

LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE
E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

VOLUME V

PROGETTO DEFINITIVO
DI UN NUOVO CODICE PENALE
CON LA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI
ON. ALFREDO ROCCO

PARTE II^a

Relazione sui Libri II e III del Progetto



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1929 — ANNO VII

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

**LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE
E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

VOLUME V

**PROGETTO DEFINITIVO
DI UN NUOVO CODICE PENALE
CON LA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI
ON. ALFREDO ROCCO**

PARTE II^a

Relazione sui Libri II e III del Progetto



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANFELLATE
1929 — ANNO VI

25

1871

Relazione sul Libro II

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

LIBRO II

Dei delitti in ispecie

TITOLO I

Dei delitti contro la personalità dello Stato

CAPO I

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

241. — (*) Il presente Titolo disciplina la protezione penale della personalità dello Stato in cinque Capi, secondo che si tratti di delitti contro la personalità internazionale dello Stato (Capo I), o contro la personalità interna dello Stato (Capo II), o contro i diritti politici del cittadino (Capo III), o contro Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (Capo IV). Il Capo V contiene le disposizioni comuni ai Capi precedenti. La partizione del Titolo corrisponde a quella del Titolo I del Codice vigente: è nuovo soltanto il Capo III, relativo ai delitti, i quali ledono i diritti politici del cittadino e che il Codice vigente prevede nel Titolo relativo ai delitti contro la libertà.

E' noto che il Codice vigente, ispirato ai dogmi di quell'individualismo, che anche noi avevamo ereditato dalla Rivoluzione francese, limita le previsioni contenute nel Titolo I ai soli attentati contro la sicurezza dello Stato, quasi che oltre tale sfera di protezione minima, la quale coincide col diritto all'esistenza, lo Stato non avesse altri e non meno fondamentali interessi da affermare, e fosse in conseguenza lecito all'individuo di svolgere liberamente, in aperto contrasto con detti interessi, ogni sua maggiore attività. Il Progetto riflette, soprattutto in questo Titolo, principi completamente opposti, come completamente opposta è la concezione fascista dello Stato rispetto a quella demo-liberale, che dominò la nostra vita politica e in conseguenza anche la nostra legislazione, durante parecchi decenni prima della Marcia su Roma. E pertanto, con le disposizioni contenute in questo Titolo, il Progetto afferma che non è soltanto la sicu-

(*) La numerazione dei paragrafi è fatta in continuazione a quella del Libro I del Progetto (Vol. V, Parte I, dei *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*).

rezza dello Stato, quella che va penalmente tutelata, ma anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali, di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità. Codesti interessi, attraverso sfere gradatamente più ampie, vanno dalla saldezza e dalla prosperità economica al migliore assetto sociale del Paese, e perfino al diritto di conseguire e consolidare quel maggiore prestigio politico, che allo Stato possa competere in un determinato momento storico.

L'esame, per quanto condotto in rapida sintesi, delle singole disposizioni del Titolo, e in special modo di quelle, relativamente numerose, che sono nuove rispetto al Codice vigente, darà la conferma di questo particolare orientamento del Progetto verso una sempre maggiore affermazione dell'autorità dello Stato. E' a cagione di tale orientamento, schiettamente italiano, che il Progetto rivendica il vanto di differenziarsi non soltanto dai Codici, ma anche dai Progetti stranieri; e doveva differenziarsi, anche per la denominazione del Titolo, dal Codice vigente. Quella di « delitti contro la sicurezza dello Stato » avrebbe continuato a rappresentare la vecchia concezione, che invece s'intende abbandonare. D'altra parte la denominazione, che da taluno mi venne proposta, di « delitti contro lo Stato » sarebbe stata imprecisa, nella sua genericità, perchè si presta a comprendere anche altre categorie di delitti, come, ad es., quelli contro la pubblica Amministrazione. Egualmente imprecisa sarebbe stata la denominazione di « delitti contro la Patria », giacchè quasi tutti i delitti, e sono numerosi, preveduti in questo Titolo, possono essere commessi anche da stranieri. Meglio valeva, per la più esatta rispondenza del nome al contenuto del Titolo, adottare senz'altro quella di « delitti contro la personalità dello Stato »: ciò che appunto il Progetto ha fatto.

242. — Gli interessi politici fondamentali dello Stato, nei quali si riassume la sua personalità, sono di duplice ordine, secondo che riflettono i suoi rapporti con gli Stati esteri o, in genere, con l'estero, ovvero i suoi rapporti interni con i cittadini o, in genere, con quanti vivono nel suo territorio. La personalità dello Stato può in conseguenza essere considerata sotto un duplice aspetto: quello esterno, o personalità di diritto internazionale, e quello interno, o personalità di diritto interno, senza tuttavia che codesta distinzione possa, comunque, pregiudicare quella concezione unitaria della personalità dello Stato, che è essenziale e che anzi presuppone la distinzione medesima.

In relazione a siffatte premesse, anche gli attacchi diretti contro la personalità dello Stato possono distinguersi in due grandi gruppi, secondo che si tratti di delitti contro la personalità internazionale dello Stato, o di delitti contro la sua personalità interna. Questa classificazione il Progetto adotta per i primi due Capi, che ne ricevono corrispondente denominazione. Vi sono talune figure delittuose di carattere complesso, in cui l'attacco diretto contro la personalità internazionale dello Stato si risolve necessariamente in un evento di pericolo o di danno per la sua personalità interna, come nel caso dei delitti relativi alla organizzazione o alla parteci-

pazione ad associazioni internazionali sovversive o anche ad associazioni, sempre a carattere internazionale, ma diverse dalle precedenti, non autorizzate dal Governo. Il Progetto le assegna fra gli attentati all'a personalità internazionale dello Stato, tenuto conto della prevalenza degli interessi che occorre proteggere. Se è vero che, in definitiva, le associazioni sovversive, che sono essenzialmente internazionali, sono dirette a minare le basi stesse dello Stato, e le associazioni internazionali, non permesse dal Governo, possono essere dirette a comprometterne gli ordinamenti interni, non è men' vero, tuttavia, che per ambedue codeste categorie l'attacco alla personalità dello Stato proviene dall'estero, e sono rapporti internazionali, quelli che la legge prende in considerazione, per farne oggetto delle sue sanzioni a difesa dello Stato.

243. — Per l'elaborazione della materia, disciplinata nel presente Titolo, si rese necessario esaminare tutte le leggi speciali, ad essa comunque attinenti, emanate dopo la pubblicazione del Codice penale vigente, comprese talune che, sorte in relazione alla dichiarazione di guerra del 1915, furono al cessar della guerra abrogate, come la legge 21 marzo 1915, n. 273.

In una codificazione, come quella propostasi dal Governo fascista, non frammentaria, ma ispirata a una revisione profonda e generale, era ovvio che le più importanti disposizioni penali, contenute nelle leggi meno recenti, qualora fossero state riscontrate conformi ai postulati del Regime, dovessero essere trasfuse nella nuova legge generale, secondo i criteri da me richiamati accennando ai rapporti tra la legge penale generale e le leggi speciali, a proposito dell'articolo 15; mentre altre disposizioni dovevano essere abrogate. Di tale esigenza, del resto, il Governo si è reso conto, nella recente elaborazione di leggi speciali, come può rilevarsi dalla riforma dell'Editto sulla stampa; e invero, in occasione della nuova legge sulla stampa, 31 dicembre 1925, n. 2307, Governo e Parlamento, pienamente concordi, deliberarono che tutte le disposizioni contenute nell'Editto albertino, e relative a delitti commessi per mezzo della stampa, dovessero cessare dal costituire disposizioni di legge autonoma coll'entrata in vigore del nuovo Codice penale, riserbandosi, nell'elaborazione di questo, di decidere quali, tra le disposizioni di cui è cenno, potessero essere trasfuse nella nuova legislazione generale, e quali senz'altro abbandonate, per modo che a suo tempo tutte dovessero intendersi abrogate. Tale revisione, voluta espressamente dal Governo e dal Parlamento, è stata da me eseguita con ogni scrupolo. E, affinché anche più evidente essa risulti, mi riservo di esaminare l'opportunità di dettare una disposizione abrogativa espressa, che dovrebbe essere inserita fra le norme di attuazione.

Tra le altre leggi speciali, che sono state trasfuse, in tutto o in parte, nel presente Titolo, ovvero sono state tenute presenti, mi limito, in via di esempio, a indicare: la legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delinquere e sui reati commessi col mezzo della stampa; il Regio decreto-legge 31 ottobre 1915, n. 1550, sull'adempimento dei contratti di forniture militari; la legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni; la legge

sulle attribuzioni e sulle prerogative del Capo del Governo 24 dicembre 1925, n. 2263, di cui dovranno intendersi abrogate le disposizioni penali; la legge 31 gennaio 1926, n. 108, portante modificazioni alle norme sulla cittadinanza, la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, la quale, com'è noto, è una legge temporanea; la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo.

244. — Una questione particolarmente importante, sempre in tema di coordinamento tra legge generale e leggi speciali, fu sollevata in seno alla Commissione Ministeriale e risolta in senso conforme all'indirizzo, che ha costantemente presieduto alla progressiva formazione del Progetto: quella, cioè, che ha tratto ai rapporti tra il Codice penale comune e i Codici penali militari. Era stata additata l'opportunità, se non addirittura la necessità, di stralciare dal Progetto le disposizioni relative ai delitti contro la personalità internazionale dello Stato, e precisamente quelle concernenti i delitti commessi da qualsiasi persona a danno dell'esercito o in genere in tempo di guerra, sostenendosi che la disciplina di tali forme criminose dovesse, per ragioni di materia, trovar posto nei Codici militari, la cui riforma è anch'essa egualmente in corso di elaborazione. La Commissione ritenne che la questione dovesse essere risolta, partendo dalla seguente premessa non controvertibile: doversi i Codici penali militari considerare quali leggi speciali rispetto al Codice penale comune, che costituisce la legge penale generale. Ciò stante, il Codice penale comune non deve, in linea di principio, avere altra limitazione *ratione materiae*, che quella inerente al suo carattere di legge generale: le violazioni da esso prevedute debbono, cioè, poter essere commesse da qualsiasi persona. Spetterà invece alla nuova legislazione penale militare, in corso di elaborazione, in quanto legislazione speciale, il prevedere quelle figure di reato, le quali non possono essere commesse che da militari, e stabilire in determinati casi, i quali non potrebbero essere che di eccezione, sanzioni speciali per taluni maggiori delitti, preveduti nel Codice penale comune, sempre che siano commessi in tempo di guerra e da militari.

245. — Le accennate considerazioni generali ho ritenuto di dover segnalare, prima di scendere all'esame delle singole disposizioni del Capo I del presente Titolo, le quali possono venire così raggruppate per argomenti:

- I.° - *Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato* (articolo 248).
- II.° - *Partecipazione diretta del cittadino ad una guerra contro lo Stato* (articolo 249).
- III.° - *Esposizione dello Stato al pericolo di una guerra:*
 - a) mediante intelligenze con un Governo estero, affinché muova guerra o compia altri atti ostili contro lo Stato italiano (articolo 250);
 - b) compiendo contro uno Stato estero atti ostili, in modo da far sorgere, per lo Stato italiano, il pericolo di una guerra (articolo 251).
- IV.° - *Intelligenze con lo straniero a fine antinazionale:*

Esse possono avere per oggetto :

- a) l'impegno d'influire sul Governo italiano, affinché dichiari o mantenga la neutralità o dichiari la guerra (articolo 252).
- b) l'impegno, da parte del cittadino che sia stato corrotto, di compiere atti contrari agli interessi nazionali (articolo 253).

V.° - *Favoreggiamento verso il nemico :*

- a) *favoreggiamento bellico propriamente detto* (articolo 254);
- b) *favoreggiamento bellico indiretto* : mediante somministrazione di provvigioni o di altre cose, che possano essere rivolte a danno dello Stato italiano (articolo 255);
- c) *favoreggiamento economico* :
 - 1) partecipazione a prestiti a favore del nemico (articolo 256);
 - 2) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (articolo 257);
 - 3) frode in forniture (articolo 258);
 - 4) commercio col nemico (articolo 259).

VI.° - *Attentati contro i mezzi di difesa della personalità dello Stato :*

- a) distruzione e sabotaggio di opere militari (articolo 260);
- b) agevolazione colposa (articolo 261);
- c) soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (articolo 262).

VII.° - *Attentati alla inviolabilità di segreti di Stato e spionaggio :*

- a) procacciamento di notizie segrete o riservate (articolo 263).
- b) spionaggio politico o militare (articolo 264);
- c) spionaggio di notizie, di cui sia stata vietata la divulgazione (articolo 265);
- d) agevolazione colposa (articolo 266);
- e) introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (articolo 267).

VIII.° - *Rivelazione :*

- a) rivelazione di segreti di Stato (articolo 268).
- b) rivelazione di notizie, di cui sia stata vietata la divulgazione (articolo 269);
- c) utilizzazione di segreti di Stato (articolo 270).

IX.° - *Disfattismo :*

- a) disfattismo politico in tempo di guerra (articolo 272).
- b) disfattismo militare (articolo 273);
- c) disfattismo economico (articolo 274).

X.° - *Attività antinazionale all'estero :*

- a) mediante infedeltà in affari di Stato (articolo 271);
- b) mediante propalazione di notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato (articolo 276).

XI.° - *Attività sovversiva associata o di propaganda :*

- a) associazioni sovversive : organizzazione e partecipazione (articoli 277 e 278);
- b) apologia e propaganda sovversiva (articolo 279).

XII.° - *Organizzazione e partecipazione ad associazioni internazionali illecite secondo il nostro diritto interno* (articoli 280 e 281).

246. — Gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato dovevano, a cagione della loro speciale importanza, costituire l'oggetto delle previsioni del primo degli articoli, col quale s'inizia il Capo relativo ai delitti contro la personalità internazionale dello Stato; essi minacciano l'esistenza medesima dello Stato. L'articolo 248 del Progetto, che li prevede, corrisponde sostanzialmente all'articolo 104 del Codice vigente; ma se ne differenzia così per la struttura come per talune integrazioni, rese necessarie da quegli istituti del nostro diritto pubblico, che, se non erano ignoti, per lo meno non occorreva considerare al tempo della formazione del Codice vigente. Ed invero, a differenza del menzionato articolo 104, l'articolo 248 del Progetto consta di due parti: nella prima, sono preveduti i fatti diretti a sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato; nella seconda, sono preveduti i fatti diretti a sciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre-patria una colonia o altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

La distinzione fra le due parti poggia sul seguente elemento di differenziazione. Ambedue le ipotesi, disciplinate nella prima parte, suppongono nell'agente l'intenzione di sottoporre lo Stato alla sovranità di uno Stato straniero: sovranità territoriale, cioè, destinata ad affermarsi, oltre che rispetto all'ordinamento politico, anche sul territorio dello Stato soggetto, come nel caso di sottoposizione, totale o parziale, del territorio dello Stato italiano alla sovranità di uno Stato straniero; sovranità soltanto personale, come nel caso di menomazione dell'indipendenza dello Stato, quando, pure rimanendo la sua sovranità estesa su tutto il territorio, la sovranità medesima subisce limitazioni, che possono essere più o meno estese, per il fatto che ad esse si sovrappone, comprimendola, ma senza tuttavia eliderla, la sovranità di uno Stato straniero, come nel caso del protettorato nelle sue varie forme. All'esattezza sostanziale di questi concetti doveva corrispondere la necessaria precisione tecnica della forma: non è lo Stato, che può essere sottoposto al dominio straniero, secondo il testo dell'articolo 104 del Codice vigente, ma è il «territorio» dello Stato che può essere sottoposto alla «sovranità di uno Stato straniero». La parola «dominio» è tradizionalmente riservata alla concezione privatistica della proprietà; il rapporto di diritto pubblico, per cui il territorio di uno Stato è, in tutto o in parte, soggetto ad altro Stato, si denomina invece «sovranità».

Non è certo il caso che io insista particolarmente sulle singole ipotesi, regulate nella seconda parte dell'articolo in esame; in talune delle quali si identificano quelle previsioni d'integrazione, di cui testè facevo cenno. Quali siano, oltre le Colonie, i territori soggetti alla sovranità dello Stato, ebbi occasione di indicare a proposito dell'articolo 4, che stabilisce la nozione di territorio dello Stato: l'articolo in esame, facendo menzione dei territori «anche temporaneamente» soggetti alla sovranità dello Stato, ha voluto, per maggior chiarezza, riferirsi altresì ai territori soggetti a una delle varie forme di occupazione bellica, che è essenzialmente temporanea.

Come per il Codice vigente, è questo un delitto formale: il tentativo, fin nel primo stadio degli atti preparatori, è elevato a reato perfetto.

L'elemento materiale è indicato con le parole «commette un fatto diretto a...», locuzione, che, come è bene avvertire fin d'ora, corrisponde esattamente, secondo il Progetto, all'altra, pure adoperata in non pochi articoli di questo Titolo, «attenta a...». Il Codice vigente doveva in questo articolo adoperare la locuzione «commette un fatto diretto a...», per comprendervi, come pure il Progetto, qualsiasi fatto, anche se normalmente dovesse essere considerato come semplice atto preparatorio, mentre, se avesse detto: «attenta a...», si sarebbe evidentemente richiamato alla nozione del tentativo, oggi limitata agli atti di esecuzione. Ma una volta estesa, come ha fatto il Progetto nell'articolo 60, la nozione del tentativo, è evidente come le due locuzioni oggi si equivalgano.

247. — Il portare le armi contro la Patria costituisce la più grave violazione di quel dovere di fedeltà, che incombe al cittadino verso lo Stato, di cui è suddito. L'articolo 249, corrispondente all'articolo 105 del Codice vigente, prevede, come delitto, la partecipazione del cittadino a una guerra contro lo Stato italiano, considerando due ipotesi: la prima, tradizionale, contemplata anche dal Codice vigente, è quella del cittadino, che porta le armi contro lo Stato; la seconda, nuova rispetto al Codice vigente, ma preveduta anche da taluni Progetti stranieri, come quello tedesco del 1925 nel paragrafo 94, e l'austriaco nel paragrafo 118, è quella del cittadino, che presta servizio nell'esercito di uno Stato in guerra con lo Stato italiano. Nella prima, il cittadino partecipa alle operazioni militari del nemico; nella seconda, egli partecipa a quei servizi tecnici o ausiliari dell'esercito nemico, come, ad esempio, il servizio chimico e il servizio d'informazioni, dei quali la guerra recente ha posto in rilievo la particolare importanza per la condotta della operazioni militari. Altra innovazione rispetto al Codice vigente, sempre in relazione alle due ipotesi ora prospettate, è stata quella di avere stabilito una pena più grave per il colpevole, il quale eserciti un comando superiore, ovvero una funzione direttiva; in tal caso, il fatto dell'agente riveste una gravità tale, da giustificare l'estremo supplizio. Ordinariamente, perchè il delitto si verifichi, sarà necessario che la guerra sia scoppiata; nondimeno, tenuta presente la norma dettata nell'articolo 314, secondo la quale, agli effetti del presente Codice, si considera tempo di guerra anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita, è dato affermare che l'articolo in esame sarà applicabile anche nel caso, in cui il cittadino si arruoli o assuma servizio nell'esercito di uno Stato estero, o continui a prestarlo nell'atto che sia ordinata la mobilitazione generale, nell'imminenza di una guerra contro di noi, la quale sia poi effettivamente seguita.

Soggetto attivo del delitto è, e non può essere altri che il cittadino. Tuttavia il primo capoverso dell'articolo 249 stabilisce che le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto, al tempo del delitto, la cittadinanza italiana. Non ha alcuna rilevanza la causa, per la quale il colpevole ebbe in precedenza a perdere la cittadinanza, se cioè tale perdita sia stata volontaria o involontaria, non essendo nè giuridicamente, nè mo-

ralmente ammissibile alcuna distinzione, che tendesse ad esonerare, in tutto o in parte, gli ex-cittadini dall'obbligo di non portare le armi contro la Patria. L'indagine, che ho ragione di ritenere esauriente, fatta nel corso dei precedenti lavori preparatori su questo punto particolare delle disposizioni in esame, e della quale è larga traccia nei lavori medesimi, mi dispensa dall'insistermi ulteriormente.

Senonchè, come anche allora fu osservato, il coordinamento colla legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555, portò a considerare la condizione fatta da talune leggi degli Stati dell'America del centro o del sud agli stranieri, ivi immigrati, tra i quali si annoverano moltissimi nostri connazionali. Per citare due soli esempi, le leggi del Messico considerano cittadini messicani tutti coloro, che posseggono proprietà immobiliari in territorio messicano; le leggi del Venezuela si spingono fino a considerare venezuelani tutti coloro, che siano immigrati nel territorio di quello Stato. Nella eventualità, per quanto poco verosimile, di una guerra contro lo Stato italiano, i nostri connazionali, emigrati in detti Stati, si troverebbero nella dura alternativa, o di esporsi agli estremi rigori delle leggi locali, qualora si rifiutassero di prestare servizio nell'esercito mobilitato contro di noi, ovvero di esporsi presso di noi ai rigori non meno estremi della legge penale italiana, qualora invece si rifiutassero di rispondere all'appello della madre-patria. La considerazione di quei nostri connazionali, i quali, trovandosi nelle condizioni testè ricordate, vengono a possedere una doppia cittadinanza (articolo 7 della legge citata), constitui l'argomento prevalente che m'indusse a stabilire, nel secondo capoverso, un temperamento alla rigida, quanto d'altronde necessaria severità del principio della irrilevanza della perdita della cittadinanza agli effetti dell'applicabilità dell'articolo in esame. E pertanto affermai la non punibilità di colui che, trovandosi al tempo delle ostilità nel territorio dello Stato nemico, abbia commesso il fatto, per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Statuizione analoga è contenuta, sostanzialmente, nel Progetto svizzero del 1918, il quale, nell'articolo 237, prevede il fatto dello svizzero, che, «senza esservi costretto», porta le armi contro la Confederazione. La norma è senza dubbio fondata sullo stato di necessità, ma occorre stabilirla in modo espresso, potendo talora non verificarsi il concorso di tutte le condizioni, che l'articolo 58 richiede affinchè sia applicabile codesta causa generale di non punibilità del reato. D'altro canto, è pure da osservare che il valutare se ricorra o meno, nei singoli casi, questo particolare stato di necessità, non è rimesso all'assoluto criterio discrezionale del giudice; questi dovrà verificare, innanzi tutto, se l'agente si trovava, al tempo delle ostilità, nel territorio dello Stato nemico, e quindi esposto ai mezzi coercitivi, che lo Stato nemico ha potestà di esercitare contro di lui. In secondo luogo, il giudice dovrà verificare se l'agente, nel cedere a tale intimidazione, abbia nel tempo stesso ottemperato a un obbligo assoluto a lui imposto dalla legislazione locale ed al quale egli non avrebbe potuto sottrarsi.

Poichè, nella configurazione datane dal Progetto, questo delitto consiste, come ho già messo in rilievo, oltre che nel portare le armi contro lo

Stato, anche nel prestare servizio nell'esercito « di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano », mi si offriva l'occasione di stabilire, in questo stesso articolo, una norma d'ordine generale intesa a rafforzare la protezione penale dello Stato, impegnato in quei conflitti armati, i quali, se non possono essere considerati come vere e proprie guerre, secondo lo stretto significato giuridico della parola, tuttavia in realtà possono avere le vicende, e in ogni caso presentano le stesse esigenze, di una vera e propria guerra. Stabilisce il penultimo capoverso dell'articolo in esame che, agli effetti della legge penale (e quindi non soltanto a quelli del presente Codice), sotto la denominazione di Stato in guerra contro lo Stato italiano, debbono intendersi compresi anche gli aggregati politici, che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti. E' noto che soltanto gli enti, i quali abbiano una personalità internazionale, quali gli Stati, possono essere considerati come i soggetti della comunità internazionale e, a siffatto titolo, sono i soli destinatari delle norme relative alla guerra. Stando a siffatto principio, le disposizioni della legge penale, nelle quali siano comunque considerati o il tempo di guerra o lo stato di guerra o in genere la guerra, non sarebbero state applicabili in quei casi, in cui lo Stato sia costretto ad entrare in conflitto armato contro nuclei o aggregati politici, che non costituiscano uno Stato. Senonchè lo stesso diritto internazionale deflette dal rigore in sito in codesta deduzione; e, nell'interesse medesimo della difesa degli Stati, che possono venirne minacciati nella loro esistenza, ammette che le norme giuridiche relative alla guerra possono essere applicate, per esempio, anche nel caso di conflitti armati contro nuclei organizzati di insorti. Il capoverso dell'articolo in esame codifica pertanto, come legge interna, una norma che, sia pure in via di eccezione, è universalmente ammessa nel diritto internazionale, come ne offre conferma la circostanza che essa è riprodotta, sostanzialmente, anche in qualche Progetto straniero. Infatti, il Progetto tedesco del 1921, nella Sezione III della Parte II, e quello del 1925, nel paragrafo 96, parificano a una guerra contro l'Impero l'attacco di forze combattenti nemiche, le quali non possano essere considerate come forze armate regolari.

L'aver stabilito la norma di cui trattasi, offrirà il vantaggio - rispetto alla materia disciplinata nel presente Titolo - di rendere applicabili ai conflitti armati, di cui è cenno, le disposizioni relative, ad esempio, ai delitti di favoreggiamento bellico in ogni sua forma, di spionaggio, di rivelazione di segreti, di commercio col nemico, ecc., le quali rafforzeranno la difesa dello Stato in situazioni militari, che così stretta analogia presentano con quelle determinate dalla guerra vera e propria. Il nostro pensiero ricorre naturalmente alla lotta, che l'Italia ha dovuto sostenere contro i Senussi: esempio tipico di aggregati di persone armate, i quali hanno, come appunto deve intendersi il testo in esame, una primordiale organizzazione politica, a base etnica e religiosa, che tuttavia non può costituire Stato, mancando, tra gli altri elementi, del riconoscimento della personalità internazionale.

L'ultima disposizione di questo articolo racchiude un'altra norma generale: sotto la denominazione di esercito sono comprese le forze armate di uno Stato: in terra, in mare e nell'aria. E' norma di sintesi e nello stesso tempo di chiarimento: sotto questo secondo aspetto, che è il solo il quale vada particolarmente segnalato, è da osservare che la disposizione, di cui è cenno, fa menzione delle «forze armate», e non delle forze combattenti; il che permetterà di applicare le disposizioni, che la legge penale stabilisce a protezione dell'esercito, anche alle truppe non combattenti, come quelle addette ai servizi ausiliari dell'esercito, ovunque queste si trovino. Infine, nel novero delle forze armate, vanno comprese anche le forze combattenti non regolari, come le truppe volontarie.

248. — Alla tutela che l'articolo 249 assicura alla personalità dello Stato contro il cittadino che partecipi alle operazioni militari del nemico, seguono, negli articoli 250 e 251, le disposizioni relative alla tutela, che alla stessa personalità dello Stato va assicurata contro il semplice pericolo di una guerra, da chiunque venga posto in essere. In due modi si può esporre lo Stato al pericolo di una guerra: o mediante intelligenze con il Governo di uno Stato estero, affinché questo muova guerra o compia altri atti ostili contro lo Stato italiano (articolo 250, corrispondente all'articolo 106 del Codice vigente); ovvero compiendo contro uno Stato estero atti ostili, in modo da far sorgere per lo Stato italiano il pericolo di una guerra (articolo 251, in relazione all'articolo 113 del Codice vigente). La differenza fra i due gruppi di ipotesi è evidente: il primo configura ipotesi di connivenza con lo straniero, per attrarlo a muovere guerra o a compiere atti di ostilità contro lo Stato italiano; il secondo configura, al contrario, ipotesi di ostilità contro uno Stato straniero, per provocarlo a muovere guerra contro lo Stato italiano. Dovevano tuttavia i due gruppi essere avvicinati nella loro collocazione, attesa l'identità dell'evento di pericolo, che può sorgere dalla condotta dell'agente; in questa collocazione, che era stata da tempo suggerita dalla nostra dottrina, sta il vantaggio di sistema, che il Progetto presenta rispetto al Codice vigente.

Soggetto attivo del delitto preveduto nell'articolo 250 può essere anche uno straniero, ovunque residente, giacchè, secondo le regole generali, a suo tempo esposte, il fatto è punibile anche se commesso all'estero. Il Codice toscano (articoli 115 e 116) e il vigente Codice germanico (paragrafo 87) esigono invece, affinché il fatto sia incriminabile, che questo sia commesso dal cittadino, ovvero anche da uno straniero, ma residente nel territorio dello Stato. Poichè è in giuoco l'esistenza medesima dello Stato, mi sono attenuto, in questo punto, all'articolo 106 del Codice italiano vigente, che non ammette distinzioni, come non le ammettono il Progetto tedesco del 1925 (paragrafo 94, numero 1°) e quello austriaco (paragrafo 114).

Il reato è di pericolo, e solo eventualmente di danno. Il citato articolo 106 del Codice vigente prevede l'evento del danno come circostanza aggravante, che formula con le parole « se (il colpevole) consegua l'intento »; il capoverso dell'articolo 250 del Progetto attuale prevede,

in fondo, la stessa circostanza aggravante, così formulandola nelle parti che interessano la nostra indagine: « se la guerra segua . . . ; se le ostilità si verificano . . . ». La diversità tra le due formulazioni mira a rendere anche più chiaro il carattere obbiettivo della circostanza.

La locuzione « con lo straniero », adoperata in questo articolo a proposito delle intelligenze che con esso deve tenere il colpevole, richiama un'osservazione di sistema. In questo articolo e in altri successivi, in cui è adoperata, essa sostituisce quella usata dal Codice attuale (e cioè, « del Governo estero, o coi suoi agenti »), ed ha il vantaggio di una maggiore sintesi. E' infatti comprensiva di ogni possibile ipotesi, giacchè può riferirsi così agli agenti diretti come agli agenti indiretti di un Governo estero, così agli agenti palesi come a quelli occulti.

249. — Per quanto ha tratto in modo particolare al delitto preveduto nell'articolo 251, gioverà osservare che, fra gli atti ostili contro uno Stato straniero, anche il Progetto fa menzione specifica degli arruolamenti, la importanza dei quali è palese rispetto al bene giuridico, che con le disposizioni in esame s'intende proteggere. Essi costituiscono il caso tipico di atto ostile, che può provocare lo Stato straniero a muoverci guerra per ritorsione o a commettere altre ostilità ai nostri danni; e, nel tempo stesso diminuiscono la potenzialità militare dello Stato italiano a tutto vantaggio dello straniero, onde l'esposizione a pericolo, nell'eventualità di una guerra, è anche maggiore che negli altri casi. Gli arruolamenti e gli altri atti ostili debbono essere stati fatti senza l'autorizzazione del Governo; se vi fu autorizzazione, e questa deve essere intervenuta anteriormente alla commissione dell'atto ostile, il fatto non è punibile. Tuttavia, anche quando l'atto ostile sia stato commesso senza l'autorizzazione del Governo, può in tempo successivo, per mutate vicende politiche o per altre ragioni, egualmente di convenienza politica venire a mancare l'interesse dello Stato alla repressione di questo reato, e perfino delinearsi un interesse contrario. E appunto in previsione di tale possibilità, e conformemente al sistema, seguito dal Progetto in ordine a tutti quei reati, per i quali il fatto in tanto è incriminabile, in quanto sia commesso senza l'approvazione del Governo, l'articolo 348 ne subordina la procedibilità all'autorizzazione del Ministro della Giustizia.

Anche questo delitto costituisce, come il precedente, un reato di pericolo e solo eventualmente di danno. Il Progetto anzi, nell'intento di rafforzare con maggiore rigore la protezione penale dello Stato, ne anticipa, rispetto al Codice vigente, il momento consumativo. Invero, secondo l'articolo 113 del Codice vigente, il reato è perfetto allorchè lo Stato italiano si sia trovato, per il fatto dell'agente, realmente esposto al pericolo di una guerra; per l'articolo in esame, all'opposto, sarà sufficiente che il colpevole commetta un atto ostile, che sia idoneo a esporre lo Stato al pericolo di una guerra, senza doversi attendere, per la perfezione del reato, che il pericolo si sia effettivamente verificato.

250. — Gli articoli 252 e 253 comprendono un gruppo di ipotesi, caratterizzate da un elemento comune: l'aver il colpevole stretto intelligence con lo straniero per l'attuazione di fini antinazionali. Per il delitto preveduto nell'articolo 252 tale elemento è richiesto espressamente: le intelligence hanno per oggetto l'impegno, da parte del colpevole, di influire sul Governo italiano, affinché dichiari o mantenga la neutralità, oppure dichiari la guerra.

Per l'articolo 253, che prevede la corruzione del cittadino da parte dello straniero, le intelligence sono implicite nel fatto della corruzione ed hanno per oggetto l'impegno, da parte del cittadino, di compiere atti contrari agli interessi nazionali. Le disposizioni di ambedue gli articoli, completamente nuove rispetto al Codice vigente, obbediscono ad unica esigenza: quella di salvaguardare in ogni tempo l'autonomia della nostra vita pubblica, interna o esterna, da qualsiasi illegittima ingerenza dello straniero.

Per quanto concerne particolarmente il primo dei menzionati articoli, ricordo quanto ebbi ad esporre alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 maggio 1925, discutendosi il progetto di legge sulla delega al Governo del Re per emendare il Codice penale. Nei momenti più gravi della storia di un popolo, come quelli in cui si discute della neutralità o della guerra, deve esser salvaguardata al Governo piena libertà di decisione contro ogni influenza, che possa essere esercitata dallo straniero per vie diverse da quelle delle comunicazioni ufficiali fra Governi. In conseguenza colui che durante lo stato di neutralità, in qualsiasi modo, e specialmente con una campagna di stampa, in seguito ad intelligence tenute con lo straniero, cercasse d'influire sull'opinione pubblica del nostro Paese, nell'intento di riuscire così a far pressione sul Governo, compirebbe opera non conforme, e perciò contraria, agli interessi nazionali.

Nè sarebbe il caso, come mi venne proposto, di stabilire pene diverse, secondo che l'attività del colpevole sia diretta a farci uscire o a farci rimanere nella neutralità. Si tratta senza dubbio di situazioni diverse: ma la loro diversità sembra tuttavia irrilevante rispetto alla tutela, che si vuole assicurare con l'articolo in esame. Per l'avvenire di un grande popolo la stessa neutralità può avere, a lunga scadenza, effetti anche più funesti, che non una guerra combattuta con santo entusiasmo.

251. — La seconda previsione, completamente nuova rispetto al Codice vigente, è, come accennavo, relativa alla corruzione del cittadino da parte dello straniero. L'articolo 253 ipotizza il fatto del cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali. Il primo capoverso dello stesso articolo, nuovo anche rispetto al Progetto del 1927, prevede, a sua volta, il fatto del corruttore, cioè dello straniero, che dà o promette il denaro o la utilità. La ragione storica di codeste disposizioni va ricercata nelle campagne spiegate durante la guerra da certa stampa asservita allo straniero; tuttavia, a prescindere da ogni considerazione relativa ad elementi di fatto con-

tingenti, le disposizioni medesime sono particolarmente giustificate dalla necessità di reprimere in ogni tempo, e quindi non soltanto durante la guerra, l'attività antinazionale del cittadino prezzolata con oro straniero. E a l'uoop l'articolo 253 configura un delitto di corruzione analogo, nella sua struttura fondamentale, a quello che l'articolo 324 ipotizza per la corruzione del pubblico ufficiale; anzi, poichè la corruzione ha costituito finora un reato proprio soltanto dei pubblici ufficiali, l'innovazione introdotta dal Progetto è consistita nel prevederla come reato anche rispetto al privato cittadino, legato, come il pubblico ufficiale, da un vincolo inviolabile di fedeltà allo Stato, a cui è stretto da un rapporto di permanente sudditanza.

Per una riserva espressa, contenuta nell'articolo, esso non è applicabile, se il fatto costituisce un reato più grave. Questa riserva mira a stabilire che in questo caso non trova applicazione l'articolo 15 del Progetto. Per quanto qui, in fondo, si tratti di una previsione a contenuto generico, quale è quella della corruzione per fine antinazionale, che viene in concorso con altra previsione a contenuto specifico, il Progetto tuttavia deflette dalla regola sul concorso di norme dettate nell'articolo 15, e prescrive di doversi avere riguardo, in prevalenza, non già all'a norma a contenuto specifico, bensì a quella, fra le due norme, che importi la pena più grave, in guisa da escludere il trattamento più benigno nel caso in cui la norma a contenuto specifico preveda un reato meno grave.

Così, nel caso di corruzione del cittadino da parte dello straniero per fargli compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, subentrerà l'applicazione dell'articolo 252; e del pari, sarà da applicare l'articolo 276, qualora l'attività antinazionale del cittadino all'estero sia il risultato di corruzione esercitata su di lui dallo straniero. In breve, l'articolo in esame regola una ipotesi che, soltanto in parte, può considerarsi destinata a svolgere un'efficacia integrativa di altri reati. Di essa, cioè, ricorre l'applicazione, quando non siano da applicare altre figure di reato più gravi: in ogni altro caso, si applicherà non la norma speciale, bensì, ognora, la norma generale in esame.

La corruzione, per essere punibile, deve essere stata esercitata dallo straniero; essa può essere diretta o anche indiretta, come nel caso che lo straniero spieghi la sua attività corruttrice per l'interposta persona di un altro cittadino, il quale sarà considerato come un concorrente nel delitto, rispetto allo straniero corruttore. Riparando a una lacuna che presentava il Progetto del 1927, quello attuale fissa, nel primo capoverso dell'articolo in esame, la responsabilità dello straniero corruttore, assoggettandolo alle stesse pene stabilite per il cittadino corrotto. Codesta disposizione mi sembrò indispensabile per un duplice motivo. Trattandosi di reato bilaterale, occorre che il testo medesimo, il quale lo prevede, stabilisse anche la responsabilità di tutti coloro che partecipano al reato in qualità di soggetti necessari, dubitandosi che potessero ritenersi applicabili per costoro le regole sul concorso di più persone nello stesso

reato. Era poi necessario rendere punibile, rispetto allo straniero corruttore, la promessa di danaro o di altra utilità, anche se non accettata dal cittadino; ipotesi questa, che sarebbe rimasta fuori dei termini letterali della prima parte dell'articolo in esame, la quale esige che la promessa sia accettata.

L'ultimo capoverso dell'articolo 253 stabilisce che sotto la denominazione di « cittadini italiani » sono compresi anche coloro, che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. E' questa una norma generale, in quanto estende la sua efficacia a tutte le disposizioni del presente Titolo, per le quali il soggetto attivo del reato debba essere un cittadino italiano.

Era indispensabile questa specificazione, trattandosi di una regola dettata *in odium* e non a favore delle persone da essa considerate; è poi appena da avvertire come essa abbia qui la stessa giustificazione, che ne costituisce il fondamento, per l'ultimo capoverso de l'articolo 9, ove la regola medesima, sia pure a limitati effetti, è dettata per la prima volta. Da taluno degli Enti interpellati mi venne additata l'opportunità di stabilire che negli stessi casi siano applicabili le disposizioni dell'intero Titolo anche alle persone, che, per qualsiasi motivo, avessero, anteriormente al delitto, perduto la cittadinanza italiana. Non ritenni di poter aderire a siffatta proposta per le stesse ragioni già prospettate nel corso della discussione avvenuta in seno alla Commissione ministeriale. Fuori di casi eccezionali, per i quali ricorrono speciali giustificazioni, e che in fondo si riducono a due, cioè la perdita della cittadinanza per indegnità politica, preveduta nel capoverso in esame, e il fatto di chi porta le armi contro la Patria, delitto preveduto nell'articolo 249, non si può in via generale stabilire l'inefficacia della perdita della cittadinanza agli effetti dell'applicazione della legge penale, precisamente per quei delitti, i quali presuppongono nel soggetto attivo la qualità di cittadino. Il che equivarrebbe ad affermare il principio che la perdita della cittadinanza non ha mai efficacia di sciogliere l'ex-cittadino dall'obbligo di fedeltà politica verso lo Stato, di cui non sia più suddito, e condurrebbe, in conseguenza, a ferire in pieno l'istituto della perdita della cittadinanza, che pure è ammesso nel nostro ordinamento giuridico. La inopportunità di una tale amplificazione si palesa con la maggiore evidenza, se si tiene conto che vi sono casi (in pratica forse i più numerosi), nei quali la perdita della cittadinanza non dipende nemmeno dalla volontà del cittadino.

252. — Nel Codice vigente le figure delittuose relative al favoreggiamento verso il nemico sono prevedute in due articoli: nell'articolo 106, seconda disposizione, e nell'articolo 114. La disciplina è incompleta e inorganica, com'è dimostrato dalla stessa collocazione dei due articoli. La guerra ha additato al legislatore la necessità di rivolgere particolare attenzione a tutto quel complesso di attività di ausilio diretto o indiretto verso il nemico e che, occultate talora sotto le apparenze più innocue, sono in realtà le più insidiose e le più pericolose per la resistenza del Paese al supremo cimento. Siffatta indole hanno in particolar modo quelle varie for-

me di favoreggiamento economico, la cui importanza è stata appunto messa in rilievo dall'ultima guerra.

Secondo il Progetto, i delitti di favoreggiamento verso il nemico possono distinguersi in due categorie: quelli relativi al favoreggiamento bellico propriamente detto nella sua forma diretta (articolo 254) e nella forma indiretta (articolo 255); quelli relativi al favoreggiamento economico nella sua forma diretta (articolo 256) e nella sua forma indiretta (articolo 259). Si ricollegano concettualmente a queste varie figure di delitti quelli relativi all'inadempimento e alla frode in talune forniture in tempo di guerra (articoli 257 e 258), perchè, indebolendo la resistenza del Paese di fronte al nemico, nuocciono, per ciò stesso, alle nostre operazioni militari e in conseguenza favoriscono, per quanto indirettamente, il nemico.

Le ipotesi relative al favoreggiamento bellico diretto, preveduto nell'articolo 254, consentono, alla loro volta, una bipartizione: quelle, le quali consistono in intelligenze strette con lo straniero, allo scopo di favorire le operazioni militari del nemico o di nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano; quelle, che consistono in qualsiasi altro fatto, il quale sia egualmente diretto ad uno degli scopi ora indicati. Rispetto all'articolo 106, seconda disposizione, è evidente la più ampia portata di queste previsioni del Progetto, le quali alle ipotesi del Codice vigente aggiungono quelle relative alle intelligenze col nemico e ad ogni altro fatto, le une e gli altri diretti a nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano. Analogamente stabiliscono il §. 117 del Progetto austriaco e il § 94, numero 3°, del Progetto tedesco 1925. Il fondamento di coteste norme è dunque lo stesso: chi nuoce o cerca di nuocere alle operazioni militari del proprio Paese, favorisce, per ciò stesso, le operazioni militari dello Stato nemico.

Non è dato determinare *a priori*, nella varietà dei casi, quando ricorrano gli « altri fatti », con i quali si può favorire le operazioni militari del nemico o altrimenti nuocere alle operazioni dello Stato italiano.

Si tratta di una valutazione, che il giudice farà caso per caso. In via di esempio, non sembra dubbio che rientri nella ipotesi in esame il fatto di chi somministri, direttamente o indirettamente, allo Stato nemico armi e munizioni in tale quantità, da poter servire all'equipaggiamento di notevoli formazioni dell'esercito nemico; altrimenti potrà ricorrere l'applicazione dell'articolo successivo, che prevede il caso di chi somministra allo Stato nemico cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano.

Da taluno degli Enti interpellati in merito al Progetto preliminare, mi venne additata l'opportunità di prevedere anche l'ipotesi di fatti, che non sono subiettivamente diretti all'evento preveduto in questo articolo, cioè non sono diretti a prestare aiuto al nemico, ma si risolvono egualmente in un nocumento alle operazioni militari dello Stato Italiano. Tale sarebbe il caso di ferrovieri, i quali non lasciassero partire i treni, per impedire l'invio delle truppe o di munizioni al fronte, o di operai, addetti alla fabbricazione di proiettili, che incrociassero le braccia.

Non sembra, in linea di principio, che si possa imputare di favoreggiamento bellico chi non volle prestare aiuto al nemico. La presenza dell'elemento intenzionale è indispensabile, data l'indole di questo reato. S'intende che,

non per ciò, le ipotesi prospettate dovranno considerarsi come non punibili: soltanto, esse conserveranno la loro fisionomia di delitti contro la pubblica Amministrazione.

Soggetto attivo del delitto può essere chiunque, cittadino o straniero, ovunque residente; tuttavia non potrà essere mai un suddito dello Stato in guerra con lo Stato italiano, perchè egli, per un principio di diritto internazionale non controverso, è da identificare col nemico, e quindi, rispetto a lui, il fatto non può costituire reato.

253. — Figura di favoreggiamento indiretto, la quale sotto qualche aspetto si avvicina al favoreggiamento economico, è quella preveduta nell'articolo 255, il quale ipotizza il fatto di colui che, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni o altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche uno straniero; il fatto non costituisce tuttavia reato, quando sia commesso all'estero da uno straniero. Questa deroga al principio della universalità della legge penale, stabilita per i delitti contro la personalità dello Stato nel numero 1° dell'articolo 7, è d'intuitiva ragione. Oggetto della somministrazione debbono essere le provvigioni o altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano. Tale possibilità non deve intendersi riferita alle provvigioni, ma soltanto alle « altre cose », di cui è menzione nell'articolo surricordato. Per le provvigioni, la possibilità del danno è inerente al fatto stesso della loro somministrazione. E' evidente questa affermazione quando il vettovagliamento sia destinato all'esercito nemico; ma è pure da riflettere che, nella guerra moderna tutta la Nazione, e non soltanto l'esercito, partecipa alle vicende del supremo cimento; dalla sua resistenza non soltanto morale, ma anche economica, e dall'una e dall'altra insieme, così intimamente collegate, dipende l'esito delle operazioni militari. Ed è per ciò che il somministrare provvigioni, e in particolar modo i viveri, allo Stato nemico, equivale in ogni caso a fornirgli i mezzi per continuare la lotta.

La somministrazione deve essere fatta allo Stato nemico; ma può essere anche indiretta; nè importa se destinatario della somministrazione sia il Governo dello Stato medesimo, o anche un privato, o che il vettovagliamento sia stipulato per i bisogni dell'esercito ovvero della popolazione civile dello Stato nemico. Quel che è essenziale si è che le merci o le cose vadano, comunque, a beneficio dello Stato nemico, inteso nel suo complesso di esercito e di popolazione. Tuttavia l'ipotesi della somministrazione di provvigioni per i bisogni dell'esercito ha senza dubbio, almeno in linea di fatto, importanza preponderante, per modo da dare al delitto preveduto nell'articolo in esame il profilo di un favoreggiamento bellico indiretto. E' da osservare, infine, che in ogni caso deve trattarsi di somministrazione volontaria; se invece si trattasse di requisizioni, l'articolo in esame non sarebbe applicabile.

254. — Una figura di delitto, che è di favoreggiamento economico verso lo Stato nemico, è preveduta nell'articolo 256 e consiste nel fatto di colui che, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico o agevola le operazioni a essi relative. E' una

previsione completamente nuova rispetto al Codice vigente, ma adottata in molti Progetti stranieri più recenti.

La sua giustificazione si ricollega a quella data per il delitto preveduto nell'articolo precedente; il colpevole, partecipando, ben s'intende volontariamente, a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevolandone le operazioni, contribuisce a porre il nemico in grado di perseverare nella lotta, e quindi reca danno al nostro Paese. Molte poi delle osservazioni esposte a proposito del delitto, che forma oggetto dell'articolo precedente, possono essere ripetute per il delitto preveduto nell'articolo in esame, compresa quella relativa alla disposizione del capoverso, per cui il fatto non costituisce reato, se sia commesso all'estero dallo straniero.

Costituisce pure, ma soltanto nei suoi risultati, un caso di favoreggiamento economico, che potrebbe dirsi indiretto, il commercio col nemico, la cui figura delittuosa è ipotizzata dall'articolo 259 nel fatto del cittadino, o dello straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico. Anche questa previsione è, come la precedente, completamente nuova rispetto al Codice attuale; ma il bisogno di farne argomento di disposizioni, informate a giusta severità, non era meno sentito. La legislazione di guerra ne aveva fatto oggetto, tra le altre disposizioni, di quelle della legge 21 marzo 1915, n. 273, e del decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 960. Anche la giustificazione di questa nuova figura di reato è sostanzialmente la stessa, che quella data per le due figure precedenti: il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, che commercia col nemico, lo aiuta, per quanto in via indiretta, economicamente, e perciò ne favorisce, in definitiva, la resistenza bellica. Chè anzi codesto aiuto può essere diretto, quando il commercio abbia per oggetto la somministrazione di approvvigionamenti o di altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano; ma, in tal caso, per un'espressa riserva contenuta nello stesso articolo 259, dovranno applicarsi le più severe disposizioni dell'articolo 255, che prevede appunto l'ipotesi prospettata.

Soggetto attivo del reato in esame può essere, come ho ricordato, il cittadino o lo straniero, dimorante nel territorio dello Stato. Per un principio riconosciuto dal diritto internazionale, al cittadino è equiparato lo straniero durante il tempo della sua dimora nel territorio dello Stato, essendo egli, durante tale periodo, un *subditus temporaneus* dello Stato che lo ospita e, come tale, soggetto, al pari del cittadino, agli obblighi di fedeltà politica. Nel novero di tali obblighi va compreso anche quello di rispettare il divieto di commercio col nostro nemico: divieto di natura politica, essendo stabilito nell'interesse della sicurezza dello Stato. Codesto divieto deve considerarsi anche generale, permanente e assoluto, non subordinato, cioè, per la sua esistenza, all'emanazione, da parte del Governo, di specia'i disposizioni, che lo stabiliscano ed eventualmente lo circoscrivano. Quindi non ho potuto aderire alla tesi di coloro, che mi suggerivano di

prendere a modello la nostra legge 21 marzo 1915, n. 273, la quale ipotizzava, come reato, il fatto di chi esporta merce, di cui il Governo abbia vietata l'esportazione. Questa legge e quella francese, quasi coeva, del 4 agosto 1915, prevedono ipotesi generali, quelle relative al commercio esterno d'importazione o esportazione, mentre l'ipotesi ora in esame ha un campo definito e più limitato, qual'è quello del commercio col nemico; e non sembra contestabile che in linea generale, permanente e assoluta, come fu avvertito testè, codesto commercio debba considerarsi vietato. Riconosco che per motivi di utilità generale si possa derogare a tale divieto, come si è verificato durante l'ultima guerra.

Ho voluto considerare se era il caso di prevedere, con sanzione penale, anche il tentativo di questo reato, come fa appunto l'articolo 1° della citata legge francese, 4 aprile 1915, che prescrive la stessa pena, tanto per il caso in cui il reato sia stato consumato, quanto per quello in cui il reato sia stato soltanto tentato. Mi sono convinto tuttavia della non opportunità di dettare in proposito alcuna norma particolare, dal momento che il delitto, qual'è preveduto nell'articolo in esame, consente il tentativo.

Per rientrare nel divieto summenzionato, il commercio, sia diretto sia indiretto, deve essere fatto con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti (e quindi non soltanto con i cittadini, ma con qualsiasi altra persona legata da vincoli di sudditanza politica verso lo Stato nemico, come, ad esempio, i sudditi coloniali), ovvero con qualsiasi altra persona che sia dimorante nel territorio dello Stato nemico. In questo secondo caso, a qualsiasi nazionalità appartengano le persone dimoranti nello Stato nemico, è certo che il commercio deve intendersi vietato in modo assoluto, perchè esso sarebbe a tutto beneficio dello Stato nemico. Il commercio col nemico è punibile anche quando sia indiretto: quindi sarà da considerare soggetto alle sanzioni dell'articolo in esame anche il commercio fatto per il tramite di ditte appartenenti a Stati neutrali e perfino a Stati alleati.

255. — L'inadempimento dei contratti di forniture militari e la frode nelle forniture medesime non potevano non essere prevedute in questo Capo. Come venne osservato nel corso di questi lavori preparatori, è evidente che quando col l'inadempimento o con la frode si arriva al risultato, per esempio, di somministrare scarpe di cartone ai soldati, ciò significa indebolire di fatto la resistenza dello Stato italiano in guerra e mettere in pericolo la stessa personalità dello Stato dal punto di vista internazionale, perchè il fatto del colpevole può influire sulle sorti, se non della guerra, certo di una battaglia.

Oltre all'inadempimento doloso e alla frode, ho preveduto anche l'inadempimento colposo. Indubbiamente la colpa non può essere considerata alla stessa stregua del dolo; tuttavia l'inadempimento colposo differisce da quello doloso, soltanto da un punto di vista psicologico, giacchè, dal punto di vista del danno, il pericolo per l'esercito in guerra e la minomazione della resistenza dello Stato, sono perfettamente identici. Bisogna che i fornitori si persuadano che, quando ne va di mezzo la resistenza del Paese, s'impone la necessità di una tutela energica, anche contro la semplice colpa.

A queste elementari esigenze della difesa dello Stato sono informate le previsioni contenute negli articoli 257 e 258 del Progetto. Il primo contempla, nella prima parte, l'inadempimento doloso, totale o parziale, in tempo di guerra, dei contratti per forniture destinate ai bisogni dell'esercito, o della popolazione, mentre nella seconda parte si ha riguardo all'inadempimento colposo di detti contratti. Il secondo prevede il fatto di chi, egualmente in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di forniture o nell'inadempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente. Disposizioni analoghe alle nostre hanno l'articolo 242 del Progetto svizzero del 1918, il §. 122 del Progetto austriaco, il §. 95 del Progetto tedesco del 1925 e l'articolo 154 del Progetto ceco-slovacco; ciò conferma evidentemente che le disposizioni stesse rispondono ad un'esigenza universalmente intesa, la quale è stata posta in tutto il suo rilievo dal recente conflitto mondiale. Prima si riteneva che potessero essere sufficienti le disposizioni relative all'inadempimento dei contratti di pubbliche forniture, ipotizzate come delitto contro la pubblica Amministrazione; il che spiega come le disposizioni in esame siano completamente nuove rispetto al Codice vigente.

Ciò premesso, gioverà osservare particolarmente che non a tutti i contratti di forniture stipulati dalle pubbliche Amministrazioni o da altri enti pubblici si riferiscono le disposizioni suddette, ma soltanto a quelli per forniture di cose o di opere, che servano a soddisfare a un bisogno dell'esercito o della popolazione. L'indicazione dell'oggetto della fornitura è indubbiamente ampia, perchè comprende, oltre alle forniture per l'esercito, anche quelle per la popolazione civile; previsione, quest'ultima, necessaria quanto la prima, data la correlazione, che ho già più volte segnalato, tra le condizioni di resistenza materiale e morale dell'interno del Paese e le vicende dalle operazioni militari. Ma anche in tempo di guerra rimane una larga categoria di pubbliche forniture, le quali, pur essendo relative a cose o ad opere necessarie ad un stabilimento pubblico, non possono tuttavia essere considerate come necessarie per i bisogni dell'esercito o della popolazione. L'inadempimento, doloso o colposo, e la frode nell'esecuzione di queste forniture sono preveduti negli articoli 360 e 361 (corrispondenti agli articoli 305 e 306 del Codice vigente), i quali pertanto saranno applicabili anche in tempo di guerra, ad integrare la difesa della pubblica Amministrazione contro l'ingordigia di speculatori disonesti.

Oggetto della fornitura può essere una cosa o una opera. Avrei potuto adoperare la parola « servizio », in luogo di « opera »: in realtà i due termini si equiva'gono, ma il primo risponde al concetto giuridico, mentre il secondo risponde più al concetto economico dell'oggetto della fornitura, la quale non consista in « cose ».

Qualche Progetto straniero specifica quando debba intendersi verificato l'inadempimento di un contratto di forniture, stabilendo, ad esempio, che si incorre nel delitto in esame anche quando, dolosamente o colposamente, non si adempia al contratto nel termine o nei termini prescritti. L'articolo 257 del Progetto non detta alcuna disposizione in proposito; è implicito perciò il richiamo alle leggi civili. La legge penale stabilisce, in

rapporto ai delitti in esame, che il loro momento consumativo coincide esattamente coll'inadempimento, totale o parziale, del contratto; le leggi civili, intendendo comprese sotto tale denominazione anche quelle commerciali, stabiliscono, alla loro volta, quando un determinato contratto debba considerarsi in tutto o in parte inadempito.

I delitti in esame non richiedono che siano venute in realtà a mancare alla pubblica Amministrazione le cose o le opere, che formano oggetto della fornitura: durante la guerra, i bisogni dell'esercito portano insito il concetto di necessità, che è violata da qualsiasi forma d'inadempimento contrattuale e non appena questo si sia verificato.

L'ultimo capoverso dell'articolo 257 prescrive che le disposizioni relative all'inadempimento doloso o colposo dei contratti di forniture, contenute nella prima parte e nel capoverso precedente, si applicano anche ai sub-fornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano cagionato l'inadempimento di contratti di fornitura. Codesta previsione, d'indole integrativa rispetto alle due ipotesi fondamentali, contenute nell'articolo in esame, e che vanno riferite a chi stipula in proprio nome colla pubblica Amministrazione un contratto di fornitura, era indispensabile per poter colpire tutti i casi d'inadempimento, a qualsiasi persona, anche se mediatamente obbligata alla fornitura (come tipicamente è il sub-fornitore), risalga la causa, e quindi sia in realtà da attribuire l'inadempimento. Fu dubitato se occorresse far menzione dei mediatori, cioè dei mediatori dei contratti, che i fornitori concludono con coloro, i quali si obbligano di somministrare ad essi la materia prima; non essendo essi responsabili civilmente della inesecuzione dei contratti conclusi col loro intervento, non dovrebbero nemmeno rispondere penalmente. Ma in contrario è da osservare che il mediatore, qualora per dolo o per colpa si renda inadempiente al contratto di mediazione, mette in condizioni il fornitore di non poter adempiere, alla sua volta, al contratto di fornitura e diventa, perciò, causa mediata dell'inadempimento della fornitura. Se il mediatore si comporta in tal modo d'accordo con il fornitore, sarà concorrente nel delitto da costui commesso; in ogni altro caso egli risponde del reato, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 257. Le leggi commerciali prevedono inoltre la possibilità che il mediatore risponda direttamente dell'esecuzione del contratto, nel quale ha interposta la sua opera; ed anche in confronto di tale possibilità, rimane giustificata la previsione del capoverso anzidetto.

E' da osservare, infine, che in questa parte del Progetto non sono prese in considerazione due ipotesi affini, che mi sono state additate da taluno degli Enti interpellati: quella della violazione, dolosa o colposa, dell'obbligo di prestazioni imposte a privati dalla legge o da un ordine dell'Autorità (ipotesi preveduta anche in qualche Progetto straniero); e l'altra, consistente nelle violazioni inerenti alla concessione di pubblici servizi. Non ho ritenuto di dover configurare un delitto per le violazioni, che formano oggetto della prima ipotesi, perchè tutta la materia delle requisizioni deve essere soggetta a norme particolari; d'altra parte l'Amministrazione può,

in ogni momento, adottare le cautele opportune, affinchè la cosa, oggetto della requisizione, non venga a mancarle a tempo debito. Non ho nemmeno ritenuto di dover configurare in questo Capo un delitto per le violazioni, che formano oggetto della seconda ipotesi, perchè queste si trovano già regolate con sufficiente severità in altra serie di disposizioni (articoli 335 e 342) introdotte dal Progetto ed, eventualmente, anche in quelle relative ai delitti contro l'economia pubblica.

256. — Notevoli modificazioni ho apportate al Progetto preliminare in ordine agli articoli dal 258 al 268 incluso, i quali prevedevano la rivelazione dei segreti di Stato e di notizie di cui sia vietata la divulgazione, la utilizzazione dei segreti di Stato, lo spionaggio politico e militare, e quello di notizie riservate, il cosiddetto spionaggio indiziario, la soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti interessanti la sicurezza dello Stato, la distruzione o sabotaggio di opere militari; ipotesi integrate da alcune figure di agevolazione colposa (articoli 264 e 267) e dalla previsione di circostanze aggravanti comuni a talune dei delitti sopra accennati (articolo 268).

Le modificazioni di carattere generale — delle altre dirò a proposito dei singoli articoli — possono così riassumersi.

Ho, anzitutto, fatto precedere figure delittuose (articoli 260 a 263), delle quali, alcune escludono lo scopo di spionaggio, altre non lo presuppongono necessariamente.

E' ovvio, ad esempio, che il carpire, sottrarre o distrarre (articolo 262) atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, sarà punibile a termini del detto articolo 262, soltanto nel caso in cui esuli lo scopo di spionaggio; in concorso di tale fine specifico e, sempre che si tratti di segreto di Stato, sarà applicabile l'articolo 264.

Così il procurarsi notizie segrete o riservate sarà punibile ai sensi dell'articolo 263, se non concorra il fine di spionaggio, e degli articoli 264 e 265, se tale fine sussista.

V'hanno tuttavia ipotesi, e precisamente quelle della soppressione, distruzione o falsificazione, le quali sono punibili a termini dell'articolo 262, concorra o meno lo scopo di spionaggio; se poi il colpevole, come avverrà quasi sempre, specialmente nella ipotesi di falsificazione, prenda cognizione, a scopo di spionaggio, delle notizie contenute nel documento, e si tratti di segreto di Stato, egli risponderà così del delitto preveduto nell'articolo 262, come di quello contemplato nell'articolo 264.

E' evidente, del pari, che la distruzione di un aeromobile militare può avvenire senza il fine di spionaggio; ad es., per vendetta contro il pilota. Il fine anzidetto, pertanto, non è richiesto per il delitto preveduto nell'articolo 260, prima parte, ed ha rilevanza soltanto agli effetti della applicazione della pena in concreto. Questa considerazione vale anche per la circostanza aggravante preveduta nel numero 2° dell' articolo 260, dato il suo evidente carattere di circostanza obbiettiva. Non può dirsi lo stesso per quanto riguarda la circostanza preveduta nel numero 1°, che letteralmente accenna al fine di favorire uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, e realizza quindi una ipotesi tipica di fatto commesso a scopo di spionaggio.

Rilevando fin d'ora che l'ipotesi delittuosa preveduta nell'articolo 263 del Progetto definitivo integra notevolmente la tutela penale in questa materia, aggiungo che, anche in difetto dello scopo di spionaggio, questi delitti dovevano qui essere classificati in considerazione del bene giuridico che essi attaccano, e cioè l'interesse militare o politico dello Stato, e, in alcuni casi, la sicurezza medesima dello Stato. Le pene sono notevolmente inasprite, e, nei casi più gravi, è stabilita la pena di morte, specie quando il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

Ho preferita questa formula a quella del Progetto del 1927, « se il fatto abbia compromesso l'efficienza degli armamenti o le operazioni militari », sembrandomi che essa serva meglio a chiarire che la compromissione può riguardare tanto la efficienza bellica in atto, quanto la preparazione della guerra, ossia tutto il complesso di provvedimenti predisposti in vista della guerra, offensiva o difensiva. Il concetto di preparazione, inoltre, riguarda particolarmente gli armamenti in via di sviluppo; quello di efficienza è concetto più largo, che comprende tutta la potenza militare raggiunta dallo Stato, riferibile sia agli apprestamenti tecnici, sia ai mezzi naturali, di cui lo Stato dispone ed ai quali si suole coordinare l'organizzazione bellica dello Stato medesimo.

In questo tema deve essere bandita ogni falsa pietà, sicchè, come accennavo, non ho esitato a stabilire la pena di morte, anche in tempo di pace, per i casi più gravi, nei quali, sia pure obiettivamente, ossia indipendentemente dalla intenzione del colpevole, si verifichi l'anzidetta compromissione: la salvezza dello Stato, la tutela dei suoi supremi interessi lo esigono.

Seguono le norme sullo spionaggio, politico o militare, sullo spionaggio cosiddetto indiziario, sulla rivelazione e, infine, sulla utilizzazione dei segreti di Stato. Ho conservata la distinzione tra segreti di Stato, e notizie delle quali sia stata vietata la divulgazione. In ordine a tale distinzione dirò più oltre: qui mi limito a rilevare che, mentre il Progetto del 1927 parlava di « notizie di cui il Governo, nell'interesse dello Stato, abbia vietato la divulgazione », il Progetto definitivo usa l'espressione « notizie di cui l'Autorità competente abbia vietato la divulgazione ». Di solito, invero, il divieto sarà emanato dal Governo; ma non è da escludere che esso possa essere imposto da altre Autorità, ad es., dal comandante di una piazzaforte, anche all'infuori di delegazione governativa.

Le parole « nell'interesse dello Stato » mi sono poi sembrate non necessarie, in quanto la stessa collocazione di questi delitti tra quelli contro la personalità dello Stato sta ad indicare come si debba trattare, appunto, di notizie, rispetto alle quali il divieto di divulgazione sia imposto da esigenze dello Stato.

Una innovazione sostanziale ho apportato in questo argomento, eliminando la condizione del tempo di guerra, che si leggeva negli articoli 259 e 262 del Progetto del 1927. E' bensì vero che, di regola, la necessità del divieto di divulgazione sorgerà in tempo di guerra, ma non può escludersi

in modo assoluto che anche all'infuori dei periodi che il Progetto considera come tempo di guerra, il Governo, o le altre Autorità competenti, stimino di/dovere imporre un siffatto divieto: sicchè era opportuno che il Progetto prestasse una completa tutela anche sotto tale riflesso, allo scopo di evitare che i singoli provvedimenti debbano, di volta in volta, stabilire sanzioni penali.

Ho preveduto altresì, colmando una lacuna del Progetto preliminare, le ipotesi in cui taluno, a scopo di spionaggio, si procuri (articolo 265, capoverso terzo), ovvero riveli (articolo 269, capoverso ultimo) notizie diverse da quelle che debbano rimanere segrete o delle quali sia stata vietata la divulgazione. Ho, tuttavia, subordinata la punibilità alla condizione che dal fatto possa derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato ovvero alle operazioni militari. Gli elementi dei reati predetti restano pertanto così stabiliti: procacciamento, ovvero rivelazione di notizie; dolo di spionaggio; possibilità di nocumento.

Gli articoli 268 e 269, relativi alla rivelazione di segreti di Stato e di notizie, di cui sia stata vietata la divulgazione, completano i corrispondenti articoli 258 e 259 del Progetto preliminare, distinguendo anzitutto tra rivelazione senza scopo di spionaggio, e rivelazione determinata dal fine di spionaggio; e punendo altresì, rispetto alla prima ipotesi, la rivelazione colposa. Ben s'intende come colpa e fine di spionaggio siano termini antitetici.

Il Progetto del 1927, infine, considerava come figura delittuosa, per dir così, centrale, la rivelazione (articolo 258) e la divulgazione (articolo 259), applicando lo spionaggio politico o militare (articolo 261) o quello di notizie riservate (articolo 262), soltanto fuori dei casi di concorso, rispettivamente, nella rivelazione o nella divulgazione. Nel Progetto definitivo, invece, lo spionaggio e la rivelazione, rispetto così ai segreti come alle notizie riservate, costituiscono figure delittuose completamente autonome e indipendenti, di modo che possono concorrere. In altri termini, colui che si procura, e poi rivela, segreti di Stato, risponderà di due delitti.

Non mi indugio ad esemplificare ipotesi di concorso di per sè stesse assai chiare: aggiungo soltanto, ad eliminare qualsiasi dubbio, che il concorso può verificarsi anche tra forme di procacciamento di segreti o di notizie riservate, non a scopo di spionaggio, con la rivelazione nella sua triplice configurazione, già accennata, ossia non caratterizzata da un fine specifico, fatta a scopo di spionaggio e anche soltanto colposa.

Mi è parso opportuno premettere queste considerazioni di ordine generale, non soltanto per porre in rilievo le differenze più notevoli tra il Progetto preliminare e quello definitivo, ma anche per rendere più facile e spedito l'esame dei singoli articoli.

257. — L'articolo 260 ipotizza il fatto di colui che distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, e altre opere militari o adibite al servizio dell'esercito. Il Codice vigente formula previsioni analoghe nell'articolo 305, che fa parte del Titolo relativo ai de-

litti contro l'incolumità pubblica; ma sembra evidente che la loro collocazione nel presente Titolo sia più razionale, perchè corrisponde all'oggettività del diritto leso, la quale non è l'incolumità pubblica, bensì la sicurezza dello Stato. Hanno contribuito a far adottare codesta collocazione le vicende dell'ultima guerra, per l'insegnamento che da essa fu dato trarre. I così detti attentati terroristici, commessi con macchine esplodenti o con altri mezzi di comune pericolo, furono, tra gli episodi più micidiali, quelli che costarono, tra l'altro, alla nostra flotta, la perdita di due fra le sue più belle unità.

L'esperienza dell'ultima guerra additò poi la necessità di prevedere un'ipotesi particolare, ignota o quasi alla legislazione precedente, quale il sabotaggio: e di estendere la tutela assicurata da questo articolo, oltre che agli stabilimenti militari, anche agli stabilimenti civili adibiti al servizio dell'esercito. Sebbene il nome ci venga d'oltralpe, nondimeno è a tutti noto che cosa debba intendersi per sabotaggio: fare in modo, ad esempio, che una nave rimanga immobilizzata fino a che non siano eseguite le riparazioni occorrenti.

L'opera di distruzione o di sabotaggio può rivolgersi, come ho detto, non soltanto agli stabilimenti militari, ma anche a quelli civili adibiti al servizio dell'esercito, quali gli stabilimenti industriali di proprietà privata, adibiti alla fabbricazione di armi, proiettili o, in genere, di oggetti per forniture militari. Quale importanza debba annettersi a tali stabilimenti civili, anche in tempo di pace, non occorre che io dica. Ai medesimi, che ben a ragione sono denominati ausiliari e costituiscono il nucleo centrale della così detta mobilitazione civile, è affidato il compito di provvedere, almeno in parte, all'armamento e all'equipaggiamento dell'esercito e quasi esclusivamente al suo vettovagliamento. La loro importanza nella guerra moderna è tale che, anche in tempo di pace, tutti i Governi bene a ragione si preoccupano della loro eventuale messa in valore e del coordinamento delle loro attività per il caso di una guerra. Pertanto, la estensione dell'articolo 260 è appieno giustificata.

Le previsioni de' l'articolo in esame sono applicabili anche in tempo di pace. Se il fatto, come ho già accennato, sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, ovvero abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, si applica la pena di morte. Ho soppresso la circostanza aggravante (articolo 268 del Progetto preliminare) relativa al turbamento delle relazioni dello Stato italiano con uno Stato estero, sembrandomi per essa sufficiente la latitudine della pena; avverto fin d'ora che la soppressione concerne anche le ipotesi delittuose previste negli articoli 262, 263, prima parte, 265 e 266 del Progetto preliminare.

Una previsione integrativa è formulata nell'articolo 261, il quale prevede il fatto di chi, essendo in possesso, o avendo la custodia o la vigilanza delle cose indicate nell'articolo 260, per semplice colpa, renda possibile o anche soltanto agevoli l'esecuzione del delitto ora ricordato. A codesta disposizione va attribuita una particolare importanza di prevenzione generale,

oltre quella inerente alla repressione e alla prevenzione speciale, comune ad ogni altro delitto. Coloro, che hanno la custodia o la vigilanza di stabilimenti, depositi o altre opere militari, debbono in ogni momento dell'esercizio delle loro funzioni spiegare un'attività tale, da poter prevenire in tempo la distruzione delle cose a loro affidate. Le supreme esigenze della difesa dello Stato reclamano che sia punita anche la semplice colpa, quando questa abbia reso possibile o comunque agevolato l'opera delittuosa ovvero addirittura, il tradimento altrui.

258. — L'articolo 262 del Progetto racchiude due gruppi di ipotesi: a) la soppressione, la distruzione e la falsificazione, totale o parziale, di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato; b) la sottrazione, la distruzione e, in genere, l'impossessamento dei documenti predetti.

Si tratta di forme criminose, che, per documenti diversi da quelli qui contemplati, realizzano, secondo i casi, ipotesi di falsità documentale, ovvero figure di delitti contro il patrimonio, e che perdono l'una e l'altra oggettività giuridica, quando si tratti di documenti concernenti la sicurezza o altro interesse politico dello Stato. La loro oggettività, in tale caso, muta radicalmente; il bene leso o posto in pericolo non è più la fede pubblica o il patrimonio, ma la stessa personalità dello Stato. E' precisamente codesta trasformazione delle diverse oggettività delle singole ipotesi delittuose ordinarie in una oggettività unica, che permette una configurazione di sintesi, come quella contenuta nell'articolo in esame. La gravità delle pene, che vi sono comminate, è pari all'importanza degli interessi tutelati. I quali, come gioverà mettere in rilievo, anche per meglio coordinare l'articolo in esame con altri di questo medesimo Titolo, e particolarmente con l'articolo 264 relativo allo spionaggio, non sono limitati a quelli che contengono un segreto di Stato. La falsificazione, la distruzione, l'occultamento, la manomissione di qualsiasi documento, anche se sia stato pubblicato ufficialmente, possono dar vita al delitto, di cui è cenno, purchè il documento concerna la sicurezza dello Stato o altro interesse, politico o internazionale, dello Stato; basti porre mente agli originali di un trattato internazionale, o di quegli altri atti, specialmente considerati nelle codificazioni a tipo tedesco, i quali stabiliscano un diritto o legittimino un interesse, l'uno e l'altro di natura politica, nei rapporti con altri Stati. Il paragrafo 90 (tradimento contro la Patria mediante distruzione di prove) del Progetto tedesco del 1925 configura, infatti, questo delitto in modo analogo al nostro articolo 262.

Può darsi che il colpevole commetta la sottrazione, e in genere l'illegittimo impossessamento, a scopo di spionaggio: che, cioè, egli abbia carpito, sottratto o distratto, anche temporaneamente, il documento al fine di conoscere il segreto di Stato, che esso contiene e comunicarlo. Quando ciò accada, invece dell'articolo 262, troveranno applicazione, come sopra ho accennato, le previsioni più gravi del delitto di spionaggio, che dovrà considerarsi, per l'articolo 15, disposizione speciale in corrispondenza alla speciale qualificazione che all'attività dell'agente imprimono, e la natura del documento da lui carpito, sottratto o distratto, e lo specifico elemento intenzionale.

La falsificazione deve avere per oggetto documenti già esistenti. Esulerebbe quindi dalla sfera di applicazione dell'articolo in esame la formazione di un atto falso, concernente la sicurezza dello Stato o un interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, quand'anche fosse eseguita al o scopo di recare pregiudizio agli interessi nazionali. Il Progetto tedesco del 1925 prevede questa particolare ipotesi con apposite disposizioni, contenute nel paragrafo 93. Se la detta ipotesi dovesse verificarsi fra noi, occorrerà ricercare la tutela penale in altre disposizioni, che non mancano nel nuovo Codice.

Ho stabilito anche qui la pena di morte, per l'ipotesi in cui il fatto preveduto nell'articolo 262 abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

259. — Ho preveduto nell'articolo 263 il fatto di colui che si procura notizie, che debbono rimanere segrete, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato. Nel secondo capoverso dello stesso articolo ho contemplato l'ipotesi, meno grave, del procacciamento di notizie, di cui l'Autorità competente abbia vietata la divulgazione. Come già ho accennato, siffatte ipotesi non erano contenute nel Progetto del 1927. Se si tratti di segreto di Stato e il colpevole agisca a scopo di spionaggio politico o militare, troverà applicazione l'articolo 264 relativo allo spionaggio. Se poi trattasi di notizie semplicemente riservate, e concorra il fine di spionaggio, dovrà applicarsi l'articolo 265.

Ho stabilito, anche per queste ipotesi, l'applicabilità della pena di morte, se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Sul preciso significato delle formule adottate nell'articolo 263, dirò a proposito di quelle, identiche, adoperate negli articoli 264 e 265.

260. — In tema di spionaggio e di rivelazione, il Progetto si distacca notevolmente sia dal Codice vigente (articoli 107 a 110), sia, come in parte ho già detto, dallo stesso Progetto del 1927 (articoli 258 a 261). Nella sistemazione della complessa materia, come nella formulazione del testo dei singoli articoli, occorre raggiungere la maggiore chiarezza possibile, per modo da eliminare le controversie, agitatesi pel passato, pure integrando le previsioni contenute nel Codice tuttora vigente con quelle numerose, e assai particolareggiate, contenute nella legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa dello Stato, e le une e le altre modificando, come mi veniva additato dall'esperienza dell'ultima guerra.

Sotto l'impero del Codice vigente si dubitò se la tutela che la legge penale assicurava con le disposizioni dell'articolo 110, relativo al delitto di spionaggio, avesse un oggetto più ampio di quello che la stessa legge penale assicura con le disposizioni dell'articolo 107, relativo al delitto di rivelazione. Il delitto di spionaggio comprende senza dubbio le tre ipotesi configurate nell'articolo 110, per niuna delle quali si fa espressa menzione del segreto militare, cioè: indebito rilievo di

piani di fortificazioni, di navi, di stabilimenti, di strade o di altre opere militari; ingresso in detti luoghi, eseguito clandestinamente o con inganno, allo scopo di commettere atti di spionaggio; ingresso, almeno apparentemente non qualificato dal fine di commettere spionaggio, ma sempre fraudolento o clandestino, nei luoghi medesimi. Soltanto secondo taluni scrittori, a differenza di altri, lo spionaggio comprenderebbe anche l'ipotesi, preveduta nell'articolo 108, di chi si procura, in modo diverso dalla rivelazione, la cognizione di un segreto politico o militare, interessante la sicurezza dello Stato. Il delitto di rivelazione è invece limitato, per l'articolo 107, esclusivamente alla tutela di tali segreti. Se ne deduceva, pertanto, che le disposizioni relative al delitto di spionaggio avessero una portata più ampia, giungendo fino a comprendere il così detto quasi-segreto militare.

Il Progetto doveva eliminare ed elimina infatti, in modo non equivocabile, ogni ragione di dubbio. Così le disposizioni relative al delitto di spionaggio, come quelle relative al delitto di rivelazione, hanno il medesimo oggetto, com'è fatto palese dal semplice confronto dei testi delle due serie di articoli che rispettivamente li riguardano, in quanto le une e le altre si propongono di tutelare i segreti di Stato. Ho considerato preliminarmente che la casistica, adottata dal Codice vigente nell'articolo 110, era incompleta e, malgrado ogni migliore sforzo di integrazione, sarebbe stata sempre pericolosa a causa del multiforme atteggiamento dello spionaggio in continuo evolversi nel seguire le modificazioni, le trasformazioni e le innovazioni, tanto dei vari sistemi politici, quanto dell'arte di fare la guerra; onde occorreva una formulazione sintetica, idonea a comprendere tutte le possibili ipotesi. D'altra parte, in niun modo migliore avrei potuto raggiungere il vantaggio di questa sintesi, se non coll'indicare, anche per il delitto di spionaggio, quale oggetto dell'attività del colpevole, i segreti di Stato, che costituiscono l'oggetto dell'attività del colpevole nel delitto di rivelazione. Se bene si rifletta, le tre ipotesi, previste nell'articolo 110 del Codice vigente, hanno una ragione unica d'incriminazione: la necessità d'impedire che i piani relativi alle opere militari, ivi indicate, siano conosciuti da chi non abbia il diritto e il dovere di conoscersi, perchè il pericolo, se non a certezza addirittura, che essi vengano a notizia di un Governo straniero, ha per necessaria conseguenza la completa inutilizzazione delle opere, a cui i piani stessi si riferiscono. Il che equivale appunto ad affermare che le disposizioni, di cui trattasi, si propongono precisamente la tutela di un segreto militare. La differenza tra le ipotesi di spionaggio, previste nell'articolo 110, e quella, testè ricordata, dell'articolo 108, la quale consiste nel fatto di chi si procura a conoscenza di un segreto militare o politico senza il concorso di un rivelatore, consiste essenzialmente nel mezzo adoperato dal colpevole: le disposizioni dell'articolo 110 descrivono ipotesi specifiche di spionaggio, caratterizzate dal mezzo, cioè dal rilievo di piani, che può considerarsi il mezzo tradizionale adoperato dalle spie, specialmente in tempo di guerra; a disposizione dell'articolo 108 rappresenta la previsione generica, la quale, a rigore di sistema, avrebbe potuto comprendere in sé anche le ipotesi specifiche dell'articolo 110,

Codesto rigore di sistema ha seguito precisamente il Progetto, eliminando per il delitto di spionaggio qualsiasi distinzione e suddistinzione di ipotesi, eccettuate quelle relative allo spionaggio indiziaro, e riconducendo l'oggetto di questo reato, formulato in termini necessariamente generici, nella sfera relativa alla tutela delle cose, che nell'interesse dello Stato debbono rimanere segrete.

Con una ulteriore ed altrettanto profonda innovazione rispetto al Codice vigente in rapporto alla diversa concezione dello Stato, delle sue finalità e quindi dei suoi diritti, come delle esigenze di tutela che vi si ricollegano, il Progetto non limita la portata delle sue disposizioni ai soli segreti politici o militari, inerenti alla sicurezza dello Stato, secondo la formula adottata dal Codice vigente per il delitto di rivelazione, ma la estende a tutte le notizie, che nell'interesse dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbano rimanere segrete. E' questa una necessaria conseguenza del diverso orientamento da me impresso a tutto il Titolo, le cui disposizioni debbono intendersi dirette alla protezione penale, non soltanto della sicurezza, ma dell'intera personalità dello Stato. Le notizie, che debbono rimanere segrete per la difesa di tale personalità, costituiscono precisamente quei « segreti di Stato », i quali possono avere l'oggetto più vario, dalla sicurezza politica e militare dello Stato alla solidità delle sue finanze: anch'essa, invero, può, in un dato momento della vita del Paese, essere compromessa, forse irrimediabilmente, dall'a cognizione, che persona non autorizzata sia riuscita ad avere, di una importante operazione, oggetto di segrete trattative.

Ma, oltre ai segreti d'ordine finanziario della segna'a a rilevanza, i quali non possono essere violentemente ridotti alle modeste proporzioni di un segreto amministrativo o di ufficio, non è da escludere la possibilità dell'esistenza di veri e propri segreti di Stato anche in altri campi. Quel che occorre maggiormente mettere in evidenza è che, a qualsiasi interesse o gruppo di interessi possa appartenere il segreto, nel dominio della politica interna o esterna dello Stato, come in quello economico-sociale, l'efficacia della tutela, assicurata dalla legge penale nel presente Titolo, è portata dai limitati confini della sicurezza dello Stato a quelle zone, di gran lunga più vaste, nel'e quali lo Stato ritenga di doversi affermare, per assolvere la sua missione di condurre il Paese verso mete più fulgide di prestigio politico, o verso un assetto sempre più propizio della pubblica economia. Anche in queste zone d'interessi lo Stato manifesta la propria personalità: onde è giusto che pur rispetto ad esse, qualora all'a sussistenza de' segreto sia condizionata tale affermazione, debbano valere le disposizioni in esame. Non si dovrà più, in conseguenza, avere riguardo esclusivamente alla qualità e all'oggetto del segreto, bensì al rapporto in cui la notizia, che deve rimanere segreta, sta rispetto alla personalità dello Stato, intesa nel senso ora ricordato.

Una particolare conferma di questo nuovo orientamento del Progetto, che si rispecchia nelle disposizioni relative ai delitti in esame, è data dal Progetto stesso, allorquando nel primo capoverso dell'articolo 263, applica-

bile, evidentemente, anche in tema di spionaggio e di rivelazione, annovera, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato, altresì quelle contenute in atti del Governo, da questo non pubblicati per motivi di ordine politico, interno o internazionale. E' palese il riferimento alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, sulla promulgazione e la pubblicazione degli atti del Governo, e al regolamento approvato con R. decreto 28 novembre 1909, n. 810, il quale prescrive, nell'articolo 1°, che non debbono essere inseriti nella *Raccolta Ufficiale* quei decreti Reali, la cui pubblicità possa nuocere agli interessi dello Stato. Il divieto di pubblicazione può essere senza limiti di tempo, ma può anche essere temporaneo per determinate contingenze del momento, generalmente d'ordine pubblico. Anche in questo secondo caso, sussistendo identità di ragioni, ricorrerà l'applicazione della norma in esame. La quale detta un criterio senza dubbio estrinseco, che ha tuttavia il vantaggio di offrire una guida sicura, per casi, che altrimenti sarebbero stati dubbi, confermando che il segreto di Stato può riferirsi, non soltanto alla sua sicurezza, ma anche agli interessi nazionali più vari, come sono appunto quelli, in considerazione dei quali il Governo può determinarsi a non pubblicare o a sospendere temporaneamente la pubblicazione di un suo provvedimento.

Anche per il delitto di spionaggio ho stabilito la pena di morte, se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, ovvero abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Debbono essere penalmente protette con disposizioni, le quali non potrebbero avere altra sede che nel presente Titolo, anche talune notizie, le quali non costituiscono oggetto di segreti militari nello stretto senso dell'espressione, e neanche di segreti di Stato, ma di cui l'Autorità competente abbia ritenuto di vietare la divulgazione nell'interesse dello Stato. Nel campo militare potrà trattarsi di notizie riferentisi generalmente a dati di fatto che cadono o possono cadere sotto gli occhi di tutti, come quelle relative alla presenza di unità navali in determinati porti o di determinati reparti di truppa in città, più o meno vicine al teatro delle operazioni, ovvero alla posizione o dislocazione di centri di vettovagliamento o di formazioni sanitarie. E' indispensabile che notizie di tal genere non siano divulgate, giacchè la loro rilevanza, specialmente per la condotta delle operazioni belliche, può essere talvolta non inferiore a quella della cognizione di un vero e proprio segreto militare: raccolte su vasta scala da numerosi agenti di spionaggio, esse vengono vagliate, coordinate e utilizzate dallo Stato Maggiore del nemico. Nel campo politico, si tratterà di notizie concernenti lo stato della salute pubblica, le condizioni economiche della popolazione e in genere la resistenza morale, che il Paese può offrire, particolarmente di fronte al prolungarsi delle ostilità. La conoscenza di tali notizie può offrire al nemico elementi di previsione sull'esito finale della guerra e perfino metterlo in grado, qualora ne abbia la possibilità, di promuovere o di spingere a fondo una di quelle offensive disfattiste, che, se non arrestate in tempo, possono decidere dell'esito della guerra.

La legge sulla difesa dello Stato, 21 marzo 1915, n. 273, emanata nell'imminenza dell'entrata in guerra del nostro Paese, si preoccupò di assicurare la protezione di quella, che fu definita la necessaria riservatezza di tali notizie, dettando all'uopo numerose disposizioni; il Progetto ne assorbe le più rilevanti, e le coordina con quelle relative alla difesa dei segreti di Stato, data l'analogia, se non addirittura l'identità dell'interesse a prevenire le violazioni relative all'una e all'altra categoria di notizie.

La disciplina del delitto di spionaggio, come quello di rivelazione, è parallela, benchè nelle previsioni fondamentali sia contenuta in articoli distinti, dovendo le violazioni relative alla riservatezza di notizie, di cui sia stata vietata la divulgazione, essere punita meno gravemente, che quella relativa ai segreti di Stato.

Le ricordate disposizioni, relative alla violazione della riservatezza delle notizie, di cui sia stata vietata la divulgazione, suppongono necessariamente che l'Autorità competente emani, volta per volta, il divieto di divulgare determinate notizie, la cui indole dovrà essere specificata nel relativo provvedimento. Le disposizioni degli articoli surricordati dovranno pertanto essere annoverate fra quelle, che nella dottrina sono indicate quali « norme penali in bianco »; i provvedimenti amministrativi, che ad esse conferiscono l'integrazione indispensabile per poter essere applicate, entrano a far parte della legge penale a tutti gli effetti, compreso quello che la loro ignoranza non scusa.

Ho accennato altrove alle considerazioni, per le quali mi sono indotto ad eliminare la condizione del tempo di guerra, che si leggeva negli articoli 259 e 262 del Progetto preliminare, e a ritenere come delitto (articolo 265, terzo capoverso, del Progetto definitivo) il procurarsi, a scopo di spionaggio, notizie diverse da quelle che debbano rimanere segrete o delle quali sia stata vietata la divulgazione, sempre che dal fatto possa derivare nocimento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato o alle operazioni militari. Aggiungo, ora, che le aggravanti di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 265 dovevano riguardare soltanto l'ipotesi di spionaggio di notizie, delle quali sia stata vietata la divulgazione. Esse sono identiche a quelle prevedute in tema di spionaggio di segreti di Stato; tuttavia, mentre ho mantenuta la pena di morte per il caso che siano compromessi la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, mi è parso equo stabilire l'ergastolo - e non la pena di morte - nell'ipotesi che il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con l'Italia.

Le figure delittuose delo spionaggio e della rivelazione dei segreti di Stato hanno molti elementi comuni: identico è infatti l'oggetto immediato della tutela penale, costituito dai segreti di Stato o dalle notizie, la cui riservatezza sia imposta da un provvedimento dell'Autorità competente; identico è in definitiva il risultato delle due azioni criminose, cioè la manomissione del segreto o della riservatezza delle notizie; identiche sono pure le circostanze aggravanti, le quali hanno del pari riguardo all'evento di danno o di pericolo, quale conseguenza, obiettivamente considerata, del delitto. Possono mutare le modalità di aggressione del bene giuridico, lesi così dal delitto di spionaggio, come da quello di rivelazione.

E' indubitato, infatti, che vi è tutto un gruppo di ipotesi - quelle oggi descritte nell'articolo 110 -, come appunto il rilievo di piani militari, la penetrazione a tale scopo in fortezze o in altre opere militari, e altre forme analoghe d'investigazione, nelle quali il colpevo e agisce per sua esclusiva iniziativa, senza il concorso necessario di altre persone, e che sono idonee soltanto a integrare l'elemento materiale del delitto di spionaggio, mentre il delitto di rivelazione suppone, di regola almeno, il concorso di due persone. Il delitto di spionaggio, a differenza, come dirò, di quello di rivelazione, ha sempre un dolo specifico, che l'articolo 264 scolpisce con le parole: « a scopo di spionaggio politico o militare ». Commette il delitto di spionaggio, secondo l'articolo 264, colui che si procura, in qualsiasi modo, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete. Il mezzo adoperato dal colpevo e per conseguire l'intento, non importa; quel che è essenziale, si è che egli abbia agito a scopo di spionaggio. Il quale può essere politico o militare, secondo l'oggetto della notizia che egli vuole carpire. Lo scopo politico nello spionaggio comporta, a sua volta, due direzioni nella volontà dell'agente: o quella di valersi del segreto a profitto proprio, per mire personali d'indole politica, o quella di comunicare il segreto stesso ad altra persona, che abbia interesse a conoscerlo per motivi in tutto o in parte politici. Sarà questa, d'ordinario, un agente, ufficiale o ufficioso, di un Governo estero, ma potrà essere anche un rappresentante, diretto o indiretto, di un partito politico, internazionale, oppure esistente nell'interno del Paese. E' necessario, in breve, che la destinazione finale della notizia, la quale avrebbe dovuto rimanere segreta, sia in tutto o in parte d'indole politica, quando pure il colpevole abbia agito per mercede. Lo spionaggio a scopo militare comporterà quasi sempre una direzione sola dell'agente, quella cioè di comunicare la notizia, direttamente o per interposta persona, ad un Governo straniero. Si avverta che di un elemento intenzionale, specifico per il delitto di spionaggio, fanno menzione i più recenti Progetti stranieri: quello tedesco del 1925 lo indica, nel paragrafo 91, con la locuzione « a lo scopo di servirsi (delle notizie) per una comunicazione, che espone al pericolo il bene dell'Impero o dello Stato ».

261. — L'articolo 266 del Progetto definitivo prevede l'ipotesi in cui l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti negli articoli 262, 263, 264 e 265 sia stata resa possibile, o anche soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, ovvero di chi aveva la custodia o la vigilanza delle località o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. Sostanzialmente, l'articolo in esame riproduce gli articoli 264 e 267 del Progetto preliminare: vi è, in più, il riferimento all'articolo 263, che prevede una ipotesi, come ho detto, non contenuta nel Progetto del 1927, e rispetto alla quale era anche opportuno configurare l'agevolazione colposa. Il fondamento di siffatta responsabilità per colpa è troppo evidente perchè occorra insistervi: noterò, piuttosto, che, sempre allo scopo di una più rigorosa tutela, ho notevolmen-

te inasprita la pena (articolo 266, primo capoverso), allorché i fatti resi possibili, o anche soltanto agevolati, abbiano compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

262. — Notevoli modificazioni ho introdotto nell' articolo 267, corrispondente all'articolo 263 del Progetto preliminare, e relativo allo spionaggio così detto indiziario, figura ormai tradizionale, di carattere integrativo, giustificata dalla necessità della repressione penale anche di taluni atti preparatori, che non rientrerebbero nel tentativo, pur tenuto conto della nozione, che di esso dà il Progetto.

Ho anzitutto stabilito una pena unica, aggravata notevolmente per il tempo di guerra. Ho poi soppressa l'ipotesi, preveduta nel numero 1° dell' articolo 262 del Progetto preliminare, concernente la introduzione, per commettere il delitto di spionaggio di segreti o di notizie riservate, in località nelle quali sia vietato l'accesso: invero l'introduzione in tali località, al fine di commettere lo spionaggio, costituisce indubbiamente tentativo di spionaggio. Nel numero 1° dell' articolo 267 del Progetto definitivo ho, invece, riprodotto l'ipotesi dell'introduzione, clandestina o con inganno, in località o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (articolo 263, ultima parte, del Progetto preliminare). Mancando la prova della direzione della volontà del colpevole, siamo fuori dal tentativo di spionaggio; d'altra parte l'elemento della clandestinità o dell'inganno, serve a differenziare questo delitto dalla contravvenzione (articolo 697).

Salve lievi variazioni di forma e l'opportuno riferimento alle forme delittuose previste negli articoli 262 e 263, i numeri 2° e 3° dell'articolo 267 riproducono i numeri corrispondenti dell'articolo 263 del Progetto preliminare. E' appena da aggiungere che il possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere uno dei delitti indicati negli articoli dal 262 al 265, o di documenti, o d'oggetti, o di qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie indicate negli articoli stessi, non basterebbe, di per sè, a configurare il tentativo o altro delitto, ad es., ricettazione, ove manchi la prova del fine di spionaggio e, nel caso di ricettazione, la prova della scienza della provenienza delittuosa del documento o dell'oggetto in genere.

263. — Nell'articolo 268 del Progetto definitivo è preveduta la rivelazione dei segreti di Stato, con una gradazione di ipotesi, alle quali, meglio di quanto non provvedesse il Progetto preliminare, sono adeguate le pene. La rivelazione, invero, può essere colposa, dolosa ma senza il fine di spionaggio, ovvero fatta a scopo di spionaggio, politico o militare. A tutte queste ipotesi accedono due circostanze aggravanti: il tempo di guerra e l'aver il fatto compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Secondo l'articolo 268, vi è rivelazione così nel caso in cui sia comunicato o pubblicato il contenuto di un documento o di un atto segreto, o altra notizia di carattere segreto, come nel caso in cui sia comunicato l'atto

o il documento, ancorchè il rivelatore non abbia presa cognizione del contenuto di esso: non si può invero dubitare che, tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi, vi sia violazione del segreto.

Ho stabilito espressamente l'incriminazione di colui che ottiene la rivelazione: ciò che forma oggetto della disposizione del terzo capoverso dell'articolo 268, nuovo rispetto al Progetto del 1927. Il colpevole deve avere « ottenuto » la rivelazione; non si punisce la pura, passiva ricezione della notizia, ma soltanto quella, che si sia ottenuta in seguito ad istigazione. L'applicazione di tale capoverso esclude naturalmente, in base all'articolo 15 del Progetto, quelle degli articoli 263 e 264. Non ho poi riprodotta la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 107 del Codice vigente, che stabilisce un aggravamento di pena per il colpevole, il quale era, per ragioni di ufficio, in possesso dei disegni, dei piani, o dei documenti, che hanno formato oggetto della rivelazione, ovvero ne era venuto in possesso o a cognizione con violenza o inganno. Il depositario del segreto non è esclusivamente colui che sia in possesso del segreto a cagione del proprio ufficio o servizio, benchè questa sia da considerare, in linea di fatto, come la previsione ordinaria. Trattandosi di segreto di Stato, è da considerare, come depositario di esso, qualsiasi persona, che ne sia comunque in possesso: e ciò, fino a che dura il vincolo del segreto. Il precetto della legge penale si dirige in questa materia *erga omnes*, e non soltanto ai pubblici ufficiali o agli incaricati di un pubblico servizio. A costoro incombe, senza dubbio, l'obbligo particolare di rispetto del segreto, quando questo sia inerente alla funzione esercitata o al servizio, di cui sono investiti; se tale obbligo essi violino, cioè se rivelino il segreto di cui sono depositari per ragione del loro ufficio o servizio, dovrà essere applicata, nei loro confronti, l'aggravante comune, preveduta nel numero 9° dell'articolo 65.

Ho, invece, ritenuto di dover prevedere la figura colposa del delitto di rivelazione, conformemente alle indicazioni, che mi erano pervenute da taluni fra gli Enti consultati. Troppo importanti e delicati interessi, non di singoli individui, ma dell'intera Nazione, si ricollegano ai segreti di Stato, perchè possa restare impunita questa forma di violazione dei segreti stessi. Analoghe considerazioni giustificano la previsione della figura colposa nell'articolo successivo, il 269, che si riferisce alla rivelazione di notizie, di cui sia stata vietata la divulgazione.

264. — Identico all'articolo 268 è, nella sua struttura, l'articolo 269, il quale considera la rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Anche qui si prevede l'ipotesi particolare di colui che ottiene la notizia; previsione che, naturalmente, rende inapplicabili, in virtù dell'articolo 15, le disposizioni più generali degli articoli 263 e 265.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 269 ho inserito una disposizione analoga a quella preveduta, in tema di spionaggio di notizie, nell'articolo 265. Essa concerne il caso di rivelazione di notizie non aventi carattere di riservatezza, ma tali, tuttavia, da poter nuocere agli interessi vitali dello

Stato. Per tale ipotesi, in concorso del fine di spionaggio, ho comminata la pena della reclusione da tre a dodici anni.

265. — Ho infine configurato, come reato distinto, nell'articolo 270, una forma speciale di rivelazione, relativa a determinati segreti di Stato: quella, cioè, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato. E' previsione, questa, completamente nuova rispetto al Codice vigente, suggerita anche essa dall'esperienza dell'ultima guerra. La vittoria è assicurata a quello, dei belligeranti, il quale possessa mezzi di offesa tecnicamente superiori all'altro; onde la cura gelosa, che gli Stati pongono a che sia conservato in modo assoluto il segreto sui procedimenti di carattere tecnico, in base ai quali i rispettivi mezzi di offesa sono fabbricati o perfezionati. Il segreto è violato, non soltanto con la rivelazione verbale, ma anche con la rivelazione che potrebbe dirsi reale, costituita, cioè, dal fatto di sfruttare il segreto stesso a profitto proprio.

Per le ragioni più volte accennate, il fatto acquista speciale gravità, se sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari; e perciò non ho esitato a stabilire, per questi casi, la pena di morte.

266. — Il Codice vigente desumeva dal Codice toscano (articolo 117), e dalle legislazioni a tipo tedesco, il delitto d'infedeltà in affari di Stato, che il Progetto riproduce, con una lieve variante di forma, nell'articolo 271. Le ragioni, che allora militavano per fare introdurre nella nostra legislazione questa figura di delitto, non soltanto sussistono anche oggi, ma può dirsi che abbiano acquistato ed acquistino, ogni giorno più, importanza sempre maggiore per il continuo sviluppo dei rapporti, che lo Stato deve allacciare o mantenere con l'estero. Anche per l'articolo 271, il delitto consiste nel fatto di colui che, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, a condizione tuttavia che dal fatto possa derivare nocimento all'interesse nazionale. Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia stato incaricato dal Governo italiano di trattare un affare di Stato con un Stato straniero; è indifferente, perciò, che il colpevole sia cittadino italiano o straniero. La qualità di pubblico ufficiale non è preveduta, nè potrebbe costituire una circostanza aggravante del reato a norma del numero 9° dell'articolo 65. E invero, per il fatto stesso dell'incarico ricevuto dal Governo, il privato, che tratta un affare di Stato con un Governo straniero, esercita temporaneamente una pubblica funzione, cioè esercita un'attività a nome e nell'interesse dello Stato, e quindi, nell'ambito dell'incarico ricevuto, egli deve essere considerato pubblico ufficiale; il che importa precisamente il divieto di applicare la surricordata aggravante comune, dovendosi la qualità di pubblico ufficiale considerare insita nel soggetto attivo del reato.

Non ha rilevanza l'oggetto dell'incarico, non è necessario, cioè, che si tratti di un affare di natura politica: impropriamente si volle dare al delitto in esame la denominazione di tradimento diplomatico. Oggetto dell'incarico può essere qualsiasi affare; specialmente oggi, dato lo scambio di rapporti sempre più intenso fra gli Stati. Il delitto è doloso: non ho ritenuto di poter accedere all'opinione di coloro che suggerivano di ipotizzare anche la forma colposa. Le difficoltà di accertamento del reato sarebbero state, in tal caso, quasi insormontabili; d'altra parte, per ciò che concerne l'elemento psicologico del reato stesso, è da osservare che si richiede soltanto che il colpevole volontariamente, e quindi consapevolmente, non esegua, in tutto o in parte, o esegua in senso contrario a le istruzioni dategli dal Governo, l'incarico da lui ricevuto e accettato; non è necessario che egli voglia tradire lo Stato.

Aggiungasi che non si richiede nemmeno che il colpevole abbia la consapevolezza del nocimento che, per l'interesse nazionale, possa derivare dalla sua infedeltà al mandato. La condizione che dal fatto possa derivare nocimento all'interesse pubblico è regolata dall'articolo 48.

267. — Il gruppo di articoli dal 272 al 276 è individuato da una caratteristica comune: quella di combattere il disfattismo, fenomeno di delinquenza politica, relativamente nuovo, dagli atteggiamenti più vari, e con effetti quant' a tro mai funesti per il Paese, che sia o debba trovarsi esposto al duro cimento della guerra. La triste esperienza recente, e le previsioni che è dato formare per l'avvenire, dimostrano all'evidenza che la guerra vo ge ormai ad estendersi così nello spazio, come nel tempo, al di là di quei confini, nei quali può sembrare che la circoscrivano le operazioni militari propriamente dette. Essa non è più soltanto lotta di eserciti in campo aperto, ma è divenuta conflitto di popoli.

La resistenza bellica, condizione prima della vittoria, dipenderà dalla resistenza morale, offerta dal Paese tutto intero, alle angustie, alle privazioni, ai patimenti della guerra. Il disfattismo, che tende precisamente a recidere i nervi di tale resistenza, deve essere considerato come il peggiore dei nemici, e quindi deve essere anche penalmente represso, con ogni studio e con ogni severità. Ne le Relazioni alla Camera e al Senato sul disegno di legge, relativo alla nuova codificazione pena e, come nel corso delle discussioni che ne seguirono, tenni a mettere in luce la necessità di provvedere, a questo proposito, con una serie organica di norme, le quali considerassero il disfattismo nelle sue tre principali manifestazioni, che si identificano per il loro raggio di azione. Infatti, secondo il campo in cui il colpevole svolge la sua opera deleteria, il disfattismo può distinguersi in politico, militare ed economico. Corrispondentemente, il Progetto assicura allo Stato la necessaria protezione penale contro queste tre forme ana oghe di attentato alla sua sicurezza con le disposizioni degli articoli 272 (disfattismo politico), 273 (disfattismo militare) e 274 (disfattismo economico), stabilendo pene informate, com'era necessario, a giusta severità.

Nel quadro delle attività disfattiste rientra anche quella preveduta nell'articolo 276, e che consiste nell'attività antinazionale spiegata dal citta-

dino all'estero. Nelle forme attuali il fenomeno si presenta ma auguratamente proprio del nostro Paese; è nota l'attività, che un manipolo di sciagurati, i così detti fuorusciti, che altra volta ho definito piaga storica d'Italia, svolge all'estero in pregiudizio della Patria. Tuttavia le previsioni del ricordato articolo 276 sono formulate con sufficiente ampiezza, per modo da comprendere tutte le possibili attività, con le quali i cittadini, immemori dei loro doveri verso la Patria, osassero arrecarle nocimento, nei suoi interessi morali ed economici, all'estero.

268. — Premesse queste considerazioni, saranno sufficienti brevi cenni in ordine alle singole figure di reato, avvertendo peraltro che tutte presentano, secondo il testo della legge, e secondo quel che ordinariamente si verifica in pratica, un elemento fondamentale comune, che è proprio di ogni forma di disfattismo. Codesto elemento è costituito dalla particolare pericolosità dei mezzi adoperati dal colpevole, mezzi aventi carattere eminentemente diffusivo. Sono tali la propaganda o l'apologia di idee, che insinuano nelle masse, prima il veleno sottile dello scoraggiamento, e poi, in taluni casi, i germi della ribellione; ed è tale altresì la propalazione nel pubblico, fatta anche attraverso la semplice comunicazione da persona a persona, di voci o notizie false, esagerate o tendenziose, aventi analogo effetto. In quest'ultima ipotesi vi è identica ragione di punire, poichè la notizia o la voce finisce col circolare insidiosa, diffondendosi nel pubblico, nel quale è destinata a compiere la sua opera deleteria. Data questa particolare pericolosità dei mezzi adoperati dal colpevole (le previsioni relative ad altre forme di condotta del colpevole, quando pure sono formulate nei testi, non sono che integrative rispetto, alla precedente), non ho creduto subordinare la punibilità del fatto all'effettiva verificazione del danno. L'impiego di mezzi di tal genere va colpito di per sè stesso, quando siano idonei a produrre gli effetti, che il colpevole se ne ripromette; e perciò tutti indistintamente gli articoli, di cui è cenno, ipotizzano reati di mero pericolo.

Il disfattismo politico consiste, secondo le previsioni dell'articolo 272, nel fatto di colui che, in tempo di guerra, diffonde o comunica notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, o altrimenti menomare la resistenza del Paese di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale, da recare nocimento agli interessi nazionali. Ha i suoi precedenti immediati nella legislazione di guerra, e precisamente nell'articolo 2 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 675, in materia di stampa, e nel R. decreto 4 ottobre 1917, n. 1561; il che, come è stato osservato nel corso di questi lavori preparatori, conferma che la sua punizione corrisponde ad un'esigenza assoluta di difesa per la sicurezza dello Stato. Per quanto concerne l'elemento psicologico di questo reato, è da osservare come non sia necessario che il colpevole abbia l'intenzione di destare pubblico allarme, o deprimere lo spirito pubblico, o menomare altrimenti la resistenza del Paese di fronte al nemico. Non richiedendo il legislatore un dolo specifico, sarà sufficiente, secondo la norma generale, la consapevolezza nell'agente della falsità, o

esagerazione, o tendenziosità delle voci o notizie, che egli diffonde o comunica, e che debbono essere oggettivamente e potenzialmente idonee a produrre taluno degli effetti ora ricordati. Non è ammessa la forma colposa, mentre questa è preveduta in taluni Progetti stranieri, come nel paragrafo 216 del Progetto ceco-slovacco del 1926. Non soltanto la diffusione o la comunicazione di notizie, ma anche la diffusione o la comunicazione di voci false, esagerate o tendenziose sono requisiti sufficienti a integrare l'elemento materiale di questo reato. Non avrei potuto fare a meno, per assicurare allo Stato una difesa adeguata, di prevedere anche la propalazione diretta o indiretta di voci, oltre che di notizie; giacchè l'esperienza insegna come le voci agiscano sulle masse al pari delle notizie; maliziosamente messe in giro dal copevole, esse assumono, man mano, nel corso e per effetto della diffusione, quella artificiosa consistenza, che tanto serve ad accreditarle nel pubblico. Come condizione di punibilità, è richiesto il tempo di guerra. Se il fatto sia commesso in tempo di pace, ovvero colposamente, o se non rivesta la particolare gravità considerata nella disposizione in esame, troverà applicazione la figura contravvenzionale ipotizzata nell'articolo 671, che punisce il fatto di colui, il quale pubblici o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico.

Come risulta dalla stessa disposizione dell'articolo 272, il delitto di disfattismo politico può consistere anche nel fatto di chi svolga in tempo di guerra un'attività tale, da recare nocimento agli interessi nazionali. Si è tacciata tale disposizione di eccessiva genericità; ma non si è tenuto conto del carattere integrativo di essa. Bisogna tener presente che la disposizione vuole essere una norma complementare rispetto alle altre previsioni più concrete contenute nell'articolo.

Per valutare quando una determinata attività abbia prodotto o avrebbe potuto produrre nocimento agli interessi nazionali, occorre riferirsi, caso per caso, alla situazione interna o internazionale del Paese in tempo di guerra. Una preventiva determinazione concreta degli elementi di tale situazione ad opera del legislatore sarebbe impossibile; mentre è pur necessario che non si lascino impuniti casi di disfattismo, innegabili, per quanto insuscettivi di essere ricondotti a una enunciazione troppo specifica. Del resto, una prima delibazione di tali elementi, anche prima che intervenga la valutazione del giudice, è dal Progetto conferita al Governo; poichè l'articolo 318 subordina la procedibilità per questo reato alla condizione che intervenga l'autorizzazione del Ministro della Giustizia. Naturalmente l'autorizzazione non sarebbe accordata, se in realtà gli interessi nazionali non avessero sofferto, o non avessero potuto soffrire pregiudizio per il fatto dell'agente.

Queste considerazioni valgono anche rispetto all'ipotesi analoga, configurata nell'articolo 276, per il delitto di attività antinazionale del cittadino all'estero. La sola differenza consiste nella necessità della richiesta del Ministro della Giustizia, affinchè il delitto sia punibile: garanzia codesta, sotto un certo aspetto, anche maggiore di quella della semplice au-

torizzazione, perchè involge direttamente e preliminarmente il giudizio del Governo sulla esistenza o sulla potenzialità del pregiudizio per gli interessi nazionali.

269. — Il disfattismo militare, preveduto dall'articolo 273, consiste nel fatto di chi pubblicamente istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato, o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero pubblicamente fa, ai militari, l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento o agli altri doveri militari. È una delle forme più pericolose di disfattismo, perchè insidia la compagine dell'esercito e quindi, attentando alla potenzialità militare della Nazione, cerca di colpirla nella sua parte più vitale, che è costituita dalla sua sicurezza esterna e interna; ed è anche una delle forme più antiche di disfattismo, perchè, almeno in parte, era stata preveduta nell'articolo 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, sull'istigazione a delinquere e sull'apologia di reati commessi a mezzo della stampa. Le disposizioni dell'articolo in esame si differenziano, tuttavia, da quelle del menzionato articolo 2 della legge speciale nei seguenti punti, che gioverà segnalare particolarmente. Mentre l'articolo 2 della legge speciale configura una sola ipotesi, quella dell'istigazione per mezzo della stampa, l'articolo 273 del Progetto ne configura due: la pubblica istigazione e la pubblica apologia. Questa seconda ipotesi è destinata a integrare la prima, costituendo l'apologia una forma indiretta di istigazione; avrò occasione di tornare più volte su questo rilievo, che involge un indirizzo di tecnica legislativa. Inoltre, mentre l'articolo 2 della legge speciale prevede soltanto l'istigazione dei militari a disobbedire alle leggi, e a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, l'articolo 273 del Progetto prevede, in fatto d'istigazione, anche quella che si proponga di far violare ai militari altri doveri inerenti al proprio stato, oltre quelli della disciplina. Si è considerato a questo proposito che l'esercito, per l'alto esempio di patriottismo, e, in genere, di virtù civili e militari che deve dare al Paese, va protetto anche dalle mene di coloro che vorrebbero insidiarne il prestigio con forme di propaganda intese ad incitare ufficiali e soldati a infrangere i doveri inerenti al proprio stato, che sono molto più ampi degli obblighi imposti dal regolamento di disciplina. Sempre in ordine all'oggetto dell'istigazione e, secondo l'articolo in esame, anche dell'apologia, è da ritenere che il delitto, di cui trattasi si verificherà, qualunque sia la legge, che il militare è stato indotto a violare; non occorre, cioè, che sia una legge militare o di ordine pubblico. L'esercito è il custode inflessibile dell'autorità di tutte le leggi. Può darsi che la violazione della legge, oggetto della istigazione, costituisca essa stessa un reato, e allora l'istigatore risponderà di due reati: dell'istigazione, preveduta nell'articolo in esame, e di concorso nel delitto commesso dall'istigato. Questa soluzione è chiaramente scolpita nel testo dall'inciso «per ciò solo», riferito al fatto dell'istigazione, che nella mente del legislatore è sufficiente ad assicurare la punizione dell'agente, segua o meno la perpetrazione, da parte del militare istigato, del fatto che formò oggetto dell'istigazione.

Questa soluzione, di una semplicità lineare, è conforme al sistema fissato dal Progetto nell'articolo 84, il quale prescrive doversi rispondere di tanti reati, quante sono le disposizioni della legge penale, che il colpevole abbia violato anche con la stessa azione od omissione. Ci accadrà pertanto di dover segnalare codesta soluzione anche in seguito, ogni qual volta il Progetto configuri, quale delitto a sè stante, un fatto di pubblica istigazione; in tutti questi casi, come ad esempio in quello preveduto nell'articolo 306, che è tra i fondamentali del Capo V del presente Titolo, la legge adopera costantemente l'inciso « per ciò solo », o altro equivalente, al fine di additare all'interprete la necessaria uniformità di applicazione.

270. — Il Progetto del 1927 prescindeva, nel corrispondente articolo 271, dall'elemento della pubblicità; onde discussioni non brevi in ordine all'istigazione privata, e soluzioni diverse relativamente alla ipotesi particolare testè prospettata.

Ho preferito troncare in pieno le une e le altre, tornando al modello offerto dall'articolo 2 della legge speciale, e quindi esigendo il requisito della pubblicità; se l'istigazione sia fatta in privato, varranno le regole comuni dettate dalla legge in tema di concorso di più persone nello stesso reato, quando il fatto istigato costituisca esso stesso un reato, e salve in ogni caso le disposizioni, che in rapporto alla disciplina militare potranno essere inserite nei Codici militari.

Ho tuttavia notevolmente ampliato, con le disposizioni dell'articolo in esame, la nozione di pubblicità. Mentre la legge del 1894 si limitava a prevedere la sola istigazione commessa a mezzo della stampa, secondo il Progetto, invece, l'istigazione e l'apologia saranno punibili ogni qual volta siano state commesse « pubblicamente ». A norma del secondo capoverso dell'articolo 273, il reato si considera avvenuto pubblicamente, quando il fatto sia commesso: 1°) a mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2°) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3°) in una riunione, che per il tempo, in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata. Tale nozione della pubblicità è data agli effetti della legge penale, com'è espressamente stabilito nel detto articolo 273; onde la sua particolare importanza nel sistema del Progetto e le sue ripercussioni, altrettanto notevoli, per l'articolo 16, nell'applicazione delle leggi speciali.

Ho voluto rendermi conto del modo come i più recenti Progetti stranieri considerano codesto elemento della pubblicità, sia che debba concorrere a integrare il reato, sia che debba essere assunto come circostanza aggravante. Il Progetto tedesco del 1925 stabilisce, nel numero 5° del paragrafo XI, che dovrà considerarsi avvenuta pubblicamente anche un'azione, la quale sia commessa in un'adunanza chiusa, ovvero mediante diffusione, affissione o esposizione di scritti, disegni o altre produzioni. Il Progetto ceco-slovacco del 1926 stabilisce, nel numero 6° del paragrafo XIII, che un atto deve considerarsi commesso pubblicamente, quando sia stato perpetrato

in una pubblicazione (secondo la legge sulla stampa) o in qualsiasi altro modo, che abbia permesso a un numero di persone assai notevole di farvi attenzione; viceversa l'atto non s'intenderà commesso in pubblico, allorchando sia stato perpetrato nel circolo intimo della famiglia.

Il nostro Progetto coordina in una sintesi, che a me sembra vigorosa, le varie ipotesi, che si trovano disseminate e talora soltanto adombrate nei due Progetti stranieri. Nella formulazione di tutti e tre i casi elencati nel capoverso citato dell'articolo 273, ciascuno dei quali è sufficiente a integrare l'estremo della pubblicità del reato, mi sono sforzato di comprendervi le forme fondamentali di quella diffusività, in atto o in potenza, di una data azione lesiva di un bene giuridico, per cui il legislatore si determina, secondo i casi, o ad incriminarla, o a riscontrarvi un coefficiente di maggiore quantità politica di un reato, già perfetto nei suoi elementi tipici. Per il Progetto del 1927, la nozione della pubblicità, quale ho cercato di delineare, era limitata, nell'articolo 271, ai soli delitti d'istigazione e di apologia. Un ulteriore esame dell'argomento mi ha convinto che tale limitazione non era giustificata, poichè la nozione stessa ordinariamente si attaglia, nelle sue tre ipotesi, a tutti i reati, e quindi può essere assunta a guisa di regola generale. Soltanto per taluni reati, il Progetto ha dato una nozione della pubblicità ora più, ora meno estesa, in vista di esigenze speciali.

Non ho bisogno di segnalare con quale rigorosa esattezza la nozione accolta dal Progetto risponda a quelli, che l'esperienza addita essere, in pratica, gli atteggiamenti più comuni dei delitti di istigazione, di propaganda o di apologia commessi pubblicamente. Come è stato già osservato, i mezzi e le circostanze, che il secondo capoverso dell'articolo 273 elenca, per stabilire quando ricorra la pubblicità, si identificano rispettivamente nei veicoli più adatti e nei fattori ambientali più favorevoli per la maggiore diffusione dell'idea, da cui il più delle volte, nelle previsioni dell'istigatore o del propagandista, dovrebbe germinare il delitto. Aggiungasi che la disposizione contenuta sotto il numero 3°, la quale in fondo si richiama alle circostanze più varie, ed espressamente ne rimette la valutazione al criterio discrezionale del giudice, sarà in parecchi casi la sola idonea ad assicurare la repressione penale, permettendo di sventare le infinite malizie, a cui sogliono ricorrere i delinquenti di tal genere, per far figurare le loro malefatte come commesse in luogo di privato convegno.

Ricorreranno le ipotesi di disfattismo militare, prevedute nell'articolo in esame, anche se il fatto non sia commesso in tempo di guerra; ho già indicato le ragioni, per le quali non si può tollerare che la compagine dell'esercito sia in qualsiasi modo minata, nemmeno in tempo di pace. Tuttavia il tempo di guerra è egualmente preveduto nel primo capoverso dell'articolo 273, ma come circostanza aggravante per il maggiore pericolo, che allora il delitto presenta per la sicurezza dello Stato.

Può darsi, infine, che l'istigazione o l'apologia, oltre a costituire il delitto preveduto in questo articolo, costituisca altresì un delitto più grave, come nel caso in cui si riscontrino nel fatto anche gli estremi del delitto di disfattismo politico, preveduto nell'articolo 272. Tale delitto, qualora

sia commesso con propaganda o mediante comunicazioni dirette a militari, è punito, quale figura aggravata a norma del primo capoverso, con la pena dell'ergastolo. Se ciò si verifici, il colpevole risponderà soltanto del delitto più grave, risultando tale limitazione da un inciso contenuto nella prima parte dell'articolo 273.

271. — Il delitto di disfattismo economico, preveduto nell'articolo 274, è completamente nuovo rispetto alla legislazione vigente; e consiste nel fatto di colui che, in tempo di guerra, adopera qualsiasi mezzo diretto a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, in modo da esporre a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico. È noto come l'economia pubblica in ogni tempo, ma particolarmente in tempo di guerra, sia sensibile alle oscillazioni dei mercati. D'altra parte è pure noto, ed è stato messo in rilievo nelle considerazioni preliminari a questo gruppo di delitti, che l'esito di una guerra dipende dalla resistenza morale che offre il Paese. Il fattore primo, e forse il più importante, di tale resistenza è costituito dalle condizioni economiche del Paese; se nell'interno si soffre la fame, lo scoraggiamento che ne deriva finisce inevitabilmente col sorprendere anche i combattenti nel teatro delle operazioni. Contro gli speculatori senza scrupoli, i quali profittano del momento in cui la Patria è in pericolo per ammassare rapidamente fortune spesso ingenti, piegando a loro beneficio il mercato dei titoli o dei valori, come pure contro coloro che con turpe disegno, il quale può essere stato determinato perfino da intelligenze col nemico, secondo la previsione contenuta nel capoverso, cercano di speculare al ribasso sul corso dei cambi, per modo da deprimere la nostra moneta, aumentando così le nostre miserie, l'articolo 274 si dimostra di una esemplare severità, sia nella misura della pena, indicata soltanto nel minimo, abbastanza elevato, sia, e più ancora, per avere abbandonato qualsiasi indicazione casistica in ordine ai mezzi, di cui l'agente deve essersi servito per poter essere ritenuto responsabile di questo delitto.

Non occorrerà pertanto che il mezzo sia fraudolento o artificioso; anche se esso sia oggettivamente lecito, come l'incetta e la coalizione, il colpevole risponderà del delitto, quando l'una o l'altra siano dirette a conseguire uno degli scopi indicati nell'articolo in esame. Palesi sono le affinità fra il delitto di cui trattasi, e quello preveduto nell'articolo 509, che ipotizza in forme ammodernate quello dell'aggiotaggio (articolo 293 Codice penale vigente) e consiste nel fatto di chi pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a turbare il mercato interno dei valori o delle merci. Anche codesto articolo difende l'economia pubblica, così in tempo di pace, come in tempo di guerra, quando non si verificano tutti gli estremi del delitto preveduto nell'articolo 274, e soprattutto, quando il fatto non sia stato tale da esporre a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico. In quella vece, sempre in tempo di guerra, se un fatto, il quale in tempo di pace avrebbe rivestito i caratteri di un semplice aggiotaggio, oltre a turbare l'andamento dei pubblici mercati, abbia esposto a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico, sottentrerà, all'applicazione dell'articolo 509, quella della disposizione in esame,

272. — L'articolo 273 del Progetto del 1927 disponeva l'applicabilità delle pene stabilite negli articoli dal 252 al 272 incluso, anche quando il delitto fosse commesso, in tempo di guerra, a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano. Era riprodotto, in tal modo, l'articolo 112 del Codice penale vigente, estendendosi, tuttavia, l'applicazione in duplice senso: rispetto, cioè, ad un numero di delitti più ampio di quelli preveduti negli articoli 106 e seguenti del Codice predetto; e rispetto a Stati esteri, anche soltanto associati con lo Stato italiano, a fine di guerra. E' evidente il riferimento alla condizione degli Stati Uniti dell'America del Nord nella guerra europea.

Nel Progetto definitivo (articolo 275), ho soppresso la condizione che il delitto sia commesso in tempo di guerra: trattandosi di Stato alleato con noi a fine di guerra, il pregiudizio arrecato a tale Stato ha inevitabili ripercussioni anche sui nostri interessi, pur nell'ipotesi che il delitto sia commesso in tempo di pace, appunto per la identità degli interessi medesimi, accomunati dall'alleanza a fine di guerra. L'ipotesi della associazione, sempre a fine di guerra, si riferisce particolarmente ad una guerra comune, in atto, e al difetto di una vera e propria alleanza.

Ben s'intende come, allorché il tempo di guerra sia condizione di punibilità del delitto commesso contro lo Stato italiano, ad es., in tema di disfattismo (articoli 272 a 274), esso debba sussistere anche nell'ipotesi, in cui il delitto sia commesso in danno dello Stato alleato. Occorre inoltre tener conto di quanto, come dirò, dispone l'articolo 318, circa la richiesta o l'autorizzazione. L'aver demandato al Ministro della Giustizia l'apprezzamento discrezionale circa l'opportunità di richiedere o autorizzare, a seconda dei casi, il provvedimento per fatti commessi in danno di uno Stato alleato o associato, costituisce sicura tutela degli interessi del nostro Paese, sotto il duplice riflesso, giuridico e politico.

273. — Come ho accennato più innanzi, nel quadro delle attività disfattiste rientra anche quella che, secondo la previsione dell'articolo 276, il cittadino svolga all'estero in modo contrario agli interessi nazionali. Il menzionato articolo, il quale corrisponde all'articolo 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, e si ricollega alle disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 108, sulla cittadinanza, prevede come delitto il fatto del cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolgere, comunque, un'attività tale da recare nocuoimento agli interessi nazionali. È la triste pianta del fuoruscitismo, quella che per tal modo si potrà continuare a combattere vigorosamente nell'attuale momento storico. Ma le previsioni dell'articolo dovevano essere, e sono infatti formulate in termini generali. Nel discorso da me pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 maggio 1925, osservavo: « Bisogna considerare, infine, che i rapporti internazionali sono diventati sempre più stretti, e l'influenza che l'opinione pubblica

internazionale esercita sulla vita degli Stati sempre più intensa. Non è possibile prescindere da questa realtà, non è possibile ammettere che i cittadini italiani influiscano sull'opinione pubblica estera a danno del proprio Paese, per rendere più difficili e più dure le condizioni della vita politica e economica del popolo italiano. Questa opera funesta, che pessimi italiani compiono a danno del proprio Paese, è vero e proprio tradimento, e come tale deve essere punito».

Non starò a ripetere le considerazioni d'ordine generale, già esposte a proposito di questo gruppo di delitti. L'ipotesi fondamentale è sempre quella della divulgazione o della comunicazione di notizie false, esagerate o tendenziose; l'ipotesi integrativa, nella necessaria genericità della sua formulazione, è quella relativa ad ogni altra attività che sia svolta dal cittadino all'estero, in modo tale da recare nocimento agli interessi nazionali. Soggetto attivo del reato non può essere che il cittadino; ma sotto tale denominazione va compreso, per l'ultimo capoverso dell'articolo 253, anche colui che abbia perduto la cittadinanza per effetto di condanna penale o di un provvedimento dell'Autorità amministrativa. Le notizie, formanti oggetto della divulgazione o della comunicazione, debbono riguardare le condizioni interne dello Stato e possono essere, o politiche, o anche sociali, come quelle relative alla pubblica economia, alla finanza dello Stato, all'igiene, ecc. Il fatto deve essere commesso all'estero: ivi soltanto può verificarsi, in tutta la sua gravità, il pregiudizio o il pericolo di pregiudizio per il credito o per il prestigio dello Stato: mentre, qualora sia commesso nell'interno del Paese, pur essendo altamente deplorevole, è da ritenere che il pregiudizio per lo Stato possa essere scongiurato dal vigile e pronto intervento del Governo, mediante le comunicazioni o smentite ufficiali, portate senza ritardo a notizia del pubblico.

Ricordo, infine, perchè a questo riguardo il Progetto si differenzia nettamente dalla legge speciale in vigore, che dalle condanne per il delitto di cui trattasi, le quali infliggono una pena superiore a dieci anni di reclusione, conseguirà direttamente e necessariamente, a norma dell'articolo 316, la perdita della cittadinanza, senza che si faccia luogo a distinguere tra condanna pronunciata in contumacia, e condanna, pronunciata in contraddittorio.

274. — Gli articoli dal 277 al 281 contengono disposizioni penali rispetto a talune forme di associazioni costituite o operanti nel territorio dello Stato: materia, la quale si ricollega al regime delle associazioni, ed è perciò completamente nuova rispetto al Codice vigente, e nuova altresì, almeno in parte, rispetto alle due leggi recenti, che contengono norme in proposito, cioè la legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni segrete (oggi sostituita dagli articoli 214 a 218 dalla legge-Testo unico - di pubblica sicurezza, 6 novembre 1926, n. 1848) e la legge sulla difesa dello Stato, in data 25 novembre 1926, n. 3008. In quali punti e sotto quali aspetti le singole disposizioni del Progetto si differenzino da quelle delle due leggi speciali ora ricordate, dirò particolarmente a suo tempo; è qui solo da avvertire

che, tenendo fede a una promessa fatta dal Governo, per mio mezzo, al Parlamento, nella seduta del Senato 19 novembre 1925, allorquando si discuteva la legge sulle associazioni, ho ripreso in esame l'arduo tema, sia pure soltanto in rapporto alla difesa penale della personalità dello Stato, e, convinto che i nostri ordinamenti politici ormai più non consentano soluzioni, le quali non siano ispirate a sicurezza di criteri e garantite da norme altrettanto inequivocabili, non ho esitato a formulare regole, che innovano radicalmente rispetto alle concezioni e dai sistemi del passato.

275. — Gioverà circoscrivere, innanzi tutto, l'oggetto della presente disciplina legislativa, determinando a quali associazioni essa si riferisca. Non è dubbio che le associazioni, che la legge penale può prendere in considerazione in questo Titolo, sono le sole associazioni politiche. Di altre forme associative il Progetto si occuperà nei Titoli successivi, in relazione all'oggetto della loro attività, secondo, cioè, che questa sia diretta contro l'amministrazione della Giustizia, ovvero sia tale da porre in pericolo l'ordine pubblico. In una generale sistemazione della materia, dovrebbero essere assegnate, infatti, tra le associazioni vietate, anche le associazioni per delinquere (articolo 422) e la formazione dei corpi armati, siano questi o non siano diretti a commettere reati (articoli 310 e 668).

Tra le associazioni politiche il Progetto prevede, in questo Capo, soltanto quelle che limitano la loro attività alla diffusione delle idee, cioè all'affermazione teorica degli obbiettivi politici, che costituiscono il loro programma. Alle associazioni di tal sorta intendono, infatti, riferirsi, in tutti gli Stati, la legislazione, la pratica costituzionale e la dottrina, quando disciplinano il regime delle associazioni politiche, o rispettivamente prendono in considerazione la così detta libertà giuridica di associazione. Qualora le dette associazioni avessero di mira anche l'attuazione dei loro programmi, esse costituirebbero o si trasformerebbero, secondo i casi, in altre forme associative, che il Progetto prevede egualmente in questo Titolo, essendo identica la loro obbiettività giuridica, quali appunto le cospirazioni mediante associazione (articolo 309) e le bande armate (articolo 310), ma in altro Capo, e quindi con disposizioni completamente distinte, le quali ipotizzano figure assai più gravi di violazione dell'ordinamento giuridico. Tali figure di reato, che rientrano tradizionalmente nel dominio della legge penale comune, sono infatti prevedute nel Capo V, destinato alle disposizioni comuni del Titolo, perchè l'attività associata può avere per oggetto anche la perpetrazione di delitti, preveduti nel Capo II.

276. — Nemmeno tutte le associazioni politiche, pure aventi l'indole testè ricordata, avrebbero potuto formare oggetto delle disposizioni in esame, ma soltanto due gruppi di esse: le associazioni sovversive propriamente dette, alle quali si riferiscono gli articoli dal 277 al 279, e le associazioni internazionali contrarie all'ordine pubblico dello Stato italiano, alle quali si riferiscono gli articoli 280 e 281. Anche le prime sono, com'è noto, essenzialmente internazionali; si differenziano tuttavia dalle seconde, perchè, a causa dell'oggetto dei loro programmi, che può riassumersi nella distruzione degli

attuali ordinamenti politici e economici, debbono essere considerate come assolutamente vietate dalla legge, senza, cioè, che all'uopo intervenga un provvedimento dell'Autorità; mentre le altre, in tanto saranno da considerare come giuridicamente illecite, in quanto sia intervenuto un provvedimento dell'Autorità, che le definisca contrarie all'ordine pubblico dello Stato. Le associazioni del secondo gruppo sono, quindi, vietate dalla legge soltanto relativamente. È palese, infine, che delle sole associazioni internazionali doveva preoccuparsi la legge penale, in questa sede: sono esse precisamente quelle che, nel movimento associativo contemporaneo, ispirato da programmi che non conoscono frontiere politiche, hanno insita, in loro, la maggiore potenzialità di porre in pericolo gli ordinamenti dello Stato. Non è la forza di un'idea che è temibile; ad essa lo Stato contrappone, la forza, egualmente ideale, dei propri ordinamenti. Temibile, è invece, l'organizzazione di attività, spesso incoscienti, sussidiata da mezzi economici quasi sempre rilevanti, la quale può venireci dall'estero nelle forme più insidiose. Sono associazioni di senza-paria, le quali si insinuano specialmente nelle nostre officine, ovvero associazioni dietro le quali, sotto l'abile copertura di programmi aventi finalità culturali, o anche di semplice assistenza sociale, può nascondersi la *longa manus* del Governo di uno Stato politicamente nemico. Contro coteste organizzazioni lo Stato ha il diritto di reagire, non soltanto con provvedimenti di polizia, ma anche con sanzioni penali. Le considerazioni esposte giustificano altresì la collocazione in questo Capo delle norme penali relative a siffatte associazioni. Vero è che sono gli ordinamenti interni, politici o economici, quelli che, in definitiva, sono presi di mira dalla loro attività; ma è pure da riflettere che, provenendo il pericolo, per tali ordinamenti, da associazioni internazionali e con programma internazionale o con finalità di politica estera, è precisamente la personalità dello Stato nei suoi riflessi esterni, quella che si trova esposta al pregiudizio immediato; in altri termini, è attraverso l'attacco alla personalità esterna dello Stato, che l'azione dei colpevoli può raggiungere l'intento di colpire gli ordinamenti interni dello Stato.

277. — Le associazioni sovversive vanno distinte, secondo l'oggetto dei loro programmi, in associazioni comuniste e in associazioni anarchiche. La ricordata legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato si proponeva egualmente di reprimere le organizzazioni sovversive, ma, come risulta dalla Relazione, che accompagnava il relativo disegno di legge, si asteneva deliberatamente da qualsiasi riferimento a definizioni giuridiche del comunismo e dell'anarchia. Infatti, per l'articolo 4 di detta legge, costituisce delitto la ricostituzione di associazioni o di organizzazioni disciolte per ordine dell'Autorità, come del resto anche la propaganda delle dottrine o dei metodi di azione da esse propugate. Il solo elemento capace d'imprimere alle associazioni, quali esse siano, il marchio della illiceità giuridica, è quindi il giudizio dell'Autorità, che le ritenga contrarie all'ordine pubblico e ne ordini lo scioglimento. Finché lo scioglimento non sia disposto, la partecipazione alla associazione non è punibile.

Il Progetto segna un primo passo verso un orientamento tutto diverso: ne sarà palese l'importanza, quando per poco la nostra memoria

rievochi lo stato di diritto, e, peggio ancora, lo stato di fatto anteriore al Fascismo. L'articolo 277 afferma, con le disposizioni della prima parte, e rispettivamente con quelle del capoverso, che le associazioni comuniste e le associazioni anarchiche costituiscono, di per sè stesse, associazioni delittuose, e perciò deve essere punito, tanto colui che le promuova, costituisca od organizzi nel territorio dello Stato, quanto colui, il quale in qualsiasi modo vi partecipi, come capo o come gregario. Il testo evita di richiamare direttamente l'una o l'altra categoria di associazioni, nè, d'altronde, ciò sarebbe stato consentito dalla necessaria esattezza scientifica della formula legislativa, date le distinzioni e le suddivisioni, quasi all'infinito, che ciascuna delle due categorie presenta per la varietà dei programmi. Ma è agevole dedurre, dalla prima parte dell'articolo in esame, il riferimento alle associazioni comuniste o bolsceviche, il cui programma è diretto precisamente a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello Stato. Del pari è precisamente alle associazioni anarchiche, che lo stesso articolo 277 intende riferirsi, quando nel primo capoverso vieta il promovimento, la costituzione o l'organizzazione, nel territorio dello Stato, di associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Indicazioni particolari sui programmi dell'una come dell'altra categoria di associazioni esulerebbero, naturalmente, dai confini di questa Relazione. A giustificare il testo dell'articolo 277, sarà sufficiente che io ricordi, in sintesi, che tanto l'una quanto l'altra categoria di associazione, essendo dirette a sostituire ai modi attuali di ripartizione della ricchezza quelli, che nella dottrina sono definiti comunemente i modi socialisti di tale ripartizione, hanno un obiettivo comune, la distruzione della proprietà individuale, e altresì un metodo comune di lotta, la violenza. Di ambedue codesti elementi comuni tengono conto le citate disposizioni dell'articolo in esame, quando per l'una come per l'altra categoria di associazioni fanno menzione, sia della distruzione degli « ordinamenti economici » costituiti nello Stato e che sono poi fondamentalmente quelli della società contemporanea, sia della « violenza », considerata come mezzo indispensabile per l'attuazione dei loro scopi. Le associazioni dell'una come dell'altra specie, concordi nel proposito di demolire gli ordinamenti attuali, si differenziano, nella parte per così dire costruttiva dei loro programmi, cioè nella concezione dei modi di ripartizione della ricchezza meglio rispondenti ai loro ideali di giustizia sociale. Ed ecco che, mentre le associazioni a tendenza collettiva agitano la lotta di classe, per stabilire, nella furia livellatrice, la dittatura di una classe sull'altra, o per sopprimere addirittura una classe sociale e permettere così alla sola classe dominante, o alla classe superstite, di assicurare senza contrasti il trionfo dell'idea comunista, secondo i dettami bolscevici, le associazioni a tendenza individualista ricorrono invece a qualsiasi sistema di lotta, armando bene spesso il braccio dei singoli affiliati, non indietreggiando nemmeno di fronte agli attentati terroristici più spaventosi, pur di distruggere gli ordinamenti, politici e giuridici, della società contempo-

ranea, e assicurare su tali rovine il trionfo dell'idea anarchica. Anche questi caratteri distintivi fra le associazioni delle due specie risultano all'evidenza dal testo delle disposizioni in esame.

E' da aggiungere, a maggiore chiarimento delle singole locuzioni contenute nei testi in esame, che la prima parte dell'articolo 277, nel riferirsi, per le associazioni comuniste, alla lotta di classe, intende questa, non come lotta di caste, le quali più non esistono, ma quale conflitto violento fra le varie categorie sociali, che in un dato momento storico partecipano alla ripartizione della ricchezza. Sempre a proposito delle associazioni comuniste, la stessa prima parte dell'articolo 277, facendo menzione degli « ordinamenti economici » costituiti nello Stato, come di uno degli obiettivi dei loro programmi di sovversivismo, intende precisamente riferirsi all'istituto della proprietà individuale, il cui ordinamento è bensì giuridico, ma ha contenuto economico. L'aver chiarito, fin da ora, questo punto, gioverà all'interpretazione dell'articolo 279, relativo alla propaganda e all'apologia sovversiva. Il primo capoverso dell'articolo 277, a sua volta, nel far menzione del programma delle associazioni anarchiche, indica in prima linea, come obiettivo di distruzione, « gli ordinamenti politici della società », i quali sono da identificare nello Stato. La furia anarchica è nemica di qualsiasi ordinamento statale, a differenza del comunismo, per il quale lo Stato è tutto, giungendo fino ad annientare qualsiasi iniziativa individuale. È evidente che uno Stato, il quale abbia consapevolezza della propria autorità, e particolarmente lo Stato fascista, non potrebbe tollerare nel proprio territorio tutte queste organizzazioni, senza rinunciare alla propria ragione di essere. Le disposizioni in esame rispondono, perciò, ad una elementare esigenza di difesa della sua personalità.

278. — Il secondo gruppo di associazioni, che il Progetto considera in questo Capo, è costituito, come dianzi ricordavo, da quelle associazioni internazionali, che sono contrarie all'ordine pubblico dello Stato, senza essere tuttavia nè comuniste, nè anarchiche. L'articolo 280 punisce colui che, senza autorizzazione del Governo, promuove, costituisce o organizza, nel territorio dello Stato, associazioni, enti o istituti, aventi carattere internazionale, o sezioni di essi; l'articolo 281 punisce chiunque partecipi, nel territorio dello Stato, ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, aventi carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa, perchè non domandata, e *a fortiori* quando sia stata negata, l'autorizzazione del Governo. Taluno mi aveva suggerito di inserire fra le contravvenzioni questi due articoli; codesta proposta era assai probabilmente determinata da una non esatta comprensione della loro portata. E' infatti con le disposizioni ora ricordate che il Progetto segna il secondo passo, non meno importante del primo, verso un definitivo assetto giuridico delle associazioni, affermando, sia pure limitatamente alle sole associazioni internazionali, la necessità di un radicale cambiamento di regime.

279. — Debbo necessariamente tralasciare qua'rsiasi accenno, storico o dottrinario, sulla questione dell'ordinamento giuridico delle associazioni poli-

tiche in Italia. Un punto fermo, per quanto di data non recente, nel corso delle vicende non sempre propizie per l'autorità dello Stato, è costituito dalla emanazione del decreto-legislativo 6 settembre 1848, col quale venivano abrogati gli articoli 483 a 493 del Codice penale albertino, che esigevano una autorizzazione preventiva dell'Autorità, come condizione necessaria perchè potesse essere costituita nello Stato un'associazione avente un programma politico. Dalla data di questo decreto fino all'emanazione della legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni segrete, si continuò a discutere l'arduo problema, nel Parlamento e fuori, specialmente di fronte alla attività di polizia, che il Governo era stato costretto a spiegare in talune occasioni. Secondo le vicende parlamentari, la prassi governativa ondeggiò tra una condotta ispirata a qualche rigore di propositi, e un'altra, più spesso seguita, che tradiva una mal celata debolezza verso i partiti estremi. Da più parti, specialmente nel campo della dottrina, si invocò una legge, che ponesse fine a questo stato di cose; ma i vari Gabinetti, succedutisi dopo l'avvento della Sinistra al potere, ebbero, anche meno di quelli che li avevano preceduti, la forza di affrontare le gravi difficoltà, che vi erano inerenti. Certa cosa è che durante così lungo periodo di tempo si discusse, bensì, della legittimità del controllo da esercitare dal Governo sulle associazioni politiche già costituite, se cioè il Governo avesse diritto di intervenire, e in quale misura, e a quali condizioni, per sciogliere a mezzo dei Prefetti le dette associazioni, ma niuno dubitò mai che non dovesse ritenersi consentito al Governo un qualsiasi controllo preventivo, al quale subordinare la stessa costituzione delle associazioni.

La legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle associazioni segrete, non mutò sostanzialmente il sistema. Questo non venne modificato nemmeno dall'articolo 4 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, che d'altronde interamente lo riflette, come testè ho avuto occasione di far notare a proposito delle associazioni sovversive, e anche oggi rimane in vigore. Nei discorsi da me pronunciati alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 maggio 1925, e al Senato in quella del 19 novembre successivo, discutendosi il Progetto di legge sulle associazioni segrete, dissi per quali ragioni, di natura contingente, il Governo preferiva, per il momento, contenere le sue proposte in limiti assai modesti. I capisaldi della legge, di cui è cenno, e che tuttora disciplina il regime delle associazioni fra noi, possono infatti ridursi a due: a) obbligo per i privati di comunicare all'Autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla organizzazione e all'attività dell'associazione, e ciò non in via di regola, e non quindi in ogni caso, ma solo quando i dirigenti dell'associazione ne siano richiesti dall'Autorità predetta, per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica; b) facoltà nel Prefetto di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti, costituiti o operanti nel territorio del Regno, i quali svolgano, comunque, attività contraria all'ordine nazionale dello Stato. Senza dubbio, rispetto alle incertezze della prassi antecedente, venivano per tal modo a rafforzarsi notevolmente l'autorità e il prestigio

dello Stato; ma la possibilità di un controllo pieno e efficace su tutte le forze associate operanti fra noi, non era ancora raggiunta, persistendosi sostanzialmente nel vecchio sistema, che ammette la repressione, ma ripudia in modo assoluto qualsiasi caute'a di prevenzione. Era questo il sistema che portava, fra l'altro, a considerare come penalmente non illecite perfino le associazioni comuniste o anarchiche.

280. — Gli articoli 280 e 281, facendo menzione dell'approvazione del Governo, necessariamente preventiva, perchè è solo in sua mancanza che sorgono le due figure di reato dagli articoli stessi prevedute, presuppongono ristabilito il controllo preventivo dell'Autorità politica sulle associazioni, almeno su quelle a carattere internazionale; essi esigono, in conseguenza, per poter essere applicati, un cambiamento della nostra legislazione amministrativa. Il Progetto, nelle disposizioni in esame, traccia la linea da seguire. Lo Stato fascista, superato il periodo di assestamento iniziale, è oggi così forte da affrontare agevolmente quelle difficoltà, se ancora ne esistano, che potrebbero opporsi all'emanazione di una legge, la quale disciplini, su nuove basi, l'intera materia delle associazioni. In corrispondenza a queste premesse, l'articolo 318 subordina la procedibilità per i reati, preveduti nei due articoli in esame, all'autorizzazione del Ministro della Giustizia.

281. — Mi sono riferito finora costantemente alle associazioni internazionali, aventi finalità politiche, perchè è di queste soltanto che deve preoccuparsi, e in realtà si preoccupa, la legge pena'e in questa sede. Sono infatti le associazioni internazionali a finalità politiche quelle, contro le quali l'articolo 281 appresta le sue sanzioni, quando ipotizza come delitto la partecipazione ad associazioni, a cui il Governo non abbia dato o, peggio ancora, abbia negato il suo consenso. Ma lo Stato si sarebbe trovato in condizioni di inferiorità troppo palese di fronte alla malizia associata dei suoi vari nemici interni e esterni, se avesse limitato le sue sanzioni alle sole associazioni politiche. L'articolo 280, che prevede il fatto di chi promuove, costituisce o organizza un'associazione a carattere internazionale senza l'approvazione del Governo, si riferisce in genere a tutte le associazioni a carattere internazionale. Codeste disposizioni costituiscono quasi la necessaria premessa di quelle contenute nell'articolo successivo: so' o a patto che possa preliminarmente prendere visione degli statuti di tutte le associazioni a carattere internazionale, lo Stato può esercitare il diritto di non approvare quelle che esso riscontri contrarie all'ordine pubblico e punire, in conseguenza, coloro che, ciononostante, le costituiscono o vi prendano parte. Pertanto, tutte indistintamente le associazioni di tal genere, quale sia la loro finalità, dovranno essere soggette all'approvazione preventiva dell'Autorità politica: quelle che abbiano effettivamente finalità culturali o di assistenza sociale, non avranno ragione di do'ersene; le altre, cioè quelle a finalità politica, larvata o meno, dovranno sperimentare i rigori di un controllo, che per lo Stato costituisce l'esercizio di una difesa legittima.

282. — Brevi cenni sulla struttura dei quattro articoli, ora esaminati, integreranno le considerazioni esposte sul loro contenuto. Va posto in rilievo il sistema all'uopo seguito dal Progetto, perchè si riscontra anche a proposito di altre figure di associazioni criminose; come, per esempio, ognora nell'ambito di questo Titolo, per la cospirazione mediante accordo (articolo 308), per la cospirazione mediante associazione (articolo 309), e per le bande armate (articolo 310). Avrò occasione di tornare allora sull'argomento, che è soprattutto di tecnica legislativa e che va posto in relazione con le innovazioni introdotte dal Progetto in tema di concorso di più persone nello stesso reato; frattanto gioverà segnalare che, per ciascuno dei due gruppi di associazioni, le figure di coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono tenute distinte da quelle di coloro, che semplicemente vi partecipano: tra questi ultimi, i capi sono, alla loro volta, considerati a parte rispetto ai gregari. Il che rappresenta un duplice vantaggio: far corrispondere la norma penale alle due fasi, cronologicamente successive, di qualsiasi associazione, quella, cioè, preliminare in cui si costituisce, inteso questo termine in senso lato, e l'altra in cui, dopo essersi costituita, opera o si accinge ad operare; adeguare la sanzione penale alla effettiva responsabilità di coloro, che in diversa veste e in differenti momenti esercitano una qualsiasi attività nell'associazione. Coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione e, successivamente, sono i capi dell'associazione già costituita, presentano un maggior grado di colpevolezza, che i semplici gregari, e quindi debbono essere puniti più severamente. Avverto che nell'articolo 278 (partecipazione ad associazioni sovversive) l'inciso della prima parte « quando non ne sia il promotore » si riferisce, per esclusione, a tutti i soggetti attivi del reato preveduto nell'articolo precedente (organizzazione delle dette associazioni), e quindi non soltanto a chi promuove, ma anche a chi costituisce od organizza una delle associazioni medesime.

283. — L'articolo 279, che ha il suo precedente immediato nell'articolo 4, capoverso ultimo, della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, prevede il fatto di colui, che nel territorio dello Stato faccia apologia o propaganda dei programmi o dei metodi di azione propri delle associazioni comuniste e delle associazioni anarchiche. Esso completa i mezzi di difesa, che, per la saldezza della compagine dello Stato, offrono i due articoli precedenti, i quali reprimono la costituzione di dette associazioni o la partecipazione ad esse. Il detto articolo ha particolare importanza anche per il suo coordinamento con l'articolo 295, relativo al vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato. Dirò, a suo tempo, quali innovazioni presenti, secondo il Progetto, tale figura di reato rispetto a quella corrispondente del Codice attuale. E' noto che finora si faceva rientrare nel vilipendio delle istituzioni costituzionali dello Stato (articoli 123 e 126 Cod. pen.; 21 Editto sulla stampa) anche il vilipendio contro il principio della proprietà individuale. Per le ragioni accennate poc'anzi, quando ho fatto cenno del fondo comune dei programmi delle varie associazioni sovversive in relazione al testo dell'articolo 277, l'articolo in esame assicurerà più opportunamente anche la repressione di tale vili-

pendio. Secondo il Progetto del 1927 era preveduta, quale circostanza aggravante, l'essere la propaganda o l'apologia stata commessa pubblicamente, o per mezzo della stampa. A prescindere dalla inesattezza della formula di fronte alla regola fissata nell'articolo 273 dell'attuale Progetto, ho ritenuto che, per maggiore semplicità, potesse sopprimersi la disposizione relativa, giacchè la pubblicità, più che costituire una circostanza aggravante, inerisce ordinariamente alla propaganda e all'apologia. Ciò non toglie, tuttavia, che l'esistenza del delitto di cui trattasi prescinde da tale circostanza; e quindi l'apologia e la propaganda sovversive saranno punibili, anche se commesse in privato.

CAPO II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

284. — La struttura di questo Capo così si delinea attraverso le previsioni dei singoli reati, che esso racchiude:

I° Gruppo: *delitti contro la persona del Re, del Reggente, della Regina e di altri membri della Famiglia Reale*:

a) attentati contro la vita, l'incolumità o la libertà personale del Re del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale (articolo 283);

b) offese all'onore o al prestigio e attentati contro ogni altra specie di libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale (articolo 284);

c) lesa prerogativa della irresponsabilità del Re (articolo 285).

II° Gruppo: *delitti contro il Capo del Governo*:

a) attentati contro la vita, l'incolumità o la libertà personale del Capo del Governo (articolo 286);

b) offese all'onore o al prestigio e attentati contro ogni altra specie di libertà del Capo del Governo (articolo 287).

III° Gruppo: *delitti contro la costituzione dello Stato*:

attentati diretti a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo o l'ordine di successione al trono (articolo 288).

IV° Gruppo: *delitti contro i poteri dello Stato*:

a) insurrezione contro i poteri dello Stato (articoli 289 e 290);

b) eccitamento alla guerra civile (articolo 291);

c) usurpazione di funzione politica o di comando militare (articolo 292);

d) arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (articolo 293).

V° Gruppo: *delitti contro i singoli organi e le singole istituzioni dello Stato*.

a) attentati contro gli organi costituzionali (articolo 294);

b) vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 295).

VI° Gruppo: *delitti contro il prestigio politico dello Stato:*

a) vilipendio alla Nazione italiana (articoli 296 e 298);

b) vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato (articoli 297 e 298).

285. — L'elaborazione sistematica di tutta questa materia sarà data dalla dottrina. In questi brevi cenni preliminari è sufficiente affermare, in sintesi, che il complesso delle disposizioni, contenute nel presente Capo, è diretto ad assicurare la necessaria protezione penale, così alla costituzione, come al funzionamento generale dello Stato. Preliminarmente dovevano essere e sono tutelate la persona del Capo dello Stato, il quale rappresenta tutto lo Stato, e quella del Capo del Governo, che rappresenta il Governo, oggi reintegrato nella sua importanza e dignità di istituzione costituzionale, la prima dopo la Corona; indi sono protetti, dagli attentati come dal vilipendio, gli ordinamenti costituzionali dello Stato, avuto riguardo anche agli organi che vi si riferiscono; infine, è garantito il prestigio politico del Paese contro coloro che osino vilipendere, in Italia o all'estero, la Nazione italiana, ovvero la bandiera nazionale, o altro fra gli emblemi dello Stato.

Per assolvere questo programma, la cui attuazione si manifestava particolarmente ardua oggi, più che per il passato, data la trasformazione dello Stato da demo-liberale in fascista, occorre: modificare le norme contenute nel Codice vigente, per armonizzarle con le direttive del Regime; integrare le norme stesse, sia trasportando in questo Capo disposizioni, che secondo il Codice vigente sono contenute in Titoli o Capi diversi, sia formulando *ex integro* disposizioni idonee ad assicurare la protezione penale dovuta ai nuovi organi costituzionali, sorti dal Regime. Tutta questa elaborazione doveva, nella sua sintesi spirituale, rispondere alla nuova coscienza nazionale, che il Fascismo ha saputo infondere al Paese.

286. — Delle principali modificazioni rispetto alle norme del Codice tuttora vigente darò particolare giustificazione a proposito dei singoli articoli. Per quanto concerne la trasposizione in questo Capo di articoli, che il Codice vigente inserisce in altri Titoli o Capi, ricorderò che mi è parso di una convenienza oggi non più discutibile restituire in questa sede le disposizioni relative all'eccitamento alla guerra civile, che il Codice vigente, soltanto in uno dei suoi ultimi Progetti, quello del 1887, aveva portato fra i delitti contro l'ordine pubblico, e inserire qui egualmente il delitto di vilipendio alla bandiera e ad altri emblemi dello Stato, che il Codice vigente contempla fra i delitti contro la Patria.

Non credo che sia stato mai esatto l'affermare, come si fece a proposito del ricordato Progetto del 1887, che il delitto di eccitamento alla guerra civile « manchi di quella obbiettività politica, che è la caratteristica del Titolo in esame ». Ad ogni modo oggi, data la diversa concezione delle finalità dello Stato in regime fascista, un simile avviso sarebbe semplicemente assurdo. L'eccitamento alla guerra civile non lede soltanto l'ordine o la sicurezza pubblica; fomentando le dissensioni interne, contrapponendo una fazione contro l'altra in atteggiamento di violenza, che quasi sempre degenererà

fatalmente in ribellione contro i poteri dello Stato, codesto delitto pone in pericolo, oltre che la sicurezza, la vita stessa dello Stato nell'armonia dei suoi fattori e, quindi, nelle sue condizioni normali ed essenziali di sviluppo; onde pone in pericolo precisamente la sua personalità interna.

Chi offende la bandiera, non attenta nè alla sicurezza del Paese, nè in altro modo alla personalità esterna dello Stato: in questa forma di vilipendio, tra gli elementi necessari o almeno connaturali del fatto non v'è la violazione di alcun rapporto con l'estero. Chi offende lo Stato nel suo onore e nel suo prestigio, simbolizzati dalla bandiera, lo offende essenzialmente nella sua personalità interna.

Per quanto, infine, ha tratto al terzo punto, e cioè la protezione penale per i nuovi organi costituzionali sorti dal Regime, basterà che io ricordi che tali organi sono precisamente il Capo del Governo e il Gran Consiglio del Fascismo.

287. — Come poc'anzi avvertivo, precede a ogni altra disciplina quella relativa alla protezione penale dovuta alla istituzione Regia, impersonata nel Re. Gli attentati e le offese contro la persona del Re sono infatti preveduti nei primi due articoli di questo Capo, il 283 e il 284, corrispondenti agli articoli 117 e 122 del Codice vigente; ma è pure da avvertire, in via egualmente preliminare, che la protezione penale dovuta al Capo del Governo in base agli articoli 286 e 287, e quella dovuta ai Capi di Stati esteri, che siano nostri ospiti, come ai capi delle Missioni diplomatiche degli Stati esteri, accreditati presso il Governo del Re, oggetto delle disposizioni degli articoli 300 a 303, presentano la medesima struttura. Pertanto le considerazioni, che esporrò in ordine al sistema seguito dal Progetto nel configurare le varie forme di delitti contro la persona del Re, varranno altresì a giustificare le disposizioni dettate dal Progetto stesso riguardo agli attentati e alle offese contro le altre persone ora menzionate. Per la migliore intelligenza di codesto sistema, gioverà soffermarsi, per quanto assai brevemente, sui seguenti punti: *a*) indole della particolare tutela penale dovuta alla istituzione Regia, secondo gli articoli in esame e configurazione autonoma dei delitti che vi si riferiscono; *b*) persone tutelate, oltre quella del Re; *c*) contenuto della tutela; *d*) condizioni affinché questa abbia luogo; *e*) deroghe al sistema.

288. — La tutela penale, che gli articoli 283 e 284 stabiliscono per il Re, per il Reggente e per le altre persone ivi contemplate (e dicasi altrettanto per quella che l'articolo 285 stabilisce per garantire l'irresponsabilità del Re), è di natura essenzialmente politica; essa rappresenta infatti lo sviluppo, nel campo del diritto penale, del principio sancito nell'articolo 4 dello Statuto: essere, cioè, la persona del Re sacra e inviolabile. Questa prerogativa, che riflette la posizione individuale del Re nel nostro diritto pubblico, ha carattere di immanenza, in quanto è necessariamente inerente alla Sua persona, in ogni atto, come in ogni momento. Imposta dalle esigenze più elementari di continuità della vita medesima dello Stato, di cui il Re è il Capo, si traduce, rispetto alla protezione penale dovuta alla persona del Sovrano, in questo fondamentale precetto: l'offesa all'in-

tegrità o all'onore del Re, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo sia commessa, anche se fuori dell'esercizio della Sovranità, e quando per le circostanze del fatto sia mancata qualsiasi esterioresità di oltraggio alla Sua autorità, costituisce sempre un'offesa (in senso lato) alla istituzione Regia e, come tale, costituisce un delitto oggettivamente politico. In altri termini, un determinato fatto, il quale sia preveduto dalla legge penale come delitto comune, muta la sua oggettività giuridica ordinaria, quando sia perpetrato contro la persona del Sovrano, e assume invariabilmente quella di lesione della personalità dello Stato. Poichè tale oggettività è prevalente su ogni altra, il delitto stesso si trasforma in un delitto oggettivamente politico. Codesta trasformazione, richiesta, come ho ricordato, dai più ovvi dettati del nostro diritto pubblico, non può essere evidentemente che opera del legislatore, occorrendo stabilire, non soltanto a quali persone, oltre quella del Re, debba estendersi la particolare tutela penale, che mediante la detta trasformazione si attua, ma anche, e principalmente, il contenuto della tutela medesima e le condizioni perchè possa verificarsi; di qui la necessità della configurazione di ipotesi criminose, non solo speciali per la singolare personalità del soggetto passivo, ma anche autonome rispetto alle corrispondenti ipotesi ordinarie di reato. Ciò appunto fa il Progetto, mediante le disposizioni degli articoli 283 e 284; il loro esame permetterà di rendersi conto del sistema nei suoi elementi concreti.

289. — Il Codice vigente, negli articoli 117 e 122, configura come delitti politici, e quindi con piena autonomia di disposizioni, solamente gli attentati e le offese contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario, e il Reggente durante la reggenza; per i delitti commessi contro ogni altra persona della Famiglia Reale, l'articolo 127 stabilisce che il colpevole soggiace alle pene comminate dalla legge per tali delitti, aumentate da un sesto a un terzo. Deve dedursene che, secondo il Codice vigente, quando la persona offesa sia un membro della Famiglia Reale, diverso dal Re, dalla Regina, dal Principe Ereditario e dal Reggente, il delitto non muta natura, ma conserva la sua oggettività originaria o di diritto comune. Il Progetto innova a questo proposito il sistema, e con le disposizioni degli articoli 283 e 284 afferma che l'attentato e l'offesa, commessi contro qualsiasi persona della Famiglia Reale, si trasformano in delitti oggettivamente politici, come se fossero commessi contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario e il Reggente. L'istituzione Regia, se si vuole tutelare con le disposizioni in esame, è offesa anche quando soggetto passivo del reato sia un membro della Famiglia Reale, diverso dal Re, dalla Regina, dal Principe Ereditario e dal Reggente, e ciò, sia per la violazione, che non può mancare in ogni caso, del prestigio della Corona, sia per un principio di diritto costituzionale, che con maggiori o minori limitazioni è comune a tutti gli Stati retti a Monarchia. Tutti i membri della Famiglia Reale hanno una propria personalità di diritto pubblico; anche i meno vicini per grado di parentela al Re, purchè abbiano determinati requisiti, possono essere eventualmente chiamati, per diritto proprio ad essi derivante dalla costituzione del Regno,

ad assumere la Corona, nel caso di vacanza: tutti perciò hanno titolo, in linea di principio, alla medesima tutela penale.

290. — Nondimeno, se codesta tutela deve essere la stessa qualitativamente, non può non variare quantitativamente, cioè in ordine alla quantità della pena comminata contro coloro che si rendano colpevoli della sua violazione, avuto riguardo al diverso grado d'importanza, che negli stessi nostri ordinamenti costituzionali hanno i vari membri della Famiglia Reale. Così nell'articolo 288, come nell'articolo 284, e quindi in tutti i casi specialmente considerati dalla legge penale, il Progetto distingue tre categorie di persone, quali soggetti passivi degli attentati o delle offese contro l'Istituzione Regia. In primo luogo sono considerati il Re e il Reggente, ai quali è assicurata, naturalmente, la massima tutela penale: a differenza del Codice attuale, al Reggente è assicurata eguale tutela penale che al Re, in quanto, durante la reggenza, egli è il detentore in atto della sovranità. In secondo luogo, con disposizioni distinte da quelle che si riferiscono al Re e al Reggente, il Progetto considera la Regina e il Principe Ereditario, per la protezione dei quali sono stabilite pene meno gravi, relativamente tuttavia alle sole offese, giacchè per gli attentati sono comminate pene eguali a quelle stabilite per gli stessi delitti quando siano commessi contro il Re o il Reggente, e ciò a cagione della eguale rilevanza politica, che hanno tali delitti, anche se perpetrati contro la Regina e il Principe Ereditario. Sono in terzo luogo considerati, con disposizioni egualmente distinte, tutti gli altri membri della Famiglia Reale, per la cui protezione il Progetto stabilisce pene anche minori, senza che si faccia luogo a distinguere se si tratti di attentati o di offese.

291. — Il contenuto di questa particolare tutela, dovuta alla persona del Re, del Reggente e degli altri membri della Famiglia Reale, trae la sua determinazione dai beni giuridici individuali, che a tale intento la legge prende in considerazione. Questi sono soltanto quelli inerenti alla persona del soggetto passivo del reato, e possono essere raggruppati in due categorie, costituite rispettivamente dai beni fisici e dai beni morali dell'individuo, secondo una classificazione generale che si troverà rispecchiata nella disciplina dei delitti contro la persona, contenuta nel Titolo XI di questo stesso Libro. Sono beni fisici la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale; sono beni morali l'onore e qualsiasi forma di libertà individuale, che non sia la libertà personale. A questa fondamentale distinzione corrispondono gli articoli 283 e 284. Il primo di essi, prevedendo gli attentati alla vita, all'incolumità e alla libertà personale del Re, del Reggente e degli altri membri della Famiglia Reale, tutela precisamente i beni fisici; il secondo ne tutela i beni morali, prevedendo le offese all'onore o al prestigio e gli attentati, che ledano qualsiasi forma di libertà individuale, ad eccezione di quella personale, che è contemplata nell'articolo precedente. A questo proposito è da osservare che il Progetto comprende gli attentati alla libertà personale nel primo articolo, perchè tale specie di libertà è anch'essa da considerare come un bene fisico dell'individuo, dovendo identificarsi nella libertà di locomozione, che è fisica o corporea:

esempio tipico, il sequestro di persona. Viceversa il Progetto stesso comprende gli attentati contro le altre forme di libertà nel secondo di detti articoli, perchè esse sono da considerare come forme di libertà morale: esempi tipici, la violenza e la minaccia, che sono delitti contro la libertà individuale, in quanto colpiscono l'individuo nella libertà del volere o psichica. Accanto all'onore, il Progetto fa menzione del prestigio, che rappresenta una specificazione dell'onore riguardo alle pubbliche funzioni esercitate dal soggetto passivo del reato. Siffatta specificazione risultava tanto più opportuna, stante la particolare fisionomia della tutela, stabilita negli articoli in esame; questa segue la persona tutelata in ogni momento della sua vita e non si differenzia secondo che concerna l'individuo all'infuori di qualsiasi riflesso delle pubbliche funzioni da lui esercitate, e quindi in privato, ovvero concerna l'individuo medesimo a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, come invece si verifica per ogni altra persona investita di pubbliche funzioni, eccettuato il Capo del Governo, nel cui interesse la tutela penale è organizzata analogamente a quella stabilita per il Re.

E' appena il caso di ricordare, tanto balza evidente dal testo dei due articoli, che sono esclusi dalla tutela, di cui trattasi, i delitti contro il patri-monio, nei quali non può riscontrarsi alcuna offesa all'istituzione Regia.

292. — Da quanto ho esposto finora sarà apparso che, secondo il Progetto, come del resto almeno in parte e con minore precisione, anche secondo il Codice vigente, il legislatore procede ad assicurare protezione penale della istituzione Regia, prendendo in considerazione i beni giuridici, inerenti alla persona, unitariamente, per ogni singola categoria. Nè avrebbe potuto fare altrimenti: non avrebbe evidentemente potuto riprodurre, a proposito degli attentati e delle offese contro la persona del Re, del Reggente, e degli altri membri della Famiglia Reale, e sia pure allo scopo di farne altrettante previsioni autonome, tutte le singole figure concrete di attentati e di offese contro l'individuo, che nelle previsioni ordinarie, in quanto cioè tali delitti siano commessi contro un individuo qualsiasi, sono contenute nel Titolo XI. Nondimeno, se a codesta esigenza di tecnica legislativa dovevano informare il proprio dettato ambedue gli articoli in esame, non è men vero che, quale presupposto e a un tempo condizione inderogabile della loro applicazione, permane sempre la necessità che il fatto, il quale si assume lesivo della persona del Re o di uno degli altri soggetti tutelati, trovi la sua piena corrispondenza in una delle figure criminose lesive degli stessi beni giuridici surricordati, e prevedute dal legislatore come delitti di diritto comune, secondo una locuzione ormai consacrata dall'uso. Tale necessità, per quanto forse sembri superfluo rammentarlo, va desunta dalla stessa disposizione fondamentale dell'articolo 1° del Progetto come del Codice vigente, occorrendo la determinazione - *ministerio legis* - degli elementi concreti, all'esistenza dei quali è subordinata la qualifica del fatto come reato. Il riferimento da farsi, caso per caso, in via preliminare, alle corrispondenti figure ordinarie di delitto, e quindi a quelle disposizioni del Codice che proteggono penalmente gli stessi beni giuridici per ogni altra persona, che non sia il Re, il Reggente o altro membro del-

la Famiglia Reale, è perciò assolutamente indispensabile, nè del resto presenta difficoltà.

L'indagine avrà per oggetto, nella maggiore parte dei casi, il rapporto tra il fatto commesso contro il Re, il Reggente o altro membro della Famiglia Reale e le previsioni contenute nel Titolo XI, relativo precisamente ai delitti contro la persona. Così, nella sfera di applicazione dell'articolo 283, per verificare se un dato fatto debba essere considerato quale un attentato alla vita o alla incolumità del Re o degli altri soggetti tutelati negli articoli in esame, si dovrà avere riguardo alle norme contenute nel Capo primo, relativo ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Del pari, per verificare se un dato fatto debba essere considerato come un attentato contro la libertà personale del Re o delle altre persone summenzionate, si dovrà avere riguardo alle norme contenute nella Sezione seconda del Capo terzo dello stesso Titolo XI, il quale contempla i delitti contro la libertà personale. Alla sua volta, nella sfera di applicazione dell'articolo 284, per verificare se un dato fatto costituisca offesa all'onore o al prestigio, dovrà farsi riferimento alle norme contenute nel Capo secondo del Titolo XI, relativo ai delitti contro l'onore, senza che si possa far luogo a distinguere tra ingiuria e diffamazione, giacchè qualsiasi modalità dell'offesa non può avere rilevanza giuridica particolare di fronte alla gravità della contumelia diretta contro la dignità Regia. Per questo motivo il Progetto ha abbandonato qualsiasi distinzione tra offesa fatta al cospetto del Sovrano o per mezzo della stampa, e offesa fatta in altro modo, distinzione che pure ha qualche precedente legislativo. Del pari, per verificare se un dato fatto debba essere considerato come un attentato ad altra forma di libertà diversa dalla personale, si dovrà avere riguardo alle disposizioni contenute nella Sezione terza (delitti contro la libertà morale), nella Sezione quarta (delitti contro la inviolabilità del domicilio), e nella Sezione quinta (delitti contro la inviolabilità dei segreti) dello stesso Capo terzo del Titolo XI.

Come può desumersi dal coordinamento tra le disposizioni degli articoli 283 e 284 e quelle del Titolo XI, tutte le norme contenute in quel Titolo possono considerarsi virtualmente richiamate negli articoli 283 e 284, con la designazione dei beni giuridici ivi elencati come oggetto della tutela penale, ad eccezione di quelle contenute nella Sezione prima del Capo terzo (delitti contro la personalità individuale), che non ho ritenuto di dovere richiamare, data l'assoluta inverosimiglianza che possano verificarsi le relative ipotesi, rispetto ai soggetti tutelati in questa sede.

293. — Le ipotesi, fin qui esaminate, di applicazione degli articoli 283 e 284 partono dal presupposto comune che debba trattarsi di delitti, i quali ledono direttamente e esclusivamente uno dei beni giuridici, menzionati negli articoli stessi. Tali sono appunto, nella loro configurazione ordinaria, quelli preveduti nel Titolo XI, ai quali si è fatto riferimento. Deve trattarsi inoltre di delitti dolosi, come può desumersi dalla formula stessa adoperata dal legislatore (« chiunque attentava a . . . », ovvero « fatto diretto a . . . »). Non si sarebbe tuttavia potuta esaurire in questo

sistema di norme, che pure è il più importante, la tutela dovuta, in relazione ai detti beni, alla persona del Re, del Reggente o di altro membro della Famiglia Reale. Come ebbi occasione di far notare alla Commissione Ministeriale, quando le comunicai il nuovo testo dell'articolo 302 del Progetto del 1927, corrispondente all'articolo 305 dell'attuale Progetto, può darsi, nei casi ordinari, che si attenti alla vita, alla incolumità, alla libertà personale, all'onore, o ad altra specie di libertà che non sia la libertà personale della vittima, non direttamente, bensì attraverso la violazione di un altro bene giuridico, che il legislatore ritiene di dover prendere prevalentemente in considerazione, così da configurare un delitto per sè stante. Si tratta di delitti dolosi, preveduti in varie parti del Codice, i quali ledono, sia pure in varia misura, beni diversi, di cui uno soltanto è tra quelli ora ricordati. A questo proposito possono verificarsi due ipotesi, per distinguere le quali è necessario avere riguardo alla costruzione legislativa dei singoli reati: può darsi, cioè, che il legislatore abbia configurato un reato semplice o un reato complesso. Ora il principio, che regola ambedue queste ipotesi, quando il soggetto passivo del reato sia il Re, il Reggente o altro membro della Famiglia Reale, è unico: sarà sufficiente che il fatto abbia comunque violato uno dei beni predetti, perchè in ogni caso (e non potrebbe essere altrimenti) si verifichi l'offesa all'istituzione Regia e il fatto stesso assuma i caratteri di un delitto politico oggettivo, vale a dire entri in funzione la speciale tutela dovuta alla persona del Re e agli altri soggetti, indicati negli articoli 283 e 284. Varia soltanto l'applicazione di codesto principio in relazione ai due tipi di reato testè indicati. Le regole da tenere presenti sono dettate nell'articolo 305, il quale fa parte del Capo quinto, destinato alle disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti, perchè gli articoli 300 a 302, relativi agli attentati e alle offese contro i Capi di Stati esteri e i capi delle loro Missioni accreditate presso il Governo del Re, e analoghi per la loro struttura a quelli in esame, fanno parte del Capo IV.

294. — Quando si tratti di reato semplice, soccorrono le regole della prima parte dell'articolo 305, il quale comporta una distinzione. Se per la figura ordinaria di delitto, alla quale deve farsi riferimento e che, per la sua efficacia lesiva di più beni giuridici, dovrà trovarsi fuori del Titolo XI, sia stabilita dalla legge una pena minore di quelle sancite negli articoli 284 e 285, continuerà ad applicarsi il primo o il secondo dei detti articoli, secondo che uno dei beni giuridici, lesi dal reato, appartenga all'una o all'altra delle categorie prevedute rispettivamente negli articoli stessi. Se invece la figura ordinaria di delitto, alla quale deve farsi riferimento, importi una pena più grave, sarà da applicare la pena per essa stabilita dal legislatore, aumentata da un terzo alla metà, in considerazione della maggiore gravità del delitto medesimo derivantegli dalla fisionomia politica, che esso assume per la personalità del soggetto passivo. Un esempio della prima ipotesi ci viene dato dal delitto di

abuso dei mezzi di correzione (articolo 570). Nel configurare codesta ipotesi criminosa, la legge prende in considerazione sia la violazione dei doveri inerenti all'assistenza familiare, sia l'attentato alla integrità fisica della vittima. Perciò, il fatto commesso contro una persona della Famiglia Reale dovrebbe essere ricondotto nella categoria degli attentati contro l'incolumità individuale e dovrebbero essere applicate senz'altro le disposizioni dell'articolo 283.

Quando si tratti di reato complesso, la cui nozione è data nella prima parte dell'articolo 87, subentra l'applicazione delle regole dettate nella seconda parte dell'articolo 305. Sono questi i casi, in cui l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà e all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato: esempio tipico il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, preveduto nell'articolo 645. La disposizione in esame dell'articolo 305 prescrive che in detti casi il reato cessa di essere complesso, cioè si disintegra. I suoi elementi, corrispondenti a violazioni di beni giuridici diversi, tornano a costituire reati distinti e autonomi. Il colpevole risponderà di essi secondo le norme sul concorso dei reati, con questa prescrizione, tuttavia, imposta dai canoni fondamentali del sistema che per le offese alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore dovranno sempre applicarsi le particolari disposizioni degli articoli 283 e 284.

295. — Questa è, in sintesi, la tutela penale che il Progetto appresta alla persona del Re, del Reggente e degli altri membri della Famiglia Reale.

E un doveroso omaggio alla Dinastia esige che fossero espressamente prevedute anche le offese alla memoria di un ascendente o di un discendente o di un prossimo congiunto del Re, della Regina, o del Reggente. L'ultimo capoverso dell'articolo 284 soddisfa a questo voto, che, mentre lascia integri i diritti della storia, permette di infliggere il giusto castigo a chi, sotto il pretesto di arigersi a giudice severo delle gesta di coloro che non sono più, in realtà offende i vivi.

296. — Subito dopo la protezione penale dovuta al Capo dello Stato e agli altri membri della Famiglia Reale, il Progetto disciplina quella dovuta al Capo del Governo. Ho già accennato che gli articoli 286 e 287, che contemplano gli attentati contro la vita, l'incolumità, la libertà, l'onore e il prestigio del Capo del Governo, presentano fondamentale analogia di struttura con quella degli articoli 283 e 284, i quali prevedono gli attentati contro la vita, l'incolumità, la libertà, l'onore e il prestigio del Re e del Reggente. Il contenuto delle disposizioni dei menzionati articoli 286 e 287 è pertanto chiarito dalle considerazioni, che mi sono state suggerite dal testo degli articoli 283 e 284. Alla loro volta, le disposizioni del numero 2° e del capoverso dell'articolo 294, che prevedono il fatto di chi tenti in qualsiasi modo d'impedire o anche di trahere l'esercizio delle attribuzioni e delle prerogative conferite dalla legge allo stesso Capo del Governo, dovranno essere coordinate, nel loro particolare contenuto, con le altre disposizioni dello

stesso articolo, che prevedono l'impedimento e la turbativa delle funzioni spettanti al Capo dello Stato. Gioverà insistere qui su rilievi di sistema inerenti al complesso delle disposizioni relative al presente argomento, la cui importanza è così vitale per i supremi interessi della Nazione.

Naturalmente la disciplina, relativa alla protezione penale dovuta al Capo del Governo, che il Progetto plasma con cura minuziosa, ha il suo antecedente diretto nell'articolo 1° della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato, e i suoi presupposti nella legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo. Il criterio direttivo che ha ispirato costantemente codesta disciplina, è il seguente. Per la legislazione del Regime, e quindi non soltanto per la legge fondamentale 24 dicembre 1925, ma anche per le leggi successive, aventi, come l'altra, contenuto e dignità di leggi costituzionali, il Capo del Governo è da considerare, oggi, come un organo costituzionale dello Stato, con attribuzioni e prerogative proprie, e quindi con individualità propria, distinta da quella del Governo.

Questo è il concetto fondamentale, che occorre tener presente, perchè serve di base, non alle sole disposizioni degli articoli 286 e 287, ma anche a molte altre di questo stesso Capo. L'istituzione del Capo del Governo, ignota alla legislazione precedente la Marcia su Roma, secondo la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri era appena il *primus inter pares*, è oggi da considerare, a giusta ragione, come la chiave di volta del Regime; per essa e con essa lo Stato potè, in un primo tempo, salvarsi da certa rovina e successivamente trasformarsi nello Stato fascista, poggiandone gli ordinamenti su basi granitiche. Conquista prima e intangibile del Regime, essa è quella, che maggiormente caratterizza il nuovo assetto del nostro diritto pubblico.

Ciò spiega, fra l'altro, come nell'ordine delle preminenze, corrispondente all'importanza delle funzioni esercitate, fra gli organi costituzionali dello Stato, il Capo del Governo sia da considerare, dopo la Corona, come il più importante. Dopo il Re, e come il Re, esso è un organo costituzionale individuale. Occorreva, pertanto, apprestare una duplice serie di garanzie: la prima, diretta a salvaguardare, nel modo più rigoroso, la vita, l'incolumità, la libertà, il prestigio e l'onore del Capo del Governo; la seconda, diretta a tutelare la libertà di esercizio e quindi la regolarità delle sue funzioni. Il Progetto assolve questo compito con due gruppi di disposizioni: il primo, costituito dagli articoli 286 e 287, ed avente per oggetto la tutela della persona del Capo del Governo; il secondo, costituito dalla disposizione dell'articolo 294, ed avente per oggetto la tutela delle funzioni spettanti al Capo del Governo.

297. — La tutela della persona, quando la vita, l'incolumità, la libertà, l'onore e il prestigio della persona tutelata sono inseparabili dalle funzioni ad essa conferite dalla legge, è per sua essenza, e non potrebbe non essere, che una tutela permanente. Per tale sua caratteristica, codesta tutela è anche incondizionata, deve, cioè, poter funzionare ogni qualvolta si attenti ad uno dei beni essenziali inerenti alla persona tutelata, senza che sia possibile di-

stinguere se il colpevole sia stato mosso ad agire da un fine privato, o se l'offesa avvenga fuori dell'esercizio delle funzioni confidate dalla legge alla persona medesima. Ed ecco pertanto, in conformità della premessa testè esposta, delinearci la disciplina della protezione della persona del Capo del Governo in quello stesso profilo, che il Progetto, continuando e perfezionando la tradizione legislativa antecedente, ha adottato per la protezione della persona del Re: protezione essenzialmente e prevalentemente d'indole politica, anche quando si riferisca a beni giuridici individuali, come oggettivamente politici sono i delitti, ai quali dà vita la violazione delle norme, che tale protezione assicurano. Anche i termini concreti di codesta protezione non potevano non essere, in conseguenza, sostanzialmente gli stessi, com'è dimostrato dal semplice confronto del testo degli articoli 286 e 287 con quello degli articoli 283 e 284, concernenti la protezione della persona del Re, salva, ben inteso, la diversità della pena, che è maggiore per coloro che osino attentare o comunque portare offesa alla persona del Capo dello Stato.

298. — Codesta analogia sostanziale doveva permanere, e permane infatti, anche rispetto al secondo gruppo di disposizioni, quello concernente direttamente la protezione delle funzioni spettanti al Capo del Governo. Soltanto è da osservare che, non trattandosi più della persona del Re o del Capo del Governo, ma oggettivamente delle loro funzioni, codesta protezione è, per il Capo del Governo, anche quantitativamente eguale a quella del Capo dello Stato. Interviene un altro principio di diritto pubblico, in forza del quale, come avrò occasione di accennare nel dare ragione dell'articolo 294, tutti i singoli organi costituzionali dello Stato hanno titolo ad eguale tutela penale, per quanto concerne l'esercizio delle loro funzioni.

299. — Le disposizioni degli articoli 288 a 293 offrono argomento a qualche considerazione d'indole particolare, non presentando innovazioni, che possano considerarsi fondamentali rispetto al testo dei corrispondenti articoli del Codice vigente e a quello dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sulla difesa dello Stato.

L'articolo 288, corrispondente al numero 3° dell'articolo 118 del Codice vigente, incrimina qualsiasi fatto diretto a mutare, con mezzi non consentiti dal nostro ordinamento, la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono. La citata disposizione del Codice vigente si limita a prevedere soltanto i fatti diretti a mutare « violentemente » la costituzione dello Stato, o la forma di Governo, o l'ordine di successione al trono. Ma è evidente l'incompletezza di quel testo. I tentativi diretti ad un colpo di Stato debbono essere puniti sotto qualsiasi forma vengano commessi, e in conseguenza anche quando sia adoperata la sorpresa o l'insidia, le quali caratterizzano la frode. Il Codice norvegese adopera, nel paragrafo 58, la locuzione « mezzi illegali », che oggi, per l'articolo 12 della legge sull'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo, corrisponde sostanzialmente a quella adottata nel Progetto. Mi richiamo ai concetti svolti nella Relazione, che accompagnava il rela-

tivo disegno di legge, per additare ancora una volta l'importanza di quella nuova categoria di leggi, che ho definito leggi costituzionali e tra cui, a cagione della loro importanza per la vita dello Stato, occupano il primo posto precisamente quelle, che abbiano per oggetto la successione al trono e le prerogative della Corona: vengono successivamente enumerate altre leggi, il cui oggetto forma del pari argomento di disposizioni contenute nello Statuto o che disciplinano ordinamenti, come quello corporativo, i quali sono oggi entrati a far parte dello stesso ordinamento costituzionale dello Stato in conseguenza delle profonde modificazioni, che il Regime vi ha introdotto. Non ho alcun dubbio, nè credo sia possibile averne, sulla necessità che la parola « costituzione », adoperata in questo articolo, come già la stessa parola adoperata nel numero 3° dell'articolo 118 del Codice vigente, sia intesa nel senso che essa debba comprendere non il solo Statuto, largito dal Re Carlo Alberto, ma tutti i nostri ordinamenti costituzionali. Onde è autorizzata la conclusione seguente: poichè la nuova legge sul Gran Consiglio ha, nell'articolo 12, tracciato la via per addivenire a quelle riforme della costituzione, che sono compatibili col programma politico del Regime, si avrà che qualsiasi via diversa si tenti di seguire, per giungere alle riforme stesse, sarà sufficiente ad ipotizzare la figura del delitto in esame.

Il reato è soltanto di pericolo, deve trattarsi, cioè, esclusivamente della instaurazione di fatto o del tentativo della instaurazione di fatto di nuovi ordinamenti costituzionali. Se ne fosse seguita la legittimazione, il reato cesserebbe di essere tale, perchè il fatto non sarebbe più in contrasto coll'ordinamento costituzionale, successivamente instaurato. Queste considerazioni mi consigliarono a non prevedere l'ipotesi che si verifichi il cambiamento della costituzione.

300. — L'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, che il Codice vigente prevede nell'articolo 120, forma oggetto di due distinti articoli, corrispondenti a due fasi dell'insurrezione, diverse ed eventualmente successive. L'articolo 289 considera la prima fase, quella di preparazione, in cui l'insurrezione è soltanto promossa, e ipotizza una figura di delitto formale; giacchè l'avvenuta insurrezione vi è considerata soltanto come circostanza aggravante. Occorre prevedere a parte il fatto di chi promuova un'insurrezione; il pericolo di certe commozioni pubbliche va eliminato agli inizi, per timore di sciagure peggiori. Ho ritenuto poi di non dover adoperare in questo articolo la locuzione « commettere un fatto diretto a . . . », bensì l'altra, sostanzialmente equivalente, « promuovere un'insurrezione armata », giacchè questa seconda locuzione rende in forma specifica, e quindi con maggiore efficacia, l'elemento materiale del reato, che deve consistere necessariamente in un fatto idoneo a determinare una insurrezione armata.

L'articolo 290 considera la seconda fase, quella in cui l'insurrezione è realmente avvenuta e punisce i partecipi e i capi. È questo un reato ontologicamente, oltre che cronologicamente, distinto dal precedente; l'avvenuta insurrezione è infatti un elemento costitutivo.

Così per l'uno, come per l'altro delitto, deve trattarsi d'insurrezione armata.

L'insurrezione deve essere diretta contro uno o più fra i poteri dello Stato. Se la locuzione « poteri dello Stato » non avesse dato luogo, sotto l'impero del Codice vigente, a controversie non lievi, determinate da talune affermazioni dei lavori preparatori, io non avrei avuto bisogno di specificare qui che fra i poteri dello Stato deve annoverarsi, insieme con il legislativo e l'esecutivo, anche quello giudiziario, in corrispondenza alla tripartizione fondamentale delle funzioni dello Stato. Naturalmente la locuzione « poteri dello Stato » è qui da intendere con riferimento ai singoli ordini di organi, che presiedono a ciascuna delle tre funzioni fondamentali dello Stato.

301. — Gli articoli 289 e 290 sull'insurrezione armata contro i poteri dello Stato presentano particolare importanza nel sistema delle disposizioni che fanno parte del Capo in esame, e vanno coordinati con l'articolo 291, che prevede il delitto d'eccitamento alla guerra civile, e con l'articolo 294, che considera il fatto di chi impedisca o tenti di impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Re o al Reggente, l'esercizio della sovranità, e agli altri organi costituzionali dello Stato l'esercizio delle rispettive attribuzioni, prerogative o funzioni. Può darsi, infatti, che la guerra civile sbocchi, almeno per una delle fazioni in conflitto, in una insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Questo sarà il caso più frequente, essendo quasi fatale che così avvenga. Il fatto dell'insurrezione dovrà allora essere considerato come un ulteriore sviluppo dell'azione posta in essere dai colpevoli col suscitare la guerra civile. In altri termini, è la stessa guerra civile, che in tal caso continua con questo elemento di maggiore gravità: che, cioè, una o più delle fazioni preparano ormai le armi contro lo Stato intervenuto nella lotta; e pertanto il più grave delitto di promovimento della insurrezione armata, preveduto nell'articolo 239 e punito con l'ergastolo ovvero con la pena di morte, quando l'insurrezione sia avvenuta, potrà essere considerato come reato progressivo rispetto al delitto di eccitamento alla guerra civile, preveduto nell'articolo 290 e punito con pena minore.

Può darsi pure che l'insurrezione armata sia stata preordinata allo scopo di attentare alla libertà di uno degli organi costituzionali dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, delitto quest'ultimo preveduto nell'articolo 294. Quando ciò avvenga, si dovrà applicare la sola disposizione dell'articolo 289, che prevede un reato contro i poteri dello Stato e che costituisce delitto più grave: ciò si desume testualmente dalla riserva inserita nell'articolo 294.

302. — Ho già indicato nelle considerazioni introduttive a questo Capo perchè ho ritenuto di inserirvi la figura del delitto di eccitamento alla guerra civile, preveduta nell'articolo 291, corrispondente all'articolo 252 del Codice vigente. La norma ha ragione di essere in relazione alla ipotesi che la guerra civile sia promossa da persona o da un gruppo di persone, che non vogliono insorgere contro i poteri dello Stato; se tale finalità abbia armato il braccio degli insorti, il delitto si trasforma, come



avvertivo, in quello più grave di insurrezione armata. La configurazione del delitto in esame prescinde, infatti, dall'elemento delle armi: è da avvertire inoltre che sarà sufficiente, perchè esso si verifichi, un qualsiasi fatto diretto a promuovere la guerra civile, e quindi anche un'attività di propaganda diretta a tale scopo.

L'articolo 252 del Codice vigente ipotizza, oltre che il fatto diretto a suscitare la guerra civile, anche quello diretto a portare la devastazione, il saccheggio, o la strage in qualsiasi parte del Regno. Queste ipotesi non sono state riprodotte nel testo dell'articolo in esame per un complesso di ragioni già poste in rilievo nel corso di questi lavori preparatori. La devastazione, il saccheggio e la strage sono, in realtà, gli inevitabili episodi di qualsiasi guerra civile, ma il Progetto non aveva bisogno di prevederli espressamente in questo articolo, formando essi oggetto di previsioni autonome di reato contenute negli articoli 425 e 428, in relazione alla loro diversa oggettività giuridica: il saccheggio e la devastazione ledono l'ordine pubblico, mentre il bene giuridico leso dal delitto di strage è quello della incolumità pubblica. Se tali delitti fossero da addebitare ai promotori della guerra civile, come del resto a quelli di una insurrezione armata, si verificherebbe il concorso di reati.

303. — Riparando a una lacuna del Codice vigente, tanto più grave, in quanto era stata segnalata durante i lavori che lo avevano preceduto, l'articolo 292 del Progetto, corrispondente all'articolo 121 del Codice vigente, prevede non soltanto l'ipotesi di colui che indebitamente assume un alto Comando militare, ma anche quella di colui che usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente. Non è dubbio che così nell'una come nell'altra ipotesi il colpevole pone in pericolo la sicurezza dello Stato.

L'usurpazione di un potere politico non costituisce soltanto una lesione della pubblica Amministrazione, come dovrebbe essere considerata sotto l'impero del Codice vigente (articolo 185, corrispondente all'articolo 352 del Progetto), nel quale manca una disposizione analoga a quella della prima parte dell'articolo in esame. La condotta del colpevole assume contenuto e forma di aperta ribellione ai poteri dello Stato. Essa costituisce la negazione di una delle più gelose attribuzioni che spettano al Capo dello Stato e al Governo, qual'è quella relativa alla investitura di funzioni politiche: come nel caso, in cui taluno assume indebitamente le funzioni di Ministro, Ambasciatore o Prefetto; ovvero costituisce la violazione di funzioni spettanti al Senato del Regno, alla Camera dei Deputati e, oggi, anche al Gran Consiglio del Fascismo: come nel caso, in cui più persone imprendessero ad esercitare collegialmente le funzioni politiche spettanti ai detti organi costituzionali dello Stato. La stessa giustificazione vale evidentemente anche per l'altra ipotesi, in cui taluno persista ad esercitare indebitamente una funzione politica, da cui sia decaduto. La semplice indebita assunzione, da parte del singolo, della qualità di Membro del Gran Consiglio, di Senatore o di Deputato cadrebbe sotto le sanzioni dell'articolo 352 del Progetto, in quanto usurpazione di pubbliche funzioni; e non sotto quelle

dell'articolo in esame. Non vi è necessaria identità fra le due ipotesi, tanto che potrebbe configurarsi il caso di una frazione del Senato o della Camera composta di Senatori o di Deputati, debitamente nominati o eletti, che si rendesse colpevole, con attività secessionista, del delitto di usurpazione di potere politico in pregiudizio del Senato o della Camera. Il « potere politico » spetta al Consiglio dei Ministri, al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato e alla Camera dei Deputati, in quanto potere collegiale; mentre appartiene individualmente anche al Capo del Governo e ai singoli Ministri. Salvo queste distinzioni da farsi, caso per caso, in rapporto ai singoli organi di cui siano usurate le funzioni, in generale potrà dirsi che l'aver o meno le pubbliche funzioni contenuto politico servirà per determinare la sfera di applicazione dell'articolo in esame e quella del citato articolo 352, ove è preveduta egualmente l'ipotesi del pubblico ufficiale, il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o attribuzioni, continua tuttavia ad esercitarle. Gioverà pure osservare, da ultimo, che così l'articolo in esame, come l'articolo 352, facendo menzione della « usurpazione » di un potere politico e di una pubblica funzione, non esigono in ogni caso e necessariamente che il potere o la funzione sia in atto esercitato dal colpevole; la indebita assunzione dell'uno o dell'altra potrà essere sufficiente a concretare le rispettive figure criminose, quando si tratti di funzioni politiche che si esercitano individualmente.

304. — Nel Progetto del 1927 (articolo 291) prevedevo anche l'ipotesi di colui che indebitamente persista nello esercitare un alto comando militare. Non ho ritenuto di doverla mantenere nell'attuale Progetto, perchè essa suppone necessariamente, nel colpevole, la qualità di militare, mentre l'indebita assunzione di un alto comando militare può essere commessa anche da un borghese. Trattandosi pertanto di un delitto, il quale, nell'ipotesi di cui è cenno, non può essere commesso che da un militare, mi è sembrato giusto aderire alla proposta formulata da uno degli Enti interpellati, di lasciarne cioè la repressione ai Codici militari. Il Codice penale per l'esercito lo prevede, infatti, negli articoli 166 e 167. Nello stesso Progetto del 1927 la pena di morte era comminata, nell'ultimo capoverso dell'articolo 291, per il caso che il fatto del colpevole avesse compromesso l'esito della guerra o di una battaglia. Vi ho sostituito, nell'articolo in esame, una previsione più ampia, quella che il fatto abbia compromesso l'esito delle operazioni militari, essendo giusto che nell'ora del cimento, in cui la sicurezza e l'onore della Patria possono essere esposti a rovina, forse irreparabile, il supremo castigo colpisca il ribelle, il quale abbia compromesso l'esito di una singola operazione militare, anche se questa, definitasi ai nostri danni, non abbia, a sua volta, compromesso l'esito di tutta la guerra o non possa considerarsi, essa medesima, come una vera e propria battaglia.

Che cosa debba intendersi per « alto comando militare », va desunto dall'ordinamento dell'esercito. Questa formula, che io avevo adoperata fin dal Progetto del 1927, in sostituzione dell'altra contenuta nell'articolo 121 del Codice vigente (comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari,

porti, città, navi da guerra), si presta meglio, nella sua sintesi, ad includere nella sfera di applicazione dell'articolo in esame tutti quei casi, che assumano tale gravità da mettere in forse la sicurezza dello Stato.

305. — L'arruolamento o l'armamento di cittadini al servizio o a favore dello straniero costituisce l'oggetto delle previsioni contenute nell'articolo 293, corrispondente all'articolo 119 del Codice vigente. E' noto che la ragione d'incriminare il fatto di chi, nel territorio dello Stato, e senza approvazione del Governo, arruola o arma cittadini, affinché militino al servizio dello straniero, consiste sia nella usurpazione del potere di coscrizione militare, che spetta esclusivamente allo Stato, sia nella violazione del diritto, che spetta egualmente allo Stato, di mandare all'estero il proprio soccorso militare. Le considerazioni che esporrò mostrano le differenze tra il Progetto e il Codice vigente. L'arruolamento o l'armamento può avere duplice finalità: quella di far militare cittadini al servizio dello straniero, e quella di farli militare a favore dallo straniero. Ho sostituito, alla menzione « Stato straniero », quella dello « straniero », che permette di comprendere anche le ipotesi di arruolamenti che vengano fatti nell'interesse dei così detti « pretendenti » e di organizzazioni insurrezionali.

Sotto l'impero del Codice vigente si dibatteva nella dottrina quali fossero i caratteri differenziali fra il delitto di arruolamento o di armamento al servizio di uno Stato straniero, preveduto nell'articolo 119, quello preveduto nell'articolo 254, relativo alla formazione di corpi armati non diretti a commettere reati, e la figura contravvenzionale dell'articolo 452, relativa agli arruolamenti senza licenza dell'Autorità. Ogni difficoltà è stata superata dal Progetto, ipotizzando due sole figure di reato: quella dell'articolo 293 in esame, a contorni ben definiti, e l'altra che ha riguardo ad ogni forma di arruolamenti non autorizzati ed è ipotizzata dall'articolo 668, tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico, nel fatto di chi, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati. Ciò premesso, è da osservare che l'arruolamento o l'armamento, affinché sia punibile a norma dell'articolo in esame, deve concernere cittadini italiani. E' soltanto arruolando o armando cittadini italiani, che si sottrae una forza viva alla difesa in atto o semplicemente potenziale dello Stato, compromettendone perciò, in ogni caso, la sicurezza. L'arruolamento di stranieri perchè militino al servizio dello straniero è indifferente, di per sè stesso, per la difesa militare dello Stato, e si presterà perciò ad ipotizzare la figura del reato contravvenzionale suindicato, a meno che nei congrui casi, per le conseguenze che ne siano derivate a danno nostro, quale l'esposizione dello Stato italiano al pericolo di una guerra, o anche di un semplice turbamento delle relazioni internazionali, non debba essere fatto rientrare nella più grave ipotesi dell'articolo 251.

Non ho creduto, infine, di dovere incriminare anche i cittadini che si facciano arruolare. Tale incriminazione sarebbe stata, sotto ogni aspetto, eccessiva; chè, se i cittadini sono militari o soggetti agli obblighi militari, potranno essere, il più delle volte, chiamati a rispondere dei delitti di diserzione o di renitenza.

306. — La protezione penale degli organi costituzionali dello Stato contro ogni forma di attentato, che ad essi apporti impedimento o anche semplice turbativa nell'esercizio delle loro funzioni, è sancita nell'articolo 294 del Progetto, che corrisponde in parte, e con modificazioni e integrazioni sostanziali, all'articolo 118 del Codice vigente. Così l'articolo 294 del Progetto, come l'articolo 118 del Codice vigente rispondono, nella loro comune giustificazione, alla fondamentale esigenza di tutelare quella libertà, che è condizione indispensabile affinché gli organi costituzionali dello Stato possano assolvere la loro missione di costituire e attuare la volontà dello Stato. Si differenziano tuttavia per il contenuto più largo, che l'articolo 294 del Progetto presenta rispetto alle disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo 118 del Codice vigente, cioè rispetto a quelle disposizioni del detto articolo, che riguardano la tutela degli organi costituzionali. Come avvertivo più innanzi, il Progetto sottrae, per ragioni di sistema, al detto articolo 118 la disposizione del numero 3°, che riguarda gli attentati contro la costituzione dello Stato, la forma del Governo, e l'ordine di successione al trono, per trasformarla in un articolo autonomo, il 298, che precede immediatamente la tutela accordata ai singoli poteri dello Stato. L'articolo 294 del Progetto e l'articolo 118 del Codice vigente si differenziano pure per una più rigorosa tutela, che il primo assicura agli organi costituzionali dello Stato, prevedendo nel capoverso anche la semplice turbativa recata alla loro attività.

Delle due sostanziali differenze che ho messo in rilievo, la prima è senza dubbio la più importante, perchè riflette le profonde innovazioni introdotte dal Regime nel nostro ordinamento giuridico. E' noto che, prima dell'avvento del Fascismo, gli organi costituzionali dello Stato erano il Re, come titolare della Corona, e quindi organo della istituzione Regia, il Parlamento, nelle due Camere di cui è composto, come organo della istituzione parlamentare o rappresentativa, e il Governo o, come allora si diceva più comunemente, il Gabinetto. Di ciò non si dubitava nella dottrina, e non si dubitò nemmeno in quella prima e più antica fase della nostra prassi costituzionale, che correttamente attinse autorità e norma dallo Statuto; in seguito il mal costume politico e il dogma della sovranità popolare, che ben presto fatalmente degenerava in quello della onnipotenza parlamentare, dovevano far sì che il Governo perdesse gradatamente, ogni giorno più, la sua dignità di organo costituzionale autonomo di fronte alle Camere, e specialmente di fronte a quella elettiva, che si riteneva la sola depositaria della sovranità. Lo stesso Codice vigente, sebbene fosse promulgato quando i germi che dovevano portare al dissolvimento dello Stato erano appena in sul nascere, sembra ignorare, nell'articolo 118 di cui è cenno, che fra gli organi costituzionali dello Stato dovevasi pure annoverare il Governo, e difatti non ne fa menzione, venendo per tal modo a negare quella particolare tutela, che pare accordava al Re e alle due Camere, contro gli attentati diretti ad ostacolare l'esercizio delle loro funzioni. E, così facendo, si metteva in sostanziale contraddizione con sè stesso, perchè, mentre non comprendeva il Governo tra gli organi costituzionali nell'articolo 118, a

proposito degli attentati, viceversa gli accordava, sia pure implicitamente, la particolare protezione, che l'articolo 126 accorda alle istituzioni costituzionali in genere, contro chi pubblicamente ne faccia oggetto di vilipendio.

La rivoluzione operata in questo campo dal Fascismo è parimenti nota; essa ha, come sue pietre miliari, tre leggi fondamentali, che, incidendo nella costituzione dello Stato, hanno contenuto e carattere di leggi costituzionali. Le prime due, coeve nella loro formazione, cioè la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e sulle prerogative del Capo del Governo, e quella del 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, segnano precisamente il passaggio della Rivoluzione fascista in quel secondo periodo, che è caratterizzato dalle riforme costituzionali e quindi dalla trasformazione dello Stato da demo-liberale in fascista. Base indispensabile di questa trasformazione doveva essere l'istituzione di un Governo forte, capace quindi di volere e di attuare le altre grandi riforme reclamate dalla concezione fascista dello Stato. Le due leggi ora menzionate corrisposero a tale esigenza primordiale, creando un nuovo organo costituzionale nella figura del Capo del Governo, e restituendo e consolidando nel Governo le funzioni e la dignità, che non avrebbe mai dovuto perdere, di organo costituzionale dello Stato. La terza legge, quella recentissima del 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo, venuta dopo la riforma della rappresentanza politica e delle amministrazioni comunali e provinciali, tutta basata sul nuovo ordinamento corporativo dello Stato, doveva concludere il secondo periodo della Rivoluzione fascista, quello della sua Costituente, segnando la integrale e definitiva fusione del Partito nello Stato. Ovvìa e naturale conseguenza di codesta fusione, per cui il Partito diventava Regime, doveva essere il riconoscimento giuridico del Gran Consiglio, quale organo costituzionale dello Stato, per la funzione, assunta subito dopo la Marcia su Roma, e in seguito perfezionata con sempre più vigoroso impulso, di organo supremo di sintesi e coordinamento di tutte le attività del Partito.

307. — Tali, brevemente, le profonde trasformazioni verificatesi nel nostro diritto pubblico, per quanto attiene agli organi costituzionali dello Stato.

L'articolo 294 del Progetto le riflette, come accennavo, nello estendere al Capo del Governo, al Governo e al Gran Consiglio del Fascismo quella tutela penale, che l'articolo 118 del Codice vigente riserva soltanto al Re, al Reggente e alle due Camere. Il Gran Consiglio del Fascismo è menzionato nel numero 3°, in unico contesto col Senato e con la Camera dei Deputati, avuto riguardo al più stretto legame, che l'attività del Gran Consiglio ha con la funzione legislativa, sia per il suo intervento diretto nella costituzione della Camera dei Deputati, sia per il parere che obbligatoriamente e preliminarmente è chiamato a dare in tutto quel complesso di leggi, indicate nell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, che, a ragione della loro importanza fondamentale, vanno appunto considerate quali leggi costituzionali.

E' principio non controverso del nostro diritto pubblico che i singoli organi costituzionali sono da considerare pari fra loro per importanza so-

stanziale delle rispettive funzioni rispetto all'ordinamento dello Stato. Le stesse funzioni della Corona, alla quale spettano una preminenza a contenuto onorifico e il compito di coordinare le volontà di tutti gli altri organi costituzionali, non sono di natura diversa da quella che inerte alle funzioni esercitate dai detti organi, essendo caratteristica essenziale di ciascun organo costituzionale, quella di non essere subordinato, nel suo funzionamento, ad altro organo dello Stato. Il che spiega precisamente come tutti gli organi costituzionali, senza distinzione, e quindi compresa fra essi anche la Corona nell'esercizio della sovranità, debbano avere e abbiano, per l'articolo 294 del Progetto, come oggi per l'articolo 118 del Codice vigente, parità di protezione penale contro gli attentati, che vengano perpretati in loro pregiudizio. Questa osservazione fondamentale giustifica del pari come la protezione penale, accordata nell'articolo 295 del Progetto contro il vilipendio, sia uguale rispetto a tutti gli organi costituzionali dello Stato.

Un secondo rilievo, che è altresì fondamentale, sia per l'articolo in esame, sia per quello successivo, concerne la distinzione, che occorre affermare tra gli organi e le persone, le quali vi sono preposte: la protezione penale deve intendersi data all'organo nel suo complesso unitario, non già distintamente alle singole persone, che possano con esso immedesimarsi, eccezione fatta, bene inteso, per il Re e per il Capo del Governo, trattandosi di organi individuali. In altri termini, la particolare protezione penale, stabilita negli articoli 294 e 295 del Progetto, affinché sia libero l'esercizio e assicurato il prestigio delle funzioni spettanti agli organi costituzionali, è data al Governo, al Gran Consiglio, al Senato e alla Camera dei Deputati, e non già ai singoli Ministri, o ai singoli membri del Gran Consiglio, del Senato o della Camera dei Deputati. Tutti costoro, sia per il Codice vigente, sia, e forse anche più chiaramente, per l'articolo 362, numero 2°, del Progetto, sono da considerare quali pubblici ufficiali, e perciò nell'esercizio o a causa delle loro funzioni avranno diritto alla tutela stabilita nel Titolo « Dei delitti contro la pubblica Amministrazione ».

308. — Dopo queste considerazioni d'indole generale, saranno sufficienti brevi indicazioni particolari in ordine alla tutela accordata dall'articolo 294 ai singoli organi costituzionali. Le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo sono stabilite nella legge fondamentale 24 dicembre 1925, n. 2263, e in altre successive, aventi egualmente contenuto e carattere di leggi costituzionali: importanti e numerose attribuzioni sono infatti conferite al Capo del Governo dalla legge sul Gran Consiglio del 9 dicembre 1928, n. 2693.

Come sia costituito il Governo, è indicato nell'articolo 1° della citata legge 24 dicembre 1925; le sue attribuzioni sono stabilite nella stessa legge e, naturalmente, in altre numerosissime. Quando debba funzionare collegialmente (e allora assume la denominazione di Consiglio di Ministri), la sua competenza fondamentale è tuttora stabilita dal regolamento approvato con R. decreto del 14 novembre 1901, n. 466. Come sia costituito il Gran Consiglio del Fascismo, e quali siano le sue attribuzioni, è sta-

bilito nella citata legge fondamentale del 9 dicembre 1928, n. 2693. Non deve intendersi consentita alcuna distinzione in ordine alle attribuzioni del Gran Consiglio; anche quando funzioni come potere deliberante, per gli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista, è sempre da considerare, per le ragioni anzidette, come organo costituzionale dello Stato. Per quanto concerne il Senato e la Camera dei Deputati, niuna distinzione di funzioni deve del pari intendersi autorizzata agli effetti dell'applicazione dell'articolo in esame come del successivo, purchè si tratti di funzioni, che l'uno o l'altra esercita collettivamente. In conseguenza ricorrerà l'applicazione delle disposizioni di cui è cenno, anche quando l'impedimento, la turbativa o il vilipendio siano arrecati al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, ovvero ad Uffici o Commissioni del Senato o della Camera. Anche le funzioni, che gli Uffici o le Commissioni parlamentari esercitano, sono da considerare quali funzioni, che il Senato e la Camera compiono per loro mezzo.

Come premettevo, l'articolo in esame si differenzia dall'articolo 118 del Codice vigente per una più rigorosa tutela di quella libertà, che è indispensabile, affinchè gli organi costituzionali dello Stato possano assolvere la loro missione. La legge penale protegge l'esercizio delle loro funzioni contro qualsiasi forma d'impedimento, totale o parziale, permanente o temporanea; e nel concetto d'impedimento, posto in relazione con quello di libertà, deve intendersi compresa anche qualsiasi forma di coartazione, intesa a far sì che gli organi costituzionali esercitino in un senso, piuttosto che in un altro, le loro funzioni.

309. — Secondo è dettato in un inciso, che è nuovo rispetto al Codice vigente, le disposizioni della prima parte dell'articolo 294, in tanto saranno applicabili, in quanto il fatto non costituisca delitto più grave. Evidenti applicazioni di questa norma possono essere fornite da talune ipotesi di attentati contro il Re nell'esercizio della sovranità. Se il fatto diretto ad impedire al Re l'esercizio della sovranità costituisce, nel tempo stesso, un attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Sovrano, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 283, il quale commina la pena di morte; se l'impedimento frapposto al libero esercizio della sovranità costituisce, nel tempo stesso, un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 288, il quale commina l'ergastolo. Si dovranno applicare, viceversa, le disposizioni dell'articolo 284, quando il fatto del colpevole diretto contro l'esercizio della sovranità costituisca, nel tempo stesso, un attentato contro la libertà individuale del Sovrano; si verranno, cioè, a applicare le norme ordinarie, dettate nell'articolo 84, prima parte, per il caso che il fatto del colpevole violi diverse disposizioni di legge. Nel primo gruppo di ipotesi, quando cioè il fatto costituisca un delitto più grave, e quindi un delitto che deve importare la pena di morte o quella dell'ergastolo, la necessaria tutela della sovranità può considerarsi assicurata dall'applicazione di tali pene, tanto più che, così l'una come l'altra delle figure criminose ora ricordate, hanno la stessa oggettività giuridica.

Poichè la sovranità inerisce, per la nostra costituzione, alla persona del Capo dello Stato ed è immanente, l'attentato contro la persona del Capo dello Stato, preveduto nell'articolo 283, è sempre, per definizione, un attentato contro la potestà Regia, e quindi contro la sovranità. Le ipotesi prevedute nell'articolo 288, quando consistano in una coartazione contro la volontà del Sovrano, sono da considerare come ipotesi specifiche di attentato contro la sovranità.

La protezione penale è estesa nel capoverso (che è nuovo rispetto al Codice vigente) contro qualsiasi turbativa, che possa offendere comunque quella serenità, la quale è necessaria per lo svolgimento delle funzioni stesse. Oggi, data l'incompletezza, a questo proposito, dell'articolo 118 del Codice vigente, si deve ricorrere all'applicazione degli articoli 188 e 197 del detto Codice, compresi nel Titolo concernente i delitti contro la pubblica Amministrazione. Il Progetto, riparando a questa lacuna, evita la contraddizione di dover ricorrere a disposizioni, che concernono la difesa di un bene giuridico diverso.

310. — Nel dare ragione dell'articolo 294, ho indicato il suo coordinamento con l'articolo successivo, che contempla il vilipendio alle istituzioni costituzionali. Su questo punto non è perciò il caso che io insista ulteriormente. Per quanto concerne, invece, la struttura dell'articolo 295 e la portata delle singole disposizioni, gioverà premettere che nell'elaborazione del nuovo testo si dovevano avere presenti non una, ma più disposizioni del diritto vigente: l'articolo 123 del Codice vigente, e l'articolo 21 dell'Editto sulla stampa, per il vilipendio al Senato e alla Camera dei Deputati; l'articolo 121 del detto Codice, per il vilipendio alle istituzioni costituzionali in genere.

Si dovevano innanzi tutto eliminare due inconvenienti, entrambi, per diverse ragioni, di notevole gravità. In virtù della trasformazione operata dal Regime nei nostri ordinamenti politici, essendo stato restituito il Governo nell'autonomia e nella dignità di organo costituzionale dello Stato, non sarebbe stato più ammissibile ipotizzare, in un articolo a sè, e quindi come figura criminosa distinta, il vilipendio al Senato e alla Camera dei Deputati, e far dipendere la protezione egualmente dovuta al prestigio del Governo dal dettato generico di una norma, quale l'articolo 126, universalmente riconosciuta fonte delle più gravi incertezze di interpretazione. Codeste incertezze dovevano pure essere eliminate, così richiedendo la più elementare esigenza di difesa delle nostre maggiori istituzioni, che sono al vertice dello Stato. Si era talmente smarrita la diritta via nell'interpretazione dell'articolo 126, che recentemente, dopo tanti anni di applicazione del Codice vigente, attraverso periodi turbolenti per la tranquillità interna dello Stato, la giurisprudenza ondeggiava ancora nella ricerca di un criterio sicuro per stabilire quali istituzioni dello Stato abbiano contenuto e carattere di istituzioni costituzionali. In un certo momento sembrò trionfare perfino il concetto che dovessero considerarsi istituzioni costituzionali dello Stato tutte quelle istituzioni, le quali formano oggetto di una dispo-

sizione dello Statuto. La Corte di Cassazione, nel suo parere sul Progetto del 1927, mi proponeva addirittura di risolvere le questioni più dibattute in pratica, facendo espressa menzione, nell'articolo in esame, oltre che dell'Esercito, anche dell'Arma dei R.R. Carabinieri, della R. Guardia di Finanza, e della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale.

In secondo luogo, si doveva tenere conto, nella elaborazione del testo dell'articolo 295, dei nuovi organi e quindi delle nuove istituzioni costituzionali, introdotte dal Regime in questi ultimi tempi, come il Gran Consiglio del Fascismo.

In relazione alle finalità da raggiungere, la formulazione dell'articolo 295, guidata da criteri di chiarificazione della non facile materia, ha ottenuto i seguenti risultati: *a)* l'articolo 123 del Codice vigente, e in conseguenza, per le note ragioni d'indirizzo legislativo, anche l'articolo 21 dello Editto sulla stampa, sono stati fusi con l'articolo 126 del detto Codice, e ne è risultato un unico testo, destinato ad assicurare la protezione di tutte le istituzioni costituzionali dello Stato; *b)* il nuovo testo è costituito di due parti; ma soltanto la prima riguarda la difesa del prestigio delle istituzioni costituzionali dello Stato, mentre il "capoverso, il quale obbedisce a finalità integrative, riguarda la difesa di altre istituzioni, le quali, sebbene abbiano importanza massima per la vita dello Stato, come appunto l'esercito e la magistratura, non sono tuttavia da annoverare tra le istituzioni costituzionali dello Stato; *c)* ad evitare incertezze di applicazione, le istituzioni costituzionali dello Stato sono elencate singolarmente. L'elenco è tassativo, per modo da non consentire arbitrarie estensioni; *d)* nel designare le singole istituzioni è stato naturalmente mantenuto fermo il criterio già adottato per l'articolo precedente; doversi, cioè, considerare come istituzioni costituzionali quelle soltanto che, nel loro funzionamento, non siano subordinate ad altri organi dello Stato; *e)* in conseguenza delle accennate premesse, l'articolo 295 fa espressa menzione, nella sua prima parte, della Corona, del Governo del Re, del Gran Consiglio del Fascismo, del Parlamento, del Senato e della Camera dei Deputati.

311. — Ho già avvertito, a proposito dell'articolo 294, che gli enti tutelati nel loro prestigio dalla prima parte dell'articolo 295 sono fondamentalmente quegli stessi, che l'articolo 294 tutela contro gli attentati o la turbativa arrecati al libero esercizio delle funzioni spettanti ai rispettivi organi. Le differenze, che è dato notare fra i due testi, per quanto concerne gli enti tutelati, sono le seguenti: 1°) nel numero 1° dell'articolo 294 si fa menzione del Re e del Reggente, mentre nell'articolo 295 si fa menzione della Corona; 2°) nel numero 2° dell'articolo 294 si fa menzione del Capo del Governo, oltre che del Governo, mentre nell'articolo 295 si fa menzione soltanto del Governo; 3°) nel numero 3° dell'articolo 294 non si fa menzione del Parlamento, mentre questo è indicato, insieme con il Senato e con la Camera dei Deputati, nell'articolo 295.

In linea generale può dirsi che codeste differenze dipendono dal fatto che nell'articolo 294 il legislatore protegge il libero funzionamento delle

istituzioni costituzionali dello Stato, e perciò doveva necessariamente riferirsi agli organi, che tale funzionamento assicurano, mentre nell'articolo 295 il legislatore, per proteggere il prestigio delle istituzioni, deve considerarle anche indipendentemente dal modo come funzionano; onde la necessità di far menzione della Corona, che rappresenta la istituzione Regia. Sotto l'impero dell'articolo 126 venne prospettata la distinzione fra istituzioni costituzionali considerate impersonalmente, quali entità politiche astratte, come parte del nostro ordinamento giuridico (istituzione Regia o Corona; Governo in senso stretto; istituzione Rappresentativa), e le stesse istituzioni considerate come entità politiche concrete (Re, Ministero o Gabinetto, Parlamento, Senato e Camera dei Deputati), in quanto organi, cioè, delle dette istituzioni, operanti in un dato momento storico. Da taluni si pretendeva anzi di dedurne che il vilipendio punibile a norma dell'articolo 126 potesse ricomparire nel primo caso, e non già nel secondo.

Questa distinzione non può evidentemente essere assunta come criterio generale e fondamentale d'interpretazione dell'articolo in esame.

La pubblica contumelia può fare strazio delle nostre massime istituzioni, e quindi offendere la personalità dello Stato, sia che essa sia diretta contro le istituzioni medesime, considerate come entità politiche astratte, come nel caso, in cui il colpevole agisca sotto l'impulso di una concezione degli ordinamenti politici dello Stato, completamente antitetica a quella vigente, sia quando essa venga diretta a colpirle a cagione del loro concreto funzionamento, e quindi nell'attività dei loro organi, anche se il colpevole non sia avverso alle istituzioni stesse, astrattamente considerate. E' il modo che offende e renderà pertanto punibile, a termini dell'articolo in esame, la pubblica contumelia nell'un caso come nell'altro. Può tuttavia la distinzione, di cui è cenno, essere assunta a giustificazione particolare, e quindi come criterio d'interpretazione del testo in esame limitatamente all'inclusione della Corona e alla non menzione del Re e del Capo del Governo; e ciò, non tanto per la bontà intrinseca della detta distinzione, o negata, o variamente intesa nella dottrina, quanto per ragioni attinenti alla stessa protezione penale del Re e del Capo del Governo, e quindi per necessità di sistema. L'articolo 295 fa menzione della Corona e non del Re, giacchè la protezione penale del Re contro ogni forma di vilipendio, così nel caso in cui questo sia diretto a colpirlo nell'esercizio o a causa delle funzioni inerenti alla sovranità, come nel caso in cui sia diretto a colpirlo nella sua individualità privata, doveva essere assicurata da una disposizione a parte, unitaria, conforme all'indole e ai riflessi della sovranità, e con sanzioni assai gravi; e difatti codesta protezione è dal Progetto assicurata con le disposizioni dell'articolo 284. Ciò stante, rimanevano da considerare quelle sole forme di vilipendio, nelle quali, nè la persona del Sovrano regnante, nè l'esercizio in atto della sovranità fossero comunque prese di mira, quali sono le offese dirette contro l'istituzione Regia; e questo è appunto l'oggetto dell'articolo 295, che prevede un reato meno grave dell'articolo 284. Analoga a quella del Re è la protezione penale del Capo del Governo, e quindi le contumelie dirette contro la Sua persona per qualsiasi cagione, anche per fine privato - e perciò non soltanto quelle

che siano dirette contro di Lui, a causa o nell'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative di Capo di Governo — sono punibili a norma dell'articolo 287, mentre saranno punibili a norma dell'articolo in esame quelle che siano dirette contro gli ordinamenti del Governo, quali sono stabiliti nelle nostre leggi fondamentali, compresi fra tali ordinamenti quelli relativi alle attribuzioni e alle prerogative del Capo del Governo, purchè ben inteso, la contumelia non si riferisca in alcun modo al loro esercizio.

Salvo questi due casi, per i quali ricorrono, come ho dimostrato, particolari esigenze di sistema, dovute, secondo i nostri ordinamenti costituzionali (ai quali la legge penale deve necessariamente adattare le sue sanzioni), alle singolari figure del Re e del Capo del Governo, è indubitato che il pubblico vilipendio sarà punibile a norma dell'articolo in esame, sia che abbia di mira le istituzioni costituzionali, di per sè stesse, astrattamente considerate, sia che invece le colpisca nel loro funzionamento, e quindi nei loro organi.

312. — Il capoverso dell'articolo 295 tutela il prestigio di due istituzioni, l'esercito e la magistratura, che, pur non essendo da annoverare tra quelle costituzionali dello Stato, ne sono tuttavia il più valido baluardo. Il vilipendio contro l'esercito, commesso in tempo di guerra, anche quando non sia da identificare col disfattismo militare, può tuttavia giungere a diminuirne nei suoi risultati, più o meno prossimi, l'efficienza bellica; se commesso in tempo di pace, può finire col minare le stesse basi dell'ordinamento dello Stato. In ogni caso, pertanto, esso è tale da porre in pericolo la personalità dello Stato. Aggiungasi che, prevedendo questa figura di reato nel presente Titolo, il Progetto non solo ha consolidato una giurisprudenza, che sotto l'impero del Codice vigente, pure partendo da una concezione inesatta di diritto pubblico, è stata costante in questi ultimi tempi, ma, seguendo le stesse direttive, alle quali aveva obbedito formulando l'articolo 273, ha assorbito in questa sede quelle disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 luglio 1894, n. 315, sulle offese contro l'esercito e l'armata commesse col mezzo della stampa, che non era stato possibile inserire nell'articolo summenzionato.

La previsione del vilipendio contro la magistratura, quale organo del potere giudiziario, è stata suggerita dalla opportunità di integrare, in questo articolo, la difesa del prestigio politico di tutti i singoli poteri dello Stato.

Così l'esercito come la magistratura sono tutelati dalle disposizioni dell'articolo in esame nelle loro unità organiche; pertanto le disposizioni stesse non saranno applicabili, qualora il vilipendio sia diretto contro singole parti dell'esercito o contro singole magistrature. In tali casi il vilipendio non può considerarsi delitto contro la personalità dello Stato: esso offende parti singole della pubblica Amministrazione, e quindi, in relazione al diverso bene giuridico leso, rientra tra i delitti contro la pubblica Amministrazione.

313. — Del pari, ogni altra istituzione, diversa da quelle nominativamente indicate nell'articolo in esame, quale possa essere la sua importanza,

e anche se preveduta nello Statuto, dovrà, nei congrui casi, ripetere la sua protezione penale contro il pubblico vilipendio da altra disposizione del Codice, senza che sia possibile discutere, come avviene oggi sotto l'impero dell'articolo 118, se possa rientrare o meno, per qualche titolo, nel novero delle istituzioni costituzionali. Questo è, precisamente, il vantaggio dell'aver adottato il sistema di designare nominativamente le istituzioni, che debbono essere tutelate dalle disposizioni dell'articolo 295.

314. — Malgrado la più ampia sfera di efficienza dell'articolo 295 rispetto agli articoli 123 e 126 del Codice vigente, e malgrado lo studio da me posto nel dare alle disposizioni dello stesso articolo 295 contenuto e forma tecnicamente più esatti, la tutela penale del prestigio dello Stato non si sarebbe potuta ancora considerare perfetta. Sarebbe mancata, come manca, nel Codice vigente, una disposizione di sintesi, alla quale ricorrere per colpire l'oltraggiatore, non di questa o di quella istituzione costituzionale, ma della Nazione italiana tutta intera, nella unità millenaria della stirpe, nella continuità perenne di quel glorioso patrimonio di valori ideali, per cui essa vanta, a giusto titolo, fra le altre Nazioni, una individualità sua propria. La disposizione alla quale accenno, è costituita, nell'attuale Progetto, dall'articolo 296, che punisce chiunque vilipende pubblicamente la Nazione italiana. Il cittadino, che commette il delitto all'estero, compie opera di tradimento degli affetti più sacri, e, straziando il nome della Patria, dà ludibrio di sé agli stranieri; perciò l'articolo 298 stabilisce contro di lui un aggravamento di pena, che è comune all'altra ipotesi, analoga sotto molti riflessi a quella ora in esame, e preveduta in relazione all'articolo 297, quella cioè del cittadino, che offende all'estero la bandiera italiana.

Spetta alla dottrina pubblicistica il ricercare se e fino a qual punto il concetto di Stato possa identificarsi con quello di Nazione: identificazione che, del resto, può considerarsi, per l'Italia, quasi un fatto compiuto dopo la grande guerra, la quale ha concluso, nella massima parte, il ciclo delle rivendicazioni nazionali. Il carattere di nazionalità deve ricollegarsi, oltre che ai fondamentali elementi etnici di un popolo, altresì ai suoi ordinamenti politici, e non dubito quindi che il Regime fascista, avendo conferito all'Italia, anche nel campo del diritto, come in quello della politica internazionale, una individualità sua propria, si identifichi ormai con la Nazione italiana. Chi offende il Fascismo, offende perciò la Nazione italiana in quella sua individualità politica, che per essa è l'attributo più glorioso, essendole stato consacrato dal sangue dei martiri, e insieme il più geloso, essendo condizione indispensabile per la sicurezza esterna e interna del Paese.

315. — Il vilipendio alla bandiera nazionale e ad ogni altro emblema dello Stato forma oggetto delle disposizioni dell'articolo 297, corrispondente, nelle sue linee fondamentali, all'articolo 115 del Codice tuttora in vigore. La norma non ha bisogno di particolare giustificazione. La bandiera è il simbolo sacro della Patria; il prestigio dello Stato si immedesima nel prestigio della sua bandiera; chi offende la bandiera offende lo Stato in una delle più alte estrinsecazioni della sua personalità. Le innume-

revoli falangi di eroi, che immolarono la vita, affinché il vessillo della Patria non fosse calpestato dallo straniero, hanno confermato col proprio sangue il comandamento, che ne impone il rispetto da parte di tutti e da per tutto.

316. — Anche della bandiera ufficiale degli Stati esteri la legge prescrive il rispetto nel territorio dello Stato, con sanzioni penali, che sono dettate dall'articolo 303 del Progetto, corrispondente all'articolo 129 del Codice vigente. La tutela del prestigio della bandiera straniera, è apprestata indirettamente a difesa del prestigio dello Stato estero, al quale la bandiera appartiene, ma direttamente a difesa di un nostro rilevante interesse, che consiste nel difenderci dal pericolo che siano turbate le relazioni amichevoli, che noi abbiamo con quello Stato. Tali relazioni sarebbero senza dubbio compromesse, e talora con conseguenze di una gravità incalcolabile, se dovessimo lasciare impuniti gli oltraggi fatti alle bandiere dello Stato estero.

Per aversi il delitto di vilipendio alla bandiera di uno Stato estero, debbono concorrere taluni elementi, che invece non sono richiesti per il vilipendio alla bandiera nazionale; codesti maggiori elementi sono da considerare, alla loro volta, come altrettante condizioni, sussistendo le quali, soltanto, il legislatore ritiene che vi sia interesse, da parte nostra, alla punizione del colpevole di vilipendio alla bandiera straniera.

Più particolarmente, mentre il vilipendio alla bandiera nazionale è punito, anche se il fatto sia commesso all'estero o in luogo privato, il vilipendio alla bandiera ufficiale di uno Stato estero è punito solo in quanto sia commesso nel territorio dello Stato italiano e pubblicamente. La pubblicità sarà da valutare giusta l'articolo 273.

Essa è una condizione normale perchè si verifichi la lesione del prestigio di una qualsiasi pubblica istituzione, a cominciare dalla massima, che è costituita dallo Stato. Non richiedendo tale condizione per il vilipendio alla bandiera dello Stato italiano, e quindi innovando rispetto all'articolo 115 del Codice vigente, il quale invece la esige, il Progetto intende evidentemente provvedere con maggiore severità alla repressione di questo reato; esso colpisce ogni e qualsiasi manifestazione di sentimento ostile verso il simbolo più venerato dalla Patria, e quindi lo colpisce anche nel caso in cui il fatto, essendo avvenuto in luogo privato, non presenti quei caratteri di particolare pericolosità, che, a causa della loro efficacia diffusiva, anche soltanto potenziale, rendono d'ordinario incriminabili manifestazioni analoghe del pensiero.

Affinchè il vilipendio della bandiera ufficiale di uno Stato estero sia punibile, occorre altresì: che il vilipendio sia diretto contro una bandiera, di cui sia stato fatto uso secondo il diritto interno dello Stato italiano; che la legge straniera garantisca, a favore della bandiera italiana, parità di tutela penale. Ambedue queste condizioni, del pari nuove rispetto al Codice vigente, obbediscono ad unico criterio direttivo, sul quale dovrà insistere fra breve, quando dirò del sistema adottato dal Progetto nel disciplinare

la tutela penale accordata ai Capi e ai rappresentanti di Stati esteri. Il Progetto abbandona un indirizzo, che, in omaggio a ideali, oggi non realizzabili, di collaborazione internazionale, il legislatore italiano aveva seguito dal 1865 fino alla guerra, quello cioè di concedere illimitatamente ad interessi stranieri eguaglianza di trattamento rispetto agli interessi nazionali. La so.a via, che oggi é data percorrere in senso conforme ai nostri interessi e alla dignità nazionale, è quella di subordinare, come testè accennavo, la tutela, sia pure indiretta, di interessi stranieri alla condizione che essa coincida con la tutela di interessi nostri, e che in ogni caso sia a questi assicurata, a l'estero, piena reciprocità di trattamento. Del resto, lo stesso indirizzo è seguito dai maggiori Progetti stranieri.

Per quanto concerne la prima delle due condizioni surricordate, gioverà il confronto con il paragrafo 144 del Progetto austriaco e col paragrafo 145 del Progetto ceco-slovacco. Il primo richiede espressamente che la bandiera estera sia « pubblicamente e conformemente al diritto » esposta nell'interno del Paese. Il secondo è anche più esplicito nel suo rigore, configurando il precetto penale limitatamente ad una sola ipotesi, quella, cioè, che la bandiera dello Stato straniero sia stata esposta in luogo pubblico dai rappresentanti, legalmente riconosciuti, dello Stato medesimo; il che equivale, in definitiva, ad assicurare normalmente il rispetto alla bandiera straniera, solo quando essa sia innalzata negli edifici adibiti a sede di ambasciate, di legazioni, o di consolati.

Il nostro Progetto è evidentemente meno restrittivo. Continua ad esigere, per la bandiera straniera, che debba trattarsi della bandiera ufficiale, cioè di una bandiera, che sia conforme, nella sua esteriorità, alle prescrizioni dettate dallo Stato straniero, affinché quel vessillo possa costituire la « sua bandiera ». L'idoneità di un segno materiale, quale appunto è la bandiera, alla rappresentanza simbolica di uno Stato estero non può prescindere dalla conformità del segno stesso ai requisiti all'uso prescritti dallo Stato rappresentato. Ma il Progetto non richiede, secondo una distinzione che è stata fatta anche sotto l'impero del vigente Codice, anche l'ufficialità di destinazione della bandiera, come precisamente stabilisce il Progetto ceco-slovacco. In conseguenza, concorrendo la condizione di reciprocità di tutela penale, sarà punito per l'articolo 296 anche colui che si renda colpevole di vilipendio alla bandiera di uno Stato estero, la quale, ad esempio, sia stata esposta da un privato, purchè nella sua esteriorità tale bandiera sia conforme alle prescrizioni in vigore nello Stato estero e il privato ne abbia fatto uso secondo il nostro diritto interno. Per diritto interno deve intendersi, non soltanto il così detto diritto scritto (leggi, regolamenti, ordinanze, specialmente per l'uso della bandiera mercantile straniera, che è senza dubbio tutelata delle disposizioni in esame), ma anche il diritto consuetudinario. E' anzi da porre in rilievo che il Progetto, prescrivendo che l'uso della bandiera straniera deve essere autorizzato dal diritto interno, ha inteso sottolineare che non deve esservi contrasto fra l'uso di un simbolo di una sovranità straniera e l'ordinamento giuridico dello Stato, nel cui territorio la bandiera straniera è esposta (ordinamento che, rispetto

allo Stato medesimo, costituisce il suo diritto interno), ma non ha voluto, nè poteva minimamente escludere, dalla tutela penale, la bandiera straniera, il cui uso sia conforme al diritto internazionale, anche quando questo abbia dato vita a una semplice norma consuetudinaria, da noi accettata e osservata come obbligatoria. Per quanto concerne l'altro requisito, relativo alla condizione di reciprocità di tutela penale e al confronto, che può istituirsi fra l'articolo 304 del Progetto, che la esige, e il paragrafo 114 del Progetto tedesco del 1925, il quale detta una disposizione analoga, varranno le osservazioni, che esporrò a proposito del Capo III di questo Titolo, essendo la norma comune a tutti i delitti compresi in quel Capo.

317. — La bandiera nazionale, il cui prestigio è tutelato in via primaria dall'articolo 297, è quella ufficiale dello Stato italiano, come le bandiere estere, tutelate dall'articolo 303, sono egualmente le bandiere ufficiali dei rispettivi Stati; e ne ho già indicato le ragioni. Per la bandiera nazionale, ed esclusivamente per essa, i capoversi dell'articolo 297 dettano un'estensione e un'assimilazione. La nozione di bandiera nazionale è estesa, agli effetti della tutela penale in genere, a qualsiasi bandiera che porti i colori nazionali, anche se non conformi ai requisiti ufficiali; agli effetti dell'applicazione del solo articolo 297, è assimilata alla bandiera nazionale qualsiasi cosa, che porti comunque raffigurati i colori nazionali. Così l'una come l'altra di tali norme, completamente nuove rispetto al Codice vigente, rispondono al criterio direttivo, più innanzi ricordato, di colpire qualsiasi manifestazione di offesa al prestigio dello Stato italiano, avvenga essa mediante il vilipendio alla bandiera vera e propria, che è quella ufficiale dello Stato, oppure mediante il vilipendio a qualsiasi bandiera, che porti i nostri caratteri nazionali e perfino a qualsiasi oggetto o cosa, che porti i colori stessi. Non potranno, per tal modo, più verificarsi in avvenire quelle incertezze di repressione, vere fonti di scandalo in materia così delicata, le quali si erano manifestate sotto l'impero dell'articolo 115 del Codice vigente.

Si noti che, mentre così l'articolo 115 come l'articolo 129 del Codice vigente descrivono, con uniformità di dizione, il vilipendio, facendolo consistere nel togliere, distruggere per fare atto di disprezzo, la bandiera o altro emblema dello Stato italiano o rispettivamente di uno Stato estero, i corrispondenti articoli 297 e 303 del Progetto adottano, in modo altrettanto uniforme, una locuzione di sintesi, adoperando il termine « vilipendere », che comprende sia il vilipendio per via d'azione, sia quello per via di omissione.

Il vilipendio può essere così verbale come reale; quest'ultimo, trattandosi di bandiera o di emblemi, può estrinsecarsi in atti di vero e proprio danneggiamento. Si può proporre il dubbio se in tal caso il colpevole debba rispondere di ambedue i reati, a norma della prima parte dell'articolo 84. Qualche Progetto di Codice straniero, come il ceco-slovacco, sembra che l'ammetta, come risulta dalla esposizione dei motivi. Senza invocare l'argomento che può desumersi, *quatenus opus*, dall'ultimo capoverso dell'articolo 304, tale soluzione è da accogliere secondo il nostro Progetto, non ricor-

rendo, nella specie, l'applicazione dell'articolo 15, che neutralizza, com'è noto, l'osservanza della norma generale contenuta nella prima parte dell'articolo 84. Il vilipendio reale non può, infatti, considerarsi come una forma specifica di danneggiamento; esso è un delitto diverso, qualificato dal fine di recare ingiuria alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, e muta perfino nella sua oggettività giuridica, costituendo un delitto politico. Niuna difficoltà può sussistere pertanto a che, secondo il sistema accolto dal Progetto, nella prima parte dell'articolo 84, il colpevole debba rispondere anche di ogni altra violazione di legge, che abbia potuto commettere con la stessa azione di vilipendio.

CAPO III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

318. — La tutela penale dei diritti politici del cittadino ha già formato oggetto di una disposizione generale, contenuta nel primo Libro e completamente nuova rispetto al Codice vigente, quella cioè del capoverso dell'articolo 8, la quale stabilisce doversi considerare delitto politico qualsiasi fatto lesivo di un diritto politico del cittadino e, in conseguenza, doversi tale delitto punire secondo la legge italiana, anche quando sia commesso all'estero, da cittadino o da straniero, alla sola condizione che il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta, e quindi senza alcuna limitazione inerente alla gravità del reato. Alla stessa tutela penale dei diritti politici del cittadino per quanto particolarmente concerne la necessaria libertà del loro esercizio, si riferiscono le disposizioni del presente Capo, le quali (articolo 299) prevedono il fatto di colui che, con violenza, minaccia o inganno, impedisce, in tutto o in parte, l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in un senso difforme dalla sua volontà.

Le disposizioni dell'articolo 299 corrispondono, salvo modificazioni non sostanziali di cui farò cenno, alle disposizioni dell'articolo 139 del Codice vigente. Ho indicato, a suo tempo, le ragioni di sistema, che mi hanno indotto a distribuire le varie disposizioni concernenti i delitti contro la libertà, in altri Titoli del Progetto. Secondo la concezione politica dominante nei rapporti fra lo Stato e il cittadino al tempo della formazione del Codice tuttora vigente, le disposizioni del menzionato articolo 139 venivano considerate come prevalentemente dirette a garantire, nell'interesse del cittadino, il godimento delle libertà politiche. Trasferite le disposizioni stesse nel presente Titolo, questa essendo ormai la sede più idonea in seguito alla mutata concezione dei rapporti suddetti nello Stato fascista, ne muta la giustificazione. La tutela penale dei diritti politici è oggi tuttora accordata al cittadino, ma affinché egli possa partecipare, come è soprattutto suo dovere, al funzionamento dello Stato, in quei casi e in quei limiti, in cui tale partecipazione gli è attribuita, nell'interesse medesimo dello Stato, dall'ordinamento

giuridico vigente. In altri termini, la tutela penale dei diritti politici del cittadino deve intendersi stabilita prevalentemente nell'interesse dello Stato; la legge penale, come del resto ogni altra legge di diritto pubblico, non prende in considerazione i diritti o gli interessi dei singoli cittadini, se non in quanto possano servire come mezzo per assicurare, in ogni campo, l'affermazione incontrastata dei diritti o la realizzazione integrale degli interessi dello Stato. E, se così è, sembra pure evidente che, trattandosi dell'esercizio di diritti politici, era precisamente in questo Titolo, concernente la personalità dello Stato, che ne doveva essere assicurata la protezione penale e nella sfera di un Capo, distinto sia da quello re attivo ai delitti contro la personalità esterna, sia da quello contro la personalità interna dello Stato, non potendosi affermare nettamente se con l'esercizio dei suoi diritti politici, almeno dei principali tra essi, il cittadino sia chiamato a partecipare a funzioni, che attengano più all'uno che all'altro dei ricordati modi di essere della personalità dello Stato.

319. — Il fissare la nozione del diritto politico appartiene al diritto costituzionale. Basterà qui accennare, ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo in esame, che i diritti politici sono diritti pubblici per eccellenza, e consistono nella potestà che il privato, in quanto cittadino, cioè come membro della collettività costituente la popolazione dello Stato, ha di agire in rapporto a pubbliche funzioni.

Rispetto a quali, tra le pubbliche funzioni, questa potestà di agire possa essere esercitata, quale sia in concreto, tra cittadino e pubblica funzione, il rapporto, che costituisce il contenuto dell'azione, il che è quanto dire in quale forma, in quale misura e a quali condizioni sia accordata una partecipazione del cittadino, come tale, a una data pubblica funzione, è stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in un dato momento storico. Esempio tipico di diritto politico è il diritto elettorale, per cui il privato, *uti civis*, concorrendo in lui determinati requisiti, ha in rapporto alla funzione legislativa quella potestà di agire, che consiste preliminarmente nel farsi riconoscere la qualità di elettore e quindi nel concorrere, col proprio voto, alla elezione dei membri di uno dei due rami del Parlamento. Ho ricordato questo esempio assai noto di diritti politici, perchè mi fornisce la giustificazione di un'avvertenza, che è fondamentale nell'applicazione dell'articolo in esame: avere esso, cioè, per la genericità della sua formula, una portata esclusivamente integrativa, ricorrendone l'osservanza se e in quanto le leggi speciali, come ad esempio quella elettorale politica, non assicurino la libertà di esercizio di quel particolare diritto politico, la cui disciplina forma oggetto delle loro disposizioni.

Questa riserva, espressamente dettata nell'articolo 139 del Codice vigente, si palesava inutile per il Progetto, che annovera fra le sue disposizioni fondamentali quella dell'articolo 15, per cui la legge speciale deve essere applicata in sostituzione della legge generale, quando ambedue abbiano tratto alla stessa materia. Del resto l'esame delle disposizioni penali della vigente legge elettorale politica, approvata, nel suo Testo unico, col R.

decreto 2 settembre 1928, n. 1993, porterà a stabilire se, in relazione ai nuovi ordinamenti della rappresentanza politica, esse prevedano tutte le ipotesi, nelle quali possa manifestarsi la esigenza di tutelare la libertà dell'esercizio del diritto elettorale, o se per avventura taluna ipotesi possa essere in avvenire regolata dalle disposizioni in esame. Aggiungasi che vi sono diritti politici, come quelli di petizione, di *referendum*, e di partecipazione ai plebisciti, il libero esercizio dei quali non è penalmente garantito da alcuna legge: per essi varranno, quindi, le disposizioni di cui è cenno.

Tracciando, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 299, la nozione del diritto politico, ho insistito nel porre in rilievo che esso deve spettare al cittadino come tale. La formula stessa dell'articolo 299 offre questa indicazione: se il cittadino sia già investito della pubblica funzione (legislativa, giudiziaria o amministrativa), e quindi egli sia da considerare come pubblico ufficiale a norma dell'articolo 362, le ipotesi di impedimento con violenza o con minaccia dell'esercizio della funzione medesima, come pure le ipotesi di costringimento a esercitarla in modo differente dalla sua volontà, esulano dalla sfera di applicazione dell'articolo 299, per quanto, sotto un certo aspetto e per taluni pubblici ufficiali, quali i deputati, i giurati ecc., si possa parlare di un vero e proprio diritto all'esercizio del e rispettive funzioni; e saranno invece applicabili le disposizioni dell'articolo 341, il quale prevede ipotesi analoghe di violenza e di minaccia verso un pubblico ufficiale.

320. — Ad integrare la tutela, che è dovuta al libero esercizio dei diritti politici, l'articolo 299 prevede anche l'inganno come mezzo di esecuzione del delitto, e al termine « costringere », adoperato nell'articolo 139 del Codice vigente, sostituisce quello di « deterninare », che meglio si presta a comprendere l'inganno, oltre che la violenza e la minaccia, prevedute anche nel Codice vigente. Non ho invece fatto menzione del « tumulto », che il Codice vigente prevede insieme con la violenza e la minaccia, perchè, o il tumulto è tale da risolversi in una coazione, e allora non può non ingenerare, rispetto al cittadino, quella violenza o quella minaccia che la legge già prevede, o il tumulto non è tale da produrre codeste conseguenze, e allora è irrilevante agli effetti delle disposizioni di cui è parola.

Nello stesso intento d'integrare la tutela penale dei diritti politici nel loro libero esercizio, l'articolo 299 prevede anche l'ipotesi, nuova rispetto al Codice vigente, di colui che determini il cittadino ad esercitare un diritto politico in modo difforme dalla sua volontà. Si è così ovviato ad una vera incongruenza di sistema, che era stata rilevata nel Codice vigente, a norma del quale la violazione dell'attività politica del cittadino, fatta per via di impedimento, costituiva un delitto contro la libertà, mentre, se fatta in altra forma, poteva costituire soltanto un delitto di violenza privata.

Non ho riprodotto il capoverso dell'articolo 139, che stabiliva un aggravamento di pena a carico del pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, perchè tale circostanza è preveduta tra le aggravanti comuni nel numero 9° dell'articolo 65.

CAPO IV

*Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro
rappresentanti*

321. — La denominazione del presente Capo è identica, e la struttura fondamentale è analoga, a quella del terzo Capo del Codice vigente. Vi sono preveduti quattro gruppi di delitti:

1°) attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero: articolo 300;

2°) offese all'onore o al prestigio del Capo di uno Stato estero; attentati alla sua libertà diversi da quelli menzionati nel numero precedente: articolo 301;

3°) attentati e offese, dello stesso genere di quelli menzionati nei due numeri precedenti, contro rappresentanti di Stati esteri accreditati presso il Governo del Re in qualità di capi di Missione diplomatica, semprechè siano commessi a causa o nell'esercizio delle loro funzioni: articolo 302;

4°) offese contro la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero, dei quali siasi fatto uso in conformità del diritto interno dello Stato italiano: articolo 303.

322. — Una osservazione preliminare, relativa al sistema seguito dal Progetto nel configurare le singole figure delittuose, porrà in rilievo le differenze, che le distinguono dalle corrispondenti del Codice vigente. Secondo l'articolo 128 del detto Codice, colui che nel territorio del Regno commette un delitto contro il Capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata in una data misura. In altri termini, il delitto commesso contro il Capo di uno Stato estero conserva la stessa oggettività giuridica, che la legge gli assegna quando venga commesso contro qualsiasi individuo; la qualità, nella persona lesa dal reato, di Capo di uno Stato estero non è presa in considerazione, se non agli effetti di stabilire una circostanza aggravante.

Se il Progetto avesse dovuto seguire questo sistema, avrebbe dovuto annoverare la qualità di Capo di Stato estero nella vittima del reato tra le circostanze aggravanti comuni, come vi pone (articolo 65, numero 10°) quella di agente diplomatico, diverso dal capo di Missione, e quella in genere di agente consolare. Senonchè si considerò che, offendendo (in senso lato) il Capo di uno Stato estero, che si trovi nel territorio dello Stato italiano, o un suo rappresentante, accreditato presso di noi in qualità di capo di Missione, non si lede soltanto la vita, l'incolumità, la libertà o l'onore di un individuo, ma si lede o si pone in pericolo la tranquillità, il prestigio, e forse la stessa sicurezza politica o militare dello Stato italiano, per le ripercussioni, talora gravis-

sime, che fatti di tal genere possono produrre nei rapporti internazionali. La lesione o il pericolo di lesione per la personalità dello Stato in tali delitti, ai quali sono d'aggiungere, per identità di ragione, quelli del quarto gruppo (offese alla bandiera o ad altri emblemi di uno Stato estero), è pertanto evidente; e difatti, sotto il profilo di tale loro particolare oggettività, che li trasforma, da delitti comuni, in delitti oggettivamente politici, i delitti stessi sono configurati dal Progetto negli articoli 300 a 303. La loro disciplina è in fondo quella stessa, che il Progetto ha già dettato per gli attentati e le offese contro il Re, la Regina e gli altri membri della famiglia Reale negli articoli 283 e 284, e per gli attentati e le offese contro il Capo del Governo negli articoli 286 e 287. Le disposizioni relative agli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero sono, per l'articolo 300, egualmente tenute distinte da quelle relative alle offese, all'onore o al prestigio o agli attentati contro qualsiasi altra forma di libertà; le disposizioni relative a questa seconda categoria di offese e di attentati sono contenute nell'articolo 301. Agli attentati e alle offese contro i rappresentanti di Stati esteri, i quali siano accreditati presso il Governo del Re, come capi di Missione diplomatica, l'articolo 302 estende le stesse disposizioni, ora richiamate, quando tuttavia il delitto sia commesso a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. Quali delitti debbano intendersi compresi, con riferimento al loro ordinario *nomen juris*, sotto la denominazione di « attentati alla libertà, » ovvero di « offese all'onore o al prestigio, » ho detto nel tracciare il sistema seguito dal Progetto negli articoli 283 e 284.

323. — La qualità di Capo dello Stato, ossia la sua personalità di diritto pubblico, è immanente, perchè inerisce alla sua persona, secondo un principio di diritto pubblico interno, proprio di quasi tutti gli Stati, e che pertanto, a cagione di tale sua universalità, si traduce in un principio comunemente ammesso di diritto pubblico internazionale. Codesta immanenza fa sì che la particolare personalità di diritto pubblico del Capo dello Stato si affermi prevalente in ogni caso e ad ogni effetto, e perciò l'offesa al Capo dello Stato dovrà considerarsi tale da ledere la massima prerogativa della sovranità, quella della inviolabilità della persona di lui, anche quando l'offesa sia fatta per un fine privato.

La personalità di diritto pubblico dei capi di Missione diplomatica ha fondamento diverso: non è inerente alla loro persona, ma esclusivamente alle loro funzioni; ed è perciò che, in tanto è possibile configurare un delitto, oggettivamente politico, degli attentati e delle offese commessi contro di loro, in quanto tali attentati od offese li colpiscano a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. Non altrimenti accade, sotto questo riflesso, per le offese e per talune categorie di attentati contro pubblici ufficiali, le quali assumono una obbiettività giuridica propria, quella di delitti contro la pubblica Amministrazione, solo quando il fatto sia commesso contro il pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Anche nei detti casi la particolare tutela penale è data alla pubblica funzione, e non alla persona di colui che la esercita.

Le disposizioni dell'articolo 302 non si estendono agli attentati e alle offese commesse contro qualsiasi agente diplomatico di Stato estero, destinato ad esercitare le sue funzioni presso di noi: esse riguardano esclusivamente le offese e gli attentati commessi contro i capi delle Missioni diplomatiche accreditati presso il Governo del Re. Per i delitti commessi contro gli altri agenti diplomatici, i quali facciano parte delle dette Missioni, sarà applicabile la già citata disposizione dell'articolo 65, numero 10°, la quale stabilisce un aumento di pena, rispetto alla figura ordinaria del delitto, in considerazione della maggiore quantità politica che questo assume, quando sia commesso contro di loro, come contro gli agenti consolari in genere di uno Stato estero. Secondo è già stato rilevato nel corso di questi lavori preparatori, lo stesso sistema, seguito dal Progetto, doveva condurre logicamente a limitare le previsioni dell'articolo 302 alle sole offese o attentati commessi contro i capi di Missioni e chi, in un dato momento, ne faccia le veci, trattandosi di garanzia data alle funzioni, e non alle persone. La rappresentanza dello Stato estero spetta esclusivamente al capo della Missione; egli è soltanto ne è l'organo responsabile, e quindi può esercitarla nella sua pienezza e con una individualità propria, che è disciplinata dal diritto internazionale. Gli altri agenti diplomatici, che facciano parte della stessa Missione, non sono che suoi coadiutori, ma ad essi va senza dubbio assicurata una maggiore tutela penale in considerazione delle loro funzioni, giacchè, queste essendo legalmente e sufficientemente riconosciute nello Stato, sono da equiparare alle nostre pubbliche funzioni. La considerazione dell'ufficio esercitato non avrebbe tuttavia potuto trasformare i delitti commessi contro la loro persona in delitti oggettivamente politici, mancando in tali agenti, come accennavo, la rappresentanza dello Stato estero in quei suoi caratteristici attributi, che ho testè ricordati.

324. — De' quarto gruppo, relativo alle offese contro la bandiera o altro emblema dello Stato estero, ho già fatto cenno a proposito delle norme, che proteggono penalmente la bandiera e gli altri emblemi ufficiali dello Stato italiano.

325. — L'ultimo articolo di questo Capo, il 304, subordina l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti alla condizione che lo Stato straniero, di cui nel nostro territorio venne offeso il Capo, o il rappresentante diplomatico, accreditato come capo di Missione, o la bandiera, ovvero altro emblema di sovranità, ci accordi nel suo territorio pari trattamento di tutela penale. In altri termini, in tanto potrà valere, nei singoli casi, la particolare tutela penale, che gli articoli 300 a 303 accordano al Capo, al rappresentante diplomatico e alla bandiera di uno Stato estero, configurando negli attentati e nelle offese contro di loro commessi altrettanti delitti oggettivamente politici, in quanto lo Stato estero consideri alla stessa stregua, nei loro elementi essenziali, i delitti a contenuto analogo, che siano commessi nel suo territorio contro il Capo o il rappresentante diplomatico o la bandiera dello Stato italiano. Occorre, cioè, che anche per lo Stato straniero l'offesa o l'attentato commesso contro il

Capo, o il rappresentante diplomatico o la bandiera dello Stato italiano sia considerato come delitto diverso, per qualificazione, da quelli a cui darebbero vita i medesimi fatti, se commessi contro qualsiasi persona o cosa. Se codesta reciprocità di trattamento non fosse assicurata, anche secondo il Progetto sarebbero applicabili le disposizioni relative alle figure ordinarie di tali delitti, comprese nei Titoli XI e XII, che si occupano rispettivamente dei delitti contro la persona e contro la proprietà. Doveva essere soltanto applicato un aumento di pena, in considerazione, anche in ta e ipotesi, della maggiore quantità politica del delitto e per necessità di coordinamento con l'aggravante stabilita nel numero 10° dell'articolo 65, per quanto concerne gli attentati e le offese contro gli agenti diplomatici, accreditati presso di noi non in qualità di capi di Missione.

326. — In linea di principio, la reciprocità di trattamento può essere: legale o convenzionale. Per ciò che concerne la particolare tutela penale per il Capo o per la bandiera dello Stato estero, la reciprocità non potrà non risultare, rispetto a noi, dalla legge dello Stato estero o, in genere, dal suo ordinamento giuridico interno, che, secondo i criteri testè accennati, dovrà essere messo a raffronto con le disposizioni contenute in questo Capo.

Per quanto concerne, invece, la particolare tutela penale per i capi di Missione diplomatica, ossia la loro equiparazione ai Capi di Stati esteri, la reciprocità potrà risultare anche da convenzioni. In ogni caso, e per l'applicazione di qualsiasi tra gli articoli contenuti in questo Capo, occorre che la reciprocità esista al tempo del commesso reato. Non potrebbe essere stabilita dallo Stato estero con legge, o in seguito a convenzione, post rioro.

Il Progetto tedesco del 1925, che nel paragrafo 114 ha disposizioni analoghe a quelle dell'articolo in esame, prevede le due ipotesi possibili: che la reciprocità sia garantita all'Impero, o che questa fosse già garantita al tempo del fatto. In mancanza di una espressa disposizione, la prima ipotesi non è ammissibile secondo il Progetto.

Le disposizioni dell'articolo 304 sono completamente nuove rispetto al Codice vigente: con esse la legislazione penale italiana affermerà, per la prima volta, secondo lo spirito dei nuovi tempi, che il nostro Paese non è più disposto ad accordare ad interessi stranieri una tutela maggiore di quella, che gli stranieri accordino ai nostri nel loro territorio. Ho già citato il Progetto tedesco, ma nelle materie civili da tempo, cioè dalla riforma dell'articolo 941 del Codice di procedura civile, la legislazione italiana aveva abbandonato il vecchio indirizzo, che ci portava, soli nella comunità internazionale, ad accordare vantaggi senza corrispettivo.

327. — Tutti i delitti preveduti in questo Capo, in tanto sono punibili, in quanto sono commessi nel territorio dello Stato. La stessa loro giustificazione esige codesta limitazione, che costituisce una deroga alle disposizioni del numero 1° dell'articolo 7.

Qualora le offese o gli attentati siano stati commessi all'estero, il colpevole, il quale abbia cercato rifugio nel territorio dello Stato italiano, potrà essere estradato, non essendo stato mantenuto, nel Progetto, il di-

vieto di estradizione per i delitti politici. In quei casi, invece, in cui la estradizione non sia possibile, perchè il colpevole è cittadino italiano, o perchè il trattato persista nel vietare l'extradizione per delitti politici, il colpevole sarà legalmente punito nello Stato a norma dell'articolo 9, se cittadino, ovvero dell'articolo 10, se straniero, ma ciò avverrà in base alle disposizioni relative alle figure ordinarie dei reati, da lui commessi. Ed è, questo, un progresso assai notevole verso un'auspicata collaborazione internazionale in questa materia, giacchè, com'è noto, per la disposizione dell'articolo 7, numero 1°, del Codice vigente, il colpevole, rifugiatosi nel nostro territorio, rimarrebbe oggi impunito.

CAPO V

Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti

328. — Com'è indicato nella sua stessa rubrica, il Capo quinto raccoglie tutte quelle disposizioni, che possono considerarsi generali o comuni ai Capi precedenti. Tali disposizioni hanno, in ragione della loro indole, una finalità essenzialmente integrativa e, da un punto di vista sistematico, possono distinguersi in tre gruppi.

Il primo gruppo comprende quelle disposizioni, che hanno una vera e propria funzione integrativa diretta rispetto alla tutela penale dovuta alla personalità dello Stato, considerata siffatta tutela nel complesso delle disposizioni contenute nei Capi precedenti, e, a tale intento, ipotizza nuove figure di reato. Tali sono quelle relative alle due forme d'istigazione, prevedute negli articoli 306 e 307, e alle tre forme di delinquenza associata (cospirazione mediante accordo, cospirazione mediante associazione e partecipazione a banda armata), prevedute negli articoli dal 308 al 313.

Il secondo gruppo comprende quelle disposizioni, la cui efficacia integrativa riflette particolarmente la disciplina di talune figure di delitti, che hanno fra loro caratteri di omogeneità. A questo gruppo appartiene il complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 305, le quali si riferiscono soltanto alla repressione dei delitti contro il Re, la Regina, il Reggente, il Principe Ereditario e le altre persone della Famiglia Reale e a quelle dei delitti, a contenuto e a disciplina analoghi, che siano commessi contro il Capo del Governo, ovvero contro i Capi o rappresentanti di Stati esteri. Tali norme furono a suo tempo esaminate, e perciò non è il caso d'insistervi ulteriormente; basterà ricordare che esse appunto hanno per oggetto lo stabilire quando le disposizioni relative a codesti delitti, contenute negli articoli corrispondenti, debbano essere applicate con talune modificazioni, e quando debbano essere sostituite da altre disposizioni.

Al terzo gruppo appartengono le disposizioni, di carattere generale, come quella dell'articolo 314, la quale estende a determinati effetti la nozione del tempo di guerra; dell'articolo 315, che autorizza il giu-

dice a diminuire la pena in casi di lieve entità; dell'articolo 316, il quale stabilisce le pene accessorie; e dell'articolo 317, il quale prevede le misure di sicurezza. A questo stesso gruppo finale vanno ascritte le disposizioni dell'articolo 318, il quale stabilisce per numerose figure di reato, quale condizione di procedibilità, l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, e per altre figure di reato, quale condizioni di punibilità, la richiesta dello stesso Ministro della Giustizia, o di quell'organo costituzionale dello Stato (Gran Consiglio del Fascismo, Parlamento, Senato o Camera dei Deputati), che sia stato oggetto di vilipendio da parte del colpevole.

329. — Anche questo Capo segue, nelle sue grandi linee, lo sviluppo del corrispondente Capo quarto del Codice attualmente in vigore. E' appena il caso, però, di avvertire che la struttura ne è molto più complessa e organica, in relazione con le materie disciplinate nei Capi precedenti. Come si può desumere dal confronto degli articoli dal 306 al 310, mi sono studiato di seguire un dato indirizzo, evitando frequenti richiami, frammentari per la sostanza e tediosi per la forma, delle disposizioni degli articoli contenuti nei Capi precedenti. L'articolo 306 fissa inizialmente la figura dell'istigazione in relazione a due categorie di delitti, cioè quelli contro la personalità esterna dello Stato e quelli contro la sua personalità interna, i quali siano non colposi e siano talmente gravi, che per essi la legge stabilisca la pena di morte, l'ergastolo, o la reclusione. Ed a queste due categorie di delitti, che sono le fondamentali del presente Titolo e comprendono quasi tutti i delitti, preveduti nei Capi primo e secondo, si riferiscono costantemente, nelle rispettive sfere di applicazione, anche le norme degli articoli 307 e seguenti fino al 310, per modo che risulta manifesto il sistema seguito dal Progetto: doversi assicurare, cioè, con riferimento a dette categorie di reati, quella particolare integrazione della tutela penale della personalità dello Stato, che, come ho detto, consiste nel punire le varie forme di delinquenza associata e le varie forme di istigazione, che sono pericolose quanto la delinquenza associata, anche perché sono esse stesse, talora, preordinate a costituire la delinquenza associata nelle sue più gravi manifestazioni. Questo rapporto tra i delitti di istigazione (fra questi compresa l'apologia, che è una forma di istigazione indiretta) e i delitti di cospirazione e di banda armata, spiega anche perché il Progetto anteponga la disciplina dei primi a quella dei secondi, discostandosi, per tal modo, dal Codice vigente.

330. — Non ho riprodotto, fin dal Progetto del 1927, le disposizioni degli articoli 136 e 137 del Codice vigente. L'articolo 136, prevedendo il concorso di delitti di una certa gravità, stabilisce che la pena risultante dal cumulo sia aumentata di un terzo. Ora, anche a prescindere che le regole per il computo della pena complessiva nel caso di reati concorrenti sono per il Progetto diverse e più severe di quel che siano secondo il Codice vigente, è da riflettere che la connessione di reati costituisce, per il Progetto stesso, una circostanza aggravante comune - e quindi senza distinzione di categorie e di gravità - preveduta nel numero 2° dell'articolo 65.

Cio stante, venivano a risultare egualmente superflue le disposizioni dell'articolo 137, le quali stabiliscono un aggravamento di pena a carico di colui che, per commettere alcuno dei delitti preveduti in questo Titolo, invade un edificio pubblico o privato, o toglie con violenza o inganno, da un luogo di vendita o di deposito, armi, viveri e munizioni. Il Progetto nell'articolo 425 prevede con severe sanzioni i fatti di devastazione e di saccheggio. L'applicazione delle regole stabilite nella Parte generale, sia per quanto concerne la connessione dei reati, sia per quanto ha tratto al cumulo dei reati, sarà sufficiente garanzia di giusta severità anche rispetto ai co pevoli dei gravi delitti ora menzionati.

331. — Mentre il Codice vigente prevede nell'articolo 135 una sola specie d'istigazione, quella diretta al pubblico, il Progetto ne prevede due: quella diretta a una o anche a più persone determinate (articolo 306), e quella diretta al pubblico (articolo 307), la quale comprende, come sottospecie, la pubblica apologia. Elemento comune all'una e all'altra specie è l'oggetto dell'istigazione, costituito, come ho già ricordato, da tutti i delitti contro la personalità esterna e contro la personalità interna dello Stato, ad eccezione dei reati colposi (nella formula dell'attuale Progetto) e di quelli punibili con la sola pena pecuniaria. Niun'altra limitazione, all'infuori di queste due, dovrà considerarsi ammissibile; e pertanto, fra i delitti che possono formare oggetto d'istigazione a norma dei citati articoli, dovrà comprendersi anche la stessa istigazione dei militari a disobbedire alle leggi (articolo 273). Potrà aversi così, specialmente nella forma dell'istigazione privata (articolo 306), l'istigazione all'istigazione, che può funzionare in talune ipotesi come istigazione mediata o indiretta.

L'elemento differenziale tra le due specie d'istigazione è costituito dalla diversità del soggetto istigato. Tutte le altre differenze, che avrò occasione di notare, discendono da questa fondamentale premessa. Nell'istigazione, preveduta nell'articolo 306, il soggetto istigato è rappresentato da una, ovvero da più persone determinate; anche in questo secondo caso, è a ciascuna di esse che si dirige la volontà dell'istigatore, per determinarla a commettere il delitto, che forma oggetto dell'istigazione. Viceversa nell'istigazione, preveduta nell'articolo 307, le persone dei singoli istigati, non sono individualizzate rispetto alla volontà dell'istigatore; tutti insieme formano quella, che nella dottrina si suole denominare « una incerta persona ». L'istigatore si rivolge alla folla, al pubblico, a una collettività di individui, che egli d'ordinario non conosce nella persona dei singoli componenti: anche se per avventura ne conoscesse taluni, egli non se li rappresenta individualmente, come soggetti della sua istigazione, ma come facenti parte della collettività, alla quale si dirige, e che tra le sue caratteristiche ha quella di potersi rinnovare indifferentemente nei suoi elementi durante il corso di uno stesso fatto d'istigazione. Tale è il « pubblico » di cui fa menzione, come soggetto istigato, l'articolo 307, e che può essere il pubblico il quale legge un giornale, o quello che si affolla in un luogo pubblico o aperto al pubblico per ascoltare una conferenza o altro discor-

so di propaganda, o che simultaneamente è fatto entrare in luogo privato, perchè possa assistere all'istigazione o all'apologia di fatti costituenti delitto. Il pensiero ricorre naturalmente alla nozione di « pubblicità » rispetto all'esecuzione di un reato, che il Progetto stabilisce nell'ultimo capoverso dell'articolo 273.

332. — Tra le due nozioni, quella del pubblico, propria del delitto d'istigazione del quale è cenno e di altri delitti d'istigazione a struttura analoga, preveduti nei Titoli seguenti, e quella della pubblicità in rapporto all'esecuzione di un reato, la quale si estende alla legge penale in generale, sono evidenti le interferenze. Le due nozioni giungono fino a identificarsi, in un certo senso, nell'ipotesi preveduta nel numero 1° dell'articolo 273, quando, cioè, il delitto sia commesso a mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda; assai vicina a questa ipotesi è l'altra, preveduta nel numero 3° dello stesso articolo, egualmente appropriata per i delitti di istigazione rivolta al pubblico, quando, cioè, il delitto sia commesso in riunioni, che per il luogo in cui sono tenute, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di esse, non abbiano carattere di riunioni private. Nella prima ipotesi, invero, l'istigazione fatta al pubblico equivale sempre all'istigazione fatta pubblicamente; nella seconda ipotesi vi equivale quasi sempre. Non altrettanto può dirsi per l'ipotesi preveduta nel numero 2° del citato articolo 273, che anzi codesta ipotesi si presta a porre in rilievo i caratteri differenziali dei due istituti.

Mentre per la nozione di pubblicità, riferita all'esecuzione del reato, è necessario e insieme sufficiente, a norma della citata disposizione, che il reato sia commesso, oltrechè in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche in presenza di più persone, e quindi anche di due sole persone, le quali possono essere perfettamente conosciute dall'autore del delitto, per l'istigazione rivolta al pubblico è necessario che, oltre al luogo pubblico o aperto al pubblico, concorra l'elemento della collettività, anche se ristrettissima, ma sempre in quella particolare fisionomia, alla quale ho testè accennato. La ragione è palese. Per la nozione di pubblicità, riferita all'esecuzione del reato secondo il numero 2° dell'articolo 273, il pubblico è e si mantiene estraneo al fatto costituente reato; in tesi generale, anzi, la pubblicità costituisce sempre un elemento estrinseco all'attività del colpevole e perciò, qualora non sia una semplice circostanza aggravante, funzionerà, non come elemento costitutivo, ma come condizione obbiettiva del reato. Per i delitti d'istigazione, invece, il pubblico è uno dei due soggetti necessari del rapporto d'istigazione, ed entra quindi nel reato come elemento costitutivo, perchè ad esso si dirige l'azione del colpevole. Una applicazione notevole dei principi esposti concerne l'istigazione rivolta a una o anche a più persone determinate, ma in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. Tale istigazione rientrerà sempre nel quadro delle previsioni dell'articolo 306, il quale prevede una specie di istigazione, che, per brevità di locuzione, chiamerò privata. Nulla vietava di fare della pubblicità una circostanza aggravante anche in questa ipotesi, ma è varso che non fosse il caso di introdurre questo elemento accidentale in una figura di reato, che è da considerare come eccezionale, secondo la nostra legislazione.

333. — L'istigazione preveduta nell'articolo 306 s'inquadra, infatti, nel sistema del Progetto, come una eccezione al principio generale sancito nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo 119, in tema di concorso di più persone nello stesso reato: non costituire, cioè, reato la semplice istigazione non accolta, o anche se accolta, non effettivamente seguita dal reato. Codesta eccezione è autorizzata dall'inciso iniziale della prima parte dello stesso articolo 119, implicitamente richiamato nel secondo capoverso. Quando accennerò, fra breve, alle varie forme di cospirazione e alla banda armata, dirò più particolarmente delle deviazioni contenute nel presente Capo rispetto alla disciplina ordinaria del concorso. Fra la istigazione preveduta nell'articolo 306 e l'accordo tra due o più persone per commettere taluno fra gli stessi delitti, accordo che il Progetto, nell'articolo 308, definisce cospirazione politica mediante accordo, intercede la stessa differenza che vi è tra istigazione e accordo a commettere un reato, quale esso sia. Nel testo adottato dal Progetto definitivo codesta differenza risulta anche meglio scolpita, perchè, essendosi ivi preveduta, a differenza del Progetto del 1927, anche l'istigazione accolta, quando tuttavia il delitto non sia commesso, non sarà più possibile affermare che in codesta ipotesi debba subentrare la più grave figura del delitto di cospirazione, preveduto nell'articolo 308, potendosi considerare intervenuto un vero e proprio accordo. E così, a norma dell'articolo 306, se l'istigatore sarà punito, l'istigato, anche se abbia accolta l'istigazione, non avrà ancora commesso un fatto costituente reato.

Il vero colpevole, colui che merita perciò una punizione, è l'istigatore, il quale, con le sue male arti, fa nascere in altri la risoluzione a commettere un delitto; l'istigato è una figura secondaria, spesso irrilevante penalmente e soprattutto nel campo dei delitti politici, in cui più si accentuano le figure dei così detti *meneurs* e *menés*. Non si presentava, pertanto, indispensabile stabilire anche per lui una così grave deroga, come quella portata dal presente articolo, alla disciplina ordinaria del concorso: l'eventuale applicazione di una misura di sicurezza, secondo codesta medesima disciplina (articolo 119, capoverso 2°), sarà sufficiente garanzia per la società.

334. — Se l'istigazione, oltre che accolta, sia seguita dall'esecuzione, anche soltanto cominciata, del delitto istigato, l'articolo in esame cesserà di essere applicabile e l'istigatore risponderà di concorso nel delitto istigato, nelle due forme del reato perfetto o del reato semplicemente tentato. Ciò risulta testualmente dalla prima parte dell'articolo 306, dove la punibilità è sottoposta alla condizione che l'istigazione non sia accolta, o, se accolta, non sia seguita dal delitto istigato.

Il capoverso dell'articolo 306 stabilisce che la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto, al quale si riferisce l'istigazione. Non era il caso di prevedere l'ipotesi, la quale pure sarebbe stata da considerare non infrequente, che cioè per il delitto, a cui si riferisce l'istigazione, la legge stabilisca la pena di morte o quella dell'ergastolo, in quanto per tale ipotesi vale la pena edittale, sancita nella prima parte dell'articolo, da applicare con autonomia da qualsiasi riferimento.

335. — A ben diversa conclusione si deve giungere, quando invece si tratti d'istigazione diretta al pubblico. La questione ha importanza generale o di sistema, perchè si presenta anche nella figura analoga dell'istigazione a delinquere, la quale, per l'articolo 420, consiste nel fatto di chi istiga il pubblico a commettere uno o più reati in genere. Analoga è la struttura delle due figure delittuose; non varia che l'oggetto dell'istigazione, nel senso che, mentre per l'istigazione a delinquere è indifferente la qualità dei delitti che formino oggetto d'istigazione, viceversa, per il delitto di pubblica istigazione, deve trattarsi di delitti contro la personalità esterna o contro la personalità interna dello Stato. Rispetto all'istigazione criminosa diretta al pubblico, la prima figura costituisce il *genus*; la seconda la *species*. Pertanto, a norma dell'articolo 15, quando si tratti d'istigazione a commettere taluno dei delitti politici ora menzionati, le disposizioni speciali dell'articolo 307 sostituiscono quelle dell'articolo 420. Ma, salva codesta differenza, niun'altra egualmente fondamentale saprebbe trovarsi; all'identità di struttura delle due figure, corrisponde identità di efficacia delle rispettive disposizioni; pertanto comune ad entrambe sarà pure la soluzione da adottare, del quesito che ho prospettato.

Se, nell'ipotesi generale d'istigazione a delinquere, un individuo qualsiasi del pubblico raccoglie l'istigazione, e, sotto il dominio dell'idea istigata (rapporto di causalità), si determina a commettere il delitto, che aveva formato oggetto dell'istigazione, non è possibile dubitare che l'istigatore debba essere chiamato a rispondere di due delitti: quello d'istigazione a delinquere, preveduto nell'articolo 420, e l'altro di concorso nel delitto commesso dall'istigato, per l'esecuzione del quale egli ha dato il contributo psichico della sua istigazione. Con la medesima azione posta in essere istigando il pubblico, l'istigatore avrà violato due diverse disposizioni di legge: quella dell'articolo 420, che ipotizza un delitto contro l'ordine pubblico, e l'altra relativa al delitto commesso dall'istigato; e dovrà perciò rispondere così dell'uno come dell'altro reato, a norma della prima parte dell'articolo 84. Alla stessa conclusione dovrà pervenirsi per ciò che ha tratto alla istigazione preveduta nell'articolo 307; perchè anch'essa, in quanto rivolta al pubblico, crea una situazione di pericolo, che va considerata indipendentemente dal fatto commesso da taluno, il quale abbia raccolto l'istigazione. E' da avvertire, infine, che, essendo l'istigazione dei militari a disobbedire alle leggi preveduta nell'articolo 273, come una specie di pubblica istigazione, si dovrà pervenire egualmente alle conclusioni ora ricordate, qualora uno dei militari, sotto la suggestione dell'idea istigata, commetta un fatto preveduto dalla legge come reato.

336. — Germinata da un complesso di fattori sociali, che qui non è il caso di indicare, la così detta delinquenza associata è oggi, forse più che per il passato, fonte di grave preoccupazione per la difesa dell'ordine giuridico. Anche il Progetto doveva necessariamente riflettere codesta preoccupazione. La disciplina del concorso di più persone nello stesso reato vi è plasmata in modo da dare maggiore risalto, agli effetti della repressione

penale, a quelle ipotesi, in cui il numero dei partecipi e l'organizzazione dell'impresa criminosa siano tali da destare un più forte allarme sociale, così per la maggiore efficienza delle singole attività coordinate al raggiungimento di un medesimo scopo criminoso, come per la più accentuata pericolosità di ciascuno dei partecipi. I reati collettivi vi sono configurati in maggior numero e hanno ben diversa importanza rispetto a quelli preveduti nel Codice tuttora vigente; nella stessa loro struttura e in conformità all'indirizzo seguito per il concorso, è costante lo studio di separare la figura e la responsabilità dei promotori e dei capi, ai quali va assegnata una pena più grave per la parte preponderante, che essi hanno nella preparazione e nell'esecuzione del delitto, dalla figura e dalla responsabilità dei gregari, semplici esecutori di ordini altrui, spesso trascinati al delitto dalle mali arti dei promotori e dei capi. L'elaborazione scientifica del reato collettivo può dirsi relativamente recente; ma è da ritenere che sotto l'impero del nuovo Codice essa potrà pervenire a gettare le basi di una disciplina generale, che dovrebbe trovare posto accanto a quella del concorso di più persone nello stesso reato, e i cui riflessi avrebbero importanza non lieve anche per l'applicazione di non poche norme del Codice di procedura penale.

Ho richiamato queste considerazioni di sistema, perchè ad esse si ricollegano direttamente le tre figure di reato, che il Progetto prevede negli articoli 305, 306 e 307, cioè: la cospirazione politica mediante accordo, la cospirazione politica mediante associazione, e la banda armata; tutte e tre figure di reato collettivo. Com'è noto, il Codice vigente non prevede che due sole figure di delinquenza associata: la cospirazione politica, la quale ricorre, a norma dell'articolo 134, quando più persone concertano e stabiliscono di commettere, con determinati mezzi, alcuni dei delitti preveduti negli articoli 104, 117, 118, 120 e nel primo capoverso dell'articolo 128; la banda armata, ipotizzata dall'articolo 131 nel fatto di formare o di partecipare ad una banda armata, per commettere alcuni fra gli stessi delitti testè indicati per la cospirazione politica, ad eccezione di quello preveduto nel primo capoverso dell'articolo 128. Il Progetto doveva apprestare assai maggiori difese per la protezione penale della personalità dello Stato, e perciò, secondo i più recenti risultati della elaborazione scientifica in tema di delinquenza associata, distingue nettamente due figure di cospirazione: *a)* quella mediante semplice accordo, la quale si verifica, secondo l'articolo 308, quando più persone si accordano al fine di commettere alcuno dei delitti contro la personalità esterna o interna dello Stato, purchè non colposo, e per cui la legge stabilisca la pena di morte o una pena detentiva; tale figura di cospirazione si esaurisce nel semplice fatto di partecipare all'accordo; *b)* quella mediante associazione, la quale, secondo l'articolo 309, consiste nel fatto di tre o più persone, che promuovano, costituiscano, o organizzino, ovvero anche soltanto partecipino ad una associazione, la quale ugualmente si proponga di commettere alcuno dei delitti ora indicati contro la personalità dello Stato. Si tratta di due figure di reato che hanno i loro particolari lineamenti, malgrado l'obbietto comune; ma diversificano così per gli elementi costitutivi come per l'entità politica,

di gran lunga maggiore nella cospirazione mediante associazione, e, infine, anche per l'applicazione di norme giuridiche diverse, a cui può dar luogo l'attuazione del programma criminoso. Il delitto di banda armata, è rimasto, per l'articolo 310 del Progetto, sostanzialmente quel che è per il Codice vigente, vale a dire una forma particolare di delinquenza associata, organizzata, al pari della cospirazione, mediante associazione, da cui si distingue per il possesso delle armi, da parte dei suoi componenti; elemento questo indispensabile, come requisito minimo, affinché la banda possa considerarsi armata, mentre è nei propositi di essa il servirsi delle armi per raggiungere i suoi obbiettivi criminali. E' questa senza dubbio la più grave fra le tre forme di delinquenza associata, potendo compromettere la sicurezza dello Stato, e il Progetto non esita a comminare pene anche più gravi di quelle stabilite per la cospirazione mediante associazione, pur graduando in modo diverso, così per l'uno come per l'altro reato, la responsabilità dei capi e dei promotori, in confronto di quella dei gregari. Ambedue poi sono delitti necessariamente permanenti. A differenza del Codice vigente, che prevede prima il delitto di banda armata, il Progetto ha seguito l'ordine inverso, prima prevedendo la forma meno grave di delinquenza associata, che è costituita dalla cospirazione mediante accordo, e poi passando alle altre due forme progressivamente più gravi.

337. — Fin dai primi studi sul Progetto del 1927, tenni a che fossero scolpite con la necessaria chiarezza le differenze, che intercedono fra la cospirazione mediante accordo, e la cospirazione mediante associazione: la prima è da identificare nel *pactum sceleris*; la seconda nella *societas sceleris*.

Nel significato che interessa alla presente indagine, il *pactum sceleris* consiste nel semplice accordo di due o più persone allo scopo di commettere un reato, quando peraltro questo non sia commesso. Tale definizione porta al coordinamento fra l'articolo 308, che prevede appunto la figura della cospirazione mediante accordo, e l'articolo 119, che fa parte della disciplina del concorso di più persone nello stesso reato. Ora, per l'articolo 119, il semplice accordo per commettere un reato, quando, bene inteso, questo non sia commesso, non costituisce reato, salvo che la legge non disponga diversamente.

Una di queste eccezioni è appunto costituita dalla cospirazione mediante accordo.

338. — Fissata così la posizione della figura del reato preveduta nell'articolo 308 rispetto alla regola della non punibilità dell'accordo dettata dall'articolo 119, l'ulteriore coordinamento fra le disposizioni dei due articoli porta a stabilire che quando il delitto, oggetto dell'accordo, sia commesso, cessa la ragione dell'eccezione, costituita dallo articolo 308, e debbono essere applicate le disposizioni sul concorso di più persone nello stesso reato. Ricorre, in altri termini, la stessa situazione giuridica da me già chiarita, nel dare ragione dell'articolo 308.

Qualora poi uno dei colpevoli impedisca l'evento (articolo 60, capoverso ultimo), non soggiacerà alla pena stabilita per il delitto tentato, sia pure ri-

dotta da un terzo alla metà secondo le norme ordinarie sul tentativo, perchè questa ipotesi ha, rispetto ai due delitti di cospirazione, un regolamento speciale nella disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 312, la quale esclude, in tal caso, la punibilità dell'autore del fatto.

Le deduzioni, che mi è stato agevole trarre dal coordinamento fra l'articolo 308 e l'articolo 119, sono così evidenti per sè stesse, che non ho ritenuto di doverne fare oggetto di speciali norme, che avrebbero dovuto essere inserite nel testo dello stesso articolo 308; ciò che mi avrebbe obbligato, fra l'altro, a ripetere le stesse disposizioni anche in altri articoli che hanno la stessa struttura di quello in esame. Tuttavia ho modificato lievemente la formula del detto articolo, affinchè ne risultasse ancor più manifesta la sua aderenza, come norma di eccezione, al precetto sancito nella prima parte dell'articolo 119, e ho inserito un ultimo capoverso, analogo a quello dell'articolo 306, per stabilire che la pena da applicare è sempre inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto, al quale si riferisce l'accordo. Codesta norma, che era necessario fissare per altri riguardi, offre un'ulteriore conferma di quanto testè avvertivo: doversi cioè applicare esclusivamente le disposizioni relative al reato, a cui si riferisce l'accordo, quando questo venga commesso.

339. — La cospirazione mediante associazione si identifica, come ho detto, nella *societas sceleris*, la quale ha, come suo elemento essenziale e caratteristico, l'organizzazione dell'impresa criminosa. Tanto per le imprese di carattere patrimoniale, e, in genere, per qualsiasi forma di attività lecita, quanto per qualsiasi forma di attività illecita, e quindi anche per le attività criminose, il mezzo più idoneo ad attuare un determinato programma è dato dalla organizzazione dell'impresa. Questa organizzazione di forze, che nella sfera delle attività lecite, e massime nel campo economico, può dirsi oggi una necessità immanente, trasportata nel campo della delinquenza, costituisce, di per sè stessa, un così grave pericolo per l'ordine pubblico, che tutte le legislazioni la considerano come un reato per sè stante, sia che i delitti, i quali costituiscono il programma dell'associazione, vengano poi effettivamente commessi, sia invece che codesti delitti rimangano allo stato di progetto. A differenza del semplice accordo per commettere un delitto, il quale costituisce un primo tratto, preliminare, di quell'*iter criminis*, che nell'intenzione dei partecipi deve sboccare nel delitto, l'associazione, come entità criminosa, finisce col separarsi nettamente dai singoli delitti, che ne formano il programma, come la costituzione di una società è cosa distinta dai singoli atti, che formano l'oggetto dell'attività sociale. L'associazione criminosa, che nella sua figura tradizionale e fondamentale costituisce l'associazione a delinquere, preveduta dal Progetto nell'articolo 422, è reato permanente, mentre i singoli delitti, commessi dagli associati in tale loro qualità, sono in genere delitti istantanei; ma quel che più occorre osservare è che, mentre l'associazione a delinquere costituisce, per sè stessa e in ogni caso, la lesione di quel bene giuridico, che è proprio di ogni ordina-

mento statale ed è costituito dall'ordine pubblico, i singoli delitti, commessi dagli associati, potranno violare indifferentemente qualsiasi bene giuridico, collettivo o individuale.

La cospirazione mediante associazione, preveduta nell'articolo 309, e la quale è in fondo la vera cospirazione, non è che una figura particolare rispetto alla figura generale di associazione per delinquere, ipotizzata nell'articolo 422. La loro costruzione legislativa è la stessa. La cospirazione mediante associazione ripete codesta sua caratteristica di figura particolare dal fine, rivolto all'esecuzione di delitti contro la personalità dello Stato. Ciò che importa due conseguenze fondamentali: l'assegnazione di questo reato alla stessa categoria dei delitti contro la personalità dello Stato, essendo questo il bene giuridico poziore, che gli associati pongono in pericolo col fatto solo di organizzarsi per commettere taluno o più fra i delitti politici, preveduti nei primi due Capi di questo Titolo; una maggiore gravità di pene, in corrispondenza alla maggiore importanza del bene giuridico leso. Un ulteriore elemento differenziale è dato dal fatto che, secondo il testo dell'articolo 308, ricorre la cospirazione mediante associazione anche quando questa abbia per oggetto uno solo dei delitti ora ricordati. Pure questa deviazione dalla struttura fondamentale dell'associazione a delinquere è stata suggerita dalla opportunità di rafforzare, con ogni cautela, la difesa penale della sicurezza dello Stato. Ma giova avvertire subito che lo stesso articolo 309 prevede nell'ultimo capoverso, per farne una circostanza aggravante, anche l'ipotesi che il programma dei cospiratori comprenda l'esecuzione di più delitti contro la personalità dello Stato. Onde può affermarsi che, mentre in genere il complesso delle disposizioni degli articoli 308, 309 e 310 esaurisce, per così dire, tutta la materia della delinquenza associata per delitti politici (in senso oggettivo), in particolare le disposizioni dell'articolo 309, relative alla cospirazione mediante associazione, sostituiscono, in ogni loro parte, quelle dell'articolo 422, relative all'associazione a delinquere. E' questo un altro caso di applicazione dell'articolo 15, di cui ho mosso in rilievo, a suo tempo, l'importanza fondamentale.

340. — Le considerazioni, espote in ordine alla struttura del delitto di cospirazione mediante associazione e, in conseguenza, sul concorso di tale delitto con quelli, che gli associati commettano per attuare i fini dell'associazione, valgono egualmente, per evidente identità di motivi, rispetto al delitto di banda armata, preveduto nell'articolo 310. Aggiungo che, mentre, nè per la cospirazione mediante accordo, nè per la banda armata il Progetto ha ritenuto di dover stabilire quante persone debbano partecipare alla prima o costituire la seconda, affinchè ricorrano le rispettive figure criminose, onde il giudice si regolerà secondo le particolari circostanze dei singoli casi, invece per il delitto di cospirazione mediante associazione l'articolo 309 stabilisce che gli associati debbano essere almeno tre. In tesi generale la questione del numero non ha importanza decisiva per niuna delle ipotesi, oggetto del nostro esame. Le persone associate potrebbero essere anche soltanto due, e sussistere egual-

mente il delitto di cospirazione mediante associazione. Fu un criterio di politica legislativa, quella che guidò il Progetto nel richiedere, per il delitto preveduto nell'articolo 309, un numero di associati non inferiore a tre, in considerazione della speciale fisionomia di questo delitto, che ha i suoi precedenti storici nell'antico delitto di complotto o congiura contro lo Stato.

341. — L'assistenza ai partecipi di cospirazione e di banda armata forma argomento delle disposizioni dell'articolo 311, corrispondente all'articolo 308 del Progetto del 1927, e all'articolo 132 del Codice vigente. La salvezza dello Stato esige che non soltanto si reprima, con ogni severità, qualsiasi forma di delinquenza associata ai suoi danni, ma che si puniscano anche coloro, che comunque vengano in soccorso dei singoli associati; l'interesse pubblico esige, in altri termini, che, pur senza richiamare in vigore norme di atrocità proprie di altri tempi, tuttavia la minaccia di una pena contribuisca ad allontanare dai singoli associati tutti coloro che potrebbero materialmente aiutarli, affrettando così il momento, in cui l'associazione sia costretta a porre termine alla sua attività criminosa, per difetto dei mezzi di sussistenza necessari ai suoi componenti. Non potevo, perciò, non mantenere le disposizioni dell'articolo 311; mi sono studiato peraltro di migliorarne la formula rispetto a quella del Progetto del 1927, affinché possa rispondere più esattamente al concetto ora espresso, e meglio risulti la distinzione tra questa figura di reato, da un lato, e il concorso nei reati di cospirazione per associazione o di banda armata, dall'altro. Alla distinzione tra questo stesso reato e quelli di favoreggiamento nei delitti di cospirazione e di banda armata, accennerò fra breve.

Sono note le discussioni, che ha sollevato nella dottrina il testo dell'articolo 132 del Codice vigente. Poichè il delitto di banda armata è permanente, il somministrare vettovaglie alla banda o il prestarvi assistenza, stando alla dizione del citato articolo, equivale in realtà a far sussistere le condizioni indispensabili per la sua coesione, a mantenere in vita questa specie di società criminosa, a cooperare alla sua permanenza. A più forte ragione, dato il carattere di delitto permanente, proprio della banda armata, il favorirne in qualsiasi modo le operazioni, equivale, agli effetti penali, a partecipare alla banda e ai delitti da questa eventualmente commessi. Si noti che, anche rispetto ai colpevoli di partecipazione a una banda armata, può sussistere il delitto di favoreggiamento, secondo le previsioni ordinarie di questo reato, così per il Codice vigente, come il Progetto, ma esso non potrà verificarsi che dopo che le operazioni abbiano avuto termine, cioè quando sia cessata l'attività criminosa della banda. Le varie ipotesi prevedute nel menzionato articolo 132 si sarebbero adunque potute considerare, anche secondo il Codice vigente, come vere e proprie forme di concorso nel delitto di banda armata o nei delitti che formano l'oggetto, per cui i singoli componenti ebbero a costituirsi in banda armata.

Il Progetto tiene conto di queste obiezioni, il cui fondamento è innegabile. Nell'articolo 311, dopo aver affermato, quasi a mo' di premessa,

che il delitto ivi preveduto, in tanto potrà ricorrere, in quanto non si tratti di concorso o di favoreggiamento nei delitti di cospirazione mediante associazione o di banda armata, scolpisce il concetto che l'elemento materiale del reato deve esaurirsi in una forma di assistenza individuale, deve cioè consistere unicamente nel dare rifugio o nel fornire vitto a « ta'una » fra le persone, che partecipino alla cospirazione o alla banda armata. Qualora però la somministrazione del vitto non fosse data a una o più persone individualmente considerate, bensì collettivamente a tutti i componenti la banda, o a parte di essi, allora si verserebbe, come ho detto, in tema di concorso nel reato di cospirazione o di banda.

L'intenzione dell'agente non sarebbe allora più quella di fare opera di soccorso, avuto riguardo al bisogno che di esso abbiano uno o più determinati individui, bensì quella di contribuire a mantenere in vita la banda o la cospirazione, di coadiuvare talora indirettamente, ma sempre efficacemente, la loro attività, e quindi di partecipare all'esecuzione di delitti squisitamente politici. Ho perciò trasformato la locuzione « dare vettovaglie », in quella di « fornire il vitto », come più propria a indicare la forma di assistenza individuale, di cui ho fatto cenno; ho soppresso le altre « prestare assistenza » e « in qualsiasi modo favorirne le operazioni », troppo vaghe e per di più equivoche, quando non siano da considerare addirittura errate in un articolo, come quello in esame, la cui formulazione deve essere tale da non prestarsi a perpetuare la lamentata confusione di concetti.

342. — Non ho poi mantenuta nell'attuale Progetto anche l'incriminazione di co'oro, che diano rifugio o prestino il vitto a individui, i quali siano partecipi di cospirazione mediante semplice accordo, sembrandomi che il delitto preveduto in questo articolo 311, per la giustificazione che ne ho data, presupponga che l'assistenza sia data ad autori di reati permanenti; ai fini della prevenzione generale, si tratta di far cessare o, più esattamente, di contribuire a far cessare uno stato di cose anti-giuridico, che per lo stesso programma di queste associazioni criminose deve aver tratto nel tempo. Per coloro che diano ricetto o somministrino il vitto a individui colpevoli di cospirazione mediante accordo, che è reato istantaneo e non permanente, saranno sufficienti le ordinarie sanzioni stabilite contro i favoreggiatori.

343. — Il primo capoverso dell'articolo in esame ipotizza, sotto forma di circostanza aggravante, la continuazione del reato. Può accadere in pratica che questo reato, il quale ha per suoi presupposti due figure di delitto permanente, sia commesso più volte dalla medesima persona, col dare ricetto o vitto a individui diversi, ma affiliati alla stessa associazione o alla stessa banda. Applicare in tal caso le disposizioni dell'articolo 84 sul reato continuato avrebbe potuto condurre a un trattamento penale di eccessiva severità. La disposizione in esame costituisce, quindi, una disposizione speciale rispetto a quella generale dettata nell'articolo 84, epperò, rispetto al reato di cui trattasi, dovrà essere applicata invece di quella ora ricordata, come prescrive l'articolo 15

344. — Lo stesso profilo, impresso ormai con tratti, che ritengo inequivocabili, al delitto preveduto nell'articolo 311, portava a dover indulgere verso coloro, che si siano determinati a questa forma di soccorso individuale per motivi specialissimi di pietà verso la persona soccorsa.

Innovando anche su questo punto rispetto al Codice vigente, non ho esitato pertanto a stabilire, nel secondo capoverso, che le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano, il che è quanto dire che il fatto non costituisce reato, se il rifugio o il vitto siano prestati a favore di un prossimo congiunto. Questa disposizione ne richiedeva, a sua volta, altre due, che formano oggetto dei due ultimi capoversi. Secondo la tecnica del Progetto, dovevo necessariamente inserire qui la nozione del « prossimo congiunto », agli effetti della legge penale, venendo questo menzionato per la prima volta nell'articolo in esame. L'articolo 311 la racchiude infatti nel penultimo capoverso, dandole il medesimo contenuto che oggi essa ha per l'articolo 191 del Codice vigente, salvo un diverso e più appropriato ordine nella indicazione dei vari gradi di parentela e di affinità, che la legge prende in considerazione. Anche secondo il Progetto, pertanto, sono da intendere per prossimi congiunti soltanto gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nepoti.

Una disposizione, completamente nuova rispetto al Codice vigente, è viceversa quella dell'ultimo capoverso, il quale stabilisce, sempre con riferimento alla nozione di prossimo congiunto, che l'affinità si considera cessata per la morte del coniuge, quando non vi sia prole. Potrebbe codesta disposizione apparire in contrasto col principio dettato nel l'ultimo capoverso dell'articolo 52 del Codice civile, a tenore del quale l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge, da cui deriva; ma il contrasto in realtà non esiste, poichè nell'inciso finale dello stesso capoverso dell'articolo 52 del Codice civile si fa riserva di possibili eccezioni. Tale deroga appare del resto giustificata, in quanto si viene con essa a limitare la portata di una norma, a sua volta, eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione.

La nozione del « prossimo congiunto », data dalle norme in esame, vale per tutti i casi, in cui la legge penale si serve di cotesta formula per designare le persone legate tra loro da vincoli di parentela o di affinità. Quando, invece, la legge considera specificamente taluni gradi di affinità, come circostanza costitutiva o aggravante del reato, ad es., per il delitto di incesto, la nozione dell'affinità dovrà essere stabilita in base alla regola generale dell'articolo 52 del Codice Civile.

345. — Le disposizioni degli articoli 312 e 313, che stabiliscono in quali casi non sono punibili coloro che abbiano commesso taluno dei delitti preveduti negli articoli 308 a 311, non si discostano fondamentalmente da quelle dei corrispondenti articoli 133 e 134, capoverso ultimo, del Codice penale vigente.

Lo studio delle legislazioni meno recenti mi aveva dimostrato che forse per nessun'altra norma, come per quelle di cui ora è cenno, la legge

penale era stata particolarmente sensibile all'atmosfera politica dei vari momenti storici attraversati dal Paese, in cui era chiamata ad affermare il suo impero.

Due gravi questioni, squisitamente politiche, s'imponivano all'attenzione del legislatore: se si dovesse o meno accordare l'impunità al cospiratore, che avesse rivelato all'Autorità il fatto della cospirazione e i nomi degli altri associati; se si dovesse o meno sancire penalmente l'obbligo, per qualsiasi cittadino, di denunciare all'Autorità l'esistenza di taluno fra i delitti contro la personalità dello Stato, che eventualmente fosse a sua cognizione.

Il Progetto risolve ambedue le questioni con quella visione realistica della necessità di difendere la sicurezza dello Stato, che è propria di uno Stato consapevole della propria forza. Non indulge senz'altro ai delatori, nè autorizza il tradimento nemmeno fra scellerati; ma dichiara non punibili coloro che impediscano, comunque, l'esecuzione del delitto, per cui l'accordo era intervenuto, l'associazione era stata costituita, o la banda era stata formata. Fra i modi, con cui l'esecuzione del delitto-fine può essere impedito, può annoverarsi anche la sana resipiscenza di taluno fra gli stessi colpevoli, senza che sia assolutamente necessaria la delazione.

346. — L'obbligo della denuncia all'Autorità è stabilito espressamente, nei riguardi del cittadino, e limitatamente ai più gravi delitti contro la personalità dello Stato, dall'articolo 369. L'omessa denuncia di tali reati costituisce un delitto contro l'amministrazione della Giustizia. Il legislatore fa soprattutto affidamento sul patriottismo dei cittadini, sulla loro solidarietà, senza limiti, per la difesa dello Stato. Contro coloro, che di tale dovere civico fossero dimentichi nei casi più gravi, è giusto che intervenga il rigore della legge penale.

347. — La circostanza del tempo di guerra è condizione obbiettiva per molti, e fra i più gravi delitti ipotizzati nel presente Titolo; mentre per altri delitti, egualmente preveduti in questo e nei successivi Titoli, come in quello contro l'economia pubblica, funziona come circostanza aggravante. La particolare importanza della norma, che la nuova codificazione dovrà contenere a questo proposito, e che il Progetto del 1927 inseriva in fine dell'articolo 251, mi ha suggerito l'opportunità di farne oggetto di un articolo autonomo, con le modificazioni, alle quali accennerò brevemente, e di collocare codesto articolo - articolo 314 - nell'attuale sede.

L'ultimo capoverso dell'articolo 251 del Progetto del 1927 stabiliva che agli effetti della legge penale, sotto la denominazione di « tempo di guerra » è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, ancorchè questa non sia seguita. La norma è completamente nuova rispetto al Codice vigente. Le disposizioni degli articoli 243 e 250 del Codice penale per l'esercito, alle quali sono da aggiungere quelle dell'articolo 369 del Regolamento sul servizio di guerra, disciplinano lo « stato di guerra »: per l'articolo 243, lo stato di guerra e la sua cessazione debbono essere

dichiarati con decreto Reale; per l'articolo 369 del citato Regolamento, lo stato di guerra comincia con la dichiarazione di guerra. Data l'esistenza di queste norme, venne osservato che, se si riteneva di dover dettare nel nuovo Codice una norma relativa al tempo di guerra, attribuendole un'efficacia così estesa da comprendere l'intera legge penale, sarebbe stato indispensabile, ad evitare in pratica dannose interferenze, o stabilire senz'altro, nell'articolo di cui è cenno, la nozione del tempo di guerra in ogni suo elemento, o richiamarvi in modo esplicito quella stabilita nei Codici penali militari.

Niuna di tali proposte, d'ordine evidentemente pregiudiziale, ho ritenuto di poter accogliere. Non la prima, giacchè la nozione del tempo di guerra è data, nei suoi elementi fondamentali, dal diritto internazionale: e, quindi, l'interprete dovrà attingerla da quelle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico, che direttamente riflettono questa parte del diritto internazionale, e che non sono tutte contenute nei Codici militari. Aggiungasi che il diritto internazionale in ogni suo ramo, ma soprattutto per quanto concerne gli usi della guerra, è in continua evoluzione, e, pertanto, non sarebbe nè giusto, nè conveniente, cristallizzare in una formula legislativa una nozione, che noi per i primi saremmo poi costretti ad osservare, forse contro lo stesso nostro interesse. Nè più accettabile mi sembrò la seconda proposta, perchè, pure a prescindere dal fatto che, essendo i Codici militari tuttora in elaborazione, mi sarebbe mancata una base esatta di riferimento e di valutazione, è certo che non possono non valere, anche per tale proposta, le medesime considerazioni di principio, le quali ostano, a mio avviso, a che il Codice penale si faccia a stabilire direttamente, e in ogni suo elemento, la nozione del tempo di guerra. Può convenirsi che, anche per il nuovo Codice penale per l'esercito, si manifesti la necessità di stabilire quando abbia inizio e quando abbia termine il tempo di guerra; ma è da ritenere che nel dettare tali norme il detto Codice non si scosterà dai principi accolti dal diritto internazionale, se non in quanto le eventuali deviazioni serviranno a soddisfare ad esigenze proprie della difesa militare del nostro Paese. Ma è precisamente ad esigenze in un certo senso particolari, sebbene di ordine diverso, che l'attuale Progetto del pari ottempera, quando nell'articolo in esame estende il tempo di guerra, retrodatandolo, per così dire, a un momento anteriore all'inizio della guerra. Codeste esigenze sono quelle della più efficace difesa della sicurezza del nostro Paese contro talune forme di delinquenza. Tutto consiglia, quindi, a mantenere fermo, per la nozione fondamentale del tempo di guerra, il rinvio ad altre norme del nostro ordinamento interno. Nondimeno, perchè non si potesse muovere rimprovero al nuovo Codice d'invadere il campo riservato alle leggi speciali, con la conseguenza di pregiudicare eventualmente la difesa di esigenze particolari, ho consentito a introdurre una prima modificazione nella formula adottata dal Progetto del 1927, restringendo la portata della norma in esame ai soli effetti del Codice stesso.

Secondo il diritto internazionale, il tempo di guerra ha inizio con la dichiarazione di guerra, o appena si verifichi lo scoppio dell'ostilità, quan-

do questo avvenga prima della dichiarazione di guerra, e anche senza che in alcun momento intervenga la detta dichiarazione. Ora, far coincidere la particolare protezione penale, che il Codice appresta per il tempo di guerra all'attività politica o all'organizzazione militare dello Stato, con la dichiarazione di guerra o con lo scoppio delle ostilità, avrebbe potuto compromettere il conseguimento di quei risultati di prevenzione e, a un tempo, di repressione, che sono reclamati dal supremo interesse del Paese. Come già è stato osservato nel corso di questi lavori preparatori, è nel periodo, il quale precede la dichiarazione di guerra o lo scoppio delle ostilità, che lo Stato compie, spesso nell'ansia dell'attacco temuto imminente, la mobilitazione generale o, in genere, quella preparazione bellica e diplomatica alla lotta, che può decidere della guerra; anche allora sono temibili, non meno che in seguito, durante la lotta, gli attentati di devastazione e le insidie dello spionaggio da parte del nemico. Occorre pertanto estendere, sia pure agli effetti delle sole disposizioni del Codice penale, la nozione del tempo di guerra a quel periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di guerra o allo scoppio delle ostilità, durante il quale il pericolo della guerra sia da considerare imminente; e tale estensione appunto stabilisce l'attuale articolo 341. Il Progetto tedesco del 1921 segue un sistema analogo, prevedendo l'ipotesi della imminenza di una guerra insieme con quella del corso di una guerra, a proposito di singole figure di reato, quali il favoreggiamento bellico e l'inadempimento dei contratti di forniture destinate all'esercito.

Il Progetto del 1927 stabiliva espressamente che il pericolo imminente di guerra dovesse considerarsi, agli effetti della legge penale, quale tempo di guerra, anche se questa non fosse seguita. Se la particolare protezione penale è apprestata in considerazione di quella eccezionale situazione di pericolo, che è costituita dall'imminenza della guerra, essa deve quindi poter essere attuata, ricorrendone la giustificazione, quale che sia l'avvenimento che chiuda il corrispondente periodo, e perciò anche quando la guerra sia scongiurata. Nella redazione dell'attuale Progetto ho ritenuto, peraltro, di dover deflettere dal rigore di tali deduzioni, per tema di conseguenze eccessive nell'applicazione della norma. Non è da dimenticare, infatti, che il tempo di guerra, quando sia elemento essenziale del reato, costituisce una condizione obbiettiva per la sua esistenza; nell'ipotesi di cui è cenno, la guerra è un fatto *supervenienti*, e quindi il tempo di guerra funziona come una vera e propria condizione obbiettiva di punibilità, la quale, per l'articolo 48, è addebitabile al colpevole, anche quando non sia da lui conosciuta. Questo rilievo era necessario fare per ragioni di sistema; in pratica, il periodo immediatamente precedente all'inizio della guerra, in cui sia da considerare imminente il pericolo di essa, non può non essere brevissimo, ed è caratterizzato da mille circostanze, che non sfuggono anche all'osservatore meno accorto. Basta avere vissuto, come noi, durante il tempo di guerra, per essere convinti dell'esattezza di questa affermazione.

La convenienza di mantenere fermo, per la nozione del tempo di guerra nei suoi elementi fondamentali, il rinvio ad altra parte del nostro ordina-

mento giuridico, si rileva anche per quanto concerne il momento finale del tempo di guerra. Secondo il diritto internazionale, la fine della guerra è segnata dal giorno, in cui sono scambiate, fra le parti belligeranti, le ratifiche del trattato di pace. Non sarebbe sufficiente la conclusione dell'armistizio, perchè durante tutto il tempo di esso è sempre immanente, per le parti belligeranti, quello stato di pericolo, che è costituito dalla eventualità che le operazioni militari possano essere riprese da un momento all'altro. Anche l'articolo 248 del Codice penale per l'esercito stabilisce che l'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite per il tempo di guerra, salvo che sia emanato Reale decreto in contrario. Taluni Progetti stranieri dettano norme particolari intese a stabilire quando, agli effetti della legge penale, debba considerarsi cessato il tempo di guerra. Generalmente tali norme fanno coincidere la cessazione del tempo di guerra con il momento, in cui il Paese può considerarsi ritornato sul piede di pace; fino a tale momento, che a sua volta coincide con quello, in cui la smobilitazione dell'esercito può considerarsi terminata, possono ancora presentarsi almeno talune, fra quelle eventualità, che necessitano sanzioni rigorose, come durante il tempo delle operazioni militari. Il paragrafo 13 del Progetto cecoslovacco stabilisce che il tempo di guerra finisce nel giorno in cui la smobilitazione, a termini del relativo avviso, deve essere terminata, e, se questo giorno non è fissato, due mesi dopo l'avviso suddetto. Una disposizione analoga è contenuta nell'articolo 101, paragrafo V, del Progetto svizzero del 1915.

Il nostro Progetto non detta alcuna norma neanche a questo proposito; e perciò è implicito, come accennavo, anche per quanto concerne la cessazione del tempo di guerra, il richiamo ad altra parte del nostro ordinamento giuridico. Per tale ordinamento è il Governo del Re, che, volta per volta, in seguito a delega legislativa, è competente a determinare quando il tempo di guerra debba considerarsi cessato per ogni effetto giuridico, non soltanto civile o amministrativo, ma anche penale. Riguardo all'ultima guerra, la materia venne regolata dall'articolo 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a dare piena e intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a Saint Germain en Laye il 10 settembre 1919, e dall'articolo 2 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389. Quest'ultimo così disponeva: « Quando in una legge o in un decreto, anche emanato con esercizio di potestà legislativa, sia indicato, con qualsiasi formula o espressione e a qualsiasi effetto giuridico, il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, esso s'intende riferito al giorno 31 ottobre 1920, salvo che la data non sia stata regolata altrimenti. »

I vantaggi che presenta il nostro sistema sono evidenti. La materia non si presta all'applicazione autonoma di una disciplina prestabilita. Il nostro sistema, mentre apparisce più aderente ai principi del diritto internazionale, in quanto fa dipendere la cessazione del tempo di guerra dall'entrata in vigore del trattato di pace, presenta maggiori garanzie per la sicurezza dello Stato. La più efficace tutela di quel complesso di esigen-

ze, che sono aderenti alla guerra, non può dipendere dalla materialità di operazioni, come quelle della mobilitazione, le quali possono pure ritardare per circostanze estranee alla sicurezza dello Stato, e tanto meno può avere data fissa di scadenza. Il far cessare siffatta tutela o il farla permanere deve dipendere unicamente dal Governo, il quale soltanto ha la competenza e il modo di verificare, con apprezzamento insindacabile, se tali esigenze siano in realtà cessate.

348. — Le pene stabilite dalla legge per i delitti configurati nel presente Titolo debbono necessariamente essere severe, e altrettanto severa dev' esserne l' applicazione, in corrispondenza alla gravità dei delitti medesimi, che, attentando all'a personalità dello Stato, possono comprometterne perfino l'esistenza. Se codesta esigenza di maggiore severità non è contestabile in linea di principio, non è men vero tuttavia che in quei casi, nei qua'i il fatto venga a risultare di lieve entità (non è da dimenticare che per ta'uni fra i maggiori reati, preveduti in questo Titolo, il semplice tentativo è elevato a reato perfetto), l'applicazione di gravi sanzioni potrebbe apparire eccessiva, offendendo così quel supremo canone di giustizia, per cui la pena deve essere sempre proporzionata al delitto commesso. I nostri più autorevoli scrittori avevano da tempo additato la necessità di una norma, che permettesse al giudice di mitigare, appunto in casi concreti di lieve entità, quella che altrimenti sarebbe apparsa eccessiva severità della legge. L'articolo 6 della legge sulla difesa dello Stato, 25 novembre 1926, n. 2008, e l'articolo 312 del Progetto del 1927 accolsero il voto della dottrina, con disposizioni sostanzialmente analoghe. L'articolo 312 dell'accennato Progetto del 1927 disponeva, infatti, che nei delitti preveduti nel presente Titolo, per i quali sia da infliggere la pena di morte o l'ergastolo, se, tenuto conto della natura, delle specie, dei mezzi, delle modalità o circostanze dell'azione, ovvero della partico'are tenuità del danno o del pericolo, il fatto apparisca di lieve entità, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte o all'ergastolo la reclusione da 15 a 30 anni. Eccezionalmente, trattandosi di una sola categoria, per quanto assai importante, di delitti, il Progetto del 1927 seguiva il sistema adottato assai frequentemente da Codici e da Progetti stranieri, i quali autorizzano appunto il giudice a sostituzioni o a diminuzioni di pena, quando il fatto sia di lieve entità.

Il testo dell'articolo 316 dell'attuale Progetto obbedisce alla stessa esigenza di giustizia, ma dando alle sue disposizioni una struttura completamente diversa. Secondo l'articolo 312 del Progetto del 1927, il giudice avrebbe dovuto stabilire prima, secondo le norme ordinarie, la pena da infliggere in concreto al colpevole; qualora avesse dovuto infliggere la pena di morte o quella dell'ergasto'o, e in questi due casi soltanto, sarebbe stato autorizzato a sostituire alle pene anzidette la reclusione a norma del citato articolo. Così intese nel loro ovvio significato, codeste disposizioni offrivano argomento a non lievi obiezioni di sistema.

La questione va posta nei suoi termini generali. Per il primo capoverso dell'articolo 137, di cui la norma in esame può considerarsi concettual-

mente un ulteriore sviluppo, la lieve entità del fatto deve normalmente funzionare come indice della gravità del reato, di cui il giudice tiene conto per applicare la pena entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge. Per motivi di politica criminale, come sogliono essere chiamati, può anche stabilirsi, eccezionalmente, che la lieve entità del fatto debba essere presa in considerazione dal giudice per applicare la pena in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge per un dato delitto, ma allora essa deve poter funzionare soltanto nel quadro delle circostanze diminuenti. In un sistema, come il nostro, che afferma decisamente i principi della prevalenza e della equivalenza delle circostanze, affinché dalla valutazione di esse, condotta in base a tali principi, il giudice possa formarsi quel convincimento unitario della colpevolezza dell'agente, che solo può condurre alla necessaria individualizzazione della pena, sarebbe stato aberrante accordare al giudice medesimo un nuovo potere, preordinato allo stesso scopo della individualizzazione della pena, ma da esercitare quando già abbia esaurito l'esercizio di quella facoltà, che la legge ordinariamente gli accorda per giungere alla detta individualizzazione. La lieve entità del fatto, come indice particolare e accidentale della minore colpevolezza dell'agente, idoneo a far applicare la pena al di sotto del minimo edittale, ha contenuto e funzione di circostanza diminuente oggettiva, e in, conseguenza, deve avere lo stesso trattamento di tutte le altre circostanze diminuenti ed essere così esposta ad essere sopraffatta dalla prevalenza, secondo il convincimento del giudice, di eventuali circostanze aggravanti, relative alla persona del colpevole. Essa non può porsi al di fuori e al di sopra del regime delle circostanze accolto dal Progetto definitivo, come poteva sembrare secondo l'articolo 312 del Progetto del 1927.

Questi sono, in sintesi, i motivi, che mi hanno indotto a formulare, per l'articolo 315 dell'attuale Progetto, un testo completamente diverso, in cui, eliminata ogni limitazione dipendente dalla misura della pena, viene stabilito in linea generale che, quando il fatto sia di lieve entità, la pena è diminuita.

349. — Quando la pena sia grave, perchè grave fu il delitto commesso, conseguono dalla condanna, a norma dell'articolo 316, pene accessorie particolarmente gravi. La perdita della cittadinanza consegue alla condanna alla pena di morte, o all'ergastolo, o a pena superiore a dieci anni, per alcuno dei delitti contro la personalità esterna dello Stato. Chi vende la Patria allo straniero, chi attenta comunque alla sua sicurezza, non ha più titolo per considerarsi cittadino italiano. La confisca generale dei beni consegue al a condanna alla pena di morte o all'ergastolo pronunciata, non soltanto per delitti contro la sicurezza esterna dello Stato, ma anche per delitti contro la sicurezza interna dello Stato.

Se il colpevole sia uno straniero, gli sarà applicata, a norma dell'articolo 317, l'espulsione dallo Stato, quale sia la pena riportata, purchè restrittiva della libertà personale, e quale sia il delitto preveduto nel presente Titolo, che egli abbia commesso, e quindi anche se si tratti di alcuno dei delitti compresi nei Capi I, II o III. Com'è noto, l'espulsione

111

è sempre perpetua. Lo Stato ha non soltanto il diritto, ma il dovere, nell'interesse generale dei cittadini, di espellere dal suo territorio coloro che, tradendo le leggi dell'ospitalità, abbiano cercato di colpirlo nella sua stessa personalità.

350. — Le ultime disposizioni di questo Titolo, dettate nell'articolo 318, stabiliscono: una condizione di procedibilità per taluni reati, relativamente numerosi rispetto al Codice vigente, per i quali non si può procedere, che in seguito ad una autorizzazione del Ministro della Giustizia; e una condizione di punibilità per altri reati, per i quali la punizione del colpevole, e quindi il procedimento, sono subordinati alla richiesta dello stesso Ministro della Giustizia, ovvero, secondo i casi, di quello, tra gli organi costituzionali dello Stato, che abbia formato oggetto del vilipendio commesso dal colpevole. Sarà sufficiente aggiungere due soli rilievi. L'autorizzazione a procedere è stabilita per quei delitti, i cui elementi costitutivi involgono, per la loro giusta valutazione, un apprezzamento d'ordine politico, che il Ministro della Giustizia potrà fare con maggiore cognizione di causa, quando l'istruzione del procedimento sia già in una fase avanzata. La richiesta è stabilita così per quei delitti, la cui punibilità in tanto è giustificata, in quanto ledano effettivamente anche un interesse dello Stato, come per quei delitti, che, viceversa, sia pure eccezionalmente, e per ragioni contingenti, sempre però di natura politica, lo Stato può avere interesse a che non siano puniti, e rispetto ai quali sarebbe perciò inutile il procedimento, quanto, infine, per i delitti di vilipendio contro singoli organi costituzionali dello Stato, secondo una tradizione legislativa, che non ho ritenuto di dover interrompere. Per essi la richiesta va annoverata tra quei provvedimenti, che si denominano comunemente *interna corporis*. Fra gli organi costituzionali dello Stato, al quale spetta il diritto di richiesta, ho inserito nel Progetto attuale anche il Gran Consiglio del Fascismo, che, come a suo tempo ho ricordato, è divenuto organo costituzionale dello Stato, in base alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693.

TITOLO II

Dei delitti contro la pubblica Amministrazione

Considerazioni generali

351. — Il concetto di « pubblica Amministrazione », per quanto attiene ai reati compresi nel presente Titolo, viene assunto nel senso più ampio, comprensivo della intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Pertanto, con le norme riflettenti i delitti contro la pubblica Amministrazione, viene tutelata non solo l'attività amministrativa in senso stretto, tecnico, ma, sotto un certo aspetto, anche quella legislativa e giudiziaria. Invero, la legge penale, in questo Titolo, prevede e persegue fatti, che impediscono o turbano il regolare svolgimento dell'attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Tali fatti possono commettersi non solo dai privati cittadini, ma anche da coloro, che agiscono per lo Stato o per l'ente pubblico. Questi ultimi, se sono soggetti passivi di alcuni dei suddetti reati, sono soggetti attivi di altri reati. E, sotto l'uno e l'altro aspetto, essi vengono presi in considerazione con riferimento a tutte le forme di attività, nelle quali si esplica la vita degli enti pubblici, in guisa da comprendere tutte le ampie categorie dei soggetti di diritto pubblico, che, secondo una tripartizione ormai universalmente accolta, si distinguono in soggetti appartenenti all'ordine legislativo, soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, e soggetti appartenenti all'ordine esecutivo. Tutti i soggetti di diritto pubblico — a qualsiasi di questi tre ordini appartengano — sono detentori di quell'autorità, che in essi si riverbera dall'ente, nel cui nome agiscono; a tutti aderisce quell'elemento pubblicistico, che contrassegna i fini degli enti, della cui realizzazione essi si fanno organo; e, quindi, rispetto a tutti è concepibile un'offesa, che, attraverso le loro persone, tocca la pubblica Amministrazione, compromettendone il regolare funzionamento.

352. — Se, in questo senso, il contenuto del Titolo in esame è quanto mai ampio, comechè si trovano in esso tutelate le attività pubbliche più varie, che non riguardano, come ho detto, il solo potere esecutivo, per altro verso, invece, la materia regolata in questo Titolo è ristretta in modo da venirne limitata notevolmente la sfera di applicazione.

Invero, non tutti i fatti, che impediscono o turbano l'attività dello Stato, esplicantesi nella funzione legislativa e in quella giurisdizionale, figurano in questa speciale classe di delitti.

Non poche volte il contenuto di una determinata norma di questo Titolo si restringe alquanto, in modo da escludere, in tutto o in parte, gli attentati alla funzione legislativa e a quella giurisdizionale, dalla specifica tutela penale ivi disciplinata. Così, per esempio, le norme riguardanti i reati

di violenza pubblica (articoli 341 e 344) o di oltraggio contro pubblici ufficiali o contro corpi costituiti, non sono applicabili, quando la violenza o l'oltraggio sia commesso in danno degli organi costituzionali dello Stato. Così ancora, dalle disposizioni sul millantato credito (articolo 351) rimane esclusa quella speciale ipotesi, che ha nome di millantato credito del patrocinatore, e che attacca particolarmente l'attività giudiziaria.

Tali limiti discendono dall'applicazione dell'articolo 15 del Progetto, il quale stabilisce che la norma penale di carattere speciale deroga a quella generale; disposizione che, in questo Titolo, ha applicazioni notevolissime, ove si consideri che, in base alla medesima, esulano dal Titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione, a tacere di altre norme, due interi Titoli del Progetto, vale a dire il Titolo I del Libro II, concernente i delitti contro la personalità dello Stato, e il Titolo III dello stesso Libro, concernente i delitti contro l'amministrazione della Giustizia.

Nello staccare i reati compresi nel Titolo I e III del Libro II dal tronco dei delitti contro la pubblica Amministrazione, il Progetto si è attenuto ad un criterio, che è tradizionale nelle codificazioni degli ultimi secoli. Tale criterio si ricollega, da una parte alla particolare importanza assunta, nella storia di diritto penale, dal crumenlese e, in genere, dagli attentati ai supremi organi costituzionali dello Stato; e può essere ricondotto, dall'altra parte, alla esaltazione, che gli ordinamenti giuridici più progrediti vollero imprimere al principio di giustizia, nel momento della sua attuazione giurisdizionale.

Obbedendo a tale atteggiamento tradizionale della legislazione comparata, il Progetto considera tali gruppi di reati come categorie autonome e per sé stanti; e porta, anzi, ad un'attuazione anche più energica il criterio di limitazione più innanzi indicato. Talchè, pur dovendo attribuirsi al concetto di « pubblica Amministrazione » quell'ampio significato, di cui si è detto nel paragrafo precedente, in rapporto ai delitti compresi in questo Titolo, continuano tali delitti a distinguersi nettamente da quegli altri, che, pur offendendo anch'essi l'attività statale, hanno per oggetto specifico i beni o interessi politici dello Stato (delitti contro la personalità dello Stato), ovvero i beni o interessi giudiziari o giurisdizionali dello Stato (delitti contro l'amministrazione della Giustizia).

353. — Innovazioni numerose, anche nel Titolo in esame, si apportano alla vigente legislazione, al fine precipuo di provvedere ad una più energica tutela dell'attività della pubblica Amministrazione. Tali innovazioni consistono, sia nella configurazione di nuove ipotesi delittuose, sia in una integrazione di concetti, sia in una migliore formulazione del testo legislativo.

Riservandomi di indicare più oltre le nuove figure delittuose accolte dal Progetto e di mettere in luce, nell'esame delle singole disposizioni, le rettificazioni d'indole formale arretrate al Codice vigente, giova soprattutto e subito dar ragione delle innovazioni sostanziali, che il Progetto contiene nella determinazione del concetto della pubblica funzione, in confronto di quello del servizio pubblico o del servizio di pubblica necessità.

354. — Di queste tre nozioni, che si sono venute sempre più differenziando nella dottrina e nelle leggi amministrative più recenti, il Codice in vigore non porge che la prima, nell'articolo 207, che fissa il concetto del pubblico ufficiale per gli effetti penali. Della tutela del pubblico servizio, nello stesso Codice vi è soltanto un accenno nell'articolo 396, in tema di delitti contro la persona, ove si prevede l'ingiuria a persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio. Rimane del tutto estranea al Codice vigente la nozione del servizio di pubblica necessità, che costituisce una forma di attività privata rivolta a finalità sociali, la quale ha ricevuto opportuno risalto e la sua precisa individuazione soltanto di recente, nella legislazione italiana, essendo stata essa, per la prima volta, preveduta e disciplinata dalla legge sindacale 3 aprile 1926, n. 563.

Ora, pur prescindendo da questa terza categoria di soggetti, i quali esercitano servizi di pubblica necessità, un primo rilievo, che può farsi al sistema del Codice vigente, concerne la collocazione dell'ingiuria a persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio. Il Codice vigente considera tale ingiuria, non già come un'offesa alla pubblica Amministrazione, bensì, in ogni caso, come un'offesa alla persona privata, anche se essa sia fatta in presenza del soggetto offeso: concezione erronea, che, di per sè, denuncia un equivoco legislativo fondamentale sul carattere della gestione dei servizi pubblici e sulla loro tutela.

Ma soprattutto preme di rilevare che la nozione del pubblico ufficiale data dall'articolo 207 del Codice vigente è, sotto tutti gli aspetti, manchevole, e inadeguata a realizzare una compiuta tutela degli interessi della pubblica Amministrazione, come pur si proponeva il legislatore del 1889.

L'articolo 207 attribuisce la qualità di pubblici ufficiali « a coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, o di un Istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune ».

Senonchè lo stesso legislatore, nell'atto, in cui fissava tale nozione del pubblico ufficiale e, quindi, della pubblica funzione, avvertiva la insufficienza della norma da lui dettata, e si sforzava di completarla:

a) aggiungendo specificatamente un elenco di persone parimenti considerate come pubblici ufficiali in senso proprio (notai, agenti della forza pubblica, ufficiali giudiziari);

b) assimilando ai pubblici ufficiali altre persone (giurati, arbitri, periti, interpreti e testimoni, durante il tempo, nel quale sono chiamati ad esercitare le loro funzioni);

c) equiparando, nell'articolo 284, agli effetti della falsità in atti, ai pubblici ufficiali coloro, che sono autorizzati a formare atti, ai quali la legge attribuisce pubblica fede, e creando così l'equivoco che un'attività documentale siffatta possa essere compiuta da soggetti, che non siano pubblici ufficiali.

355. — Ma, nonostante tali aggiunzioni e assimilazioni, il proposito di raggiungere la necessaria completezza nella tutela della pubblica funzione

rimase, almeno in parte, frustrato, come può desumersi dalle incertezze e dalle controversie sorte nella pratica, in relazione all'articolo 207.

Possono così riassumersi le più gravi deficienze messe in evidenza dalla pratica :

a) poichè l'articolo 257 parla di funzioni esercitate da chi sia a servizio dello Stato e degli altri enti pubblici, la formula legislativa favorì una interpretazione, secondo cui il pubblico ufficiale, agli effetti della tutela penale della pubblica Amministrazione, dovrebbe essere legato allo Stato o ad un altro ente pubblico da un vero vincolo di dipendenza burocratica, da un vero e proprio rapporto di servizio. Tale limitazione è in contrasto con la realtà delle cose e spiega come il Codice penale vigente, a causa di tale angusta concezione della categoria dei pubblici ufficiali, abbia dovuto procedere ad una amplificazione del concetto in modo artificioso, per via di assimilazioni e di equiparazioni, come più innanzi si è rilevato, ponendo, accanto alla categoria dei pubblici ufficiali veri e propri, una categoria, tutt'altro che perspicua e precisa, di pubblici ufficiali assimilati;

b) altra inaccettabile limitazione, non espressamente enunciata, ma che non può non desumersi dal sistema del Codice vigente, si riferisce ai senatori e ai deputati. Per il diritto pubblico generale non vi è dubbio che anche costoro debbano ritenersi pubblici ufficiali, perchè preposti a un pubblico ufficio e investiti di una pubblica funzione: essi, cioè, costituiscono l'organo legislativo, i soggetti a cui è affidato l'esercizio della più eminente delle attività dello Stato, quale è la funzione legislativa. Viceversa, per il diritto penale italiano vigente, la qualità di pubblico ufficiale è riconosciuta ai senatori e ai deputati in modo frammentario e unilaterale, soltanto, cioè, a scopo protettivo e in loro favore (articoli 146, 187, 194, 195, 200, 204 e 365), e non già invece, allorchè si rendano essi soggetti attivi di reati contro la pubblica Amministrazione. Così accade che, per esempio, la corruzione dei membri del Parlamento non sia preveduta come reato. Si tratta, evidentemente, di una concezione miope, dovuta al fatto che nella elaborazione del Codice Zanardelli, forse anche per difetto degli studi di diritto pubblico nello stesso terreno della dottrina, mancò una chiara e completa visione della materia;

c) l'articolo 207, riferendosi agli Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, di una Provincia o di un Comune, lascia fuori della nozione di pubblico ufficiale tutti coloro, che sono investiti di pubbliche funzioni a servizio di enti sottoposti non a tutela, ma a vigilanza dello Stato, o di altri enti autarchici territoriali. E' noto che il concetto di tutela non equivale a quello di vigilanza. La tutela ha per oggetto l'interesse, che costituisce lo scopo dell'ente, onde, oltre la protezione di questo, attua la protezione dello scopo proprio dell'ente, che esercita la tutela stessa, e implica quindi una vera e propria ingerenza protettiva e di controllo. La vigilanza, invece, si limita ad assicurare speciali interessi, che non appartengono all'ente, che esercita la vigilanza, e che potrebbero rimanere danneggiati dall'attività completamente libera degli istituti soggetti alla vigilanza. Nondimeno, anche in tema di semplice vigilanza, non può essere disconosciuto il carattere pubblico degli Istituti, su cui essa si esercita.

Anche questa terza limitazione, adunque, apportata alla nozione del pubblico ufficiale, finì per rilevarsi praticamente improvvida e dette luogo a stridenti contraddizioni. Si negò, per esempio, in dottrina e in giurisprudenza, la qualità di pubblici ufficiali agli impiegati della Banca d'Italia, delle Casse di risparmio e di altri enti simili, non sottoposti a tutela dello Stato, e viceversa tale qualità venne riconosciuta agli impiegati del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a quella tutela sottoposti. Può forse rilevarsi che tale incoerenza debba iscriversi, anche prima che al Codice penale vigente, alle leggi particolari regolatrici di tali Istituti, che, in relazione ad attività pubbliche analoghe, ora utilizzarono l'istituto della tutela, ora quello della vigilanza. Ma ciò non toglie che la tutela penale per la restrittiva locuzione del testo legislativo, venne ad essere monca e insufficiente, consentendo evasioni del tutto ingiustificate;

d) infine, l'articolo 207 del Codice vigente, accentuando il profilo soggettivo della pubblica funzione, produsse due inconvenienti: ingenerò l'equivoco che la tutela penale non tanto concernesse la pubblica Amministrazione, quanto la persona rivestita della pubblica funzione; e fece sorgere l'opinione che una vera e propria investitura del pubblico ufficio fosse presupposto essenziale per la tutela della pubblica funzione. Di qui altre deviazioni ed errori, nella determinazione dei soggetti tutelati e dell'obbietto giuridico della tutela penale.

356. — Incertezze non meno gravi presentò, nella giurisprudenza, la determinazione del concetto di « persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio », che, come ho già detto, si trova nello articolo 396 del Codice vigente. Essendosi la legge astenuta, per questa categoria di soggetti, a differenza di quanto essa fece per il pubblico ufficiale, dal fornire qualsiasi anche sommaria definizione, gli interpreti finirono per restringere il significato di quella locuzione, in guisa da includervi soltanto gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni adibiti a umili mansioni, vale a dire a una forma di attività puramente esecutiva e materiale, escluso ogni elemento di autorità o discrezionalità.

Su tale nozione avrò ragione di tornare più oltre. Per ora mi basti rilevare che, limitandosi con essa la tutela speciale del pubblico servizio alle sole persone vincolate alla pubblica Amministrazione con un vero e proprio rapporto d'impiego, la giurisprudenza ha tagliato fuori da quella particolare tutela la importantissima categoria dei concessionari dei pubblici servizi, ossia precisamente quel gruppo di casi, nei quali, secondo una dottrina autorevole, dovrebbe anzi esclusivamente e caratteristicamente riconoscersi la tipica figura del pubblico servizio. Dalla quale limitazione scaturirono poi ulteriori ondeggiamenti e deviazioni di concetti: per cui, non potendosi i concessionari dei pubblici servizi ricondurre sotto la tutela dell'articolo 396, spesso vennero equiparati ai pubblici ufficiali per gli effetti della tutela penale, identificandosi e amalgamandosi ibridamente concetti e istituti, che fattosamente erano stati sceverati e distinti dalla più recente elaborazione del diritto amministrativo.

357. — Di tutte tali deficienze e deviazioni concettuali ho tenuto conto, fissando nel Progetto le linee direttive della tutela.

Ridotti a uno schema riassuntivo i risultati, a cui è pervenuta al riguardo la dottrina giuspubblicista, quattro sono le situazioni possibili a verificarsi nell'esercizio di pubbliche funzioni e di pubblici servizi, dato che la funzione pubblica può venire esercitata o da impiegati pubblici o da privati, e che tale duplice ipotesi si ripete rispetto al pubblico servizio.

Di tali quattro situazioni, gli articoli 207 e 396 del Codice vigente contemplan soltanto alcune. L'articolo 207 tiene conto della sola prima situazione, della ipotesi, cioè, di pubbliche funzioni esercitate da organi pubblici; e l'articolo 396, con la locuzione « legittimamente incaricato », è sembrato volersi riferire alla sola ipotesi dei pubblici impiegati o, quanto meno, escludere il caso della gestione spontanea e volontaria di un pubblico servizio da parte di un privato. Incerta, pertanto, e abbandonata alle dispute della dottrina e alle fluttuazioni della giurisprudenza, è rimasta la condizione di quelli, che rientrano nella seconda e nella quarta delle situazioni suddette (funzione pubblica esercitata da privati, per incarico o per assunzione spontanea; servizio pubblico assunto da privato per concessione o per iniziativa spontanea). Come ho detto, per alcune di queste persone, lo stesso articolo 207 ha provveduto in relazione alle pubbliche funzioni, per via di assimilazioni; e norme estensive si incontrano sporadicamente anche in altre disposizioni del Codice penale vigente e della legislazione speciale, a effetti più o meno limitati (per es.: nell'articolo 284 del Codice penale, in relazione alla falsità in atti; nell'articolo 293 del Codice penale, in relazione all'agiotaggio, per i mediatori iscritti e per gli agenti di cambio; nell'articolo 20 del Codice penale, in relazione all'interdizione dai pubblici uffici; ecc.). Ma un tale criterio, oltre ad essere inaccettabile per il suo empirismo, è pericoloso per le lacune, a cui può dar luogo, lacune che infatti non mancarono di rivelarsi in gran numero.

Gli articoli 362 e 363 del Progetto danno una nozione del pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio, che, nella sua ampiezza, colma le dette lacune e si adegua ai concetti accolti dalla dottrina più recente.

L'articolo 362 stabilisce che, per gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

1°) gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2°) ogni altra persona, che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

L'articolo 362, nel fornire una nozione da valere per gli effetti della legge penale, non vuole punto asserire che della funzione pubblica vi siano due nozioni, l'una propria del diritto amministrativo e l'altra, distinta e diversa, valida soltanto entro i confini del diritto penale; ma intende chiarire che la detta nozione, sebbene sia inserita nel Titolo dei delitti contro la pubbli-

ca Amministrazione, trascende, nelle sue applicazioni, l'ambito di tali categorie di reati e assume a valore generale per tutto il diritto penale. Resta fermo, pertanto, che la legge penale non foggia un concetto della pubblica funzione soltanto per i suoi usi, ma intende tutelare precisamente e soltanto quella funzione, che è da considerarsi pubblica nell'ordinamento giuridico generale. È questo un chiarimento, che deve valere altresì per le analoghe locuzioni, adoperate nei due articoli successivi del Progetto, per il servizio pubblico e per il servizio di pubblica necessità.

Inoltre, la formula adottata dal Progetto esprime assai bene l'intento legislativo di svincolare il concetto della pubblica funzione dal presupposto di una formale investitura, e di ricollegarla invece all'attività pubblica, considerata nel momento del suo esercizio.

Le molteplici e svariate forme, nelle quali la pubblica funzione si manifesta, vengono, cioè, contemplate in una formula, che, nella sua sintesi, ne esprime tutta la estensione con la maggiore chiarezza.

Esclusa ogni distinzione fra enti tutelati e enti vigilati, e fissato il principio che non vi è funzione pubblica che non sia riferibile allo Stato o ad altro ente pubblico, accanto agli impiegati dello Stato o di altro pubblico ente, i quali esercitano una pubblica funzione permanentemente, trova posto ogni altra persona, che non è legata allo Stato o agli altri enti pubblici da un rapporto d'impiego, ma tuttavia agisce per essi.

Inoltre, la formula del Progetto ha il merito di specificare che la pubblica funzione può esplicarsi in ogni campo dell'attività statale, a opera di ciascuno dei tre poteri dello Stato; ossia: nel campo legislativo, nel campo giudiziario e nel campo amministrativo, inteso quest'ultimo in senso stretto (potere esecutivo). Pertanto, non potrà esservi più dubbio che senatori e deputati siano compresi tra i pubblici ufficiali.

Infine, per le persone diverse dagli impiegati, a rendere completa la previsione legislativa dell'esercizio privato di pubbliche funzioni, viene espressamente dichiarato che dette persone sono pubblici ufficiali, ancorchè esercitino la pubblica funzione per assunzione volontaria e senza retribuzione. In tal guisa, senza deformare la norma legislativa in una elencazione casistica, facendole perdere i caratteri della astrattezza e della generalità, che le sono proprie, si riesce, con la nuova redazione, a includere nella categoria dei pubblici ufficiali gli agenti della forza pubblica, gli ufficiali giudiziari, i notari, i giurati, i periti, gli interpreti, i testimoni, gli esperti della magistratura del lavoro, il custode di cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, e, in genere, tutti coloro che, pur non essendo impiegati o, comunque, a servizio dello Stato o di altro ente pubblico, esercitano innegabilmente una funzione pubblica.

358. — Poichè il concetto della pubblica funzione, e quello correlativo di pubblico ufficiale, non è, per la legge penale, diverso da quello che sorge dalla disciplina generale del diritto pubblico, il Progetto non poteva, nè doveva procedere ad ulteriori determinazioni dei caratteri essenziali di tale forma di attività pubblica, che non possono essere altri se non quelli, che di

essi fornisce la dottrina giuspubblicistica. Perciò mi sono astenuto dal prendere in esame e dall'inserire nel testo legislativo la soluzione dei problemi di stretta indole dogmatica. Se ricorra, nella determinazione della pubblica funzione, il concetto civilistico della rappresentanza, o si debba utilizzare il concetto di organo; in che l'uno e l'altro differiscano fra loro; se tali concetti siano da riferire al pubblico ufficio, o invece alle persone, che a questo sono addette: questi ed altri problemi esulano dal compito della legislazione penale, e devono ritenersi riservati alla scienza del diritto amministrativo.

Per le esigenze pratiche, ho creduto, soltanto in qualche disposizione in cui appariva più utile, accennare a taluna delle soluzioni di problemi particolari. Così, in tema di delitti contro la fede pubblica (articolo 490) ho chiarito che debba considerarsi come attività privata quella esplicata dal pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni. E così ancora, nell'articolo 365 di questo Titolo, ho creduto determinare quali effetti produca la cessazione della qualità di pubblico ufficiale od incaricato di un servizio pubblico o di esercente un servizio di pubblica necessità sulla qualificazione dell'attività riferibile all'ufficio o al servizio.

359. — Anche nel dare la nozione delle persone incaricate di un pubblico servizio, mi sono astenuto da determinazioni troppo specifiche, di pertinenza della dottrina giuspubblicistica; e mi sono limitato, nell'articolo 363 del Progetto, a indicare quegli elementi atti a sgombrare il campo delle applicazioni pratiche di tutte le incertezze, che si erano rivelate nella pratica, circa la estensione da assegnarsi al concetto del pubblico servizio.

Pertanto, meditatamente il Progetto si astiene dal risolvere la questione se il carattere differenziale fra pubblica funzione e pubblico servizio debba ricercarsi nella distinzione fra attività giuridica e attività sociale dello Stato: e neanche esso vuol risolvere l'altro problema se nel pubblico servizio manchi, a differenza di quello che accade per la pubblica funzione, il conferimento di un potere di rappresentanza.

Invece, per le esigenze di una sicura applicazione della norma, mi sono limitato a chiarire, nell'articolo 363, questi due concetti:

a) che il servizio pubblico non è da adeguarsi ad una semplice locazione di opera, ma costituisce anch'esso un'attività della pubblica Amministrazione, in quanto persegue fini, che di questa sono propri, se non essenziali;

b) che, nella categoria delle persone incaricate di esercitare un servizio pubblico, non rientrano soltanto le persone private, che, per il titolo giuridico di una concessione amministrativa o per assunzione spontanea, esercitano servizi pubblici, come vorrebbe una dottrina recente, ma debbono essere compresi altresì gli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici, in guisa da rimanere esclusa la pretesa incompatibilità fra pubblico impiego ed esercizio d'un pubblico servizio.

Dagli articoli 362 e 363 risulta altresì testualmente che il Progetto non aderisce alla opinione di coloro, i quali negano qualsiasi sostanziale differenza fra la pubblica funzione e il servizio pubblico, ma tiene fede, invece,

all'insegnamento tradizionale che nell'una e nell'altro ravvisa due categorie concettuali del tutto distinte.

Come più innanzi ho accennato, la giurisprudenza, che si è venuta formando sotto l'impero dell'attuale Codice attribui la qualità di persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio ai soggetti investiti di umili mansioni amministrative, di carattere meramente esecutivo e materiale, escluso ogni elemento di autorità o di discrezionalità. Non sono mancati scrittori, che hanno impugnato la esattezza di tale criterio discrezionale, rilevando che anche soggetti, i quali compiono un'attività, che a prima vista può apparire di mera esecuzione, e priva di qualsiasi potere discrezionale, come l'ufficiale giudiziario nell'atto che esegue una notificazione o un pignoramento o l'agente della forza pubblica nell'atto che dà esecuzione ad un mandato di cattura, debbono tuttavia considerarsi, per disposizione testuale di legge, come pubblici ufficiali. Tale obiezione, indubbiamente fondata, induce a far dubitare della esattezza del cennato criterio discriminativo del servizio pubblico e a far ritenere che tale nozione debba ricollegarsi a qualsiasi attività, il cui esercizio non sia accompagnato da un potere d'imperio e da potestà coercitive. Ma, si ripete, si tratta di determinazioni, che devono essere all'interprete fornite dalla dottrina giuspubblicistica, e alle quali io ho accennato soltanto allo scopo di ribadire che una distinzione debba ammettersi fra pubblica funzione e servizio pubblico, anche se la giurisprudenza formatasi sul Codice penale vigente abbia offerto elementi equivoci per fissarla.

Ammessa tale distinzione, non sarebbe stato possibile, per un eccessivo amore di semplificazione, equiparare interamente, per gli effetti della legge penale, pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, e ciò spiega come, nelle singole incriminazioni previste in questo e in altri Titoli del Progetto, non sempre, ma or sì or no il Progetto ponga, accanto alla figura del pubblico ufficiale, quella dell'incaricato di pubblico servizio: specie, quando si tratti di considerarli come soggetti attivi del reato.

Nel Progetto preliminare (articolo 365, numero 1°), oltre la categoria degli impiegati, era, fra le persone incaricate di esercitare un servizio pubblico, menzionata espressamente altresì quella degli agenti dello Stato o di altro pubblico ente. Tale indicazione ho creduto sopprimere nel Progetto definitivo, per gli equivoci, a cui essa poteva dar luogo. Il nome di agente si trova, nelle leggi e nell'uso corrente, adoperato per designare, fra gli altri soggetti, anche quelli investiti di pubbliche funzioni: per es., gli agenti della forza pubblica. E, in conseguenza, l'adoperare tale locuzione nell'articolo 365, concernente la nozione del pubblico servizio, avrebbe potuto determinare con molta facilità l'equivoco che la legge penale volesse considerare anche quei soggetti come persone esercenti, non già una pubblica funzione, ma un pubblico servizio. D'altra parte, non potendo essere dubbio che i salariati dello Stato e degli enti pubblici, investiti, mediante un rapporto di locazione d'opera, del disimpegno di servizi pubblici, rientrano nella categoria di coloro, che prestano un servizio pubblico senza avere qualità di impiegati e, quindi, nel novero delle persone indicate nel numero 2° dell'articolo 363, ho creduto prudente di non più far parola, nel testo definitivo, di tali agenti, la cui menzione poteva riuscir fonte di equivoci ed era certamente superflua.

360. — Nel richiamare espressamente, negli articoli 362 e 363, le persone, che esercitano volontariamente una pubblica funzione ovvero un pubblico servizio, non ho certo voluto considerare, come protetti dalla tutela penale, l'usurpatore, il funzionario di fatto, e l'utile gestore di un servizio pubblico. Sono note le controversie dottrinali sulla questione, se e in qual grado l'attività di colui che si sostituisca allo Stato o ad altro ente pubblico nell'esercizio di una pubblica funzione o di un servizio pubblico possa essere riferita allo Stato o all'ente pubblico. Qualunque soluzione si accolga su tale non facile problema, è certo che, per il diritto penale, la soluzione da accogliere è quella di escludere che possa, il soggetto privato, trasformarsi, per effetto di un'arbitraria auto-assunzione di poteri, in un soggetto di diritto pubblico. Anche se la legge amministrativa, *utilitatis causa*, ammetta, in casi singoli, la reversibilità allo Stato o agli enti pubblici di quell'attività privata, la utilizzazione di essa da parte della pubblica Amministrazione non costituisce causa e titolo sufficienti per mutare la natura di quell'attività, la quale sorge con l'impronta di un'attività privata, e tale ognora rimane, in confronto del soggetto che l'ha spiegata. Ciò conduce a precisare il valore della locuzione accolta negli articoli 362 e 363 del Progetto: nel senso che l'auto-assunzione della pubblica funzione o del pubblico servizio da parte del privato debba, per essere adeguata a un'attività pubblica, e per richiamare su di sé la protezione della legge penale, trovare in una norma giuridica il suo titolo e la sua giustificazione. Così, per es., nel caso di arresto in flagranza di un delinquente, è ben possibile che un privato volontariamente concorra a compiere l'arresto; e, in tal caso, dovrà egli, nel momento in cui si sostituisce alla pubblica Autorità, per compiere tale atto di coercizione, essere considerato come un pubblico ufficiale. Ma la volontarietà della sua iniziativa non è arbitrio, bensì esplicazione di un'attività, che trova nella legge processuale il suo titolo di giustificazione e la sua fonte di legittimità.

361. — L'articolo 364 del Progetto considera, fra le altre attività capaci di una specifica tutela penale, altresì il servizio di pubblica necessità.

Come dissi, si tratta di una categoria disciplinata per la prima volta nella legge 3 aprile 1926, n. 563, sui rapporti collettivi del lavoro, e della quale, per il testuale disposto dell'articolo 364, a differenza della pubblica funzione e del pubblico servizio, non possono in alcun caso essere detentori gli impiegati pubblici, ma può soltanto a soggetti privati esserne conferito l'esercizio.

Prima che la legislazione fascista isolasse e determinasse, come una categoria per sé stante, il servizio di pubblica necessità, accanto a quell'e della pubblica funzione e del pubblico servizio, la dottrina ondeggiava nella classificazione di talune specie di attività professionali, che, pur essendo esercitate da soggetti privati, presentavano indubbi riflessi di carattere pubblico; e tendenze dottrinali recenti, anziché concepire come un *tertium genus*, avente caratteri propri ed autonomi, quel gruppo di attività, si erano manifestate nel senso di avocarle senz'altro alla nozione e alla disciplina dell'esercizio privato di funzioni pubbliche.

Senonchè tale unificazione era manifestamente eccessiva: tanto più che, se elementi di analogia potevano quelle attività professionali offrire allo studioso, esse si riferivano prevalentemente al servizio pubblico, piuttosto che alla pubblica funzione.

Invero, tanto il servizio pubblico quanto il servizio di pubblica necessità hanno comune il presupposto della loro destinazione, che è quella di soddisfare a un bisogno d'indole collettiva, avvertito, cioè, da tutti i consociati o dalla grande maggioranza di essi. L'uno e l'altro costituiscono forme di attività non essenziali ai fini della pubblica Amministrazione, come dimostra il fatto che il servizio pubblico può essere adempiuto da questa anche per via di concessione: ciò che non è concepibile per la pubblica funzione.

Tutto il problema consisteva, quindi, nello stabilire se gli elementi comuni all'esercizio del pubblico servizio e di quelle attività professionali fossero tali da condurre alla loro unificazione concettuale; ovvero ricorressero, fra l'uno e le altre, accanto alle note comuni, anche differenze notevoli, tali da farle considerare quali categorie distinte e non confondibili.

Fu appunto quest'ultima la concezione già accolta dalla legge sindacale, e che l'articolo 364 di questo Progetto ribadisce.

Il servizio pubblico, invero, rivela un bisogno sociale di estensione così larga in rapporto alla collettività che lo avverte, da indurre la pubblica Amministrazione ad assumerlo nei suoi fini e ad adempierlo in via di monopolio. Ciò, per es., può dirsi, dei bisogni attinenti alla distribuzione dell'acqua potabile, alla illuminazione pubblica, alla distribuzione del gas, alle ferrovie, alle comunicazioni tramviarie, ecc. In tutti questi casi, la soddisfazione del bisogno si delinea, sotto il profilo economico-politico, come un'impresa, nella quale interviene un organo pubblico, che, o l'assume direttamente, o ne delega a privati la gestione, ognora allo scopo di realizzare la maggior somma di utile collettivo.

La posizione di monopolio, nella quale viene a trovarsi il servizio rivolto al bene della collettività, conferisce al servizio stesso il carattere di una attività pubblica; che rimane tale, ancorchè la pubblica Amministrazione, invece di esercitare direttamente il monopolio, si valga dell'opera di concessionari.

Diversamente procede la cosa in rapporto al servizio di pubblica necessità. Anche questo palesa la finalità di soddisfare un vero e proprio bisogno del pubblico, e non già soltanto un pubblico interesse, secondo la formula, che era stata adottata in primo tempo nella elaborazione della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, ma che fu poi opportunamente abbandonata in seguito a rilievo critico della Commissione della Camera dei Deputati (*v. Relazione Belloni, Atti Parlamentari, Doc. 624 A, pag. 14*). Ogni produzione è socialmente utile e realizza un pubblico interesse; ma non per questo può dirsi di pubblica necessità. Affinchè una attività assurga al grado di un vero e proprio bisogno, essa deve servire a indeclinabili esigenze del pubblico. Ma non tutte le forme di attività dirette a soddisfare un bisogno del pubblico assumono tale grado di diffusività e tale espansione, da richiedere che, per il soddisfacimento di esso, la pubblica Amministrazione assuma su di sé i mezzi idonei

allo scopo, faccia propria l'organizzazione di tali mezzi, si sostituisca alle libere iniziative dei privati, creando monopoli. E' precisamente in rapporto a tali bisogni di carattere meno diffusivo, per quanto concernenti anch'essi esigenze collettive, che sorge la nozione di servizio di pubblica necessità; il quale si distingue formalmente dal servizio pubblico, in quanto manca in esso il monopolio e, al posto della concessione, si rinviene l'attività professionale autorizzata dallo Stato, o in altro modo designata dallo Stato, come attività rispondente a una necessità pubblica. Costituisce ovvia conseguenza di tale diversità di situazioni giuridiche la qualificazione profondamente diversa delle attività, che si ricollegano al servizio pubblico e al servizio di pubblica necessità: poichè l'una, ossia l'attività esercitata nello adempimento di un servizio pubblico, è attività della pubblica Amministrazione, vera e propria attività pubblica; laddove l'altra, ossia l'attività esercitata nell'adempimento di un servizio di pubblica necessità, non è attività della pubblica Amministrazione, ma rimane essenzialmente attività privata.

Una conseguenza, che deriva direttamente da tale diversa natura delle due forme di attività, è che, agli effetti della tutela penale, esse non possono essere del tutto equiparate. Come la differenza fra pubblica funzione e pubblico servizio porta inevitabilmente a una differenza di grado nella tutela penale, così la diversità fra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità conduce a inevitabili attenuazioni e specificazioni riguardo alle singole figure di reati, che possano essere commessi da persone o a danno di persone esercenti il servizio pubblico o il servizio di pubblica necessità. Attenuazioni e specificazioni, delle quali il Progetto offre esempi, che trovano nei suesposti concetti la loro spiegazione.

362. — L'articolo 364 del Progetto, nell'indicare quali siano le persone esercenti servizi di pubblica necessità, si uniforma alla legislazione sindacale, in quanto riferisce tali qualità a due gruppi di soggetti: ossia, o a persone, che esercitano determinate professioni, quali la professione forense, la professione sanitaria e simili, la cui disciplina giuridica è tale da rivelare le note caratteristiche di attività predisposte a bisogni indeclinabili dei consociati: o a persone, che esercitino attività, alle quali una declaratoria dell'Autorità amministrativa imprime il suggello della pubblica necessità.

Nella prima categoria rientrano le persone esercenti professioni sanitarie, gli avvocati e i procuratori, e ogni altra professione, per il cui esercizio sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, come disponeva il Progetto preliminare del 1927. Senonchè una migliore meditazione mi ha convinto che il requisito della speciale abilitazione fosse, da solo, insufficiente a imprimere il carattere di pubblica necessità a talune professioni, specie dopo che la legislazione fascista ha, mediante l'esame di Stato, stabilita l'esigenza di una abilitazione speciale per quasi tutte le professioni. E perciò, nel nuovo testo dell'articolo 364, ho aggiunto un secondo requisito, che, in concorso del primo, serve caratteristicamente a designare quali siano, fra tutte le professioni abilitate, quelle che assurgono davvero al

grado di servizi di pubblica necessità; e tale secondo requisito ho ravvisato nell'obbligo indeclinabile del pubblico di valersi dell'opera di quei professionisti. In tal modo, mentre non può concepirsi come servizio di pubblica necessità quello esercitato dalle persone abilitate all'insegnamento, potendo il pubblico provvedere, anche a mezzo di altri soggetti non abilitati, ai propri bisogni di cultura, viceversa costituiscono servizi di pubblica necessità le prestazioni del sanitario, dell'avvocato e del procuratore, la cui opera non è sostituibile con quella di persone esperte, ma non abilitate allo esercizio della professione sanitaria e della professione forense. Viene così nettamente e compiutamente determinato il concetto di necessità in ordine a determinate professioni, meritevoli di speciale protezione della legge penale, traendo tale carattere dal requisito, in chi le esercita, della speciale abilitazione dello Stato, e dall'obbligo legale, nel pubblico, di valersi dell'opera di quei professionisti.

Nella seconda categoria, indicata nel numero 2° dell'articolo 364, rientrano le persone, che disimpegnano servizi dichiarati di pubblica necessità con provvedimento della pubblica Amministrazione. Tale disposizione è in istretto riferimento a quanto è stabilito nell'articolo 97 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, che detta le norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563. In base a tale decreto i Comuni compilano, nel mese di gennaio di ogni anno, un elenco delle ditte o imprese che disimpegnano servizi i quali, tenuto conto delle condizioni del luogo assumano la importanza di servizi di pubblica necessità. In base a tali elementi, è attribuito al Ministro delle Corporazioni la potestà di determinare, con suo decreto, quali categorie di servizi debbano ritenersi di pubblica necessità.

In tal modo, il Progetto, pur utilizzando l'importantissimo precedente legislativo dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1926, degli articoli 97 e 98 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, e dell'articolo 97 del R. decreto 1° luglio 1926, ha il pregio di svincolare la disciplina penale dei servizi di pubblica necessità dal ristretto campo dei reati sindacali e di estenderla a più ampie applicazioni, che toccano l'intera legislazione penale. E, poichè - come si dirà più oltre, nella presente Relazione - il Progetto ha provveduto altresì a regolare, con più precise e organiche norme, la materia degli attentati all'ordinamento sindacale, è chiaro che, nel momento, in cui il presente Progetto diventerà legge dello Stato, le disposizioni della legge sindacale, anche per quanto riguarda la nozione delle persone esercenti servizi di pubblica necessità, dovranno ritenersi abrogate dall'articolo 364 del Progetto, in quanto siano con esso incompatibili. Ciò importa che, con l'entrata in vigore del Codice, non potrà, neanche agli effetti dei reati sindacali, considerarsi il servizio notarile come un servizio di pubblica necessità, poichè il Progetto ha al riguardo creduto di non poter disconoscere, in tale forma di attività, una vera e propria funzione pubblica, e si è, in conseguenza, discostato dalla legge sindacale, che invece, agli effetti dei reati sindacali, considerava la professione notarile come un servizio di pubblica necessità. Altra conseguenza della nuova sistemazione della materia concerne l'eventuale conflitto, che possa sorgere fra le declaratorie del Ministero delle Corpora-

zioni e la nozione accolta dal Progetto, in ordine al servizio di pubblica necessità. Qualora invero (come già talvolta è accaduto), negli elenchi dei servizi di pubblica necessità emanati dal Ministero delle Corporazioni fossero compresi veri e propri servizi pubblici o forme di attività, che costituiscano una funzione pubblica, non potrà essere dubbio che, per gli effetti della tutela penale, quegli elenchi non abbiano la efficacia di mutare la natura dell'attività in essi contemplata, e sulla determinazione della Autorità amministrativa debba avere prevalenza la qualificazione giuridica fissata negli articoli 362, 363 e 364 del Progetto.

363. — Seguendo un criterio di suddistinzione, che, nella sua semplicità, serve efficacemente a dare una immediata e fondamentale, per quanto sommaria, nozione del complesso di norme concernente i delitti in esame, questi vengono ripartiti in due sotto-classi, ciascuna delle quali forma oggetto d'un singolo Capo. Nel primo si contengono i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione; nel secondo i delitti dei privati contro la stessa. Siffatta distinzione concettuale, fondata sulla differente situazione del pubblico ufficiale — secondo che sia soggetto attivo o passivo del delitto — sorge, si può dire, spontanea, quando si debba dare una sistemazione legislativa alle varie ipotesi di attività criminosa contro la pubblica Amministrazione. Può ricordarsi, nella lunga elaborazione del vigente Codice penale, il Progetto 25 maggio 1875, nel quale il criterio distintivo suddetto prevalse al punto, da far distribuire i delitti contro la pubblica Amministrazione in due Titoli, secondo che quei delitti fossero commessi da pubblici ufficiali o da privati. Le ragioni addotte dal Ministro Zanardelli (v. *Rel. Min. sui Libri secondo e terzo del Prog. di Cod. pen. 1887, Torino, 1887, pag. 65*) contro la ripartizione in due Titoli, perdono ogni efficacia e valore, quando tutti i delitti suindicati si contengono in unico Titolo. La suddistinzione in Capi contribuisce appunto a conseguire quell'ordine razionale, nella distribuzione delle disposizioni, che dallo Zanardelli veniva invocato. La suddivisione fa capo all'importante rilievo che l'attività, estrinsecantesi nella pubblica funzione, ovvero nel servizio pubblico o di pubblica necessità, può costituire un mezzo o un motivo del fatto criminoso: nel primo caso, autore del delitto è l'esercente la funzione o il servizio; nel secondo, è il privato.

Qualora poi il fatto criminoso del pubblico ufficiale non rientri in alcuna delle ipotesi di delitti contro la pubblica Amministrazione, ma costituisca reato d'altro genere, ove ricorra l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio pubblico, si fa sempre luogo all'aggravante comune, prevista nell'articolo 65, numero 9°.

In ciascuna delle due categorie di delitti, la più avveduta ed efficace tutela penale della pubblica Amministrazione, in rispondenza con i mutati ordinamenti e istituti di diritto pubblico, si concreta, oltre che nell'inasprimento delle sanzioni per taluna specie di delitti, anche, e principalmente, nella maggiore precisione, organicità ed estensione delle norme relative a titoli criminali già attualmente preveduti nel Codice penale, nella determi-

nazione di nuove configurazioni di delitti, e, infine, nella eliminazione di norme non più rispondenti alla odierna concezione dello Stato fascista.

Nel Capo III sono contenute disposizioni, comuni ai Capi I e II, le quali sono state illustrate nelle considerazioni che precedono.

CAPO I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

364. — La configurazione del delitto di peculato, che dà inizio alla serie dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione, subì profonde modifiche nel Progetto preliminare, rispetto al Codice Zanardelli, e poi ancora nel testo presente.

Nel Codice in vigore non si distingue fra la ipotesi nella quale le cose, oggetto materiale del reato, appartengano alla pubblica Amministrazione, e l'altra, di cose appartenenti ai privati. La differenza tra i due casi è tanto innegabile, quanto profonda. Nel primo caso, l'azione criminosa attacca i mezzi destinati esclusivamente e immediatamente a pubbliche esigenze; nel secondo, tradisce la fiducia del privato, che dev'essere sicuro della più alta garanzia dei propri interessi, quando debba affidare sue cose al pubblico ufficiale o all'incaricato d'un pubblico servizio. Talchè, pur non esulando, da questo secondo fatto, il carattere di offesa alla pubblica Amministrazione, di cui, per tali appropriazioni, si scuote la fiducia nel pubblico, deve riconoscersi che v'è una diversità intrinseca tra le due ipotesi, rispetto al danno patrimoniale, che si cagiona. Il rilievo di tale diversità intrinseca mena a scorgere la sostanziale analogia tra l'appropriazione, da parte del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, di cose appartenenti al privato, e il reato di malversazione del curatore di fallimento (articolo 864 Codice di commercio). Ho data, quindi, più esatta sistemazione alle varie ipotesi, che nel Codice vigente si conglobano tutte nell'unica figura di peculato, distinguendo il peculato propriamente detto dalla malversazione. Il primo consiste nella manomissione della *pubblica pecunia*, la seconda è attività infedele riguardo a cose pertinenti a singoli, ma affidate al colpevole per ragione d'ufficio (articoli 319 e 320).

Quest'ultimo titolo di delitto, meno grave, è colpito con pena restrittiva della libertà personale meno severa nel massimo, ma - avuto riguardo all'identità del motivo a delinquere, consistente nel fine di lucro - con pena pecuniaria eguale a quella, che si stabilisce per il peculato vero e proprio.

Nel Progetto preliminare (articolo 316) avevo preveduto, come altra ipotesi di peculato propriamente detto, dedicandovi un capoverso nello stesso articolo, il fatto dell'appropriazione commessa su danaro o altra cosa mobile appartenente a privato, quando cagioni un danno alla pubblica Amministrazione. Sarebbe occorso accertare se e quando sussistesse la responsabilità civile della pubblica Amministrazione. Non può negarsi che tale accertamento avrebbe importato una difficile e talvolta ardua investigazione. Nè sembra razionale e giuridicamente esatto collegare il criterio differenziale tra il de-

litto di peculato e quello di malversazione all'accertamento d'un vincolo at-
tinente alla civile responsabilità. Mi è parso, per tali motivi, opportuno, ade-
rendo anche ad analoghi voti di modificazione su tal punto, eliminare il sud-
detto capoverso 1° dell'articolo 316 del Progetto preliminare, e perciò la ipotesi
testè indicata rientra, con il testo attuale, nel reato di malversazione.

Gli elementi del peculato, nella sua figura tipica, sono più nettamente
e rigorosamente scolpiti.

Per il Codice attuale la ragion d'ufficio, costitutiva della causa d'affida-
mento, deve esplicarsi in una delle tre forme specificamente previste: am-
ministrazione, esazione, o custodia. E' noto che questa tassativa enumera-
zione suscitò gravi controversie: non riuscì agevole determinare i concetti
relativi, e tanto meno ricondurre tutti i possibili casi pratici alle dette tre
previsioni. La dottrina sentì il bisogno di avvertire, ad esempio, che il con-
cetto d'amministrazione si assume dalla legge in senso lato e comprensivo
d'ogni potestà sulla cosa.

Movendo dall'esatto principio che l'intima essenza del peculato non sia
diversa da quella del delitto d'appropriazione indebita, il Progetto, a sta-
bilito il presupposto del peculato, non riproduce la casistica suindicata, ma
vi sostituisce la enunciazione comprensiva e sintetica d'unico concetto giu-
ridico, ch'è quello del possesso, che il colpevole abbia per qualsiasi causa,
ma sempre per ragione del suo ufficio. I dubbi da taluno manifestati circa
il significato e il valore di tale locuzione sono in realtà non fondati, ove si
tenga presente che la nozione civilistica del possesso è integralmente ac-
colta nella norma suddetta, e che ciascuna delle varie specie di possesso
può costituire il presupposto giuridico del delitto di peculato.

Quanto all'elemento materiale dei due delitti, all'espressione « sottrarre » è
sostituita la locuzione « appropriarsi », che risponde alla vera essenza del fatto
criminoso. Così rimangono eliminate le incertezze esegetiche, a cui dà luogo
specialmente la parola « sottrarre ». Ambiguo ne è il significato, servendo es-
sa non solo a indicare il fatto di togliere od occultare la cosa allo scopo di
appropriazione, ma anche quello di toglierla da un luogo determinato per
impossessarsene. Perciò non pochi scrittori, fra i quali anche il sommo
Carrara, censurarono l'uso di tale parola, in rapporto al peculato. E se al-
tri, anche autorevoli, criminalisti credettero di giustificarlo, non poterono
non riconoscere che occorre restringerne il significato, quando si adoperi
per determinare l'elemento materiale del peculato.

All'identico effetto d'una maggiore esattezza, tende la modificazione relati-
va al dolo nella ipotesi della distrazione, che non può razionalmente costituire
reato, se non quando avvenga a profitto dello stesso colpevole o di un ter-
zo, subentrando, in caso diverso, una responsabilità apprezzabile nel campo
amministrativo o anche politico, non in quello penale.

Il peculato d'uso non è punibile nella vigente legislazione. Mi sembrò
dapprima che il fatto del pubblico funzionario, il quale si serva, per suo uso
privato, di cose, come, a esempio, di automobili, di cavalli, di macchine da
scrivere, appartenenti alla pubblica Amministrazione da cui egli dipende, do-
vesse prevedersi come delitto di peculato, sia pure nella forma attenuata

di peculato d'uso. E lo prevedi espressamente nel Progetto preliminare (articolo 316, capoverso ultimo). La previsione sollevò critiche, anche da parte della Commissione Ministeriale. Ripetendo quello che, nella esegesi del Codice vigente, erasi detto dalla dottrina per giustificare la mancata incriminazione, si obiettò che il peculato richiede un atto di appropriazione della cosa affidata, nel quale atto deve ricorrere la volontà di far propria la cosa. Si aggiunse che per tali fatti - quando non rientrino nel delitto d'abuso di autorità - può provvedersi in via disciplinare e, se siavi stato danno, può ricorrersi anche all'azione civile riparatoria. Mi convinsi, preoccupato soprattutto dell'estremo rigore della disposizione, che fosse opportuno non modificare in ciò il Codice attuale, ed eliminai dal Progetto tale disposizione.

Non mi sembrò poi da accogliere la proposta di configurare anche il peculato colposo. La incriminazione della colpa in tale materia riuscirebbe dannosa, più che utile, poichè il timore di andar soggetto a penale responsabilità potrebbe rendere il pubblico funzionario eccessivamente cauto, perplesso e desideroso di controlli burocratici. Non si avverte la necessità di punire anche la semplice colpa: gli ammanchi dovuti a negligenza o inosservanza di norme di legge daranno luogo a responsabilità disciplinare, contabile e civile.

Infine, per una più organica sistemazione della materia, si dispone che la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici è sostituita a quella della interdizione perpetua, non già nel caso, in cui sia lieve il valore del danaro o della cosa mobile, ovvero il danno sia interamente riparato prima del giudizio, ma in tutti e nei soli casi di circostanze attenuanti, per effetto delle quali la pena della reclusione venga inflitta in misura inferiore ai tre anni. Risulta anche, per tal modo, escluso il dubbio, sorto nella disamina del Progetto preliminare, che, ove ricorra una circostanza attenuante, questa determini unicamente la temporaneità dell'interdizione, non pure una diminuzione della pena principale. D'altro canto, la razionale estensione della norma ha reso necessario stabilire un più basso limite della pena restrittiva della libertà personale per la sostituibilità dell'interdizione perpetua, che diverrebbe non eccezionale, ma frequente se fosse consentita in relazione a una pena detentiva inferiore soltanto a cinque anni.

Tranne la nota differenziale, dinanzi messa in rilievo, tra il peculato e la malversazione, per tutto il resto le due figure criminose coincidono, e le cose già dette per l'una valgono per l'altra.

V'è un'ultima specie, ed è il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 321). A differenza di quanto è disposto nel Codice Zanardelli (articolo 170, capoverso 1°), il Progetto considera peculato, non concussione, il fatto del pubblico ufficiale, che riceve o ritiene indebitamente ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui. Manca, infatti, una concreta attività del colpevole - necessaria per il delitto di concussione - diretta al conseguimento della cosa. La ipotesi del ritenere ricorre tanto se il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non consegni ciò che, per errore, non gli sia richiesto nell'atto di una riscossione, quanto

se non restituisca ciò, che gli venne dato per un errore, del quale egli solo tardivamente venga a conoscenza. Nel Codice vigente prevedevasi soltanto — come ipotesi di concussione — il fatto del ricevere. L'altro caso del ritenere è un logico completamento che il Progetto apporta, sempre sotto il titolo del peculato.

365. — Relativamente al delitto di concussione, sono raggruppati in unica norma (articolo 322), e assoggettati alla stessa sanzione, il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente danaro o altra utilità. Le due ipotesi si prevedono nel Codice vigente in due articoli distinti (articolo 169 e 170, parti 1^a e ultima), punendosi con minore severità la induzione. Non mi è parsa giustificata la pretesa differenza, e ho mantenuta la equiparazione anche dopo qualche critica, a cui la innovazione è andata soggetta. Nel fatto criminoso della concussione l'indurre una gravità non minore del costringere. La induzione deve per necessità consistere nel trarre taluno in inganno circa l'obbligo, ch'egli abbia, di dare o promettere, o nel condizionare la prestazione della propria attività a una indebita remunerazione. In ogni caso, la volontà dell'offeso cede all'uso di mezzi, che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi d'una costrizione morale.

Si è sostituita la formula « abusando della sua qualità o delle sue funzioni » all'altra del Codice attuale « abusando del suo ufficio ». Quest'ultima dizione ha aperto l'adito a dubbi e ha consentito interpretazioni restrittive, dirette a escludere il reato nel caso di colui, che si valga dell'esercizio delle sue funzioni, per ottenere l'indebito. Con la formula del Progetto, l'elemento dell'abuso d'ufficio viene espressamente e distintamente considerato in rapporto alla soggettività (qualità del pubblico ufficiale) e oggettività dell'ufficio medesimo (concreto esercizio delle funzioni), eliminando così ogni dubbio circa l'esistenza del reato, in qualsiasi caso d'abuso d'ufficio.

366. — Le norme concernenti il delitto di corruzione assumono nel Progetto una maggiore organicità e chiarezza negli elementi costitutivi e circostanziali, che tale delitto, nelle varie sue specie, integrano. Tanto per la corruzione impropria (corruzione per un atto legittimo d'ufficio: art. 323), quanto per quella propria (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 324), si è determinato con maggiore esattezza l'elemento materiale riguardante la promessa dell'indebito corrispettivo. Invero, nel Codice Zanardelli, per la corruzione passiva propria, si trova adoperata la formula « il pubblico ufficiale che riceve o si fa promettere danaro o altra utilità » (art. 172). L'espressione era impropria, in quanto il pubblico ufficiale si fa promettere anche quando, di sua iniziativa, costringa o induca alcuno alla promessa; nel quale caso non può parlarsi di corruzione, ma deve ritenersi la concussione. Perciò la dottrina avverte che la detta espressione « si fa promettere » debba interpretarsi come equivalente all'altra « accetta la promessa ». Il Progetto corregge appunto in tal senso la impropria dizione, adoperando l'identica frase « o ne accetta la promessa », tanto per la corruzione impropria, quanto per quella propria (articoli 323 e 324), prescindendo, in ogni caso, da una richiesta del colpevole.

Rispetto agli atti di ufficio già compiuti, l'attuale Codice stabilisce alcune distinzioni. Nell'articolo 172, riflettente la corruzione passiva propria, si presuppone sempre che l'atto sia ancora da compiere, dicendosi: « per ritardare od omettere un atto del suo ufficio », o: « per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo ».

Nella corruzione impropria si dice, invece, semplicemente « per un atto del suo ufficio » (art. 171).

Dato che l'articolo 172 esige, in ogni caso, un previo accordo tra corrotto e corruttore per un fatto illegittimo ancora da compiersi, esso è applicabile quando l'accettazione di doni avvenga per atti illegittimi già compiuti. Sarebbe però una flagrante contraddizione incriminare l'accettazione di doni per atti legittimi e lasciare impunita quella, moralmente e giuridicamente più grave, riguardante atti illegittimi già compiuti. La dottrina perciò, anche in base a qualche dichiarazione contenuta nei lavori preparatori al Codice vigente (*Rel. Min. sul Prog. 1887, n. XCI*), ritenne che la corruzione, in rapporto agli atti illegittimi già compiuti senza previo accordo venale, dovesse riportarsi al titolo dell'articolo 171, come corruzione impropria.

Il Progetto, anche in questo, rettifica e perfeziona, prevedendo la ipotesi della retribuzione per atto di ufficio già compiuto, tanto nel reato di corruzione impropria, quanto in quello di corruzione propria (art. 323, capov. e 324, capov. 2°). Si elimina così anche la obbiezione, ricavata dalla lettera dell'articolo 171, contro l'applicazione di esso alla corruzione per atti illegittimi, già compiuti senza previo accordo. La legge parla, in detto articolo, semplicemente di atti d'ufficio, e non d'atto contrario ai doveri dell'ufficio. Ora un atto illegittimo non è propriamente « atto d'ufficio ». Tale obbiezione si supera facendo prevalere lo spirito della legge, che, punendo un fatto meno grave - corruzione per atti legittimi, tanto da compiersi, quanto compiuti -, deve voler punito il fatto più grave, costituito dalla corruzione per atti illegittimi, anche se già compiuti; ma è preferibile il testo del Progetto, che non dà luogo al dubbio.

Sia nel delitto di corruzione propria, sia in quello di corruzione impropria, il fatto della ricezione o accettazione successiva e non preordinata all'atto compiuto, assume un carattere di minore gravità, ond'è più lievemente punito.

Le circostanze aggravanti sono disciplinate in maniera essenzialmente identica a quella del Codice vigente; ma è regolato con più razionale criterio l'aumento di pena in rapporto ai diversi effetti determinati dall'attività criminosa; è eliminata la distinzione, giuridicamente non corretta, fra danno o favore procurato a una parte o a un imputato, il quale ultimo è anch'esso parte del processo penale; ed è espressamente stabilito che tale circostanza aggravante sussiste, anche quando il fatto sia commesso in un procedimento amministrativo.

Il delitto di corruzione attiva, che non era preveduto nel Progetto preliminare, essendosi ritenute applicabili le norme sul concorso di persone nel reato, forma oggetto, nel presente testo, di una espressa disposizione.

Ho creduto di prevedere espressamente la ipotesi, tenendo conto dell'in-

dole del reato di corruzione, che si presenta come reato bilaterale, talchè, rispetto ai soggetti necessari del rapporto criminoso, non sarebbe tecnicamente esatto il richiamo alle norme generali del concorso.

Niuna diversità, per i due agenti criminali, è stata peraltro ammessa circa la misura delle pene, in quanto il corruttore, ben consapevole della violazione dei doveri inerenti a pubbliche funzioni è anzi l'origine prima e la causa, maggiormente forse responsabile, di tale violazione. L'identità delle pene rimane egualmente giustificata nel caso di corruzione impropria, rivestendo un carattere di eguale gravità il fatto di chi lascia supporre che adempia un dovere d'ufficio per la indebita remunerazione, e il fatto di chi fomenta e incoraggia la venalità del pubblico ufficiale.

Come titolo indipendente di delitto è considerato il fatto di chi offre o promette al pubblico ufficiale danaro o altra utilità, ove manchi l'accettazione. Si delinea, in tal caso, la ipotesi della istigazione non accolta, che, per la disposizione dell'articolo 119, non costituirebbe reato, se la legge non disponesse diversamente. È invece innegabile esigenza sociale colpire penalmente un fatto, che ha carattere di autonomia concettuale e giuridica per il valore di speciale adescamento, atto a insidiare e spesso distruggere il senso di rettitudine di coloro, a cui sono demandate pubbliche funzioni.

367. — Relativamente al delitto di concussione, a differenza del peculato, la punibilità non si estende all'incaricato di pubblico servizio. Per il delitto di corruzione, invece, il Progetto stabilisce due distinzioni: l'una oggettiva, l'altra avente riguardo ai soggetti del reato.

In base a tali distinzioni, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 324) può essere commessa non solo dai pubblici ufficiali, ma anche da qualsiasi persona esercente un pubblico servizio, abbia essa, o meno, la qualità d'impiegato; con una sola limitazione, che attiene alle aggravanti del reato. Viceversa, trattandosi di corruzione avente per oggetto il compimento di atti legittimi (articolo 323), il reato può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, dall'esercente un pubblico servizio, soltanto se rivesta la qualità d'impiegato.

Quanto alla concussione, l'importanza limitata e la modestia delle attribuzioni degli incaricati d'un servizio pubblico, anche se aventi la qualità d'impiegati, escludono la possibilità ch'essi possano compiere opera di coazione, ch'è elemento essenziale d'un simile delitto. La pratica delle mancie, anche se non spontaneamente date, non può adeguarsi al fatto costitutivo d'un delitto di concussione, ma può dar luogo soltanto a responsabilità disciplinare. Tali considerazioni non possono, com'è ovvio, valere, per il peculato e la corruzione, che prescindono da un'opera di coazione. Quindi, rispetto a tali reati, non si sarebbe potuta limitare la figura del soggetto attivo ai soli pubblici ufficiali.

Epperò, per il peculato e per la corruzione propria, si è bandita ogni distinzione tra pubblici ufficiali e incaricati d'un pubblico servizio: possono tutti essere soggetti attivi. Accogliendo, per la corruzione impropria, la di-

stinzione fra impiegati e non impiegati, il Progetto ha inteso usare una maggiore severità contro coloro, che, essendo legati da un rapporto d'impiego, ossia da un vincolo permanente più intimo, offendono, con la loro attività, in modo più diretto e grave, la pubblica Amministrazione.

Non mi resta che dar ragione della norma, per cui le circostanze aggravanti, concernenti la particolare figura di corruzione regolata nell'articolo 324, non possono essere applicate alle persone incaricate d'un pubblico servizio. In ordine alla circostanza che concerne il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze o stipulazioni, ~~nei~~ contratti, nei quali sia interessata la pubblica Amministrazione, ritengo che nessuno, per conseguire simili vantaggi, ricorra a un incaricato di pubblico servizio, il quale non sarebbe in grado, nell'esercizio delle sue limitate mansioni, di farli conseguire. Anche per quanto attiene alla circostanza relativa al favore o al danno d'una parte in un processo, non sembra egualmente concepibile come un incaricato di un pubblico servizio possa, nell'esercizio di questo, far cosa che valga a produrre un tale effetto.

368. — Dei delitti contro la pubblica Amministrazione alcuni formano uno speciale gruppo, che la dottrina designa col nome « abusi dei pubblici ufficiali ». Nel Codice vigente essi sono contemplati negli articoli 175 a 177 (abuso generico d'autorità; eccitamento ufficiale a trasgressioni; interesse privato in atti d'ufficio). Nel Progetto figurano negli articoli 328 a 332, essendosi aggiunta, a quelle ora indicate, la nuova figura criminosa della utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (articolo 330).

Precede, come nel vigente Codice, l'abuso generico d'autorità, indicato nel Progetto col nome di « abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge ».

La opportunità - se non la necessità - d'una disposizione che configuri questo delitto sussidiario, appare indiscutibile. Senza questo titolo generico, supplementare, di delitto, rimarrebbero impuniti quegli abusi dei pubblici ufficiali, che non potessero farsi rientrare in alcuno dei titoli specifici di reato, con i quali si reprimono gli abusi nominati d'autorità. Non ho, per tal ragione, menomamente esitato a riprodurre nel Progetto la relativa disposizione, che il Codice Zanardelli mutuò dalle leggi penali delle Due Sicilie (articolo 234). Essa mancava negli altri Codici degli ex-Stati italiani, e anche attualmente manca in gran parte delle legislazioni straniere.

Per il Codice in vigore l'elemento materiale del reato consiste nel fatto del pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, ordina o commette qualsiasi atto arbitrario contro gli altrui diritti. Troppo vago e indeterminato appare il concetto di abuso d'ufficio. Mi sembrò, in un primo momento, necessario precisare le forme, nelle quali l'abuso si estrinseca, e cercai di ottenere la maggiore possibile compiutezza, attingendo la nozione di tali forme dal diritto amministrativo, ossia dalla classificazione dei motivi di annullamento dei provvedimenti emessi da enti pubblici. Solo da tale classificazione può trarsi un esatto criterio per le previsioni e distinzioni di atti arbitrari del pubblico ufficiale, lesivi di legittimi interessi altrui. In

applicazione di questi principi giuridici, diedi, nel Progetto preliminare, una particolareggiata nozione dell'abuso d'ufficio, riscontrando tale abuso: a) nell'usurpazione di un potere dalla legge non conferito al pubblico ufficiale; b) nell'abuso del potere; c) nell'eccesso dai limiti della competenza; d) nell'agire fuori dei casi dalla legge stabiliti; e) nel non osservare le formalità dalla legge prescritte. Per tal modo espressamente e specificatamente prevedevansi l'eccesso di potere nelle forme: dell'usurpazione, quando il pubblico ufficiale esercita una potestà riservata dalla legge ad altri organi o assuma potestà non consentite ai pubblici poteri; dell'abuso di potere, che ricorre quando si abusi del potere discrezionale (*détournement de pouvoir*); della incompetenza relativa, e della violazione di legge sostanziale e formale.

Le critiche sul merito delle suddette specificazioni sono infondate, poichè la esattezza scientifica di esse, allo stato della dottrina giuspubblicistica, è indiscutibile.

Senonché ho considerato che la formula tradizionale dell'abuso di potere rispecchi, in sintesi, con sufficiente esattezza, tutte le varie possibilità di comportamento illegittimo del pubblico ufficiale testè indicate, ed ho quindi sopresse le specificazioni de' Progetto preliminare, le quali, indiscutibilmente esatte dal punto di vista scientifico, mal si prestano ad essere accolte in una formula legislativa. A tali specificazioni ho sostituito, nell'articolo 328 e nelle altre ricordate disposizioni del Progetto, la locuzione, che avevo già preferita in tema di circostanze aggravanti generali, nell'articolo 65, numero 9°, di « abuso dei poteri inerenti alle funzioni ».

Rimane con ciò stabilito che l'abuso di potere preveduto nell'articolo 328 non può consistere che in fatti commissivi; se, invece, il pubblico ufficiale omettesse dolosamente di adempiere i doveri del proprio ufficio (che è l'altra delle previsioni enunciate nell'articolo 65, numero 9°), egli commetterebbe il delitto dell'articolo 333.

Altre innovazioni riguardano l'elemento psichico e l'obiettività giuridica. Si è richiesto che il pubblico ufficiale agisca per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio. Questo dolo specifico non restringe il campo della responsabilità penale oltre i limiti di giustizia, come da taluno si teme, in quanto l'agire per rudezza autoritaria o sopravvalutazione della qualità rivestita presuppone, il più delle volte, anche il fine di recar danno, e, d'altro canto, un mero eccesso di zelo è in realtà privo dei caratteri di fatto illecito penale. Nel dolo specifico suddetto è poi innegabilmente compreso il fine privato, di cui fa espressa menzione il Codice vigente: e perciò non potrebbe essere preveduta una particolare circostanza aggravante, in relazione al fine medesimo, come taluno riterrebbe conveniente.

Venne poi eliminata la formula « atto arbitrario contro gli altrui diritti », avendo scarsa rilevanza giuridica e impreciso significato una materiale direzione del fatto contro gli accennati diritti: l'essersi commesso il fatto con l'abuso dei poteri già racchiude tale possibilità di pubblico e privato nocimento, da rendere penalmente illecito il fatto del pubblico ufficiale.

Infine, ho eliminata la ipotesi criminosa del pubblico ufficiale che or-

dini un atto arbitrario; poichè essa rientra nella più ampia configurazione del delitto di eccitamento alla inosservanza delle leggi, o nella norma riguardante la obbedienza gerarchica.

369. — Nulla devo dire circa il delitto d'interesse privato in atti di ufficio (articolo 329). La formulazione dell'ipotesi criminosa è letteralmente identica a quella del diritto attuale (articolo 176 Codice penale), già sufficientemente preciso. Unica differenza è nella sanzione: il Codice vigente stabilisce la reclusione da un mese a cinque anni e la multa da lire cento a cinquemila, e il Progetto eleva la pena detentiva, nel minimo, a mesi sei, e quella pecuniaria, che spazia tra un minimo di lire mille e un massimo di ventimila.

370. — Un nuovo titolo delittuoso è quello di utilizzazione d'invenzione o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. Il fatto è anche configurato come delitto contro la personalità dello Stato (articolo 270), quando siano pregiudicati o messi in pericolo interessi più gravi.

Se la detta utilizzazione, quale delitto contro la pubblica Amministrazione, ha elementi comuni con il peculato e con il delitto di interesse privato in atti di ufficio, innegabilmente se ne distacca per la diversità degli elementi materiali costitutivi.

Trattasi, com'è ovvio, non di violazione di privilegii industriali, ma dello sfruttamento di invenzioni o scoperte, per le quali sia imposto il segreto, più che a difesa contro usurpazioni e speculazioni illegittime, a garanzia di interessi della pubblica Amministrazione.

371. — Il delitto di rivelazione di segreti, che il Codice in vigore circoscrive alla comunicazione o pubblicazione di documenti o fatti conosciuti o posseduti per ragione d'ufficio, assume invece, nel Progetto, un più ampio contenuto, in quanto viene riferito a qualsiasi notizia, appresa anche soltanto per la qualità dell'agente, che renda a lui possibile la cognizione di segreti posseduti o custoditi da altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi. Ecco perchè il Progetto (articolo 331), oltre a tener conto della violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, parla di abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

A torto, quindi, alcuno disse superflua la menzione dell'abuso di qualità.

Quando il segreto sia in possesso dell'agente, ricorre propriamente la violazione dei doveri di cui sopra è parola.

L'elemento materiale del delitto è scolpito nel fatto della rivelazione, che comprende ogni forma di violazione del segreto, anche quando non rientri nella comunicazione o pubblicazione.

Per l'importanza e la delicatezza dei segreti d'ufficio nei vari rami della pubblica Amministrazione, mi è sembrato necessario punire anche la colpa nell'agevolare la cognizione di tali segreti, e punirla con sanzione adeguata.

372. — La disposizione, contenuta nell'articolo 175 del Codice penale, che reprime l'eccitamento del pubblico ufficiale a trasgredire leggi e provvedimenti dell'Autorità, è norma non immune da manchevolezze.

L'eccitamento può rivolgersi anche a un numero indeterminato di persone e rappresentare indirettamente un'apologia della ribellione non soltanto alle leggi e alle disposizioni dell'Autorità, ma specificamente ai doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio.

D'altronde, non sussiste motivo alcuno, per attribuire a tale abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato d'un pubblico servizio un carattere di minore gravità e terribilità rispetto a quello analogo del ministro d'un culto. Il Progetto completa la norma del Codice vigente, arricchendone il contenuto in modo da far o corrispondere alla configurazione del delitto, di cui all'articolo 182 Codice penale vigente (biasimo e vilipendio politico a opera di ministri del culto). Per conseguenza, la disposizione diviene comune al pubblico ufficiale, al pubblico impiegato, che presti un servizio pubblico, e al ministro del culto.

Nell'articolo 328 del Progetto preliminare, al primo capoverso, avevo aggiunta la ipotesi del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni vilipende le istituzioni o le leggi o le disposizioni dell'Autorità. Ho poi considerato che, in quanto al biasimo e al vilipendio delle istituzioni, delle leggi dello Stato e degli atti dell'Autorità, essi, o risultano punibili per altro titolo di delitto, o costituiscono - ciò che più frequentemente accade - particolari estrinsecazioni della stessa specie d'attività criminosa, la quale è già sufficientemente repressa con la norma dell'articolo 332 del testo presente. Ciò spiega la eliminazione del predetto capoverso.

373. — Un delitto generico e sussidiario d'infedeltà è preveduto generalmente nelle leggi penali per la materia degli affari dello Stato. Anche nel presente Progetto esiste un'apposita norma (articolo 271). M'era sembrato utile includere una corrispondente disposizione in questo Titolo, a evitare che qualche violazione di doveri d'ufficio, con il danno dell'Amministrazione pubblica, rimanesse priva di sanzione penale. La minore gravità del danno o del pericolo, rispetto alla infedeltà diplomatica, non era, per sè, argomento sufficiente ad escludere la ragione di punire. E nel Progetto preliminare, all'articolo 329, prevedi la infedeltà nell'adempimento dei doveri dell'ufficio o servizio.

La innovazione, però, fu generalmente avversata. Si ritenne eccessivo - dopo le numerose disposizioni sugli abusi nominati e la previsione anche dell'abuso generico e innominato d'autorità - dettare ancora altra norma di carattere generico e sussidiario in questa materia. Si osservò che la nuova disposizione, con la sua formula indeterminata e generica, potesse riuscire pericolosa, prestandosi alle esagerazioni d'un eccesso di zelo nella persecuzione penale a tutela dei beni e interessi della pubblica Amministrazione.

Non ricorrendo qui la ragione dell'interesse preminente, che giustifica appieno la repressione penale della infedeltà diplomatica, ho accolti i voti di soppressione del suindicato articolo del Progetto preliminare.

374. — Alcuni altri delitti contro la pubblica Amministrazione possono raccogliersi intorno al concetto fondamentale d'inadempimento di doveri d'ufficio (articoli 333 e 334). Non è tollerabile in qualsiasi Stato - tanto meno in quello rispondente ai requisiti di energia e disciplina del Regime fascista - la inerzia o la dolosa riluttanza di coloro che, chiamati a una pubblica funzione o ad un servizio pubblico, hanno il dovere di adempiere, con il necessario zelo e con lealtà di condotta, gli obblighi inerenti.

Per il reato di omissione o rifiuto di atti di ufficio, si rileva anzitutto la eliminazione dell' ambiguo inciso « per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione o insufficienza della legge » (articolo 178 Codice penale). Esso indurrebbe a ritenere necessario, per la esistenza del reato, che un qualsiasi pretesto venisse addotto dal pubblico ufficiale. Deve bastare invece che questi indebitamente - senza, cioè, un motivo legittimo - non adempia il proprio dovere funzionale.

Si è integrato l' elemento obbiettivo con la ipotesi del ~~reato~~, che può risultare dannoso quanto il rifiuto o la omissione.

Non si è riprodotta la speciale aggravante del numero delle persone e del previo concerto, non essendo il caso di aggiungere o derogare alle norme sul concorso di persone nel reato.

Nel Progetto preliminare (articolo 330, capoverso 1°) avevo introdotta una diversa aggravante speciale, consistente nel danno patrimoniale, che dal fatto commesso derivi alla pubblica Amministrazione o al privato. Anche tale aggravante ho poi abbandonata, ritenendo che siasi all' uopo provveduto adeguatamente nella Parte generale del Progetto (articolo 65, numero 7°).

375. — La disposizione circa il rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (articolo 334) ha una formula quasi identica a quella adottata nell' articolo 179 del Codice vigente. In luogo dell' avverbio « legalmente » venne però usato l' inciso « nelle forme stabilite dalla legge », per non ingenerare il dubbio che il militare o l' agente della forza pubblica abbia facoltà di discutere la sostanziale legalità della richiesta.

Non accettabile mi è parsa la proposta di punire il fatto anche a titolo di colpa, sia perchè ben raramente, in pratica, si verifica il reato qui previsto, sia perchè, punendo la condotta semplicemente colposa, si trasmoderebbe, attribuendo inopportunamente il carattere d' illecito penale a tipiche infrazioni disciplinari.

376. — In conformità di quanto ebbi a dichiarare nella discussione parlamentare sul progetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, che disciplina i rapporti collettivi di lavoro, ho data organica sistemazione, in questo Progetto di Codice, alle norme penali in materia, tenendo principalmente conto di quelle che in detta legge furono inserite.

Tra i delitti contro la pubblica Amministrazione si è collocato l' abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici (articolo 335). Esso viene configurato in termini sostanzialmente identici a quelli, che si riscontrano nella menzionata legge (articolo 19).

Quanto al soggetto attivo del delitto, si è evitato con ogni cura che il testo legislativo presenti omissioni o deficienze. Vi figurano, espressamente indicati, non soltanto i pubblici ufficiali e gl' incaricati di un servizio pubblico aventi qualità d' impiegati, ma anche i privati esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, nonchè i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità.

Si armonizza in tal modo e si coordina la disposizione riflettente questo delitto, con quelle generali, che definiscono le corrispondenti categorie di persone. Così degli agenti dello Stato non più si parla espressamente, ritenendo che essi — come già si ebbe a dire nelle considerazioni generali, che precedono — siano compresi innegabilmente tra i privati, che prestano un pubblico servizio.

Quanto agli elementi materiali costitutivi del delitto, si è esclusa la necessità della precedente intesa — il previo concerto richiesto dal Codice vigente e dalla legge speciale — tra coloro che abbandonano l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero vi attendono in modo da turbarne la regolarità. E' sufficiente che sussista una solidarietà, quantunque improvvisa e spontanea, di aderenti, che il Progetto fissa in numero non inferiore a tre, oltre la consapevolezza, in ciascuno, di tale adesione, perchè il fatto assuma caratteri tali di gravità, da dover essere penalmente represso. Questo concetto è reso con la locuzione di «abbandono collettivo» da me accolta. Opportunamente, trattandosi del regolare andamento della pubblica Amministrazione e di pubblici servizi, che toccano vitali interessi della collettività, non si richiede, per la esistenza del reato, il fine, nell'agente, di ottenere vantaggi economici, di tirocinio, di carriera e simili. Finalità svariate e diverse potrebbero sospingere ad atteggiamenti ostili, gravemente pericolosi, le suddette categorie di persone, alle quali è affidato il compito di provvedere, con attività proficua e assidua, a gravi esigenze sociali. Non potrà, del resto, negarsi efficacia discriminante all'impedimento giustificato, poichè la responsabilità penale per l'abbandono d'ufficio si fonda sull'arbitrarietà del fatto, a cui inerisce il carattere della illegittimità e della conseguente illiceità penale.

Per i capi, promotori ed organizzatori è stabilita una pena notevolmente più grave.

Ho preveduto circostanze aggravanti, nei due casi: di fatto commesso per fine politico (inteso, questo, in senso stretto, e quindi diverso da una coazione generica all'Autorità), e di fatto, il quale abbia determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Ove si commettano anche atti di violenza, si rendono applicabili, secondo le norme sul concorso di reati, altresì le pene stabilite per il delitto di violenza pubblica o per quello di privata violenza o minaccia.

377. — E' prevista e punita, nel seguente articolo 336, anche in conformità della legge 3 aprile 1926, n. 563 (articolo 19, capoverso 3°), l'interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità, corrispondente a quella figura criminosa, che si denomina «serrata», rispetto alle imprese private.

Alla interruzione è equiparata la sospensione, che turba la regolarità del servizio senza interromperlo.

Anche per questo reato la sanzione penale è molto più grave in confronto dei capi, promotori od organizzatori. Si richiama integralmente la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente sulle circostanze aggravanti.

378. — Il contenuto dell'articolo 20 della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, viene riprodotto con qualche modificazione nell'articolo 337 Ivi si configura il delitto di omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o d'interruzione di un pubblico servizio. Il pubblico ufficiale e il dirigente servizi pubblici o di pubblica necessità devono, in detta occasione, cooperare alla ripresa del servizio o compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione di esso. Il non adempiere tale dovere di perazione costituisce reato.

Soggetti attivi possono essere soltanto le persone suindicate. Si sono esclusi i dipendenti da imprese, perchè assai limitata efficacia e grave difficoltà di estrinsecazione avrebbe l'opera loro, mancando essi di poteri d'iniziativa.

Per l'elemento materiale si è adottata la locuzione « rifiuta o omette di adoperarsi », in luogo dell'altra « omettono di fare quanto è in loro potere ». Quest'ultima formula, incerta ed ambigua, avrebbe potuto offrire pretesti ricavati dalla difficoltà di speciali situazioni e ingenerare dubbi, nei casi concreti, circa la sufficienza dell'opera prestata, agli effetti della esclusione della responsabilità penale.

Oltre l'abbandono collettivo, si punisce anche l'abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (articolo 338). Questa ipotesi delittuosa non manca nel Codice vigente (articolo 181), ma la disposizione, che la prevede, non più corrisponde alle esigenze d'una energica e adeguata tutela penale di così rilevanti interessi.

Ho ampliata la categoria di persone, che possono essere soggetto attivo di tale reato, in piena conformità di quanto è disposto nell'articolo 335 circa il reato di abbandono collettivo. E, come logica conseguenza della premessa che il numero di tre o più persone è passato a costituire elemento di quest'ultimo reato, per l'abbandono individuale non si richiede pluralità di soggetti attivi.

Per quanto attiene al dolo specifico e all'elemento materiale, la figura delittuosa è tratteggiata con maggiore precisione e adeguatezza alle finalità della norma. Dev'esservi, nel soggetto attivo, il fine di turbare la continuità o la regolarità dell'ufficio, del servizio o del lavoro. E il fatto materiale può consistere non soltanto nell'abbandono, ma anche nella prestazione irregolare della propria attività. In tal modo — come già si è disposto per l'abbandono collettivo — si viene a colpire, ove sorga la necessità della repressione, da tempo scongiurata in Italia, il deplorabile ostruzionismo, causa, in un passato non troppo lontano, di tanto male.

379. — La manomissione di cose sottoposte al vincolo del pignoramento o del sequestro è assegnata, come nel Codice vigente, alla classe dei delitti contro l'Amministrazione pubblica, per la considerazione della qualità di pubblico ufficiale, inerente al colpevole, in quanto custode delle cose medesime. Si tratta di un'attività, che spesso lede interessi vitali della pubblica Amministrazione, come accade nei casi, nei quali il sequestro e il

conseguente rapporto di custodia non traggono causa da rapporti di diritto processuale, ma dall'ordinamento amministrativo (es., sequestro di beni dei sudditi nemici durante la guerra).

Note, quanto numerose, sono le controversie d'indole esegetica sorte nella interpretazione dell'articolo 203 Codice penale.

La questione più grave e più insistentemente discussa nella dottrina e nella giurisprudenza è quella riguardante la punibilità del proprietario non custode. Dopo che, nella prima parte dell'articolo, si configura il delitto in tutti i suoi elementi, è detto, nel capoverso primo: « se il colpevole sia lo stesso proprietario della cosa, ecc » Sembrerebbe chiaro e indiscutibile trattarsi non di un distinto titolo di reato, ma d'una circostanza diminvente. Con la parola « colpevole » non può designarsi altri che il soggetto attivo indicato nella parte prima con la qualità di « custode » a esso inerente. Il capoverso si riannoda alla prima parte dell'articolo, continuandone e svolgendone il contenuto con un'ipotesi subordinata, ove lo stesso soggetto attivo cumula in sé la qualità di custode e di proprietario.

Questa interpretazione — l'unica, in verità, serena e obbiettiva — menerebbe alla impunità del proprietario non custode, che sottragga le cose pignorate o sequestrate in suo danno, dovendo assolutamente respingersi la tesi — per quanto accolta in qualche pronunciato giurisprudenziale — che la sottrazione del proprietario non custode possa costituire il delitto di furto. A evitare lo spettacolo, in verità poco edificante, della impunità di tale sottrazione, si sottopose la legge a delle contorsioni, affermando che la prima parte dell'articolo fosse applicabile al proprietario custode e il primo capoverso al proprietario non custode; ovvero che il detto capoverso fosse sempre applicabile al proprietario, custode o non custode.

Nel Progetto Scialoja, 19 marzo 1910, d'interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice penale, il primo capoverso dell'articolo 203 veniva modificato, accogliendosi la soluzione intermedia, con l'inciso « ancorchè non custode ».

Fermato il principio che la custodia delle cose sottoposte a pignoramento o a sequestro rientri nell'esercizio di pubblica funzione, onde il custode è pubblico ufficiale, ritenni dapprima superfluo prevedere specificatamente, nell'articolo 332 del Progetto preliminare, il fatto del custode non proprietario, che dolosamente violi i suoi doveri. Mi parve evidente che fossero, a tal fatto, applicabili — a seconda dei casi — le norme riguardanti i delitti di malversazione (articolo 317) o di danneggiamento aggravato (articoli 653 e 63, numero 3°).

Limitai quindi la specifica previsione al solo proprietario, e risolvetti la vieta controversia suaccennata, richiedendo la qualità di custode nella ipotesi - base del reato (articolo 332, parte prima), e prevedendo nel capoverso una figura delittuosa più lieve, a carico del proprietario non custode.

La soluzione legislativa fu concordemente lodata, per quanto si riferisce alla sistemazione del soggetto attivo che sia il proprietario delle cose pignorate o sequestrate. Ma i più opinarono che, se non necessario, fosse almeno

utile, da un punto di vista pratico, prevedere espressamente pure la ipotesi del custode non proprietario. La Commissione Ministeriale formulò anch'essa un voto in tal senso.

Per mio conto ho considerato che il Progetto preliminare, distribuendo sotto forme criminose diverse una manifestazione di illecito concettualmente unica, presentava il non lieve inconveniente di un'applicazione di pene diseguali per fatti sostanzialmente identici, e ho dato perciò un nuovo assetto all'articolo 339 del testo attuale, riflettente il delitto in esame. Nella prima parte, ho punito chiunque, essendo custode, commetta il fatto sulle cose affidate alla sua custodia; nel primo capoverso, ho previsto il fatto del proprietario custode; nel capoverso secondo e ultimo, la ipotesi ancor più lieve del fatto commesso dal proprietario non custode. Viene in tal guisa regolata esaurientemente e esplicitamente una materia, che ha formato oggetto di tante dispute.

Circa il dolo, richiedevasi nel Progetto preliminare il fine di eludere gli effetti del pignoramento o del sequestro. Si osservò in contrario che non fosse consigliabile richiedere, come elemento psichico, questo dolo specifico, la cui dimostrazione, nei casi concreti, potrebbe presentare gravi difficoltà, e che fosse preferibile tornare al sistema del Codice vigente, pel quale non occorre la ricerca dell'intenzione.

Senonchè tale rilievo poteva condurre soltanto a una più precisa determinazione del dolo specifico del reato: e non già a sopprimere del tutto tale dolo specifico. La eliminazione di ogni accenno ad un particolare elemento psichico del reato si risolverebbe, invero, in un ingiustificabile favore per il custode, che, essendo un pubblico ufficiale, deve rispondere di malversazione, o di falsità, o di danneggiamento aggravato nei casi in cui violi, nell'interesse proprio, i doveri inerenti alla intangibilità della cosa altrui, che sia stata a lui affidata in custodia. Per mantenere questo maggior rigore, ho, nella prima parte dell'articolo 339, sostituito alle parole « per eludere gli effetti del pignoramento o del sequestro » (articolo 332 del Progetto preliminare), le altre « al solo scopo di favorire il proprietario di una cosa, sottoposta o pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia..... », rimanendo così stabilito che questa figura particolare e più benigna di delitto ricorre nel solo caso in cui il colpevole agisca a scopo di favoreggiamento verso il proprietario della cosa.

Non è, invece, affatto il caso di una espressa disposizione — da alcuni proposta — per il rifiuto di consegna: la custodia di cose pignorate o sequestrate è — come venne già detto — funzione pubblica, onde il rifiuto di consegna di cose, da parte del custode, costituisce diverso titolo di delitto (omissione o rifiuto di atti d'ufficio, articolo 333).

Per l'elemento materiale, accanto alla sottrazione (che innegabilmente comprende anche la conversione in profitto proprio o di altri) sono prevedute le diverse specie di danneggiamento, che violano del pari la custodia delle cose, e che solo un'interpretazione artificiosa potrebbe far rientrare nella ipotesi della sottrazione.

Altro grave difetto è nel secondo capoverso dell'articolo 203 del Codice penale vigente, ove si prevede la colpa del custode, dicendosi: « se il delitto sia

commesso per negligenza o imprudenza del custode... ». La disposizione, per il modo con cui è redatta, deve ritenersi inapplicabile, perchè il delitto di violazione di pignoramento o sequestro, com'è configurato nel diritto vigente, richiede la qualità di custode nel soggetto attivo. Pertanto non può concepirsi una sottrazione, una distrazione, un rifiuto di consegna per colpa di chi tale delitto commette. E in quanto ai fatti commessi a opera di chi non sia custode, essi non possono rientrare nel titolo dell'articolo 203 e costituire il delitto ivi previsto. Ho corretto tale errore con l'articolo 340 del Progetto, ove si punisce la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate e sequestrate. Il fatto può consistere, o nel cagionare per colpa la distruzione o la dispersione, ovvero nell'agevolare, parimenti per colpa, la sottrazione o la soppressione.

CAPO II

Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

380. — Nella importante categoria dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione, le norme vigenti subiscono nel Progetto notevoli modificazioni, allo scopo di una più completa e vigorosa tutela giuridica penale degli organi e dell'attività dei pubblici poteri.

Nel Progetto preliminare sono da segnalare:

a) l'inclusione tra questi delitti del reato di rifiuto di obbedienza all'Autorità (articolo 343); danneggiamento di affissioni (articolo 350) e smercio di stampati, dei quali sia stato ordinato il sequestro (articolo 356), che nel Codice vigente sono previsti come contravvenzioni (articoli 434, 435, 436, in parte, e 443, capoverso);

b) la collocazione tra questi delitti, invece che nel Titolo dei delitti contro la fede pubblica, della turbata libertà degli incanti (articolo 357) e dell'astensione dagli incanti (articolo 358), che sono previsti nell'articolo 299 del Codice vigente; e la inclusione tra i delitti contro la fede pubblica (articolo 497) del delitto di usurpazione di titoli o di onori, attualmente compreso tra i delitti contro la pubblica Amministrazione (articolo 186 del Codice vigente);

c) la previsione di nuovi delitti contro la pubblica Amministrazione, e cioè: l'aver cagionato l'interruzione di un ufficio o di un servizio interessante la pubblica Amministrazione e l'averne turbata la regolarità, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (articolo 342); l'offesa al pubblico ufficiale o impiegato all'infuori della sua presenza, ma a causa delle sue funzioni (articoli 348 e 349); l'abusivo esercizio di una professione (articolo 353); il favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, ora preveduto in legge speciale (articolo 361); ed il danneggiamento al patrimonio artistico e storico nazionale (articolo 362);

d) la mancata riproduzione del disposto degli articoli 192 e 199 del Codice vigente, che dichiaravano non applicabili le pene stabilite per la violenza pubblica e per l'oltraggio al pubblico ufficiale « quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti della sua attribuzione » ;

e) la omissione della minorante preveduta nell'ultimo capoverso dell'articolo 190 del Codice in vigore, che attenua la pena, quando le violenze o le minacce siano dirette a sottrarre all'arresto sè stesso o un prossimo congiunto ;

f) la esclusione della necessità dell'autorizzazione al procedimento da parte del Corpo offeso preveduta nell'ultima parte dell'articolo 197 del Codice in vigore ;

g) la diversa configurazione della così detta partecipazione a radunata sediziosa (articolo 187 del Codice vigente), che non è compresa tra i delitti di questo Titolo, ma tra le contravvenzioni (articolo 673).

381. — Riservandomi di illustrare a suo tempo le disposizioni, che hanno ricevuta nuova struttura giuridica, mi limito per ora a far notare che non vi sono state osservazioni sullo spostamento delle disposizioni contenute nell'articolo 299 del Codice in vigore, essendosi riconosciuto che i fatti ivi preveduti contrastano prevalentemente con le finalità della pubblica Amministrazione, che tutela la regolarità degli incanti. E' stata altresì riscontrata esatta la collocazione del delitto di usurpazione di titoli o di onori tra le ipotesi di falsità personali, perchè solo l'esercizio abusivo della professione offende la pubblica Amministrazione, e questo fatto è preveduto nell'articolo 353.

Sono state mosse notevoli osservazioni circa l'opportunità: a) di conservare nel Progetto le disposizioni riguardanti il favoreggiamento della emigrazione clandestina; b) di mantenere il carattere di delitto al danneggiamento di cose monumentali o di altra cosa propria, di cui sia noto il rilevante pregio, quando dal fatto derivi un nocumento al patrimonio storico, archeologico o artistico nazionale; c) di comprendere in questo Titolo la disposizione dell'articolo 348 riguardante le offese ad un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, anche fuori della sua presenza; d) e di considerare delitto e non contravvenzione l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità compiuta a fine di disprezzo.

L'osservazione attinente all'emigrazione clandestina si ispira al rilievo che la disposizione concerne un particolare oggetto di tutela giuridica, rispetto al quale l'assegnazione ad un unico testo legislativo di norme complesse e numerose rende possibile una sistemazione più organica della materia e un più agevole conseguimento degli scopi immediati della repressione. L'osservazione mi è sembrata fondata; e, perciò, nel nuovo testo non è riprodotto l'articolo 361.

Per il delitto preveduto nel successivo articolo 362 ho riconosciuto essere esagerato fare un'ipotesi di delitto di un fatto, che, politicamente valutato, ha carattere evidente di similarità con molti altri, che sono preveduti e

puniti come semplici contravvenzioni; e perciò l'ho preso in considerazione nel Libro III. D'altra parte la nuova configurazione renderà più facilmente applicabile la disposizione, eliminando le controversie sull'elemento psichico del reato, perchè questo, trattandosi di contravvenzione, va ricondotto al minimo sufficiente della semplice volontarietà del fatto.

Fondata altresì mi è sembrata l'osservazione, che investe la collocazione dell'articolo 348 e, perciò, pur riconoscendo che il fatto della diffamazione del pubblico ufficiale assente leda essenzialmente, oltre che la persona, anche la pubblica Amministrazione, ho creduto dar prevalenza, nella classificazione, all'offesa individuale, non senza tener conto, come si vedrà, degli interessi della pubblica Amministrazione in tema di prova liberatoria.

Il fatto è previsto, nel nuovo testo, tra i delitti contro le persone (Titolo XI, Capo 2°, articolo 603), con l'aggravante dell'articolo 65, numero 10°, se la diffamazione riguarda pubblici ufficiali. L'articolo 603 prevede espressamente l'aggravante per l'ipotesi che la diffamazione sia commessa a danno di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza o di una pubblica Autorità costituita in collegio.

Ho anche accolta la proposta di soppressione della nuova figura delittuosa del rifiuto di obbedienza all'Autorità (articolo 343 del Progetto preliminare). In sostanza era stata considerata come un'ipotesi di resistenza non violenta il rifiuto di obbedienza a un ordine legittimo rivolto a determinata persona, quando l'inosservanza fosse mossa da fine di disprezzo, essendosi ravvisato nel fatto il carattere di ribellione flagrante all'Autorità medesima. Debbo però riconoscere che il semplice fine di disprezzo non può giustificare la qualifica di delitto a questo fatto considerato per sè, altrove, come contravvenzione. Il fine di disprezzo o si realizza in manifestazioni di carattere oltraggioso, e ricorrerà l'applicazione di più gravi sanzioni, o resterà entro i limiti dei motivi, che hanno spinto ad agire, e sarà tenuto presente nella determinazione concreta della pena.

382. — Oggetto di viva discussione è stata l'omessa previsione della scriminante della reazione ad atti arbitrari prevista dagli articoli 192 e 199 del Codice in vigore, della quale alcuni hanno proposto la conservazione. Non mi è sembrato di poter accogliere tale proposta.

A mio avviso, il Progetto risolve la questione della possibilità della resistenza agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali con maggiore esattezza del Codice in vigore, riconducendola nel problema generale dei limiti del *moderamen inculpatae tutelae*.

Si è fatto da molti una questione politica, ove è solo questione giuridica. Non è il caso, qui, di ripetere tutto quanto è stato scritto per sostenere la disposizione accolta dal Codice in vigore. Mi limito a ricordare che l'argomento fondamentale può riassumersi nell'affermazione che nello Stato moderno, ordinato giuridicamente, non è il principio di autorità, che deve essere difeso ad ogni costo, bensì quello di legalità. Ma è facile replicare che precisamente il rispetto al principio di legalità giustifica la norma generale che nello Stato giuridicamente ordinato a nessuno deve essere lecito farsi giu-

stizia da sè, fuori delle ipotesi del *moderamen inculpatae tutelae*, e se questa norma ha valore tra privati cittadini, non si comprende perchè debba cessare quando il rapporto corre tra cittadino e pubblica Amministrazione.

E' perfettamente logico e giuridico, invece, che, come contro gli abusi del cittadino, che viola gli altrui diritti, si ricorre alla tutela consentita dalle leggi, lo stesso abbia a farsi contro gli abusi dei pubblici funzionari, e che i presupposti di fatto e di diritto, che possono consentire la legittimità della sostituzione dell'attività privata all'attività pubblica, per la difesa del diritto minacciato dall'altrui arbitrio, siano identici in entrambe le ipotesi.

Questo sistema ha adottato il Progetto. E' da tenere poi conto che, essendosi dato all'istituto della legittima difesa una più precisa ed ampia configurazione, consentendo esplicitamente la difesa di qualsiasi diritto, purchè si sia costretto dalla necessità di difenderlo contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (articolo 56), torna evidente quanto ampia sia la possibilità della difesa consentita al cittadino contro la minaccia di arbitri dei pubblici funzionari.

Devo ancora rilevare che tale notevole ampiezza del campo di applicazione della norma, in rapporto al sistema vigente, si riconnette altresì al requisito generico dell'ingiustizia dell'offesa, di cui è parola nell'articolo 56. L'ingiustizia dell'offesa, infatti, non solo riassume i casi di eccessi o di arbitrio preveduti dal Codice vigente, come causa discriminante della reazione del privato, ma comprende ogni abuso del pubblico funzionario, che possa rientrare nella nozione dell'ingiustizia dell'offesa, tradizionalmente accolta nella giustificazione della legittima difesa.

383. — E' stata unanimemente approvata l'omessa concessione della diminuzione di pena per chi usa violenza o minaccia per sottrarre all'arresto sè o un prossimo congiunto, perchè si è riconosciuta la incongruenza di una disposizione, che vuol rendere omaggio, come si afferma, al diritto naturale alla libertà od alla solidarietà familiare, quando un legale provvedimento dell'Autorità ha ordinato, per superiori interessi pubblici, la limitazione della libertà del privato. Tra il riconoscimento della legalità dell'ordine di arresto, e l'attenuazione di pena per chi usa violenza o minaccia per sottrarvisi, la contraddizione è evidente, e non poteva in alcun modo essere conservata nella nuova legislazione.

Non vi sono stati dissensi sulla soppressione della norma che richiede attualmente l'autorizzazione a procedere, in tema di oltraggio ad organi collettivi della pubblica funzione: essendo apparso giusto che unico sia il regolamento per la perseguibilità dell'oltraggio, o che sia rivolto a singoli pubblici ufficiali, o che venga diretto ad organi collettivi. In entrambi i casi, superiori esigenze, che attengono alla dignità, da cui deve essere sempre rivestita la pubblica funzione, impongono di sottrarre all'apprezzamento della persona offesa l'opportunità del procedimento. La perseguibilità di ufficio deve riferirsi a tutte le ipotesi di oltraggio, senza alcuna limitazione, perchè tutte si concretano in fatti, che hanno immediate ripercussioni lesive del prestigio della pubblica Amministrazione.

Tale prestigio e l'interesse a proteggerlo, in una bene ordinata Amministrazione, non consentono l'ipotesi, che altra volta fu fatta, che vi siano dei casi, nei quali ragioni di dignità e di prudenza facciano preferire alla punizione la noncuranza e l'oblio dell'offesa (*Relazione Ministeriale al Progetto del 1887, n. XCVII*).

384. — Non ha dato luogo a rilievi la innovazione, colla quale la partecipazione ad una radunata sediziosa non è più considerata come delitto, ma come ipotesi di contravvenzione.

Occorre appena ricordare tutte le incertezze, alle quali dà luogo la configurazione criminosa accolta dall'articolo 189 del Codice in vigore.

Notevole è soprattutto il dissenso sulla necessità o meno che una parte delle persone costituenti il numero minimo sufficiente per la radunata usi violenza o minaccia per raggiungere lo scopo comune, ritenendo alcuni che sia sufficiente il semplice proponimento di una violenza. Qualche autorevole scrittore mette in evidenza le perplessità, che in ordine a tale questione sorgono persino dal testo della Relazione al Progetto Ministeriale del 1887.

Il sistema adottato dal Progetto si riannoda al più compiuto e preciso ordinamento dato agli istituti del tentativo e della partecipazione di più persone nello stesso reato. Ove la partecipazione ad una radunata sediziosa non realizzi, nei casi concreti, un'ipotesi di concorso, non mi è sembrato che politicamente abbia contenuto più grave dei fatti contravvenzionali previsti nel Libro III.

385. — Il Progetto mantiene il criterio fondamentale distintivo tra la violenza pubblica e la resistenza all'Autorità: nella violenza pubblica, il fatto è diretto a determinare la volontà dell'Autorità secondo la volontà del colpevole; nella resistenza, il privato si ribella all'attuazione della volontà dell'Autorità liberamente formatasi.

Il Progetto preliminare (articoli 338, 339, 340 e 341) non ha, per questa parte, dato luogo a notevoli osservazioni, e perciò le corrispondenti disposizioni del nuovo testo non contengono variazioni (articoli 341, 342, 343 e 344), meno un'attenuazione delle pene per le ipotesi di violenza e resistenza non aggravate, che ho fissate nella misura da sei mesi a cinque anni, invece che da uno a sette, stabilita nel Progetto preliminare, per accogliere analoga proposta venutami da più parti.

È stata unanimemente riconosciuta la maggiore completezza delle disposizioni del Progetto in confronto di quelle del Codice in vigore, anche perchè è espressamente tutelata l'attività degli incaricati di un pubblico servizio.

Il Progetto, per il delitto di violenza, scolpisce nettamente le varie estrinsecazioni dell'attività del colpevole, di cui la più grave e temibile, quella del costringere ad un atto contrario ai propri doveri, non è espressamente considerata dal Codice in vigore. La lacuna è ingiustificata e contraddittoria, specie in rapporto a quanto si dispone circa la violenza contro organi pubblici collettivi, e rende necessario il riferimento alle norme che concernono il delitto di estorsione o di privata violenza (aggravata). L'ipo-

tesi, invece, va considerata, come fa il Progetto, alla pari di quella, nella quale il costringimento è diretto a far omettere un atto di ufficio.

Entità più lieve ha innegabilmente l'ipotesi della violenza diretta a far compiere un atto di ufficio o ad influire, comunque, su di esso (e cioè sull'esercizio di un potere discrezionale); onde una prescrizione meno per tale ipotesi, e una meno rigorosa sanzione.

Quanto al delitto di resistenza, che consiste in un attuale conflitto violento con la pubblica Autorità, il Progetto esclude che esso abbia carattere di gravità minore, in confronto del delitto di violenza: sono quindi colpiti con eguale pena ambedue i fatti criminosi.

Questo criterio di equiparazione, ag'ì effetti della pena, del delitto di violenza e del delitto di resistenza è stato da alcuno oppugnato, sembrando preferibile il sistema del Codice vigente, il quale punisce meno severamente la resistenza, che parve delitto meno grave. Ma in verità non si comprende come possa sostenersi tale differenza quantitativa tra i due delitti; mentre è evidente che in entrambe le ipotesi la condotta del colpevole, con identici mezzi, violenza o minaccia, è sostanzialmente diretta a paralizzare l'attività della pubblica Amministrazione.

386. — La formu'azione del delitto di violenza verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (articolo 344) ha subito, in rapporto alla corrispondente disposizione del Codice in vigore (articolo 188), qualche modificazione, che deve essere segna'ta.

Si è anzitutto precisato che soggetti passivi del delitto possono essere solamente un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, o qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio. Non avranno, perciò, più ragione di essere le dispute, a cui ha dato luogo l'applicazione del Codice in vigore, a fine di stabilire quali organi pubblici, non compresi nelle indicazioni precedenti, siano considerati nella locuzione dell'articolo 188 « o di altre Autorità, di uffici, o istituti pubblici ». Per la chiara locuzione del Progetto, invero, è evidente che la costituzione in collegio è condizione inderogabile, perchè le altre Autorità, che non siano un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, rientrino nella previsione dell'articolo 344.

Giova qui avvertire che dai Corpi politici considerati in questa disposizione sono esclusi il Senato, la Camera dei Deputati e il Gran Consiglio del Fascismo, nei riguardi dei quali gli attentati all'esercizio delle loro funzioni, sono preveduti nell'articolo 294, numero 3°.

L'elemento materiale del delitto consiste, anche per il Progetto, nel fatto di usare violenza o minaccia diretta ad impedire o turbare l'attività, ma si è precisato che l'impedimento propostosi dall'agente possa essere anche temporaneo, e che il turbamento possa riscontrarsi nelle più diverse contingenze, tutte le volte, cioè, che si producano condizioni oggettive o soggettive tali da alterare, come è stato autorevolmente insegnato, lo svolgimento de l'esercizio delle funzioni. Tale concetto è stato reso, facen lo seguire, alla parola « turbare », l'avverbio « comunque ». Questo ampio significato, dato al turbamento dell'attività pubblica, ha permesso di non fare espressa men-

zione del proposito di influire sulle deliberazioni dei Corpi o Collegi, che è contenuto nell'articolo 188 del Codice in vigore, rientrando evidentemente tale ipotesi nella menzione del turbamento di attività sopra indicata.

E' infine da notare che il Progetto si astiene dal fare esplicito cenno dell'impedimento o del turbamento delle adunanze, alle quali si riferisce in modo esplicito il Codice in vigore, perchè, riguardando il delitto Corpi o Collegi, le adunanze costituiscono normali modalità dell'esercizio delle funzioni di essi, e, perciò, in questa espressione restano senz'altro comprese.

In conformità dell'indirizzo già accolto per la violenza e la resistenza, per questa ipotesi delittuosa viene prevista la tutela dell'attività delle imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, ed il capoverso dell'articolo 344 stabilisce che soggiace alla pena comminata nella prima parte della disposizione colui, che commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali d'impresesercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. Il limite posto all'oggetto, a cui debbano riferirsi le deliberazioni, è stato dettato dalla necessità di circoscrivere la tutela alla sola attività, che è di pubblico interesse, rinviandosi ad altre disposizioni l'eventuale tutela dell'attività di esclusivo interesse privato di queste imprese.

387. — L'articolo 343 prevede le circostanze aggravanti per i delitti degli articoli 341, 342 e 344.

Com'è noto, il Codice in vigore stabilisce un aumento di pena nel caso, in cui il fatto venga commesso con armi, e un aumento di pena più sensibile, se il fatto sia commesso da oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senz'armi e previo concerto.

Il Progetto, nella prima parte dell'articolo 343, contiene l'indicazione di tutte le cause aggravanti, che nel Progetto preliminare erano previste nel capoverso dell'articolo 618 per la violenza privata, e cioè l'essere stata la violenza o la minaccia commessa con armi, da persona travisata, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte. La logicità del sistema è evidente, perchè le ipotesi delittuose degli articoli 341, 342 e 344 non sono che ipotesi di violenza qualificata, e non potrebbero sottrarsi alla disciplina delle aggravanti previste per la violenza privata.

Nel capoverso dello stesso articolo 343 sono prevedute altre cause di aggravamento, ed è stabilito che, qualora alcuno dei delitti di violenza o di resistenza sia commesso con armi da più di cinque persone riunite, ovvero anche senza armi da più di dieci, la pena è, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 341 e nell'articolo 342, della reclusione da tre a quindici anni, e nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 341, della reclusione da due a otto anni.

Sono ovvii i motivi, che giustificano questi notevoli aumenti di pena, essendosi prese in considerazione circostanze e modalità di una efficacia intimidatrice veramente eccezionale.

Occorre solo mettere in evidenza che il Progetto, quando si riferisce al numero delle persone, usa la locuzione « persone riunite », e non quella di

« in riunione di..... » adottata dal Codice in vigore, e non ha riprodotto la condizione del « previo concerto » indicata nel numero 2° dell'articolo 187 dello stesso Codice.

La prima innovazione si giustifica col proposito di eliminare alcuni dubbi sorti nell'applicazione del Codice in vigore, circa la necessità o meno che tutte le persone siano partecipi del fatto. La prescrizione affermativa accolta dal Progetto è indiscutibile, per la locuzione usata. La seconda innovazione è ispirata al concetto, che lo speciale valore di intimidazione, che si attribuisce al numero delle persone, prescinde dalle circostanze che queste agiscano previo concerto.

388. — Nuova è la disposizione dell'articolo 345 del Progetto ed ha carattere sussidiario, rivelato dall'inciso iniziale « fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge ».

L'attività della pubblica Amministrazione può venir interrotta o turbata, oltre che mediante fatti di vio'enza o resistenza all'Autorità, o di abbandono del servizio, commessi questi ultimi dalle persone medesime aventi qualità di pubblici ufficiali esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità, anche con atti violenti su cose, o con qualsiasi altro impedimento od ostacolo atto a determinare i mentovati effetti lesivi (esempio: interruzione del servizio ferroviario, quando non ricorrano gli elementi costitutivi di delitti contro la pubblica incolumità). Una particolare configurazione criminosa è pertanto delineata nel Progetto in relazione ai fatti suaccennati, stabilendosi pene più rigorose per i capi, promotori e organizzatori.

È stato opportunamente notato che con questa disposizione lo Stato, uscendo dal suo agnosticismo, tanto vantato, ma tanto meritevole di essere bandito nell'interesse della società giuridicamente organizzata, considera l'interruzione o il turbamento di un servizio di pubblica necessità al pari di un attentato al funzionamento di un pubblico ufficio o di un pubblico servizio, tenendo presente che ogni offesa all'attuazione dei mezzi di soddisfacimento dei bisogni fondamentali della popolazione, costituisce un attacco sostanzialmente diretto allo Stato medesimo.

È stato proposto il dubbio che questa disposizione comprenda anche l'ipotesi colposa di interruzione, ma la risposta negativa è di intuitiva evidenza, perchè la configurazione colposa nel sistema del Progetto, come altra volta ho detto, deve, per regola generale, essere espressamente preveduta.

Altri, in seno alla Commissione Ministeriale, ha richiesto tale espressa previsione, ma non mi è sembrato di poter accogliere questa proposta, perchè, nello stabilire i casi, per i quali è possibile la imputabilità a titolo di colpa, mi sono ispirato, come del resto fa il Codice in vigore, al concetto che essa debba riguardare fatti di speciale gravità, e tale non è quello dell'articolo 345 del Progetto. L'interruzione e il turbamento di servizi pubblici o di pubblica necessità sono dal Progetto presi in considerazione anche nella forma colposa, allorchè ledono o mettono in pericolo beni di specialissima importanza: ciò accade, per esempio, in alcune ipotesi prevedute nel Titolo VI, ove la colpa nella interruzione o nel turbamento di alcuni pubblici servizi è punita, quando sia posta in pericolo la pubblica incolumità.

389. — Notevoli sono le innovazioni introdotte nel Progetto preliminare (articoli 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350) alle disposizioni in vigore concernenti il delitto di oltraggio, e nella massima parte hanno riscosso il generale consenso.

Può bene affermarsi che due sono i concetti fondamentali, sui quali si basa il nuovo ordinamento: il primo risiede nel prendere in considerazione la presenza o l'assenza del pubblico ufficiale offeso per distinguere l'oltraggio dalla diffamazione del pubblico ufficiale, criterio, che, come vedremo in seguito, sarà assunto per distinguere l'ingiuria dalla diffamazione; il secondo si concreta nell'equiparare l'oltraggio commesso a causa delle funzioni e quello commesso nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale offeso, che il Codice attuale tiene nettamente distinti (articoli 194 e 196), considerando l'oltraggio commesso « nell'atto dell'esercizio pubblico delle funzioni », ma « non a causa delle pubbliche funzioni », come forma notevolmente attenuata.

Tali punti fondamentali sono rimasti immutati nelle disposizioni del nuovo testo (articoli 346, 347, 348, 349 e 350), nelle quali soltanto non è riprodotta la disposizione dell'articolo 348 del Progetto preliminare, perchè, come ho già fatto rilevare nelle considerazioni generali premesse a questo Capo, si è ritenuto essere prevalente, in tale delitto, l'offesa all'onore della persona, e, perciò, è stato collocato nel Titolo XI.

390. — L'articolo 346 prevede il delitto di oltraggio ad un pubblico ufficiale.

Il bene giuridico offeso non è, precisamente, la reputazione o fama o stima, costituenti in realtà oggetto del delitto di diffamazione, non di oltraggio. Oggetto di oltraggio è, al contrario, l'onore o il prestigio, particolare forma, quest'ultima, di decoro, che attiene alla dignità e al rispetto, da cui la pubblica funzione deve essere circondata.

A presupposto del delitto di oltraggio, il Progetto, come ho già detto, assume la presenza dell'offeso, mentre del delitto di diffamazione è un presupposto inscindibile l'assenza. Conseguo che nel primo caso, quando il fatto abbia altresì attitudine diffamatoria, rimane escluso il concorso della diffamazione, sussista o meno l'attribuzione di un fatto determinato. Questa circostanza è assunta espressamente come aggravante, perchè, in realtà, ha più intensa efficacia lesiva dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, in quanto desta più temibili ripercussioni nella pubblica opinione ed espone il pubblico ufficiale alla imprescindibile necessità di salvaguardare la sua onorabilità, specie nei confronti della pubblica Amministrazione, da cui dipende. Per tal guisa la sistemazione dell'ardua materia, mentre risponde a criteri razionali ed efficacemente provvede alle esigenze specifiche della repressione, preclude anche definitivamente l'adito alle numerose controversie, alle quali ha dato luogo il Codice vigente, in tema di concorso di delitti di diffamazione e di oltraggio.

A differenza del Codice in vigore, il Progetto non stabilisce un'attenuazione di pena per l'oltraggio commesso contro il pubblico ufficiale non a causa delle sue funzioni, ma nel momento in cui queste sono esercitate, poichè l'esser l'agente consapevole di tale circostanza e anzi l'averla prescelta

per la esecuzione del delitto, manifesta un'intensità di dolo, di più delle volte non minore di quella, che ricorre nell'altra ipotesi criminosa.

Alla offesa in presenza è equiparata la offesa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno diretto al pubblico ufficiale: in quanto il fatto, considerato dal duplice punto di vista del risultato e della intenzione criminosa, non si differenzia sostanzialmente da ogni altra offesa fatta in presenza. Tale equiparazione, reclamata dalla dottrina, aveva un precedente nel Codice in vigore, che, per il delitto di ingiuria (articolo 395, primo capoverso), considera alla stessa stregua il fatto commesso in presenza dell'offeso e quello commesso con scritti a lui diretti.

A tre speciali rilievi porge ancora occasione l'esame dell'articolo 346.

Il primo riguarda la formula usata per precisare la sussistenza del delitto di oltraggio, quando l'offesa sia rivolta al pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Il Progetto, abbandonata la dizione adottata dal Codice in vigore « nell'atto dell'esercizio pubblico di esse », si limita all'espressione « nell'esercizio delle funzioni ».

Alla modificazione letterale corrisponde, come si scorge di leggieri, un mutamento sostanziale di concetti, perchè, secondo il Progetto, non è necessario, per la sussistenza del reato, l'esercizio pubblico della funzione; mutamento reso più evidente, con l'aver preveduto come aggravante la circostanza d'essere stata l'offesa commessa in presenza di una o più persone (ultimo capoverso dell'articolo 346).

Non pare dubbia la bontà della soluzione adottata dal Progetto, perchè molte pubbliche funzioni sono esercitate fuori ogni concorso dell'estremo della pubblicità, e sarebbe illogico escludere dalla tutela penale i funzionari, che le esercitano. La locuzione adottata dal Progetto appare preferibile anche per un altro riflesso: perchè non ripete le parole del Codice in vigore « nell'atto di esercitarle », formula che ha dato luogo a decisioni, che escludono il reato, quando il funzionario non stia compiendo un atto specifico del suo ufficio, anche se, per l'organizzazione del servizio cui è addetto, e per le funzioni, che gli sono state affidate, debba considerarsi in servizio permanente, almeno in determinate ore ed in determinati posti.

Il secondo rilievo riguarda la mancata riproduzione dell'attenuazione di pena, adottata dal Codice in vigore, per l'ipotesi che l'offesa sia rivolta contro agenti della forza pubblica, in confronto di quella inerente alla offesa contro altri pubblici ufficiali, perchè non è sembrato, ed in ciò tutti sono stati consenzienti, che vi sia una diversità d'importanza nelle funzioni pubbliche esercitate dagli uni e dagli altri.

Il terzo rilievo, infine, attiene al regolamento dell'oltraggio commesso con violenza o minaccia.

Com'è noto, il Codice vigente prevede nell'articolo 195 due ipotesi, e cioè un'aggravante nella prima parte della disposizione per il caso che il fatto preveduto nell'articolo 194 sia commesso con violenza o minaccia; ed un titolo speciale di oltraggio per il caso che questo venga commesso « altrimenti », con l'uso di violenza o minaccia.

Quale fosse la precisa portata della locuzione « altrimenti » si è molto discusso; ma in generale si propende a ritenere che a far ricorrere l'ipotesi del capoverso dell'articolo 195, occorre che manchino uno o più ele-

menti essenziali dell'articolo 194, perché, se tutti questi elementi sussistono, e vi si aggiunge l'estremo della violenza e della minaccia, è da applicarsi l'aggravante della prima parte dell'articolo 195.

Come vedesi, la sistemazione della materia non è informata esattamente a logica giuridica, nè è formulata con sufficiente chiarezza.

Il Progetto preliminare nell'articolo 346 aveva già adottato una costruzione giuridica più precisa, facendo senz'altro, in ogni caso, dell'uso della violenza o della minaccia a fine di offendere un pubblico ufficiale, un titolo speciale di oltraggio, quando avvenisse contro di costui e in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, ossia nelle condizioni proprie della generica figura di oltraggio. Ma nel nuovo testo ho abbandonato anche tale sistema, e non ho riprodotto l'articolo 346 del Progetto preliminare, limitandomi a prevedere, tra le aggravanti del delitto di oltraggio (articolo 346, ultima parte), l'ipotesi che il fatto sia commesso con violenza o minaccia.

A favore di tale soluzione ho considerato che, ove il fatto oltraggioso consista nella minaccia o violenza, l'uso di tali mezzi, o realizza figure criminose più gravi di reato, o si concreta precisamente in parole o atti offensivi dell'onore o del prestigio del pubblico ufficiale, ossia nel delitto di oltraggio, regolato dall'articolo 346. Senza dubbio il fatto presenta, in tale speciale ipotesi, particolare gravità, ma questo elemento giustifica appunto la previsione di un'aggravante.

Gli elementi costitutivi del delitto di oltraggio contro organi collettivi pubblici (articolo 347) sono determinati con criteri sistematici analoghi a quelli concernenti l'offesa morale contro singoli pubblici ufficiali. È considerato, peraltro, come delitto avente carattere di autonomia, l'oltraggio a un magistrato (singolo o collegiale) in udienza (articolo 348), tenuto conto della particolare importanza ed elevatezza della funzione di Giustizia, nel momento in cui si svolge così solenne ed imponente estrinsecazione d'una potestà sovrana dello Stato.

Plausibili ragioni al contrario non sussistono per uno speciale rigore, da taluni reclamato anche in rapporto alle offese contro magistrati, che esercitano non in udienza le loro funzioni, perchè, fatta riserva della considerazione sopra detta per l'esercizio della funzione giudiziaria in udienza, parmi che, in ogni altro caso, l'esercizio della pubblica funzione sia meritevole di uguale tutela, per tutti coloro che ne sono investiti.

391. — L'articolo 349 estende la disposizione dell'articolo 346, concernente le offese a pubblici ufficiali, anche al caso, in cui l'offesa sia commessa contro un pubblico impiegato, che presti un servizio pubblico; ma le pene sono state ridotte ad un terzo.

Da alcuno è stato proposto che la disposizione venga estesa a tutelare qualsiasi incaricato di pubblico servizio, e non limitata solo al pubblico impiegato, che abbia tale incarico, non sembrando giustificato l'abbandono dell'equiparazione accolta nell'articolo 365 del Progetto preliminare tra pubblici impiegati, che prestano un pubblico servizio ed ogni altra persona, che presti un pubblico servizio. Ma la osservazione ha la sua base in un equivoco. L'articolo 365 fornisce la definizione dell'incaricato di pubblico servizio, ed indica le persone, che in tale nozione sono comprese, ma non deve essere inteso nel senso

che tutte quelle persone abbiano eguale importanza ai fini dell'attività pubblica. Resta pertanto a determinare caso per caso l'opportunità di comprendere nella tutela penale le une piuttosto che le altre, ed è evidente che, quando il servizio pubblico è affidato a pubblici impiegati, esso si riferisce al soddisfacimento di bisogni collettivi di speciale importanza. Questo spiega perchè il Progetto, nelle ipotesi più gravi di delitti contro la pubblica Amministrazione (violenza o resistenza), tutela indistintamente tutti gli incaricati di pubblici servizi, mentre nell'ipotesi più lieve dell'oltraggio, che non reca intralcio all'andamento del servizio, ma attiene al prestigio della funzione, limita la tutela agli impiegati pubblici incaricati di pubblico servizio.

392. — Una precisa configurazione criminosa di offesa all'Autorità, commessa mediante danneggiamento di affissioni, prevede l'articolo 350.

Dato il fine di disprezzo, da cui è ispirato l'agente e il fatto concreto di una violenta manomissione dell'oggetto di un provvedimento dell'Autorità pubblica, inteso a scopi di importante interesse sociale, è nel Progetto considerato come delitto la rimozione o il danneggiamento di affissioni, che il Codice vigente colpisce invece come fatto contravvenzionale aggravato.

393. — Non è riprodotta, a completamento delle disposizioni relative alle varie ipotesi di oltraggio, la disposizione dell'articolo 198 del Codice in vigore, il quale stabilisce che il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso. Tale esplicito divieto, che sembrò necessario nel vigente Codice, il quale ammette la prova della verità dei fatti, in tema di diffamazione, nelle ipotesi indicate nell'articolo 394, è sembrato superfluo nel Progetto, che non consente in alcuna ipotesi tale prova, neanche nei delitti contro l'onore.

394. — Non ha dato luogo ad osservazioni la collocazione in questo Titolo del delitto di millantato credito (articolo 351), che pure aveva fatto sorgere dubbi durante i lavori preparatori del Codice vigente (*Relazione della Commissione della Camera dei Deputati, n. CXLVI*). Si è riconosciuto, invero, che, se pure nel fatto vi sono elementi, che potrebbero farlo considerare come reato di truffa, in realtà esso direttamente offende la pubblica Amministrazione, che discredita presso i cittadini. La nozione fondamentale del delitto accolta nel Codice in vigore (articolo 204) è rimasta immutata nel Progetto, e consiste nel ricevere o far dare o promettere a sè o a un terzo danaro o altra utilità in compenso della mediazione, che si promette presso un pubblico ufficiale, verso il quale si vanta l'efficacia della propria azione.

La innovazione più importante consiste nell'aver tenute distinte le due ipotesi considerate alla pari nel Codice vigente: quella, cioè, in cui il millantatore si limiti a millantare credito presso il pubblico ufficiale e riceva o si faccia promettere danaro od altra utilità come compenso della propria mediazione, da quella, in cui giustifica l'accettazione e la pretesa di tale compenso col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o di doverlo remunerare. Questa seconda ipotesi è evidentemente più grave

della prima, perchè più serio è il discredito, che ne consegue per la pubblica Amministrazione, e maggiore è la pericolosità del colpevole: appare pertanto giustificato il sistema del Progetto di considerarla a parte e punirla più gravemente.

Il Progetto prevede, come mezzo di consumazione del reato, il millantare credito sia presso un pubblico ufficiale, sia presso un pubblico impiegato, che presti un servizio pubblico, riconoscendo che anche le attribuzioni di tali impiegati sono ormai così importanti, come ho rilevato illustrando l'articolo 349, da dover essere tutelate contro gli illeciti mercanteggiamenti dei così detti venditori di fumo.

Le altre innovazioni sono di forma, e tendono a precisare i concetti che sono a base della nozione del delitto, per evitare incertezze nell'applicazione della legge. Così ho soppresso l'indicazione delle « aderenze », come possibile oggetto del millantare, contenuta nell'articolo 204 del Codice in vigore, perchè le aderenze possono essere le cause del « credito », ma solo in questo è riposto quel concetto di fiducia e di efficacia della propria azione, che il colpevole deve millantare, per ingenerare nel terzo il convincimento dell'utilità dell'illecito negozio: e perciò è necessario e sufficiente riferirsi al credito, senza che occorra riportarsi alle cause, donde esso promana e, tra esse, alle aderenze.

Così ancora si è adottata la locuzione « prezzo della propria mediazione », in luogo di quella adottata dal Codice in vigore « come eccitamento o ricompensa della propria mediazione », perchè la nuova terminologia scolpisce il vero carattere della contro-prestazione alla prestazione promessa, ed è irrilevante che il prezzo venga dato per un'azione mediatrice da compiere (eccitamento), o per una mediazione compiuta (ricompensa).

395. — L'articolo 352 del Progetto, che prevede il delitto di usurpazione di funzioni pubbliche, una sola innovazione sostanziale porta alla corrispondente disposizione del Codice in vigore, in quanto prende in considerazione l'usurpazione, non solo di una funzione pubblica, ma anche di attribuzioni di un pubblico impiego. Non occorre qui fermarsi a indicare le differenze tra le due ipotesi, essendosi già fatte, nelle considerazioni generali premesse a questo Titolo, le note distinzioni della pubblica funzione dal pubblico impiego. È sufficiente far rilevare che anche per questo delitto ho creduto doveroso estendere la tutela penale al pubblico impiego, perchè l'usurpazione delle attribuzioni, che a questo sono demandate nella vita moderna, presenta i più gravi pericoli.

Migliore è la formulazione tecnica dell'articolo 352 del Progetto in confronto di quella adottata nell'articolo 185 del Codice in vigore. L'articolo 185 fa consistere il materiale del delitto « nell'indebita assunzione o nell'indebitato esercizio di funzioni pubbliche », ma questi due fatti non sono che aspetti di quella illecita attività, alla quale oggi, in diritto pubblico, viene dato il nome di usurpazione di potere, e perciò il Progetto ha usato la locuzione « usurpa una funzione pubblica ecc... ».

Il miglioramento tecnico della formula si risolve in un miglioramento sostanziale, in quanto elimina le incertezze, che tuttora persistono nell'applicazione dell'articolo 185, specie per l'ipotesi che il fatto sia addebitato ad un

pubblico ufficiale, per determinare quando l'arbitrario esercizio di pubbliche funzioni rientri nei limiti dell'articolo 185. Il riferimento al concetto di « usurpazione » esclude ogni possibilità di equivoco, perchè, per i risultati di lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, v'ha, usurpazione solo quando si invadano funzioni, che in modo assoluto, ~~non~~ si possono esercitare. Non ricorre invece l'usurpazione, ma semplicemente abuso o altra irregolarità, nella ipotesi di violazione dei limiti o condizioni poste all'esercizio di una pubblica funzione, di cui si è soggettivamente rivestiti, e di cui si ha la capacità.

E' necessario appena avvertire che questa ipotesi delittuosa è essenzialmente dolosa, il che del resto è anche implicito nella nozione dell'usurpazione, considerata ai fini penali.

Giova mettere in rilievo che possono aversi usurpazioni di funzioni pubbliche prevedute e punite da altre disposizioni di legge (esempio: usurpazione di un potere politico o di comando militare, articolo 292). In tal caso non troverà applicazione la disposizione in esame, per la norma generale dell'articolo 15.

Nel capoverso dell'articolo 352 il Progetto, come già fa il Codice in vigore, regola l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'impiegato, che, dopo aver ricevuto partecipazione del provvedimento, che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

Qualcuno ritiene superflua tale disposizione, poichè la ipotesi rientrerebbe nella prima parte dell'articolo, ma i dubbi, che consigliarono al legislatore del 1889 di prevederla espressamente, mi hanno indotto a conservarla nel Progetto.

La necessità di dare la maggiore pubblicità alla repressione del fatto previsto in questo articolo giustifica l'ultima parte di esso, secondo la quale la condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

397. — Nuova è la disposizione dell'articolo 353 del Progetto, destinata a colmare una lacuna del Codice in vigore.

È pacifico, infatti, che non rientra nella configurazione criminosa dell'articolo 185 del Codice in vigore l'abusivo esercizio di professione, anche se per tale esercizio sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato: è eccettuato il caso in cui l'esercizio della professione sia considerato funzione pubblica per il diritto penale, come avviene per il notariato. Quando ne ricorrono gli estremi, potrà applicarsi l'articolo 186, o potranno applicarsi le sanzioni previste in leggi speciali per i reati di esercizio abusivo di alcune professioni, come per quelle sanitarie. Sono poi note le infinite dispute, cui hanno dato luogo talune di codeste disposizioni speciali, per stabilire se costituiscano delitti o contravvenzioni.

Il Progetto opportunamente crea questa figura delittuosa, la quale intende principalmente tutelare gli interessi generali, a cui è legato l'esercizio di alcune professioni.

Lo Stato riconosce l'importanza di tali professioni, subordinando l'esercizio di esse ad una speciale abilitazione, ed incorrerebbe in evidente incongruenza, se non imprimesse carattere delittuoso all'abusivo esercizio.

E' fissata la pena alternativa della reclusione fino a sei mesi o della multa da lire mille a lire cinquemila, per consentire al giudice di adeguare i limiti della condanna alla entità del fatto, che spesso può essere di minima importanza.

397. — Niuna modificazione notevole è apportata dall' articolo 354 del Progetto al contenuto della violazione di sigilli, disciplinata nell' articolo 201 del Codice in vigore.

E' stata solamente eliminata l'aggravante, che, per il Codice vigente, ha luogo quando il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale, che ha ordinato o eseguito l'apposizione dei sigilli, ferma restando l'altra, che ha luogo quando il fatto s'è commesso da colui che ha in custodia la cosa.

La innovazione è giustificata dalla necessità di irrogare una pena assai severa a colui che, avendo la effettiva custodia della cosa, viola, oltre l'interesse generale, che sta a base di tutte le norme di questo Titolo, altresì il rapporto di fiducia, nascente dalla custodia. Per l'altra ipotesi è invece sufficiente l'applicazione dell'aggravante concernente la qualità di pubblico ufficiale nel colpevole (articolo 65, numero 9°).

Come è noto, l'articolo 201 del Codice in vigore, nei riguardi del pubblico ufficiale e del custode, prevede l'ipotesi dolosa e l'ipotesi colposa.

Il Progetto mantiene questa duplice previsione, limitando la possibilità dell'ipotesi colposa soltanto nei confronti del custode. Nel nuovo testo (articolo 355) espressamente si chiarisce quando si realizza tale ipotesi colposa. Essa ha luogo quando la violazione di sigilli è resa possibile o comunque agevolata per colpa di chi abbia in custodia la cosa. La formula ha lo scopo di comprendere nella disposizione tutte quelle svariate forme di trascuratezza, di oscitanza, di negligenza, che mettano in essere condizioni favorevoli al verificarsi della violazione di sigilli e che costituiscono anche esse causa dell'evento, secondo i principi stabiliti nella Parte generale.

398. — L'articolo 356 del Progetto prevede la violazione della pubblica custodia delle cose, di cui si occupa l'articolo 202 del Codice penale vigente.

Le innovazioni si riferiscono alla materialità del delitto ed ai possibili oggetti di esso.

Quanto alla materialità del delitto, il Progetto specifica meglio le modalità, attraverso le quali l'azione punibile può essere compiuta; e prevede, oltre le ipotesi di sottrazione, soppressione e distruzione, quelle di dispersione e deterioramento della cosa, omettendo invece quella di alterazione.

L'alterazione, ove non realizzi un deterioramento, potrà essere punita eventualmente a titolo di falso o di frode processuale.

Quanto all'oggetto, su cui il delitto può cadere, il Progetto estende la tutela a tutte le cose mobili particolarmente custodite in un pubblico ufficio o presso un pubblico ufficiale o impiegato che presti un servizio pubblico. La locuzione « particolarmente » stabilisce il limite della disposizione e insieme ne fornisce la giustificazione. Il limite è dato dalla necessità che la cosa si trovi custodita in modo particolare, ossia non per effetto di quell'obbligo generico di custodire tutte le cose esistenti in un ufficio pubblico, che incombe a tutti quelli, che agli uffici presiedono e in qualsiasi modo vi attendono.

Questa particolarità imprime alla cosa mobile lo stesso valore dei corpi di reato, degli atti e dei documenti, e perciò deve, come per questi, punirsi la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione ed il deterioramento.

L'articolo 356 del Progetto non riproduce l'aggravante del primo capoverso dell'articolo 202 del Codice in vigore, che ha luogo quando il fatto sia commesso dallo stesso pubblico ufficiale, il quale per ragioni del suo ufficio aveva la consegna dei corpi di reato, o degli atti o dei documenti, perchè, se si versa in tema di sottrazione della cosa, il pubblico ufficiale commette peculato o malversazione e, negli altri casi, il ~~delitto~~ è aggravato ai termini dell'articolo 65, numero 9°.

Giova qui avvertire che, potendo i fatti preveduti nell'articolo 356 costituire delitto più grave, come il peculato, il falso o la malversazione in danno di privati, il Progetto, in deroga all'articolo 84, espressamente stabilisce che in tal caso si applica esclusivamente la disposizione, che prevede il delitto più grave.

399. — Il Codice vigente prevede, tra le contravvenzioni concernenti l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni, il fatto di chi smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorità, quando tale licenza sia richiesta dalla legge, aumentando la pena, se si tratti di stampati o disegni, dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro (articolo 443 Codice vigente). A me è sembrato che questa seconda parte della disposizione preveda un fatto che non possa considerarsi semplice contravvenzione, ma debba essere punito come delitto, perchè consiste in un'attività in contrasto con uno specifico provvedimento dell'Autorità, eludendo le finalità, spesso importantissime, anche per le interferenze di ordine pubblico, che l'Autorità vuole raggiungere con quel provvedimento.

Ho perciò, in base a tale considerazione sulla quantità politica della infrazione, in armonia con analoghi criteri accolti per la classificazione dei vari fatti tra i delitti o le contravvenzioni, staccato l'ipotesi della seconda parte dell'articolo 443 del Codice vigente, conferendole il carattere di delitto contro la pubblica Amministrazione nell'articolo 357 del Progetto.

Ho stabilito per tale delitto la pena della multa fino a lire cinquemila, senza indicazione di minimo, perchè il magistrato possa tener debito conto della varia gravità dei fatti, che, in questa materia, può presentare notevole graduazione.

400. — Come già ho fatto rilevare, il delitto consistente nell'impedire o turbare la gara nei pubblici incanti offende l'interesse della pubblica Amministrazione alla regolarità degli incanti: ciò spiega la classificazione di tale delitto fra quelli compresi nel presente Titolo.

Il Progetto (articoli 358 e 359) accoglie letteralmente la nozione del delitto con gli elementi indicati nell'articolo 299 del Codice in vigore, facendo due sole innovazioni.

La prima consiste nell'estendere la tutela alle licitazioni private per conto di privati, quando siano dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. Mi è parso, infatti, che tale ipotesi, pur presentando minor gravità delle altre prevedute nell'articolo 358 (e perciò ho ridotto la pena alla metà), debba essere compresa nella previsione della legge, perchè

la presenza di un pubblico ufficiale o di persona legalmente autorizzata in tali gare conferisce alle medesime, sia pure per volontà del privato, un carattere di pubblicità e determina l'interesse della pubblica Amministrazione alla regolarità degli incanti; onde i fatti commessi per impedire o turbare quelle licitazioni si risolvono anch'essi in offesa alla pubblica Amministrazione.

Giova a questo punto avvertire che le licitazioni private, di cui è menzione nell'ultima parte dell'articolo 358, sono quelle compiute volontariamente da privati. Rientrano, invece, nella previsione della prima parte di tale articolo, tutte le licitazioni, che siano eseguite per disposizione di legge o per provvedimento di Autorità: come gli incanti per alienazione di beni di minori, o le vendite coattive in materia commerciale.

La seconda innovazione consiste nell'aver fatto, della ipotesi preveduta nell'ultimo capoverso dell'articolo 299 del Codice vigente (che punisce chiunque per denaro o altra utilità, dati o promessi a lui o ad altri, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni tutelate), un titolo speciale di delitto nell'articolo 359, perchè il fatto punibile presenta elementi costitutivi diversi da quelli preveduti nell'articolo 358. Identico sistema si è seguito per le ipotesi del delitto di corruzione (articoli 323, 324, 325 e 326).

Non ho creduto di dover prevedere, secondo i voti da taluno manifestati anche in seno alla Commissione Ministeriale, un particolare titolo di delitto per il caso di accordo fra i concorrenti, che facciano rimanere deserte le aste. Tale ipotesi è compresa tra i fatti di collusione o altri mezzi fraudolenti, che impediscano o turbino la gara.

Nemmeno mi è sembrato doversi accogliere la proposta di considerare il fatto di chi offra di astenersi, mediante ricompensa, dal concorrere; poichè, o l'offerta è accolta e remunerata, e in tal caso l'agente è punibile per il delitto di astensione dagli incanti, ove questa abbia avuto luogo; o l'offerta non è accettata, ovvero, se accettata, non è seguita dall'astensione, e in tal caso, il fatto non può avere trattamento dissimile dall'istigazione a un reato, o da un accordo criminoso a cui il reato non segua, non sembrandomi che ricorrano ragioni per derogare alle disposizioni dell'articolo 119.

401. — Il delitto di inadempienza nei contratti di pubbliche forniture è disciplinato nel Progetto attuale (articolo 360) in modo alquanto diverso dal Progetto del 1927 (articolo 359).

Il Progetto preliminare aveva portato due profonde innovazioni alla corrispondente disposizione dell'articolo 205 del Codice penale vigente, per ciò che concerne la qualità delle cose da fornirsi, e l'elemento materiale del reato. Il Progetto del 1927 aveva infatti esteso la designazione degli oggetti delle pubbliche forniture penalmente tutelate, che il Codice vigente limita ai « viveri ed altri oggetti necessari », alle opere od alle cose senz'altra qualifica: e aveva fissato il momento consumativo del reato nel fatto dell'inadempimento degli obblighi assunti, anzichè nel fatto del « far mancare », come prescrive il Codice del 1890.

Questa più ampia nozione del delitto fu determinata dalla considerazione che per gli oggetti, di cui la pubblica Amministrazione si assicura la forn-

tura, difficile e non sempre esatta è la distinzione tra cose necessarie e cose non necessarie, dovendosi anzi ritenere che tutte siano coefficienti indispensabili per il funzionamento degli enti pubblici, e che il semplice inadempimento di tali forniture faccia di per sè sorgere una situazione così sfavorevole agli interessi generali, da consigliare di ~~la~~ ~~piria~~ con sanzione penale, prescindendo dal verificarsi della mancanza degli oggetti, che dovevano essere forniti.

Senonchè, a seguito delle osservazioni mosse al nuovo sistema anche in seno alla Commissione Ministeriale, ho considerato, a favore del sistema del Codice vigente, che l'incriminazione dell'inadempimento contrattuale sia già un'eccezione, ne l'ordinamento giuridico, che può giustificarsi quando la parte danneggiata sia la pubblica Amministrazione, per le superiori finalità che questa persegue, ma a condizione che effettivamente si sia verificato un danno, e che questo intacchi seriamente la organizzazione o il funzionamento del pubblico servizio. Ciò avviene precisamente quando il fornitore fa mancare le cose promesse, ossia, come si insegna, toglie all'ente pubblico la disponibilità delle cose medesime, nel momento e nel luogo in cui aveva diritto di disporne, ed, esse siano necessarie.

Naturalmente è irrilevante che l'Amministrazione trovi *altronde* il modo di venire in possesso, ed effettivamente venga in possesso, delle cose medesime. Il « far mancare » è in relazione all'inadempimento di chi aveva contratto con la pubblica Amministrazione, ma non designa il verificarsi di una situazione obbiettiva ed assoluta di deficienza delle cose in danno della pubblica Amministrazione.

Il maggior rigore del sistema del Progetto preliminare si può ammettere solo nelle corrispondenti disposizioni degli articoli 257 e 258, per la necessità della maggiore tutela, che va data ai contratti per forniture, in quelle speciali ipotesi, nel tempo di guerra.

Quanto al requisito della necessarietà delle cose o delle opere, riconosco che vi è, in pratica, qualche difficoltà per accertarlo, ma la soddisfazione del bisogno, a cui le opere o le cose sono destinate, potrà, nei congrui casi, offrire opportuno criterio di distinzione. Giova però avvertire che il concetto di necessità non va confuso con quello di « prima necessità ». Questa limitazione non fu accolta neanche dal Codice in vigore, perchè la relativa proposta dalla Sottocommissione di revisione venne respinta dalla Commissione (*Verbale n. XXIV*). Del resto, per il Progetto, si trova la conferma dei precisi limiti da dare alla nozione della necessità prevista nella prima parte dell'articolo 360, nell'essere indicata nel capoverso la mancanza di sostanze alimentari o di medicinali, che sono cose di prima necessità, tra le circostanze aggravanti del delitto.

Ricordotti, per le suesposte considerazioni, gli elementi fondamentali del delitto a quelli accolti dal Codice vigente, vi ho portato le seguenti modificazioni:

a) ho precisato che la fornitura deve essere in dipendenza di contratto, in conformità di quanto la dottrina ritiene nella interpretazione dell'articolo 205 del Codice in vigore; restano, pertanto, escluse dalla previsione le forniture coattive o comunque non dipendenti da un contratto;

b) ho indicato, come oggetti delle forniture, le cose o le opere, perchè, secondo alcuni, non tutte le cose sono oggetti, e certamente in quest'ultima locuzione non è compresa la prestazione d'opera, che pure assume tanta importanza nella vita moderna;

c) ho considerato, come soggetti passivi del reato, lo Stato, gli altri enti pubblici e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, tutelandosi, con tale più estesa previsione, tutte le attività, che provvedono a bisogni collettivi di speciale valore;

d) ho, infine, previste tre ipotesi di aggravanti, di cui è intuitiva la giustificazione, riflettendo tutte il soddisfacimento di bisogni essenziali ed inderogabili. Esse riguardano le forniture concernenti sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose o opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, ovvero telegrafiche o telefoniche; le cose o opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento dell'esercito; le cose o opere destinate ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Il Progetto contiene altresì la configurazione colposa del delitto (secondo capoverso dell'articolo 360), in conformità di quanto dispone anche il capoverso dell'articolo 205 del Codice vigente; ma, con maggiore completezza, non limita la previsione della colpa alla sola ipotesi di negligenza, potendo il fatto riconnettersi a tutti gli elementi della colpa indicati nella Parte generale.

L'ultima parte dell'articolo 360 estende le disposizioni ivi contenute ai sub-fornitori, ai mediatori, e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano fatto mancare la fornitura. Della opportunità di tale estensione anche in ordine ai mediatori, ho già data ragione, illustrando le corrispondenti disposizioni degli articoli 257 e 258 del Progetto. Aggiungo soltanto che la esplicita sanzione a carico di dette persone appare indispensabile garanzia della pubblica Amministrazione, solo se si consideri che nelle forniture più importanti, le quali spesso riguardano prestazioni da farsi in varie provincie e regioni e qualche volta in tutto il territorio dello Stato, le società assuntrici non eseguono direttamente il contratto, ma a mezzo di terzi, che ne assumono i relativi obblighi. Se anche contro costoro non fosse stabilita la responsabilità penale, l'Amministrazione si troverebbe sfornita di sufficiente tutela, perchè nel maggior numero dei casi il primo contraente, estraneo all'effettivo, materiale adempimento della fornitura, non potrebbe essere penalmente colpito, ma potrebbe solo rispondere civilmente.

La necessità di tale sanzione penale è così fortemente avvertita, che un'autorevole dottrina ritiene potersi applicare anche in base all'articolo 205 del Codice vigente.

Nel'la parte di questa Relazione illustrativa degli articoli 257 e 258, ho già implicitamente detto come vadano coordinate tali disposizioni con quelle degli articoli 360 e 361, facendo notare che gli articoli 257 e 258 sono applicabili solo per l'inalimento totale o parziale, doloso o colposo, o per la frode, commessi in tempo di guerra, nella esecuzione di contratti per forniture destinate ai bisogni dell'esercito o della popolazione. In ogni altra ipotesi, o perchè non ricorra la condizione del tempo di guerra, o perchè le forniture non siano destinate ai bisogni dell'esercito o della popolazione, si applicano le disposizioni degli articoli 360 e 361.

Questo coordinamento torna più facile col sistema adottato nel nuovo testo, che non riproduce l'articolo 363 del Progetto preliminare, il quale stabiliva l'aumento delle pene per tutti i delitti commessi contro la pubblica Amministrazione, se il fatto venisse commesso in tempo di guerra, e ne derivasse danno o pericolo per la resistenza interna dello Stato di fronte al nemico.

Giova, a questo punto, far rilevare che l'abbandono di questa aggravante generale per i delitti contro la pubblica Amministrazione mi è stata suggerita dalla considerazione, che nel Titolo I di questo Libro sono adeguatamente tutelati i più vitali interessi dello Stato in tempo di guerra, e perciò mi è parso eccessivo prevedere tale circostanza come aggravante per i delitti contro la pubblica Amministrazione.

402. — La disposizione, che concerne la frode nelle pubbliche forniture, preveduta nell'articolo 361 del Progetto, riproduce gli stessi elementi indicati nella corrispondente disposizione dell'articolo 206 del Codice vigente: un rapporto contrattuale di fornitura tra il privato cittadino e gli enti o le imprese indicate nell'articolo precedente; la esecuzione fraudolenta del contratto.

La precisa sfera di applicazione della norma del Progetto va peraltro stabilita, tenendo presenti le innovazioni portate al delitto di inadempiimento nelle forniture, di cui ho fatto corno; e ciò dichiara esplicitamente l'articolo 361, che si riferisce testualmente ai contratti di forniture ed agli obblighi contrattuali « indicati nell'articolo precedente ».

Di conseguenza, il delitto ha per oggetto la frode nella esecuzione di contratti conclusi con lo Stato, o con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, e riguarda le forniture di cose o opere necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un servizio pubblico.

Con la locuzione « nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente », il Progetto ha voluto altresì far richiamo agli obblighi dei sub-fornitori, dei mediatori e rappresentanti dei fornitori, preveduti nell'ultima parte dell'articolo 360.

Anche questo delitto, pertanto, può essere commesso dai sub-fornitori, dai mediatori e rappresentanti dei fornitori.

In vista delle ragioni, da cui sono dettate, e che sopra ho esposto, le aggravanti prevedute nel primo capoverso dell'articolo 360 sono richiamate anche nell'articolo 361.

TITOLO III

Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia*Considerazioni generali*

403. — Due principi animatori e fondamentali dello Stato fascista trovano energica affermazione nel presente Titolo: una più energica tutela del prestigio dell'Autorità, e una più adeguata considerazione dell'elemento etico nell'amministrazione della Giustizia.

Lo Stato fascista, come Stato etico e forte, non può non sognare di tali sue caratteristiche impronte anche la funzione altissima della Giustizia, che, fra le fondamentali funzioni dello Stato, è quella avente per oggetto la realizzazione del diritto.

L'amministrazione della Giustizia non è che un aspetto dell'esercizio della sovranità dello Stato, il quale, nella sua indistruttibile unità organica, ora si mostra come potere esecutivo, ora come potere legislativo, ora come potere giudiziario, restando sempre unico nella sua essenza. È naturale che lo Stato, evolvendosi secondo la concezione fascista, e trasformandosi da Stato liberale e agnostico in Stato sociale ed etico, sempre più elevi la funzione giudiziaria.

Tale esaltazione esso attua, suscitando nuova energia anche in questo essenziale momento della sua attività, attribuendo più ampie potestà e maggiore prestigio dell'ordine giudiziario, rivestendo l'amministrazione della Giustizia della necessaria austerità, e dandole una orientazione sicura verso l'ideale etico del Fascismo, che vuole anche difendere e diffondere la moralità nel popolo.

Obbedendo a tale supremo fine, lo Stato fascista non esita a munire di sanzione penale alcuni doveri, i quali finora ne erano sforniti. Così, anche in rapporto all'amministrazione della Giustizia, sorgono, come vedremo, nuove figure criminose.

404. — Nella sua struttura legislativa il Progetto, in confronto del Codice in vigore, realizza, anche in questa parte, un perfezionamento tecnico nella ripartizione della materia.

Nel Codice vigente venne seguito il criterio, alquanto semplicistico ed empirico, di distribuire la materia in tanti Capi, quante sono le figure fondamentali dei reati contro l'amministrazione della Giustizia. Nel Progetto, in-

vece, si adottò, anche per la sistemazione di questo Titolo, il criterio di classificazione suggerito dalla scienza giuridica, per distinguere le grandi categorie dei reati.

Pertanto si ebbe riguardo allo speciale bene o interesse giuridico offeso, in rapporto ai vari aspetti dell'amministrazione della Giustizia, e si distinsero i relativi delitti in tre gruppi, secondo che consistessero in una offesa, o all'attività giudiziaria durante il suo esercizio, o all'autorità delle decisioni del giudice, o, infine, al massimo e supremo principio, che regge la convivenza sociale, per cui è inibito a chiunque di farsi ragione da sé medesimo e di vendicare le ingiurie con la privata violenza.

Tale distinzione ho attuato, dividendo il Titolo in tre Capi, dei quali: il primo comprende i delitti contro l'attività giudiziaria; il secondo tratta dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie; il terzo contempla la tutela arbitraria delle proprie ragioni.

Non sembra opportuno abbandonare siffatto criterio sistematico e sostituirvi l'altro che, nella classificazione dei reati, ha riguardo piuttosto al mezzo adoperato dal colpevole. A norma di tale criterio, i delitti contro l'amministrazione della Giustizia dovrebbero suddividersi in vari gruppi, secondo che siano perpetrati mediante frode, o rifiuto di sottoporre la decisione delle proprie controversie al giudice, ovvero diniego di cooperazione, o di obbedienza all'Autorità giudiziaria. E' questo un criterio sussidiario, del quale non si è mancato di tener conto nella formazione dei vari Capi, ma che non può sovrapporsi e sostituirsi all'altro sopra indicato, che, di regola, governa il sistema del Progetto, e che rende possibile una più organica ripartizione.

CAPO I

Dei delitti contro l'attività giudiziaria

405. — Per l'esplicamento dell'attività giudiziaria occorre la cooperazione di determinate persone, che rivestano determinate qualità e, talvolta, anche di qualsiasi cittadino. Tale cooperazione, nel campo della giustizia penale, si esplica anzitutto mediante la *notitia criminis*, con la quale si mette in moto l'attività giudiziaria. La legge penale non può non reprimere la inosservanza degli obblighi, nei quali si concreta questa prima forma di cooperazione alla funzione giudiziaria. E, prima di qualsiasi altra inosservanza, va pertanto preveduta e punita quella consistente nella omissione dell'obbligo di denuncia e di referto (artico'i 366 a 370).

Il Progetto, attenendosi a un criterio più esatto di classificazione, include, in questo primo Capo del Titolo in esame, la omessa denuncia del pubblico ufficiale, che nel Codice vigente è collocata invece nel Titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione (articolo 180), e la omissione di referto, che figura tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico (articolo 439). Appare

evidente, invero, in tali reati, la prevalenza che lo speciale interesse alla attuazione della giustizia penale, ai medesimi collegato, presenta sull'interesse generico del regolare andamento della pubblica Amministrazione. Nè, d'altra parte, può seriamente dubitarsi che il fatto del sanitario, il quale volontariamente ometta il referto, offenda in modo diretto l'amministrazione della Giustizia e sia tale da costituire piuttosto un delitto che una contravvenzione.

Rendendo più rigorosa e completa la osservanza dei doveri dei pubblici ufficiali ed estendendo l'obbligo, com'era necessario, sia pure con opportuna limitazione, agl'incaricati di pubblici servizi, il Progetto prevede ogni omissione o ritardo di denuncia relativamente ai reati, dei quali il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia avuto notizia, non soltanto nell'esercizio, come prescrive il Codice vigente (articolo 180, parte 1^a), ma anche a causa delle funzioni o del servizio (articoli 368 e 369).

Come conseguenza di tale modificazione è stata eliminata la inesatta espressione « in materia attinente alle medesime »; mentre specificamente si è indicata l'Autorità, alla quale deve farsi la denuncia.

E' stata poi soppressa la parola « indebitamente », dopo la locuzione « omette o ritarda ». Ove l'omettere o il ritardare non fosse indebito, ma giustificato, mancherebbe la illiceità e il reato verrebbe meno. Pertanto la parola suddetta, invece di migliorare il dettato della legge, sarebbe una di quelle aggiunte pleonastiche, le quali costituiscono un difetto, non un pregio dell'opera legislativa.

Neanche sarebbe opportuno aggiungere, come è stato proposto, alle parole « Autorità giudiziaria » la espressa indicazione di « ordinaria e speciale ».

Nella terminologia del Progetto, per « Autorità giudiziaria » s'intende così l'Autorità giudiziaria ordinaria, come quella speciale.

La oscurità che venne da alcuno lamentata nell'inciso « del quale debba fare rapporto », di cui al capoverso 1^o dell'articolo 366, si dilegua appena si abbia presente che vi sono alcuni ufficiali o agenti di polizia giudiziaria con attività ristretta a una speciale materia; e perciò la legge attribuisce loro detta qualità solo in relazione alla limitata attività che debbono esplicare. Conseguentemente l'obbligo del rapporto, per questa categoria di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sorge e sussiste soltanto in riferimento a determinati reati. La limitazione appare tanto più necessaria, in quanto, per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a differenza degli altri pubblici ufficiali, v'è un obbligo di denuncia anche più generale, che prescinde da ogni riferimento causale alla funzione e dall'attualità di esercizio della medesima, e costituisce adempimento d'un dovere permanente, scolpito dall'inciso del Progetto; comunque ne abbiano avuta notizia.

Nessun obbligo di denuncia può sussistere — e in tal senso si dispone espressamente (articolo 366, capoverso 2^o, e 367, capoverso) — quando si tratti di reati punibili a querela di parte. Sarebbe superfluo avvertire, se qualche critico non fosse incorso in un tale equivoco, che non si è inteso esimere l'ufficiale di polizia giudiziaria dall'obbligo di trasmettere all'Autorità giudiziaria la querela presentata dalla persona offesa e dal riferire anche — ove occorra —

intorno ad essa. E' chiaro che l'esenzione dall'obbligo della denuncia riguarda l'ipotesi in cui, trattandosi di un reato punibile a querela, questa manchi. Costituendo la querela — come precedentemente ho detto — una condizione di punibilità, il reato non sorge se la persona offesa non creda di querelarsi, e non è concepibile la denuncia d'un reato, che giuridicamente ancora non esiste.

Avendo apportata generalmente un'attenuazione alle pene comminate nel Progetto preliminare, anche per secondare un'aspirazione manifestata da molti e prevalsa in seno alla Commissione Ministeriale, ho ridotto alquanto le pene stabilite per la omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale, sia nella ipotesi semplice, sia in quella aggravata.

406. — Notevole innovazione è quella costituita dal delitto di omessa denuncia da parte del cittadino (articolo 369). Quando la criminalità aggrede la personalità stessa dello Stato, mettendo in pericolo gl'interessi supremi, gli alti destini della Nazione, e calpestando il sacro sentimento d'amor patrio, anche la sola inerzia del cittadino diventa intollerabile, anche la semplice indolenza può e deve penalmente perseguirsi, se volontaria. La denuncia d'un grave delitto contro la personalità dello Stato è un dovere civico, la inosservanza del quale merita indubbiamente una sanzione punitiva. La ipotesi era già prevista nel Codice germanico (§. 139) e venne accolta nel Progetto ceco-slovacco del 1926 (articolo 371). Nessuna esorbitanza può rimproverarsi al legislatore, ove si consideri: a) che la incriminabilità del fatto è limitata al caso che il cittadino abbia avuta notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo; b) che il delitto ha carattere essenzialmente doloso, non avendo ritenuto opportuno, in materia così delicata, estendere la incriminazione ai casi di colpa; c) che la pena è contenuta in ben ristretti confini, essendosi comminate alternativamente la reclusione fino a un anno, o la multa da lire mille a diecimila.

Non mi è sembrato opportuno sostituire alla parola «notizia» l'altra «conoscenza», che potrebbe dar modo al cittadino riluttante di eludere la legge, adducendo a sua discolpa che, pur avendo avuto notizia del delitto, non ne conoscesse ancora tutte le circostanze e le modalità. Basta la notizia, a cui deve darsi quel carattere di serietà, che la distingue dalla semplice voce corrente nel pubblico, nel quale ultimo caso mancherebbe un elemento costitutivo del reato.

Neanche può opporsi la difficoltà, da parte del cittadino, di conoscere quando si tratti di delitto punibile con la pena di morte o con l'ergastolo. Avendosi qui riguardo alla pena edittale e non a quella da applicare in concreto, ricorre l'obbligo di conoscere la norma penale.

Non v'è dubbio che, per non incorrere nel reato di omessa denuncia, il cittadino non possa limitarsi a denunciare il fatto nella sua materialità obbiettiva, ma debba indicarne, qualora ne abbia notizia, anche l'autore o, se più persone siano concorse nel delitto, gli autori e i concorrenti tutti. La legge, parlando di delitto, si riferisce al fatto, e a colui o a coloro, che

l'hanno commesso. Ma perchè la omissione o il ritardo valga a costituire il reato in esame, occorre la decorrenza di un certo tempo, sia pure molto breve, dal momento nel quale il cittadino ebbe la notizia. Potrà, se mai, provvedersi nel Codice di procedura penale a stabilire il relativo termine, ove non sia da preferire il libero apprezzamento del giudice.

Deve trattarsi d'un delitto commesso, o almeno in corso di esecuzione, perchè si abbia l'obbligo della denuncia. Invero, il cittadino è chiamato a compiere una funzione di polizia repressiva e non preventiva, come si evince anche dal collocamento del reato nella classe dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia.

Nel caso di concorso nel delitto contro la personalità dello Stato, l'obbligo della denuncia non sussiste per i concorrenti, funzionando allora la causa di non punibilità prevista dall'articolo 389, parte prima.

Non mi è parsa accettabile la proposta di estendere l'obbligo della denuncia allo straniero, non potendo, in confronto a questo, che non ha vincoli di sudditanza, parlarsi d'un civico dovere di denuncia.

Nè ho ritenuto necessaria o, quanto meno, opportuna la estensione a chi abbia perduta la cittadinanza, ricorrendo quasi sempre, in tal caso, un'attività criminosa di maggiore gravità, repressa con più severe sanzioni.

407. — In quanto alla omissione di referto, ho già accennato allo spostamento di tale reato dalla categoria delle contravvenzioni a quella dei delitti e alle ragioni che lo giustificano.

Ho ritenuto che fosse configurata meglio che nel Codice vigente tale ipotesi criminosa, eliminando la limitazione apportata con le parole « contro la persona », accolta nell'attuale formula legislativa; e aggiungendo l'inciso « per cui si debba procedere di ufficio ». Ho altresì sostituita, alla impropria espressione « o altro ufficiale di sanità », l'altra, più esatta, « nell'esercizio di una professione sanitaria ».

Tuttavia, non poche critiche sono state mosse a questo articolo del Progetto: critiche, delle quali un esame attento mi ha rivelata la scarsa fondatezza.

Improvvido sarebbe un ritorno alla limitazione dell'obbligo di referto ai soli casi, che presentino i caratteri di delitto contro la persona. Notissimi sono gl'inconvenienti, che si verificarono e si verificano con l'attuale Codice per la detta limitazione. Non poche volte i sanitari sono chiamati a prestare la loro opera in casi, nei quali si commisero fatti costituenti reati assai gravi, per quanto diversi dai delitti contro la persona; e mancando, per essi, l'obbligo del referto, è intuitivo il danno, che ne può derivare all'amministrazione della Giustizia.

D'altra parte, non è possibile estendere l'obbligo del referto anche a fatti, che possano costituire delitti punibili a querela di parte, perchè la querela, come precedentemente si disse, è condizione di punibilità; e, pertanto, prima del verificarsi di essa, il reato non esiste.

In quanto alla formula « in casi, che possano presentare i caratteri di un delitto », identica a quella adoperata nel Codice vigente, non sa vedersi

come essa renda più difficile la valutazione del sanitario, quando, invece, obbedisce alla finalità di renderla più agevole. La valutazione, che deve fare il sanitario, è diversa da quella, che può essere sufficiente per il pubblico ufficiale ai fini della denuncia. Basta che il pubblico ufficiale accerti l'esistenza di un fatto, che a lui, ~~conferisce~~ conferisce i caratteri di reato, perchè sorga l'obbligo della denuncia, e perciò la legge si limita a dire ch'egli ha l'obbligo di denunciare « un reato, del quale abbia avuto notizia ». Ma il sanitario - specialmente il chirurgo - si trova di fronte a un fatto, che può presentare sempre i caratteri di delitto, in quanto una lesione personale, nel senso clinico, può far sempre dubitare della causa criminosa di essa. La valutazione del sanitario deve risalire alle cause, e, avuto riguardo a ciò, la legge lo autorizza a valutare se il caso possa presentare i caratteri di un delitto. Nè si tratta di una indagine giuridica, ma di una valutazione di fatto, dovendo il sanitario tener conto delle circostanze relative al fatto, e non della semplice valutazione clinica. La dizione « possano presentare » sta a significare appunto questo potere-dovere di valutazione.

Non è consigliabile eliminare la parola « opera », che nel Progetto si aggiunge ad « assistenza », di cui soltanto è fatta menzione nel Codice vigente. L'assistenza ha carattere continuativo, laddove, ad aversi l'opera, basta un qualsiasi intervento occasionale e transitorio. E' innegabile, quindi, l'opportunità dell'aggiunta.

Non è dato dubitare che, per aversi omissione o ritardo punibile, debba essere decorso un termine perentorio, entro cui il sanitario sia tenuto a riferire. La sede però ove tale termine va stabilita, non è il Codice penale, ma quello di procedura, nel quale ultimo non si mancherà di provvedere analogamente a quanto dispone l'articolo 152 del Codice di procedura penale vigente.

Di ben maggiore importanza è il quesito se, per la omissione di referto, debba prevedersi anche la ipotesi colposa. Per quanto siasi elevato qualche dubbio anche su ciò, appar chiaro che il reato in parola, così com'è configurato nel Progetto, costituisce un delitto doloso omissivo, per il quale è necessario e sufficiente il dolo generico. Giuridicamente sarebbe ben configurabile anche la ipotesi colposa, ma, per intuitive ragioni di politica criminale, è preferibile non estendere a tale fatto la incriminabilità della colpa. Quando si pensi che l'omissione di denuncia, che incombe a un pubblico ufficiale, non può essere punita a titolo di colpa, sarebbe eccessivo, in verità, adottare un maggior rigore in tema di omissione di referto, il cui adempimento non riguarda un pubblico ufficiale. Una figura colposa di omissione di referto costituirebbe un'ipotesi di colpa produttiva di una semplice situazione di pericolo; e non è opportuno creare questo nuovo delitto colposo di pericolo, che farebbe gravar troppo la mano sul ceto dei sanitari, collaboratori preziosi della Giustizia.

408. — Nella disposizione sul rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 371) ho introdotto varie modificazioni, in base a rilievi che ho dovuto riconoscere esatti. Alquanto difettosa era la struttura dell'articolo del Progetto

preliminare, perchè la identica ipotesi del rifiuto di assumere o adempiere le funzioni era prevista tanto nella prima parte, quanto nel primo capoverso dell'articolo 373. Il Progetto aveva creduto di differenziare la duplice previsione, riferendosi nella prima parte alle persone nominate dall'Autorità giudiziaria a prestare determinati uffici, e nella seconda parte, invece, a persone chiamate dall'Autorità giudiziaria. Ma, a parte la dubbia esattezza tecnica di tale chiamata, è da rilevare che dalla formula legislativa rimanevano fuori i testimoni in cause civili, che sono, come è risaputo, direttamente citati dalle parti e non chiamati dall'Autorità giudiziaria.

Nel ultimo capoverso dell'articolo, poi, la interdizione dalla professione o dall'arte era comminata soltanto in confronto del perito e non anche dell'interprete, laddove, tenuto conto che normalmente anche a quest'ultimo ufficio sono chiamate persone specializzate e appartenenti a un sindacato professionale, la pena accessoria può ben concepirsi applicabile anche all'interprete.

Queste improprietà formali e queste lacune sono state eliminate con la nuova redazione dell'articolo 371, come può agevolmente rilevarsi dalla semplice lettura di esso, senza bisogno di commento alcuno.

Oltre tali miglioramenti, vanno anche ricordati i pregi originari dell'articolo del Progetto in confronto dell'articolo 210 del Codice penale vigente. La previsione del rifiuto da parte del custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale; la nuova dizione « con mezzi fraudolenti », di più ampio e comprensivo significato rispetto all'antica, che faceva cenno al « falso pretesto »; l'aggiunta riguardante il rifiuto di dare le proprie generosità o di prestare il giuramento richiesto, costituiscono, nel loro insieme, un progresso notevole di tecnica legislativa rispetto al Codice in vigore.

Sulle proposte di aggiungere le espressioni « senza un legittimo motivo » o « indebitamente » non è il caso di spendere ulteriormente parola, dopo quanto ho esposto in precedenza. E lo stesso si dica della menzione espressa, che si vorrebbe, dell'Autorità giudiziaria speciale.

Giova piuttosto fare qui un cenno del giudizio arbitrale per chiarire sulla norma dell'articolo 371 e varie altre del presente Titolo — quelle, a esempio, sulla falsa testimonianza (articolo 377), sulla falsa perizia (articolo 378), sulla frode processuale (articolo 379) — siano applicabili anche in rapporto a quel giudizio. La soluzione del quesito deve riconnettersi alla nota controversia — tuttora viva e agitata nella dottrina del diritto processuale — sull'indole dell'arbitrato. Ritengo che nell'attuale nostro ordinamento giuridico la concezione che nega il carattere giurisdizionale al procedimento arbitrale sia da preferire e che pertanto l'arbitrato debba ricondursi alla categoria dei casi, nei quali l'arbitrio del terzo è elemento di determinazione della volontà privata. L'attività dell'arbitro, nel diritto processuale italiano, non può dirsi attività giurisdizionale, perchè l'arbitro non è funzionario dello Stato, non ha giurisdizione, nè propria, nè delegata, non attua la legge e non la eseguisce. Le sue facoltà derivano dalla volontà delle parti, e la sua decisione è irrevocabile per volontà delle parti, ma non è esecutiva. Perchè il lodo sia esecutivo, occorre un atto dell'organo giurisdizionale dello Stato, e solo da tale

intervento del giudice il lodo riceve il crisma giurisdizionale. La preparazione logica della sentenza è attività giurisdizionale, solo a condizione che essa sia compiuta da un organo giurisdizionale. Il lodo non costituisce altro, se non la preparazione logica, in base alla quale l'organo dello Stato, con provvedimento che può anche assumere la forma del decreto d'esecutorietà, formula la volontà della legge. Non potrebbe l'attività arbitrale neanche considerarsi come assunzione privata di una pubblica funzione, perché il privato che assume una funzione pubblica riceve i poteri che ad essa sono inerenti, e ciò non avviene, invece, per gli arbitri, poiché la legge non conferisce loro poteri di sorta. Naturalmente, non è da escludere che l'arbitrato, con la riforma del Codice di procedura civile, possa mutar natura, concedendosi agli arbitri un potere giurisdizionale vero e proprio, il quale dovrebbe manifestarsi essenzialmente in una norma che conferisse forza esecutiva al loro pronunciato, senza bisogno di decreto di esecutorietà o d'altro provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Ma, se e fintanto che ciò non accada, è da ritenere che, allo stato della legislazione, anche agli effetti della tutela penale, gli arbitri non possono rientrare nel novero degli organi giurisdizionali.

Le cose esposte valgono, ad ogni modo, a dimostrare come non possa nel Codice penale pregiudicarsi il problema, che attiene ad un'eventuale riforma dell'arbitrato, in senso pubblicistico. Trattasi d'un problema che esorbita dalla economia del Codice penale. Questo deve prendere atto della soluzione accolta dal diritto processuale vigente, per escludere che, almeno oggi, vi possano gli arbitri essere collocati accanto all'Autorità giudiziaria, e a questa ritenersi equiparati. Chè, se nella riforma legislativa del diritto processuale si concedessero loro funzioni giurisdizionali, essi virtualmente sarebbero compresi nell'Autorità giudiziaria, senz'uopo di alcuna espressa menzione.

Non ho creduto di specificare, trattandosi di cosa di per sé evidentissima, chi sia compreso nel concetto di « ogni altra persona chiamata ad esercitare funzione giudiziaria ». Deve intendersi per « funzione giudiziaria », oltre quella giurisdizionale propriamente detta, ogni altra concorrente attività, esercitata anche non permanentemente da organi dell'amministrazione della Giustizia, rispetto ai quali manchi un vero e proprio rapporto d'impiego. Come nel concetto di Autorità giudiziaria rientrano anche quei soggetti che non siano detentori di un potere giurisdizionale, ma esercitino una essenziale collaborazione con gli organi giurisdizionali (per esempio, i funzionari del Pubblico Ministero), così, nel concetto di funzione giudiziaria, richiamato in via d'integrazione con la detta locuzione, debbono essere comprese tutte le persone non appartenenti all'ordine giudiziario, che possano tuttavia essere legittimamente chiamate ad esercitare funzioni giudiziarie (quali sono gli attuali giurati e gli assessori che dovessero in seguito sostituirli; gli esperti della magistratura del lavoro, ecc.).

409. — La serie di norme sulle falsità giudiziali (articoli 372 a 382) presenta una speciale importanza principalmente per la configurazione di nuove ipotesi criminose, reclamate dalla dottrina e richieste dalla necessità della pratica.

Per la simulazione di reato si distingue - a differenza del Codice vigente, ove si conglobano le varie specie in un'unica disposizione (articolo 211) - la simulazione oggettiva, che comprende la ipotesi formale della falsa denuncia e quella materiale della simulazione di tracce (articolo 372), dalla simulazione soggettiva, consistente nella falsa accusa di sè stesso o autocalunnia (articolo 374). Tra le due specie v'è questa innegabile e notevole differenza: la prima delle simulazioni predette ha quale presupposto la inesistenza del reato simulato, laddove di tale presupposto la seconda fa pure a meno, potendo aversi autocalunnia anche se il reato, di cui l'agente s'incolpa, sia realmente avvenuto, ma altri lo abbia commesso.

Nel fissare l'elemento materiale ho menzionato specificatamente la denuncia, la querela e la richiesta, in relazione ai vari atti, mediante i quali la simulazione di reato, che abbiamo detto formale, può commettersi (articolo 372, parte prima). Si è avuta cura di aggiungervi la indicazione del nuovo istituto della « istanza ». Identica enunciazione erasi fatta per il reato di autocalunnia (articolo 376 Progetto preliminare); ma si è rifiutato che non sia concepibile un'autoquerela o un'autorichiesta, e che improprio sia perfino il parlare di autod denuncia, poichè il concetto di denuncia non può che riferirsi alla persona offesa dal reato o a un terzo, non mai all'autore del reato.

Ho perciò preferito, a la enunciazione suddetta del Progetto preliminare sostituire, nell'articolo 374, una più sintetica e appropriata indicazione, con le parole « una dichiarazione ».

Per entrambi i delitti si è tenuto opportunamente conto dell'uso scritto anonimo o sotto falso nome, rendendo sicuramente punibili fatti, che si dubitava fossero compresi nell'articolo 211 del Codice penale: ma, d'altra parte, mi è parso esorbitante ricorrere a particolari e più gravi sanzioni contro l'uso dell'anonimo o dell' pseudonimo.

Per la confessione, mediante la quale può commettersi il reato di autocalunnia, si è modificata a norma del Progetto preliminare - accogliendo un voto della Commissione - nel senso di tener conto della sola confessione fatta innanzi all'Autorità giudiziaria. In quanto alla terminologia, ho adoperata la parola « confessione », riferendomi al valore formale di tale atto, che, in senso tecnico, non richiede punto, come indispensabile requisito, la veridicità. Nel diritto processuale, infatti, la dichiarazione, mediante la quale una persona afferma di essere autrice di un reato, si chiama confessione, sia vera o falsa nel suo contenuto.

410. — Per il delitto di calunnia (articolo 373) si richiede, nella forma reale o indiretta, che si simulino le tracce di un reato; locuzione comprensiva di quegli indizi materiali, ai quali si riferisce il Codice vigente (articolo 212). Occorre che il reo preordini, a carico dell'incolpato, prove materiali atte a ingannare l'Autorità giudiziaria.

Una differenza notevole, tra il Codice vigente e il Progetto preliminare, consisteva nel sistema delle aggravanti stabilite in caso di condanna riportata dalla persona calunniata. Il Codice attuale regola tale ipotesi mediante una vera disposizione casistica, che il Progetto preliminare si dette cura

di evitare, per ragioni di semplificazione e di maggior chiarezza, e perciò esso accolse un sistema di aggravanti, stabilite esclusivamente in funzione della pena inflitta con la condanna e non della pena in astratto comminata dalla legge; richiamandosi alle medesime previsioni di aggravamento della pena, che trovansi, all'uopo, nel capoverso ~~321~~ 321, in tema di corruzione del pubblico ufficiale.

La innovazione, ripeto, mirava allo scopo, che il legislatore deve costantemente proporsi, di una maggiore semplificazione. Se nonchè mi apparve non infondato il rimprovero che, ove non intervenisse condanna, si punirebbe egualmente l'accusa di reati lievissimi e quella dei reati più gravi. Ed egualmente mi sembrò che la stessa esigenza della chiarezza e altre considerazioni tecniche reclamassero una disciplina delle aggravanti, fatta non con un semplice richiamo dell'articolo 321 riferente un reato completamente diverso dalla calunnia, ma con previsioni dirette, da inserirsi nello stesso articolo 373. Per questi rilievi, di sostanza e di forma, ho ritenuto opportuno rielaborare il capoverso dell'articolo 376 del Progetto preliminare, aggiungendo nell'articolo 373, ad esso corrispondente, due capoversi con aumenti di pena per le varie ipotesi aggravate di calunnia.

A coloro che pretenderebbero di vedere legislativamente risolte, in modo espresso e tassativo, le varie controversie sorte nella pratica in questa materia, va ricordato che la norma legislativa, per i suoi caratteri di astrattezza e generalità, non può diluirsi in particolari e istituire un'analisi dell'assistenza. Risalendo ai principi, diventa agevole la soluzione di casi pratici, che pure affaticarono non poco la giurisprudenza. Così, per la questione se sussista il delitto di calunnia quando sia stato denunciato un reato punibile a querela di parte e questa manchi, ovvero un reato estinto per amnistia o per prescrizione o per remissione, superflua sarebbe una disposizione espressa. Basta ricondursi alle norme della Parte generale, ove la querela e le cause di estinzione del reato sono considerate nel loro aspetto sostanziale di condizioni, rispettivamente positive o negative, di punibilità, per risolvere diversamente le questioni, secondo che si tratti dell'una o dell'altra categoria di condizioni. La mancanza della querela rende il reato inesistente; e, per conseguenza, non può, nella ipotesi relativa, aversi la calunnia, di cui elemento costitutivo è la falsa indicazione di un reato. Viceversa, se si tratti di cause estintive del reato o della pena, il reato ebbe vita, non potendosi estinguere ciò che non è reato; e, quindi, la causa estintiva *superveniens* non toglie che vi sia stata falsità di incolpazione di un reato.

E' chiaro altresì, per la dizione della formula adottata, che si è voluta escludere l'esistenza del reato di calunnia nell'ipotesi di attribuzione di circostanze aggravanti inesistenti d'un reato, che fosse stato effettivamente commesso. Nondimeno se l'inganno sulle circostanze del reato fosse compiuto mediante alterazione di tracce materiali, il fatto non rimarrebbe più impunito, potendo rientrare in altra ipotesi criminosa, che il Progetto, con importante innovazione, configura, e della quale dirò di qui a poco.

411. — Per il reato di falso giuramento della parte (articolo 376) non ho creduto meritevole di accoglimento la proposta di estendere la possibilità

della ritrattazione, con la conseguente esclusione della pena, al caso del giuramento deferito dalla parte. La limitazione alla sola ipotesi del giuramento deferito di ufficio è pienamente giustificata da due gravi ragioni. Per il giuramento deferito di ufficio la parte, invitata a giurare, non ha la facoltà del riferimento. Inoltre — e questa è considerazione anche più importante — per il giuramento deferito dalla parte la ritrattazione non produce alcuno effetto nel giudizio civile, non potendo, secondo l'insegnamento più accreditato, in quella sede, dopo la prestazione del giuramento decisorio, ammettersi alcuna nuova prova, anche se consistente nella confessione della parte che giurò.

E' questo il diritto vigente, e soltanto di esso poteva tenersi conto nella redazione del Progetto. Giova, comunque, notare che anche nel Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, de l'ottobre 1927, la differenza tra i due giuramenti, a tale effetto, è mantenuta, come può rilevarsi dagli articoli 311 e seguenti e, in special modo, dall'articolo 316, ove, riproducendosi la formula dell'articolo 1370 Codice civile, si dice: « Quando il giuramento deferito o riferito fu prestato, l'avversario non è ammesso a provarne la falsità ». Tale Progetto riconosce soltanto un potere preventivo del giudice di sottoporre al suo apprezzamento la convenienza di ammettere il giuramento (articolo 311); ma rimane fermo il divieto di discutere, dopo che il giuramento fu prestato (*Relazione al Progetto cit., pag. CXXVIII*).

In quanto al termine, nel quale può avvenire la ritrattazione, ho migliorata la formula legislativa. La frase « prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva » avrebbe potuto dar luogo a qualche dubbio, perchè la sentenza definitiva che, appena occorre avvertirlo, è cosa diversa dalla sentenza irrevocabile, può essere pronunciata in primo grado o in appello, e anche in sede di rinvio. Taluno ha formulato la proposta di rendere operativa la ritrattazione in qualunque momento sia compiuta, purchè possa avere influenza nella decisione della causa. Ma tale sistema avrebbe il gravissimo inconveniente di paralizzare per un tempo indeterminato, e certamente non breve, l'attività del giudice penale. D'altra parte, sarebbe eccessiva limitazione quella di rendere penalmente operativa la ritrattazione soltanto fino al momento, in cui sia pronunciata sentenza definitiva in primo grado, perchè il falso può compiersi anche nel giudizio di secondo grado, allorchè il giuramento venga deferito e prestato in appello, e non vi sarebbe ragione per escludere, in tal caso, la possibilità di una utile ritrattazione. Fra tali opposti sistemi, ho creduto di accoglierne uno intermedio, e ho modificata la parte finale del primo capoverso dell'articolo 378 del Progetto preliminare, dando rilevanza alla ritrattazione intervenuta « prima che, in seguito al giuramento prestato, sia pronunciata sulla domanda giudiziale sentenza definitiva, ancorchè non irrevocabile ». Il richiamo alla domanda giudiziale intende stabilire che debba trattarsi di sentenza definitiva di merito; rimanendo escluse a tre sentenze, come quelle che assolvono dall'osservanza del giudizio per mancanza di presupposti processuali.

412. — Nessun chiarimento occorre circa la configurazione del reato di falsa testimonianza (articolo 377), pienamente conforme a quella contenuta nel-

l'articolo 214 del Codice vigente. La proposta di equiparare all'Autorità giudiziaria le Commissioni d'inchiesta, all'effetto di rendere incriminabili le deposizioni testimoniali false rese innanzi ad esse, non poteva essere attesa. Se la falsa testimonianza è qui considerata, in quanto è un reato contro l'amministrazione della Giustizia, non può in questo Titolo essere presa in considerazione, se non si tratti di deposizione testimoniale resa innanzi all'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale che sia - comprese quindi le giurisdizioni amministrative - ; di altre testimonianze, come quelle rese in sede d'inchiesta, al cospetto di organi esplicanti attività diversa dalla giudiziaria, spetterà alle leggi speciali assumerne la regolamentazione anche agli effetti penali.

413. — Qualche modificazione al testo (articolo 380) del Progetto preliminare, riguardante la falsa perizia o interpretazione, ho ritenuta necessaria. Anche per la perizia e per la interpretazione, occorre che si tratti di atto compiuto innanzi l'Autorità giudiziaria. Neppure l'attività che si svolge dinanzi agli organi di polizia giudiziaria può essere considerata come falsità giudiziale.

Non mancano però altre sanzioni. Il perito che, chiamato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, alteri la generica del reato (stato delle cose) od ometta qualche cosa nella sua relazione, potrà essere chiamato a rispondere di favoreggiamento, se abbia così agito per favorire l'imputato, o di frode processuale, se abbia voluto ingannare il giudice per favorire la parte lesa.

La formula dell'articolo 380, parte prima, del Progetto preliminare avrebbe consentita una estensione della norma alle perizie o interpretazioni stragiudiziali, comprese quelle dinanzi agli ufficiali di polizia giudiziaria. Ecco perchè si è aggiunto l'inciso « nominato dall'Autorità giudiziaria », in riferimento al perito e all'interprete.

Nel capoverso furono soppresse le parole « se il colpevole sia un perito », al fine di estendere anche all'interprete, che eserciti professione abituale, la interdizione dai pubblici uffici e la interdizione dell'esercizio della professione e dell'arte, uniformemente a ciò che si fece nell'articolo 371 per il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti.

414. — Per quella rivalutazione dell'elemento etico nell'amministrazione della Giustizia, che costituisce - come fu dianzi avvertito - una delle finalità precipue della riforma legislativa fascista, mi è sembrato ormai necessario fare della frode processuale un reato di nuova creazione. Anche da chi non ha approvata interamente la nuova norma, pretendendo limitare la punibilità della frode processuale soltanto a quella che si verifica nel procedimento penale, si è dovuto riconoscere il valore etico della innovazione, che ha lo scopo di ricondurre a un contegno di probità il litigante. Ormai non può, non deve esser più lecito concepire il procedimento come una lotta, un torneo, ove si combatta con le armi dell'astuzia, della mala fede, dell'inganno e della frode, e dove la palma della vittoria tocchi, non a chi sia assistito dal buon diritto, ma a chi sappia palliare di artifici il suo torto. E deve cessare il triste esempio - in verità, assai raro nella generale correttezza della classe forense italiana - di patrocinatori, che mantengono la loro

assistenza a clienti disposti a ricorrere a simili mezzi, divenendo così mediatori di una vittoria strappata con tali armi, e alimentando la triste opinione che per vincere valga meglio la frode messa in valore dall'assistenza di siffatti patroni, anziché una buona causa.

Alcuni, non escluso qualche insigne civilista, si sono mostrati avversi alla nuova norma, che reputano pericolosa, inadeguata o superflua; bastando, a loro avviso, a combattere quella frode i rimedi preventivi e i mezzi normali di impugnazione assicurati dalla legge processuale. Ma, contro tale opinione, giova ricordare che l'intervento della sanzione penale era da tempo reclamato sempre più vivamente dai giuristi, anche fuori del campo penale; e deve ascriversi appunto a tale forte corrente dottrinale se, in altri Stati la incriminazione della frode processuale è già un fatto compiuto. Non può non riconoscersi, con un noto scrittore tedesco, che, se il processo deve avere la potenzialità di smascherare il dolo, di cui è infetto un rapporto giuridico, non è concepibile che il dolo possa impunemente delinarsi e annidarsi proprio nel momento processuale. L'interesse dello Stato perché le decisioni dei suoi tribunali siano giuste, esige che i presupposti di fatto della sentenza siano accertabili per quello che veramente sono, e deve, all'uopo, essere vietata la frode processuale, ricorrendo anche alla minaccia della pena.

Sotto l'impulso di tali idee, la Z. P. O. austriaca (§. 178) codificò il divieto della falsa allegazione nel processo e, in seguito alle recenti modificazioni apportate colla V. O. 13 febbraio 1924 alla Z. P. O. germanica, questa subì l'influsso del modello austriaco.

Anche in Italia si avvertivano da qualche tempo i sintomi d'una maggiore sensibilità rispetto alla esigenza d'una moralizzazione del processo: la dottrina, in epoca recente, si occupò del problema, mostrando di propendere per la repressione penale, almeno nei casi più gravi della frode processuale; e ciò spiega come i recenti Progetti italiani di un nuovo Codice di procedura civile contengano norme dirette a combattere energicamente il dolo nel processo.

Del resto, ricorrendo alla sanzione punitiva per combattere la frode processuale, la legislazione italiana non fa che ispirarsi all'a pura fonte del diritto romano, che, come è noto, repressé, nel periodo imperiale, il dolo processuale anche con pubbliche pene, che colpivano la libertà e l'onore.

D'altra parte, non condivido lo scetticismo, che alcuni affettano contro l'efficacia della sanzione penale in questo campo. Se in massima la sanzione penale non può ritenersi priva di efficacia, non si scorge perché tale efficacia debba perdere rispetto alla frode processuale. Gli inconvenienti gravissimi che tutti lamentano, in mancanza d'una norma penale, nell'andamento del processo stanno a dimostrare che i rimedi processuali, da soli, non bastano a combatterli.

Ho innovato però con prudenza e moderazione, limitandomi a prevedere ipotesi di frode processuale di molta gravità e costituenti vere falsità reali. Potranno con questa sanzione punirsi quelle forme di calunnia, che - secondo la espressione carrariana - cadono sul formale del reato e sono commesse mediante alterazioni materiali, dirette ad aggravare la condizione d'un imputato. Vi rimane altresì compreso il favoreggiamento reale, che nel Codice vigente ipotizzava l'articolo 225, con la espressione « chiunque soppri-

me o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gl'indizi di un delitto». Non credetti opportuno andare oltre e formulare una norma più larga e comprensiva, come da alcuni si vedeva. Ma non ho creduto, d'altra parte, accedere alla opinione di coloro, che vorrebbero attenuare la repressione col richiedere, quale condizione di punibilità, che siasi raggiunto lo scopo della sentenza favorevole. Se la frode processuale deve incriminarsi, essa, come ogni altra falsità giudiziale, non può non costituire un reato di pericolo e non deve attendersi che si verifichi l'inganno della Giustizia.

Che cosa deve ritenersi quando la frode sia commessa in un processo penale dall'imputato? Anzitutto bisogna tenere ben presente che debba esservi una vera immutazione dello stato dei luoghi o delle cose o delle persone. In quest'ultimo caso dovrebbe trattarsi sempre d'immutazione, non dello stato psicologico, ma di quello fisico, come quando alcuno si faccia sostituire i denti veri con denti d'oro o si autolesioni a un occhio. Non basterebbe un semplice trucco: il farsi crescere la barba — per menzionare un esempio addotto nelle discussioni della Commissione Ministeriale — sarebbe un trucco non punibile, anche perchè costituente una manifestazione normale del diritto di ogni persona riguardo a sè stessa, e non una vera immutazione dello stato fisico.

Tra le immutazioni dello stato delle cose può ricordarsi il caso dell'omicida, che lavi i panni intrisi di sangue.

Il problema è di vedere fino a qual punto debba ammettersi il diritto di difesa, e se, nell'esercizio di questa, possano farsi le immutazioni suddette. Nell'articolo 389 del Progetto, che si riferisce, con richiamo espresso, anche al reato di frode processuale, si concede la non punibilità a colui che abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. Di tale concessione potrà beneficiare anche l'imputato, quando versi in quello speciale stato di necessità previsto nell'articolo 389.

Si è stabilito espressamente che la punibilità della frode nel corso d'un procedimento penale è esclusa, ove si tratti di reato, per il quale non possa procedersi che in seguito a querela o istanza o richiesta, e questa non sia presentata. Non è consentito far eccezioni e prevedere, ad esempio, il caso che la querela non siasi presentata a causa di un inganno o di altro illecito mezzo adoperato dal colpevole. Simili eccezioni sarebbero in contraddizione insanabile e stridente con il sistema del Progetto in tema di querela.

Poichè la suddetta disposizione, che stabilisce la non punibilità, e in correlazione con la natura della querela, della istanza e della richiesta, è chiaro che, di regola, la frode processuale sarà punibile indipendentemente dall'esito del procedimento penale, in cui venne commessa. Deve, all'uopo, tenersi presente, oltre quanto ho già esposto trattando della calunnia, la disposizione contenuta nell'articolo 174 ed illustrata, a suo luogo, nella presente Relazione.

415. — Una differenza fondamentale va rilevata anzitutto, in rapporto alla subornazione, tra il Codice vigente e il Progetto. Nel diritto attuale, per la ipotesi tipica di subornazione, si richiede la condizione che avvenga

la falsa testimonianza, o perizia, o interpretazione (articolo 218, prima parte). Allorquando la istigazione non sia accolta, potrà aversi una ipotesi criminosa subordinata, che il Codice specificamente prevede (articolo 218, capoverso 1°).

In verità non vi è subornazione, ma concorso nel reato di falsa testimonianza, o perizia o interpretazione, quando la istigazione, che si concreta nell'offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità, sia accolta e il reato sia stato commesso. L'esistenza della specifica figura criminosa della subornazione importa che la falsità nella testimonianza, nella perizia o nella interpretazione non avvenga. E pertanto richiedere che la falsità avvenga, come fa il Codice vigente, non è esatto. Soppressa tale condizione, le due ipotesi criminose dell'art. 218 del Codice vigente, si riducono ad una soltanto.

Rilevanti modificazioni ho apportate all'art. 384 del Progetto preliminare.

Ho soppresso l'ipotesi della subornazione a commettere una frode processuale. La subornazione, quale risulta dalla tradizione legislativa, è incriminata, in quanto si risolve nel perturbamento di una pubblica funzione, inerente allo stesso tentativo di corrompere un testimone, un perito o un interprete. Tale caratteristica sarebbe mancata nel caso di subornazione alla frode processuale, poichè con questa si tende ad alterare lo stato delle cose, dei luoghi o delle persone, ingannando, ma non corrompendo il pubblico ufficiale (giudice o perito).

Nell'articolo 384 del primo Progetto non si faceva parola del caso che la offerta o la promessa di danaro o di altra utilità venisse accettata, se la falsità non fosse commessa. In mancanza d'una espressa disposizione, il fatto del subornatore, in tal caso, sarebbe rimasto impunito, secondo la regola contenuta nella Parte generale del Progetto (articolo 119), che esclude la punibilità della istigazione accettata e non eseguita. Ad evitare tale inaccettabile conseguenza, ho aggiunto un capoverso all'articolo 382, dichiarando applicabile la disposizione della prima parte, qualora la offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. Non distinguendosi nella norma di legge, deve ritenersi irrilevante il motivo per il quale l'istigazione non fu eseguita. Il subornatore è sempre punibile, sia che la testimonianza non venga resa, ovvero la perizia o interpretazione non sia eseguita, sia che il testimone, il perito o l'interprete dichiari il vero. Nè sarebbe il caso di punire chi accettò l'offerta o la promessa, poichè in tal fatto potrebbe, se mai, riscontrarsi un inizio di tentativo non punibile, perchè seguito da volontaria desistenza.

Fu proposto di non specificare, usando le parole « testimone, perito o interprete », ma dire genericamente « chiunque », allo scopo di evitare le controversie sorte in pratica sulla necessità, o meno, che il subornato rivesta una delle predette qualità nel momento, in cui si consuma il reato di subornazione. La proposta è in completa antitesi con la intenzione, che si ebbe nel redigere l'articolo 382. La locuzione « testimone, perito o interprete » non fu adoperata a caso, ma per fissare appunto il concetto che quella determinata qualità debba sussistere nel momento della subornazione. Se così non fosse, si cadrebbe in esagerazioni tali, da rendere aberrante la sanzione penale, applicandola a fatti destituiti di qualsiasi serietà ed importanza. Alla

procedura spetta determinare il momento di acquisto della qualità di testimone, perito o interprete.

E' appena necessario avvertire che colui il quale usi violenza o minaccia per costringere o determinare ~~aiuta a~~ commettere la falsa testimonianza, perizia o interpretazione, risponderà del delitto preveduto nell'articolo 619.

416. — Il reato di favoreggiamento è stato distinto in due ipotesi, ciascuna delle quali preveduta in uno speciale articolo. La prima (favoreggiamento personale), fondamentale e più lieve, consiste nell'aiutare il delinquente a eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche dell'Autorità (articolo 383); la seconda (favoreggiamento reale), più grave, nell'aiutarlo ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo d'un reato (articolo 384). L'inciso « fuori dei casi di concorso nel reato » è preferibile, per chiarezza e forza di sintesi, alla dizione adoperata nel Codice vigente (articolo 425), a significare che, versandosi in una qualsiasi ipotesi di partecipazione criminosa, non sia più a parlare di favoreggiamento. Rimane, nell'inciso suddetto, inclusa anche l'attività rivolta a contribuire alle conseguenze ulteriori del reato, quando tale attività si concreti in una compartecipazione.

Non altrettanto appropriata ed esatta mi è sembrata la frase « aiuta l'autore di un delitto », per la quale si sarebbe richiesto, ad aversi il favoreggiamento, non solo l'esistenza del fatto delittuoso, nella sua obiettività, ma la colpevolezza della persona aiutata dal favoreggiatore. Si sarebbe così ammesso il cittadino ad esercitare un sindacato, che a lui non può competere, sugli atti dell'Autorità, e si sarebbe permesso al privato di eludere le investigazioni e rendere vane le ricerche della medesima, quando egli avesse ritenuto innocente l'imputato. Ciò contrasta con l'obiettività giuridica del delitto in esame, che consiste sostanzialmente nel turbare l'andamento della funzione giudiziaria, il quale turbamento si ha anche quando il favoreggiamento avvenga nei riguardi d'un imputato, che poi si riconosca non essere colpevole. Basta, per aversi il dolo, che il favoreggiatore conosca che la persona ch'egli aiuta, sia ricercata per un delitto avvenuto, perchè sospettata di averlo commesso, o di essere concorso a commetterlo. Unico presupposto obiettivo del favoreggiamento è la esistenza d'un delitto.

Per le suesposte considerazioni si sono apportate all'articolo, tanto nella parte prima, quanto nel capoverso 2°, varianti atte a rettificarne il significato nel senso ora indicato. Nel capoverso si è detto che le disposizioni dell'articolo restano applicabili, anche quando la persona imputata risulti non imputabile, o che non abbia commesso il delitto. Così rimane chiaramente fermato il concetto che soltanto le cause obiettive di esclusione del reato vadano prese in considerazione. E' condizione di punibilità che il fatto ascritto alla persona aiutata costituisca obiettivamente reato; ma rimane ferma la punibilità del favoreggiatore nei casi che la suddetta persona venga prosciolta per cause d'indole subbietive, o perchè il delitto sia stato non da lei, ma da altri commesso. Qui delitto è inteso nel senso di fatto costituente la materialità del reato.

Anche circa questo delitto di favoreggiamento, le pene per la ipotesi semplice furono sensibilmente diminuite.

Fra le altre ipotesi di favoreggiamento aggravato, nel Progetto preliminare, prevedevasi quella consistente nell'aiuto a sottrarsi all'esecuzione della pena. Meglio riflettendo, ho ritenuto che il Capo in esame non fosse la sede sistematicamente più appropriata a regolare questa ipotesi. Il fatto che la costituisce offende piuttosto l'autorità d'una decisione del giudice, che non l'attività giudiziaria, nel suo svolgimento. Ho stralciato perciò la detta ipotesi dall'articolo 384, collocandola nel Capo successivo, come sarà meglio precisato in seguito.

417. — Il concetto fondamentale, che governa le norme contenute negli articoli 385 a 387, ove si contempla la prevaricazione, nelle varie sue forme, è che si debbano reprimere gli abusi dei patrocinatori, considerati nei loro rapporti con l'amministrazione della Giustizia e, solo indirettamente, nei rapporti privati con i clienti. Il Progetto distingue due forme principali del reato - tradimento della fedeltà e millantato credito - e suddivide la prima di esse in due ipotesi, richiedendo per una la produzione effettiva del danno, e presumendo per l'altra il danno o soltanto il pericolo.

Oltre il patrocinatore, nel quale termine generico è compreso ogni difensore, anche se ufficioso o gratuito, il Progetto fa parola, in quanto al soggetto attivo, negli articoli 385 e 386, del consulente tecnico. Ormai, dato l'ampio sviluppo odierno della tecnica, è assai frequente il caso che nella controversia giudiziaria si senta la necessità di consultazioni scientifiche e si ricorra a siffatto consulente. Per quanto riguarda il processo penale, ho regolato, nella riforma in elaborazione, l'istituto della consulenza tecnica. Ho fissato ivi pertanto la precisa veste giuridica del consulente tecnico, e la sanzione penale deve ritenersi preconstituita alle nuove norme che determineranno la figura del detto soggetto processuale. Rimarrà sempre, quale presupposto, un mandato della parte, poichè lo speciale reato richiede la tradita fiducia.

Alla collusione, nel senso tecnico e tradizionale di patteggiamenti maliziosi con la parte avversaria, si è attribuita nel Progetto la natura di circostanza aggravante del delitto d'infedeltà con evento di danno.

Le critiche mosse alla configurazione del patrocinio o consulenza infedele, in ordine all'elemento subiettivo e alla latitudine soverchia che potrebbe attribuirsi alla norma, sono infondate. Non v'ha dubbio che sia necessario il dolo, trattandosi di delitto, per il quale non è prevista la ipotesi colposa. Occorre la infedeltà, nel suo significato filologico di tradimento. Si richiede inoltre il danno effettivo, poichè il momento della consumazione si ha quando avviene il nocumento. Il necessario concorso di tutti questi elementi toglie qualsiasi preoccupazione di esorbitanza e arbitrarietà nella repressione penale.

Nell'articolo 386 si prevede altra forma d'infedeltà, indipendentemente dal danno al cliente. Essa consiste nella contemporanea assistenza di parti contrarie in uno stesso procedimento, o nel fatto del patrocinatore, o del consulente tecnico, il quale, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assuma, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria. E' specificato che la contemporanea assistenza può effettuarsi anche per interposta persona. Qui non

ricorre l'aggravante della collusione, perchè, ove il patrocinatore o il consulente tecnico, oltre ad assistere contemporaneamente le parti avversarie, colluda con una di esse, si applica l'articolo precedente. E per dar modo di applicare la disposizione sul reato di truffa, se ricorra il raggio, si è aggiunto, nell'articolo 386, parte prima, l'inciso «qualora il fatto non costituisca reato più grave».

Inoltre, in entrambi gli articoli, alla indicazione del giudice ordinario o speciale, venne sostituita quella sintetica di « Autorità giudiziaria ». Infine, si è apportato un aumento alle pene stabilite nell' articolo 388, parte prima, del Progetto preliminare, per adeguarle meglio alla gravità del fatto, e, per una più esatta proporzione nella penalità, si è diminuita alquanto la misura della multa, nel capoverso dello stesso articolo.

La terza forma di prevaricazione si concreta nel millantato credito del patrocinatore (articolo 387). Soggetto attivo è il solo patrocinatore, non più il consulente tecnico, avendosi qui riguardo ai rapporti tra il colpevole e l'Autorità giudiziaria. Si attribuisce prevalenza alla lesione giuridica, che viene cagionata al prestigio dell' Autorità. Ed è questa la ragione, per cui — contro il parere di coloro, che in tale fatto vorrebbero scorgere niente altro, che una ipotesi aggravata di millantato credito — ho mantenuta la configurazione d'un delitto a sè stante, nella classe dei reati contro l'amministrazione della Giustizia. Se, nella esecuzione del suo mandato, il consulente tecnico commettesse un millantato credito, sarebbe punibile con la sanzione stabilita per il reato comune di millantato credito (articolo 351).

L'articolo 390 del Progetto preliminare ha subito modificazioni. In tale articolo si stabiliva come pena accessoria, per tutte le ipotesi di prevaricazione previste negli articoli 387, 388 e 389, la interdizione dai pubblici uffici e dalla professione. Poichè nella Parte generale (articolo 35) si provvede, per quanto riguarda la interdizione dalla professione, rispetto a tutti i delitti commessi con abuso della medesima, sono state eliminate le parole finali dell'articolo 390 « e dalla professione ». Inoltre, ho escluso dall'applicabilità della interdizione dai pubblici uffici la ipotesi più lieve della infedeltà del patrocinatore, che si verifica quando, questi, dopo avere difeso, assistito o rappresentato una parte, assuma, senza il consenso della medesima, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria. Mi è parso, in questo caso, eccessiva la sanzione, così grave, della interdizione dai pubblici uffici.

Specificamente, poi, per la consulenza tecnica ho inserito, nel Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura penale, apposita disposizione (articolo 324, ultima parte), che preclude l'adito alla nomina di consulente tecnico a chi si trovi in stato d'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione.

418. — Le ipotesi di non punibilità, previste nel Capo I del Titolo in esame sono stabilite in materia di falso giuramento della parte (articolo 376), di falsa testimonianza (articolo 377), e di falsa perizia o interpreta-

relative, a favorire la ritrattazione del reo, ossia il suo ravvedimento (articolo 378), e mirano, come si fa manifesto dalle disposizioni operose. Per il falso giuramento, ciò risulta dalle cose già dette circa il momento, nel quale la ritrattazione può avvenire. Per gli altri due reati, la ritrattazione è ammessa: nel procedimento penale, prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso o rinviato a cagione della falsità; nella causa civile, prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva.

Per i delitti di omessa denuncia, rifiuto d'ufficio, autocalunnia, per la falsa testimonianza e per il favoreggiamento semplice, si dichiara la non punibilità di colui, che abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (articolo 389, parte prima). Trattasi - come ho sopra accennato - di una estensione specifica dello stato di necessità. Infine, nello stesso articolo 389, si prevede altra ipotesi di non punibilità per i delitti di falsa testimonianza, perizia o interpretazione, nel caso di inesistenza del dovere processuale di prestare tali uffici. La disposizione è formulata con maggiore proprietà tecnica di quella analoga dell'articolo 215, numero 2°, del Codice vigente. E precisamente si prescinde dalla circostanza che il testimone, perito o interprete, abbia reso consapevole il giudice della propria qualità personale, da cui dipenda il suo diritto di non prestare l'ufficio richiestogli. Ho invece ritenuto che, per l'applicazione della discriminante, debba bastare la inesistenza di tale dovere, derivante dalla legge, e non possa, quindi, la impunità rimanere legata alla invocazione del soggetto di prova, di essere dispensato dal prestare l'ufficio.

Non v'è altro caso di non punibilità o diminuzione di pena per i reati preveduti nel primo Capo del presente Titolo. Sono cioè state bandite le ipotesi di esenzione o diminuzione di pena, che il Codice vigente stabilisce, fondandole sul solo vincolo del sangue; perchè, data la natura dei reati, che questo Capo contempla, parve che quella del vincolo di sangue, non fosse, di per sè sola, ragione sufficiente per indulgere a chi siasi reso colpevole di aver turbata e intralciata, nel suo corso, l'attività giudiziaria. E per queste medesime ragioni, non ho creduto accettabile la proposta di estendere la impunità o, quanto meno, di concedere una diminuzione di pena, nel caso di ritrattazione della calunnia, o della simulazione di reato, o della frode processuale, o della subornazione; ovvero nel caso di favoreggiamento aggravato, a favore di persona legata da vincolo di parentela o di affinità. Potranno applicarsi le diminuenti generali, come quella prevista nell'articolo 66, numero 6°.

Va, infine, avvertito che le disposizioni sul significato di prossimi congiunti e sul vincolo di affinità dopo la morte del coniuge, contenute nei capoversi 3° e 4° dell'articolo 391 del Progetto preliminare vennero trasferite nell'articolo 311, ove per la prima volta, nel testo del Progetto, si fa menzione di tali rapporti giuridici.

CAPO II

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

419. — Nel Capo II, che tratta dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, si afferma principalmente il rispetto dovuto dal cittadino alla sovranità dello Stato, che, per l'amministrazione della Giustizia, si manifesta nel pronunciato del giudice e negli atti dei suoi cooperatori. Neppure qui manca qualche innovazione, che tende a quella finalità etica, che ho illustrata nelle considerazioni introduttive di questo Titolo.

420. — Nel reprimere l'evasione (articolo 390), il Progetto punisce il fatto egualmente, tanto se commesso dall'arrestato, quanto se dal detenuto; e anche se non ricorra violenza, perchè al concetto individualista e sentimentale che a chi evade debba indulgersi per l'amore della libertà, istintivo e incontenibile nell'uomo, deve, in uno Stato bene ordinato e forte, prevalere l'assoluto rispetto alla Giustizia.

Il Progetto parla di legalmente arrestato; e, poichè la legge (Testo Unico) sulla pubblica sicurezza 8 novembre 1926, n. 1848 (articoli 158 e 164), ha legalizzato il così detto fermo o arresto per motivi di sicurezza pubblica, deve ritenersi che anche a tale ipotesi sia applicabile l'articolo 390. Non rientra, invece, in detto articolo il fatto di chi, sottoposto a misura di sicurezza, evada. Provvede, all'uopo, l'articolo 220, disponendo che ricominci a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Il Progetto tiene conto della violenza, ma non già per farne un elemento costitutivo del reato, quale è nel Codice vigente, bensì per considerarla come una circostanza aggravante. A rendere più completa la disposizione, poi, ho creduto di prevedere, oltre la violenza, anche la minaccia, in guisa da non lasciar dubbio che alla violenza fisica debba essere equiparata anche quella morale, che si manifesta in forma di minaccia.

Quanto alla pena ho stabilito che, in ogni caso, si applichi la reclusione; ed ho così eliminata l'anomalia del Codice attuale, che, punendo la evasione con un prolungamento della pena che si sta scontando (articolo 227. numero 2°), rende punibile il delitto con l'arresto, qualora il detenuto evaso stia scontando una pena di tal genere, perchè condannato per contravvenzione.

Alla costituzione in carcere dell'evaso ho data efficacia attenuante, soltanto se egli non abbia, per l'evasione, riportata ancora condanna.

421. — Nel Progetto preliminare avevo incriminato il fatto di più persone, legalmente arrestate o detenute, che si accordino per evadere, « anche se l'evasione non avvenga ». La disposizione costituiva una eccezione alla norma dell'articolo 119, per cui non è punibile il semplice fatto dell'accordo per commettere il reato. Sembravami che la eccezione fosse giustificata dalla

necessità di prevenire le evasioni di più individui, talvolta assai pericolosi, che costituiscono grave minaccia per la pubblica tranquillità e cattivo esempio per gli altri detenuti. Ho dovuto però convincermi che la triste realtà della vita carceraria avrebbe male risposto alla intenzione lodevole del legislatore. La norma penale si sarebbe spesso mutata in un'arma di rapresaglia e di livide vendette da parte dei condetenuti, pronti a farsi accusatori dei compagni di carcere. E, non ricorrendo qui la necessità che impone la incriminazione della cospirazione politica, diretta contro la personalità dello Stato, ho preferito sopprimere l'articolo 393.

422. — Nella disposizione sulla procurata evasione (articolo 394 del Progetto preliminare) ho modificato il capoverso 3°, nel senso di applicare la pena diminuita quando il colpevole sia un prossimo congiunto, ovvero procuri la cattura o la presentazione della persona evasa.

Se il colpevole sia il custode, ricorre, riguardo a lui, l'aggravante generale dell'abuso d'ufficio (articolo 65, numero 9°).

Si prevede poi specificamente la sola colpa del custode (articolo 392); rispetto alla quale ipotesi ho creduto concedere l'impunità se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procuri la cattura o la presentazione dell'evaso. È chiaro poi che, per la ipotesi colposa, non potesse trovare applicazione la diminuzione per il vincolo del sangue, perchè nella colpa non può influire la qualità del prossimo congiunto, come nel delitto doloso, nel quale si agisce appunto per favorire l'arrestato o detenuto.

423. — Punendo la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 393) ho inteso non soltanto d'imporre il maggiore ossequio ai pronunziati dell'Autorità giudiziaria, ma anche di combattere con la sanzione penale la immoralità del debitore, che, mediante atti fraudolenti, cerca sottrarsi all'adempimento dei proprii obblighi civili, nascenti da una sentenza. Questa norma viene a completare l'altra sulla frode processuale; e si riconnette, per quanto si riferisce al dovere della onestà e correttezza, anche nei rapporti giuridici patrimoniali, alla nuova disposizione sulla insolvenza fraudolenta (articolo 656).

È stato rilevato come anche il contenuto dell'articolo 517 - inosservanza delle decisioni della magistratura del lavoro - rientri nel concetto della tutela degli scopi, che si propone il processo in genere, e quello civile in specie, contro l'attività perturbatrice delle parti o di terzi; e perciò la logica del sistema dovrebbe consigliare di trasferirlo in questo articolo 393 o, comunque, di farne uno speciale delitto contro l'amministrazione della Giustizia. Ma i provvedimenti della magistratura del lavoro, per la loro indole e per la estensione di cui sono capaci, non possono essere considerati alla stregua delle altre ordinarie sentenze, e, poichè la loro inosservanza viene inevitabilmente, almeno nella massima parte dei casi, ad offendere l'economia nazionale, ho creduto, per il criterio di prevalenza, più volte richiamato in questa Relazione, mantenere fermo il collocamento di quel reato nel Titolo dei delitti contro l'economia, l'industria ed il commercio.

Anche contro questa disposizione si sono appuntate le critiche, in ispecial

modo dei civilisti. Ma ricorderò che furono anzitutto i teorici del diritto processuale civile ad invocare una sanzione penale per i fatti, che qui sono preveduti; e ricorderò altresì come non manchino disposizioni analoghe o affini, nei più recenti Progetti di riforma del Codice di procedura civile (articolo 700, capoverso, Progetto di Codice di procedura civile del 1926).

La nuova norma vuole stabilire l'intervento della tutela penale in questi casi, che, secondo il parere della più autorevole dottrina e le osservazioni dei pratici, apparivano davvero meritevoli della più energica tutela giuridica, la quale non può essere data, che dalla sanzione penale. Si è sollevata la preoccupazione di pericoli, che, per effetto della nuova disposizione, possa correre il terzo in buona fede: ma la preoccupazione non è fondata, poichè colui, che non sia partecipe della simulazione o della frode, non può essere raggiunto dalla sanzione penale, nè veder compromessi gli acquisti e ogni altro suo interesse, che restano garantiti dalla legge civile, con cui non è in contrasto la norma penale. Chè se poi il terzo acquirente partecipi consapevolmente alla simulazione e alla frode, è ben ragionevole che sia anch'egli chiamato a rispondere, quale concorrente, del reato previsto nell'articolo 393.

In altre parole, questo articolo non intende, nè immutare al sistema delle nullità degli atti, nè a quello delle guarentigie contenute nel Codice civile; esso non fa che sottoporre alla sanzione penale la frode o la simulazione nei casi, in cui la legge civile non offra rimedii adeguati per difendersene. L'azione revocatoria regolata dall'articolo 1235 Codice civile non può esercitarsi in quei casi, nei quali il credito sorge dopo l'atto fraudolento, e per essi provvede l'articolo 393 del Progetto. Perciò la norma penale aggiunge alla legge civile, ma non è in conflitto con questa. Ed è bene che aggiunga, perchè il debitore non deve con mezzi illeciti frustrare l'azione giudiziaria e l'interesse dello Stato che non sia elusa l'aspettativa di coloro, i quali invocano l'intervento della giurisdizione per far valere le loro ragioni. S'intende bene che, se il creditore abbia prima o in corso del giudizio potuto assicurarsi il suo diritto con opportuni rimedii (trascrizione, ipoteca, pegno, sequestro ecc.) contro il pericolo di alienazioni fraudolente o simulate, queste costituiranno mezzi inidonei di un tentativo impossibile, e l'articolo 393 non troverà applicazione.

Alle interferenze tra il processo penale e quello civile si applicheranno le norme generali, che regolano i rapporti tra le due giurisdizioni e che si contengono nel Codice di procedura penale.

Non vi è, adunque, alcun valido motivo, che possa indurre a radiare dal Progetto questa nuova disposizione, generalmente reclamata; e perciò io non esito a mantenerla in questo Capo. La critica, che tale collocamento disse errato, perchè il fatto si punisce anche in rapporto a obblighi, dei quali sia in corso l'accertamento, ossia prima d'un qualsiasi provvedimento del giudice, non considerò che in tal caso la repressione rimane subordinata alla condizione che gli atti simulati o fraudolenti rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione della sentenza. Neanche sotto questo profilo mi è parso, in conseguenza, di dover restringere la portata della norma, so-

prattutto in considerazione che casi simili più frequenti di frode alla sentenza del giudice sono precisamente quelli, in cui il litigante, accortosi della piega dell'*eventum litis*, non attende la sentenza, per eludere il comando del giudice, ma si affretta a precostituirle il fatto compiuto.

Nondimeno, conservando la norma, ho apportato ad essa modificazioni atte a migliorarla, utilizzando anche quei suggerimenti e quelle proposte, che mi sono sembrate accettabili.

Nella prima parte dell'articolo, dopo la parola « commette », ho aggiunto l'inciso « allo stesso scopo », per chiarire in modo inequivocabile che lo stesso fine, di sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, deve ricorrere anche nel caso di fatti fraudolenti, diversi dagli atti simulati o fraudolenti.

A meglio determinare la condizione di punibilità e ad evitare ogni controversia sulla idoneità degli atti o fatti fraudolenti a produrre la inefficacia della esecuzione, ho eliminata la frase « che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione della sentenza »; e, dopo la parola « punito », ho aggiunto l'inciso « qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza ». Così, dalla effettiva omissione del debitore scaturisce la prova della insolvenza, a seguito di quegli atti o fatti; e il testo legislativo viene a troncare ogni tergiversazione e ogni cavillo circa la possibilità, da parte del creditore, di far valere coattivamente le proprie ragioni sul patrimonio del debitore, nel caso, ad esempio, che costui asserisca di avere beni immobili in lontane regioni o adduca altri pretesti di simil genere.

Infine, tenuto conto che inevitabilmente la punizione del fatto, in questa specie di reato, dipende dalla volontà dell'interessato, che può anche non curarsi d'intimare il precetto, ho accolta la proposta di farne un reato punibile a querela di parte.

Da quanto si è detto risulta evidente che il reato, di cui parliamo, ha due obiettività giuridiche: quella, prevalente, di tutelare l'autorità del provvedimento giurisdizionale, e quella, subordinata, di difendere l'interesse del litigante; e ha, in conseguenza, due condizioni di punibilità, costituite dalla inefficacia della ingiunzione di eseguire la sentenza, e dalla querela.

Taccio di altre critiche anche più manifestamente infondate. Con la espressione « obblighi nascenti da una sentenza di condanna » il Progetto intende riferirsi agli obblighi stabiliti, determinati, e non soltanto a quelli creati dalla sentenza; nè vuole escludere alcuna specie di sentenza, per esempio, le sentenze puramente dichiarative o quelle costitutive. Una elencazione delle varie specie di sentenze sarebbe stata inopportuna in un Codice; tanto più quando si consideri che si tratta di particolari nomenclature, sulle quali neanche in dottrina v'è concordia d'opinioni.

Si è anche obiettato che non sia possibile concepire la ipotesi di atti simulati o fraudolenti sugli altrui beni; ma a dimostrare la possibilità di una tale situazione, basterà ricordare l'esempio classico del convenuto in rivendicazione, *qui dolo malo desinit possidere*. Nel caso di revindica, potrebbero, cioè, aversi atti fraudolenti da parte di chi è in possesso e debba rilasciare l'immobile al legittimo proprietario.

Il capoverso dell'articolo 393 è stato lodato generalmente, anche da coloro che hanno criticato la prima parte del detto articolo. Esso è stato oggetto di un solo rilievo, cioè che nella formula « eludere la esecuzione del provvedimento del giudice » non possa comprendersi la sottrazione, che d'un minore fa uno dei genitori all'altro, a cui venne affidato dal giudice. Neanche questo rilievo critico mi è parso esatto. L'articolo 393 riguarda tutte le attività, che si possono esperire, per non dare esecuzione a un provvedimento del giudice. In materia d'affidamento della prole i provvedimenti del giudice hanno carattere continuativo e non si esauriscono in un solo momento, e perciò anche nella sottrazione d'un minore vi è elusione del provvedimento. E se un coniuge, eseguendo dapprima il provvedimento, consegna il figlio all'altro coniuge, ma successivamente lo sottragga, è sempre punibile per il reato previsto nell'articolo 393, capoverso, che è norma speciale, rispetto a quelle degli articoli 572 e 573.

Anche i fatti previsti nel capoverso dell'articolo 393 sono punibili soltanto a querela di parte. Ciò m'è sembrato provvido, specialmente per il caso del genitore, che, sotto l'impulso dell'amore per la prole, eluda il provvedimento del giudice, sottraendo o ritenendo il figlio minore. Una possibile riconciliazione tra i coniugi, anche nell'interesse dei figli minorenni, non dev'essere turbata da strascichi giudiziari, che sarebbero inevitabili, qualora dovesse procedersi d'ufficio.

424. — Nell'articolo 394 si punisce la inosservanza delle pene accessorie, consistenti nella interdizione dai pubblici uffici e nella sospensione di una professione o di un'arte. Delle altre pene accessorie non può tenersi conto, perchè in alcuni casi d'inosservanza — quando, ad esempio, si tratti di perdita della patria potestà o dell'autorità maritale — la persecuzione penale renderebbe troppo aspro il sistema.

Ho aggiunto un capoverso, col quale si rende applicabile la stessa pena a colui, che trasgredisca gli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o da una professione o arte. Vengono, in tal modo a munirsi di sanzione penale i provvedimenti interdittivi, di cui all'articolo 144.

425. — In un susseguente articolo di nuova formazione, che mancava nel Progetto preliminare, ho collocata la norma riflettente la ipotesi della procurata inosservanza di pena, che impropriamente — come è stato detto — trovavasi incorporata nell'articolo sul favoreggiamento aggravato. E tanto per la procurata inosservanza di pena, quanto per la procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive, prevista nel successivo articolo, ho stabilita una diminuzione di pena, se il colpevole sia un prossimo congiunto.

CAPO III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

426. — Brevissimi chiarimenti richiede il Capo III, essendo non molte le differenze tra il Codice vigente e il Progetto, in ordine ai reati, che di tale Capo formano oggetto.

Per l'esercizio arbitrario si dà la definizione — che manca nel Codice in vigore — della violenza sulle cose (articolo 397, capoverso), attingendola dalla migliore e più autorevole dottrina. La formula è così perspicua e completa, da far apparire, in verità, non meritevoli di confutazione le critiche vaghe e infondate, che ad essa sono state fatte. Ho dato anzi valore di norma generale, per gli effetti della legge punitiva, a tale determinazione del concetto di « violenza sulle cose ».

Il reato è stato circoscritto ai casi, nei quali potrebbe ricorrersi al giudice, indicando, in tal modo, tassativamente l'Autorità, a cui si sarebbe potuto ricorrere. Viene così evitata la possibilità d'una interpretazione estensiva della parola « Autorità », fino a comprendervi qualsiasi Autorità pubblica, a cui anche da leggi speciali fosse attribuita la potestà di dirimere i privati dissidi.

Nell'articolo 398, ove si prevede una figura d'esercizio arbitrario più grave, alla parola « contro » è stata sostituita la parola « verso », riferita a persone, allo scopo di rendere la norma indubbiamente comprensiva d'ogni specie di violenza, fisica o morale, adottando una formula identica a quella dell'articolo 390.

Ho mantenuta l'aggravante della violenza sulle cose. Non è esatta la obiezione che sia questo un elemento costitutivo del reato di esercizio arbitrario, anche se costituito dai fatti previsti nell'articolo 398, i quali rappresenterebbero niente altro che un'aggravante. In quest'ultimo articolo si configura un diverso titolo di reato, di cui la violenza sulle cose non è elemento costitutivo, e può quindi funzionare da circostanza aggravante. Infine, è stata aggiunta la ipotesi che la minaccia o violenza sia commessa con armi, stabilendo che, in tal caso, la pena è aumentata.

427. — Nella incriminazione del duello ho conservata la linea temperata del Codice vigente, tenendomi lontano dai due opposti eccessi, di concedere la assoluta impunità, ovvero di far rientrare il fatto tra i reati comuni. Deve, senza dubbio alcuno, prevalere la ragione, di carattere politico, per cui non è dato risolvere le contese con la forza individuale e la privata violenza; ma, d'altra parte, non può completamente trascurarsi quel fattore sociale, consistente nella tradizionale ragion d'onore e nelle inveterate consuetudini cavalleresche.

Maggiore di quella del Codice vigente è la severità delle pene stabilite in questa materia. Ciò non contrasta con quella esaltazione dei sentimenti di energia, di onore e di coraggio, che il Regime fascista considera come uno dei maggiori suoi compiti. Ma il cittadino deve mettere queste doti personali a servizio della collettività e dei superiori interessi della Patria, non sciuparle in private contese, dando il pericoloso e malefico esempio d'un trionfo della forza e della violenza sulla Giustizia. Tale prepotere della forza privata può tollerarsi soltanto nei tempi dell'individualismo irrefrenato ed anarchico.

Il Progetto stabilisce espressamente la non punibilità del sanitario, che dà la sua assistenza al duello. Nè ho creduto di dover accogliere la contra-

ria opinione, perchè ragioni umanitarie, superiori a qualsiasi raziocinio freddo e spietato, inducono a non privare d'una tale assistenza i duellanti. Invece, è facilmente prevedibile che, sino a quando il costume non cambierà e non potrà giungersi a una diversa concezione dell'onore e della riparazione delle offese, seguiranno ad aversi duelli, non ostante l'inasprimento delle pene. La legge non deve, perciò, mettere il sanitario al bivio angoscioso, o di negare la propria assistenza, col pericolo di rendere più gravi e dannosi gli effetti d'uno scontro, o di subire un procedimento penale e una condanna.

Accogliendo, infine, il voto espresso dalla Cassazione nella sua Relazione sul Progetto e dall'Azione Cattolica Italiana, ho aggiunta una norma, che vieta ogni pubblicità ai verbali e ad altri atti riflettenti il duello, comminando, nel caso di violazione, la pena della multa fino a lire cinquecento (articolo 407).

Molto efficace potrà riuscire questo divieto della pubblicità. E' innegabile, infatti, che all'incremento del duello un contributo non irrilevante sia dato dalla vanità umana, che, per il divieto di pubblicità, non troverà più il modo di essere appagata.

TITOLO IV

**Dei delitti contro il sentimento religioso
e contro la pietà dei defunti**

Considerazioni generali

428. — Le disposizioni contenute in questo Titolo mirano a tutelare penalmente il sentimento religioso, ossia la religione e il culto cattolico, e gli altri culti ammessi nello Stato, e il sentimento di pietà e di venerazione verso i defunti.

Nel Progetto preliminare il corrispondente Titolo - nono del Libro secondo - era intestato « Dei delitti contro i culti e il sentimento religioso » e diviso in due Capi: « Dei delitti contro i culti » e « Dei delitti contro il sentimento religioso ».

Si è osservato che l'espressione « sentimento religioso » dava luogo ad un equivoco, come quella che, posta accanto alla parola « culti », poteva essere interpretata nel senso di fede religiosa, e non già nello speciale significato, che appariva soltanto dall'esame del Capo secondo, di sentimento di venerazione verso i defunti.

L'osservazione, dal punto di vista formale, non era inesatta, poichè il richiamo al sentimento religioso nel Progetto preliminare sembrava contrapposto alla tutela dei culti, e presentava il difetto di riferirsi ad una tutela di beni, ai quali il concetto di sentimento religioso poteva adattarsi soltanto in senso traslato. Ma un motivo più sostanziale mi ha indotto a mutare l'intestazione nell'altra « Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti »: l'opportunità di scolpire meglio che s'intende tutelare, non soltanto la manifestazione esteriore della fede religiosa (culto in senso stretto), ma anche la fede religiosa per sè medesima, cioè come istituzione.

La speciale importanza della materia mi ha indotto ad inserire il Titolo subito dopo quelli più particolarmente attinenti alla personalità dello Stato, all'Amministrazione pubblica e all'amministrazione della Giustizia.

429. — L'autonomia conferita al Titolo è giustificata principalmente dalla concezione completamente diversa alla quale, in questo tema, si ispira il Progetto, in confronto del Codice penale vigente.

Oggetto dei delitti contro la libertà dei culti, non è, infatti, secondo il Codice del 1889, la religione o il culto, bensì la libertà del singolo nel campo religioso.

Si tutelano la libertà di professare una credenza religiosa, fra quelle ammesse nello Stato; l'esercizio di funzioni e cerimonie religiose; i ministri del culto; le cose destinate al culto, o particolari cose esistenti in luoghi destinati al culto: ma tutto ciò con singolari restrizioni, e limitazioni concettuali. Ad es., il pubblico vilipendio del credente, fatto a scopo di offendere il culto, è punibile soltanto a querela della persona vilipesa (articolo 141 del Codice penale vigente); sicchè l'offesa al culto, pubblicamente avvenuta, è dal legislatore del 1889 considerata come fatto penalmente irrilevante, punibile soltanto se, mediante la querela di parte, si realizza un interesse privato all'applicazione della pena.

Primeggia, in altri termini, nel Codice vigente, il concetto che lo Stato deve ignorare la religione come tale, e limitarsi « a considerare, dal punto di vista di una lesione della libertà, gli attacchi al diritto di professare quella fede religiosa, che meglio si conta al sentimento e alle convinzioni di ciascun cittadino » e ad « assicurare il rispetto del sentimento religioso e garantirne la libera manifestazione » (*Zanardelli, Relazione, II, pag. 35*).

Nello stesso senso, ancora più esplicite furono le dichiarazioni del Villa (*Relazione alla Camera dei Deputati, pag. 141*.) « Lo Stato, e quindi il legislatore - egli affermò - non può immaginare ed ammettere reati di religione in genere, o contro un religione determinata, senza riconoscere nella religione stessa, e nelle organizzazioni che ne derivano, un ente giuridico, il quale potrebbe ben anco rivestire carattere politico a suo danno ».

In altri termini, la dottrina liberale concepiva la religione come un problema individuale ed affermava, conseguentemente, l'agnosticismo dello Stato in materia religiosa, considerando il complesso dei fedeli come associazioni private.

430. — Se, storicamente e politicamente, tale concezione può essere spiegata come derivazione dalle teorie scaturite dalla Rivoluzione francese e come transazione dovuta alle contingenti relazioni tra Stato e Chiesa durante il periodo di elaborazione del Codice penale vigente, essa più non risponde alle odierne mutate condizioni, ed è in profondo contrasto con i postulati etici posti a fondamento della dottrina fascista e con l'indirizzo dello Stato fascista.

Questo indirizzo non data da oggi.

Prima ancora di assumere il potere, il Fascismo fissava il suo atteggiamento di fronte al problema del cattolicesimo, e proclamava l'altissima importanza dei valori spirituali e, segnatamente, religiosi. Fin dal marzo 1927, alla Camera dei Deputati, non esitai a dichiarare che lo Stato fascista si occupa ufficialmente della religione e non teme di affermare il suo carattere di Stato essenzialmente cattolico. E, nell'inaugurare i lavori della Commissione Ministeriale incaricata di dar parere sul Progetto preliminare, nel novembre 1927 feci presente che uno dei concetti fondamentali posti a base del Progetto medesimo era la più ampia tutela del sentimento religioso, e, in specie, delle manifestazioni del culto cattolico.

Composto oggi il « funesto dissidio, sorto durante la formazione della Unità italiana, per un complesso di circostanze derivanti forse più dalla

fatalità degli eventi storici, che dalla cattiva volontà degli uomini, e che turbava da oltre settanta anni le coscienze degli italiani» (*Mussolini - Rocco, Rel. al disegno di legge per l'esecuzione degli Accordi firmati, l'11 febbraio 1929, fra Italia e Santa Sede*), l'indirizzo da me accolto nel Progetto preliminare non poteva non essere mantenuto sostanzialmente, come quello che rispondeva già all'attuale condizione di cose.

431. — Lo Stato fascista concepisce, invero, il sentimento religioso come fattore morale per l'individuo e la collettività, e quindi lo tutela, non soltanto nelle sue estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto e manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé e per sé.

La religione, invero, ha un contenuto che trascende i limiti del patrimonio morale individuale, per assurgere ad interesse generale; è, insomma, non tanto un fenomeno attinente alla coscienza individuale, quanto un fenomeno sociale della più alta importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. L'idea religiosa è una delle idee-forze, dei valori morali e sociali, che reggono il mondo.

Non è esatto che, essendo la religione un bene immateriale, morale, appartenente all'individuo, sfugga all'azione dello Stato, il quale, tutt' al più, può tutelarla indirettamente, nel senso di garantire all'individuo la libera professione religiosa e la libera pratica del culto, entro i limiti del diritto. L'intervento dello Stato nella diretta tutela della religione è, invece, giustificato appieno dal carattere, che la religione indubbiamente possiede, di interesse generale, pertinente, oltre che all'individuo, alla società.

432. — Quanto precede spiega a sufficienza perchè i delitti contro il sentimento religioso siano classificati autonomamente, e, idealmente, fra quelli contro la società. L'oggetto preminente della tutela penale pertanto è, secondo il Progetto, non l'esercizio di un diritto individuale, ma un interesse giuridico collettivo. Conseguentemente, in niun caso la punibilità è subordinata alla condizione della querela di parte.

La classificazione adottata presenta altresì il pregio di aver tolto dai delitti contro la libertà alcune ipotesi criminose, che con la libertà nulla hanno di comune, come, ad es., il vilipendio di cadavere.

433. — A completare questa materia, assai delicata, mi corre l'obbligo di avvertire che lo Stato fascista, pur riconoscendo nel culto cattolico, e nei culti ammessi, un fenomeno etico e sociale di preminente importanza, ha contenuto la tutela penale in quei limiti, che, nella sua sovranità, ha ritenuto opportuni.

Alcuni di questi limiti meglio appariranno dall'esame, pur rapido e sintetico, dei singoli articoli. Certo è che la libertà di coscienza e di pensiero in ordine alle credenze religiose, in quanto rimanga veramente tale e non trasmodi, non è - e non poteva essere - dal Progetto in alcun modo menomata.

Lo Stato si mantiene altresì completamente estraneo ai delitti concernenti il cosiddetto organismo interno della religione, come la simulazione di sacerdozio, il matrimonio dell'ordinato o del professore, il concubinato dei chierici, ecc.

Questi concetti trovano il loro fondamento negli stessi Accordi tra Stato e Chiesa, i quali suppongono « la distinzione in due Poteri, l'uno dominante nel campo civile e politico, l'altro nel campo della coscienza religiosa », in un regime di concordia e di collaborazione, e, mentre conferiscono alla Chiesa cattolica « una posizione di speciale prestigio, in relazione al fatto che la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato », non pregiudicano « la piena libertà degli altri culti ammessi nello Stato e la eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione, che essi professino » (*Mussolini - Rocco, Relazione citata*).

CAPO I

Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi

434. — E' anzitutto preveduto il pubblico vilipendio della religione dello Stato, ossia della religione cattolica, apostolica e romana, giusta l'articolo 1° dello Statuto fondamentale del Regno e l'articolo 1° del Trattato firmato l'11 febbraio 1929.

Giova ricordare che con Regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5940, veniva esteso a Roma e alle Province romane l'Editto albertino sulla stampa, modificandone l'articolo 16, nel senso di punire chiunque, a mezzo della stampa, recasse oltraggio alla religione dello Stato o ne eccitasse il disprezzo. E' da tener presente, altresì, la disposizione temporanea contenuta nell'articolo 232 della legge di pubblica sicurezza, Testo unico 6 novembre 1926, n. 1848: « Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato, sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda fino a lire duemila. La pena è dell'ammenda da lire cento a quattromila, se si tratti di offesa al culto cattolico ».

Dal semplice confronto delle disposizioni anzidette, risulta anzitutto che l'articolo 408 ha una più ampia sfera di applicabilità rispetto al decreto del 1870, l'espressione « pubblicamente » comprendendo non soltanto il mezzo della stampa, ma anche gli altri mezzi e modalità enunciati nell'articolo 273 del Progetto.

In secondo luogo, il Progetto configura come delitto il pubblico vilipendio alla religione dello Stato, distinguendolo nettamente dalle forme contravvenzionali (turpiloquio, bestemmia), con le quali la legge di pubblica sicurezza lo aveva, non correttamente, confuso.

Giova osservare, qui, che allorchè il vilipendio si sostanzia esclusivamente in una delle azioni delittuose contemplate negli articoli 409, 410 e 411, non troverà applicazione l'articolo 408. La disposizione particolare deroga a quella generale (articolo 15).

435. — Ha formato oggetto di critica la circostanza che il Progetto ha considerato come contravvenzione, e più specialmente tra le contravvenzioni alla polizia dei costumi, anzichè come delitto, la bestemmia in pubblico. In verità, nella enorme maggioranza dei casi, nel nostro Paese la bestemmia è proferita senza l'intenzione di recare offesa alla Divinità; in qualche regione è, spesso, una deplorabile abitudine, quasi un intercalare imposto dalla fraseologia dialettale.

Questa condizione di cose non potevo non tener presente; e dovevo considerare altresì che, se avessi configurato il fatto come delitto, avrei resa più incerta la repressione, per la stessa difficoltà dell'indagine sul dolo.

Ciò premesso, è agevole chiarire quale sia al riguardo il sistema del Progetto: allorchè concorra il dolo, la bestemmia si traduce in un vero e proprio delitto, poichè essa finisce per realizzare, o un vilipendio alla religione, o un turbamento di funzioni religiose, o un'offesa al culto mediante vilipendio di cose. Così, ad es., se la bestemmia sia diretta verso una immagine che formi oggetto di culto, o pronunciata in chiesa, con il proposito di turbare una funzione religiosa, o con lo scopo di vilipendere la religione cattolica. Negli altri casi, invece, essa è una contravvenzione.

436. — Tra i Corpi consultati, non è mancato chi ha rilevata l'opportunità di punire, sia pure più lievemente, il vilipendio degli altri culti ammessi nello Stato, non apparendo congruo tutelare tali culti attraverso il vilipendio alle persone o alle cose, e il turbamento delle funzioni, e non anche attraverso il rispetto alle credenze fondamentali, alle quali i culti stessi si informano.

Non debbo tacere, anzi, che il Comitato del Consorzio delle Università Israelitiche Italiane mi ha trasmesso un ordine del giorno, ri-evando che, con tale omissione, si menomerebbe il principio della uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, a qualunque confessione religiosa appartengano, riconosciuto dalla legge promulgata l'8 luglio 1848, n. 735, e si priverebbero gli acattolici della tutela disposta a favore di essi dall'articolo 18 dell'Editto sulla stampa, 26 marzo 1848, che punisce chiunque, col mezzo della stampa, derida od oltraggi alcuna delle religioni o culti permessi nello Stato.

A parte la questione se l'anzidetto articolo 18 debba ritenersi abrogato, è certo che si sarebbe potuto invocare anche il disposto, sopra citato, dell'art. 232 della legge di pubblica sicurezza, avente vigore fino alla pubblicazione del nuovo Codice penale.

Il motivo che, fin dal Progetto del 1927, mi aveva indotto a limitare questo delitto nei riguardi della religione cattolica, consisteva principalmente nella considerazione che la religione cattolica è quella dello Stato e professata dalla quasi totalità degli Italiani. La equiparazione, agli effetti altresì di questa disposizione, degli altri culti ammessi nello Stato mi era, sin d'allora, apparsa eccessiva e non consentanea al concetto stesso dell'ufficialità della religione cattolica. Quest'ordine di idee, a mio avviso, deve essere mantenuto oggi che, in seguito agli Accordi dell' 11 febbraio 1929, la Chiesa cattolica «gode di una situazione giuridica di particolare favore» e «di una posizione di speciale prestigio». Nè mi pare che il sistema adot-

tato ferisca il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, perchè i cittadini come singoli non vengono qui in questione, trattandosi di concedere una maggiore tutela ad un culto di carattere religioso, etico e sociale al tempo stesso, a cui lo Stato, non più agnostico, ma cattolico, riconosce una speciale preminenza.

437. — Debbo qui premettere che nel Progetto del 1927 gli articoli 544, 545 e 546, relativi, rispettivamente, alla turbata libertà dei culti e alle offese al culto mediante vilipendio di persone o di cose, concernevano, in genere, i culti ammessi nello Stato: l'articolo 547 stabiliva poi una circostanza aggravante, se alcuno dei fatti preveduti nei predetti articoli fosse commesso contro il culto cattolico.

Ho preferito, nel Progetto definitivo, prevedere come ipotesi fondamentali e più gravemente punite quelle, nelle quali i fatti siano commessi contro la religione cattolica, e come ipotesi punita meno gravemente, quella di fatti commessi contro i culti ammessi nello Stato.

L'innovazione risponde indubbiamente meglio alla preminenza, che deve riconoscersi alla religione cattolica.

438. — Secondo il Progetto del 1927, il delitto di offese al culto mediante vilipendio di persone (articolo 545) [consisteva nell'offendere pubblicamente uno dei culti ammessi nello Stato, mediante parole o atti di vilipendio verso chi tale culto professasse. Se la persona offesa fosse stata un ministro del culto era comminata una pena più grave e indipendente da quella indicata nella prima parte dell'articolo; ma anche in questa ipotesi l'offesa doveva avvenire pubblicamente. Il delitto, cioè, rimaneva identico nei suoi elementi costitutivi, salva la qualità della persona vilipesa.

Non ho creduto di accogliere, nella sua totalità, una proposta diretta a togliere in ogni caso l'elemento della pubblicità. Ho soppresso, invece, nel Progetto definitivo tale elemento, allorchè la persona vilipesa sia un ministro del culto. Il concetto che mi ha guidato a richiedere o ad omettere la pubblicità secondo che il vilipendio, il quale, si noti, non è che un mezzo, attraverso cui l'agente offende un determinato culto, sia diretto a chi non abbia, ovvero a chi abbia la qualità di ministro del culto, è anzitutto un criterio di opportunità, o, come suol dirsi, di politica criminale.

Il vilipendio non pubblico diretto ad un privato è molto meno grave di quello diretto a un ministro del culto, esso, per così dire, è circoscritto nei suoi effetti; e l'offesa al culto rimane, di solito, ignorata. Del resto, la soppressione del requisito della pubblicità, nell'ipotesi ora annunciata, avrebbe suscitati altri problemi, che tale soluzione, a mio modo di vedere, non comportano; ad es., si sarebbe dovuto togliere, per essere coerenti, l'elemento della pubblicità anche nel delitto di vilipendio alla religione ufficiale dello Stato e nella bestemmia, con conseguenze manifestamente eccessive.

Allorchè, invece, la persona vilipesa sia un ministro del culto, l'offesa al culto assume un tale rilievo, per il modo in cui è avvertito dal pubblico dei credenti, da richiamare l'intervento della tutela penale, anche in assenza dell'elemento della pubblicità.

Si pensi, ad es., all'ipotesi che il vilipendio, non pubblico, avvenga mentre il sacerdote stia indossando i paramenti sacri per accingersi ad un atto del suo ministero: ognuno sente che il considerare tale fatto alla stregua di una semplice ingiuria, punibile a querela di parte, è cosa non rispondente né al sentimento collettivo, né ai nuovi concetti informativi del Progetto in questa materia.

Non sarà difficile differenziare questo delitto dall'ingiuria nelle singole specie di fatto; sarà sufficiente indagare se l'agente, attraverso il vilipendio, abbia offeso il culto, avendone la coscienza e la volontà.

Le critiche che erano state rivolte circa il significato della espressione « pubblicamente », e più particolarmente, circa il dubbio se in essa fosse compreso il mezzo della stampa, sono state eliminate con il Progetto definitivo; salvo che sia diversamente disposto, è stato infatti, con l'art. 273, determinato in modo inequivocabile che cosa, agli effetti della legge penale, debba intendersi per reato commesso pubblicamente.

In relazione a tale chiarimento, ed anche perché in realtà superflua, non ho riprodotto, nella prima parte dell'articolo 409, la frase « parole o atti »; il vilipendio, dunque, potrà manifestarsi in un qualsiasi modo, essere cioè verbale o scritto, reale o figurato, ecc.

Anche questo delitto, come tutti gli altri preveduti nel Capo, è perseguibile d'ufficio. La condizione della querela di parte (articolo 141 del Codice vigente) doveva eliminarsi, tenuto conto che, per il Progetto, oggetto principale della tutela penale, come già ho detto, è la religione dello Stato o, comunque, il culto: conseguentemente, la lesione della libertà di coscienza del credente viene in considerazione soltanto in via secondaria, e nessuna efficacia può spiegare sulla perseguibilità l'apprezzamento, che il credente medesimo faccia in merito al vilipendio a lui diretto. Non ho creduto, pertanto, di accogliere la proposta di rendere questo delitto punibile a querela di parte, motivata coll'affermazione — come si è visto, del tutto erronea — che i fatti preveduti nell'articolo 409 consisterebbero, essenzialmente, in un'offesa personale.

Se il vilipendio, offensivo della religione dello Stato o di un culto ammesso nello Stato, sia commesso, rispettivamente, contro un ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, nell'atto, ovvero a causa dell'adempimento delle sue funzioni, ricorrerà l'aggravante, di cui all'articolo 65, numero 10°.

439. — L'articolo 410 prevede le offese alla religione dello Stato commesse mediante vilipendio verso cose, che formino oggetto di culto, siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto.

Anche in questo delitto, oggetto della tutela penale è sempre la religione dello Stato.

Ho sostituito l'espressione « mediante vilipendio » a quella « con qualsiasi manifestazione di vilipendio », perchè più sintetica e uniforme alla dizione dell'articolo 409. « Vilipendio verso cose » indica chiaramente che il vilipendio può avvenire in qualsiasi modo, senza che occorra trattarsi di atto, che cada sulle cose; anche le parole, quindi, sono sufficienti.

E. di vero, le cose qui vengono in considerazione, non già perchè esse stesse formino oggetto di offesa, ma perchè ad esse è diretta la manifestazione di vilipendio, con la coscienza esultante, da parte dell'agente, di offendere la religione od il culto. La prima parte dell'articolo 410 richiede che il fatto avvenga in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Tre ordini di critiche sono stati formulati.

Si è affermato, in primo luogo, che è preferibile la dizione del Codice vigente « cose destinate al culto ». Senonchè, si è forse dimenticato a quante numerose controversie tale dizione abbia dato luogo. Per non accennare che alle due opinioni principali, si sostiene da alcuni che le cose destinate al culto siano quelle, che servono direttamente alle manifestazioni del culto; da altri, soltanto quelle, verso le quali si tributa il culto, sul riflesso che il Codice vigente (articolo 403, numero 3°) distingue tra cose destinate al culto, e cose che servono al culto.

La formula del Progetto, ponendo fine a tali controversie, accoglie una nozione assai più larga, nella quale, sostanzialmente, non rientrano soltanto quelle cose che servano all'esercizio del culto esclusivamente in via ausiliaria, ad es. le panche, le sedie, ecc.

E' qui da avvertire come il Progetto, in coerenza al sistema adottato, non accenna in alcun modo all'ipotesi del guasto o della distruzione delle cose anzidette. Ne consegue che se le cose stesse siano oltre che vilipese, danneggiate, il colpevole risponderà anche di danneggiamento: soluzione, che ha il merito, se non altro, di eliminare le interminabili questioni sorte circa gli articoli 142 e 143 del Codice vigente, così nelle reciproche relazioni, come in riferimento all'articolo 424.

440. — Si è osservato, in secondo luogo, che mentre nell'articolo 409 si è detto « pubblicamente », nell'articolo 410 si è parlato di « luogo destinato al culto, e di luogo pubblico o aperto al pubblico ». Taluno avrebbe voluto anzi sopprimere tale elemento costitutivo, salvo a stabilire un'aggravante.

Ho già dette le ragioni per le quali nell'articolo 409 ho richiesta la pubblicità effettiva: nell'articolo 410, invece, doveva richiedersi la pubblicità presunta, per non escludere fatti che era necessario reprimere, ad es., il vilipendio commesso mediante apposizione di un cartello su cosa formante oggetto di culto, in una chiesa, ma in un momento, in cui nessuno fosse presente o durante la chiusura notturna. Invocare, per la punibilità del fatto, la pubblicità successiva al fatto stesso sarebbe stato un artificio, la pubblicità dovendo essere concomitante; nè avrebbe potuto giovare la teorica della permanenza, perchè non può permanere un reato che non sussiste; nè, in realtà, si tratterebbe, nel caso citato, di reato permanente.

Sopprimere la pubblicità presunta non mi è, d'altro canto, sembrato opportuno: si sarebbero puniti fatti avvenuti tra le pareti domestiche, che, se sono riprovati dalla morale, dall'educazione e dal sentimento, tuttavia sarebbe eccessivo considerare come delitti.

Si è messo, infine, in evidenza come, attesa la dizione dell'articolo, potessero sfuggire alcuni fatti indubbiamente meritevoli di sanzione penale:

ad es., le offese al culto commesse mediante vilipendio alla pisside, al cibo recati in una casa privata dal sacerdote, per ivi celebrare un atto del suo ministero (Comunione, Viatico, ecc.).

Il rilievo è esatto. E perciò ho aggiunto un capoverso, secondo cui la pena stabilita nella prima parte dell'articolo 410 si applica anche a colui che commette il fatto (cioè offesa alla religione dello Stato, o al culto ammesso nello Stato, mediante vilipendio di cose) in occasione di funzioni religiose, che siano compiute, in luogo privato, da un ministro del culto. È chiaro che la pubblicità non è qui richiesta, nè effettiva, nè presunta; e che « l'occasione » implica una relazione, che va oltre la simultaneità; è, cioè, cosa ben più larga, che la semplice coincidenza temporale con la funzione. È anzi da avvertire che, se il fatto avvenga durante la funzione, il più delle volte si avrà turbamento della funzione stessa.

441. — Secondo il Progetto del 1927, la *turbatio sacrorum* consisteva nell'impedire o nel turbare l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose, le quali si compiano alla presenza di un ministro del culto, o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo da menomare la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato.

Nel Progetto definitivo, ho lasciato immutato l'elemento materiale del delitto; è, invero, evidente, dal coordinamento degli articoli 411 e 412, che le funzioni, cerimonie o pratiche concernono così il culto cattolico, come i culti ammessi nello Stato. Ho soppresso, tuttavia, l'inciso « in modo da menomare la libertà di uno dei culti ammessi nello Stato » e modificato, conseguentemente, il titolo del reato in « turbamento di funzioni religiose », anziché « turbata libertà dei culti » (articolo 411).

Formalmente, la menomazione della libertà del culto, concepita nel Progetto del 1927 come condizione obbiettiva di punibilità, indipendente, quindi, dalla volontà del colpevole, poteva sembrare un residuo della concezione con la quale la *turbatio sacrorum* è costruita nel Codice Zanardelli, che la considera, appunto, tra i delitti contro la libertà. Sostanzialmente, siffatta condizione era, forse, superflua, perchè ogni doloso impedimento o turbamento della funzione non può, in realtà, non produrre una menomazione, effettiva o potenziale, della libertà del culto. In altri termini, non è concepibile un impedimento o turbamento che contemporaneamente non contenga in sé, in misura più o meno grave, una lesione, o un attentato, contro la legittima estrinsecazione del culto.

Nei riguardi del Codice Zanardelli, è notevole la maggior estensione del Progetto, che tutela non soltanto le funzioni (atti costitutivi del culto) e le cerimonie (atti complementari o decorativi), ma anche le pratiche religiose, le quali si compiano, dovunque, con l'assistenza di un ministro del culto, ovvero, anche senza tale presenza, in luogo destinato al culto, o pubblico o aperto al pubblico. La protezione penale comprende in tal modo, com'è giusto, oltre a quelle estrinsecazioni del culto, nelle quali vengano osservate le solenni modalità dei singoli riti (funzioni, cerimonie), anche altri atti di ca-

rattere ecclesiastico, per i quali era da dubitare se costituissero funzioni o cerimonie: ad es., la confessione ~~in casa di un infermo~~, la predica, la lezione di catechismo, ecc.

Mi si era suggerito di sostituire all'espressione « alla presenza » l'altra « con la partecipazione »; ho preferito dire « con l'assistenza », parola la quale, mentre esprime il concetto che non basta la semplice presenza del ministro del culto come credente o spettatore, denota così la vera e propria partecipazione attiva, come la semplice direzione, sorveglianza, ecc., esplicate nell'esercizio della qualità di ministro del culto.

Si è rilevato che rimangono esclusi gli atti, individuali, o collettivi, di preghiera, che, senza l'assistenza di un ministro del culto, si svolgano in luogo non destinato a culto, non pubblico e non aperto al pubblico. Il rilievo è esatto; ma la soluzione contraria non mi è apparsa da accogliere, sia perchè è assai dubbio che la preghiera, nelle condizioni anzidette, sia atto di culto, sia perchè, specie nell'ipotesi di preghiera individuale, essa avrebbe condotto ad una esagerazione evidente. Nulla toglie, del resto, che il fatto, nei congrui casi, possa essere punito ad altro titolo: ad es., come offesa al culto mediante vilipendio di persone, o come ingiuria, o come molestia o disturbo alle persone.

442. — Ho soppresso l'inciso « per offendere uno dei culti. . . », che si legge nell'articolo 140 del Codice vigente.

È noto come, attraverso il dubbio circa l'esistenza del dolo specifico, si arrivi troppo facilmente, con il Codice vigente, ad assoluzioni non sempre giustificate. L'aver ritenuto sufficienti la coscienza e la volontarietà dell'impedimento e del turbamento della funzione, cerimonia o pratica religiosa, ossia il dolo generico, allarga indubbiamente, sotto altro riflesso, la sfera di applicabilità della norma e quindi i limiti della tutela penale.

Nel Progetto del 1927 non era stato riprodotto il capoverso dell'articolo 140 del Codice vigente, perchè la violenza o la minaccia verso le persone costituiva un'aggravante generale. Essendo stata soppressa ora tale aggravante, ho aggiunto un capoverso, inasprendo notevolmente la pena, nell'ipotesi, in cui concorrano fatti di violenza verso le persone o di minaccia (reato complesso).

Dall'articolo 580, capoverso, che a suo tempo sarà illustrato, si desume chiaramente che, se la violenza non resti nei limiti, entro i quali il Progetto contiene il reato di percosse, ma degeneri, ad es. in lesioni, il delitto preveduto nel capoverso dell'articolo 411 concorrerà con quello di lesioni.

443. — È considerata come circostanza attenuante l'aver commesso alcuno dei fatti preveduti nei tre articoli testè esaminati (409, 410 e 411) contro un culto ammesso nello Stato. Intorno alla ragione dell'attenuante ho già implicitamente detto, là dove ho avuto occasione di accennare alla speciale premienza, che lo Statuto e gli Accordi dell'11 febbraio 1929 riconoscono alla religione cattolica, professata pressochè da tutti gli Italiani (articolo 412).

CAPO II

Dei delitti contro la pietà dei defunti

444. — Richiamando quantogià ho avuto occasione di accennare circa i motivi, che mi hanno indotto a intitolare questo Capo « Dei delitti contro la pietà dei defunti », anzichè « Dei delitti contro il sentimento religioso », rilevo anzitutto che il Progetto ha avuto cura di evitare, anche rispetto al delitto di vilipendio alle tombe, ogni confusione con quello di danneggiamento, eliminando così tutte le questioni che si sono fatte al riguardo.

E' manifesto che il vilipendio (ad es., lo sputare sulla tomba) non contiene necessariamente in sè il danneggiamento; se l'atto di vilipendio, oltre che vilipendere, danneggi, vi sarà concorso fra i due delitti, aventi, tra l'altro, obbiettività giuridica diversa.

Ciò premesso, ho creduto di separare i reati di violazione di sepolcro e di vilipendio alle tombe, che nel Progetto del 1927 sono preveduti in un medesimo articolo (549).

In ordine alla violazione, in qualsiasi modo fatta, della tomba, del sepolcro o dell'urna (articolo 413), non ho richiesto, come pel Codice Zanardelli (articolo 144) il fine d'ingiuria o il fine comunque illecito, sembrandomi che il delitto debba sussistere, allorchè l'agente abbia la coscienza della violazione e la commetta volontariamente, qualunque sia il fine che si proponga. La consapevolezza di agire contro il diritto rende, di per sè, il fine illecito, anche se, per avventura, questo consista in motivi non moralmente riprovevoli, e anzi degni di pietà e di commiserazione, come nella ipotesi del genitore, che violi il sepolcro per rivedere la spoglia del figlio. Soccorrerà, in tali casi, la diminuzione generale dell'avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale (articolo 66, numero 1°).

445. — Ho cambiata la dizione della prima parte dell'articolo 549, del Progetto del 1927, nel senso che non ho più richiesto che l'elemento materiale del reato debba consistere in atti di vilipendio su tombe, sepolcri, urne, o su cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ornamento dei cimiteri. La diversa locuzione « Chiunque commette vilipendio verso tombe, sepolcri ecc. » (articolo 414) mi è stata suggerita dal rilievo, messo in luce durante la discussione avvenuta in seno alla Commissione Ministeriale, che sarebbe stato opportuno prevedere non soltanto i cosiddetti atti reali, ma anche il vilipendio fatto oralmente, o in altro modo, che, a rigore, non potrebbe rientrare nel concetto di vilipendio sulla cosa; ad es., il gettare uno scritto oltraggioso nell'interno di un cimitero.

La più ampia tutela accordata, in questa materia, dal Progetto, risulta pertanto:

a) rispetto alla più estesa nozione del luogo, poichè i luoghi di sepoltura comprendono non soltanto quelli destinati al culto, in quanto luoghi di sepoltura, ma anche i sepolcri isolati;

b) rispetto alle cose ~~che non~~ essere vilipese, enunciandosi non soltanto i sepolcri, le tombe e le urne, ma anche, genericamente, tutte le cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri;

c) rispetto al modo con cui il vilipendio può manifestarsi, comprendendosi tutte le possibili forme di esso, reali o non.

In omaggio alle direttive di non accogliere aggravanti non strettamente necessarie, non ho creduto di aderire alla proposta di stabilire una aggravante per il vilipendio a cimiteri di guerra o di sepolcri di militari morti in guerra; la latitudine notevole della pena darà modo di punire convenientemente tali ipotesi ripugnanti, salva sempre l'applicabilità, nei congrui casi, dell'aggravante generale dei motivi abietti o futili.

446. — Il delitto di turbamento di un funerale o servizio funebre (articolo 415) non ha dato luogo ad osservazioni, tranne quella, non fondata, circa la collocazione tra i delitti contro la pietà dei defunti.

L'inciso « fuori dei casi preveduti nell'articolo 411 » indica chiaramente che, in quanto il fatto costituisca impedimento o turbamento di funzione religiosa, trova applicazione l'articolo anzidetto; qui si prevede, in sostanza, che si tratti di un funerale o di servizio funebre civile. Anche in questa ipotesi, invero, si viene a ledere quello speciale sentimento, che è costituito dalla pietà e reverenza verso i defunti e che, indipendentemente dal concetto di religione in senso proprio (fede religiosa), è condiviso da ogni animo ben nato.

447. — Autorevoli voti furono formulati, in seno alla Commissione Ministeriale, per una maggiore sintesi dei fatti delittuosi preveduti negli articoli 551 a 555 del Progetto del 1927. In realtà, poichè il vilipendio e l'uso illegittimo di cadavere sono figure di reato assolutamente autonome, la possibilità di una sintesi era da esaminare soltanto in relazione agli articoli 552, 553 e 554, i quali prevedevano, rispettivamente, la distruzione, l'occultamento e la sottrazione di cadavere; e in tal senso, come dirò, ho provveduto.

In ordine al delitto di vilipendio di cadavere, la formula del Progetto del 1927 « Chiunque vilipende un cadavere o le sue ceneri » avrebbe potuto effettivamente, com'è stato osservato, presentare qualche incertezza sui caratteri differenziali tra questo delitto e quello di diffamazione.

Ho preferito pertanto (articolo 416) ripristinare la formula del Codice Zanardelli « Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri », la quale esclude che le sole parole esauriscano l'elemento obbiettivo del delitto e scolpisce che occorrono atti reali.

Mi pare evidente, tuttavia, che sarebbe eccessivo richiedere un atto, che cada direttamente e immediatamente sul cadavere o sulle ceneri; il delitto di vilipendio sussisterà anche se l'atto, ad es., uno sputo, cada sulla bara o sull'urna.

Allorchè si parla di « cadavere », senz'altra specificazione, si intende cadavere umano; e, perciò, ho soppresso, come superfluo, l'aggettivo « umano », che si legge nell'articolo 144 del Codice Zanardelli.

Ipotesi delittuosa più grave, e quindi più gravemente punita, è quella, in cui il colpevole deturpi o mutili il cadavere, o commetta comunque, su di

esso, atti di brutalità o di oscenità. Aggiungendo gli atti di oscenità, ho inteso deferire ad alcuni rilievi della Commissione Ministeriale, alla quale parve non opportuno accennare esplicitamente agli atti di necrofilia. La soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 551 del Progetto preliminare, nel pensiero della Commissione e nel mio, sta pertanto a significare, in modo non equivoco, che gli atti di necrofilia sono compresi tra quelli di brutalità o di oscenità.

448. — In adesione al voto, sopra accennato, della Commissione Ministeriale per una maggiore sintesi, ho riunito nell'articolo 417 anche le ipotesi di sottrazione prevedute nell'articolo 554 del Progetto del 1927, modificando conseguentemente la pena; ed ho reso comune a tutte le ipotesi di distruzione, soppressione e sottrazione, l'aggravante, che nel Progetto anzidetto concerneva soltanto la sottrazione, dell'essere il fatto commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito, o di custodia. È eliminata così anche la questione, sulla quale sorsero dubbi in seno alla Commissione predetta, circa il concorso tra la sottrazione e la distruzione di cadavere.

Non ho bisogno di ricordare che la distruzione, la soppressione e la sottrazione possono concernere così il cadavere come parte di esso; e che la sottrazione o dispersione delle ceneri può anch'essa essere parziale o totale. Era superfluo, però, dire, come pel cadavere, « le ceneri o parti di esse », in quanto, mentre una parte del cadavere non è il cadavere, una parte delle ceneri rientra sempre nell'espressione « ceneri ».

Circa la dispersione delle ceneri si sarebbe desiderato, da taluno, aggiungere « a meno che non si esegua un ordine del defunto ». È evidente il riferimento alla dispersione delle ceneri da aeroplano, e casi simili, in virtù di disposizioni di ultima volontà. La proposta non mi è sembrata accettabile: l'esecuzione della volontà del defunto esclude questo delitto solo in quanto il contenuto di tale volontà e le modalità di esecuzione del fatto siano ammessi dalla legge o dalla consuetudine.

Quale ipotesi delittuosa minore (articolo 418), è previsto l'occultamento del cadavere, o di parte di esso, o delle ceneri, o di una loro parte. «Occultare» significa qui nascondere temporaneamente; la temporaneità serve, appunto, a distinguere questa ipotesi dalle precedenti, di soppressione o sottrazione.

Non ho distinto se i delitti ora ricordati siano commessi per fine d'ingiuria o comunque illecito (articolo 144, già citato, del Codice vigente), ovvero per un fine diverso; ad es., a scopo di studio. Come ho già osservato a proposito della violazione di sepolcro, fine *contra jus* e fine illecito si identificano, sicchè, agli effetti della esistenza o meno del reato, non è possibile altra distinzione, se non questa: se si è agito *jure*, ovvero *non jure*. Indagine completamente diversa e attinente alla quantità, non alla esistenza del delitto, è quella sui motivi interni, immorali o non, perversi o non. Sotto questo profilo potranno ricorrere l'aggravante o le diminuenti prevedute, rispettivamente, neg' i articoli 65, numero 1°, e 66, numeri 1° e 2°.

Il disseppellimento di cadavere (articolo 144, capoverso primo, del Codice vigente), se costituisca vilipendio o tentativo di distruzione, soppressione, sot-

trazione od occultamento, sarà punibile secondo gli articoli testè esaminati. Se invece, mancando l'autorizzazione a disseppellire, costituisca soltanto trasgressione alle norme regolanti le esumazioni, si tratterà di contravvenzione.

449. — Ho preveduto l'uso illegittimo di cadavere nell'articolo 419. Le modificazioni che tale articolo presenta in confronto dell'articolo 555 del Progetto del 1927 consistono nell'aver considerato come ipotesi - base quella di chiunque dissezioni o altrimenti adopera un cadavere, o parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge. Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto su cadavere, o parte di esso, che sia stato da altri mutilato, sottratto o occultato. Nel Progetto del 1927, invece, le due ipotesi costituivano delitti a sè stanti.

La diversa configurazione ha effetti rilevanti, soprattutto in ordine alla compensabilità dell'aggravante.

Niun dubbio che anche l'uso illegittimo di cadavere offenda profondamente il sentimento di pietà verso i defunti; di solito, anzi, concorrerà l'offesa ai particolari sentimenti dei parenti del morto.

« Usare illegittimamente » significa usare fuori dei casi dalla legge consentiti. Il Progetto non poteva che riferirsi genericamente alle norme destinate a regolare questa materia (si vedano, in particolare, gli articoli 7 del Regio decreto - legge 10 febbraio 1924, n. 549; 120 e 407 del regolamento generale carcerario, approvato con R. D. 1° febbraio 1891, n. 260). Il timore che è stato da taluno affacciato circa la possibilità che il Progetto limiti l'attività scientifica e didattica in questo campo, non ha ragion d'essere, perchè, come premettevo, nulla vieta che la legge speciale, in vista di superiori interessi scientifici e sociali, possa consentire l'uso di cadaveri entro confini assai larghi. Il Progetto, in sostanza, afferma il concetto, sull'esattezza del quale parmi non possa cader dubbio, che costituisce illecito penale l'adoperare quel che è stato reso sacro dalla morte, fuori dei casi in cui ciò sia espressamente consentito dall'ordinamento giuridico. Anche le esigenze della scuola e della scienza debbono essere subordinate alle limitazioni, che il legislatore creda di apportare in questa materia.

Sono stati invocati chiarimenti, nel senso di eliminare il dubbio che sia punibile, a termini dell'articolo 419, il professore di medicina legale, che, per fine di insegnamento, adopera un cadavere da altri legittimamente sezionato. In verità il dubbio è infondato. Le parole « cadavere che sia stato da altri mutilato, occultato o sottratto » non possono non riferirsi alle ipotesi delittuose previste negli articoli immediatamente precedenti.

E' altresì ovvio che colui, il quale adopera deve sapere che altri ha « mutilato, occultato o sottratto »; altrimenti verrebbe meno la ragione dell'aggravante, fondata sulla conoscenza che il cadavere usato formò oggetto di precedente delitto, da altri commesso.

Se poi colui, il quale usa illegittimamente del cadavere, sia concorso nella mutilazione, nella sottrazione o nell'occultamento, dovrà, egli, rispondere anche di tale delitto.

450. — E' stato rilevato che il Progetto non prevede l'uso o commercio di cadavere a scopo di speculazione. L'osservazione non è del tutto esatta, in quanto, se colui che procura ad altri il cadavere, o parte di esso, lo abbia occultato o sottratto o mutilato, risponderà per uno dei titoli anzidetti. Sotto questo riflesso, data anche la gravità e la latitudine della pena per i delitti anzidetti, mi è sembrato non necessario prevedere esplicitamente la nuova figura di reato suggeritami. Il fatto potrà essere represso e punito a sufficienza, trattandosi, nel maggior numero dei casi, di inservienti di ospedali o di addetti a cimiteri, che, per venire in possesso del cadavere, debbono necessariamente commettere uno dei delitti anzidetti.

Rimarrebbe l'ipotesi che colui, il quale specula sul cadavere, fosse un parente, l'erede, o in genere, persona che, per dir così, avesse la disponibilità del cadavere stesso; ma è ipotesi così repugnante, e così difficile a verificarsi, che non ho creduto di contemplarla. Non è escluso, del resto, che, nei congrui casi, il fatto possa essere punito, come vilipendio, ai termini dell'articolo 416, ovvero come concorso nel delitto di uso illegittimo di cadavere, o quanto meno come inosservanza delle norme concernenti il seppellimento dei cadaveri (articolo 197 legge - Testo Unico - 1° agosto 1907, n. 636, su la sanità pubblica; legge 11 luglio 1922, n. 880).

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

Considerazioni generali

451. — La reale consistenza di una classe di delitti contro l'ordine pubblico viene contestata da una parte non trascurabile della dottrina. Si suole osservare che da ogni reato deriva e può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, perchè ogni reato, per il danno mediato che produce, offende l'intera compagine sociale e scuote l'opinione del pubblico sulla sua sicurezza.

Ma è innegabile che alcuni reati non offendono in via indiretta, bensì direttamente aggrediscono l'ordine pubblico. Questo bene forma, in tal caso, il vero oggetto giuridico del fatto criminoso. Gli altri reati minacciano o ledono l'ordine pubblico soltanto in relazione a particolari manifestazioni (proprietà, fede pubblica, economia pubblica, buon costume ecc.); onde si caratterizzano e si classificano in rapporto all'oggetto giuridico ch'è loro proprio, e non già al danno sociale, che è immancabile in ogni reato. Invero, i reati che rientrano nella categoria di cui parliamo, ledono l'ordine pubblico, non in qualche suo speciale aspetto, ma in sè, menomandolo nella sua essenza; in essi difficilmente è dato di rinvenire una obbiettività giuridica immediata, e distinta dal pericolo sociale che essi cagionano: la lesione dell'ordine pubblico, in altri termini, non è conseguenza di altri particolari violazioni dell'ordinamento giuridico, ma s'è delinea come un effetto per sè, che investe direttamente ed esclusivamente la pace pubblica. Il legislatore non può non tener conto di tale distinzione, ch'è nella realtà delle cose; e, in base a tale innegabile realtà, deve costituire una speciale classe di delitti, qualificata appunto dalla lesione all'ordine pubblico. In tale classe, insomma, si riguarda il turbamento dell'ordine pubblico, non come effetto comune a tutti i reati, ma come effetto derivante da un determinato delitto, per l'indole e per gli elementi di questo.

Tale principio, messo in rilievo anche durante i lavori preparatori al Codice penale in vigore, e poi accolto dalla dottrina prevalente, rimane ben saldo, pur dopo gli attacchi della contraria dottrina; e anche nel mio Progetto esso costituisce il vero fondamento di questa categoria di delitti.

452. — Attraverso non lievi difficoltà, la dottrina ha potuto formare esattamente il concetto di ordine pubblico, per quanto si riferisce al diritto cri-

minale di repressione e prevenzione. L'ordine pubblico, in materia di diritto penale, non coincide con quello, ampio e generico, a cui fa capo, come a un suo immancabile presupposto, tutta la vita dello Stato; non deve, cioè, intendersi come l'ordine completo, perfetto del popolo; ordine interno ed esterno; ordine che non solo permette di vivere, ma aumenta i piaceri della vita della collettività. E' questo il così detto ordine pubblico generale.

L'ordine pubblico tutelato dal diritto penale fa indubbiamente parte dell'ordine pubblico generale; ma, specificamente, riguarda il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, la opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza.

E l'ordine pubblico neanche può confondersi col più ampio concetto di ordine giuridico. Non è esatto che i due concetti coincidano. L'ordine giuridico e concetto non dirò diverso, ma certamente più ampio, nel quale rientra tutta la vita del diritto, in ogni sua manifestazione ed espressione; e, così inteso, l'ordine giuridico non può costituire il contenuto d'una categoria più ristretta, qual'è quella dell'ordine pubblico, che più innanzi ho determinata. Onde il rapporto fra ordine giuridico e ordine pubblico può fissarsi nel senso che l'uno sia, rispetto all'altro, da assumere in funzione di limite, il che importa che la tutela dell'ordine pubblico debba attuarsi e svolgersi non oltre i confini del diritto.

453. — Nel Progetto il Titolo dei « delitti contro l'ordine pubblico » si divide in due Capi, il primo dei quali contiene i « delitti contro le leggi d'ordine pubblico » e il secondo i « delitti contro la polizia di sicurezza ».

Alcuno disse poco felice la locuzione « Dei delitti contro la polizia di sicurezza »; e perciò propose di sopprimere il Capo II, raggruppando i delitti in esso previsti con quelli contemplati nel Capo precedente, e dando al Titolo la intestazione: « Dei delitti contro l'ordine pubblico e la sicurezza ». Ma, in verità, non sa vedersi come sia poco felice la espressione « polizia di sicurezza », quando da tempo, nella scienza del diritto amministrativo, tale espressione ha un significato tecnico ben determinato e concordemente accolto. Obbietto della polizia di sicurezza è appunto l'ordine pubblico, inteso nel senso già sopra determinato. Questo può essere tutelato in rapporto a due momenti diversi: in quanto l'attività del colpevole si svolge ad esautorare e a paralizzare l'imperativo delle norme preordinate all'osservanza dell'ordine pubblico; ovvero in quanto essa, con attentati diretti concretamente a quella somma di beni che realizzano l'ordine pubblico, compromette tali beni, ossia la pace, la quiete, e la tranquillità pubblica. A tali momenti o aspetti, nei quali può atteggiarsi l'attività criminosa, rispondono rispettivamente il Capo I e il Capo II del Titolo.

Neanche ho creduto di accogliere la proposta di mutare la rubrica del Capo II in quella di « delitti di pubblica intimidazione ». A prescindere da ogni altro rilievo attinente alla miglior rispondenza tecnica della denominazione accolta nel Progetto preliminare, basterà osservare, contro la modificazione proposta, che in detto Capo si trovano ipotesi delittuose (devastazione, saccheggio), le quali esorbitano dal concetto della semplice intimidazione.

CAPO I

Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico

454. — Nel Capo I si comprendono i delitti di istigazione a delinquere e apologia di reato (articolo 420), d'istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 421), d'associazione per delinquere (articolo 422), e di assistenza agli associati (articolo 424).

Nel Codice vigente il reato d'istigazione a delinquere consiste nel fatto di chi pubblicamente istiga a commettere un reato (articolo 246, parte 1^a). Nel Progetto si adopera invece la espressione « istiga il pubblico ». Per quanto la nuova dizione sia stata oggetto di consensi e di critiche, queste ultime non sono valse, peraltro, a rimuovermi dal convincimento che la formula usata nel Progetto sia più esatta e meglio rispondente all'indole del reato. Invero, la istigazione a una determinata persona, anche se commessa pubblicamente, non è un fatto, che possa porre in pericolo l'ordine pubblico. Ad aversi ciò è necessaria quella istigazione che si rivolge al pubblico, inteso come folla, ossia la istigazione *in incertam personam*.

La disposizione in esame va coordinata con l'articolo 273, ove si contempla una speciale istigazione, che si rivolge a un particolare pubblico - i militari -, e nel capoverso si determina quando, agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente. Ad aversi la pubblicità, si richiede che il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, ovvero in una riunione, che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata (articolo 273, capoverso, numeri 2° e 3°).

La istigazione non è limitata a quella che avviene oralmente, con la propaganda verbale. Sarebbe questa una limitazione arbitraria. Per pubblico s'intende non soltanto quello di uditori, ma anche quello di lettori. La istigazione a delinquere può quindi commettersi pure a mezzo della stampa.

Ciò risulta anche dal mentovato articolo 273, capoverso, numero 1°, ove, tra le altre ipotesi di reato avvenuto pubblicamente, è quella del reato commesso a mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda,

L'apologia di reato nel Codice vigente è prevista nell'articolo 247, insieme con l'incitamento alla disobbedienza della legge. Il Progetto, con un criterio sistematico evidentemente migliore, colloca l'apologia di uno o più delitti nello stesso articolo della istigazione a commetterli. Per l'apologia si è adoperata la parola « pubblicamente », non per assegnare a tale avverbio un valore diverso da quello che l'elemento della pubblicità assume nella istigazione, ma per ragioni meramente estrinseche e formali. Anche qui, insomma, come nella istigazione, il valore della locuzione rimane identico, e va desunto dal ricordato articolo 273.

455. — Per il reato d'istigazione a disobbedire alle leggi, o all'odio fra le classi sociali (articolo 421) è notevole la specificazione — che manca nel Co-

dice in vigore — dell'indole delle leggi che possono essere oggetto dell'incitamento alla disobbedienza. Le dottrine tedesca e italiana avevano, nel modo più chiaro e indiscutibile, dimostrato che per la punibilità del fatto di disobbedire alla legge, e, per conseguenza, dell'incitamento alla disobbedienza, occorre si tratti, anzitutto, di legge che questa obbedienza imponga inderogabilmente.

Ne segue che la maggior parte delle leggi di diritto privato rimane fuori di questo delitto, poichè la possibilità, ch'esse presentano, di essere derogate dalla volontà privata sta ad indicare che l'ordine pubblico non rimane essenzialmente ricollegato alla osservanza categorica delle medesime. Ma per lo stesso ordine di considerazioni, non rientrano nella tutela penale qui predisposta neanche tutte le leggi di diritto pubblico, perchè, anche fra esse, ve ne ha di quelle, sulle quali la volontà del privato spiega valore derogativo.

Questa duplice limitazione appunto il Progetto ha creduto nettamente fissare, riferendosi testualmente alle sole leggi di ordine pubblico. Esse, di regola, ricorrono fra le leggi di diritto pubblico, ma possono riscontrarsi altresì fra le norme del diritto privato, come risulta dall'articolo 12 delle Disposizioni preliminari del Codice civile.

Le critiche mosse alla nuova formula trascurano la elaborazione dottrinale, che aveva fermato questo principio anche nella interpretazione dell'articolo 247 del Codice vigente. Più che d'innovazione, trattasi adunque di un perfezionamento tecnico nella formulazione della norma. E che ciò debba ritenersi, risulta dalla condizione stabilita nel Codice vigente con l'inciso « in modo pericoloso per la pubblica tranquillità », che io ho, invece, soppressa. Tale condizione invero mirava, sostanzialmente, più che a stabilire una modalità del delitto, a restringere la categoria delle leggi, che potessero venire in considerazione nella previsione di questo articolo; mirava, cioè, a far intendere che il turbamento dell'ordine pubblico non potesse concepirsi, se non in rapporto alle leggi di ordine pubblico. Il limite esplicito posto dal Progetto rendeva superflua tale formula di restrizione implicita e indiretta: ma, se essa è stata perciò soppressa, il contenuto della disposizione è rimasto invariato.

456. — La obbiezione che tra gli articoli 420 e 421 vi sia interferenza, perchè anche la legge penale è legge d'ordine pubblico, non ha consistenza alcuna. Nessun dubbio che anche la legge penale sia legge di ordine pubblico. Da tale premessa, però, non è lecito ricavare quella errata illazione, ma deve trarsene altra completamente diversa.

Per l'istigazione a delinquere non basta che si istighi il pubblico a disobbedire alla legge penale in genere, ma è necessario istigarlo a commettere uno o più reati.

Quando si istiga alla disobbedienza della legge penale, in genere, senza determinazione del reato, mediante il quale la detta legge dovrebbe violarsi, non si commette il reato di istigazione a delinquere, ma quello d'istigazione a disobbedire alle leggi. E' questo, d'altronde, lo stato del diritto penale italiano, poichè non diversa interpretazione, su tal punto, deve darsi degli articoli 246 e 247 del Codice penale vigente, nè venne mai lamentata interferenza tra le due norme.

457. — Ad aversi il delitto collettivo di associazione per delinquere, il Codice attuale (articolo 248) richiede, ~~un numero~~ numero minimo sufficiente, che i soggetti attivi siano cinque. Tale determinazione numerica non risponde alla tradizione, costituita dai precedenti storici degli ex-Stati d'Italia, e all'esempio delle legislazioni straniere. Per il Codice penale toscano (articolo 421) bastava il numero di tre persone. Nel Codice penale francese, modificato dalla legge 18 dicembre 1893 (articolo 265), non v'è alcuna determinazione di minimo: ogni associazione, qualunque sia il numero dei soci, costituita allo scopo di commetter dei crimini, è un crimine contro l'ordine pubblico. Per il Codice penale norvegese 1902 (§ 159) parimenti basta, ad aversi associazione per delinquere, che alcuno si associ con un'altra persona allo scopo di commettere o concorrere a commettere i reati contro la sicurezza pubblica, previsti nei §§ 148, 152 e 154 di detto Codice (v. pure § 330).

La dottrina aveva proposta la restrizione, *in iure condendo*, del numero degli associati al minimo di due. A me è parso conveniente restringere il numero, ma non farlo discendere al disotto d'un minimo di tre. Va all'uopo considerato che già nella legislazione penale italiana vigente, per alcune incriminazioni specifiche di associazione per delinquere, contenute in leggi speciali (articolo 99 legge doganale, Testo Unico, 26 gennaio 1896, n. 20; articolo 5 legge 10 luglio 1894, n. 314), riducevasi il numero minimo sufficiente degli associati a tre, ed eguale riduzione si ebbe nell'articolo 285, ultimo capoverso, del Codice penale eritreo.

Ho creduto opportuno piuttosto elevare a dieci il minimo degli associati per l'applicabilità dell'aggravante di cui al capoverso ultimo de l'articolo 422, modificando in questo punto il Progetto preliminare, per il quale bastavano cinque persone ad aversi l'aggravante del numero. Sono questi, criteri di politica criminale, che non s'ispirano a principi teorici, ma vengono suggeriti al legislatore dall'intuito della realtà e dal senso di equità e di misura.

Nel Codice vigente esiste una limitazione qualitativa dei delitti, che gli associati debbono proporsi di commettere: la disposizione è tassativa e non consente estensione alcuna. Essa è di grave ostacolo a combattere efficacemente la criminalità associata, nè può dirsi risponda a una esigenza assoluta di giustizia. Non ho esitato a eliminare la limitazione suddetta, richiedendo soltanto lo « scopo di commettere più delitti ».

Uno speciale articolo del Progetto preliminare (articolo 412) contemplava la ipotesi che gli associati costituissero una banda armata, e scorressero in armi le campagne o le pubbliche vie. Pel richiamo, poi, del capoverso dell'articolo 288, sarebbe bastato che le armi fossero tenute in luogo di deposito, per aversi tale gravissima figura criminosa. Sebbene anche per il Codice attuale sia sufficiente il tenere armi in luogo di deposito perchè ricorra l'aggravante, di cui al capoverso primo dell'articolo 248, mi è parso — dopo matura riflessione — che fosse opportuno escludere tal caso, d'altronde di non facile avveramento, per non cadere in eccessi. All'uopo ho soppressa la disposizione dell'articolo 412, e ho aggiunto un capoverso all'articolo 422, prevedendo, come circostanza aggravante, il fatto che gli associati scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie. Pericoloso però

sarebbe stato stabilire — come da alcuno proponevasi — un numero minimo di armati ad aversi l'aggravante. Vi sono armi di straordinaria potenza micidiale — le mitragliatrici, ad esempio — che possono rendere assai più temibile l'associazione per delinquere, anche se sia armato uno solo degli associati, scorrendo le campagne o le pubbliche vie.

458. — All'articolo 414 del Progetto preliminare, ove si configurava il delitto di assistenza agli associati, furono apportate notevoli modificazioni. Questa figura criminosa è tenuta distinta dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento. Infondato è il dubbio sollevato se l'inciso « fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento » si debba riferire al reato d'associazione o al reato - fine, che gli associati si propongono di commettere. Appare chiaro che il riferimento va fatto al reato di associazione per delinquere, oggetto della speciale previsione. Il Progetto adopera sempre in tal senso la formula dell'inciso.

Sotto altri aspetti, invece, la disposizione del Progetto preliminare poteva dar luogo ad equivoci circa la precisa differenziazione del concorso di altre persone nel reato di associazione per delinquere e il delitto di assistenza agli associati. Secondo quella disposizione, invero, richiedevansi che si fornissero vettovaglie o si prestasse assistenza alle persone partecipanti all'associazione: previsioni, che, in realtà, costituivano sostanzialmente vere e proprie ipotesi di partecipazione al reato. Ora, per evitare la possibile confusione, ho, nel Progetto definitivo, eliminata la ipotesi del « prestare assistenza », ed ho sostituito alla parola « vettovaglie » la parola « vitto », precisando che il rifugio e il vitto debbano darsi o fornirsi a taluna delle persone che partecipano all'associazione. Appare evidente la differenza tra il somministrare vettovaglie e il fornire vitto. Nel primo caso il colpevole munisce gli associati di derrate alimentari, non per la urgente necessità di sfamarsi, ma per i futuri bisogni. Nel secondo caso, invece, non si fa che soddisfare immediatamente, di volta in volta, il bisogno attuale di alimentazione, talchè le cose fornite sono immediatamente consumate. La disposizione penale viene così a rendersi più rigorosa, ma il maggior rigore è reso necessario, non soltanto dalla esigenza di non confondere questa speciale figura delittuosa con il concorso nell'associazione per delinquere, ma anche dal bisogno di non rendere vana la sanzione penale, per la possibilità di sottrarvisi, anche quando si apportino non trascurabile soccorso a taluno degli associati.

La maggiore severità è compensata dalla disposizione, che concede l'impunità ai prossimi congiunti; alla quale concessione, analoga a quella disposta in relazione al delitto di banda armata, sono stato indotto dalla concorde analoga proposta di non pochi fra coloro, che furono chiamati ad esaminare il Progetto.

CAPO II

Dei delitti contro la polizia di sicurezza

459. — Venne proposto di riportare il delitto di strage nella classe dei delitti contro l'ordine pubblico e contemplarlo in un solo articolo, insieme con la devastazione e il saccheggio. Ma non ho creduto d'accogliere tale suggerimento e di tornare così al sistema del Codice vigente; ho invece lasciato questa figura criminosa nella classe dei delitti contro l'incolumità pubblica, per le ragioni che saranno esposte quando si dirà di tale reato. Mi son convinto che fosse piuttosto il caso di eliminare le aggravanti previste nei numeri 1° e 3° dell'articolo 415 del Progetto preliminare per la devastazione e il saccheggio. Ben riflettendo, il fatto non riveste maggiore gravità, quando sia commesso in plaghe o contrade abitate, ove siano pochi casolari, anziché in luoghi abitati di maggiore importanza, ove il danno può assumere le più gravi proporzioni.

Quando poi il fatto sia commesso col mezzo di sostanze esplosive, finisce per esulare dalla devastazione e dal saccheggio, e per rientrare nella classe dei delitti contro l'incolumità pubblica, dando luogo all'ipotesi gravissima di strage. Non occorre, infine, prevedere come circostanza aggravante speciale il numero delle persone, bastando l'aggravante generale di cui all'articolo 116, numero 1°.

460. — Nessun chiarimento occorre per l'articolo riguardante la pubblica intimidazione a mezzo di esplosivi (articolo 426). Le osservazioni sollevate da taluno circa il coordinamento fra detta disposizione e la prima parte dell'articolo 419 del Progetto preliminare non hanno più ragione d'essere, essendosi abolita quest'ultima norma, per i motivi che saranno esposti in seguito.

La configurazione d'una nuova ipotesi criminosa, contenuta nell'ultimo articolo del Titolo in esame, fu generalmente lodata. Invero, non si scorge perchè non debba punirsi la minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, quando sia seria e fatta in modo da incutere pubblico timore. Non può non apparire illogico e strano punire la semplice minaccia in danno d'un singolo individuo, e non quella, assai più grave, che dà luogo a una pubblica intimidazione.

461. — Le ragioni, per le quali non ho creduto di mantenere fra i delitti la ipotesi della formazione di corpi armati non autorizzati dall'Autorità politica, preveduta dall'articolo 254 del Codice vigente, e di trasferirla, invece, fra le contravvenzioni, saranno chiarite quando si esaminerà il Libro III. L'articolo 253 del vigente Codice prevede la ipotesi della formazione di un corpo armato per commettere un determinato delitto, e stabilisce pene varie per gli organizzatori, i dirigenti del corpo e per coloro, che vi parte-

cipano. Tale disposizione era spiegabile in un sistema legislativo, in cui la formazione di un corpo armato per delinquere costituiva un mero atto preparatorio del delitto, che si voleva commettere dal corpo armato, e non era quindi punibile a titolo di tentativo. Senonchè, allargato dal Progetto l'istituto del tentativo, in guisa da poterversi ritenere compreso anche l'atto preparatorio univocamente diretto a commettere un delitto, non potrebbe, col nuovo sistema, essere dubbia la punibilità di tale ipotesi a titolo di tentativo. E poichè, d'altra parte, in tema di concorso di più persone a delinquere, il Progetto provvede a stabilire speciali aggravamenti di pena nel caso di partecipazione di cinque o più persone, e rispetto a coloro, fra i partecipi, che abbiano promosso il delitto, ovvero abbiano spiegata un'attività di organizzazione o di direzione, anche le esigenze di una maggiore repressione potevano considerarsi, con l'applicazione di tali istituti, soddisfatte; e non ho quindi riprodotta la disposizione dell'articolo 253 in esame.

TITOLO VI

Dei delitti contro l'incolumità pubblica*Considerazioni generali*

462. — Nel Progetto preliminare il Titolo V, che si occupava dei delitti contro l'incolumità pubblica, era diviso in tre Capi.

Nel Capo I, « Delitti commessi mediante violenza », erano compresi: la strage (art. 418), gli attentati mediante materie esplosive (art. 419); l'incendio (art. 420); il danneggiamento seguito da incendio (art. 421); le inondazioni, frane e valanghe (art. 423); il danneggiamento seguito da inondazioni, frane, valanghe (art. 424); il naufragio, la sommersione, il disastro aviatorio (art. 425); il danneggiamento seguito da naufragio (art. 426); il disastro ferroviario (art. 427), il pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 428); gli attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 429); gli attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica o del gas, ovvero delle comunicazioni (art. 430); il crollo di costruzioni, o altri disastri dolosi (art. 431); la sottrazione, l'occultamento o il guasto di apparecchi posti a difesa da infortuni (art. 432); la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 433); il delitto di eccessiva velocità (art. 434); i delitti colposi di danno e di pericolo (art. 435 e 436); la omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 437).

Nel Capo II, « Delitti commessi mediante frode », erano compresi: l'epidemia (art. 438); l'avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (art. 439); l'adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440); l'adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441); il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442); il commercio o la somministrazione di medicinali guasti (art. 443); il commercio di sostanze alimentari o di cose nocive (art. 444); la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445); i delitti colposi contro la salute pubblica (art. 446); il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (art. 447); l'agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti (art. 448).

Il Capo III conteneva disposizioni comuni ai due Capi precedenti.

Sull'ordinamento della materia in base alla organica distinzione di delitti di comune pericolo commessi con frode, e delitti di comune pericolo

commessi con violenza, è stato osservato che restavano fuori di tale bipartizione i delitti colposi, che pure erano preveduti nell'uno e nell'altro Capo del Titolo.

L'osservazione non era fondata per quanto riguardava la categoria di delitti commessi con violenza, perchè il concetto di violenza ha contenuto oggettivo, consiste nella materia e estrinsecazione dell'attività criminosa in rapporto a cose od a persone, e così prescinde completamente dall'elemento subiettivo dell'agente. E perciò bene erano stati inclusi nel Capo I, che prevedeva i delitti di comune pericolo mediante violenza, anche i delitti colposi.

Fondata era, invece, l'osservazione riguardo ai delitti di comune pericolo commessi con frode, perchè questa attiene precisamente all'elemento subiettivo, e, per ovvie ragioni, non può essere configurata nelle ipotesi colpose.

Occorreva, perciò, in un Capo a parte, prevedere i delitti colposi di comune pericolo, compresi nel Capo II, ma, riconosciuta la necessità dello spostamento di alcune disposizioni, mi è sembrato più conforme ad esigenze sistematiche portare nel nuovo Capo III del Titolo VI tutti i delitti colposi di comune pericolo, e cioè le disposizioni degli articoli 435 (delitti colposi di danno), 436 (delitti colposi di pericolo), 437 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) e 446 (delitti colposi contro la salute pubblica), divenuti rispettivamente gli articoli 454, 455, 457 e 458 del nuovo Capo.

In questo Capo ha trovato altresì collocazione il delitto di pericolo causato nel condurre un veicolo (articolo 434 del Progetto preliminare; 456 del nuovo testo); come sarà detto a suo tempo, tale delitto nel Progetto attuale ha avuto configurazione colposa.

463. — Le necessità della vita moderna, pulsante di sempre nuove attività, hanno suggerito il completamento di alcune previsioni delittuose già contenute nel Codice in vigore, con riferimento ad oggetti attinenti all'economia commerciale ed industriale dei tempi. E' stata così preveduta, nel delitto di inondazione, anche la valanga o la caduta di una frana; nel delitto di naufragio, anche la caduta di un aeromobile: nell'attentato ai pubblici trasporti, anche i trasporti per aria; e poi ancora si è provveduto più compiutamente alla tutela degli impianti per la produzione dell'energia elettrica e del gas, e degli altri apparecchi destinati a pubblica difesa da disastri o infortuni.

Reati nuovi sono: la strage, l'epidemia, il delitto di pericolo causato nel condurre un veicolo, il crollo di costruzioni. Notevoli sono altresì le disposizioni relative al commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e l'agevolazione dolosa dell'uso di tali sostanze.

E' stato da alcuno osservato che il delitto di strage meglio troverebbe posto tra i delitti contro l'ordine pubblico, ma l'osservazione, come ho già detto, non mi è sembrata fondata. Il delitto di strage, preveduto dall'art. 418 del Progetto preliminare, pur trovando nell'art. 252 del Codice in vigore il suo nucleo originario, ha avuto nel Progetto una nuova sistemazione, dalla quale

appare che l'elemento preponderante del delitto è riposto nella diffusibilità del danno ad un numero indeterminato di persone, ossia in un attentato alla incolumità pubblica. Può, senza dubbio, dalla consumazione del delitto, restare offeso anche l'ordine pubblico, ma il criterio della prevalenza del bene giuridico leso, adottato nella classificazione dei reati, giustifica la collocazione della strage tra i delitti contro la pubblica incolumità.

L'art. 419 del Progetto preliminare prevedeva l'attentato mediante materie esplosive, utilizzando elementi tratti dalla legge 19 luglio 1894, n. 314.

La disposizione della prima parte di tale articolo nel nuovo testo è stata soppressa, perchè il fatto ivi preveduto è compreso nella nuova formula adottata nell'articolo 440, come chiarirò nella illustrazione della medesima.

Ridotto l'articolo 419 alla sola parte seconda, è sembrato opportuno mutarne la collocazione, e, per considerazioni di ordine sistematico attinenti allo speciale carattere della disposizione (che è destinata alla prevenzione di qualunque attentato alla pubblica incolumità), ho collocato l'articolo 441, che nel nuovo testo sostituisce l'art. 419 del testo preliminare, dopo la disposizione che prevede il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi: disposizione che, come meglio si vedrà in seguito, integra appunto la previsione di tutti i disastri interessanti la pubblica incolumità.

464. — E' stato unanimemente approvato il concetto generale, che domina e spiega il raggruppamento dei delitti compresi in questo Titolo: concetto, che si allontana da quello seguito dal Codice vigente.

E' noto, infatti, che dalla Relazione, con la quale il Progetto del Codice penale del 1889 fu presentato dal Ministro alla Camera dei deputati, parve che si volesse tener conto, per la formazione del nuovo Titolo, di reati, che, pure offendendo la vita e la salute dell'uomo, non sono rivolti per l'indole loro contro determinate persone.

La Commissione speciale del Senato recisamente affermò che elemento essenziale di questa specie di delitti è il danno o il pericolo alla vita o alla salute delle persone. Ma nella Relazione definitiva del Ministro al Re è testualmente scritto che « il concetto della incolumità pubblica, che dà nome alla presente categoria di delitti, non si deve riferire, siccome fu opinato, ad un nocimento o pericolo esclusivamente personale, che non giustificherebbe la distinta formazione del Titolo in esame, ma ad un nocimento o ad un pericolo, che possono riguardare soltanto i beni, come un incendio di edifici disabitati o di prodotti del suolo, oppure promiscuamente i beni e le persone ».

La disposizione dell'articolo 310 del Codice vigente è conferma dell'accoglimento di tali concetti, perchè mantiene il titolo di delitto contro la pubblica incolumità, anche nel caso che siano esposte a pericolo le sole cose.

Nel Progetto, invece, la nozione di incolumità è assunta nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone, e, perciò, solo i fatti, che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, sono presi in considerazione in questo Titolo. Del danno o del pericolo alle cose si tien conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita e per l'integrità delle persone,

l'è mantenuta nel Progetto la distinzione accolta dal Codice in vigore tra pericolo presunto o astratto, e pericolo effettivo o concreto.

Debbono ritenersi delitti di pericolo comune astratto quelli, per i quali il pericolo è presunto dal legislatore, e perciò basta che il fatto assunto ad elemento della incriminazione sia compiuto, perchè il delitto debba ritenersi consumato. Sono fatti, che per il loro carattere e per quanto avviene nel maggior numero dei casi, hanno insita quella potenza espansiva del nocimento, che è essenziale per questi delitti. Così è a dirsi per l'incendio, per l'inondazione, per il naufragio, per il disastro ferroviario. Vi sono altri casi, invece, nei quali solo eventualmente il pericolo per la pubblica incolumità può accedere all'attività del colpevole, e per tali ipotesi il Progetto, come viene già praticato dal Codice in vigore, prevede espressamente la condizione che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

In relazione a questa seconda categoria di delitti contro la pubblica incolumità, sorge la necessità di determinare il concetto di pericolo accolto dal Progetto, e giova, perciò, avvertire che si è inteso respingere così la teorica subbiettiva, che ha riguardo alle sensazioni del paziente, come la teorica così detta mista, che fa risiedere il pericolo nella duplice condizione dell'apprezzamento subbiettivo e della reale produzione dell'evento. Ha, invece, il Progetto aderito alla dottrina, secondo la quale ricorre l'elemento indispensabile previsto per la sussistenza di alcune ipotesi di delitti contro la pubblica incolumità, solo quando oggettivamente la pubblica incolumità ha corso pericolo.

Il verificare quando ciò possa dirsi avvenuto presuppone un giudizio di fatto, un apprezzamento di merito, spesso una valutazione di elementi tecnici, che debbono essere riservati al magistrato, essendo impossibile dettare norme che astrattamente siano sufficienti a dare l'indirizzo da seguire nella decisione delle varie fattispecie.

La speciale condizione di punibilità dell'effettivo sorgere del pericolo per la pubblica incolumità, prevista in rapporto ad alcuni fatti, perchè rientrino nelle ipotesi contenute in questo Titolo, consente di mettere in rilievo tutta l'importanza, che, nei riguardi di queste figure delittuose, ha l'applicazione dell'articolo 48 del Libro I, secondo il quale, quando per la punibilità del reato la legge richieda il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, ancorchè l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto.

Sono note, infatti, tutte le discussioni che attualmente si agitano per stabilire i requisiti subbiettivi di punibilità, nei casi in cui la legge esiga per la incriminabilità del fatto la dimostrazione del concreto pericolo. Il disaccordo può dirsi che risieda *in apicibus*, perchè, mentre alcuni sostengono che il pericolo è elemento costitutivo del reato, altri ritengono che trattasi di condizione di punibilità: conseguentemente i primi affermano che, in applicazione dell'art. 45 del Codice vigente, secondo il quale il dolo deve investire tutti gli elementi del delitto, anche il pericolo deve essere nella sfera della coscienza e della volontà dell'agente; e gli altri sono d'avviso nettamente contrario.

Il Progetto non offre possibilità di ulteriore discussione su tale argomento, perchè le locuzioni usate nei vari articoli lasciano chiaramente intendere che si tratta di reati condizionati al sorgere del pericolo, e la disposizione dell'articolo 48 stabilisce categoricamente quale sia il regolamento dell'elemento subiettivo nel reato condizionato.

E' intuitivo, poi, che la questione ora prospettata non può aver luogo per quei reati, in relazione ai quali il pericolo è presunto, come l'incendio, il disastro ferroviario, ecc. In tali ipotesi il pericolo, per disposizione di legge, inerisce a determinate forme di azione o di omissione, e perciò basta voler queste, perchè sia completo l'elemento soggettivo rapportato all'elemento oggettivo del reato.

465. — Da alcuni è stato suggerito di includere nel nuovo testo la disposizione dell'articolo 310 del Codice in vigore, secondo la quale non si applicano le disposizioni relative all'incendio, alla inondazione, alla sommersione e ad altri delitti di comune pericolo preveduti nel Capo I del Titolo VII, ma quelle relative al delitto di danneggiamento, quando la cosa incendiata sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcuna altra cosa, o a pericolo alcuna persona.

Debbo in contrario rilevare che il sistema del Progetto non rende necessaria quella disposizione, che potrebbe anzi essere fonte di equivoci.

In sostanza il Codice in vigore, solo per i delitti preveduti nel Capo I (non si comprende il perchè del differente trattamento fatto ai delitti preveduti nel Capo II), distingue l'ipotesi che l'oggetto del reato sia di non lieve entità, da quella in cui sia di lieve entità, e, mentre per la prima presume senz'altro il pericolo per la pubblica incolumità, senza possibilità di provare il contrario, per l'altra ipotesi impone l'indagine per accertare in concreto se il fatto abbia esposto a pericolo persone o abbia prodotto danno ad altre cose, e, se questi ulteriori elementi siano esclusi, stabilisce che si applichino le norme del danneggiamento.

La disposizione trae la sua ragione di essere da una incontrovertibile realtà obbiettiva, per cui nel mondo naturale, prima ancora che in quello giuridico, l'incendio si distingue, per le sue proporzioni e per la sua diffusibilità, e per le difficoltà di spegnimento, dal semplice abbruciamento di oggetti; come il riversamento di una grande massa di acqua, che inonda e distrugge tutto quanto le si para innanzi, non è a confondersi con il piccolo o, irregolare rigurgito di acque, causato da danni apportati alle dighe o ad altri ripari.

Ammissa la distinzione obbiettiva dei fatti di danneggiamento dall'incendio, dalla sommersione, dall'inondazione, dal disastro ferroviario, logicamente ne discende che gli uni e gli altri debbano avere una disciplina propria e distinta, che il Progetto stabilisce rispettivamente nei Titoli XII e VI di questo Libro.

Questa distinzione fondamentale è sfuggita al legislatore del 1889, quando dettava l'art. 310, mentre essa è rispettata in tutte le sue conseguenze dal sistema del Progetto.

Quel legislatore non si rese conto dei veri termini del problema, che non era già quello di vedere se un reato contro la pubblica incolumità possa ridursi in un semplice danneggiamento, bensì quello opposto: se un danneggiamento possa sboccare in un reato contro la pubblica incolumità.

Posto in tali termini il problema, devesi riconoscere che quando i fatti di danneggiamento si compiono con alcuni mezzi, come l'appiccare il fuoco, o cadono su determinati oggetti, come le navi, le dighe per contenere le acque, le strade ferrate, possono essere causa di pericolo per la pubblica incolumità, perchè sono suscettibili di uno sviluppo idoneo a conferire, nella multiforme varietà dei casi, alla condotta criminosa, nel suo svolgimento e nei suoi risultati, quel carattere di diffusibilità del danno, che identifica, come si è detto, i delitti di comune pericolo.

Sorge appunto in tale ipotesi la necessità di prendere in considerazione quei fatti di danneggiamento tra i delitti di comune pericolo, perchè l'elemento del pericolo alla pubblica incolumità, che ad essi consegue, deve prevalere in confronto dell'elemento patrimoniale, che direttamente li affrisce.

Come vedesi, la valutazione logica e giuridica del problema obbliga a seguire una via perfettamente opposta a quella battuta dal Codice in vigore.

Non si tratta, insomma, di degradare, come fa l'attuale Codice, l'incendio, il naufragio, la sommersione, in danneggiamento, perchè i fatti realmente non costituiscono un incendio, una inondazione, un naufragio, ma di riconoscere che alcune volte fatti di danneggiamento debbono essere compresi tra i delitti di comune pericolo, perchè effettivamente produssero pericolo per la pubblica incolumità.

La espressa previsione di questa condizione di punibilità, che il pericolo si verifichi, dà ragione di questa speciale configurazione delittuosa.

E così il Progetto, accanto all'incendio (art. 429), prevede il danneggiamento mercè l'appiccamento del fuoco, a cui accede il pericolo per la pubblica incolumità (art. 430); accanto al delitto di inondazione, di determinazione di frane o valanghe (art. 432), prevede il danneggiamento a chiuse, sbarramenti, argini, dighe, o altre opere destinate a difesa contro acque, valanghe o frane (art. 433); accanto al naufragio, alla sommersione, o al disastro aviatorio (art. 434), prevede il danneggiamento a navi o altri edifici natanti con pericolo di naufragio (art. 435); accanto al disastro ferroviario (art. 436), prevede il pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 437).

Nè il carattere peculiare di queste configurazioni delittuose viene a mutarsi, quando dal danneggiamento, in luogo del pericolo, conseguano effettivamente l'incendio, il naufragio, il disastro, ecc.

Con precisa definizione giuridica, rispettante la diversità morfologica dei reati, il Progetto mantiene anche in tal caso il titolo speciale conferito a quell'attività criminosa, e mette a carico dell'agente, con notevoli aumenti di pena, l'evento non voluto.

Perchè l'illustrazione del sistema del Progetto risulti ben chiara, occorre altresì aggiungere che queste speciali configurazioni criminose tro-

vano il loro fondamento non solo nella realtà obbiettiva dell'azione compiuta, ma anche nell'elemento subbiettivo dell'agente. Occorre, cioè, che costui abbia agito con la volontà di danneggiare: se, invece, fosse dimostrato che egli agì con l'intenzione di produrre un incendio, una inondazione, un naufragio, un disastro ferroviario, saremmo fuori delle ipotesi speciali sopra dette, e si verserebbe in tema di tentativo di quei reati più gravi, dei quali i danneggiamenti furono i mezzi di esecuzione.

Questi concetti ispirano le disposizioni degli articoli 421, 424, 426 e 428 del Progetto preliminare, ma per rendere più chiara l'enunciazione dell'elemento obbiettivo e dell'elemento subbiettivo, che caratterizzano queste disposizioni, ho creduto opportuno modificare le locuzioni usate negli articoli 424, 426 e 428, indicando esplicitamente l'elemento psicologico (al solo scopo di danneggiare) e le forme di realizzazione della condotta criminosa (rottura, deterioramento, ecc.).

Non è occorsa alcuna modificazione al testo dell'articolo 421, che prevede il danneggiamento con pericolo d'incendio, perchè in esso sono chiaramente espressi gli elementi suddetti. Su tale disposizione, anzi, sono state modellate quelle degli articoli 433, 435 e 437 del nuovo testo.

CAPO I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

466. — Nel nuovo testo (articolo 428) appare modificata e completata la disposizione dell'articolo 418 del Progetto preliminare, che prevede il delitto di strage.

Come è noto, questo delitto non ha autonoma configurazione nel Codice vigente, il quale fa menzione della strage nell'articolo 252, solo per indicare una delle forme di realizzazione, a cui può tendere il delitto ivi previsto, ed al quale suole darsi il nome generico di «eccitamento alla guerra civile». In realtà la disposizione dell'articolo 252 considera equivalenti e sottopone ad eguale trattamento penale fatti diversi, come la guerra civile, la devastazione, il saccheggio, la strage.

Il Progetto preliminare, tenendo in debito conto la sostanziale diversità, messa in evidenza dalla dottrina, tra la guerra civile, che offende la personalità dello Stato, la devastazione ed il saccheggio, che turbano l'ordine pubblico, e la strage, che aggredisce l'incolumità pubblica, ha regolato le singole ipotesi negli articoli 290, 415 e 418.

Gli elementi del reato di strage sono riposti nell'elemento soggettivo, nel mezzo usato e nell'evento: finalità di uccidere più persone, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, morte di almeno due persone.

Con le osservazioni presentate si è proposto, anzitutto, di modificare l'estensione così dell'elemento subbiettivo, come di quello obbiettivo, com-

prendendo nella nozione del delitto il fatto commesso al fine di uccidere anche una sola persona e che abbia cagionata la morte di una persona e la lesione di altre.

Ho accolta la prima proposta, sembrandomi giusto che, per identificare l'elemento subiettivo di questo delitto, basti riferirsi genericamente al dolo di uccidere, senza distinguere se la direzione della volontà dell'agente abbia per obbietto una o più persone.

L'essenza del delitto, infatti, non sta nel minore o maggior numero di persone dall'agente direttamente preso di mira, ma, presupposta la volontà di uccidere, consiste nell'uso di mezzi tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, ossia di mezzi, che conferiscono all'azione criminosa quel carattere di diffusibilità del danno alle persone, che è fondamentale in questa categoria di delitti.

Perchè tale concetto sia ben chiaro, ho modificata la formulazione dell'articolo 418. Nel nuovo testo (articolo 428) è stato eliminato dalla disposizione ogni carattere di definizione, risultando scoperti i due requisiti essenziali del delitto (fine di uccidere ed uso di mezzi tali da porre in pericolo la pubblica incolumità), ai quali è aggiunta la condizione di punibilità che dal fatto derivi la morte di più persone.

Non mi è sembrato possibile far rientrare nella ipotesi di strage anche quella, in cui l'evento sia limitato alla morte di una sola persona e alla lesione di più persone.

Anche nel suo significato filologico, invero, prima che in quello giuridico, la parola « strage » ha per contenuto l'uccisione di più persone, ossia un evento, che assume proporzioni così gravi da allarmare la pubblica coscienza. Quando manca tale gravità di risultati, deve ritenersi che non si sia verificata una strage effettiva, ma si versi in ipotesi di pericolo di strage, che, per ovvie ragioni, va punita meno gravemente della strage.

Questa distinzione tra pericolo di strage e strage effettiva trovasi in sostanza già accolta dal Codice in vigore, il quale, nell'articolo 252, punisce con la reclusione da tre a quindici anni chiunque commette un fatto diretto a portare la strage, e con la reclusione da dieci a diciotto anni, se consegue anche in parte l'intento.

Uno dei casi, che rientrano in tale configurazione giuridica di pericolo di strage, avevo già preveduto col secondo capoverso dell'articolo 418 del Progetto preliminare. Mi è parso ora opportuno disciplinare nel nuovo testo tutte le ipotesi, che vi si riferiscono, ed ho preveduto, sia il caso che dall'azione del colpevole derivi la morte di una persona, stabilendo la pena dell'ergastolo, sia ogni altro caso meno grave, stabilendo la pena della reclusione non inferiore a quindici anni.

Mi si era proposto d'indicare nella disposizione gli atti, con i quali il delitto può essere commesso, ma non ho creduto di accogliere tale proposta, perchè, per la inevitabile insufficienza di ogni elencazione di mezzi specifici, meglio si provvede alla formulazione tecnica della disposizione con il riferimento generico agli atti, che sono tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

In tale formula rientrano, anzitutto, gli atti espressamente preveduti in questo Titolo: ma non è escluso che nella varietà episodica dell'attività criminosa, altri se ne presentino, che con quelli abbiano carattere di similarità per la diffusibilità del danno, che ne deriva.

A questo punto torna opportuno mettere in rilievo la funzione dominante che l'ipotesi del delitto di strage ha nel sistema della disciplina penale dei fatti contro la pubblica incolumità, perchè, pure essendo tali fatti ipotizzati nelle singole disposizioni come reati per sé stanti, in molti casi sono mezzi per consumare la strage. L'indagine sull'elemento soggettivo fornirà, volta per volta, il criterio decisivo per discernere i casi di strage, commessa mercè incendio, sommersione, inondazione, ecc., dai casi veri e propri, in cui ricorrono le ipotesi di incendio, sommersione od altri fatti considerati con disciplina autonoma dalla legge. Ove ricorra la volontà di uccidere persone, l'uso di quei mezzi non può essere che elemento obbiettivo del reato previsto dall'articolo 428, e si applicherà la pena della strage nelle varie graduazioni stabilite in tale disposizione.

467. — È stata da tutti apprezzata nel suo giusto valore la precisione tecnica, con la quale è stata formulata la disposizione dell'articolo 420 del Progetto preliminare, relativa al delitto d'incendio.

L'articolo 300 del Codice in vigore riscontra l'incendio nel fatto di appiccare il fuoco a determinati oggetti, e cioè a un edificio, a costruzioni di qualsiasi natura, a prodotti del suolo non ancora staccati, ovvero ad ammassi o depositi di materie combustibili.

Senza dubbio le materie indicate sono di tal natura da doversi ritenere inevitabile il divampare dell'incendio, onde può ritenersi implicita, nell'articolo 300, la distinzione tra il solo appiccare il fuoco e l'incendio vero e proprio, gravissimo fatto, che espone a pericolo cose e persone. Tale distinzione si evince altresì indirettamente dalla disposizione dell'articolo 310, che degrada l'incendio in semplice ipotesi di danneggiamento, se la cosa sia di lieve entità e non sia esposta a danno alcun'altra cosa, od a pericolo alcuna persona.

Questa distinzione, ora implicita, ora indiretta del Codice in vigore, è esplicita e diretta nel Progetto, che nell'articolo 429 indica l'evento dell'incendio come elemento obbiettivo del reato, e nell'articolo 430 nettamente contrappone al fatto di appiccare il fuoco l'evento dell'incendio.

Il capoverso dell'articolo 429 dispone che sia punibile anche l'incendio delle cose proprie, ma a condizione che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità. Disposizioni analoghe sono dettate per il naufragio e per la sommersione.

Alcuni hanno trovato ingiustificata tale condizione di punibilità, osservando che, se si ritiene che l'evento (incendio, naufragio, ecc.) basti a creare la possibilità di un danno d'infinita estensione, quella possibilità si avvera anche quando l'azione sia compiuta su cosa propria; e che, se invece si ritiene che occorra il sorgere di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, lo stesso estremo deve essere richiesto anche per l'incendio, il naufragio o la sommersione delle cose altrui.

Senza dubbio l'osservazione ha un fondamento di verità, ma la soluzione accolta dal Progetto si ispira alla conciliazione del rispetto del diritto di proprietà con la necessità di difendere la pubblica incolumità. È sembrato insomma giusto che il diritto del proprietario a disporre della cosa propria come meglio gli piace, debba essere disconosciuto solo di fronte alla reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumità, e non solamente per effetto di quella presunzione di pericolo, che inerisce ad alcuni fatti per disposizione di legge fondata sull'*id quod plerumque accidit*.

Del resto, anche il Progetto tedesco del 1925 adotta identica soluzione, stabilendo, nel paragrafo 202: « Chi cagiona un incendio alla cosa altrui è punito con la reclusione. Nello stesso modo è punito chi appicca il fuoco alle cose proprie o alle cose di un altro col consenso di costui, facendo sorgere con ciò un comune pericolo ».

Sulla portata della disposizione dell'articolo 430, che riguarda il danneggiamento seguito da incendio, mi sono già intrattenuto nelle considerazioni generali.

468. — Nell'articolo 431 sono previste le aggravanti del delitto di incendio. Alcune riproducono quelle comprese nel capoverso dell'articolo 300 del Codice in vigore; altre sono nuove e correlative allo sviluppo dell'attività industriale e commerciale dei nostri tempi. Notevoli, a tal proposito, sono le norme del numero 2°. Le locuzioni usate nel Progetto preliminare (articolo 422, numero 2°) non sono sembrate, ad alcuni, sufficienti a proteggere gli impianti idroelettrici e le molteplici opere, che li costituiscono e ne assicurano il funzionamento. È stato, perciò, proposto di aggiungere specificatamente, oltre gli opifici industriali, anche le centrali elettriche, i canali di derivazione, le cabine di trasformazione e i manufatti serventi comunque alla produzione e al trasporto della energia elettrica, nonché i relativi cantieri di lavoro.

La proposta mi è sembrata meritevole di considerazione, ma, anziché adottare la formula troppo dettagliata, che è stata suggerita, ho preferito sostituire alla locuzione di « opifici industriali » quella di « impianti industriali », che è comprensiva di tutti gli elementi tecnici di una impresa.

E' compresa nelle aggravanti dell'articolo 431 anche l'ipotesi dell'appiccato incendio a navi od altri natanti, ipotesi, che l'attuale Codice prevede separatamente nell'articolo 304, stabilendo, con evidente incongruenza, una pena inferiore (da tre a dieci anni) a quella stabilita per ogni altra ipotesi di incendio aggravato (da cinque a dieci anni).

Ho estesa, infine, l'aggravante prevista dal Codice in vigore per l'incendio delle foreste, anche all'incendio su boschi e selve. Il maggiore pericolo, che proviene dall'incendio è comune a tutte tali ipotesi, e i boschi e le selve sono, come le foreste, meritevoli della maggiore tutela nell'interesse della nazione.

469. — Gli articoli 423 e 424 del Progetto preliminare, che prevedono e puniscono l'attività criminosa di chi cagiona una inondazione, una frana o una valanga, e compie fatti di danneggiamento seguiti da inonda-

zione, da frana o da valanga, non hanno dato luogo a notevoli osservazioni.

È stata anzi rilevata la compiutezza delle due disposizioni, specie perchè viene espressamente fatta menzione della valanga e della frana, di cui non è parola nel Codice in vigore, gli interpreti del quale, non senza incertezze, includono tali ipotesi nella disposizione dell'articolo 311, unica norma, che si riferisce genericamente a un disastro di comune pericolo.

È stato soamente proposto di omettere, nell'articolo 423, l'indicazione dei mezzi, con i quali deve essere prodotto il fatto preso in considerazione dalla legge, come pericoloso per la pubblica incolumità, perchè ogni enumerazione dei mezzi non può essere che manchevole.

Ho aderito alla proposta, considerando soprattutto che gli elementi essenziali del reato - diffusibilità del danno e pericolo per le persone - ineriscono ai fatti della inondazione, frana e valanga, e non ai mezzi usati per produrre tali eventi.

Nel nuovo testo perciò (articolo 432) la disposizione è così più semplicemente formulata: « Chiunque cagiona un'inondazione, o una frana o la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni ».

Come vedesi, dal testo della disposizione è stata eliminata, non solo la previsione dei mezzi adoperati per commettere il delitto, ma anche quella di altri disastri diversi dalla inondazione, frana o valanga.

Esclusa, invero, ogni considerazione speciale per i mezzi indicati nell'articolo 423 del Progetto preliminare, non vi era più ragione di conservare in tale articolo la previsione generale di altro disastro, essendo questa già espressamente contenuta nell'articolo 440.

Delle modificazioni apportate all'articolo 424 (articolo 433 del nuovo testo), per armonizzarne la formulazione con le locuzioni usate nell'analoga ipotesi di danneggiamento seguito da incendio, ho già dato ragione nelle considerazioni generali.

È stato osservato che le chiuse, gli argini, le dighe ed altre opere, di cui si fa menzione in quest'articolo, sembra siano solamente quelle destinate a difesa contro acque, ecc.; il che farebbe ritenere insufficiente la disposizione del Progetto, perchè le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici, che non servono a difesa, ma per la raccolta delle acque, sarebbero escluse, mentre il disastro del Gleno ha dimostrato praticamente la gravità del comune pericolo proveniente dalla rottura di tali dighe.

A mio avviso, la locuzione « a difesa contro acque » si prestava a comprendere anche le dighe di ritenuta delle acque. Anche queste, invero, sono destinate ad impedire che le acque possano straripare o irrompere, ed è irrilevante che le acque si trovino nelle loro condizioni naturali o siano state raccolte o convogliate dall'attività dell'uomo. Tuttavia ad evitare ogni dubbio al riguardo, ho aggiunto, nel testo definitivo, le parole « ovvero ad invaso delle acque ».

470. — L'articolo 306 del Codice in vigore prevede, nella prima parte, il pericolo di un naufragio, e nel capoverso l'avvenuto naufragio o la sommersione di una nave, ma per l'una e per l'altra ipotesi, cioè, sia per l'evento

di pericolo, che per l'evento di danno, specifica che il fatto deve essere in rapporto ad una attività del colpevole, che distrugga, rimuova, o faccia mancare in qualsiasi modo le lanterne o altri segnali, o adoperi falsi segnali o altri artifizi.

Il Progetto compiutamente regola la materia, prevedendo nell'articolo 434 il naufragio, la sommersione o il disastro aviatorio, e nell'articolo 435 il danneggiamento seguito da naufragio, sommersione o disastro aviatorio.

I mezzi indicati nell'articolo 306 del Codice in vigore, come essenziali alla consumazione del reato, sono invece assunti nell'ultima parte dell'articolo 434 del Progetto a causa di aggravamento. E la ragione di questo diverso sistema è evidente: quei mezzi non possono essere ritenuti essenziali al reato, perchè questo è in dipendenza degli eventi - naufragio, sommersione o disastro aviatorio - e debbono conferire alla determinazione dell'aggravamento della pena, perchè obbiettivamente si presentano sommamente insidiosi e idonei a produrre il disastro, e subbiettivamente rivelano maggiore pericolosità negli autori.

Anche circa questi reati, per le ragioni dette in rapporto all'incendio, è stabilito che il delitto sussiste nel caso che sia cagionato il naufragio o la sommersione di una nave o di altro natante, ovvero la caduta di un aeromobile di proprietà del colpevole, se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

La disposizione dell'articolo 426 del Progetto preliminare, che prevede il danneggiamento seguito da naufragio, sommersione o disastro aviatorio, ha subito nel nuovo testo (articolo 435) le modificazioni rese necessarie per il coordinamento delle analoghe disposizioni degli articoli 430 e 433, relative all'incendio ed alla inondazione.

471. — Gli articoli 436, 437 e 438 si riferiscono ai delitti di comune pericolo attinenti al servizio importantissimo dei pubblici trasporti.

E' degna di nota la previsione completa di tutte le ipotesi, che possono farsi in tale forma di delinquenza, la quale presenta particolare rilievo ai nostri tempi per lo sviluppo sempre crescente dei servizi di trasporto.

L'articolo 436 prevede il disastro ferroviario, l'articolo 437 il pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, e l'articolo 438 ogni altro attentato alla sicurezza dei trasporti.

Sulla disposizione dell'articolo 436 è stato osservato che sarebbe opportuno aggiungere alla formula usata l'avverbio « volontariamente », per evitare che si possa ritenere compresa nella disposizione anche l'ipotesi colposa. Ma, a prescindere dalla constatazione che, nello stesso Progetto, il disastro colposo è espressamente preveduto nell'articolo 454, è opportuno ricordare che la responsabilità a titolo di colpa non è ammessa, se non per quelle ipotesi delittuose, per le quali è espressamente preveduta, e non può mai ritenersi sottintesa in una disposizione, che si occupa della ipotesi dolosa.

Si è altresì proposto di definire il disastro ferroviario e di indicare quali siano le condizioni che possano autorizzare il giudice a ritenerlo ve-

rificato, perchè con sicurezza di criteri sia dato distinguere la situazione di pericolo dall'evento di danno in una fattispecie così delicata, che ha dato luogo a continuo e vivo dibattito.

Ma la proposta non mi è sembrata accettabile.

Il Progetto, invero, detta, di regola, definizioni soltanto nei casi, in cui ha voluto dare un particolare significato giuridico ad una determinata parola, che potrebbe non coincidere perfettamente col significato filologico della stessa. E' ovvio che in ogni altro caso s'intende che la parola è richiamata nel suo significato comune. Così il Progetto si astiene dal definire la sommersione, l'incendio, l'inondazione, la frana, il naufragio, e non poteva sentire la necessità di definire il disastro ferroviario.

In relazione al significato filologico corrente, fu giustamente ritenuto che il disastro ferroviario si realizza, quando il dissolvimento della cosa sia tale, da produrre effetti straordinari per gravità, complessità ed estensione.

Il determinare le precise circostanze di fatto, che autorizzano a ritenere consumato il delitto, ed il dettare norme per distinguere, nella varietà dei casi, la situazione di pericolo dall'evento di danno, non può essere compito del legislatore, ma è funzione dell'interprete e del giudice. Del resto, la natura di questi reati è tale, da lasciare facilmente comprendere che essi debbono ritenersi consumati solo nel momento, in cui la condotta criminosa ha prodotto un danno di tale rilevanza, da potersene dedurre l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Si è infine trovata lieve la pena stabilita pel disastro ferroviario, che è quella della reclusione da cinque a quindici anni, osservando che, essendo questo delitto doloso, presuppone la volontà di produrre i molteplici e svariati sinistri, che ne sono le conseguenze, tra i quali è compresa la morte di un numero indefinito di persone. Ma l'osservazione si fonda su di un equivoco, perchè l'elemento morale del reato consiste unicamente nella volontarietà del fatto, e non esige il fine di uccidere. Ove questo ricorresse, si potrebbe verificare l'ipotesi della strage, che è punibile con la pena di morte.

Sulle modificazioni apportate alla locuzione dell'articolo 428 del Progetto preliminare (articolo 437 del nuovo testo), che prevede il pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, non occorre che mi fermi, trovando esse giustificazione in quanto ho detto nei casi analoghi degli articoli 430, 433 e 435.

Mi sembra invece necessario dare spiegazione della modificazione apportata nel testo dell'articolo 429 del Progetto preliminare (articolo 438 del nuovo testo), che riguarda gli attentati alla sicurezza dei trasporti.

La disposizione è importante, perchè comprende nella tutela della legge penale non solo la sicurezza delle strade ferrate, di cui esclusivamente si occupano gli articoli 427 e 428 (articoli 436 e 437 del nuovo testo) e quella delle navi e degli aeromobili, di cui si occupano gli articoli 425 e 426 (articoli 434 e 435 del nuovo testo), ma anche la sicurezza di tutti i pubblici trasporti.

Con questa distinzione: che per le strade ferrate, le navi, gli aeromobili, rientrano nelle ipotesi dell'articolo 438 solo quei fatti, che sfuggono alle spe-

ciali norme degli articoli innanzi indicati, mentre per gli altri mezzi di pubblici trasporti, le sanzioni dell'articolo 438 hanno valore ed estensione generali a tutti i fatti, che possono costituire attentati alla sicurezza di essi.

Premesso ciò, ho rilevato che la formula adottata nel Progetto preliminare, « commette fatti che pongano in pericolo la sicurezza ecc. », faceva richiamo ai soli fatti commissivi, mentre la situazione di pericolo e l'evento di danno, previsti dall'ultima parte dell'articolo, possono essere altresì conseguenza di fatti di omissione. Ho, perciò, preferito di adottare nel nuovo testo una formula comprensiva di ogni ipotesi d'azione o d'omissione, con la locuzione « pone in pericolo, ecc. ».

Il primo capoverso dell'articolo ha pure subito due modificazioni.

La prima riguarda la pena, perchè non mi è sembrato giusto applicare a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro un convoglio in corsa una pena identica a quella stabilita a carico di chi pone in pericolo la sicurezza dei mezzi di trasporto, di cui si occupa la prima parte dell'articolo. Questa, infatti, presuppone un pericolo effettivo, mentre nella seconda ipotesi trattasi solamente di un pericolo presunto. Ho, perciò, per tale ipotesi, stabilita la pena della reclusione da tre mesi a due anni, mentre per l'altra ipotesi la reclusione è da uno a cinque anni.

La seconda riguarda la locuzione « convoglio in corsa o contro una nave in navigazione ».

Tale locuzione mi è sembrata non precisa e non comprensiva di tutti i casi, che occorre prevedere. Non precisa, perchè, facendo cenno dei convogli, sembrava che si volessero escudere le semplici locomotive, nell'atto che si muovono staccate dai convogli, ed egualmente possono essere esposte a gravi danni col conseguente perico o per le persone dal lancio dei proiettili o di corpi contundenti. Non comprensiva di tutti i casi, ai quali occorre estendere la tutela penale, perchè, mentre la prima parte dell'articolo estendeva tale tutela a tutti i mezzi di pubblici trasporti, il capoverso, senza alcuna plausibile ragione, limitava la efficacia della disposizione ai soli convogli in corsa ed alle navi in navigazione. Ho, perciò, adottata la formula: « contro veicoli in movimento destinati a pubblici trasporti per terra, per aria e per mare ».

E' stato proposto di sopprimere la qualifica di « pubblici » per i trasporti presi in considerazione dalla legge, al fine d'estendere così la tutela alla sicurezza dei trasporti in genere, ma non mi è sembrato possibile accogliere la proposta, perchè devesi riconoscere che solo i trasporti pubblici hanno assunto una importanza tale, da far ritenere che gli attentati, che vi si riferiscono, possano veramente realizzare quegli effetti, che sono essenziali ai delitti contro la pubblica incolumità.

S'intende che tra i pubblici mezzi di trasporto debbano comprendersi non solo quelli eserciti dalle pubbliche Amministrazioni, ma anche quelli eserciti da privati per concessione delle Autorità competenti.

Il Progetto poi si astiene dall'indicare quali siano tali mezzi di trasporto, potendo essere i più varii, in relazione al multiforme sviluppo che vanno assumendo. Vi possono, perciò, bene essere comprese le teleferiche,

di cui alcuni vorrebbero che si facesse espressa menzione, quando ricorrano gli altri requisiti voluti dalla legge.

Si è infine proposto di prevedere per tutti i mezzi di trasporto, e non solamente per le strade ferrate, per le navi e gli aeromobili, la triplice ipotesi di disastro volontariamente cagionato, di danneggiamento con pericolo di disastro e di danneggiamento seguito da disastro, ma non mi è sembrata degna di accoglimento tale richiesta. Pur essendo imponente lo sviluppo dei mezzi di trasporto, anche al di fuori delle strade ferrate o della navigazione per aria o per acqua, tuttavia essi non hanno ancora raggiunto quella comp'essa organizzazione e non presentano quelle difficoltà di esercizio, alle quali inerisce la ragione della maggiore tutela stabilita per le strade ferrate e per la navigazione per aria e per acqua.

472. — Come è stato da ogni parte rilevato, il Progetto, nella sistemazione dei delitti contro la pubblica incolumità, ha avuto presenti le nuove attività industriali del Paese ed i mezzi tecnici, che vi sono inerenti.

L'articolo 439 si ispira appunto alla finalità di tutelare la sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni. Hanno avuto così ulteriore sviluppo le disposizioni degli articoli 315 e 317 del Codice in vigore.

In tutte le ipotesi previste nell'articolo 439 è condizione di punibilità la circostanza che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità; altrimenti si è fuori di questo Titolo ed il fatto potrà costituire danneggiamento aggravato.

Occorre altresì avvertire che ove gli impianti di che trattasi assumano la efficienza di impianti industriali, e l'attentato contro di essi si realizzi nell'incendio, trovano applicazione gli articoli 429 e 431, numero 2°, del Progetto, cioè le sanzioni dell'incendio aggravato.

La espressa previsione della condizione del pericolo per la pubblica incolumità spiega perchè non si è creduto di accettare la proposta, secondo la quale si dovrebbe chiarire, nel testo, l'importanza degli impianti, che la disposizione tutela. È evidente, infatti, che nella nozione del pericolo per la pubblica incolumità debbono ricercarsi tutti gli elementi che possono giustificare l'applicabilità della disposizione, ed in essa può bene rientrare quello dell'importanza dell'impianto: concetto del resto molto relativo, e che va considerato in rapporto a tutte le altre modalità del fatto.

Nel nuovo testo, la disposizione del primo capoverso, che stabilisce la pena della reclusione da tre a dieci anni se dal fatto derivi un disastro, è collocata in fine dell'articolo, perchè comune anche all'attentato alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

473. — La disposizione dell'articolo 440, nella parte che riguarda altri disastri, ha carattere integrativo: essa, cioè, è destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme di questo Titolo concernenti la tutela della pubblica incolumità. Si è osservato che la preoccupazione del Progetto che possa esservi disastro non compreso nelle specifiche previsioni di questo Titolo sia in-

fondata, ma in verità la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente dai progressi meccanici e chimici.

Del resto non è difficile fare subito ipotesi di fatti, costituenti pure disastro, che non sono espressamente compresi nei disastri specificamente indicati nel Progetto e che pure possono verificarsi. Così, ad esempio, l'incaglio della nave, il quale se nel maggior numero dei casi non è un disastro pericoloso per la pubblica incolumità può in date evenienze (località in cui avviene, scoppi di caldaie, ecc.) divenire tale, perchè mette in pericolo la vita dei passeggeri. Così ancora la caduta di un ascensore privato può, in determinate circostanze, per il numero delle persone lese od esposte a pericolo, essere considerata un disastro, pur non rientrando nelle ipotesi specifiche previste nelle disposizioni di questo Titolo.

Sono state presentate alcune osservazioni relative al crollo di costruzioni.

Si è proposto, anzitutto, che ad evitare la possibilità di ritenere compreso nella disposizione il caso del crollo, che interessa solo alcuni abitanti dell'edificio, si aggiungano le parole: « se dal fatto derivi pericolo per le persone ». Ma questa condizione è già posta dal Progetto nell'articolo 440, secondo cui la punibilità del fatto è subordinata alla condizione che dal crollo o da altro disastro derivi pericolo per la pubblica incolumità; e nella nozione della pubblica incolumità, come ho chiarito nell'e considerazioni generali, sono appunto fondamentali elementi la vita e la integrità delle persone.

Ad altri è sembrato eccessivo punire così gravemente il crollo delle costruzioni, anche perchè la severità delle pene può arrestare il progresso delle costruzioni edilizie.

Ma neanche questa osservazione mi è sembrata giusta.

Occorre, infatti, tener presente che qui si prevede un fatto volontario, doloso, ed ognuno comprende che manifestazioni criminose di tal genere (d'altronde rarissime) non hanno da vedere con la lecita attività edilizia, e non possono essere sottratte al rigore della legge, anche perchè, nel maggior numero dei casi, sono causa di gravi sventure collettive.

Altro problema è quello di stabilire come vadano regolati i fatti colposi inerenti all'attività edilizia, e di questo parlerò illustrando le disposizioni del Capo III di questo Titolo.

Chiarita così la portata della disposizione secondo i termini nei quali fu accolta nel Progetto preliminare, mi è sembrato che essa fosse suscettibile di un'ulteriore revisione, per farla meglio corrispondere alle finalità di integrazione di tutte le norme precedenti, che le vengono affidate. Ed in luogo di farne una ipotesi delittuosa di danno, ho adottato la formula propria ai delitti di pericolo, assumendo l'evento di danno solo come causa di aggravamento della pena.

Dal punto di vista materiale, il delitto richiede una condizione positiva come elemento necessario e sufficiente, e cioè il fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ovvero altro disastro,

ed una condizione negativa, che cioè il fatto non sia preso in considerazione come elemento degli altri reati, preveduti negli articoli precedenti.

Non è difficile stabilire quale sia il significato della locuzione « fatto diretto », poichè essa è stata oggetto di lunga disamina nell'applicazione del Codice in vigore, che l'adopera nella enumerazione degli estremi di alcuni delitti contro lo Stato, ed è stata già illustrata nella parte di questa Relazione concernente il Titolo I di questo Libro.

In sostanza trattasi di fatti, che, per la loro direzione e per la loro attitudine materiale ed obbiettiva, rientrerebbero nella sfera del tentativo rispetto all'evento voluto dall'agente, ma che la legge considera come sufficienti alla perfezione di un delitto autonomo. E' questo un delitto di pericolo, che si perfeziona appunto senza il verificarsi di quell'evento materiale, che costituisce lo scopo della condotta illecita dell'agente.

474. — La disposizione dell'articolo 441 del nuovo testo riproduce la seconda parte dell'articolo 419 del Progetto preliminare.

Come ho già detto nelle considerazioni generali, mi è sembrata inutile la conservazione della prima parte dell'articolo 419, perchè i casi ivi preveduti rientrano nella larga previsione dell'articolo 440 del nuovo testo.

Invero il collocare, lanciare, far scoppiare o accendere dinamite o materie esplodenti, asfissianti o accecanti, gas o liquidi infiammabili, in modo da far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità, costituiscono precisamente fatti obbiettivamente diretti a produrre un disastro, secondo il disposto dell'articolo 440.

Ma v'ha di più: perchè, come ho già rilevato, la disposizione dell'articolo 440 ha funzione integrativa, come espressamente afferma l'inciso iniziale dell'articolo: « fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti ». Il che importa la conseguenza che, ove i fatti considerati nella prima parte dell'articolo 419, ora soppresso, siano stati usati come mezzi di esecuzione di altro dei delitti previsti negli articoli precedenti, si verserà nelle ipotesi ivi contemplate, nella forma di delitti consumati o tentati, a seconda dei casi. E bisogna aggiungere che questo si verificherà nel maggior numero dei casi, perchè l'uso delle materie esplodenti non può avere di solito, per finalità, che uno dei delitti espressamente considerati negli articoli precedenti, come la strage, l'incendio, il disastro ferroviario, l'inondazione, la sommersione, la frana.

Quest'ultimo rilievo spiega altresì perchè non si è creduto disporre un aumento di pena per i reati commessi con materie esplodenti.

Riconosciuto, infatti, che l'uso di questo mezzo, senza dubbio pericolosissimo, non può condurre che a risultati di disastri, si è considerato che i disastri previsti in questo Capo, o sono già per sè gravemente puniti, come la strage, o concorrono materialmente con gli altri reati adeguati agli eventi che cagionano, così da giungersi in tutti i casi a sanzioni penali del massimo rigore, che possono bene soddisfare le esigenze di repressione di queste tristissime forme di delinquenza.

La seconda parte dell'articolo 419 del Progetto preliminare, che ora forma il contenuto dell'articolo 441 del nuovo testo, non ha dato luogo ad osservazioni.

La disposizione attinge la sua origine nell'articolo 1° della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti, e trova la ragione del suo collocamento in questo Capo del Titolo « Dei delitti contro la pubblica incolumità », perchè prevede appunto una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, creata con la detenzione, la fabbricazione, l'acquisto di materie esplodenti.

La gravità di tale situazione pericolosa ed il fine della condotta dell'agente — quello di attentare alla pubblica incolumità — hanno indotto a conferire carattere di delitto a fatti, per i quali appariva difficile ritenere sussistenti gli estremi del tentativo, e che, perciò, avrebbero solo potuto fornire materia per sanzioni contravvenzionali.

475. — L'articolo 307 del Codice in vigore punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, per impedire l'estinzione di un incendio o le opere di difesa contro un'inondazione, una sommersione o un naufragio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi e altri mezzi destinati all'estinzione o alla difesa.

La ragione della disposizione è evidente: occorre tutelare tutta l'attività, tutti gli elementi, tutte le forze predisposte ad attenuare gli effetti di un disastro. Ma se questo è il fondamento della speciale previsione, appare subito esser frustranea l'indagine sul fine specifico, che muove l'agente. bastando, per l'esistenza del reato, che costui abbia voluto il fatto ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità, perchè commesso in occasione di incendio o altri disastri.

Nel formulare, perciò, la disposizione dell'articolo 442, che trae origine dall'articolo 307 del Codice in vigore, ho ommesso a locuzione « per impedire l'estinzione dell'incendio », ed ho scolpita la relazione obbiettiva, che deve esistere tra il fatto del colpevole ed il disastro: « in occasione di incendio, ecc. ».

L'elemento soggettivo del reato va, pertanto, ricercato a norma delle disposizioni generali degli articoli 46 e 47.

Ho altresì allargata la determinazione dei disastri, in relazione ai quali questo delitto può essere commesso, non essendovi ragione di limitarla, come fa il Codice in vigore, all'incendio, all'inondazione, alla sommersione e al naufragio; ed ho compreso tra i mezzi, contro cui può essere rivolta l'attività del colpevole, anche quelli destinati al salvataggio ed al soccorso dei colpiti dal disastro, perchè l'opera di salvataggio e di soccorso mira ad attenuare gli effetti del disastro, e pertanto tutto ciò che si fa contro di essa può aggravare il disastro medesimo.

Ho, infine, non solo preveduto fatti specifici, con i quali l'attività del colpevole può essere spiegata (sottrae, occulta, ecc.), ma altresì inclusa nella disposizione a previsione generica del fatto di chi, in ogni altro modo, impedisce od ostacola che l'incendio sia estinto o sia prestata opera di difesa o di assistenza.

Il Progetto preliminare non prevedeva l'attività di chi « ostacola », ma l'aggiunta di questa espressione mi è stata suggerita dall'osservazione

fatta da alcuni, i quali hanno rilevato che, limitando la punibilità a chi « impedisce », resterebbero esclusi i casi, in cui la difesa od il soccorso sia reso solo più difficile.

E' qui opportuno rilevare una diversità sostanziale che v'è tra le ipotesi incluse nella prima parte della disposizione (sino ad « ovvero ») e quelle che seguono.

Per le prime viene presunto il pericolo per la pubblica incolumità, e perciò basta che venga provato l'occultamento, la sottrazione, ecc., perchè il delitto sussista, prescindendo da ogni altra influenza, che l'opera del colpevole abbia potuto avere nel corso dell'attività di difesa o di soccorso.

Per le ipotesi della seconda parte, invece, vien preso in considerazione l'evento, che deve consistere nell'impedire o nell'ostacolare l'opera di difesa o di assistenza.

476. — Sulla disposizione dell'articolo 443 del Progetto preliminare, che è nuova e punisce la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, colmando una vera lacuna della legislazione in vigore, sono state fatte due osservazioni.

Con la prima si è rilevato che, contrariamente a quanto è detto nella rubrica, nel testo dell'articolo non è preveduta l'omissione dolosa di cautele. L'osservazione è fondata, e, perciò, il nuovo testo (articolo 443) appare completato con la locuzione « ometta di collocare ».

Con la seconda osservazione si è proposto di allargare la portata della disposizione, estendendola alla tutela di tutti gli apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni di qualsiasi genere. E si è fatto l'esempio della rimozione della lanterna, che deve avvertire il passante della buca aperta per la riattazione della strada.

Ma tale proposta non mi è sembrata degna di essere accolta, perchè i fatti, ai quali si accenna, non hanno quel carattere di diffusibilità del danno, che si è visto essere il criterio che ispira la previsione dei delitti contro la pubblica incolumità; diffusibilità, invece, che si manifesta per gli infortuni sul lavoro, alla cui prevenzione sono destinati gli apparecchi o i segnali o gli impianti presi in considerazione dalla legge.

Nel nuovo testo il massimo della pena per questo delitto è fissato in tre anni. A ciò mi sono indotto, tenendo presente, sia l'entità del fatto, sia la comparazione delle pene stabilite per gli altri delitti preveduti in questo Capo.

Il capoverso dell'articolo dispone che, se dal fatto derivi un disastro o un infortunio, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Occorre appena avvertire che, per l'applicabilità di questa disposizione, deve trattarsi di evento non voluto dall'agente. Se invece costui volle il disastro o l'infortunio, pure avendo realizzato il suo proposito con i mezzi indicati nella prima parte dell'articolo, risponderà dell'evento in base ad altre disposizioni, a seconda della portata dello stesso,

CAPO II

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

477. — Sulla configurazione del delitto di epidemia non vi sono state osservazioni. Si è riconosciuta la necessità di prevederlo nel Codice, in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistata la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli, e si è trovata giustificata la grave sanzione, che è la pena dell'ergastolo, per la forma tipica del delitto, e la pena di morte, per l'ipotesi che dal fatto derivi la morte di più persone.

Mi è stata suggerita solamente una modificazione di forma, facendomi notare che la locuzione « bacilli o germi o altri microrganismi patogeni » poteva essere sostituita con la semplice indicazione di « germi patogeni ». Ho accettata la proposta (articolo 444), perchè effettivamente nel linguaggio scientifico la parola « germi patogeni » è comprensiva di tutti gli esseri capaci di produrre malattie infettive.

Molto vicina all'ipotesi delittuosa dell'epidemia è quella preveduta dall'articolo 445 del Progetto: avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, perchè anche questa azione criminosa può produrre effetti gravissimi uguali a quelli dell'epidemia.

E di conseguenza il Progetto stabilisce che, quando dal fatto derivi la morte di più persone, si applichi anche in questo caso la pena di morte.

L'ipotesi considerata dall'articolo 445 è invece nel Codice in vigore sottoposta, nell'articolo 318, alla stessa sanzione prevista per l'ipotesi di corruzione o adulterazione delle acque e delle sostanze alimentari (articolo 446 del Progetto), mentre è evidente non solo la diversa gravità dei due fatti, ma altresì la diversa necessità di previsione degli elementi dei due reati.

L'avvelenamento, infatti, è di per sé pericoloso alla salute, e non occorre, perciò, richiedere tale elemento per la sussistenza del delitto: per contrario è indispensabile che la condizione di pericolosità sia espressamente posta per la generica corruzione od adulterazione, che può essere anche non pericolosa per la salute.

A rendere chiara la ragione del collocamento della disposizione dell'articolo 445 fra i delitti contro la pubblica incolumità, occorre mettere in evidenza che il carattere della diffusibilità del danno alle persone è conferito all'azione criminosa qui considerata dalla condizione che essa sia commessa prima che le acque potabili o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo.

E' stato osservato che impropriamente, in questa disposizione, sono state indicate, come possibile oggetto di avvelenamento punibile, le sole acque potabili, perchè è purtroppo noto che, per ragioni di vario genere, in molti luoghi ancora sono destinate all'alimentazione acque, che in base alle leggi sanitarie ed ai precetti della chimica e dell'igiene, non possono

essere dichiarate potabili. Ed è stato messo in rilievo che, se nella interpretazione della nuova disposizione dovesse prevalere il significato letterale, scientifico e legale della parola, l'articolo 445 non troverebbe applicazione in caso di avvelenamento di acque, che pure sono destinate all'alimentazione di importanti nuclei di popolazione.

L'osservazione è evidentemente fondata, e perciò nel nuovo testo ho soppresso la parola « potabili », restando così comune alle acque il requisito indicato per le sostanze « destinate alla pubblica alimentazione ».

Dicasi altrettanto in ordine all'articolo 446.

478. — Nell'articolo 448 del Progetto ho prevista la detenzione per il commercio, la messa in vendita e la distribuzione per il consumo di cose o sostanze avvelenate, corrotte o contraffatte da altri.

E' necessario, perchè si verifichi questa ipotesi delittuosa, che non solo le cose o le sostanze siano state avvelenate, corrotte o contraffatte da altri, ma che il colpevole non sia concorso nell'opera altrui di avvelenamento, corruzione o contraffazione.

La disposizione, in confronto di quella dell'articolo 319 del Codice in vigore, ha il pregio, non solo di distinguere questa ipotesi da altre più gravi, o meno gravi, che per l'articolo 319 sono colpite da uguale sanzione, ma anche di mettere fine a tutte le discussioni, che tutt'ora si agitano, per fissare il concetto della « messa in vendita o altrimenti in commercio » di cui si parla in detto articolo.

Secondo lo spirito del Progetto, infatti, è evidente che l'elemento essenziale preso in considerazione consiste nel fatto che le cose o le sostanze siano destinate al commercio, poco importando, quando tale destinazione è accertata, che esse siano semplicemente detenute, o messe in commercio.

Il Progetto aggiunge ancora le ipotesi di distribuzione per il consumo e si uniforma, così, al largo concetto di messa in circolazione, accetto anche da altre leggi, e che comprende tutte quelle varie modalità, che, pur senza realizzare l'esercizio di un commercio, portano però all'uso comune le cose o le sostanze, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

479. — Per la evidente importanza della materia - commercio di medicinali guasti o imperfetti -, che attiene alla conservazione della integrità personale, ho tratto dalla disposizione dell'articolo 59 della legge sanitaria gli elementi dell'articolo 449 del Progetto.

Dall'articolo 321 del Codice in vigore ha origine la disposizione dell'articolo 451, che prevede e punisce la somministrazione di sostanze medicinali in ispecie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, o diverse da quelle dichiarate o pattuite.

Trattasi, in questo secondo caso, di una frode in commercio, qualificata dal pericolo per la incolumità delle persone, che vi inerisce.

La pena perciò (reclusione da sei mesi a due anni e multa da lire mille a diecimila) è più grave di quella prevista per la frode in commercio nell'articolo 523. E poichè in questo articolo è compreso l'inciso « salvo che il fatto non costituisca reato più grave », è evidente che, quando ricorre

potesi preveduta dall'articolo-451 non si applica l'articolo 523. Qualcuno non ha trovata esatta la collocazione dell'articolo 451 tra le disposizioni di questo Titolo, non essendo previsto come condizione di punibilità del fatto il pericolo per la salute pubblica, ma torna facile rilevare che tale pericolo è insito nel fatto, che forma oggetto del reato, e non occorre farne esplicita menzione.

Il Progetto, negli articoli 449 e 451, innova alla legislazione in vigore, in quanto ammette che i delitti ivi considerati possano essere commessi anche da chi non sia autorizzato a vendere medicinali.

Non è sembrato, infatti, che l'essenza di tali reati richieda la qualità subiettiva indicata dall'articolo 59 della legge sanitaria e dall'articolo 321 del Codice penale vigente. Qui la ragione della speciale sanzione è nel pericolo per la salute pubblica, che deriva dalla vendita di medicinali guasti, o imperfetti, o non conformi alle ordinazioni mediche o alle richieste degli interessati, e tale pericolo, inerente alla qualità dell'oggetto, prescinde da ogni considerazione concernente la persona di chi compie la somministrazione.

E' stato osservato che nell'articolo 449 meglio si direbbe « medicinali alterati », in luogo di « medicinali imperfetti »; per lo che è sembrato preferibile conservare la locuzione adottata nel Progetto, e che del resto è tratta dalla legge sanitaria (articolo 59), perchè essa è più comprensiva di ogni possibile vizio del medicinale.

480. — L'articolo 444, che prevede nel Progetto preliminarmente il commercio di sostanze alimentari o di cose nocive, è riprodotto nel nuovo testo (articolo 450) senza l'ultimo capoverso, che stabilisce la sanzione a carico di chi vende o distribuisce per il consumo cose non destinate all'alimentazione le quali siano pericolose per la salute pubblica, quando egli non abbia dato notizia del pericolo alla persona, che le acquista o le riceve.

Tale disposizione è stata eliminata, perchè ho riconosciuto esatta l'osservazione che essa presuppone un sistema anonimo, il quale renda obbligatorio per il venditore di diffidare gli acquirenti di sostanze non destinate all'alimentazione di non mangiarle o berle. Ad ogni modo, anche se tale misura generale potesse adottarsi, il contenuto della violazione della stessa potrebbe consigliare di riscontrarvi una contravvenzione e non un delitto.

481. — Le disposizioni degli articoli 452 e 453, con i quali il Progetto detta severe norme per costringere il commercio clandestino e fraudolento di sostanze stupefacenti e l'agevolazione dolosa dell'uso delle stesse, sono state oggetto di generale consenso.

La coscienza pubblica aderisce al rigore adottato dal Progetto, che persegue l'intento di reprimere l'uso degli stupefacenti, l'alcoolismo e le contaminazioni luetiche, che possano minare la sanità della stirpe.

Le discussioni, che si sono sollevate, investono il collocamento delle disposizioni, perchè, secondo alcuni, esse dovrebbero soltanto far parte della legge speciale, e, secondo altri, potrebbero essere comprese nel Codice, ma a patto di essere completate con disposizioni relative a tutto il commercio degli stupefacenti, e non solo a quello clandestino o fraudolento.

Come è noto, la materia è ora regolata dalla legge 18 febbraio 1923, n. 396, e dal relativo regolamento 9 novembre 1923, n. 2534.

A me è sembrato — e la mia opinione è condivisa da molti di quelli, che hanno esaminato il Progetto preliminare — che in tutto il complesso di operazioni illecite, alle quali può dar luogo il commercio degli stupefacenti, occorra distinguere le ipotesi, nelle quali trattisi di trasgressioni a misure di ordine amministrativo o fiscale, da quelle, che attraverso il commercio degli stupefacenti, costituiscano veri e propri attentati alla pubblica incolumità. Le prime debbono essere riserbate alle leggi speciali, ma le seconde non possono essere previste e regolate, che tra i delitti contro la pubblica incolumità, e perciò vanno comprese nel Codice penale.

Il Progetto ha creduto di classificare nella seconda categoria soltanto quelle forme di attività, che siano compiute in modo clandestino o fraudolento.

Nell'adottare tale criterio, ho considerato che il commercio degli stupefacenti, attraverso quelle speciali modalità, sfuggendo ai controlli preordinati dalla legge, ha la possibilità di espandersi, di allargare sempre più il campo della sua azione deleteria, di penetrare ovunque e di assumere una imponente, spaventevole attitudine a diffondere il triste vizio, con la rovina morale e fisica di un numero sempre maggiore di persone.

E poichè la diffusibilità del danno è la caratteristica presa a base anche dal Codice in vigore, per distinguere i delitti contro la incolumità pubblica da ogni altra ipotesi di reato, torna agevole la dimostrazione dell'esattezza del sistema adottato dal Progetto, comprendendo nel Titolo VI la disposizione dell'articolo 452.

E' facile poi intendere che la clandestinità e la frode, sebbene non espressamente richieste per la sussistenza del delitto, di cui all'articolo 453, sono normali modalità dell'azione criminosa ivi preveduta, perchè è ben difficile pensare a convegni, per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, i quali non siano clandestini ed in ispreto alla legge. E' pertanto pienamente giustificata anche la collocazione della disposizione dell'articolo 453 in questo Titolo.

L'ipotesi della clandestinità non ha bisogno di chiarimenti, ma a qualcuno è sembrata oscura quella della frode. Occorre, perciò, avvertire che qui non si tratta di frode nel significato patrimoniale, ma di frode nel significato di evasione della legge, ossia di quella particolare frode, che prende il nome di *fraus legis*, raggiunta con mezzi, che, rispettando formalmente la legge stessa, realizzano invece attività ed intenti in pieno contrasto con essa.

Non è il caso di fermarsi a fare esemplificazioni, ma è intuitivo il riferimento a una infinità di fattispecie: basterà ricordare quella più comune delle ricette mediche in dosi consentite per speciali malattie, ma che rilasciate per persone sane e quotidianamente, possono dopo un certo tempo, assicurare, a chi le richiede, il possesso di una quantità di sostanze stupefacenti bastevole a soddisfare il turpe vizio.

Al regolamento, approvato con R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534, per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione del

commercio abusivo di sostanze velenose aventi azione stupefacente, fu annesso un elenco delle sostanze, che, agli effetti della legge, debbono considerarsi stupefacenti.

Il Progetto non ha creduto di far richiamo a quell'elenco o ad altro qualsiasi da redigersi, per stabilire le ipotesi, nelle quali le sostanze rientrano nella previsione dell'articolo 452, perchè ha riconosciuto, in conformità della opinione dei migliori tecnici della materia, che non sia possibile fare un elenco completo e definitivo delle sostanze, contro l'uso delle quali è dettata la disposizione di legge. E' sembrato, perciò, preferibile la locuzione « sostanze aventi azione stupefacente », perchè è precisamente questa azione, che è presa in considerazione dalla legge.

Nella prima parte dell'articolo 452, ove è indicato in che cosa debba esplicarsi l'attività del colpevole, ho voluto espressamente prevedere l'attività di coloro, che, pur non facendo commercio di stupefacenti, s'intromettono tra commercianti e richiedenti, per procurarli a costoro.

Quanto sia grave e pericoosa l'attività di questi intromettitori è noto a chi, anche fuggacemente, si è occupato dell'a lotta contro l'uso degli stupefacenti. Non è azzardato il dire che, senza l'opera da essi spiegata, il commercio degli stupefacenti, se proprio non languirebbe, certo non prenderebbe sì grande sviluppo, perchè, per un insieme di circostanze e di considerazioni, che qui non è il caso di esporre, il consumatore di stupefacenti difficilmente può avere diretto contatto con il commerciante.

Alla pena prevista dal Progetto preliminare, la reclusione da uno a tre anni, ho aggiunta nel nuovo testo anche la multa non inferiore alle lire mille.

Trattasi, invero, di forme di delinquenza ispirate da finalità di lucro, e che effettivamente danno luogo a ingenti guadagni in danno di poveri infelici inebetiti, e, pertanto, appare adeguata una grave pena pecuniaria.

Ho poi mantenuto il capoverso dell'articolo, che aumenta la pena, se a cune delle sostanze aventi azione stupefacente sia venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione di malattia di mente o di deficienza psichica, o a chi sia dedito all'uso di tali sostanze perchè precisamente sono queste le persone più esposte alle tentazioni del pravo allettamento, adescate ed incoraggiate dagli ignobili speculatori, che offrono altresì minore resistenza all'altrui attività illecita.

Colui, pertanto, il quale sfrutta tali persone, che invece dovrebbero essere indotte a tornare sulla retta via, presenta maggiore pericolosità e deve essere più gravemente punito.

L'articolo 453, anche in conformità di analoghe disposizioni contenute in leggi straniere, punisce tanto colui, che senza essere concorso nel delitto preveduto nell'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale pubblico o privato a convegno di persone, le quali vi accedono per darsi all'uso di stupefacenti, quanto colui, che accede nei detti locali per darsi all'uso suddetto.

Naturalmente i due fatti, per ovvie ragioni, sono di diversa gravità, e, perciò, il primo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con

la multa da lire cinquecento a lire mille, mentre pel secondo è prevista la pena alternativa della reclusione sino a sei mesi e la multa da lire mille a lire cinquemila.

Ma e l'uno e l'altro sono pericolosissimi per lo sviluppo dell'uso degli stupefacenti, perchè i convegni facilitano costumi e conoscenze le più depravate, ed i frequentatori di essi sono tra gli elementi più attivi per la diffusione del vizio.

E' stato domandato qualche chiarimento sul modo, con cui si applicheranno le disposizioni adottate dal Progetto, mentre non ancora è abrogata la legge speciale, che prevede, in alcune disposizioni, gli stessi fatti.

Qualcuno ha manifestato l'avviso che per la disposizione dell'articolo 15 del Progetto, la legge speciale deroghi e perciò prevalga sulla generale. Ma non è così.

Come ho detto altre volte, il Progetto, disciplinando completamente alcune figure di reato, ha inteso abrogare tutte le disposizioni del e leggi speciali, che regolano identici fatti. Questo concetto sarà esplicitamente sancito con una disposizione transitoria. Pertanto, nella pratica, resterà solo a stabilire quando, effettivamente, ricorra l'identità del fatto regolato dalla legge speciale preesistente e dal nuovo Codice.

CAPO III

Dei delitti colposi di comune pericolo

482. — La disposizione dell'articolo 454 del nuovo testo, in confronto a quella corrispondente dell'articolo 435 del Progetto preliminare, ha il pregio di maggiore compiutezza e semplicità.

Tutti i disastri preveduti nel Capo I del Titolo sono di tale gravità, da richiedere che la sanzione penale intervenga, non solo quando l'evento sia in dipendenza di condotta dolosa, ma anche quando vada ricollegato a condotta colposa.

È opportuno a tal riguardo tener presente che già l'articolo 311 del Codice in vigore prevede la responsabilità per colpa, non solo per l'incendio, l'esplosione, l'inondazione, la sommersione ed il naufragio, e la rovina, ma altresì per qualsiasi altro disastro di comune pericolo. È stato anzi opportunamente notato che la previsione generica del reato di comune pericolo, mentre è fatta come ipotesi di responsabilità colposa, non è invece considerata come ipotesi di responsabilità per dolo.

Il Progetto, come ho già fatto rilevare, non cade in questo errore, perchè la previsione generica di ogni disastro di comune pericolo volontariamente causato è ne l'articolo 440.

Ho creduto, nel nuovo testo, fissare una sola pena per tutti i disastri colposi, raddoppiandola per il disastro ferroviario, che desta il maggior allarme a causa delle sue incalcolabili conseguenze.

Per la completa intelligenza della disposizione dell'articolo 454, occorre avvertire che la responsabilità per colpa, in relazione agli eventi ivi richiamati, è subordinata evidentemente alle altre condizioni, senza le quali, per gli stessi eventi, non può configurarsi responsabilità per dolo.

Così, ad esempio, l'incendio, la sommersione, il naufragio della cosa propria, prodotto per colpa, non possono dar luogo alla sanzione dell'articolo 454, se da fatto non derivi un concreto pericolo per la pubblica incolumità, perchè questa condizione è prevista per le corrispondenti ipotesi dolose.

Così ancora è a dirsi per il crollo di un edificio o per altri disastri indicati nell'articolo 440, il quale stabilisce la stessa condizione del pericolo concreto della pubblica incolumità.

Insomma, la locuzione « incendio ed altro disastro preveduto nel Capo I del presente Titolo » implica il richiamo a tutti gli elementi d'incriminabilità di quei fatti, indicati nelle singole disposizioni, escluso il dolo.

433. — L'articolo 436 del Progetto preliminare, che prevede i delitti colposi di pericolo, appare nel nuovo testo (articolo 455) notevolmente modificato, perchè non vi si considera anche il pericolo di una rovina o di altro disastro, che possa compromettere la pubblica incolumità.

Ho considerato che la previsione dei delitti colposi di pericolo è già una eccezione nel sistema giuridico. Il Codice in vigore accoglie tale configurazione delittuosa solo in relazione al disastro ferroviario e, perciò, mi è sembrato opportuno che, pure accettandosi una giustificata estensione del principio, l'estensione stessa dovesse essere limitata alle situazioni veramente allarmanti, quali sono il disastro ferroviario, il naufragio, l'inondazione e la sommersione di una nave o di altro edificio natante, che ho espressamente indicati.

E' soppressa così, tra i delitti contro la pubblica incolumità, la configurazione colposa di pericolo in rapporto ai delitti di crollo di una costruzione o di altro disastro, che non rientri nella tassativa previsione dell'articolo 455.

Con questa modificazione ho aderito alla richiesta di autorevoli enti industriali, i quali mi prospettarono, come già dissi, preoccupazioni per lo sviluppo edilizio, a seguito delle nuove disposizioni.

Ho riconosciuto, invero, fondato il rilievo che la valutazione di una situazione di pericolo, in rapporto alle costruzioni, avrebbe imposto frequenti accertamenti tecnici destinati a turbare e forse a distrarre l'impiego di capitali da forme di imprese, che hanno una importanza di prim'ordine nella vita della Nazione.

E' evidente, però, che se il crollo avvenga, e si verifichi perciò un delitto colposo di danno, tali preoccupazioni debbono cedere di fronte alla imperiosa necessità della tutela della pubblica incolumità, e perciò il disastro per il crollo di costruzioni non è escluso dalle ipotesi dello articolo 454.

Non occorre inziugiarsi a giustificare l'aggravante, prevista dal capoverso dell'articolo, per il caso che il colpevole abbia trasgredito ad una par-

tiolare ingiunzione dell' Autorità, diretta alla rimozione del pericolo. L'ingiunzione dell'Autorità, mettendo sull'avviso l'interessato, ne aggrava la colpa, palesata dal persistere nella condotta illecita, e rivela maggiore pericolosità di chi delinque in tal modo.

484. — Oggetto di vivo dibattito è stato il delitto di eccessiva velocità, preveduto nell' articolo 434 del Progetto preliminare.

Dal punto di vista della politica criminale, quasi unanime è stato il consenso sulla necessità di opporre una grave sanzione contro la temerità dei conducenti di veicoli: purtroppo le statistiche degli investimenti rendono sempre ognor più grave il problema di conciliare il rispetto alla vita ed a la integrità delle persone con la circolazione dei veicoli. Molto è da sperare da saggi ordinamenti amministrativi, generali e locali; ma la quotidiana esperienza induce a dimettere l'illusione che essi riescano ad eliminare i gravi fatti, di cui è causa l'incoscienza di alcuni conducenti. Il ripetersi del fenomeno nei vari Stati del mondo, ove vigono le più svariate leggi sulla circolazione dei veicoli, è la prova indiscutibile che il regolamento amministrativo della circolazione non offre ancora una remora sufficiente alla volontà di guidare i veicoli senza tener conto di quanto avviene nella strada pel movimento degli altri veicoli e dei pedoni.

Da questa considerazione fui mosso quando, nel Progetto preliminare, inserii la previsione del delitto di eccessiva velocità; ma non mi dissimulai la difficoltà di dare una precisa configurazione alla nuova ipotesi delittuosa, che, pur raggiungendo le finalità, dalle quali è dettata, deve non portare inciampi alla circolazione dei veicoli, specialmente di quelli a trazione meccanica, di cui è anzi da augurare una sempre maggiore diffusione nel Paese.

Ho esaminato, perciò, con la maggiore attenzione le osservazioni, che da ogni parte mi sono pervenute.

Si è anzitutto proposto di aggravare le pene contravvenzionali e quelle per i reati colposi commessi per imprudenza o negligenza o inosservanza di leggi e regolamenti relativi alla circolazione dei veicoli, rinunciando a comprendere nel Codice il nuovo delitto.

Ma non è mi sembrata accettabile tale proposta, perchè il reato, che si vuole creare con la nuova disposizione, non può assumere il carattere di semplice contravvenzione, e non può trovare un surrogato negli aumenti di pena per i delitti colposi.

Tale reato ha invero, quale suo obbietto, una situazione di pericolo per un gran numero di persone: trattasi insomma di un fatto, che attenta alla incolumità dei cittadini, e, come ogni altro attentato alla pubblica incolumità commesso con mezzi idonei, non può anche questo essere ipotizzato, che come delitto e compreso tra quelli contro la pubblica incolumità.

Lo stesso obbietto del reato, consistente in una situazione di pericolo, esclude che la disposizione possa essere sostituita da un semplice aggravamento della pena comminata per gli omicidii e le lesioni colpose, perchè, com'è noto, queste ipotesi delittuose sono subordinate all'evento didanno.

L'altro problema, ch'è stato sollevato, ha riferimento alla configurazione del delitto: vedere, cioè, se debba essere previsto come delitto doloso o colposo.

Come ampiamente è stato dimostrato avanti la Commissione Ministeriale, e come del resto appare dalla formulazione dell'articolo 434 e dalla sua collocazione, il delitto di eccessiva velocità fu concepito nel Progetto preliminare, come delitto doloso di pericolo.

Debbo però riconoscere che la nozione del dolo di pericolo mal si concilia con la sistemazione giuridica, che s'intende dare al fatto, che deve formare oggetto della sanzione.

Invero, dal disposto degli articoli 46 e 47 risulta che per dolo di pericolo debba intendersi la cosciente volontà di creare la situazione di pericolo. Ora è evidente che questo elemento intenzionale non si adegua alle situazioni di fatto, che s'intende regolare e che si riallacciano invece ad ipotesi d'imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, ordini e discipline, ossia ad elementi di colpa.

L'ipotesi che ricorra l'elemento intenzionale di creare la situazione di pericolo può essere fatta solo in via eccezionale, e fa pensare, come possibile soggetto attivo del delitto, o ad un individuo anormale, o ad individuo, che voglia commettere ben più grave delitto contro la pubblica incolumità, servendosi del veicolo spinto ad eccessiva velocità; onde sarebbe severamente punito per altre disposizioni.

Del resto, lo stesso articolo 434 del Progetto preliminare mentre, come si è detto, fu concepito per un delitto doloso di pericolo, accenna alla situazione di pericolo come conseguenza legata obiettivamente e non sabbiettivamente alla condotta del colpevole, perchè adopera la locuzione: « in modo da far sorgere il pericolo ».

Per tutte queste considerazioni, il nuovo testo ha conferito alla ipotesi incriminata la struttura di un delitto colposo.

Altro problema, infine, è la determinazione dell'elemento obiettivo del reato

Nell'articolo 434 del Progetto preliminare è stata presa in considerazione l'eccessiva velocità in un luogo abitato o di pubblico concorso.

Si mossero critiche all'a formula usata, perchè si disse che occorreva precisare quando la velocità si debba ritenere eccessiva, per evitare gli abusi dei verbalizzanti. Ma è evidente che qui l'eccesso non è in relazione ai limiti di velocità fissati dai regolamenti, bensì in relazione al sorgere del pericolo per la pubblica incolumità: il che porta a riconoscere l'impossibilità di una qualsiasi previsione e la necessità di riservare al magistrato il giudizio sull'esistenza, così dell'eccesso, come del pericolo.

Meritevole di seria considerazione, mi è parsa, invece, un'altra osservazione, con la quale si prospetta che non sia opportuno riferire alla eccessiva velocità in luogo abitato o in tempo di pubblico concorso la causa, che può, nella circolazione dei veicoli, produrre un pericolo per la pubblica incolumità. Numerose, invece, sono le cause di grave pericolo, che possono riconnettersi,

in tale campo, alla imprudenza o negligenza del conducente, come quando si procede senza le dovute cautele in una ristretta curva, o attraverso un passaggio a livello, o in una strada mancante di luce o di visuale, o in tempo di nebbia, o attraverso la polvere sollevata dal passaggio di altri veicoli, e così ancora in una varietà di casi, che riesce molto difficile catalogare *a priori*. Al contrario, non sempre lo spingere un veicolo a velocità anche grande può far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità; su strade sufficientemente larghe e ben tenute, prive di attraversamenti, e con veicoli muniti di freni potenti, velocità anche elevata debbono considerarsi perfettamente lecite: anzi l'uso dei moderni veicoli automobili mancherebbe al suo scopo, se le alte velocità dovessero ritenersi in ogni caso interdette.

Le singole varie azioni od omissioni, che possono creare il pericolo per la pubblica incolumità, sono di regola prevedute dalla legge come contravvenzioni, ma possono effettuarsi in condizioni e circostanze tali, da costituire un delitto colposo. E' perciò consigliabile comprenderle tutte in una formula generica, che ho adottata nell'articolo 456 del nuovo testo, e che è la seguente: «Chiunque, nel condurre un veicolo, fa sorgere, con la propria azione od omissione colposa, un pericolo per la pubblica incolumità, è punito ».

In relazione a tali mutamenti sostanziali del contenuto del delitto, a questo ho dato il nome di « pericolo causato nel condurre un veicolo ».

Quanto alle pene, quelle prevedute nel nuovo testo sono lievemente inferiori a quelle del Progetto preliminare, in relazione alla più precisa definizione del delitto.

D'altra parte mi è parso opportuno limitare qui la comminatoria delle pene solo in rapporto alla situazione di pericolo, che è l'obbiettivo del delitto, eliminando le previsioni contenute nel Progetto preliminare delle conseguenze letali o altrimenti lesive della integrità personale,

Se tali eventi si verificchino, si applicheranno le norme sul concorso di reati, stabilite nell'articolo 84.

Non ho creduto poi di accogliere la proposta di aggiungere la confisca obbligatoria dell'automobile, perchè questa può appartenere a persona diversa da quella che l'ha adoperata, e l'uso da parte di quest'ultima può essere estraneo a qualsiasi consenso del proprietario. In tal caso la confisca obbligatoria dell'automobile si risolverebbe in un provvedimento dannoso per un terzo, che non versa in colpa, e non troverebbe la sua giustificazione nella disciplina dell'articolo 247.

485. — Con la disposizione dell'articolo 457, correlativa alle ipotesi dolose degli articoli 442 e 443, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o a scopo di salvataggio o di soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.

E' stato osservato che potrebbe ritenersi sufficiente sanzione di tali fatti una responsabilità contravvenzionale, ma la proposta non mi è sembrata meritevole di accoglimento.

E' prevista nel Libro III del Progetto (articolo 688) la contravvenzione per omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari, ma da tale ipotesi si distingue quella considerata nell'articolo 457, nella quale l'omesso collocamento o la rimozione si riferisce ai segnali od apparecchi destinati alla estinzione di un incendio o a scopo di salvataggio o di soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, destinati, cioè, ad evitare eventi pericolosi per la pubblica incolumità.

Nella possibilità che dal fatto derivino appunto gravissime conseguenze è riposta la ragione dell'incriminazione a titolo di delitto.

Sono stati invece considerati e puniti a titolo di contravvenzioni fatti, che, almeno nel maggior numero dei casi, possono dar luogo a danni personali, senza quel carattere di diffusibilità, che caratterizza i delitti di comune pericolo.

486. — La disposizione dell'articolo 446 del Progetto preliminare, che prevede i delitti colposi contro la salute pubblica, non ha dato luogo ad osservazioni. Riproducendo la nell'articolo 458 del nuovo testo, ho creduto opportuno rendere più chiara la comminatoria delle pene stabilite per le varie ipotesi.

Quando la responsabilità colposa riguarda i fatti preveduti negli articoli 444 e 445, si è stabilita: la pena dell'a reclusione da tre a dodici anni, nei casi, per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; la reclusione da uno a cinque anni, nei casi, per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso, in cui l'articolo 445 stabilisce la pena dell'a reclusione.

Nel capoverso non è stato possibile conservare la formula generica, accolta nel Progetto preliminare, e riferirsi alla configurazione colposa di tutti gli altri fatti preveduti nel Capo I.

Invero questa disposizione, nel Progetto preliminare, precedeva quella sul commercio clandestino o fraudolento degli stupefacenti, e perciò bastava riferire la sanzione ai fatti « preveduti negli articoli precedenti », per rendere chiaro che la ipotesi di responsabilità colposa non si riferiva al commercio degli stupefacenti. Distaccata la disposizione dal Capo II e collocata nel Capo III, ad evitare equivoci, è stato necessario richiamare espressamente gli articoli ai quali la disposizione si riferisce. Dal richiamo sono state appunto escluse le disposizioni riguardanti il commercio degli stupefacenti, perchè gli elementi della frode e della clandestinità, che caratterizzano i fatti presi in considerazione dal Progetto, non si conciliano con la responsabilità per colpa.

CAPO IV

Disposizioni comuni

487 — L'ultimo Capo di questo Titolo, contenente disposizioni comuni ai Capi precedenti, prevede le pene accessorie e le misure di sicurezza (articoli 459 e 460).

La giustificazione delle pene accessorie stabilite per i vari casi è di intuitiva evidenza. E' stabilita la confisca generale dei beni, come effetto della condanna alla pena di morte o dell'ergastolo. Quando si tiene presente che la pena di morte o dell'ergastolo è inflitta per delitti gravissimi, come la strage e l'epidemia, che suscitano vere e proprie ribellioni della coscienza pubblica, apparirà perfettamente giusto che al colpevole di tanta sventura sia applicata altresì la sanzione patrimoniale della confisca.

Così è doveroso riconoscere che non può essere consentito, a chi commette uno dei delitti preveduti in questo Titolo, ossia un delitto di comune pericolo, per fine politico, di conservare la cittadinanza italiana, della quale si è dimostrato indegno.

Ed infine evidenti ragioni di difesa della pubblica salute hanno suggerito il disposto dell'ultima parte dell'articolo 459, secondo la quale la condanna per alcuno dei delitti dolosi preveduti nel Capo II del presente Titolo ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza. Per tali delitti è altresì prevista la misura di sicurezza della chiusura dell'esercizio, negozio o stabilimento, allorchè il colpevole sia persona esercente un commercio o un'industria.

Nell'articolo 450 del Progetto preliminare, al giudice era conferita a facoltà di ordinare a chiusura anche durante l'istruzione o il giudizio. Tale facoltà non è più concessa nell'articolo 460 del nuovo testo, perchè, come a suo tempo è stato osservato, nel Progetto definitivo è stata soppressa la disposizione generale dell'articolo 238 del Progetto preliminare, che consentiva l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza di chiusura di un pubblico esercizio.

TITOLO VII

Dei delitti contro la fede pubblica*Considerazioni generali*

488. — Il Titolo VII del Progetto, relativo ai delitti contro la fede pubblica e diviso in quattro Capi, è, per il contenuto e la distribuzione della materia, assai diverso dal corrispondente Titolo del Codice vigente.

Il primo Capo tratta insieme della falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in carte filigranate e in biglietti di pubbliche imprese di trasporto. I valori di bollo non sono soltanto segni di una pubblica certificazione, attestante la riscossione di una tassa o di una imposta, ma costituiscono per sè un valore economico. Questo loro carattere li avvicina sostanzialmente alle monete e alle carte di pubblico credito, sicchè mi è sembrato conveniente contemp'are gli uni e le altre in uno stesso Capo, anzichè accomunare i valori da bollo, come fa il Codice vigente, con la falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

Il secondo Capo prevede le falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, e contempla altresì alcune ipotesi delittuose, che formano oggetto degli articoli 294, 296 e 297 del Codice attuale. Anche le impronte legali di misure e di pesi, ed i marchi o segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali sono, infatti, sostanzialmente (allorchè, per questi ultimi, siano state osservate le leggi speciali in materia) segni di certificazione o di riconoscimento.

Il terzo Capo comprende così le falsità in atti pubblici e scritture private, come le falsità in passaporti, licenze, notificazioni, registrazioni, certificati, ecc. Il Codice vigente prevede a parte queste ultime falsità, imitando il Codice penale francese e sul riflesso che per i passaporti, le licenze, ecc., l'interesse protettivo sia minore di quello relativo agli atti pubblici e alle scritture private. La più autorevole dottrina aveva già da tempo rilevato come tale criterio non fosse esatto; e, di vero, mentre in pratica la falsificazione di un passaporto o di una licenza può avere conseguenze dannose notevoli, la distinzione anche meno appare fondata teoricamente, trattandosi sempre di documenti, che sono, anch'essi, atti pubblici o scritture private. La soppressione della distinzione ha, inoltre, il vantaggio di abolire una casistica minuziosa e incompleta.

Nello stesso terzo Capo è preveduta ogni ipotesi di falsità in foglio firmato in bianco, innovandosi così rispetto all'articolo 418 del Codice vigente.

Il quarto Capo, infine, riunisce ipotesi di falsità personale, che saranno singolarmente esaminate più o'ltre. Qui basti rilevare che non mi è parsa decisiva la critica relativa alla intestazione del Capo. Si è affermato, invero, non potersi parlare di falsità personale, perchè la persona fisica non sarebbe suscettibile di alterazione o falsificazione. L'osservazione riguarda, soprattutto, il delitto di sostituzione di persona e altre ipotesi delittuose, nelle quali la falsità non si concreta, o può non concretarsi, in un documento. Senonchè il concetto di falsità non si deve intendere come esclusivamente riferibile a ciò che possa esser reso non verace nella sua obbiettività (moneta, documento, sigillo, ecc.); esso può attenersi altresì alla persona, quando si verifichi un comportamento dell'agente, suscettivo di trarre in inganno l'Autorità, o un numero indeterminato di persone, sulla identità, o sulle qualità del co'pevole. In questo senso è manifesto che l'espressione « falsità personale » richiama il concetto di « falsità relative alla persona », non cadenti sulla persona fisica, come tale, bensì sulla identità, sullo stato o sulla qualità di un determinato individuo.

489. — Ho eliminato dal Titolo il gruppo delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti (articoli 293 a 299 del Codice vigente). Alcune delle ipotesi delittuose, e precisamente quelle prevedute negli articoli 294, 296 e 297 del Codice attuale, ho inserito, come sopra è accennato, nel secondo Capo di questo Titolo; altre nel Titolo relativo ai delitti contro l'economia pubblica, come l'aggiotaggio, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la frode in commercio; o nel Titolo dei delitti contro la persona, come la rivelazione di notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali; o, infine, nel Titolo dei delitti contro la pubblica Amministrazione, come la turbata libertà degli incanti.

La diversa classificazione è giustificata, a mio avviso, dalla più esatta coincidenza della oggettività giuridica di tali delitti con il contenuto dei vari Titoli, alcuno dei quali, come quello relativo all'economia pubblica, del tutto nuovo, tenuto conto dei criteri, altrove messi in rilievo, a cui è ispirata la ripartizione del Libro II del Progetto.

490. — Il concetto di « fede pubblica », inteso come fiducia, che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante, non è sostanzialmente diverso da quello del Codice vigente.

Tuttavia, per altri riflessi, rispetto al predetto Codice, il concetto di « fede pubblica » subisce, secondo il Progetto, una limitazione e una estensione. Come ho detto, ho mantenuto in questo Titolo soltanto le vere e proprie falsità, distribuendo in altri Titoli le così dette falsità improprie, costituenti frodi nei commerci, nelle industrie, negli incanti. Conseguenza da ciò una restrizione del concetto di « fede pubblica », inteso come buona fede e credito dei cittadini nei rapporti della vita commerciale e industriale.

D'altro canto ho aggiunto il Capo IV, relativo alle falsità personali, ossia ad ipotesi delittuose, che, come in parte ho accennato e come più

ampiamente risulterà allorchè dirò singolarmente di tali falsità, attengano, in genere, ad uno speciale comportamento dell'agente, atto a sorprendere la buona fede della pubblica Autorità, ovvero di un numero indeterminato di persone, relativamente alla identità, allo stato o alle qualità dell'agente stesso.

E' pertanto intuitivo come, da quest'altro punto di vista, il concetto di «fede pubblica» risulti alquanto più esteso, rispetto al Codice vigente.

CAPO I

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

491. — Ho mantenuto la equivalenza, ad ogni effetto, di tutte le specie metalliche di moneta, la parificazione delle carte di pubblico credito alle monete, e la nozione del Codice attuale intorno alle carte di pubblico credito.

Ho altresì tenuto fermo il concetto che il fatto della spendita, o di altro uso, della moneta contraffatta o alterata, da parte dello stesso falsario, non è richiesta per la consumazione del delitto di contraffazione o alterazione, nè costituisce reato concorrente, o circostanza aggravante.

La contraria opinione, pur essendo fondata sulla considerazione esatta che contraffazione e spendita sono azioni distinte, condurrebbe ad infliggere pene esagerate; d'altro canto, il contraffattore fabbrica monete false per spenderle o farle spendere, sicchè risponderebbe sempre, in pratica, o come autore della spendita, o come correo dello spenditore. In questa parte, pertanto, il Progetto, per necessità pratiche, contiene una eccezione al principio che ogni violazione di legge costituisce reato di per sé punibile; eccezione che ha luogo, di regola, anche nel campo delle altre falsità.

492. — L'articolo 461 contiene, nei numeri terzo e quarto, innovazioni sostanziali, dirette ad una più efficace tutela in materia di falso nummario, reclamata dallo sviluppo sempre maggiore della vita economica e degli scambi interni ed internazionali.

Il Codice vigente (articolo 256, numero 3°) equipara l'importatore, lo spenditore o il fornitore di falsificati al falsario, soltanto quando rimanga provato l'accordo immediato di costui con la persona, che esegui, o concorse ad eseguire, la contraffazione o l'alterazione; se invece l'accordo abbia luogo con un intermediario, che non sia concorso nella contraffazione o nella alterazione, è applicabile un titolo delittuoso minore (articolo 258). Ho ritenuta sufficiente, per la equiparazione, la prova del concerto anche soltanto con un intermediario. In realtà, contraffattori, intermediari e spenditori costituiscono una catena, i cui membri sono intimamente collegati nello scopo delittuoso. Se il contraffattore è il primo anello della catena, le operazioni successive, fino alla spendita, sono necessarie per il completo raggiungimento del fine criminoso. La contraffazione per sé costituisce sol-

tanto un pericolo di danno; gli intermediari, fino agli spenditori, cooperano a che il pericolo di danno si muti in danno effettivo. Del resto, data la concezione, che il Progetto ha accolto, intorno al concorso di più persone nel reato, la deroga alle norme pel concorso medesimo è meno grave di quel che non fosse per il Codice vigente. Poco importa che l'intesa sia immediata con il contraffattore o con un intermediario, dal momento che l'intermediario (mandatario) agisce, a sua volta, di concerto con il contraffattore (mandante); e se, in pratica, si riscontri nello spenditore una minore pericolosità, il giudice potrà tenerne conto nella latitudine, assai ampia, della pena.

Ciò premesso, la formula dell'articolo 461, numero 3°, sembra esprimere chiaramente il concetto che il concerto deve essere posteriore alla contraffazione, poichè, se fosse anteriore, vi sarebbe concorso nel delitto di contraffazione. Era poi necessario l'inciso « non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione », non tanto per escludere, in tal caso, l'applicabilità delle regole del concorso, quanto per mettere in evidenza, come già ho accennato, che il concorrente nella contraffazione, il quale poi spenda, risponde di un solo reato.

Si è osservato che v'ha sempre una catena di intermediari, sino a chi spende, e che, conseguentemente, non potrà mai trovare applicazione l'articolo 463. La critica, non del tutto esatta nella premessa, lo è ancor meno nella deduzione. Anzitutto può darsi che taluno venga in possesso di monete contraffatte, immediatamente riconosciute per tali, senza avere avuta relazione di sorta con il contraffattore o con un intermediario, ad es., nel caso di ritrovamento fortuito. In tale ipotesi, se il ritrovatore di mala fede spenda, o anche soltanto detenga per spendere, le monete contraffatte, risponderà a termini dell'articolo 463, e non dell'articolo 461, o dell'articolo 465.

Ma, di regola, l'articolo 463 sarà applicabile tutte le volte (e sarà non infrequente il caso), in cui non si raggiunga la prova del concorso nella contraffazione o del concerto ad essa posteriore. Non basta, insomma, per applicare l'articolo 461, numero 3°, argomentare che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un intermediario abbia fornito le monete, ma occorre la prova dell'intesa con un determinato intermediario; in difetto, dovrà trovare applicazione l'articolo 463.

Provato siffatto concerto, il Progetto equipara al contraffattore chiunque introduce nel territorio dello Stato monete contraffatte o alterate, ovvero le detiene o le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Non ho riprodotta l'ipotesi del procurare le monete ad altri al fine di spenderle o di metterle altrimenti in circolazione, perchè compresa in quella, esplicitamente enunciata, della messa in circolazione; procurare, infatti, significa fornire ad altri, a titolo oneroso o gratuito, monete, che si sanno falsificate, ossia fare da intermediario tra il falsificatore e un terzo, ossia mettere in circolazione. Non sarebbe esatto affermare senz'altro, che l'intermediario sia un correo di colui, al quale le monete sono procurate; perchè questi, se ignori la contraffazione, e finchè la ignori, non commette reato, anche se poi le spenda, di guisa che non vi potrebbe essere correatà in un reato inesistente rispetto ad uno dei soggetti.

Ciò ho voluto avvertire, per affermare che la responsabilità dell'intermediario è, per così dire, autonoma e indipendente dai reati, che possa eventualmente commettere, dopo riconosciuta la falsità, chi da lui, in buona fede, abbia ricevute le monete (articoli 465 e 709).

Il numero 4° dell'articolo 461 equipara inoltre al contraffattore chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, dal falsificatore o da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Il fine di mettere in circolazione comprende quello di spendere, la spendita essendo una dei modi di mettere in circolazione. L'enunciazione esplicita del « fine » era necessaria per escludere, ad esempio, il caso dell'acquisto a scopo di collezione. Ho aggiunto all'ipotesi dell'acquistare quella del ricevere in qualsiasi modo (s'intende, scientemente), per comprendere, senza alcun dubbio, l'acquisto a titolo gratuito, e anche per eliminare le difficoltà probatorie in ordine alla controprestazione.

La detenzione previo concerto e l'acquisto sciente dal contraffattore o da un intermediario costituiscono pertanto, non già ricettazione, come per il Codice vigente, ma falso. Tale soluzione mi è parsa più esatta, perchè colui che, di concerto con il contraffattore, detiene monete contraffatte o alterate, ovvero dal contraffattore le acquista, al fine di metterle in circolazione, non è soltanto un ricettatore, ma un concorrente nel delitto di falso.

493. — Non ho riprodotto il penultimo e l'ultimo capoverso dell'articolo 256 del Codice attuale, potendo, nei congrui casi, funzionare in loro vece, rispettivamente, l'aggravante comune dell'articolo 65, numero 7°, e la diminvente comune dell'articolo 66, numero 4°.

Se poi, non soltanto si sia cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità, ma sia, dai fatti preveduti negli articoli 461 e 463, derivata anche una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli dello Stato, o la compromissione del credito dello Stato nei mercati interni o esteri, l'aggravante, di cui all'articolo 65, numero 7°, concorrerà con l'altra prevista nell'articolo 464, ispirata ad un criterio di responsabilità obbiettiva e alla necessità di una rigorosa tutela degli interessi statali. Non è pertanto esatta l'obbiezione che l'articolo 464 sia un duplicato dell'articolo 65, numero 7°. Possono, infatti, le due aggravanti concorrere, allorchè, oltre lo Stato, vi sia altro soggetto passivo offeso, salva l'applicazione, nei congrui casi, dell'articolo 72.

494. — Ho eliminato altresì la diminvente della facile riconoscibilità (articolo 259 del Codice vigente). Si è detto che essa trova la sua giustificazione nella minore potenzialità di danno e nel minore allarme sociale suscitato dal contraffattore inesperto. Quando ciò risulti, potrà il giudice tenerne conto nella latitudine della pena, senza che occorra stabilire, sempre e per ogni caso, una diminvente. Il vero si è che, nonostante la facile riconoscibilità della contraffazione, il colpevole può essere pericolosissimo; che la astratta minore potenzialità del danno ha ben poca importanza quando, nel caso concreto, il soggetto passivo sia stato effettivamente tratto in inganno; e che il criterio della facile riconoscibilità è impreciso e subbiettivo. Del resto, la

facile riconoscibilità deriva da imperizia o da altre cause indipendenti dalla volontà del falsario, il quale, invece, vuole produrre falsi quanto più gli è possibile perfetti.

Dalla eliminazione della diminvente, non potrebbe in alcun modo trarsi la illazione, come si è da alcuno dubitato, che in qualsiasi falsità la grossolanità della contraffazione non esclude il delitto. Il Progetto non ha inteso immutare in ordine ai principî generalmente accolti in tale tema; ed è ovvio che il problema non era risolto in virtù del solo articolo 259 del Codice vigente, altro essendo la facile riconoscibilità del falso nummario, e altro una grossolanità così evidente *prima facie*, da escludere ogni possibilità di inganno, e quindi il delitto.

Si aggiunga che, ammessa, in ipotesi, la diminvente per il falso nummario, nulla giustificerebbe il non ammetterla per le altre forme di falsità.

495. — La configurazione del delitto di alterazione di monete mediante diminuzione del loro valore (articolo 462) non si allontana notevolmente da quella del Codice vigente (articolo 257), salvo il necessario coordinamento con i numeri 3° e 4° dell'articolo 461, testè illustrato.

Sono prevedute nell'articolo 463 le ipotesi di chi, fuori dei casi contemplati negli articoli 461 e 462, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Hogìà detto quali siano i rapporti tra gli articoli 461 e 462 da un lato, e l'articolo 463 dall'altro; e in qual senso, in virtù delle nuove disposizioni, sia immutato al sistema del Codice vigente. Per maggiore chiarimento, aggiungo che soggetto attivo del delitto preveduto nell'articolo 463 non può essere il contraffattore o alteratore, né chi sia concorso nella contraffazione o alterazione, né chi agisca di concerto con essi o con chi sia concorso ad eseguire la contraffazione o alterazione, ovvero con un intermediario, né chi abbia acquistato le monete dal falsificatore o da un intermediario. In tutte le ipotesi testè ricordate, si applicano, secondo i casi, gli articoli 461 o 462.

496. — Non ho bisogno di avvertire che, per l'articolo 463, è sempre necessaria la scienza della falsità delle monete. Per le ipotesi di introduzione, acquisto o detenzione, occorre altresì la prova del fine della messa in circolazione; se questo fine non risulti, potrà, nei congrui casi, ricorrere la contravvenzione, per omessa consegna di monete contraffatte o alterate (articolo 709).

Se poi le monete siano state ricevute in buona fede, e, dopo conosciutane la falsità, siano spese o altrimenti messe in circolazione, sarà applicabile l'articolo 465, in eventuale concorso con l'anzidetta contravvenzione, allorchè sia trascorso il termine ivi stabilito per la consegna delle monete false all'Autorità.

Non ho accettata la proposta di escludere esplicitamente la buona fede, quando la contraffazione sia facilmente riconoscibile. Una presunzione in tal senso non sarebbe ammissibile, almeno in termini generali, tenuto conto che la facile riconoscibilità è concetto relativo alle persone, alla loro istruzione,

alla pratica dei mezzi di scambio, ecc... Meglio mi è parso lasciare che il giudice decida, secondo il suo convincimento, nella varietà delle ipotesi.

497. — Assimilati i valori di bollo alle monete, le disposizioni degli articoli 461, 463 e 465 dovevano essere estese anche ai detti valori, con una riduzione di pe a (articolo 467). Per valori di bollo s'inendono: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori, che siano equiparati da leggi speciali ai francobolli.

Si attua così una tutela penale più ampia, ispirata ad un sistema unitario, identico a quello dettato in tema di falso nummario, con il vantaggio di evitare le antinomie, rilevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tra il Codice vigente (articoli 268 e segg.) e la legge speciale sul bollo (articoli 77 e segg.) in data 30 dicembre 1923, n. 3268.

Gli articoli 468 e 469 prevedono, rispettivamente, la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta, e la fabbricazione o la detenzione di filigrane o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di carte di pubblico credito, di valori di bollo o di carta filigranata. Ritengo di avere conseguito, anche in questa materia, un coordinamento notevole rispetto alle norme oggi disseminate nel Codice penale e nella citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Nei predetti articoli 468 e 469, l'inciso « ove il fatto non costituisca reato più grave » sta ad indicare l'esclusione, in tal caso, del concorso di reati chi, ad es., contraffà la carta filigranata, e poi, continuando il processo di fabbricazione, contraffà, con tale carta, biglietti di Stato, risponderà soltanto del delitto preveduto nell'articolo 461. È, sostanzialmente, il sistema adottato in tema di falso nummario; anzi, qui, è anche più spiccata la configurazione del reato così detto progressivo, la quale impedisce, di regola, che le varie azioni criminose, susseguentesi nel tempo, siano considerate come figure delittuose distintamente punibili.

Sotto altro aspetto, può dirsi che la legge configura come reato perfetto ciò che, normalmente, costituirebbe, nei congrui casi, semplice tentativo di contraffazione; ma quando la contraffazione segua, punisce soltanto questa, e non anche, o almeno non separatamente, gli atti, che costituirebbero tentativo. Inutile, dunque, sarebbe stato ripetere nei detti articoli 468 e 469 l'inciso « non essendo concorso nella contraffazione ».

Filigrane sono le forme o tele, che servono per fabbricare le carte filigranate. Per « strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione » deve intendersi ogni mezzo meccanico lavorato (non semplicemente naturale), che sia oggettivamente ed univocamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione o alterazione.

Non ho bisogno di ricordare che, secondo la terminologia del Progetto, l'espressione « chiunque fabbrica.... » dell'articolo 469 significa fabbricazione eseguita *non iure*. Se il colpevole avesse iniziato il processo di contraffazione o di alterazione, sarebbe punibile per tentativo di contraffazione o alterazione.

È stato rilevato che non erano prevedute, nell'articolo 459 del Progetto preliminare, le ipotesi dell'acquisto e della vendita. Ho trovato giusto il rilievo, perchè l'acquisto o l'alienazione può avvenire da parte di chi non sia fabbricante, nè detentore; e perciò ho aggiunto le due ipotesi, in conformità anche all'articolo 77 della citata legge sul bollo.

498. — L'articolo 470 integra l'articolo 273 del Codice vigente, contemplando non solo il caso di contraffazione o di alterazione di biglietti di strade ferrate, o di altre pubbliche imprese di trasporto, ma anche il caso di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, li acquisti o li detenga al fine di metterli in circolazione o li metta in circolazione.

499. — Giusta il sistema del Progetto definitivo, ho trasformato (articolo 471) in ipotesi di non punibilità i casi di esenzione da pena, di cui all'articolo 262 del Codice vigente; e ho estese tali ipotesi a tutti i casi, in cui il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli dal 461 al 470, riesca, prima che l'Autorità ne abbia notizia, ad impedire la contraffazione, o l'alterazione, o la fabbricazione, o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi. Non v'è motivo di limitare i casi di non punibilità al solo falso nummario, come fa il Codice vigente.

500. — Gli articoli 472 e 473 prevedono l'uso di valori di bollo e, rispettivamente, di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, distinguendo l'ipotesi, in cui i valori e i biglietti siano stati ricevuti in mala fede, da quella, in cui siano stati ricevuti in buona fede. È ovvio che il colpevole non deve essere concorso nella contraffazione o nella alterazione, altrimenti risponde di concorso in tali delitti.

Ho avuto cura di distinguere, non solo concettualmente, ma anche agli effetti della pena, la vendita e la messa in circolazione dall'uso propriamente detto, ossia conforme alla normale destinazione del valore di bollo o del biglietto.

L'articolo 474 modifica parzialmente l'articolo 274 del Codice vigente. L'elemento materiale del delitto, ossia la cancellazione o il fare scomparire in qualsiasi modo dai valori di bollo o dai biglietti sopra ricordati i segni appostivi per occultare l'uso già fattone, non è mutato; ho aggiunto tuttavia, per la punibilità del fatto, la condizione che il colpevole faccia uso dei valori o dei biglietti, ovvero lasci scientemente che altri, consapevole o non, ne faccia uso. Mi è sembrato che la cancellazione, come tale, fosse atto non univoco, e che perciò fosse eccessivo il punirla *ex se*; l'equivocità, cessa, invece, con l'uso.

Nel capoverso dell'articolo 474 è, infine, preveduto l'uso dei valori di bollo e dei biglietti, dai quali siano stati fatti scomparire i segni appostivi per indicarne l'uso già fattone, da parte di chi non sia concorso nell'alterazione.

Ho distinto anche qui, secondo che i valori o i biglietti siano stati ricevuti in buona o in mala fede.

CAPO II

*Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento*

501. — Sono previsti in questo Capo i delitti di falsità relativi ai sigilli pubblici o altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, alle impronte di una pubblica autenticazione o pubblicazione, alla vendita, acquisto o uso di cose con tali impronte contraffatte, all'uso abusivo di sigilli o strumenti veri, all'uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta, e, infine, alla contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti, brevetti, disegni o modelli industriali.

Ho tenuto distinta l'ipotesi della contraffazione, da quella dell'uso per parte di chi non sia concorso nella contraffazione; il che riafferma il concetto, già esposto in tema di falso nummario, che il contraffattore, il quale li usi, risponde di un solo delitto, e cioè di contraffazione.

Preveduti a parte, nell'articolo 475, la contraffazione e l'uso del grande sigillo dello Stato, il Progetto contempla nell'articolo successivo la contraffazione e l'uso di sigilli, di enti o uffici pubblici e, in genere, di altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione. Pubbliche autenticazioni sono le attestazioni simboliche della pubblica Autorità o di un pubblico ufficio, che attestano la genuinità dei documenti. Pubbliche certificazioni sono le attestazioni ufficiali della pubblica Autorità, simboliche o meno, che provano il compimento di un atto o indicano la qualità, lo stato, la potenzialità di una cosa. Sono pertanto da comprendere tra gli strumenti di cui all'articolo 476, capoverso, (in quanto non contemplati da altre disposizioni) i bolli, i punzoni, i marchi, i bolli doganali, il martello forestale, ecc.

Ho soppresso l'inciso, che si legge nell'articolo 266 del Codice vigente, « destinati per disposizione di legge o del Governo ad una pubblica certificazione ». Tale inciso è interpretato, dalla dottrina prevalente, nel senso che la destinazione debba trovare fondamento in norme di legge, o in atti di legislazione delegata, o in disposizioni del Governo; di modo che le disposizioni di altri enti territoriali (Comuni, Provincie) o istituzionali (Opere pie) in tanto possono avere valore, in quanto siano state emesse in virtù di delegazione del e leggi o del Governo.

Siffatta limitazione non mi è apparsa opportuna, poichè anche le disposizioni in materia degli enti predetti ben possono aver valore, indipendentemente dalla delegazione, purchè, beninteso, non siano contrarie alle leggi.

502. — La contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione è contemplata nell'articolo 477, qualora sia eseguita con mezzi diversi dai sigilli e strumenti indicati negli articoli 475 e 476. Se fosse eseguita mediante tali strumenti, si rientrerebbe nell'ipotesi dell'uso degli strumenti stessi. Non ho creduto di distinguere, come fa l'articolo 267 del Codice

attuale, tra mezzo atto alla riproduzione, oppure no; se il mezzo sia atto alla riproduzione, e si concreti in uno strumento contraffatto, sarà da applicare l'articolo 476.

Nell'articolo 478 ho prevedute, oltre l'ipotesi del porre in vendita, anche quelle dell'acquisto e dell'uso di cose, sulle quali siano apposte impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. La pratica reclamava l'integrazione dell'articolo 266, capoverso, del Codice vigente. Per l'applicazione dell'articolo 478 occorre, naturalmente, che colui, il quale pone in vendita, acquista, o usa, abbia la scienza della contraffazione dell'impronta.

Nell'articolo 479 è riprodotto, sostanzialmente, l'articolo 272 del Codice vigente.

503 — Ho mantenuto tra i delitti contro la fede pubblica l'uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta, avendo cura di determinare che, sotto la denominazione di misure o pesi, è compreso anche qualsiasi strumento per pesare o misurare. Il concetto trovasi già nella legge speciale (legge metrica).

Ho classificato questo reato tra i delitti contro la fede pubblica, anziché tra quelli contro l'industria o il commercio, poichè, in effetti, l'impronta legale delle misure e dei pesi è, anch'essa, impronta di pubblica certificazione. L'ipotesi dell'uso o della detenzione di misure o di pesi, che, pur avendo l'impronta legale genuina, siano però comunque alterati, è posta qui per analogia, in quanto, sia pure con mezzi, che, a stretto rigore, non costituirebbero falsità, si raggiunge lo stesso scopo, che si ottiene con la contraffazione o alterazione delle impronte. Anziché la potenzialità del pubblico o privato documento, ho richiesto, allorchè il colpevole non agisca nell'esercizio del commercio, che l'uso avvenga a danno altrui, cioè con la scienza di danneggiare altrui, sembrandomi che tale elemento serva a precisare meglio, trattandosi di privati, i caratteri di questo delitto; invero, la possibilità del pubblico o privato documento esiste sempre, ed è, per così dire, connaturata nell'uso sciente.

Allorchè, invece, si tratti di esercizio di commercio o di spaccio aperto al pubblico, occorre una tutela più rigorosa; e perciò ho disposto che la stessa pena comminata nella prima parte dell'articolo 480, si applica a colui che, nell'esercizio del commercio, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero misure o pesi comunque alterati. Non è necessario l'uso, basta la detenzione sciente, a qualunque titolo; e poichè può anche trattarsi di commercio altrui, cioè non proprio, soggetto attivo di questo reato può essere anche il commesso, il rappresentante, ecc., del commerciante.

Ho sostituita all'espressione « nell'esercizio di un pubblico negozio », l'altra « nell'esercizio del commercio o in uno spaccio aperto al pubblico », per comprendere chiaramente qualsiasi commercio, anche con spacci improvvisati o ambulanti.

E' altresì manifesto che il produttore, il quale venda prodotti del proprio fondo, rientra, di regola, nella prima parte dell'articolo, non assumendo egli, soltanto in base a tali atti, la qualità di commerciante; ma potrà rientrare nell'ipotesi del primo capoverso, se sia commerciante o se, comunque, abbia uno spaccio aperto al pubblico.

Secondo il sistema adottato in tema di contraffazione di monete e di altri valori, colui, che nell'esercizio del commercio detenga o faccia uso di misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata, risponde di un solo delitto, e precisamente di quello preveduto nella prima parte dell'articolo 480 che si considera come reato progressivo rispetto all'ipotesi della semplice detenzione, prevista nel capoverso.

Qualche obbiezione è stata fatta circa la possibilità del concorso tra il delitto preveduto nell'articolo 480 e la frode in commercio (articolo 523).

Il problema, evidentemente, non può riguardare il concorso tra la detenzione e la frode in commercio, poichè, se questa è commessa mediante pesi o misure contraffatte o alterate, presuppone necessariamente, non la semplice detenzione, ma l'uso di tali strumenti falsificati.

Non può esservi dubbio, poi, che tra l'uso e la frode in commercio vi sia concorso, trattandosi di azioni distinte lesive di beni giuridici distinti, ossia di fatti, che sono tra loro in relazione di mezzo a fine.

504. — Gli articoli 481 e 482, i quali prevedono, rispettivamente, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, e l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, vanno posti in relazione agli articoli 522 e 525, i quali, collocati nel Titolo « Dei delitti contro l'economia pubblica » e, più precisamente, nel Capo « Dei delitti contro l'industria e il commercio », contemplano la frode contro le industrie nazionali e la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Risolvendo un'annosa questione circa l'interpretazione degli articoli 296 e 297 del Codice vigente, ho affermato recisamente il concetto che non si possa parlare di falso in tema di marchi, se non siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industria e. Ed invero, il marchio, il segno distintivo, ecc., acquistano il carattere specifico di segno di riconoscimento solo in quanto la pubblica Amministrazione abbia riconosciuto al produttore la privativa del marchio o segno; soltanto in tal caso può costituire falsità la violazione di quella speciale pubblica fede, la quale deriva dalla legale adozione di mezzi di rappresentazione simbolica o reale, che caratterizzano e garantiscono la circolazione dei prodotti intellettuali o industriali o privilegiano speciali processi o tipi di fabbricazione. Ai marchi, segni distintivi, disegni o modelli industriali ho aggiunto i brevetti industriali, per la evidente necessità di un completo coordinamento rispetto alle leggi speciali in materia.

La tutela si estende anche ai marchi, segni, ecc. esteri, purchè siano state osservate le leggi interne o le convenzioni internazionali, tra l'Italia e altri Stati, relative, cioè, alla protezione della proprietà intellettuale o industriale. Non ho creduto di accennare esplicitamente alla ipotesi della fraudolenta imitazione, sembrandomi non soltanto che essa rientri, senza possibilità di dubbio, in quelle della contraffazione o della alterazione, ma che non ne possa essere distinta, ogni contraffazione o alterazione contenendo in sé, necessariamente, un certo grado di imitazione del marchio, segno, ecc.

505. — Non ho, all'incontro, richiesta la condizione dell'osservanza delle leggi interne per la tutela della proprietà intellettuale o industriale nelle ipotesi delittuose prevedute negli articoli 522 e 525, le quali hanno una obbiettività giuridica diversa dal falso e consistono, rispettivamente, nel cagionare, fraudolentemente, un nocumento all'industria nazionale, e in una frode, potenziale, al compratore. Questa distinzione tra falsità da un lato, e delitti contro l'industria e il commercio dall'altro, è stata oggetto di critiche, le quali si riassumono nell'osservare che essa non è necessaria e conduce ad una duplicazione di norme, mentre ben si sarebbe potuto contemplare queste figure criminose esclusivamente tra i delitti contro l'industria e il commercio, e considerare come circostanza aggravante la contraffazione di marchi, ecc..., regolarmente depositati.

Senonchè, di fronte al trascurabile vantaggio di una lieve economia di disposizioni, si sarebbe avuto una notevole confusione di concetti, classificandosi alcune figure di falso tra i delitti aventi una obbiettività giuridica assai diversa. Sarebbe, inoltre, mancato del tutto quel coordinamento, che il Progetto ha inteso fissare, nei riguardi della falsità, fra tutela penale e tutela industriale, tenuto conto che, secondo le leggi speciali, l'uso di un marchio, ecc., rappresenta un diritto esclusivo del produttore, soltanto se questi abbia ottenuto dalla pubblica Amministrazione la concessione della privativa.

Soltanto in tal caso, pertanto, il produttore potrà invocare le norme relative alla falsità, perchè l'osservanza delle leggi speciali, lungi dal costituire, come taluno ha suggerito, una speciale circostanza di aggravamento, è, invece, un elemento essenziale perchè di falso possa parlarsi.

506. — L'articolo 481 prevede le seguenti ipotesi: 1°) contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, tra i quali sono da comprendersi anche quelli dell'agricoltura; 2°) uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; 3°) contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; 4°) uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

A sua volta, l'articolo 482 contempla, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti nell'articolo 481: 1°) l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio; 2°) il detenere per vendere; 3°) il porre in vendita; 4°) il mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Nei predetti articoli 481 e 482 non è fatta menzione dei nomi (firme, ditte, insegne, emblemi, denominazione e titoli di associazioni o di altri corpi morali), perchè essi, normalmente, non si registrano; è ovvio, però, che in quanto i nomi, anche quelli cosiddetti di fantasia, vengano usati come marchi o segni distintivi, e siano registrati, cadono anch'essi sotto la sanzione degli articoli succitati.

I marchi, i segni distintivi, i disegni, ecc. debbono essere regolarmente depositati e tuttora validi, cioè non decaduti o annullati, perchè possano formare oggetto di falsità.

Altre caratteristiche differenziali tra questi delitti di falso e quelli previsti negli articoli 522 e 525, oltre quella, già rilevata, che in questi ultimi si prescindono dall'osservanza delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale, sono: a) nell'articolo 522 è elemento costitutivo il cagionare nocimento all'industria nazionale; b) così nell'articolo 522, come nell'articolo 525, l'elemento materiale consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione, esclusi quindi l'introduzione nel territorio dello Stato e il detenere per vendere; c) nell'articolo 522 sono compresi i nomi, ma escluse le opere dell'ingegno; d) nell'articolo 525 sono compresi i nomi, i quali tuttavia, come i marchi ed i segni distintivi, possono essere anche non contraffatti o alterati, ma semplicemente atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e quindi anche soltanto attribuiti a ditte inesistenti.

507. — In ordine all'eventuale concorso tra i delitti degli articoli 481, 482, 522 e 525 dovrà decidersi nei casi concreti, tenendo presenti i principi informativi del Progetto e specialmente quelli dettati negli articoli 15, 84 e 87. Così, se taluno, essendo concorso nella contraffazione di un marchio legalmente depositato, ponga in vendita il prodotto industriale con tale marchio contraffatto, risponderà del solo delitto di cui all'articolo 481, e non anche del delitto di cui all'articolo 482, perchè quest'ultimo eccettua i casi di concorso nella contraffazione.

Aderendo ad autorevoli rilievi, ho esplicitamente esclusa ogni possibilità di concorso tra gli articoli 481 e 482 da un lato, e l'articolo 522 dall'altro. Dispone infatti il capoverso dell'articolo 522 che, se siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali per la tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata, e non si applicano le disposizioni degli articoli 481 e 482. In altri termini, il fatto è assunto a circostanza aggravante della frode contro le industrie nazionali, la quale, in questo caso, viene ad essere configurata quale reato complesso.

L'inciso « se il fatto non sia preveduto come reato da altre disposizioni di legge », contenuto nell'articolo 525, esclude altresì la possibilità del concorso tra il reato ivi preveduto e quello configurato nell'articolo 482 quando si tratti di marchi o segni contraffatti o alterati, e siano state osservate le norme per la tutela della proprietà intellettuale o industriale, sarà applicabile soltanto l'articolo 482.

Se poi colui che pone in vendita, ecc. sia il contraffattore, o un concorrente nel reato di contraffazione, egli risponderà a termini dell'articolo 481, come già ho accennato.

Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 481 e 482 consegue sempre, come pena accessoria, la pubblicazione speciale della sentenza.

CAPO III

Della falsità in atti

508. — Ho già accennato alle ragioni, che mi hanno indotto a riunire in un unico Capo la materia contenuta nei Capi 3° e 4° del Titolo VI del Codice vigente.

Aggiungo che ho cercato di separare, con quella maggiore precisione che mi è riuscita possibile, le falsità materiali dalle così dette falsità ideologiche. Ho altresì distinto gli atti come segue, e cioè: atti pubblici in genere, comprese le concessioni amministrative; certificati; autorizzazioni amministrative; copie autentiche di atti pubblici; scritture private; copie autentiche di atti privati; attestazioni concernenti il contenuto di atti pubblici e privati; registri; notificazioni.

Come il Codice vigente, il Progetto non dà la nozione, la quale può essere desunta soltanto da altre discipline, di questi diversi atti; riafferma però (articolo 500) che, agli effetti delle disposizioni sul falso documentale, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private, sono compresi gli atti originali e, rispettivamente, le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo degli originali mancanti.

509. — Nonostante autorevoli opinioni contrarie, ho mantenuta, agli effetti penali, la distinzione tra atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso, e atti che fanno fede fino a prova in contrario; non solo in omaggio alla tradizione, e all'ordinamento giuridico generale, ma anche, e soprattutto, perchè la quantità oggettiva del reato, nei due casi, è diversa, diversa essendo la forza probante dei documenti. La considerazione che il dolo è identico nell'un caso e nell'altro non toglie il maggior grado di nocimento, che può derivare dalla falsificazione di un atto, l'esecuzione del quale non può essere sospesa, almeno obbligatoriamente, se non in seguito ad impugnazione di falso in via penale e al conseguente emissione di un mandato di cattura (articolo 317 del Codice civile).

510. — Ho soppressa, invece, la definizione relativa alle parti dell'atto pubblico facenti fede fino a querela di falso, ossia quelle parti, nelle quali il pubblico ufficiale attesta fatti da lui compiuti, o seguiti in sua presenza (articolo 491 del Progetto preliminare).

Non già che tale definizione fosse, a mio avviso, errata, in via generale; ma era incompleta, non adattabile a tutti gli atti pubblici e, forse, equivoca, nel senso che poteva far ritenere che il Progetto intendesse essere atti pubblici, che fanno fede fino a querela di falso, soltanto quelli preveduti negli articoli 363 e 1315 del Codice civile, secondo una teoria ormai sorpassata.

La nozione dell'atto pubblico in genere, e quindi anche quella dell'atto pubblico, che fa fede fino ad impugnazione di falso, va attinta da altri rami del diritto, civile, amministrativo, ecc.; il diritto penale, in realtà, non può che aver riferimento a tali complesse nozioni. Questo può affermarsi: che il concetto di atto pubblico, agli effetti della legge penale, è più largo di quello che non risulti dall'articolo 1315 del Codice civile, perchè comprensivo degli atti legislativi, amministrativi, giurisdizionali, emanati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

La più autorevole dottrina ha ormai dimostrato come l'articolo 1315 del Codice civile si riferisce « non solo all'attestazione di atti contrattuali e di ultima volontà, ma di atti giuridici di qualsiasi altra specie, da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale, chiamato alla recezione (o formazione) dell'atto,

«secondo forme determinate, per imprimergli la pubblica fede» (*Relazione al Progetto ministeriale, 19 marzo 1910, sulla interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice Penale*).

Ma, anche accettando tale dottrina ed anche introducendo, nella definizione teste ricordata, l'accento esplicito allo speciale potere certificante del pubblico ufficiale, resterebbe sempre qualche dubbio sulla sua adattabilità a tutti i casi.

Se è vero che, in tema di atti di stato civile, contrattuali e di ultima volontà, non esistono atti pubblici, che facciano fede fino a querela di falso agli effetti civili e non agli effetti penali, non è altrettanto vero che l'atto pubblico, in genere, faccia sempre fede fino a querela di falso dei fatti, che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuti o seguiti in sua presenza. Basti ricordare i verbali redatti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ai quali tuttavia la legge attribuisce, sia pure limitatamente, un potere certificante. Orbene, tali verbali ammettono la prova contraria anche rispetto ai fatti anzidetti, prova che il giudice è libero di apprezzare, indipendentemente da qualsiasi procedimento per falso.

511. — Ho creduto anche di eliminare le parole « per legge », che si leggono nel primo capoverso dell'articolo 275 del Codice vigente, e dalle quali, se letteralmente intese, potevasi forse argomentare il riferimento a quei soli atti, la forza probante privilegiata dei quali derivasse da una espressa particolare disposizione di legge, mentre occorre aver riguardo all'ordinamento giuridico generale.

Ho inoltre specificato che la falsità può cadere così sull'intero atto, come su singole parti, facenti, l'uno o le altre, fede fino a querela di falso. E' sufficiente, perchè si abbia l'ipotesi più grave di delitto (articolo 484, capoverso) che la falsità cada su una o più di tali parti, rispetto alle quali l'atto costituisce piena prova, non distruggibile se non mediante decisione giurisdizionale, provocata mediante impugnazione di falso.

E' forse superfluo rilevare che, se il falsario sia un privato, od anche un pubblico ufficiale incompetente, il riferimento s'intende a quelle parti dell'atto, che avrebbero fatto fede fino a querela di falso, se l'atto fosse stato formato dal pubblico ufficiale competente; e che, se la falsità, da chiunque commessa, cada su più parti, alcune facenti fede fino a querela di falso ed altre no, il fatto è punibile secondo l'ipotesi più grave.

512. — Non ho riprodotto la condizione che la falsità in atti è punibile, di regola, soltanto quando possa derivarne pubblico o privato documento.

Giusta la più autorevole dottrina, tale documento potenziale, ossia possibile anche se non probabile, consiste in qualsiasi pregiudizio, politico, economico, morale, purché giuridicamente valutabile e direttamente derivante dalla falsità, considerata come causa efficiente o determinante, virtuale o reale, del pregiudizio. Il documento potenziale, inoltre, costituisce una condizione obbiettiva di punibilità, sicché non è richiesto che rientri nella rappresentazione psichica dell'agente. Esso, infine, si distingue in pubblico o privato, secondo che lesivo, anche soltanto potenzialmente, di diritti subbiettivi o di altri interessi protetti, di natura pubblica o privata.

Ciò posto, e tenendo conto che per « scrittura » deve intendersi documento contenente manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante, ogni falsità che cada su di un documento di tal genere ha necessariamente in sè l'attitudine a nuocere. Già sotto questo aspetto, pertanto, la condizione del documento potenziale appare superflua, perchè essa si verifica in ogni caso, sempre che ci si trovi di fronte ad un documento, nel senso suesposto. Si obietta che vi sono casi di falsità non punibile, perchè da esse non può sorgere pubblico o privato documento; che la condizione anzidetta serve a stabilire che deve trattarsi di un atto, che abbia efficienza giuridica; che, sopprimendosi tale condizione, si ammetterebbe la punibilità del falso nel caso di contraffazione così grossolana, da non poter ingannare alcuno.

Nessuna di tali critiche mi sembra fondata. Gli esempi di falsità non punibile, perchè da esse non può sorgere pubblico o privato pregiudizio, sono, sostanzialmente, ipotesi in cui la scrittura non è documento, perchè giuridicamente irrilevante, o formalmente inesistente (non nulla o annullabile), o non tutelabile dalle norme sulla falsità in atti.

La condizione che l'atto abbia efficienza giuridica, cioè forza probatoria rispetto a un diritto, a un obbligo o a un rapporto giuridico, anche non patrimoniale, risulta già dalla nozione stessa di « scrittura ».

Il caso, infine, della contraffazione così grossolana da non poter ingannare alcuno, concerne un problema d'indole generale, comune ad ogni falsità, della inesistenza del reato per la inidoneità assoluta del mezzo a produrre l'evento di danno o di pericolo. Se la idoneità manchi del tutto, non vi sarà reato di falso documentale, come, ad es., non vi sarà il delitto di contraffazione di marchi.

513. — La pubblica fede documentale ha un diverso contenuto, secondo che si tratti di scritture private o di atti pubblici. Rispetto all'è prime, essa consiste nel credito, che i documenti, nel loro commercio giuridico, trovano nel pubblico, per le necessità della vita sociale; rispetto ai secondi è, in ispecie, quel particolare credito, che attiene ag'ì atti formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. L'atto pubblico è tutelato, non soltanto perchè documento, ma perchè gli è attribuita una particolare efficacia, derivanteg'ì dal'a qualità di chi lo ha formato; e porta in sè incorporata, nel massimo grado, ciò che le leggi civili denominano « pubblica fede ».

Nel falso in atto pubblico è, pertanto, sempre inerte il documento pubblico (effettivo, e non soltanto potenziale), in quanto si violano le garantigie probatorie accordate all'atto del pubblico ufficiale e si viene a ledere, necessariamente e in ogni caso, quel particolare interesse sociale, il quale esige che non sia, mediante falsità, comunque scosso il credito, che l'ordinamento giuridico attribuisce agli atti pubblici, e, allorchè si tratti di atti legislativi, amministrativi o giudiziari, comunque turbata la regolarità della pubblica Amministrazione.

In tema di atti pubblici, dunque, per i quali la sola formazione o alterazione integra il delitto di falso, indipendentemente dall'uso, il documento

pubblico effettivo esiste sempre, e non occorre indagare se esista anche la possibilità di un documento privato.

Ma anche in tema di scritture private false, intese nel senso susposto, cioè aventi valore probatorio, non è concepibile l'uso, disgiunto dalla possibilità di un documento a un diritto o a un interesse pubblico o privato, poichè in ogni caso, in cui si dà, o si tenta di dare, la falsa prova, si altera, o si tenta di alterare, la prova vera di un fatto giuridicamente rilevante.

Quando, nei casi concreti, si tratti di fatti giuridicamente rilevanti per natura loro, od anche in relazione ad una speciale situazione, ossia quando ci si trovi di fronte ad un documento, ivi esisterà sempre la possibilità del pregiudizio; allorchè, invece, tale possibilità manchi, mancherà anche il documento, ossia la obbiettività materiale del delitto.

Con queste avvertenze, la soppressione della possibilità del documento, come condizione obbiettiva di punibilità, non può assolutamente apparire in contrasto con le fonti, e resta perfettamente vero che *falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere*, e che *non datur falsum in scriptura quae non est apta nocere*.

514. — In ordine all'elemento subbiettivo, non mi sono discostato, per le falsità in atto pubblico, dal Codice vigente; non ho richiesto cioè, nell'agente - pubblico ufficiale o privato -, alcun fine speciale. E' sufficiente agire con la coscienza e volontà di perpetrare un falso, anche se non sussista il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare, a sè o ad altri, un vantaggio. Era qui necessario riaffermare vigorosamente il principio che in tema di atti pubblici in genere non è lecito, qualunque sia il fine, formare ciò che non esiste o alterare il vero.

Per le scritture private, invece, ho richiesto il fine di procurare un vantaggio a sè o ad altri, ovvero di recare ad altri un danno. Ho aderito così ai voti della più autorevole dottrina, la quale reclamava una maggiore precisazione del dolo in tema di scritture private, inteso come *animus nocendi aut sibi locupletandi*. Il vantaggio e il danno debbono intendersi, non soltanto nel senso di vantaggio o danno patrimoniale, ma di qualsiasi utilità o nocimento, di carattere politico, morale, ecc.; anche il fine di vendetta, ad es., integrerebbe l'elemento intenzionale.

Per la incriminazione del falso in scritture private non si può prescindere dall'effettivo commercio giuridico di esse, e quindi ho mantenuto il principio che, di regola, il momento consumativo del delitto è quello dell'uso che il falsario faccia, o lasci fare ad altra persona, della scrittura privata falsa.

L'espressione « qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso » denota, più chiaramente di quella « quando (gli o altri) ne faccia uso » adoperata dal Codice vigente, che l'uso deve essere sciente, nel caso che esso avvenga da parte del falsario; e che, nell'ipotesi che costui ne lasci fare uso ad altri, il falsario deve essere a conoscenza di tale uso, pur potendo egli assumere un contegno del tutto passivo.

Chiarito in tal modo il testo legislativo, non è compito di questa Relazione risolvere il dubbio, che mi è stato proposto, se l'uso sciente sia un elemento costitutivo o una condizione del reato di falso in scrittura privata.

Tali determinazioni appartengono alla dottrina. Qualunque soluzione si preferisca al riguardo, rimane certo che la falsità non seguita dall'uso non è punibile, neanche a titolo di tentativo.

515. — E' nota l'annosa questione se la equiparazione agli atti pubblici, che il Codice fa, dei testamenti olografi, delle cambiali e dei titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, debba intendersi ai soli effetti della sanzione, o anche agli effetti della nozione del reato di falso.

La prevalente dottrina e giurisprudenza, e anche il Progetto ministeriale 19 marzo 1910 sulla interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice penale, hanno ritenuta la equiparazione *quoad poenam* e *quoad delictum*, con rilevanti conseguenze pratiche, allorchè si tratti di falsità senza uso o di falso ideologico. L'equiparazione *quoad delictum* conduce, ad es., a punire chi abbia falsificato una cambiale, anche se non ne faccia uso, ma la falsità sia casualmente accertata, come può avvenire in occasione di una perquisizione personale o di un sequestro.

Tali conseguenze, ed altre che si potrebbero addurre, mi sono apparse eccessive. La falsificazione del testamento olografo, della cambiale, del titolo di credito, costituiscono certamente un grave pericolo per la fede pubblica, ma tuttavia questo pericolo si concreta solo nel momento, in cui il falsario fa uso del documento, o lascia che altri ne faccia uso.

Il legislatore non può mutare natura, mi sia lecita l'espressione, alle cose; ossia mutare l'intima essenza di siffatti documenti, che sono, giuridicamente, scritture private. La loro importanza e delicatezza, se giustificano una più grave sanzione, non consentono una finzione giuridica in contrasto con la realtà.

Queste ragioni valgono anche rispetto ai titoli al portatore e agli assegni circolari, riguardo ai quali, secondo una autorevole opinione, dovrebbe almeno stabilirsi l'equiparazione a tutti gli effetti. A parte l'inconveniente di equiparare alcune scritture a tutti gli effetti e altre soltanto agli effetti della pena, mi è sembrato che non sia possibile sopprimere gli elementi differenziali tra atti pubblici e scritture private.

La funzione economica del titolo al portatore e dell'assegno comincia, in realtà, soltanto con la messa in circolazione, ossia con l'uso. Accettando la proposta testè accennata, si giungerebbe alla conseguenza che il reato sussisterebbe anche se, formato l'assegno falso, lo si lacerasse subito dopo. Inoltre si tutelerebbero più i titoli al portatore emessi da società, che non quelli emessi dallo Stato, perchè soltanto per i primi si ammetterebbe il *jus poenitendi* (articolo 471).

Nè è possibile classificare, giusta altra proposta fatta, i detti titoli al portatore e gli assegni circolari tra le carte di pubblico credito, attesa la profonda diversità della rispettiva funzione.

Da quanto precede, consegue che, anche per i documenti dei quali trattasi, come per qualsiasi altra scrittura privata, il momento consumativo del delitto è quello dell'uso; che occorre il fine di procurare, a sè o ad altri, un vantaggio, o di recare ad altri un danno; che infine, di regola, è da escludere la punibilità del falso ideologico.

516. — Secondo il Codice vigente (articolo 284), sono equiparati ai pubblici ufficiali, per l'applicazione delle disposizioni sul falso documentale, coloro che sono autorizzati a formare atti, ai quali la legge attribuisce pubblica fede.

Siffatta equiparazione, riferibile all'articolo 207 del Codice vigente, non ha più ragione di essere rispetto al Progetto, secondo cui, per gli effetti della legge penale, è pubblico ufficiale ogni persona, e non soltanto gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, eserciti una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.

E' manifesto che il formare, essendone per legge autorizzato, e nella sfera della propria competenza, atti ai quali la legge stessa attribuisce pubblica fede, costituisce una funzione, l'esercizio della quale, secondo il Progetto, determina, in colui che formi l'atto, la qualità di vero e proprio pubblico ufficiale e non di equiparato.

Il Progetto del 1927 conteneva, nell'articolo 492, un accenno a persone equiparate, agli effetti della pena, ai pubblici ufficiali. In detto articolo, invero, si disponeva che le falsità commesse dagli impiegati o agenti dello Stato o di altro ente pubblico e dagli incaricati di un pubblico servizio o di pubblica necessità, negli atti redatti nell'esercizio delle loro attribuzioni, fossero da considerare come falsità commesse da pubblici ufficiali in atti pubblici. In realtà, rimaneva per lo meno dubbio se si trattasse di equiparazione ai soli effetti della pena, come era detto nel titolo, ovvero a tutti gli effetti, come sembrava risultare dalla circostanza che si dichiaravano applicabili le disposizioni relative alle falsità in atti pubblici. Sorgeva perciò, anche qui, il problema se fosse possibile snaturare l'intima essenza di quegli atti, i quali, quando siano redatti da privati, che esercitano un servizio pubblico o di pubblica necessità, costituiscono, di regola, scritture private.

In linea generale, ciò non mi è parso possibile; e, quindi, ho modificato l'articolo 492 del Progetto preliminare, riferendolo ai soli atti, che gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, non pubblici ufficiali, ma semplici incaricati di un pubblico servizio, redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni; atti, che indubbiamente sono da annoverarsi tra i pubblici (articolo 501).

517. — Ho attenuate le pene per alcune forme di falso documentale, e specie per quelle di falso in atto pubblico. L'attenuazione risponde ad una esigenza pratica, ritenendosi comunemente che le pene stabilite in questa materia dal Codice vigente siano, nei minimi, sproporzionate, rispetto a non pochi casi concreti, relativamente di lieve entità. Se si pensi che nella ipotesi, in cui concorrano motivi di particolare valore morale e sociale, cioè nei casi più degni di pietà, il giudice, secondo il Progetto, può ridurre notevolmente (articolo 68) la pena, è lecito sperare che abbiano termine gli espedienti suggeriti dalla pratica - come la concessione di una seminfermità mentale inesistente -, per applicare in concreto una pena minima. All'attenuazione mi ha indotto altresì il considerare che, nel progresso o allargamento delle funzioni demandate alla pubblica Amministrazione, gli atti compiuti dai pubblici ufficiali e dagli impiegati incaricati di pubblici servizi hanno una notevole di-

versità di importanza tra loro, onde la necessità di una conveniente latitudine della pena, affinché il giudice possa - il che non era concesso al legislatore - tener conto anche del diverso valore dell'atto falsificato.

Risultano invece alquanto aumentate le pene rispetto alle falsità, che il Codice vigente contempla negli articoli 285 e seguenti. Alcune delle pene oggi comminate erano veramente irrisorie - ad es., la reclusione da tre a quindici giorni o la multa da lire cento a millecinquecento (articolo 290); ma, a prescindere da ciò, l'aver raggruppato, con notevole sintesi, le numerose ipotesi delittuose elencate nell'articolo 285 e seguenti del Codice attuale, doveva necessariamente condurre a stabilire una pena tale, che, nella sua ampiezza, si prestasse a reprimere adeguatamente tutti i casi concreti, lievi o gravi.

518. — Ho soppresso l'articolo 282 del Codice vigente, il quale prevede una diminuzione di pena, allorchè il falsario agisca per procurare, a sè o ad altri, un mezzo probatorio di fatti veri, od anche, secondo alcuni, semplicemente opinati veri, in buona fede.

Nei congrui casi potrà trovare applicazione la circostanza attenuante comune dell'aver agito per motivi di particolare valore morale (articolo 66, numero 1°); una esplicita diminuzione in tema di falso documentale sarebbe, ad ogni modo, stata in contrasto con le norme, che il Progetto detta in tema di frodi processuali e di altre falsità giudiziali.

519. — Non mi è parso opportuno includere nel Progetto le disposizioni della legge 19 aprile 1925, n. 475, circa la falsa attribuzione di lavori altrui in esami o concorsi. A parte se i fatti ivi contemplati si riferiscano a documenti in senso proprio, ovvero, più esattamente, costituiscano falsità personale, ho considerato che si tratta di un complesso di norme, di carattere, oltrechè penale, amministrativo, tra loro inscindibili, e perciò opportunamente contenute in una legge particolare.

520. — Tracciati così, sia pure sinteticamente, i concetti generali, ai quali mi sono ispirato circa il falso documentale, non molto mi resta a dire circa le singole disposizioni.

Gli articoli 484, 485 e 486 attengono alle falsità materiali commesse dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni: *a)* in atti pubblici; *b)* in certificati o autorizzazioni amministrative; *c)* in copie autentiche di atti pubblici o privati; *d)* in attestati del contenuto di atti pubblici o privati.

Circa il contenuto dell'articolo 484, sostanzialmente identico all'articolo 275 del Codice vigente, e circa i motivi, per i quali ho sciverato i certificati e le autorizzazioni amministrative dagli altri atti pubblici, ho già detto.

Tutti gli atti pubblici, che non siano autorizzazioni amministrative o certificati, o che non formino speciale oggetto di altre disposizioni di legge, sono compresi nell'articolo 484.

I certificati qui protetti sono quelli rilasciati da pubblici ufficiali o equiparati, nell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni, ed hanno quindi il carattere di atti pubblici. Restano pertanto esclusi dall'articolo 485 i certi-

ficati rilasciati da privati, da incaricati di servizi pubblici non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, e da esercenti servizi di pubblica necessità (articolo 501), i quali, anche se autorizzati dalla legge, conservano, di regola, il carattere di scritture private. Tali pubblici certificati debbono rappresentare attestazioni originali di verità o di scienza da parte di colui, che ne è o ne apparisce autore; criterio, questo, che li distingue dagli attestati concernenti il contenuto di atti, preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo 486.

Non occorre che il contenuto del certificato sia atto a procacciare alla persona, alla quale si riferisce, una delle utilità indicate nell'articolo 290 del Codice vigente, e neppure che le attestazioni siano relative alla sfera giuridica propria della persona medesima. Sono previste così, nell'articolo 485, anche le attestazioni di buona o cattiva condotta, di possidenza, quelle di sanità del bestiame, ecc. Il certificato deve avere i caratteri generali del documento, ma non occorre che esso abbia tutti gli elementi richiesti, perchè possa essere utilmente fatto valere in un concreto rapporto giuridico; così, se sia necessaria la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale, la mancata legalizzazione non osta alla perfezione del delitto.

E' da avvertire, infine, che il reato sussiste anche in presenza di irregolarità, purchè esse non rendano giuridicamente inesistente il certificato, e anche se il certificato possa produrre l'effetto voluto, soltanto in concorso di altri documenti.

Le autorizzazioni amministrative hanno, in genere, lo scopo di rimuovere, permanentemente o transitoriamente, i limiti posti dalla legge a determinate attività dei singoli. Sostanzialmente esse sono permessi rilasciati dall'Autorità amministrativa (es., porto d'armi), o anche dall'Autorità giudiziaria nelle esplicazioni di funzioni amministrative (es., colloqui con detenuti).

Con le autorizzazioni non debbono confondersi le concessioni amministrative, che sono anch'esse negozi di diritto pubblico, ma mirano a conferire al privato l'esercizio di attività, che appartengono a un ente pubblico (es., concessione di un servizio pubblico); nè gli ordini amministrativi. Le concessioni e gli ordini sono compresi tra gli atti pubblici preveduti nell'articolo 484.

La contraffazione o alterazione può attenersi così al certificato o alla autorizzazione in sè, come agli elementi complementari di essi, cioè relativi alle « condizioni richieste per la validità dell'atto ». L'espressione comprende così le certificazioni (legalizzazione di firme, vidimazione), come le vere e proprie condizioni (pagamento di tasse, ecc.).

521. — L' articolo 486 concerne le falsità materiali commesse dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Ho soppresso anzitutto l'inciso, che si legge nella prima parte del corrispondente articolo 277 del Codice vigente, « senza che l'originale sia stato alterato o soppresso », intendendo così che l'alterazione o la soppressione dell'originale costituisca delitto concorrente con quello in esame. Ho, inoltre, aggiunto due ipotesi delittuose, che la pratica giudiziaria reclamava: quella del pubblico ufficiale, che, supponendo un atto privato, ne simula una copia e la

rilascia in forma legale; e quella del pubblico ufficiale, che rilascia una copia diversa dall'originale, realmente esistente, di un atto privato. Specialmente la seconda ipotesi può verificarsi in pratica, quando si tratti di scrittura privata depositata presso un pubblico ufficiale, ad es., presso il cancelliere giudiziario.

522. — Gli articoli 487 e 488 concernono falsità ideologiche commesse dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rispettivamente in atti pubblici, e in certificati o autorizzazioni amministrative.

Nel primo di questi articoli ho introdotto, rispetto al corrispondente articolo 276 del Codice vigente, una serie di ipotesi maggiormente precisate e specificate, e cioè: *a)* falsa attestazione di un fatto compiuto dal pubblico ufficiale o seguito alla sua presenza; *b)* falsa attestazione di avere ricevuto dichiarazioni, che, viceversa, non gli sono state rese; *c)* omissione, o alterazione di dichiarazioni ricevute; *d)* falsa attestazione di fatti, in genere, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità.

Le pene sono quelle stabilite nell'articolo 484, prima parte e capoverso secondo che la falsità cada su parti dell'atto che non fanno fede, ovvero che fanno fede fino a querela di falso.

523. — Con formula molto più sintetica di quella usata nell'articolo 290 del Codice vigente ho prevista nell'articolo 488 la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, in certificati o in autorizzazioni amministrative. La falsa attestazione, in realtà, qui non può essere che relativa a fatti o, come dice il citato articolo 290, a circostanze (buona condotta, indigenza, ecc.), dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. Ciò che interessa è la destinazione dell'atto a funzionare, in base al potere certificante del pubblico ufficiale, come prova dei fatti in esso attestati; lo scopo, che si propone colui, al quale l'atto si riferisce, è, in un certo senso, indifferente, tanto è vero che il certificato può non essere usato, senza che per questo venga meno il delitto commesso dal pubblico ufficiale. E' per questa ragione, precisamente, che ho omesso la casistica, forse non completa, dell'articolo 290 già citato.

Lo scopo, per cui l'atto è rilasciato viene in funzione soltanto per determinare la maggiore o minore importanza dell'atto stesso; e poichè tale importanza può essere, nei casi concreti, assai diversa, ho stabilita una latitudine ampia di pena, in ogni caso, però, superiore a quella, del tutto irrisoria, comminata dal Codice vigente.

524. — L'articolo 479 del Progetto del 1927 puniva chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, attestasse falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto fosse destinato a provare la verità. Ho aggiunto l'inciso «o di altro servizio di pubblica necessità», comprendendo così, tra i soggetti attivi, le due categorie contemplate nell'articolo 364, in quanto, beninteso, le persone ivi descritte abbiano un potere certificante. Su ciò parmi non possa cader dubbio, tenuto conto che deve trattarsi di attestazioni di fatti, dei quali l'atto, ossia il certificato, è destinato a provare la verità. E' manifesto, invero, che la forza probante va riferita alla qualità di chi rila-

scia il certificato, e non alla persona o Autorità, a cui l'atto sarà presentato. In questo senso non mi sembrano fondate le critiche, le quali vorrebbero riprodotta l'espressione « destinato a far fede presso l'Autorità ». Trattandosi di delitto contro la fede pubblica, occorre prevenire e punire l'inganno verso chiunque, e non soltanto verso l'Autorità. Era necessario, ad es., comprendere anche il certificato falso dolosamente rilasciato dal medico per far conseguire indennità di assicurazione dagli infortuni sul lavoro, anche nel caso che la società assicuratrice sia una società privata, ed anche nel caso in cui, per difetto dell'uso del certificato da parte dell'infortunato, non vi sia neppure tentativo di truffa. E' appena il caso di avvertire che il soggetto attivo deve rilasciare il certificato nella qualità di esercente un servizio di pubblica necessità (ad es., avvocato, che attesti falsamente che taluno ha compiuto presso di lui la necessaria pratica per essere ammesso agli esami di procuratore); se, invece, il certificato fosse rilasciato nella qualità di pubblico ufficiale (ad es., medico, ufficiale sanitario di un Comune), il fatto ricadrebbe sotto la sanzione dell'articolo 488.

Delle numerose ipotesi prevedute nell'articolo 289 del Codice vigente, ho conservato soltanto quella relativa al fine di lucro, confermando così che il rilascio del certificato ideologicamente falso, anche per solo favore, costituisce reato. In particolare, non ho riprodotto le ipotesi relative alla circostanza che, per effetto del falso certificato, una persona sana di mente sia ammessa o trattenuta in un manicomio, o derivi altro grave nocumento. Rispetto alla prima, saranno d'applicare, nei congrui casi, le norme del concorso di reati (sequestro di persona); in ordine alla seconda, provvede, se si tratti di danno patrimoniale di rilevante gravità, l'articolo 65, numero 7°. Se si tratti di danno patrimoniale di non rilevante gravità, ovvero di danno non patrimoniale, il giudice ne terrà conto per la specie e misura della pena.

525. — Ho cambiato, rispetto al Progetto del 1927, la dizione dell'articolo 490, per esprimere ancora più chiaramente che soggetto attivo del reato di falsità materiale, ivi preveduto, può essere sia il privato, sia il pubblico ufficiale che agisca fuori dell'esercizio delle sue funzioni (e quindi anche fuori della sua competenza); ma il mutamento è esclusivamente formale.

La falsità materiale può esplicarsi in tutte le ipotesi contemplate negli articoli 484, 485 e 486. Sono in tal modo risolte, in senso affermativo, le questioni sorte, in dottrina e nella giurisprudenza, circa la punibilità dei falsi commessi dai privati, in attestazioni concernenti il contenuto di atti (certificati di nascita, del casellario giudiziale, diplomi, lauree, licenze di istituti secondari e simili).

526. — E' preveduta nell'articolo 491 la falsa attestazione, da parte del privato, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. Più gravemente sono punite le false attestazioni in atti dello stato civile.

E' qui riprodotta soltanto una parte delle ipotesi di falsità ideologica contemplate dall'articolo 279 del Codice vigente, quella cioè delle attesta-

zioni relative a fatti, dei quali l'atto è destinato a provare la verità; le false attestazioni circa l'identità della propria o dell'altrui persona sono invece considerate come falsità personale (articolo 503).

Non ho bisogno di avvertire che la norma stabilita nel primo capoverso dell'articolo in esame, relativa agli atti di stato civile, in tanto è applicabile, in quanto non esista altra disposizione speciale; è escluso, ad esempio, il concorso tra l'articolo 491, capoverso, e l'articolo 566, capoverso, che contempla in modo specifico l'alterazione dello stato civile di un neonato, mediante false attestazioni nella formazione di un atto di nascita.

527. — Ho soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 279 del Codice vigente, relativo alla falsa attestazione dell'identità della propria o dell'altrui persona in titoli o effetti di commercio, cioè in titoli di credito di qualsiasi specie circolanti in commercio.

Se il fatto consiste nella falsificazione di firma che importi obbligazione, esso è punito a titolo di falsità materiale; se la falsa attestazione sia scritta da un pubblico ufficiale documentante, si avrà falso ideologico in atto pubblico.

Occorre, quindi, che la falsa attestazione sia scritta dal falsario sul titolo di credito e concerna l'identità della sua o di altrui persona, ossia, poiché, come ho detto, non deve trattarsi di firma falsa, concerna la soggettività giuridica commerciale dell'attestante. È il caso di chi, ad es., firmi un'obbligazione, emessa da una società commerciale, col proprio nome e cognome veri, ma con la falsa qualificazione di presidente, consigliere delegato, ecc.

L'ipotesi è preveduta, nel Progetto, dall'articolo relativo alla sostituzione di persona. Essa, invero, si sostanzia nell'attribuire a sé o ad altri una falsa qualità, alla quale la legge attribuisca effetti giuridici.

In coerenza al sistema del Progetto, è richiesto il fine di procurare, a sé o ad altri, un vantaggio, o di recare ad altri un danno, e che si induca — o si tenti di indurre — alcuno in errore. Trattandosi di titoli privati di credito, occorrerà la messa in circolazione del titolo, ossia l'uso. È questa una differenza con il Codice vigente, anch'essa però in armonia col sistema, adottato dal Progetto, in tema di scritture private.

528. — L'articolo 492 riproduce, nella sostanza, l'articolo 288 del Codice vigente. Ho, infatti, modificata la dizione accolta nel primo Progetto, nel senso che deve trattarsi di registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o di notificazioni da fare all'Autorità stessa, non a qualsiasi Autorità. La limitazione mi è sembrata necessaria, per escludere, specialmente, i registri di commercio, nei casi in cui essi, in virtù di numerose leggi speciali, sono soggetti all'ispezione di Autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza. Sarebbe stato eccessivo imporre, in tali ipotesi, il dovere giuridico, pena mente sanzionato, di manifestare la verità.

L'obbligo della registrazione, o notificazione, deve risultare da una norma giuridica; l'ordine dell'Autorità della pubblica sicurezza non sarebbe sufficiente.

La trasgressione all'ordine, l'omissione della registrazione, o della notificazione, possono costituire altri reati, non delitto di falso.

E' sufficiente la scienza di attestare il falso, o di lasciare scrivere il falso da altri. L'obbligo di fare registrazioni e notificazioni veridiche incombe non soltanto al principale, ma anche al dipendente, sempre che questi ne abbia ricevuto incarico dal primo; in tal caso il dipendente, commesso, institore, ecc., risponde del delitto. Non risponde invece, a termini dell'articolo 492, il terzo, che non abbia il dovere di veridicità documentale (ad es., il viaggiatore, che scriva un falso nome o una falsa provenienza nel registro dell'albergatore).

529. — E' preveduta nell'articolo 493 la falsità in scrittura privata. L'elemento materia e del delitto rimane identico a quello del corrispondente articolo 280 del Codice vigente: formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o alterare una scrittura privata vera. Intorno al fine specifico, alla soppressione dell'inciso «ove ne possa derivare pubblico o privato documento», a ciò che deve intendersi per scrittura privata, e al momento consumativo del reato, ho già detto.

Si specifica, nel capoverso, che si considerano come alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera, dopo che questa sia stata definitivamente formata. Se le aggiunte siano apposte da un terzo, nessun dubbio poteva sorgere che si trattasse di falsità materiale; ma si è dubitato se fossero punibili, a termini dell'articolo 280 Codice vigente, le false aggiunzioni apposte da l'autore della scrittura, dopo la sua definitiva formazione, ritenendosi da taluno trattarsi di una ipotesi di falso ideologico in scrittura privata, di regola non punibile.

Ho risoluto il dubbio nel senso della punibilità, sul riflesso che le false aggiunzioni producono una vera falsità materia e, anche se apposte dall'autore della scrittura, o da altri con il consenso di lui, in quanto con esse si viene ad alterare il valore probatorio, non modificabile in danno altrui, del documento definitivamente formato e chiuso. Ben s'intende che il colpevole deve agire con il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, e che, anche in questa ipotesi, il momento consumativo del reato è l'uso, che il colpevole faccia, o lasci fare ad altri, della scrittura privata alterata.

530. — Come accennavo, la falsità ideologica in scrittura privata rimane, anche per il Progetto, di regola non punibile. Autorevoli voti sono stati formulati per la punizione del falso ideologico nelle scritture di istituti, bancari o di credito, quando, cioè, tali scritture, non siano tutelate dalle sanzioni sul falso in atto pubblico e il falso consista nella redazione delle proprie scritture con un contenuto difforme dalla realtà. Ma non mi è parso possibile accogliere la proposta, almeno in questa sede, per difficoltà pratiche, più che giuridiche.

Affermare che la falsità ideologica in scrittura privata non lede la fede pubblica, non potendo questa essere ingannata, quando manca l'obbligo giuridico di manifestare la verità, non sarebbe esatto; si tratta, al contrario, di

vedere se sia opportuno che il legis'atore imponga tale obbligo, sia pure eccezionalmente, per determinate categorie di scritture private. Il problema, quindi, più che giuridico, è, come suol dirsi, di politica criminale.

Ciò posto, mentre, a mio avviso, non è dato snaturare l'intima natura delle scritture di banche private, che, conseguentemente, non potrebbero mai essere classificate tra gli atti pubblici, è assai dubbia la opportunità di una eccezione al principio suaccennato. L'eccezione non andrebbe, in ogni caso, limitata alle scritture degli istituti bancari o di credito, ma, logicamente, sarebbe da estendere ad aziende commerciali e industriali, di non minore importanza. Senonchè difetta un criterio di distinzione tra istituto e istituto, azienda e azienda; e, ammesso che lo si trovasse, rimarrebbe ancora da vedere se, per avventura, l'obbligo di manifestare sempre, e in ogni caso, la verità non avesse più inconvenienti che vantaggi, specie nei rapporti internazionali.

A mio avviso, il problema va esaminato da un punto di vista più ampio di que lo del diritto penale; esso attiene all'ordinamento giuridico generale, è problema di vigilanza e di prevenzione, più che di repressione, e potrà formare oggetto di più profondo esame in occasione della riforma del Codice di commercio. E' doveroso qui, da parte mia, ricordare le proposte fatte, in questa materia, dalla Commissione Reale per la riforma di tale Codice (articoli 907 e segg. del Progetto e titoli relativi ai reati concernenti le società commerciali e il fallimento).

531. — Gli articoli 494, 495 e 496 prevedono il delitto di falsità in foglio firmato in bianco.

Si considera tale il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco qualsiasi spazio destinato ad essere riempito (articolo 494, capoverso).

La definizione, diretta ad evitare note controverse sorte in dottrina e giurisprudenza, significa che foglio firmato in bianco non è soltanto quello che contenga la sola firma, ma anche quello che contiene una parte, più o meno estesa, del tenore dell'atto e una parte in bianco, destinata ad essere riempita.

Secondo il Codice vigente (articolo 418) la falsità in foglio firmato in bianco costituisce reato contro la proprietà o contro la fede pubblica, a seconda che vi sia stato, oppur no, affidamento al colpevole. Ho abbandonata tale distinzione e classificato il delitto del quale trattasi, nell'una e nell'altra ipotesi, tra le falsità in atti, rendendolo sempre punibile di ufficio.

L'abusare di un foglio firmato in bianco è obbiettivamente *crimen falsi* anche nella ipotesi di affidamento, perchè anche in tal caso si crea la documentazione non conforme al vero di un negozio o di un fatto, ossia si crea, col riempimento del bianco, un titolo contro colui che l'ha affidato.

Come una specie del falso fu questo delitto considerato nel diritto penale antico. Soltanto con il Codice penale francese si dette prevalenza all'elemento della frode, dell'abuso della fiducia dimostrata mercè l'affidamento; ed il concetto fu accolto dai Codici italiani, ad eccezione del toscano. Con il Progetto si torna all'antico e più esatto criterio che il fatto costituisca sempre falsità strumentale, pur distinguendosi varie ipotesi, prevedute alcune negli articoli 494 e 495, altre nell'articolo 496.

Soggetto attivo del delitto preveduto nell'articolo 494 può essere chiunque. Occorre: a) che il colpevole abbia il possesso del foglio firmato in bianco per un titolo, che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo. Alla consegna fiduciaria è pertanto sostituito il possesso, distinto tuttavia dalla consegna materiale o tradizione manuale, perchè integrato dalla *causa possidendi*, cioè per un titolo che importi l'obbligo, o la facoltà, di riempire il foglio firmato in bianco; b) che il colpevole scriva o faccia scrivere nel foglio un atto privato, produttivo di effetti giuridici, diverso dall'atto a cui era obbligato o autorizzato. Questa espressione elimina di per sé la critica secondo cui, data la definizione del foglio firmato in bianco, il reato sussisterebbe anche se si riempisse uno spazio riferentesi esclusivamente a elementi non essenziali dell'atto. Il delitto sussisterà, com'è evidente, solo quando, mercè lo spazio abusivamente riempito, si dia vita ad un atto privato diverso da quello a cui si era obbligati o autorizzati.

Trattandosi di atto privato era necessario aggiungere « produttivo di effetti giuridici », in coerenza a quanto dissi altrove circa il concetto di scrittura privata. L'atto non giuridicamente rilevante non può formare oggetto di falso.

In armonia al sistema adottato per le falsità in scritture private, occorre, nel colpevole, il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri danno; e il momento consumativo del reato è quello dell'uso che il colpevole faccia, o lasci fare ad altri, del foglio firmato in bianco.

Non è necessario che l'atto importi un effetto giuridico a danno del firmatario; basta che sia diverso, se fatto al fine di recar danno ad altri.

Soggetto attivo del delitto preveduto nell'articolo 495 non può essere che il pubblico ufficiale. E' richiesto che egli abbia il possesso del foglio firmato in bianco non solo per ragione del suo ufficio (condizione da me aggiunta nel Progetto definitivo), ma anche per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo. L'elemento materiale si concreta nello scrivere o far scrivere nel foglio firmato in bianco un atto pubblico diverso da quello al quale il pubblico ufficiale era obbligato o autorizzato. Trattandosi di atti pubblici, non è richiesto alcun fine specifico, bastando la coscienza dell'abuso e della falsità; il momento consumativo è quello della falsificazione, indipendentemente dall'uso.

L'atto può essere un certificato o una autorizzazione amministrativa, ovvero un altro atto pubblico, il quale, a sua volta, può fare, oppur no, fede fino a querela di falso. Il richiamo alle pene stabilite negli articoli 487 e 488 (falsità ideologiche) è pertanto chiarissimo, in relazione alla diversa natura degli atti pubblici in detti articoli contemplati.

532. — In ogni caso di falsità, in foglio firmato in bianco, diverso da quelli preveduti negli articoli 494 e 495, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private. Si allude all'ipotesi in cui il colpevole sia venuto in possesso del foglio firmato in bianco non per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, ma per altra causa, fortuita o illecita (ad es., ritrovamento, furto, consegna ottenuta mediante inganno, ecc..).

Rientra, evidentemente, nell'ipotesi testè fatta (articolo 496), quella del privato che scriva o faccia scrivere nel foglio firmato in bianco un atto pub-

blico, perchè soltanto il pubblico ufficiale, e non il privato, può avere il possesso di un foglio firmato in bianco per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di completarlo quale atto pubblico.

Nelle ipotesi anzidette si tratta di falsità materiali, e perciò ho richiamate le relative disposizioni, distinguendo, secondo il sistema, fra atti pubblici e scrittura private, non solo agli effetti della pena, ma a tutti gli effetti, in ordine cioè al fine specifico, al momento consumativo del reato, ecc. . . .

533. — L'uso sciente di atto falso è preveduto, sinteticamente, nell'articolo 497, con riferimento a tutti gli atti contemplati negli articoli precedenti, e punito con pene alquanto ridotte.

Colui che usa non deve essere concorso nella falsità, altrimenti sarebbe colpevole di falso, a titolo di concorso.

Coerentemente al sistema, l'uso di scrittura privata falsa non è punibile se non concorra il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno (articolo 497, capoverso). Non ho riprodotto l'ipotesi del profittatore dell'uso altrui (articolo 281 del Codice vigente). Concettualmente tale ipotesi rientra in quella dell'uso. La più autorevole dottrina insegna che la figura delittuosa oggi delineata nell'articolo 281 citato deve consistere in una azione e non soltanto in una omissione. Non basta che il profittatore, senza intesa con colui che usa, si limiti a tacere, ma occorre che invochi a proprio vantaggio il documento falso. Atteso il sistema del Progetto in tema di concorso di più persone nel reato, non si può venire a conclusione diversa. L'intesa precedente equivale a correttezza nell'uso. In difetto di intesa precedente, l'azione esplicata da chi, sapendo falso il documento da altri prodotto, ne vuole trarre vantaggio, corrisponde all'uso. Se, infine, non v'ha nè intesa, nè azione, ma esclusivamente un contegno completamente passivo, questo non sarà punibile.

534. — La soppressione, la distruzione e l'occultamento di atti sono contemplati nell'articolo 498.

Ho mantenuto fra i delitti contro la fede pubblica queste figure criminose, non sembrandomi di dovere immutare al Codice vigente (articolo 283), il quale si è fondato, come è noto, sul criterio che ben possa parlarsi di falso, quando la soppressione sia diretta ad insidiare o a ledere l'interesse probatorio derivante dal « documento ».

Mi limito a rilevare brevemente :

a) alle ipotesi della soppressione e della distruzione ho aggiunta quella dell'occultamento. Dottrina e giurisprudenza l'avevano ritenuta compresa nella « soppressione »; tuttavia è bene averlo specificato, perchè, in realtà, si tratta di concetti diversi. Distruggere, significa non far più sussistere il documento nella sua materialità, in tutto, o in parte giuridicamente rilevante. Sopprimere, significa far scomparire o rendere illeggibile lo scritto, in tutto o in parte. Occultare, vuol dire togliere il documento dalla disponibilità dell'avente diritto, in modo transitorio o permanente, in tutto o in parte giuridicamente rilevante, senza tuttavia sopprimerlo o distruggerlo;

b) se l'oggettività giuridica del reato sia diversa dalla lesione dell'interesse probatorio derivante dal documento, si applicherà altro titolo di reato (furto aggravato, danneggiamento, ecc.);

c) l'oggetto materiale del delitto in esame può essere costituito da atti pubblici, certificati, autorizzazioni amministrative, scritture private e dalle copie autentiche, quando, a norma di legge, tengano luogo degli originali mancanti. Rimangono escluse, come per il Codice vigente, le altre copie autentiche e gli attestati del contenuto di atti. La soppressione, in tale caso, potrà costituire altro delitto (danneggiamento, ecc.), non falso, perché le copie e gli attestati non hanno valore autonomo di prova, essendo possibile il rilascio di altre copie o di altri attestati;

d) per i motivi più volte accennati, trattandosi di soppressione di scritture private, ho richiesto il fine specifico.

CAPO IV

Della falsità personale

535. — Ho riunito in questo Capo alcune figure delittuose in parte nuove (sostituzione di persona); in parte desunte, con opportune modificazioni, da ipotesi criminose già esistenti nel Titolo « Dei delitti contro la fede pubblica » del Codice vigente (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale e sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), ovvero in altri Titoli dello stesso Codice (false indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie e altrui, usurpazioni di titoli o di onori); ovvero, infine, nel Codice di procedura penale, come la frode nel rilascio e uso indebito di certificati del casellario giudiziale.

Si tratta di un gruppo di ipotesi delittuose che attongono tutte alla falsità personale in quanto l'inganno cade o sulla persona o sulla identità, o sullo stato o su qualità personali, ovvero su titoli o onori che taluno, senza averne diritto, attribuisce pubblicamente a se stesso.

Con le avvertenze altrove fatte circa il valore dell'espressione « falsità personale », non ho dubitato di classificare questo gruppo di delitti, i quali si sostanziano in un inganno per l'Autorità o per un numero indeterminato di persone, tra i reati contro la fede pubblica.

L'usurpazione di titoli o di onori, così come è delineata nel Progetto, soltanto in alcune ipotesi lede i diritti o gli interessi della pubblica Amministrazione; ma, anche quando tale lesione sussista, ciò che mi è parso costituire la caratteristica essenziale del delitto è l'attentato alla fede che la generalità dei cittadini suole riporre nella pubblica esibizione di segni, ufficiali o meno, distintivi di particolari onori, uffici, o cariche, o nella pubblica auto-attribuzione di dignità, titoli, decorazioni, ecc. Anche qui, insomma, il colpevole si attribuisce false qualità personali.

536. — Venendo all'esame delle singole disposizioni del Progetto, rilevo che particolarmente è stata criticata la collocazione in questo Titolo del de-

litto di sostituzione di persona (articolo 502), perchè con esso si tradirebbe sempre ed esclusivamente la fede privata e non la pubblica, ossia quella fiducia che il singolo è arbitro, o meno, di accordare *intuitu personae*.

Non è da negare che, allorchè l'indotto in errore sia un privato, possa aversi la lesione alla fede privata. Tuttavia l'argomento non è decisivo. La possibilità che sia indotto in errore un numero indeterminato di persone e, specialmente, la pubblica Autorità è, a mio avviso, motivo sufficiente per annoverare il delitto del quale trattasi tra quelli contro la fede pubblica.

Esso, in ogni caso, colma una lacuna del Codice attuale, come è confermato da esempi recentissimi. Era necessario prevedere questa ipotesi criminosa, la quale a rigore, spesso sfuggirebbe ad ogni sanzione penale, e non senza contorcimenti dialettici, in qualche caso, potrebbe farsi rientrare nella nozione della truffa.

Taluno, al contrario, ha suggerito di punire la sostituzione di persona, oltre che nei casi regolati dal Progetto, anche se il fatto sia commesso senza il fine di procurare, a sè o ad altri, un vantaggio. Ma tale proposta mi è parsa inaccettabile, come quella che, oltre a rendere indeterminata questa figura criminosa, avrebbe condotto a punire chi avesse agito, ad es., per pura vanità: conseguenza manifestamente eccessiva.

Ho modificata l'ipotesi dell'attribuzione di false qualità personali, sembrandomi che anch'essa, così redatta, potesse condurre a conseguenze eccessive: invero, ad integrare il delitto, sarebbe bastata l'attribuzione, ad es., della falsa qualità di conte, barone ecc.; ipotesi che potrebbe, in concorso di altri elementi, costituire il delitto di usurpazione di titolo. Per tale motivo ho specificato che si debba trattare non di una qualsiasi qualità, ma di una qualità, alla quale la legge attribuisca effetti giuridici. Circa l'eventualità che questa particolare ipotesi costituisca il delitto oggi preveduto nel capoverso dell'articolo 279 del Codice vigente, ho già accennato.

Ho, inoltre, limitati i confini dell'applicabilità del reato di sostituzione di persona, nel senso di escludere il concorso, quando il fatto costituisca altro delitto contro la fede pubblica. Vengono meno, così, le critiche le quali lamentavano l'eventualità del concorso tra questo delitto e altri costituenti falsità, e possibili interferenze tra essi.

Il delitto del quale trattasi consiste, adunque, nell'indurre taluno in errore, o mediante l'illegittima sostituzione della propria all'altra persona, o mediante l'attribuzione, a sè o ad altri, di un falso nome o di false qualità, che importino, per legge, effetti giuridici. È sempre richiesto nell'agente il fine di procurare, a sè o ad altri, un vantaggio o di recare ad altri un vantaggio o un danno. L'attribuzione di un nome o di uno stato immaginario è sufficiente, poichè anche in tal caso il nome o lo stato sono falsi nei confronti dell'agente.

Come ho già accennato, il Progetto esclude esplicitamente la possibilità del concorso della sostituzione di persona con altri delitti contro la fede pubblica; così l'attribuzione di un falso nome in una scrittura privata, ad es., importando necessariamente una falsa sottoscrizione, sarà punita esclusivamente ai termini dell'articolo 493; e le false attestazioni in atti pubblici saranno esclusivamente punite, secondo i casi, a termini degli articoli 491 o 503.

537. — I caratteri differenziali tra la sostituzione di persona e la truffa sono evidenti; nella truffa occorre il fine di procurare, a sè o ad altri, un ingiusto profitto con altrui danno; nella sostituzione di persona è sufficiente il fine di procurare, a sè o ad altri, un vantaggio o di recare ad altri un danno. L'ingiusto profitto con altrui danno, nella truffa, delitto contro il patrimonio, ha un contenuto patrimoniale, o almeno incide sul patrimonio altrui; nella sostituzione di persona, invece, « vantaggio » indica una qualsiasi utilità, anche non economica. Inoltre, nella truffa, all'ingiusto profitto del colpevole è correlativo il danno altrui, nella sostituzione di persona questa correlazione può mancare. Se taluno, senza che si versi in tema di falsità in atti, si sostituisca in un esame al vero candidato, per puro favore, nè la truffa, nè il tentativo di truffa sarebbero configurabili, specie se l'esame abbia esito sfavorevole, per difetto dell'ingiusto profitto; ma sarà applicabile l'articolo 502, per il quale è sufficiente il fine di procurare ad altri un qualsiasi vantaggio, senza che occorra di averlo effettivamente procurato.

La possibilità del concorso del delitto preveduto nell'articolo 502 con altri reati che non costituiscano delitti contro la fede pubblica è regolata dalle norme generali del Progetto, con speciale riguardo agli articoli 15, 84 e 87. Così, ad esempio, la sostituzione di persona non potrà concorrere con la violenza carnale con sostituzione di persona, perchè in tal caso il fatto della sostituzione è già assunto ad elemento della violenza carnale (reato complesso).

Come vi è concorso, secondo il Progetto, tra falso documentale e truffa, così v'ha concorso tra sostituzione di persona e truffa (reato mezzo, reato fine). Sarebbe stato facile escludere il concorso, facendo della truffa, nella ipotesi anzidette, un reato complesso.

538. — Tra le falsità personali il Progetto (articolo 503) contempla la falsa attestazione al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, circa l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. Questa ipotesi rimane quindi perfettamente distinta dall'altra, preveduta nell'articolo 491, della falsa attestazione al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità. Si risolvono così le questioni a cui ha dato luogo l'articolo 279 del Codice vigente, interpretato da una parte della dottrina e della giurisprudenza nel senso che l'articolo medesimo, per trovare applicazione, suppone che l'atto pubblico non abbia altra destinazione, se non quella di provare la verità in rapporto, non soltanto ai fatti, ma anche alla identità o allo stato d'una persona.

Il Progetto, coerentemente ai principi già esposti, afferma energicamente, invece, che il privato ha, in ogni caso, il preciso dovere giuridico di dire il vero, trattandosi di atti pubblici, per quanto attiene alla identità e allo stato della propria o dell'altrui persona, anzi estende tale dovere di veridicità anche alle qualità della propria o dell'altrui persona.

La falsa attestazione può essere commessa anche in una dichiarazione, orale o scritta, destinata a essere riprodotta in un atto pubblico (articolo

503, capoverso 1°). Così, nell'ipotesi, in cui l'attestazione sia fatta al pubblico ufficiale direttamente, come nel caso in cui avvenga mediante dichiarazione destinata a essere riprodotta nell'atto pubblico, la falsa attestazione è sempre ricevuta dal pubblico ufficiale, il quale deve documentarla nell'atto. Si ponga mente che il delitto è consumato anche se la dichiarazione non sia effettivamente riprodotta nell'atto pubblico.

In conformità al sistema, sono punite più lievemente le false dichiarazioni dirette ad ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome o con altre indicazioni mendaci (articolo 503, ultimo capoverso).

Sono considerate ipotesi più gravi:

a) le false dichiarazioni in atti dello stato civile; b) le false dichiarazioni rese da un imputato all'Autorità giudiziaria sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali; c) se, per effetto della falsa dichiarazione, sia iscritta nel casellario giudiziale una decisione penale sotto falso nome.

Le false dichiarazioni in atti di stato civile devono riguardare, com'è chiaro, l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona; se contenessero fatti dei quali l'atto fosse destinato a provare la verità sarebbe applicabile l'articolo 491.

Così rispetto all'articolo 503, come a l'articolo 491, costituisce disposizione speciale l'articolo 566, sicché non è possibile il concorso.

539. — Il Progetto afferma recisamente (articolo 503, numero 2°) che l'imputato ha il dovere di non mentire al giudice circa la propria identità, il proprio stato o le proprie qualità personali. L'opinione contraria, oggi quasi abbandonata, non tiene conto, soprattutto, che l'obbligo di veridicità è basato su motivi imprescindibili di difesa sociale. E' indispensabile arginare questa speciale forma di delinquenza, assai comune, specialmente tra i delinquenti abituali, che, facendosi giudicare sotto falso nome, riescono a fruire di benefici di legge e ad evitare inasprimenti di pena.

La determinazione delle condizioni perchè si concreti in taluno la qualità di imputato andava, com'è naturale, riservata al Codice di procedura penale. Qui è sufficiente stabilire che l'imputato risponde della contravvenzione prevista nell'articolo 666 se rifiuti le indicazioni delle quali trattasi; del delitto preveduto nell'articolo 504, se renda dichiarazioni mendaci ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; del delitto di cui all'articolo 503, numero 2°, se la falsa dichiarazione sia resa all'Autorità giudiziaria.

Le false dichiarazioni possono avere come conseguenza, anche non voluta (responsabilità obbiettiva), la iscrizione nel casellario giudiziale di una qualsiasi decisione penale sotto falso nome. In tal caso, soggetto attivo può essere così un imputato, come un non imputato, e l'Autorità che riceve le dichiarazioni può essere diversa dall'Autorità giudiziaria. L'autore di una contravvenzione, ad es., può dare ad un pubblico ufficiale verbalizzante un nome falso. Fin qui egli risponderà del delitto preveduto nell'articolo 504. Ma se, specie nel caso di procedimento contumaciale, si giunga a condan-

nare o prosciogliere, con provvedimento intestato a persona diversa dal vero colpevole, e alla iscrizione di tale provvedimento nel casellario giudiziale, sarà applicabile l'articolo 503, numero 2°.

Il falso nome può essere anche immaginario, cioè di persona inesistente; e per decisione penale deve intendersi qualsiasi decisione di condanna o anche di proscioglimento, qualora essa debba essere iscritta nel casellario giudiziale. In l'uno e nell'altro caso v'ha sempre inganno all'amministrazione della Giustizia, a cui si aggiunge il danno del privato, allorchè la iscrizione nel casellario concerna persona fisica esistente, diversa dall'indiziato o colpevole.

540. — Il semplice rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale conserva nel Progetto (articolo 666) il carattere contravvenzionale che ha nel Codice vigente (articolo 436). Ho invece classificato tra le falsità personali le mendaci dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio (articolo 504). La coscienza della falsità delle dichiarazioni si identifica con il proposito di ingannare l'Autorità, e tanto basta perchè possa, più propriamente, classificarsi questa ipotesi tra i delitti, anzichè tra le contravvenzioni, anche in armonia con il concetto, che risulta da tutto il Progetto, di una più ampia e rigorosa tutela in questa materia.

L'inciso « fuori dei casi indicati negli articoli precedenti » indica che non può esservi concorso con la sostituzione di persona, e con il delitto preveduto nell'articolo 503.

L'articolo 505 riproduce l'articolo 628 del vigente Codice di procedura penale e concerne due ipotesi: l'una consiste nel procurarsi con frode un certificato del casellario giudiziale, o altro certificato penale, relativo a persona diversa da colui, che se lo procura; l'altra nel fare uso di tale certificato relativo ad altra persona, anche se legittimamente ottenuto, per uno scopo diverso da quello, per cui lo si è domandato.

E' manifesto che non è qui preveduta l'ipotesi dell'uso diverso, da parte del richiedente, di un certificato relativo al richiedente medesimo. Ho esteso l'ipotesi delittuosa a tutti i certificati del casellario giudiziale e anche ai certificati penali non del casellario (es., certificato cosiddetto di carichi pendenti), essendo evidentemente indifferente la natura del certificato, allorchè sussista la frode nel procurarselo o l'inganno nella diversità dell'uso rispetto allo scopo dichiarato.

541. — Ho, infine, classificato, per le ragioni già accennate, tra le falsità personali, l'usurpazione di titoli o di onori.

Il delitto (articolo 506) configurato con qualche maggiore ampiezza rispetto all'articolo 186 del Codice vigente, consiste: a) nel portare abusivamente, cioè non avendone diritto, in pubblico la divisa o i distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, o l'abito ecclesiastico.

Sul concetto di professione abilitata fu detto altrove. Per abito ecclesiastico deve intendersi quello degli ecclesiastici di ogni culto, tanto perciò

del culto cattolico, quanto di un culto ammesso nello Stato, tenuto conto che l'articolo non distingue e che la ragione di punire il fatto consiste, non soltanto nel rispetto che si deve alla qualità della quale l'abito ecclesiastico è indice, ma anche nella necessità di prevenire e reprimere inganni alla fede pubblica; *b*) nell'arrogarsi dignità, gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche; *c*) nell'arrogarsi qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati alla lettera *a*).

Non ho creduto, come è stato proposto, di aggiungere « pubblicamente » alla espressione « si arroga »; « arrogarsi » significa « attribuirsi indebitamente facendone mostra », e, d'altro canto, la collocazione del delitto tra quelli contro la fede pubblica esclude di per sé che siano punibili manifestazioni assolutamente private, dovute a vanità.

Non ho bisogno di ricordare che per il porto indebito, in pubblico, della divisa o dei distintivi di un'associazione, ente o istituto, costituito od operante nello Stato, provvede l'articolo 217 della legge di pubblica sicurezza. Sono adunque certamente compresi nella formula i distintivi del Partito Nazionale Fascista. E' a ritenere tuttavia applicabile l'articolo 506 in ordine ai distintivi delle cariche gerarchiche del Partito, in quanto esse costituiscano uffici o impieghi pubblici; o in quanto si versi in altra delle ipotesi contemplate nell'articolo stesso; ad es., di corpo politico, ove si tratti del Gran Consiglio Nazionale del Fascismo. Alla condanna per questo delitto consegue di diritto, non facoltativamente come per il Codice vigente, quale pena accessoria, la pubblicazione speciale della sentenza.

TITOLO VIII

**Dei delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio***Considerazioni generali*

542. — Ho già accennate le ragioni che mi hanno determinato a raggruppare, in unico Titolo, i delitti che, prevalentemente, offendono l'interesse sociale al mantenimento di una salda economia pubblica, ed al normale ed ordinato svolgimento delle industrie e dei commerci nazionali. Siffatta sistemazione si ricongiunge a una tradizione italiana, che il Codice vigente aveva abbandonata, e s'ispira altresì all'indirizzo degli studi più recenti per la riforma delle legislazioni estere, le quali vanno adottando una classificazione autonoma rispetto ai delitti che attentano all'ordinamento economico.

Il Codice del 1889, prevedendo nel Capo V del Titolo VI un limitato numero di reati, la obbiettività giuridica dei quali è costituita dalla violazione della pubblica fede commerciale e industriale, apprestava una difesa degli interessi economici nazionali affatto inadeguata alla loro crescente importanza.

La dottrina, inoltre, aveva da tempo rilevato come taluna delle ipotesi delittuose, contenute in detto Capo, avrebbe dovuto più propriamente esser collocata in altra parte del Codice. Così, ad esempio, sembrava non conforme alla esatta valutazione della loro obbiettività giuridica, la collocazione in quel Capo dei delitti di uso o detenzione di misure e pesi con falsa impronta (articolo 294); di rivelazione di segreti scientifici e industriali (articolo 298) e di turbata libertà degli incanti (articolo 299). Il Progetto, attenendosi a tali autorevoli rilievi, ha trasferito, come già ebbi a ricordare, il primo dei suddetti reati nel Titolo dei delitti contro la fede pubblica; ha scisso il secondo in ipotesi distinte, a seconda che risulti prevalentemente violato il diritto individuale all'inviolabilità dei segreti (articolo 637) ovvero l'interesse della pubblica Amministrazione (articolo 330); ed ha collocato la turbata libertà degli incanti nel Capo II del Titolo II, che tratta dei delitti commessi dai privati contro la pubblica Amministrazione (articoli 358 e 359).

Il nuovo Titolo del Progetto, oltre a prevedere i restanti reati del predetto Capo del Codice vigente, con le modificazioni che la dottrina e la pratica eran venute additando e che le variate condizioni politiche dello Stato imponevano, comprende tutta una serie di disposizioni, costituite a difesa dei nuovi ordinamenti economici e sociali,

Il vertiginoso sviluppo di ogni attività industriale e commerciale, caratteristico dell'età nostra, accentuando ognor più, anche in questo campo, la necessità di una netta prevalenza degli interessi pubblici e collettivi su quelli dei singoli individui, consigliava di raggruppare organicamente le sanzioni intese a costituire una compiuta tutela del pubblico interesse al corretto, libero e normale svolgimento dei fattori essenziali della produzione e della ricchezza nazionale.

Le disposizioni di questo Titolo hanno stretto riferimento alle nuove concezioni politiche e sociali della dottrina fascista, dappoichè esse intendono apprestare una efficace e specifica difesa degli istituti e dei presupposti fondamentali dello Stato corporativo, quale fu creato e si viene organizzando sulla scorta dei principî fissati nella Carta del lavoro. La opportunità di una più vigorosa tutela della produzione nazionale è, infatti, in diretto rapporto con il fine supremo che alla produzione stessa è assegnato: l'affermazione, lo sviluppo della potenza nazionale.

Unanime è stato il consentimento degli Enti consultati alla nuova e organica disciplina, che il Progetto ha dato a questi reati: tutti riconoscendo la opportunità e la utilità di una sistemazione, poggiata sul riconoscimento della prevalente obbiettività di essi.

Taluno ritenne che il Titolo potesse avere ancor più ampio contenuto, e propose vi fossero inclusi i reati di bancarotta, che rappresentano la violazione più specifica della fede commerciale. Contro la proposta, che non ritenni di poter accogliere, stanno valide argomentazioni, le quali si ricollegano con la antica e, ormai, consolidata tradizione legislativa, che la repressione di tali reati volle sempre collocata nel Codice di commercio, quale appropriato completamento delle norme concernenti l'istituto del fallimento.

La disciplina dei delitti di bancarotta è intimamente connessa con la sistemazione della materia fallimentare: modificandosi questa, alla stregua di più moderne vedute ed allo scopo di arginare lo sfrenato moltiplicarsi dei dissesti, veri o fraudolenti, dovranno essere modificate, in conseguenza, le ipotesi delittuose che si riferiscono alla disciplina del fallimento. Siffatto compito è proprio della riforma del Codice di commercio, in corso di elaborazione, la quale provvederà altresì a coordinare le disposizioni in tema di reati fallimentari con i principî generali e le norme fondamentali del nuovo Codice penale. Giova anche dire che la questione della collocazione dei delitti di bancarotta fu già in tal senso risolta in seno alla Commissione incaricata di formulare un Progetto di nuovo Codice di commercio.

Per analoghe considerazioni, non ho creduto di accogliere la proposta, autorevolmente formulata, di comprendere in questo Titolo uno speciale reato di infedeltà degli amministratori delle società anonime, simile, nella sua materialità, a quello preveduto rispetto ai pubblici ufficiali. La responsabilità degli amministratori non sembra che possa estendersi, nel campo penale, al di là delle comuni ipotesi di reato, se non attraverso previsioni strettamente aderenti alla disciplina delle società commerciali, e ciò spiega perchè essa ha sempre trovato esatta collocazione nelle leggi di commercio.

543. — Il Titolo ha conservato la struttura generale ed il contenuto che aveva nel primo Progetto. Esso è suddiviso in tre Capi. Nel primo sono compresi i delitti che, più propriamente, offendono la economia pubblica in generale, intesa sia quale ricchezza già costituita nel Paese, sia quale ricchezza in formazione, attraverso la produzione, la circolazione e lo scambio dei valori.

Le ipotesi di fatti diretti alla distruzione della ricchezza attuale sono prevedute nei primi due articoli del Capo (507 e 508): ho così avvicinato, aderendo al voto della Commissione Ministeriale, i due delitti di distruzione di materie prime e di diffusione di una malattia delle piante, che, nel Progetto preliminare, erano regolati negli articoli 498 e 502.

Altrettanto dannosi per la economia nazionale sono altri fatti che, in varia guisa, danneggiano la formazione e lo sviluppo della ricchezza generale, alterando sia i rapporti di scambio dei valori (aggiotaggio e figure similari), sia i rapporti tra capitale e lavoro, considerati siccome fattori essenziali della produzione (serrata, sciopero e boicottaggio); ovvero violentando il normale svolgimento delle industrie (invasione di aziende e fabbriche, sabotaggio). Tutte queste ipotesi delittuose, con modificazioni, rispetto al primo Progetto, di cui dirò in appresso, costituiscono il Capo I di questo Titolo.

Nel secondo Capo sono invece compresi i reati che più direttamente pregiudicano, nel loro svolgimento, le industrie e i commerci; sia impedendone in modo violento il regolare esercizio (articolo 521), sia turbando fraudolentemente la pubblica fiducia che deve accompagnarsi all'azione normale della attività industriale e commerciale (articoli 522 a 525).

Ho soppresso l'articolo 517 del Progetto preliminare che prevedeva il delitto di « rivelazione a danno della industria nazionale di scoperte e invenzioni scientifiche e industriali ». Numerose sono state le obiezioni contro tale nuova figura delittuosa. Molti ne chiedevano la soppressione, affermando che tale figura contrastasse con il principio che ogni progresso scientifico appartiene al dominio universale e modificasse, senza necessità, le attuali norme legislative protettrici della proprietà intellettuale e industriale. Altri, pur riconoscendo la opportunità di salvaguardare gli interessi nazionali, e, pur dichiarandosi disposti a riservare allo Stato una preferenza nello sfruttamento delle invenzioni o scoperte scientifiche, dubitava che norma siffatta fosse ben collocata nel Codice penale, in difetto di un necessario collegamento con una regolamentazione della materia. Altri, infine, proponeva numerose osservazioni sulla formulazione concreta della disposizione.

A mio avviso, l'affermazione del prevalente interesse dello Stato al controllo ed all'utilizzazione delle scoperte ed invenzioni scientifiche e industriali finirà con l'imporsi, essendo opportuno impedire che la vigile rivalità delle industrie estere si valga, a nostro danno, dell'iniziativa e della genialità della nostra razza. Il preteso rispetto di un diritto universale al progresso della scienza appartiene alle ormai sorpassate ideologie, e urta contro la viva realtà della dura e diuturna lotta industriale ed economica tra i vari Stati; l'interesse individuale deve, anche in questo campo, trovare un limite nell'interesse superiore della Nazione.

Tuttavia mi è parso che la nuova disposizione non dovesse rimanere nel Progetto, per l'unica considerazione che, non essendo ancor predisposta una legge speciale regolatrice della materia, il Codice avrebbe creato una specie di norma in bianco; non potendo esservi sanzione per la violazione del diritto di prelazione dello Stato finchè esso non sia legislativamente riconosciuto e determinato.

Nel Capo III, infine, è contenuta una disposizione comune, di cui non fu in guisa alcuna contestata la opportunità, la quale stabilisce che alle condanne per delitti di aggrottaggio o di frode in commercio consegue la pena accessoria della pubblicazione speciale della sentenza.

CAPO I

Dei delitti contro la economia pubblica

544. — Grave, e talvolta irreparabile pregiudizio alla ricchezza della nazione, può essere anzitutto arrecato mediante la distruzione di beni già esistenti nel Paese. Il Codice vigente si limita a prevedere tali fatti allo scopo di tutelare i diritti patrimoniali dei singoli, ovvero l'interesse collettivo alla pubblica incolumità; non ha invece considerato il danno economico che può derivare alla società dalla distruzione di grandi quantità di beni, che costituiscano o il materiale necessario allo sviluppo delle industrie, o il prodotto delle stesse. Ho pertanto ritenuto opportuno di fissare, nel primo articolo di questo Titolo, una specifica e severa sanzione per i fatti di distruzione della ricchezza nazionale. La concezione politica del nuovo reato ha trovato pieno consenso. Varie obiezioni furono invece proposte contro la formulazione dell'articolo e contro la determinazione degli elementi costitutivi del delitto. Particolarmente, fu oggetto di critica la condizione che i fatti di distruzione « cagionino un grave nocumento alla produzione o al consumo nazionale ». Alcuno osservava che tal frase era troppo vaga e generica, e proponeva di fissare in guisa concreta gli elementi della gravità del danno, per agevolare al giudice la determinazione pratica della sussistenza del delitto; altri, invece, riteneva fosse eccessivo richiedere che il danno investisse la produzione o il consumo nazionale, e proponeva di punire il fatto sempre che il danno avesse una qualche rilevanza.

Non ho creduto di potere accogliere la prima proposta, perchè mal si potrebbe, nel Codice, definire la entità del danno con dati numerici, i quali dovrebbero necessariamente determinarsi alla stregua di elementi variabili e contingenti, così come variano, a seconda delle condizioni storiche, i valori delle merci, soggetti all'influenza di molteplici e mutevoli coefficienti. Mi è parso che, così come è disposto in altre parti del Progetto, la determinazione della entità del danno, quale condizione o circostanza del reato, sia assai più opportunamente attribuita alla discrezionalità del giudice, il quale può valutare, volta per volta, tutti gli elementi che, nel particolare momento storico, concorrono a stabilirla.

La seconda osservazione mi ha, invece, indotto a modificare la formula della condizione di punibilità di questo reato: ho, cioè, riferito alla sola produzione l'aggettivo « nazionale », che nel Progetto preliminare si riferiva anche al consumo, ritenendo che la produzione non possa essere valutata se non in relazione alle condizioni generali della industria o dei mercati nazionali; in ordine al consumo, ho invece creduto di adottare un riferimento più ristretto, ponendolo in rapporto alla popolazione, la quale deve essere intesa non come popolazione dell'intero territorio, ma anche soltanto di una notevole parte di esso.

Nell'enunciare la condizione suddetta, ho adoperato la espressione « in modo da cagionare ecc. », allo scopo di chiarire che si tratta di una condizione non del tutto indipendente dall'azione del colpevole. Sarebbe stato invero eccessivo consentire l'applicazione di questo titolo di reato, quando il danno alla produzione nazionale od al consumo della popolazione, che segna l'elemento specifico di distinzione tra questa ed altre ipotesi delittuose, non sia in alcuna correlazione con la condotta dell'agente. Questa limitazione non è a temere indebolisca, comunque, il vigore della repressione, dappoichè i fatti di distruzione possono pur sempre ricadere sotto altre e severe sanzioni.

A tal proposito, ricordo che, durante la discussione avanti la Commissione Ministeriale, si prospettò la preoccupazione che questo reato potesse concorrere, nei casi concreti, con varie altre figure di reato, che hanno identica materialità (ad es., incendio). In verità non può escludersi la possibilità che un unico fatto di distruzione, incida in varie disposizioni penali, e renda applicabile, eventualmente, l'articolo 84, parte 1^a; e per questa considerazione, nel testo definitivo, ho diminuito sensibilmente le pene.

Neppure mi è parsa meritevole di accoglimento la proposta di richiedere, quale elemento soggettivo integratore del reato, un fine specifico di arrecare il danno alla produzione e al consumo; giacchè, attraverso le difficoltà pratiche per l'accertamento di un estremo siffatto, sarebbe derivata una sensibile e ingiustificata diminuzione della efficacia repressiva della norma. Nè, nei casi di distruzione di cose proprie, è a temere che, non richiedendo un fine specifico, abbiano a sorgere contrasti tra il carattere generale di questo delitto, e il principio che attribuisce al proprietario il diritto di disposizione delle cose proprie. Anche il diritto di proprietà trova limiti nella sua estensione e nel suo esercizio: uno di essi è qui segnato dalla coincidenza con il prevalente interesse della Nazione di impedire che sia diminuita, in modo sensibile, la consistenza della propria economia. Non è inutile avvertire che anche in tema di incendio della cosa propria il Progetto non richiede un fine specifico, ma segue il medesimo sistema di subordinare la punibilità del fatto al verificarsi di una condizione.

545. — In un Paese eminentemente agricolo, quale è l'Italia, mentre l'opera realizzatrice ed energica del Governo fascista persegue il nobilissimo intento di favorire la intensa rinascita della potenza rurale, era vivamente sentita la necessità di stabilire sanzioni penali per i fatti, che attentano alla efficienza e alla consistenza dei nostri patrimoni forestale, agricolo e zootecnico, fonti vive e prime della ricchezza nazionale.

A questa necessità rispondono le due nuove ipotesi di reato di diffusione di una malattia delle piante e degli animali (articolo 508). Questo reato, ignoto ai compilatori del Codice del 1889, rappresenta, nel suo profilo doloso, nella maggior parte dei casi, una forma specifica di danneggiamento, caratterizzato dalla sua materialità, che è costituita dalla diffusione di una malattia alle piante e agli animali, pericolosa per l'economia rurale e forestale e per il patrimonio zootecnico. Non è quindi sufficiente, perchè la diversa e meno grave ipotesi di danneggiamento si muti in quella qui preveduta, la sola diffusione di una malattia, che già intrinsecamente presuppone un danno di notevole estensione, ma è altresì necessario che la malattia abbia tale potenzialità di sviluppo ulteriore da esporre a pericolo la economia nazionale. Ed è appunto in questo estremo di pericolo l'elemento caratteristico del nuovo reato, utile a segnare i limiti differenziali con altre ipotesi delittuose: ad es., con il danneggiamento, che potrà ricorrere quando tale particolare pericolo non siasi manifestato.

Il pericolo di danno per l'economia rurale e forestale e per il patrimonio zootecnico rappresenta un elemento costitutivo del delitto, su cui, secondo i principî generali, deve, in caso di dolo, riflettersi la volontà cosciente del colpevole; il quale, quindi, oltrechè aver voluto cagionare la diffusione della malattia, deve, pure, aver avuto l'intenzione di porre in pericolo la ricchezza agricola del Paese.

Attesa siffatta costruzione del delitto, ho creduto opportuno aderire alle autorevoli proposte, con cui si sollecitava la previsione di una ipotesi colposa di questo reato. E' ben noto, infatti, che la negligenza, la incuria o la trascuranza delle norme più comuni di prudenza e più semplici di profilassi favoriscono spesso il diffondersi delle malattie delle piante e degli animali, con danni talvolta irreparabili per la economia di larghe zone agricole. Ho ritenuto perciò saggio e opportuno il consiglio di imporre, con una sanzione pena e, una più attenta e rigorosa osservanza di queg'i obblighi che la scienza, la pratica, e bene spesso le Autorità impongono per la difesa del patrimonio agricolo.

Ho detto che il pericolo per l'economia rurale e forestale e per il patrimonio zootecnico costituisce uno degli elementi che differenziano la ipotesi dolosa di questo delitto da quello minore di danneggiamento, il quale, del resto, richiede che la cosa appartenga ad altri: elemento da cui prescinde il reato in esame.

546. — L'economia nazionale si alimenta e si evolve, quotidianamente, attraverso la produzione e la circolazione della ricchezza, entrambe soggette all'azione di leggi, intese a mantenere un rapporto, pressocchè costante, di equilibrio tra il costo ed i prezzi. Quanto più importante ed estesa si va facendo l'attività di scambio, e più largo l'impiego del credito che siffatta attività favorisce, tanto più vivamente è sentita la importanza di mantenere ordinata e normale l'influenza delle leggi economiche, che regolano la determinazione del prezzo delle merci in relazione all'intrinseco valore di esse, e di quello dei titoli alla stregua della fiducia che ad essi aderisce. La necessità di reprimere le frodi dirette a falsare l'azione di quelle leggi, s'impone al legis'atore con lo sviluppo del credito commerciale e con l'inizio della circolazione fiduciaria. Perciò, al delitto di agiotaggio,

che pure in certo senso si ricollega agli antichi delitti annonarî, si venne conferendo un più preciso e moderno contenuto sotto l'influsso delle impressionanti speculazioni che si accompagnarono alla Rivoluzione francese; e la Convenzione Nazionale ne fissò la prima definizione nell'ordinanza 26 luglio 1793, divenuta poi l'articolo 419 del Codice del 1810, che rappresentò la formula tipo, da cui trassero le analoghe previsioni i Codici successivi. Tuttavia mentre tale articolo 419 conteneva una estesa casistica dei varî mezzi, con cui potevasi dolosamente cagionare un rialzo o ribasso fittizio dei prezzi delle merci o degli effetti pubblici, taluni Codici più recenti, e, tra essi, quello italiano del 1890, si limitarono a stabilire la materialità del delitto nella diffusione di false notizie o nell'uso di altri mezzi fraudolenti. Onde, sotto l'influsso di malintese dottrine economiche e di errate concezioni favorevoli alla libertà più illimitata nell'esercizio di ogni attività commerciale, l'articolo 293 del Codice vigente fu interpretato in guisa siffattamente ristretta, da escluderne la applicazione in molti casi in cui, per le modalità dell'azione, oltre che per intendimenti fraudolenti, la norma poteva e doveva trovare applicazione.

La pratica efficacia della disposizione fu altresì ridotta, per essersi negata la possibilità del tentativo nel delitto di aggioaggio; e per essersi ritenuto che la alterazione del corso dei valori non dovesse al colpevole di manovre fraudolente addebitarsi, quand'essa si fosse verificata per il concorso di ulteriori fattori, estranei alla di lui attività.

In tal modo sminuita la tutela penale dell'importantissimo bene giuridico, rappresentato dall'interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle negoziazioni commerciali e finanziarie, fu intesa, più viva e urgente, la necessità di una chiarificazione e integrazione legislativa dirette ad ovviare i danni notevolissimi che, non solo ai privati interessi, ma pure e specialmente alla stessa solidità della valuta nazionale e dell'economia pubblica, potevano derivare da forme losche di speculazione.

Il problema di una efficace repressione penale di tali forme di speculazione si è imposto di recente alla attenzione del legislatore, in tutta la sua gravità, quando cioè le manovre e gli intrighi di cupidi affaristi traevano facile profitto dalle incerte condizioni politiche e dalla situazione di instabilità finanziaria del dopoguerra.

Mi si era proposto, come misura radicale contro gli aggioatori, di prevedere accanto alla figura delittuosa tradizionale dell'aggioaggio quella della speculazione illecita. Ma tale soluzione mi è sembrata eccessiva, potendo una disposizione proibitiva di qualsiasi speculazione fatta per fini illeciti venire in contrasto con le leggi che autorizzano e disciplinano le varie forme di attività mercantile.

Sarebbe inoltre particolarmente a temere che norme di eccessivo rigore, insufficientemente definite, anziché costituire un'appropriata difesa, si risolvano in un deprecabile intralcio dell'ordinato sviluppo della vita economica del Paese.

Pertanto, pur non accogliendo la proposta di creare una nuova figura di reato per colpire la speculazione sol perchè ispirata a fini fraudolenti, ho tuttavia

cercato di ampliare il contenuto del delitto di aggio-taggio, allo scopo di apprestare una sicura e pronta arma a difesa della nostra economia, contro ogni disonesta attività che sia diretta a falsare la influenza delle leggi economiche sulla circolazione della ricchezza.

547. — A tale intento avevo già nel primo Progetto preveduto il delitto di aggio-taggio come reato di pericolo, poichè la pratica aveva dimostrato e la dottrina aveva da tempo rilevato, come il richiedere, per la perfezione del delitto, il danno effettivo, attraverso una disposizione che permetteva dubitare della incriminabilità del tentativo, rendesse spesso illusoria la repressione dei peggiori attentati alla stabilità dei nostri valori.

Avevo altresì mantenuto la distinzione, che è nel Codice attuale, tra il delitto di aggio-taggio generico e quello specifico (articoli 293 e 326 Codice penale vigente; articoli 499 e 500 Progetto preliminare); ma l'ipotesi dell'articolo 326 del Codice in vigore era stata inserita in questo Titolo, attesa la sua prevalente obbiettività, in relazione al più lato significato dell'espressione « economia nazionale », quale bene giuridico protetto. Di vero, i fatti ai quali tale ipotesi si riferisce, seppure possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, attraverso la procurata deficienza di generi alimentari, più specialmente e direttamente, tuttavia, nell'epoca attuale, in cui i rapidi e facili mezzi di comunicazione rendono pressochè impossibile il verificarsi di una vera e propria carestia artificiale, cagionano una alterazione dei prezzi, influendo fraudolentemente sulla naturale e libera concorrenza.

Il Progetto preliminare conteneva altresì, in questo stesso Capo, una figura di reato affatto nuova rispetto alla legislazione attuale, costituita dal fatto della pubblicazione e divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni politiche, economiche e sociali del Paese, in modo da esporre a pericolo la economia nazionale (articolo 501). La necessità di perseguire penalmente tale specie di disfattismo economico, con una norma che si ricollega a quelle dettate per il tempo di guerra nell'articolo 274, non è stata contrastata; anzi la nuova configurazione ha avuto incondizionate approvazioni per ciò che attiene alla opportunità politica della sanzione.

Nonostante i consensi che, in via di massima, hanno incontrato tali modificazioni apportate al Codice attuale dal Progetto preliminare, non sono mancati rilievi numerosi e autorevoli circa la formulazione degli articoli 499, 500 e 501.

Così sugli articoli 499 e 500 del testo preliminare mi veniva prospettata la difficoltà di segnare la distinzione tra il delitto di aggio-taggio generico e quello specifico, rispetto alla ipotesi aggravata del primo, stabilita nel numero 1° dell'articolo 499 pel caso di procurato rincaro di merci di comune e largo consumo. Si disse precisamente che nelle sostanze di comune e largo consumo, richiamate nell'articolo 500, si dovevano per certo comprendere le merci indicate nell'aggravante con gli stessi attributi, onde la procurata deficienza si sarebbe in ogni caso risolta in un rincaro; e si fece richiamo alle dubbiezze, che già eransi presentate rispetto all'articolo 326 del Codice vigente, circa l'opportunità di distinguere la deficienza dal rincaro.

Circa l'articolo 501 fu rilevata l'eccessiva genericità della formula « in modo da esporre a pericolo l'economia nazionale », formula che appariva troppo vasta, e tale da non permettere al giudice un'agevole ed uniforme applicazione della disposizione.

Tutte queste osservazioni mi hanno indotto a riprendere in attento esame le disposizioni concernenti l'agiotaggio e le figure similari di reato. Ho così ritenuto che le varie ipotesi, che il primo Progetto suddistingueva nei delitti fissati negli articoli 499, 500 e 501, potessero utilmente comprendersi in un'unica previsione di agiotaggio, che avesse riferimento più lato a tutte le forme di frode dirette ad alterare lo svolgimento delle pubbliche contrattazioni nelle borse di commercio e nei mercati, ponendo a pericolo il normale svolgimento delle attività mercantili di scambio. Tale unificazione mi è sembrato avesse il pregio di eliminare le dubbiezze che ho sopra ricordate; e, particolarmente, servisse ad evitare i vari problemi concernenti il concorso di reati, che, nella pratica applicazione, avrebbero potuto spesso presentarsi.

548. — L'articolo 509 del nuovo testo, nella sua prima parte, considera come agiotaggio il fatto di pubblicare o altrimenti divulgare notizie false, esagerate e tendenziose, o di adoperare altri artifici atti a turbare il mercato interno delle merci e dei valori.

Ho mantenuto, a questa ipotesi fondamentale, il carattere di reato di pericolo, richiedendo, per la consumazione del delitto, che sia posta a pericolo la normalità delle contrattazioni. Questa radicale ed importantissima innovazione sul sistema del Codice vigente, che risponde, come già ho detto, alla finalità di rafforzare la tutela penale, raccolse molteplici consensi.

Mi era stato, tuttavia, proposto di formulare diversamente la norma, richiedendo un fine specifico, e così sostituire alla frase « atti a cagionare », l'altra « allo scopo di cagionare ». Ma non ho creduto di aderire alla proposta che vorrebbe attribuire valore ad un movente che, nella grandissima maggioranza dei casi, non è presente alla coscienza del colpevole, e che, inoltre, sarebbe di difficilissima prova, e renderebbe pressochè inapplicabile la norma.

D'altra parte, è a considerare che l'idoneità a produrre il turbamento dei mercati, la quale costituisce una specificazione dell'elemento materiale del delitto, deve non solo sussistere oggettivamente, ma essere altresì presente alla coscienza del colpevole; e, quindi, in base alla definizione del dolo contenuta nella Parte generale, deve essere necessariamente preveduta e voluta.

Tra le modificazioni, che ho portato al primo testo, merita di essere ricordata la soppressione dell'inciso « anche in concorso di altre cause », il quale avrebbe dovuto fissare, in modo inequivocabile, che la responsabilità del colpevole rimaneva ferma, ancorchè l'evento costitutivo del delitto fosse stato determinato dal concorso di cause estranee alla sua attività fraudolenta, sempre, s'intende, che questa fosse stata di per sè atta a produrlo.

Siffatto inciso era stato suggerito dalla convenienza di evitare, per l'avvenire, il ripetersi di una errata teorica, formatasi nell'interpretazione del-

l'articolo 293 del Codice vigente, per la quale, come ho già ricordato, si escludeva la sussistenza del delitto di aggioaggio nel caso che il rialzo o il ribasso fittizio dei prezzi fosse stato cagionato anche da cause diverse, derivate da particolari condizioni storiche o da altri degli infiniti elementi che influiscono sul mercato, seppure concorrenti con l'azione del colpevole. Una opinione siffatta veniva pressochè totalmente ad eliminare la pratica efficacia repressiva della norma, poichè è notorio che le più accorte speculazioni borsistiche profittano, normalmente, del concorso di condizioni contingenti, quali la sfiducia che si accompagna a particolari situazioni politiche e sociali, le quali, facendo più acuta la sensibilità dei mercati, agevolano il raggiungimento dei fini, che l'attività fraudolenta si propone.

Contro il mantenimento di tale inciso fu osservato ch'esso potesse dar luogo ad ingiuste ed eccessive conseguenze, attribuendogli significato di deroga eccezionale al principio che le cause susseguenti escludono il nesso causale rispetto all'attività del colpevole, quando siano da sole sufficienti a determinare l'evento: ed, in conseguenza, indurre a ravvisare nel delitto di aggioaggio, una figura eccezionale di responsabilità oggettiva. Rendendomi conto di tali preoccupazioni, ho soppresso il detto inciso, che non poteva avere contenuto più esteso nè diverso dalle norme dettate nell'articolo 45, le quali appaiono sufficienti a disciplinare il concorso di cause, anche relativamente al delitto di aggioaggio.

549. — La materialità del reato consiste nella pubblicazione o divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose ovvero nell'adoperare altri artifici, atti a turbare il mercato interno dei valori e delle merci.

Il Codice vigente accenna solo alla diffusione di false notizie; ma l'espressione lascia adito a dubbieze, sia in ordine ai mezzi per compiere la diffusione, sia rispetto ai limiti dell'attributo « false ». Il Progetto estende il contenuto di questo comunissimo mezzo di frode, riferendosi a tutti i modi di diffusione, costituita dalla pubblicazione o da ogni altra forma di divulgazione; e specificando che le notizie, la di cui diffusione può esporre a pericolo i mercati, sono, oltrechè quelle false, cioè obbiettivamente non vere, anche quelle che, pur avendo un qualche fondamento di verità, risultino dolosamente alterate mediante l'esagerazione, o capziosamente riportate in guisa tendenziosa.

Circa l'espressione « altri artifici », essa sostituisce, nel nuovo testo, quella di « mezzi fraudolenti », che il Progetto preliminare aveva desunto dal Codice vigente.

La prevalente giurisprudenza sull'articolo 293 dell'attuale Codice penale aveva affermato doversi considerare fraudolenti soltanto i mezzi obbiettivamente tali, e non anche quelli, che, di per sè stessi leciti, siano tuttavia posti in essere con scopo delittuoso. Contro tale giurisprudenza era insorta un'autorevole dottrina, che temeva fosse in tal guisa sminuita la efficacia repressiva della norma; e da varie parti mi venne suggerito di risolvere legislativamente la questione, stabilendo che ogni attività, ancorchè conforme all'ordinamento giuridico, fosse da considerare fraudolenta se di

retta al fine di alterare la normalità delle contrattazioni nei pubblici mercati.

Pur preoccupandomi di estendere l'efficacia della nuova disposizione oltre gli angusti limiti in cui la ricordata prassi giudiziaria manteneva l'applicazione dell'articolo 293, non ho creduto di poter accogliere integralmente il detto suggerimento, che mi avrebbe condotto a stabilire qui una manifesta e ingiustificata contraddizione al principio fondamentale, per cui ogni esercizio di attività, considerata legittima dall'ordinamento giuridico, non costituisce reato, ancorchè possa cagionare danno ad altri. D'altra parte, a non pochi inconvenienti pratici darebbe luogo il fatto di imporre al giudice una indagine sul fine, sempre difficoltosa. Se poi, invece che al fine di turbare la normalità dei mercati si dovesse aver riguardo al fine di speculazione, è agevole obbiettare che non vi è forma di attività commerciale immune da un fine di speculazione, e non si avrebbe quindi un criterio effettivo per differenziare le speculazioni lecite dalle illecite.

Nondimeno ho reputato anch'io che troppo restrittiva fosse la formula « mezzi fraudolenti », che non potrebbe essere riferita se non ai mezzi obbiettivamente e intrinsecamente illeciti. Onde, ad allargarla, ho sostituito nel nuovo testo l'espressione « artifici », che parmi possa avere contenuto assai più ampio e riferirsi anche alle forme di attività lecite, poste, nondimeno, in essere artificiosamente, avuto riguardo alle modalità con cui è realizzata.

550. — Il nuovo testo stabilisce che la diffusione di notizie o gli altri artifici debbano essere « atti a turbare il mercato interno dei valori e delle merci ». Con la parola « atti », come già ebbi a rilevare, viene fissato un concetto di idoneità a produrre l'evento di pericolo, con cui si consuma il delitto di aggio. Ciò risulta, oltrechè dalla letterale significazione della parola, anche da un argomento ulteriore tratto dalla definizione del tentativo punibile, che qui occorre richiamare, dappoichè viene ad essere elevata a reato perfetto una ipotesi di tentativo. All'interprete sarà agevole determinare volta a volta la idoneità degli atti compiuti dal colpevole, mediante l'accertamento della intrinseca potenzialità degli stessi a produrre il nocimento, ovvero, attraverso un giudizio di relatività, valutando le particolari condizioni contingenti, su cui l'attività speculatrice si fosse innestata.

Ho fissato l'evento di pericolo in relazione all'effetto del turbamento dei mercati; esso sta a significare ogni alterazione nell'ordinario svolgimento delle negoziazioni; e, mentre contiene per certo l'ipotesi di rialzo e ribasso fittizio dei prezzi, a cui era fatto richiamo nella formula del Progetto precedente, ha altresì riferimento più lato ad ogni altra forma di squilibrio che sia tale da esporre a pericolo la economia nazionale. In tal guisa nella nuova locuzione possono farsi rientrare, sia il pericolo di deficienza di sostanze di largo e comune consumo, sia ogni altro pericolo per la normalità dei mercati, che rappresentavano gli obbiettivi delle disposizioni contenute negli articoli 500 e 501 del Progetto preliminare, le quali, come ho detto, sono state qui conglobate.

Con la espressione « mercato dei valori o delle merci » ho voluto stabilire un ampio riferimento a tutte le forme di negoziazioni mercantili che

abbiano carattere di generalità e non solo interessino, quindi, i privati contraenti o ristretti gruppi di commercianti e finanzieri, ma incidano altresì nei superiori interessi economici della collettività. Inoltre il richiamo alle borse di commercio in correlazione coi pubblici mercati, mi era apparso improprio, giacchè le prime costituiscono una forma particolare di mercato, in cui si svolgono, in taluni centri, anche le contrattazioni delle merci, oltreché dei valori.

Ho voluto fissare che l'evento di pericolo, e quello di danno pel caso dell'aggravante a cui or ora accennerò, debba essere apprezzato rispetto ai mercati interni e cioè nazionali. Di vero quello che interessa penalmente reprimere sono le attività fraudolentemente dirette a turbare il mercato nazionale dei valori e delle merci: gli squilibri che artificiose manovre producessero sui mercati esteri, in tanto possono preoccuparci, in quanto si riflettano dannosamente sulla nostra economia.

Infine ho indicato le cose protette con la generica espressione di « valori e merci ». Nei primi sono compresi, anzitutto, la valuta e, quindi, tutti i titoli di credito, così dello Stato come di altri enti pubblici o di private società, i quali traggono il loro valore da condizioni estrinseche in funzione del credito attribuito all'emittente di essi. Nelle merci sono tutte le cose, che hanno in sé il proprio valore economico, e rappresentano i prodotti delle varie industrie agricole e industriali, quando divengono oggetto di negoziazioni e di scambio. Il richiamo alle derrate che, analogicamente a quanto stabiliva il Codice vigente, era contenuto nel primo Progetto, mi è parso superfluo, giacchè tutte le derrate sono anche merci; così come ho ritenuto improprio quello ai salari, giustamente essendosi rilevato da varie parti che l'attuale ordinamento dei rapporti di lavoro esclude che i prezzi della mano d'opera possano essere oggetto di comuni contrattazioni. Il Codice vigente considerava la paga operaia come una qualsiasi merce, in aderenza ad una concezione liberistica, che è ormai travolta dai principi, che ispirarono la legge 3 aprile 1926, n. 563, per i quali la determinazione dei salari, non più rimessa all'arbitrio privato, nè strettamente regolata dalla legge della domanda e della offerta, è invece effettuata dalle Autorità sindacali e dalla magistratura del lavoro, attraverso i contratti collettivi di lavoro, nei quali gli interessi delle parti debbono sempre essere conciliati con i superiori interessi della produzione nazionale.

Non ho ripetuto la indicazione dei « noli », uniformandomi così al sistema del Codice vigente.

Fu rilevato da taluno, non senza fondamento, che i noli non possono essere compresi nel significato della parola « merci »; e per questa considerazione fu di essi inserita esplicita menzione nel Codice Eritreo. Ma ho considerato che la misura di essi, soggetta ordinariamente alla normale influenza della concorrenza tra le imprese assuntrici dei trasporti, può subire determinazioni artificiose soltanto per effetto di frodi che si riverberano necessariamente anche su altri aspetti del mercato; ed a questo titolo sarà immancabile la tutela penale anche senza una espressa menzione dei noli.

551. — La prima aggravante speciale, stabilita dal nuovo testo, per il delitto di aggio, è costituita dal fatto che si sia effettivamente verificato un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili sul pubblico mercato. Ho specificato l'evento di danno, che rappresenta una aggravante speciale, in quello che è l'effetto caratteristico del perturbamento dei mercati e cioè una alterazione nel corso dei prezzi, la quale sia anormale rispetto alle ordinarie oscillazioni, determinate dalla naturale e libera concorrenza. Ho voluto altresì specificare che i valori, la di cui artificiosa valutazione è qui presa in considerazione, son quelli ammessi alle quotazioni di borsa o altrimenti negoziabili sui pubblici mercati: la specificazione risulta in tutta la sua necessaria chiarezza, se si tien conto che alla valuta nazionale e ai titoli di Stato fa richiamo una successiva aggravante fissata nel numero 2° del secondo capoverso, per cui le pene, anzichè solamente aumentate, sono raddoppiate. La importanza di questa seconda disposizione non può sfuggire: tuttora è vivo il ricordo delle sfrenate speculazioni sulle valute che, anche per effetti riflessi, determinavano tali alterazioni sul corso dei cambi, da costituire danni di gravità notevolissima e di illimitata estensione.

Altra aggravante specifica è dettata pel caso che il fatto abbia prodotto un rincaro di merci di comune o largo consumo: ipotesi che si identifica con la procurata deficienza, la quale, come già ebbi a rilevare, determina sempre un aggravamento dei prezzi, ed anzi, normalmente, rappresenta il mezzo più comune per produrlo.

Mi era stato suggerito di indicare, oltre le merci di comune o largo consumo, anche le materie prime, delle quali è nota la grande importanza nel campo della produzione; ma ho ritenuto che nel lato significato di « merci », siano senz'altro a comprendersi le materie prime, quando rappresentino oggetto di scambio o di negoziazione mercantile.

Le pene sono altresì raddoppiate se il fatto sia commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri.

Il Progetto preliminare consentiva la applicazione della aggravante anche allo straniero; ma la eccessività di tale disposizione fu giustamente rilevata dalla Commissione Ministeriale, tenuto conto che il fondamento della aggravante consiste nella opportunità di perseguire, con maggior rigore, le forme di speculazione illecita, a cui si accompagna una violazione dei doveri di sudditanza e di fedeltà che sono imposti al cittadino.

Numerosi Enti interpellati ebbero a rilevare come il Progetto non ripetesse l'aggravante stabilita nell'articolo 293 del Codice in vigore, per il caso che il colpevole sia pubblico mediatore o agente di cambio: fu già risposto che gli agenti di cambio sono considerati pubblici ufficiali in forza dell'articolo 1 del R. D. 7 marzo 1925, n. 222, e per essi quindi vale la aggravante generale dell'articolo 65, numero 9°. Quanto ai mediatori, in vista delle pene più alte stabilite dal Progetto per l'aggio, penso possa essere bastevole la pena accessoria della interdizione dalla professione regolata dagli articoli 34 e 35.

552. — Il Codice vigente non regola i casi in cui le manovre, dirette ad alterare la vita economica del Paese, si svolgono in territorio estero; e secondo le disposizioni generali contenute negli articoli 5 e 6, non sembra possibile perseguire le frodi o le macchinazioni borsistiche compiute al di là dei confini.

Ciò costituisce una grave deficienza della tutela giuridica; a cui ho inteso ovviare con una norma, inserita in questo articolo, che completa, per ovvie ragioni di necessaria difesa della nostra forza economica, le disposizioni generali contenute nel Titolo IV del Progetto, le quali già largamente estendono il campo della punibilità dei reati commessi in territorio estero. Il Progetto preliminare stabiliva espressamente, che il delitto di aggioaggio poteva essere commesso così nel territorio dello Stato come in quello estero: nel nuovo testo ho chiarito e limitato, in conformità di autorevoli suggerimenti, la portata della disposizione. Ho già detto che l'evento di pericolo o di danno deve riflettersi sui mercati; una ulteriore restrizione è stabilita con il ridurre la incriminabilità per i fatti commessi all'estero, indifferentemente dal cittadino o dallo straniero, ai soli attentati alla sicurezza della nostra moneta e dei titoli pubblici. Tale limitazione trovasi già attuata in talune legislazioni estere: per esempio, in Francia, dove la legge 12 febbraio 1924 per la difesa dei titoli di Stato e dei fondi pubblici, all'articolo 4, stabilisce la espulsione per lo straniero, colpevole di taluna delle forme di aggioaggio ivi previste.

553. — Nei successivi articoli di questo Capo sono previsti e puniti i fatti diretti ad alterare la disciplina dei rapporti tra capitale e lavoro, ovvero a turbare lo svolgimento normale delle industrie e della produzione; e vi sono quindi trasferiti, con modificazioni, di cui dirò in appresso, i reati cosiddetti sindacali, i quali trovansi attualmente collocati nella legge 3 aprile 1926, n. 563 (articoli 18 a 22) relativa alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e nel R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente le norme di attuazione della legge suddetta (articoli 95 e 96).

Nei lavori preparatori di tale legge, come in tutti i documenti ufficiali illustrativi di essa, che consacrano il pensiero del Governo nazionale sull'ordinamento dello Stato corporativo, pensiero che, come è noto, culmina nella pubblicazione della Carta del Lavoro, sono ampiamente spiegate le ragioni politiche e sociali che hanno condotto a disconoscere, anche in questa materia, quei principi democratici, con cui lo Stato liberale giustificava il suo astensionismo. Sarebbe quindi superfluo che io mi dilungassi, qui, a ripetere i punti fondamentali di una dottrina, che ha ormai avuta la sua pratica e compiuta applicazione attraverso il riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali e la istituzione della magistratura del lavoro.

Dal punto di vista della classificazione, merita di essere rilevato come il Progetto, inserendo in questo Titolo dei delitti contro l'economia nazionale, l'industria e il commercio, i reati sindacali, risolve un problema che, sotto l'impero della legge speciale, aveva suscitato dissensi e discussioni, in ordine alla precisa determinazione della obbiettività giuridica dei reati stessi,

Di vero, la soppressione del cosiddetto diritto di autodifesa di classe, conseguente alla creazione di una speciale magistratura destinata a risolvere obbligatoriamente le contese tra capitale e lavoro, potrebbe legittimare l'opinione che la serrata e lo sciopero costituiscano reati contro l'amministrazione della Giustizia, e siano in conseguenza incriminabili in quanto realizzerebbero una sostituzione del privato arbitrio alla giustizia dello Stato.

Ma, se nella maggior parte dei casi non può essere dubbio che gli attentati alla disciplina sindacale violino l'obbligo da essa imposto di provocare giudiziariamente la risoluzione dei conflitti, deve riconoscersi che la tutela della legge sindacale ha un più ampio raggio di azione: essa infatti si rivolge altresì contro quegli attentati, che prescindono da un fine economico, e per i quali, in conseguenza, rimane esclusa ogni possibilità di intervento della magistratura del lavoro.

Tale considerazione sta a dimostrare come non possa assumersi a fondamento dei reati sindacali la lesione del bene giuridico dell'amministrazione della Giustizia che ricorre in alcuno soltanto di tali reati; e che la ragione del punire debba ricercarsi in un elemento che sia comune a tutti. E tale elemento è appunto la tutela della pubblica economia.

Attraverso i principî consacrati nella Carta del Lavoro, in forza dei quali l'organizzazione della produzione è funzione che interessa essenzialmente lo Stato ed alla produzione stessa è assegnato il fine supremo di affermare e sviluppare la potenza nazionale, e perciò il lavoro è proclamato dovere sociale, risulta vieppiù manifesto il riconoscimento del prevalente bene giuridico leso dalla arbitraria alterazione dell'ordine del lavoro.

Pertanto il Progetto, dovendo inquadrare in un Titolo appropriato i reati sindacali trasferendoli dalla legge speciale, che non poteva come tale avere preoccupazioni di sistema e di classificazione, ha colto lo spirito di quella legge in tutta la sua interezza, e ne ha inserita la disciplina nel Titolo dei delitti contro la pubblica economia, ritenendo questo interesse prevalente a quello della amministrazione della Giustizia che, come ho detto, ricorre frequente, ma non è essenziale a tutti i detti reati.

554. — La legge 3 aprile 1926, n. 563, contiene, nell'articolo 18, la dichiarazione che la serrata e lo sciopero sono vietati. Affermazione siffatta era allora politicamente necessaria, per segnare il netto trapasso fra due regimi e porre un energico disconoscimento del principio democratico, che, all'opposto, ammetteva la libertà di coalizione e di sciopero. Nel Progetto non ho ripetuto una enunciazione preliminare e generica, poichè il divieto risulta in modo concreto dalle singole previsioni delittuose, dirette a fissare il contenuto dei singoli reati.

Il primo Progetto, analogamente a quanto dispongono la legge ed il regolamento sindacali, prevedeva, come reati, oltre la serrata e lo sciopero per fini contrattuali, politici e di coazione alla Autorità, anche ogni altra sospensione o abbandono di lavoro attuato per fini diversi. Il capoverso dell'articolo 504 di quel Progetto dette però luogo a numerose osservazioni di Enti e Autorità. Essi, rievocando i dubbî e le incertezze già manifestatesi

nella pratica attuazione del regolamento sindacale, che conteneva analoga disposizione, ne rilevavano la eccessività e ne sostenevano la soppressione, ovvero ne proponevano la modificazione, nel senso di determinare specificamente le ipotesi, a cui esso intendeva riferirsi.

Tali osservazioni avevano un notevole fondamento, giacchè la genericità del capoverso dell' articolo 504 apriva l' adito a contraddittorie determinazioni del confine tra l' astensione illecita e quella lecita. Invero, la locuzione indeterminata dell' articolo 95 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, ha potuto perfino far dubitare che non sia lecito all' operaio invocare il principio *inadimplenti non est adimplendum*, se il datore di lavoro fosse in mora nel pagamento delle mercedi.

Ho quindi, ad eliminare le incertezze ed ogni ragione di contrasto, specificato, nel nuovo testo, tutte le ipotesi di astensione vietata, e ho espressamente preveduto e determinato in modo concreto i casi di serrata e di sciopero, costituenti reato.

Elemento materiale, comune a tutte le ipotesi, per la serrata, è la sospensione del lavoro in stabilimenti, aziende od uffici da parte dei datori di lavoro; per lo sciopero, l' abbandono collettivo, ovvero la prestazione irregolare del lavoro da parte di un numero di lavoratori non inferiore a tre. Ho mantenuto per la determinazione dei soggetti attivi le espressioni usate dalla legge sindacale, le quali hanno ormai un significato tradizionale, consacrato dall' uso legislativo; intendendosi che il « datore di lavoro » sia ogni organizzatore di imprese, aziende od uffici, entro le quali svolga la propria opera un numero non definito di dipendenti. Questi sono indicati con la parola « lavoratore », la quale ha significazione più ampia di quella di « operaio », che comprenderebbe i soli lavoratori manuali.

Il Progetto differenzia i delitti di sciopero e di serrata a seconda del fine che anima i colpevoli; e precisamente distingue: il fine contrattuale (articolo 510), il fine politico (articolo 511), il fine di coazione alla pubblica Autorità (articolo 512) ed il fine di solidarietà e protesta (articolo 513).

Il fine contrattuale è definito dall' articolo 510, in modo analogo alla legge sindacale; e consiste nello scopo di imporre patti diversi da quelli stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione di patti o usi esistenti.

Non è invece definito, nel testo dell' articolo 511, il fine politico, per la cui nozione valgono gli stessi concetti che sorreggono la nozione del reato politico.

Per il « fine di coazione all' Autorità » ho inteso riferirmi a tutte quelle situazioni che sfuggono alle precedenti determinazioni: ma che tuttavia la pratica dimostra possibili, come nei casi di interruzione del lavoro per conseguire riduzioni di tributi, per resistere all' esecuzione di leggi o disposizioni ritenute troppo gravose. Ho usato nell' articolo 512 la espressione generica « pubblica Autorità », in luogo della specificazione contenuta nell' articolo 21 della legge sindacale, perchè essa si riferisce indistintamente allo Stato ed a ogni altro Ente pubblico, considerati sia nei loro organi collegiali, sia in ogni singolo funzionario che comunque li rappresenti, ed eserciti l' autorità che da essi promana,

Nell'articolo 513 il fine di solidarietà con altri datori di lavoro o lavoratori, ovvero il fine di protesta, sta a designare i casi più noti e comuni di astensione, che si intendeva far rientrare nella previsione generica stabilita nell'articolo 95 del R. D. 1° luglio 1926, n. 504, capoverso, del primo Progetto. Fu appunto il dubbio che queste ultime ipotesi non fossero comprese nelle forme di serrata o sciopero vietate dalla legge 3 aprile 1926, il quale suggerì la norma complementare ed integratrice dell'articolo 95 del citato R. decreto, che ebbe lo scopo di completare il divieto penale, incriminando le astensioni dal lavoro non ispirate alla difesa di un interesse proprio, nè, comunque, adeguate ad una ragione di lavoro, sibbene rispondenti a sensi di solidarietà verso altre classi o categorie di lavoratori ovvero a motivi di protesta, che non avessero contenuto politico (ad es., licenziamento di direttori od operai). Trattasi di forme di astensione che non possono trovare giustificazione, e che poterono essere consentite solo in quel deplorabile periodo della nostra vita politica, in cui, svalutata ogni autorità, e riconosciuta legittima ogni più disordinata forma della cosiddetta lotta di classe, si pervenne alla progressiva distruzione della nostra potenza industriale ed economica.

Il testo definitivo del Progetto prevede un'ulteriore forma di astensione illecita, che non ha precedenti nella legislazione sindacale e che neppure si trovava disciplinata nel Progetto preliminare. Essa mi fu suggerita da alcune decisioni giurisprudenziali, che, se potevano apparire conformi alle norme allora vigenti, mettevano tuttavia in luce una notevole deficienza nella tutela giuridica dell'ordine del lavoro, della produzione e del commercio. La Corte di Cassazione, con recenti sentenze, ha infatti escluso che costituisca il reato preveduto nell'articolo 21 della legge sindacale il fatto di taluni esercenti, che gestivano personalmente i loro negozi, i quali, per influire sulle decisioni di un commissario prefettizio in ordine alla applicazione di tariffe daziarie, avevano attuata la serrata dei propri negozi. La Corte Suprema motivava tale sua decisione sul riflesso che fosse presupposto, anche delle ipotesi di serrata o sciopero a fine di coazione sull'Autorità, prevedute nel citato articolo 21, la esistenza di datori o prestatori di lavoro, e che datori non potessero considerarsi i gestori di una azienda commerciale, i quali non avessero dipendenti.

È bensì vero che, agli effetti della organizzazione sindacale e secondo le norme contenute negli articoli 5 e 41 del R. decreto 1° luglio 1926, sulla scorta di direttive di massima dettate dal Ministero delle Corporazioni, anche gli esercenti il piccolo commercio si raccolgono in separate associazioni sindacali organizzate nella Confederazione dei commercianti, la quale deve comprendersi tra quelle dei datori di lavoro; e che datore di lavoro potrebbe considerarsi chiunque compia una attività economica propria, ancorchè non abbia personale salariato alle proprie dipendenze. Tuttavia, ad eliminare ogni possibilità di incertezza, l'articolo 514 del Progetto ipotizza come reato il fatto degli esercenti aziende industriali e commerciali che, non avendo lavoratori alle proprie dipendenze, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro, per scopo politico, di coazione all'Autorità, ovvero di solidarietà o protesta.

Per tal sorta di esercenti, l'attività economica dei quali ha riflessi as-

sai meno sensibili sulla produzione e sull'economia generale, dovevasi configurare una forma di reato collettivo di serrata. Invero, avrebbe rappresentato un eccesso ingiustificato di rigore la incriminazione della sospensione del lavoro, attuata da un solo esercente.

Stabilite così le varie ipotesi di serrata o sciopero punibili, mi resta a dar ragione di alcune altre modificazioni introdotte rispetto alle analoghe nozioni, contenute nella vigente legislazione.

Appena mi occorre ricordare che tutte le forme di astensione dal lavoro commesse da pubblici ufficiali e da incaricati di pubblici servizi o di servizi di pubblica necessità hanno trovato più appropriata collocazione nel Titolo II, che tratta dei reati contro la pubblica Amministrazione. Dissi già allora che in tali fatti era da considerarsi prevalente la lesione degli obblighi di disciplina, che più strettamente aderiscono a tali persone, in relazione ai rapporti gerarchici o contrattuali che le legano alla pubblica Autorità.

Nella prima parte dell'articolo 510, che stabilisce la materialità della serrata, ho tolto l'inciso « senza giustificato motivo », che era nell'articolo 18 della legge. Le ragioni della soppressione sono, anzitutto, a ritrovarsi in un principio generale di sistema, altra volta da me ricordato, in forza del quale frasi siffatte, intese a indicare genericamente l'arbitrarietà del fatto, appaiono pleonastiche in un Progetto, che ha fissato nella Parte generale tutte le norme concernenti le ipotesi di discriminazione, e contiene la disposizione dell'articolo 53, secondo la quale l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere escludono la punibilità. Ho poi già detto poco innanzi che, determinate ormai esattamente, rispetto al contenuto soggettivo, le varie forme di serrata o sciopero, è da escludersi affatto la possibilità, da taluno temuta, che rientrino nelle previsioni del Progetto alcune ipotesi di astensione legittima, quali quella dell'imprenditore costretto dalle condizioni economiche di gestione a sospendere l'esercizio della impresa, ovvero dei lavoratori, che recedano dal contratto per inadempienza del datore di lavoro. L'inciso del quale trattasi sarebbe stato fonte di dubbio e di contrasti, senza in guisa alcuna contribuire a chiarire i limiti di applicazione delle varie disposizioni, di per sé ormai assai manifesti.

Nel capoverso dello stesso articolo 510 più non si contiene la espressione « previo concerto », che nell'articolo 18 della legge qualifica la ipotesi di sciopero. A questo proposito mi riporto a quanto già ebbi a dire sull'articolo 335, che prevede l'abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici, e per cui non è richiesto l'elemento del previo concerto, contenuto invece nell'articolo 19 della legge sindacale. Giova altresì ricordare che, rispetto alla serrata, che è reato individuale, possono trovare applicazione le circostanze aggravanti generali stabilite nell'articolo 116, pel caso che più siano i datori di lavori accorlati per sospendere il lavoro; mentre nello sciopero, che è reato collettivo e di cui, quindi, il numero è elemento essenziale, le norme sul concorso di persone non trovano applicazione rispetto ai lavoratori che vi sono interessati. Premesso ciò, non ho creduto politicamente opportuno prevedere un'aggravante speciale pel caso di previo concerto tra lavoratori scioperanti, considerando che la ipotesi preoccupante di preordinazione allo sciopero sia quella che si concreta in una vera e propria organizzazione, pel qual caso l'articolo 519 provvede a stabilire un conveniente aggravamento di pena a carico dei capi, promotori o organizzatori.

Nell'articolo 510 il fine contrattuale deve costituire il motivo unico determinante della sospensione od abbandono del lavoro, giacchè se con esso concorra un fine politico o di coazione, si attribuisce a questo prevalente importanza, e si applicano le più gravi sanzioni dettate nei successivi articoli 511 e 512. Ciò risulta da la letterale formulazione dell'articolo, ove è stabilito che la serrata o lo sciopero deve essere compiuto al solo scopo di pressione per la determinazione o applicazione dei patti di lavoro. Un principio analogo ho affermato rispetto alla nuova ipotesi di serrata o sciopero per solidarietà o protesta, includendo nell'articolo 513 la frase «fuori dei casi preveduti nei due articoli precedenti», la quale segna, anche qui, la costante prevalenza delle forme più gravi di abbandono del lavoro a scopo politico o di coazione, nelle quali perciò restano assorbite le minori ipotesi. Siffatti chiarimenti sono altresì utili a fissare la netta esclusione di ogni possibilità di concorso tra le varie forme di serrata o sciopero.

555. - Aderendo al voto della maggioranza della Commissione Ministeriale, ho soppresso l'articolo 506 del Progetto preliminare, che aggravava la pena per i datori di lavoro o i lavoratori responsabili, rispettivamente, del delitto di serrata o di sciopero, quando gli stessi avessero presenziato ad atti di violenza o di minaccia, compiuti in occasione dell'abbandono collettivo o della irregolare prestazione del lavoro.

Tale disposizione era giustificata dalla considerazione che, normalmente, l'assistenza inerte agli atti di violenza, mentre esprime palesemente il consenso alla violenza stessa, rappresenta una agevolazione morale pei colpevoli dell'attività violenta. Tuttavia, queste considerazioni non mi parvero sufficienti a legittimare una norma di eccezione, che veniva a determinare una forma di complicità negativa, contro la quale erano state proposte numerose obiezioni.

556. - Uno dei modi più odiosi di alterazione dell'ordinato svolgimento dei rapporti di produzione e di lavoro, di cui fu fatto largo e deplorato impiego durante gli anni più tristi del disordine sociale, fu quello che ebbe nome di «boicottaggio». Per esso, tra i soggetti attivi - i quali imponevano ogni sorta di persecuzioni a danno di produttori agricoli e industriali, arrecando danni notevolissimi alla produzione e alla distribuzione e circolazione dei prodotti - e le vittime, s'inserivano, quali strumenti passivi, le persone indotte, mediante ogni mezzo di accorta propaganda, a rifiutare le proprie prestazioni. Ed appunto perchè normalmente il boicottaggio si attuava attraverso mezzi ritenuti leciti, senza il concorso di palesi intimidazioni o violenze, nonostante incidesse nel modo più nocivo sugli ordinamenti economici e rappresentasse manifesta violazione dei diritti di libertà, tanto vantati e difesi, si dubitava se esso potesse rientrare in alcuna delle ipotesi delittuose contenute nella legislazione del tempo. Perciò nel primo Progetto fu preveduto espressamente il boicottaggio, restringendosene la nozione al caso in cui esso fosse commesso con il mezzo della propaganda o della intimidazione derivante dall'autorità dei partiti, leghe o associazioni.

Tuttavia, essendosi da più parti dubitato se, nel caso di violenze o minacce verso la persona indotta a boicottare altri, si sarebbe avuto concorso tra il delitto in oggetto e quello di violenza privata, o non piuttosto avrebbe dovuto applicarsi solo quest'ultimo, con conseguenze di palese ingiustizia rispetto alla misura della pena, ho ritenuto opportuno creare una

circostanza aggravante speciale, per cui la pena per il delitto di boicottaggio viene ad essere in sensibile misura aumentata, quando concorrano fatti di violenza o di minaccia.

Il boicottaggio è delitto del tutto nuovo nella nostra legislazione, ed in relazione alla costruzione giuridica che ne offre il Progetto, si può osservare:

I.º La materialità è costituita dal fatto di indurre, mediante propaganda o valendosi dell'autorità derivante da partiti, leghe o associazioni, una o più persone a non stipulare patti di lavoro, o a non somministrare materie prime o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali.

La parola « autorità », usata a meglio e più chiaramente fissare il concetto di una forma di intimidazione, che, senza manifestarsi apertamente, trae forza da vincoli di disciplina associativa, non deve affatto richiamare un concetto di legittimità.

Giova ancora tener presente che la persona o le persone indotte rappresentano il mezzo necessario alla consumazione del delitto; e che l'attività di esse deve ricongiungersi con nesso di causalità all'attività del colpevole.

II.º Il primo Progetto usava, ad esprimere il contenuto soggettivo del delitto, l'avverbio « arbitrariamente », che nel nuovo testo, con maggior proprietà e chiarezza, ho sostituito con il richiamo alle specifiche finalità indicate negli articoli 510 a 513.

557. - La formulazione del delitto di arbitraria invasione od occupazione di azienda agricola o industriale e di sabotaggio è rimasta, nell'articolo 516 del testo definitivo, pressochè identica a quella contenuta nell'articolo 508 di quello preliminare. Anche queste ipotesi criminose sono affatto nuove rispetto alla legislazione vigente. Una qualche analogia può riscontrarsi nel reato di invasione di fondi rustici, quale venne disciplinato nell'articolo 9 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 4515, divenuto poi l'articolo 36 del T. U. delle leggi per la coltivazione delle terre 15 dicembre 1921, n. 2047, che, più esattamente, corrisponde all'articolo 648 del Progetto, concernente la invasione arbitraria di edifici altrui per il conseguimento di un illecito profitto. Il reato preveduto dall'articolo 516 richiede, come elemento soggettivo differenziale, che ne giustifica la collocazione in questo Titolo, lo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento delle industrie o del lavoro.

Rispetto all'elemento materiale vi ha un'ulteriore specificazione, giacchè esso è costituito, oltrechè dall'invasione o dall'occupazione dell'altrui azienda agricola o industriale, anche dal fatto di disporre di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.

La necessità di incriminare i fatti suddetti, per completare organicamente la difesa giuridica dell'ordinato sviluppo di ogni attività agricola o industriale, a tutela dell'economia nazionale, non sfugge ad alcuno. Infatti è ancor vivo il ricordo di fatti gravissimi che, in base alla legislazione vigente, si dubitò se rappresentassero un illecito punibile.

Il capoverso dell'articolo 516 prevede fatti di gravità notevolissima, che danneggiano o espongono a pericolo la sicurezza e la normalità della produzione, e costituiscono una specie di danneggiamento, qualificato dalla natura degli oggetti su cui l'attività delittuosa si esercita.

Appunto per meglio far risultare che trattasi di norma speciale, rispetto a quella generale contenuta nell'articolo 650, da quest'ultima ho mutuato integralmente la definizione della materialità del reato; e, quindi, nel nuovo testo, il delitto di sabotaggio è definito nella distruzione, in tutto o in parte, o nella deteriorazione di edifici adibiti ad azienda agricola od industriale, ovvero nella distruzione, dispersione, deterioramento, o nel ridurre in tutto o in parte inservibili altre delle cose indicate nella disposizione della prima parte dell'articolo, e cioè macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.

Il titolo di sabotaggio è applicabile allorchè il fatto non costituisca reato più grave; onde, mentre la possibilità del concorso materiale di questo reato con quello di danneggiamento generico è esclusa dai principî generali stabiliti negli articoli 15 e 84, quella del concorso con ipotesi più gravi di reato (quale potrebbe essere il delitto di cui all'articolo 507, od alcuno dei delitti del Titolo VI) è parimenti esclusa dall'inciso, che ho inserito in questo capoverso.

558. — L'articolo 517 prevede il delitto di inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro, che già era stato configurato nell'articolo 22 della legge sindacale. Esso integra la organica disciplina delle sanzioni penali, politicamente necessarie a stabilire la coattività delle norme concernenti la nuova regolamentazione dei rapporti tra capitale e lavoro. Questa disposizione, di cui fu già data ragione nella Relazione che accompagnava la legge 3 aprile 1926, apparve utilissima per assicurare la esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro per un duplice ordine di considerazioni: anzitutto, perchè le ordinarie norme sulla responsabilità civile e sull'esecuzione forzata erano evidentemente insufficienti; ed in secondo luogo, per l'interesse prevalentemente pubblico, che alla osservanza di tali decisioni si riconnette.

Nel nuovo testo ho incluso una specificazione, direttamente conseguente al carattere eccezionale della disposizione, limitandone il riferimento alle sole decisioni della magistratura del lavoro pronunciate su controversie relative alla disciplina di rapporti collettivi di lavoro. Invero, le sentenze pronunciate su controversie individuali di lavoro, che il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 271, definisce alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, non presentano quel carattere generale che è proprio dei giudicati in materia di rapporti collettivi e che giustifica la incriminabilità dell'inosservanza, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico che vi aderisce.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, ho modificato il Progetto preliminare, che pei lavoratori manteneva al delitto la natura di reato collettivo: secondo il nuovo testo anche il lavoratore singolo può individualmente rendersi inosservante.

La materialità del reato è costituita dal rifiuto o dall'omissione, per qualsiasi pretesto, di eseguire una decisione della magistratura del lavoro. L'articolo 22 della legge sindacale prevede il solo fatto del rifiuto. Mi è parso che ciò costituisca una deficienza della tutela giuridica, perchè il più

comune mezzo di ribellione alle decisioni della magistratura del lavoro è rappresentato dalla inerzia passiva, che frustrerebbe la importanza e la obbligatorietà della nuova disciplina.

Nè è a temere, siccome taluno obbietto, che la omissione possa avere riferimento anche alle forme di inosservanza colposa, determinate da incertezza interpretativa o da dubbiezze di applicazione, che, particolarmente rispetto alle sentenze su controversie per determinazione di nuovi patti di lavoro, possono comunemente presentarsi. Anzitutto, secondo risulta dall'articolo 46 del Progetto, trattasi di delitto doloso, onde occorre che la omissione sia intenzionale; inoltre, e più specialmente, anche la omissione è specificata dalla frase « sotto qualsiasi pretesto », la quale chiarisce come, indipendentemente dai casi di forza maggiore, che sono disciplinati dalle norme generali, non potrebbero essere incriminate le omissioni determinate da motivo ragionevole. Sarà compito del giudice stabilire, nelle singole fattispecie, se i dubbi di interpretazione, allegati a giustificazione dei contestati fatti di omissione, abbiano contenuto di verità o, non piuttosto, rappresentino un facile pretesto per sottrarsi all'obbligo della obbedienza. Quello che occorre impedire, allo scopo di assicurare la osservanza dei giudicati, è che potesse in qualche guisa essere legittimata la inerzia cavillosa dei più accorti.

Innanzitutto la Commissione Ministeriale, fu sollevato il problema concernente la determinazione del momento consumativo del reato, che alcuno sosteneva non risultasse chiaramente dalla redazione dell'articolo, particolarmente rispetto alla ipotesi di omissione, la quale per sua natura non implica una manifestazione concreta e univoca di volontà.

Non vi è dubbio che il reato possa essere commesso soltanto dopo che la sentenza della magistratura del lavoro sia divenuta esecutiva. E' notevole che per l'articolo 87 del R. decreto 1° luglio 1926, le sentenze che stabiliscono nuovi patti di lavoro producono tutti gli effetti dei patti collettivi di lavoro, quando siano pubblicate a mente dell'articolo 51 dello stesso regolamento. Se tale disposizione potrà apparire eccessiva agli effetti penali, e si riterrà conveniente stabilire ulteriori forme di messa in mora, è problema che esula dal Codice penale e che potrà essere risolto con opportune modificazioni o integrazioni al citato R. decreto 1° luglio 1926.

559. — La organica sistemazione di tutta questa materia è integrata dalle disposizioni contenute negli articoli 518, 519 e 520.

La prima stabilisce una circostanza aggravante speciale, quando i fatti di serrata, sciopero, boicottaggio, arbitraria invasione o occupazione di azienda agricola o industriale, sabotaggio o inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro abbiano determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, ovvero, e questa è previsione nuova rispetto al primo Progetto, di cui sono manifeste l'opportunità e l'importanza, quando siano commessi in tempo di guerra.

Nella parola « determinato » è fissata la necessità di un nesso causale tra il commesso delitto e le dimostrazioni, tumulti o sommosse che vi si ac-

compagnino: tuttavia, poichè trattasi di circostanza obbiettiva, essa farà carico al colpevole indipendentemente dal fatto che egli abbia voluto le dette conseguenze.

L'articolo 519 stabilisce il raddoppiamento delle pene, e, in ogni caso in cui sia stabilita la sola pena pecuniaria, l'aggiunta della reclusione da sei mesi a due anni, per i capi, promotori o organizzatori di taluni dei fatti preveduti come reati dai precedenti articoli 510 e seguenti. La diversa formulazione, rispetto alla analoga disposizione contenuta nell'articolo 511 del testo precedente, ha consentito di sopprimere le due aggravanti speciali, che per le stesse persone, erano state poste negli articoli 505 e 509, concernenti i delitti di serrata o sciopero per coazione alla pubblica Autorità e di inosservanza delle decisioni della magistratura del lavoro.

L'articolo 520 stabilisce, infine, che la pena accessoria della interdizione da ogni ufficio sindacale consegue alla condanna per ognuno dei reati stabiliti negli articoli 510 e seguenti. Il testo preliminare, in aderenza a quanto stabiliva la legge sindacale, fissava tale pena accessoria per i dirigenti di associazione legalmente riconosciuta solo quando si fossero resi colpevoli del delitto di inosservanza delle decisioni della magistratura del lavoro. Mi è parso che fosse opportuno estendere l'applicazione di questo effetto penale a tutte le condanne per alcuno dei reati in esame, poichè dalle persone, le quali già rivestano funzioni sindacali o vogliano in seguito assumerle, si deve pretendere un particolare e rigoroso ossequio alla disciplina dei rapporti di lavoro.

CAPO II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

560. — Nel secondo Capo di questo Titolo sono inseriti i delitti che danneggiano o espongono a pericolo di danno l'industria e il commercio; sia impedendone o turbandone l'esercizio, sia indebolendo, attraverso una attività fraudolenta, la pubblica fiducia che ad essi deve accompagnarsi.

Così la libertà di esercizio, come il mantenimento della pubblica fede commerciale, in quanto favoriscono il progressivo sviluppo della produzione e della circolazione, costituiscono interessi sociali, che la legge penale protegge, indipendentemente dalla tutela riflessa degli interessi individuali che vi si ricongiungono. Perciò in questo Capo trovano appropriata collocazione oltre i titoli di turbata libertà della industria o del commercio (articolo 521) e di frode contro le industrie nazionali (articolo 522), che prevedono fatti i quali incidono direttamente sulla industria e sul commercio, anche quelli di frode nell'esercizio del commercio (articolo 523), di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 524), e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 525), che, seppure cagionino danno immediato alla singola vittima della frode, sono tuttavia prevalentemente le-

sivi dell'interesse generale, il quale esige che, col normale svolgimento dei rapporti di scambio, si mantenga quel senso di fiducia e di moralità, entro cui possono vantaggiosamente svilupparsi le industrie e il commercio.

561. — L'articolo 521 punisce il fatto di colui che adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Esso costituisce una sanzione complementare per tutti quei casi di violenza o frode, che non ricadono sotto le più gravi sanzioni del Progetto. Invero, se la violenza si concreti, ad esempio, nella distruzione di materie prime, ovvero nel danneggiamento di edifici adibiti ad aziende o di cose destinate alla produzione agricola o industriale, troverebbero rispettivamente applicazione le disposizioni degli articoli 507 o 516. Si aggiunga che l'articolo 521, nella sua generica dizione, neppure può aver riferimento a forme violente o fraudolente di alterazione dei rapporti di lavoro, essendo queste comprese nelle specifiche previsioni del primo Capo. Limitato in tali sensi il contenuto di questa norma, in relazione con la organica e compiuta disciplina che il Progetto ha stabilito per la difesa dell'economia nazionale e dei suoi più importanti fattori, occorre accennare alle modificazioni, di cui alcuna notevole, introdotte rispetto alla analoga disposizione dell'articolo 165 del Codice vigente. Queste modificazioni mi furono suggerite dalla necessità di integrare e rendere più pronta ed efficace, anche attraverso questa norma complementare, la tutela giuridica delle industrie e dei commerci, quali forme di attività che interessano la vita sociale, prescindendo dalla considerazione di pretesi diritti individuali di libertà.

L'articolo 165 del Codice del 1889 prevede un reato materiale di danno, che si consuma con la effettiva restrizione o impedimento della libertà dell'industria o del commercio; per contro, il Progetto ha creato una ipotesi di reato di pericolo, che si perfeziona sol che siano stati posti in essere fatti di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti diretti, obiettivamente e soggettivamente, ad impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio. Ho fatto menzione dell'esercizio e non della libertà dell'industria e del commercio, sia per determinare, in guisa più concreta e precisa, l'oggetto della tutela giuridica, sia per uniformarmi alla diversa classificazione dei reati, a cui risponde il sistema del Progetto. Anche questi fatti non sono considerati quali violazioni del diritto di libertà individuale, sibbene quali attentati contro l'ordinato svolgimento delle industrie e dei commerci.

Il Codice vigente, inoltre, limita la materialità del delitto alle sole ipotesi di coazione, dipendente da violenza o minaccia; mentre il Progetto attua, anche sotto questo riflesso, due importanti modificazioni.

La violenza qui preveduta è solo quella sulle cose; perchè, se essa sia rivolta contro le persone, integrerebbe il delitto di violenza privata. Questa specificazione, oltre che essere aderente al carattere, come dissi, complementare di questo delitto, presenta altresì il pregio di evitare le questioni, che attualmente si dibattono, sulle interferenze tra i due reati di violenza, preveduti rispettivamente negli articoli 154 e 165 del Codice vigente.

Il Progetto infine contempla, accanto al mezzo delittuoso della violenza sulle cose, anche quello della frode, usando la espressione « mezzi fraudolenti », che occorre intendere con riferimento ad ogni attività illecita, diretta al fine di turbare o impedire l'esercizio di una industria o di un commercio. Di vero, poichè non può dubitarsi che la frode sia il mezzo più comunemente usato per turbare i rapporti economici, appariva utile integrare la efficacia repressiva della norma, espressamente richiamandola. Nè è a temere che la frase « mezzi fraudolenti » sia tratta, per la sua genericità, ad applicazioni estensive non giustificate, giacchè parmi sufficiente garanzia il richiedere che l'attività fraudolenta sia diretta al fine specifico di turbare o impedire l'esercizio della industria o del commercio, donde risulta chiara la distinzione da quelle forme di emulazione o di lotta economica, che sono consentite nello svolgimento della normale concorrenza. Inoltre, non deve dimenticarsi che timori siffatti poterono efficacemente influire sulla determinazione dei compilatori del Codice vigente, i quali soppressero la forma fraudolenta di turbamento, che era nei primi Progetti, sol perchè allora prevaleva il concetto che l'attività mercantile altro non fosse che una manifestazione della libertà individuale e che dovesse come tale essere illimitata.

562. — Ho già avuta occasione di soffermarmi, nella parte di questa Relazione, che concerne il Capo secondo del Titolo VII, sulle ragioni che mi hanno indotto a collocare, tra i delitti di falsità in sigilli, strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, anche i fatti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o prodotti industriali; stabilendo che ivi fosse, tuttavia, esclusivamente tutelata la pubblica fede, che aderisce a tali segni, quando siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali sulla proprietà industriale o commerciale.

Rimaneva perciò da tutelare, più direttamente, la industria nazionale, alla quale, attraverso il commercio di prodotti contraffatti o alterati, può derivare notevolissimo danno; ed a ciò provvede la disposizione dell' articolo 522 del Progetto definitivo, che, con più propria e corretta intitolazione del corrispondente articolo 513 del Progetto preliminare, prevede le frodi contro le industrie nazionali. Elemento essenziale di questo reato è il nocumento che deve, mediante la circolazione di prodotti con segni alterati o contraffatti, esser cagionato all' industria nazionale. Tale elemento stabilisce, perciò, un primo criterio di differenziazione dai delitti preveduti negli articoli 481 e 482; un ulteriore criterio si ricava dal fatto che il reato di cui all' articolo 522 prescinde dalla sussistenza della falsità punibile, onde, rispetto all' ipotesi normale di reato, non occorre che i segni distintivi siano stati depositati, con la osservanza delle leggi speciali. In questi sensi già era stato risposto alle numerose osservazioni concernenti una pretesa necessità di miglior coordinazione tra le disposizioni contenute nel Titolo VI del Progetto preliminare (Progetto definitivo: Titolo VII), e quelle inserite in questo Capo. Concetto fondamentale, che è agevole ricavare dalla classificazione dei varî delitti, e che meglio è fissato nell' elemento del danno che caratterizza quello in esame,

è quello che l'articolo 522 intende assicurare alle nostre industrie una efficace difesa contro ogni illecita concorrenza fraudolenta, indipendentemente dalla concorrente tutela che ad esse è apprestata dalle leggi speciali sulla proprietà industriale o che dovrà, a seguito della riforma in corso, essere contenuta nel Codice di commercio. E' evidente che tutte le sanzioni rispondenti alla disciplina della materia contenuta nella legislazione speciale, non avrebbero potuto essere inserite nel Codice penale, il quale deve limitarsi a dettare una disposizione generale, nell'interesse comune della normale circolazione di ogni prodotto.

A vieppiù confermare il concetto fondamentale or ora esposto, il testo contiene, rispetto al Progetto preliminare, una importante modificazione.

L'articolo 513 di quest'ultimo aveva un capoverso, che escludeva la applicazione di questo titolo di reato, nel caso che, per i marchi o segni distintivi, fossero state osservate le disposizioni delle leggi speciali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale e in talguisa esso aveva inteso provvedere alla coordinazione con gli articoli 471 e 472.

Ma ho pensato che siffatta soluzione fosse impropria, perchè l'elemento di differenziazione non era, nè poteva essere costituito dal fatto del deposito dei marchi, bensì dalla sussistenza o non di un danno effettivo all'industria, dei cui prodotti fossero stati alterati o contraffatti i segni distintivi, che ne caratterizzano e proteggano la circolazione. Era altresì illogico che, nel caso di segni distintivi depositati — il quale costituisce una ipotesi manifestamente più grave — il danno effettivo non venisse comunque considerato.

In conseguenza, nel nuovo capoverso dell'articolo 522, ho espressamente disposto che, se per i marchi o segni distintivi siano state osservate le disposizioni delle leggi interne o delle convenzioni internazionali per la tutela della proprietà industriale, la pena stabilita nella prima parte sia aumentata, e non si applichino le disposizioni degli articoli 481 e 482. Questa ultima esclusione potrebbe forse apparire superflua, poichè nel nuovo capoverso viene ad essere ipotizzato un reato complesso di cui è elemento costitutivo quello di falso; ma, per opportunità pratica, ho voluto esattamente fissare il divieto del concorso materiale tra il reato di falso e quello qui preveduto.

Per quanto riguarda la redazione della ipotesi normale del reato, non credo dovermi soffermare a darne la ragione, perchè essa appare chiara e comprensiva di ogni frode nella circolazione dei prodotti industriali, individuati da segni distintivi.

Giova invece segnalare che il delitto può commettersi anche sui mercati esteri, sempre quando il danno si riverberi sulla industria nazionale. Infatti l'articolo 522 espressamente dispone che i prodotti contraffatti o alterati possono essere posti in vendita o altrimenti in circolazione anche sui mercati esteri.

563. — I successivi articoli 523, 524 e 525 contemplan le varie forme di frode nell'esercizio dei commerci: la prima, generica, corrisponde, salvo qualche modificazione, all'articolo 295 del Codice vigente; la seconda e la terza si riferiscono specificamente ai casi di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, o di prodotti industriali con segni mendaci.

Ho già esposto le considerazioni che determinarono la collocazione di questi delitti nel Capo, in esame. Ogni inadempimento degli obblighi di lealtà o moralità commerciale, a cui debbono uniformarsi coloro che svolgono comunque un'attività mercantile, si riverbera dannosamente sulle industrie e sui commerci, sminuendo la pubblica fiducia, e alterando il credito, che ad essi è necessario per favorirne l'incremento, e agevolarne la concorrenza con le industrie e i commerci esteri.

Ho mantenute distinte le tre ipotesi, nonostante il voto della Commissione Ministeriale, con cui si proponeva che nell'articolo 516 del testo allora esaminato fosse compreso il delitto del precedente articolo 514; giacchè le loro materialità presentano una differenza sostanziale, che non avrebbe potuto essere eliminata. Infatti, mentre nella ipotesi generica di frode in commercio l'elemento materiale si concreta nell'effettivo inganno del compratore mediante la consegna di cosa diversa da quella pattuita, nelle altre due ipotesi la materialità è costituita dal solo fatto di mettere in vendita o altrimenti in circolazione sostanze non genuine o prodotti industriali con segni mendaci.

Mi è parso necessario mantenere questa diversità, che risponde alle esigenze della tutela giuridica, assai più sensibili rispetto alle due ipotesi particolari, per le quali occorre reprimere anche i fatti di preordinazione alla frode che non ancora costituiscono tentativo.

A meglio fissare tuttavia che i due reati stabiliti negli articoli 524 e 525 rappresentano forme particolari, in confronto della norma generale contenuta nell'articolo 523, ho posposto l'ordine di collocazione di tali disposizioni, facendo precedere quella relativa alla frode generica.

Per quanto attiene alle singole disposizioni, mi limito a dar ragione delle modificazioni apportate al Codice vigente ed al Progetto preliminare.

Nell'articolo 523 ho meglio determinato il soggetto attivo, accennando a chiunque commetta il fatto « nell'esercizio di una attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico ».

Con la locuzione « nell'esercizio di una attività commerciale » ho inteso riferirmi anche alle persone che esercitano un commercio altrui; con l'altra locuzione « in uno spaccio aperto al pubblico », che è usata in altre previsioni del Progetto (articolo 480, capoverso), ho inteso estendere l'applicazione della norma anche ai produttori agricoli, i quali mettono direttamente in vendita i loro prodotti e per ciò solo, non assumono la qualità di commerciante.

Per ciò che riguarda il soggetto passivo, ho sostituito alla parola « compratore » quella di « acquirente », espressione che si riferisce a qualsiasi ipotesi di acquisto, ancorchè non compresa nell'ordinaria nozione del contratto di compravendita. Infine ho specificato che le cose, su cui può cadere l'inganno, sono solo quelle mobili, aderendo ad analogo voto pervenutomi. Per quanto riguarda gli immobili non ho creduto conferire una sanzione penale ad attività illecite tradizionalmente considerate come forme di inadempienza civile, eventualmente suscettive di azione rescissoria.

Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine,

stabilito nell'articolo 524, che corrisponde all'articolo 322 del Codice attuale, è stato collocato in questo Capo, poichè, prescindendo esso dal danno o pericolo di danno per la pubblica incolumità, rappresenta esclusivamente una forma di frode commerciale. In conseguenza della nuova collocazione, che ne fissa perspicuamente la obbiettività giuridica nella tutela del commercio e non in quella della pubblica salute, ho soppresso l'inciso « non pericolose per la salute », contenuto nell'articolo 322.

Anche l'articolo 525 prevede una forma attenuata di frode commerciale, costituita dal fatto di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali od esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Esso prescinde, quindi, totalmente dalla tutela della proprietà intellettuale o industriale e non richiede, comunque, che vi sia alterazione o contraffazione dei marchi o segni distintivi. Rappresenta invece una forma di preparazione alla frode, normalmente senza eccessiva gravità e rilevanza, perchè disgiunta da una effettiva falsificazione dei simboli di certificazione dell'origine dei prodotti.

Attesa siffatta specificazione e delimitazione del contenuto di questo reato, che ha carattere sussidiario rispetto alla frode preveduta nell'articolo 523, ho apportato al testo del Progetto preliminare due notevoli modificazioni.

Anzitutto ho subordinato la applicazione di questo articolo alla circostanza che il fatto non sia preveduto come reato da altra disposizione di legge: locuzione che, mentre ne fissa la natura di norma complementare, determina il divieto di concorso materiale con le altre analoghe e specifiche.

Inoltre ho soppresso il capoverso del corrispondente articolo 515 del Progetto preliminare, in quanto mi parve manifesto che l'articolo trovi applicazione ancorchè si tratti di marchi o segni distintivi attribuiti a ditte inesistenti, giacchè anche in tal guisa può preordinarsi una frode efficace; ed in quanto la inosservanza delle disposizioni delle leggi per la tutela della proprietà industriale ed intellettuale non rappresenta elemento di questo reato, che non è comunque diretto alla tutela di essa.

Attesa la obbiettività di questo reato, che provvede ad assicurare una provvida difesa degli acquirenti, ho equiparato ai nomi, marchi o segni distintivi nazionali, quelli esteri. Non mi parve perciò meritevole di accoglimento la proposta di limitare la parificazione ai marchi o segni esteri per cui fossero state osservate le disposizioni, che ne determinano la tutela nel Regno in base alle convenzioni internazionali. Tale proposta partiva dall'errore presupposto che l'equiparazione contenuta nell'articolo costituisse una tutela alla industria estera; mentre invece, e giova insistere su questo punto, non sono le ditte produttrici che qui vengono tutelate, sibbene la massa degli acquirenti, contro gli inganni perpetrati col facile mezzo di mendaci contrassegni dei prodotti.

La più precisa definizione e collocazione di questi tre ultimi articoli del Titolo mi ha indotto infine a rivedere tutte le pene, stabilite nel primo testo. Ho così aumentato quelle per il delitto di frode in commercio, che richiede l'effettivo inganno dell'acquirente; ed ho, per contro, attenuato quelle dei due delitti successivi, stabilendo in entrambi alternativamente la reclusione o la multa.

TITOLO IX

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*Considerazioni generali*

564. — Il Codice vigente considera la lesione dell'onore e della libertà sessuale, dal punto di vista della tutela penale, così intimamente connessa agli interessi del nucleo familiare, da ritenere inscindibile l'offesa al « buon costume » da quella all'« ordine delle famiglie ». Questa concezione determinò il Codice Zanardelli a riunire, sulle orme del Codice toscano, in un Titolo unico (VIII), sotto la denominazione generica « Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie », i delitti sessuali e i delitti contro la famiglia, riconducendo prevalentemente all'ordine familiare l'oggettività giuridica di tali forme delittuose.

Il Progetto, invece, tenendo più preciso conto della natura dei beni e interessi giuridici lesi, stabilisce una netta separazione tra i « delitti contro la moralità pubblica e il buon costume » e i « delitti contro la famiglia », disciplinando i primi nel Titolo IX e i secondi nel Titolo X.

Questa classificazione risponde all'indirizzo della nuova legislazione, che dà grande importanza all'ordine familiare. Non v'ha dubbio che alcuni dei delitti contro la moralità pubblica possono offendere indirettamente la moralità familiare, come alcuni dei delitti contro la famiglia ledono anche il buon costume; ma l'offesa più grave è arrecata, nel primo caso al sentimento della pubblica moralità, nel secondo all'istituto della famiglia, primo nucleo sociale, alla cui tutela il legislatore deve particolarmente rivolgere la sua attenzione. Le non poche interferenze tra le due categorie di delitti non sono tali da impedire, per i reati previsti nel Titolo VIII del Codice vigente, una rigorosa separazione, tenuto conto dei loro caratteri differenziali.

Soltanto, data l'affinità della materia, ho creduto opportuno di avvicinare i due Titoli VIII e X del Progetto preliminare, in modo che nel nuovo testo il Titolo VIII precede immediatamente i « delitti contro la famiglia », e costituisce precisamente il Titolo IX.

565. — La distribuzione della materia nei Capi del Titolo IX è stata fatta, tenendo presente la diversa obbiettività giuridica dei reati sessuali.

Nel Capo I sono contemplati i « delitti contro la libertà sessuale », intesa questa come libera disposizione del proprio corpo nei rapporti sessuali, entro i limiti fissati dal diritto e dal costume sociale.

Non ho accolta la proposta di sostituire all'attuale denominazione del Capo I, l'altra « Dei delitti contro la libertà carnale ». E' bensì vero che talora, per taluno dei delitti compresi nel Capo I, il bene giuridico leso può non essere la libertà sessuale, come nel caso di violenza carnale commessa su persona dello stesso sesso; ma ho creduto che l'intitolazione del Capo dovesse rispondere alla ipotesi normale, che precisamente richiama i rapporti tra persone di sesso diverso. In ordine a quei reati nei quali ricorre pluralità di diritti offesi, come, ad es., nel ratto di donna a fine di matrimonio, nel quale è offesa anche la libertà di rimanere nubile o di scegliere quel marito che la donna desidera, è da osservare che anche rispetto ad essi lo scopo prevalente della tutela penale va ricondotto alla offesa arrecata alla libertà della funzione sessuale.

Le disposizioni del Capo II tendono ad una più efficace tutela della sanità morale della Nazione, compromessa dalla frequenza delle offese al pudore e all'onore sessuale, con le quali appunto è designata la denominazione del Capo. A combattere il dilagare del mal costume — contro cui il Governo fascista ha già con disposizioni varie, anche di polizia, impegnata da anni una lotta a fondo — il Progetto appresta un sistema di penalità più severe e la previsione di figure criminose nuove o più perspicuamente disciplinate, come, ad es., lo sfruttamento di prostitute, le norme riguardanti le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, e la tratta delle donne e dei minori.

Il Capo III contiene disposizioni comuni a tutto il Titolo IX.

CAPO I

Dei delitti contro la libertà sessuale

566. — Gli articoli 527 e 528 prevedono le varie forme di congiungimento carnale, che costituiscono « illecito penale ».

Secondo l'articolo 527 l'incriminazione può sorgere dall'uso di violenza fisica o di minaccia, in modo che l'atto carnale sia effetto di « costrizione »; ovvero dall'abuso di particolari condizioni, in cui versi la vittima: in quest'ultimo caso all'elemento costitutivo della violenza subentra taluna delle circostanze previste dalla seconda parte dell'articolo.

Poichè il Progetto, nella stessa guisa del Codice vigente, non punisce la semplice congiunzione carnale, sarebbe stato errato sostituire, come mi era stato proposto, alla denominazione « violenza carnale », quella di « congiunzione carnale ».

Qualche modificazione al Codice vigente il Progetto accoglie nella determinazione di quelle speciali ipotesi criminose, che prescindono dalla violenza, e per le quali impropriamente si suole parlare, specie nella prassi, di violenza presunta: intendo riferirmi a quelle ipotesi, che sono regolate nel capoverso dell'articolo 331 del Codice vigente, a cui corrisponde, nel Progetto, il capoverso dell'articolo 527.

567. — Il numero 1° del capoverso dell'articolo 527 prende anch'esso in particolare considerazione l'età del soggetto passivo; ma, mentre il numero 1° dell'articolo 331 del Codice vigente limita la sua tutela ai minori degli anni 12, il Progetto estende ai minori degli anni 14 la tutela penale qui particolarmente considerata, ritenendo che, prima di tale età, non vi sia possibilità di consenso valido per difetto di capacità discrezionale, in conformità di quanto il Progetto ritiene anche in tema d'imputabilità dei minori.

568. — Il numero 2° dello stesso capoverso egualmente stabilisce un limite di età più alto, come fa anche il Codice vigente (Progetto, anni 16; Codice vigente, anni 15), per i casi, nei quali tra il colpevole e la vittima corrano rapporti di suggestione (ascendenti o tutore), o di dipendenza (persona, a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), tali da mettere quest'ultimo in condizione psicologica di minorata difesa sessuale. Senonchè, come ho rilevato, il Progetto s'ispira a maggior rigore, tutelando il minore fino agli anni 16, invece che agli anni 15.

Va anche rilevato che il Progetto definitivo reca, per ciò che concerne l'età della persona offesa, una modificazione in confronto dello stesso Progetto del 1927, il quale per la donna minore fissava a 18 anni l'età in cui dovesse cessare siffatta speciale tutela. Contro tale disposizione fu giustamente rilevato ch'essa potesse riuscire eccessiva, poichè la donna nella maggioranza dei casi a 16 anni raggiunge già uno sviluppo fisico e intellettuale più che sufficiente per metterla in grado di regolare da sè i rapporti sessuali anche verso le persone, alla cui autorità o disciplina possa essere sottoposta; ed ho quindi nel Progetto definitivo temperata tale disposizione, accogliendo anche per le donne il limite di anni 16, stabilito per l'uomo, non essendovi ragione di fissare un'età diversa in riferimento al sesso della vittima. Con tale modificazione, il Progetto realizza anche un migliore coordinamento tra questo reato e quello di corruzione di minorenni preveduto nell'articolo 540, per il quale la incriminabilità è subordinata egualmente alla condizione che il minore corrotto non abbia raggiunto gli anni 16, dovendosi, in qualsiasi ipotesi, ritenere che, oltre tale età, il minore sia in grado di provvedere da solo, con piena autonomia, alla sua vita sessuale.

Mi era stato proposto di allargare la previsione del numero 2° del capoverso in esame, nel senso di comprendervi anche l'ipotesi della dipendenza del minore dal colpevole, determinata da motivi di servizio o di lavoro, come il Progetto dispone in materia di lenocinio (articolo 541, capoverso). Ma la estensione proposta non mi è sembrata giustificabile. L'articolo 541, in verità, tiene anch'esso ben distinto, agli effetti della misura della pena, le ipotesi che si vorrebbero qui assogettare a identico trattamento. E, d'altra parte, la norma dell'articolo 541 mira a finalità notevolmente diversa: si propone cioè di combattere la piaga assai preoccupante della prostituzione minorile, aggravando le pene in correlazione a tutte le possibilità di agevolazione rilevate dalla triste esperienza della vita. Ciò spiega come, nell'interesse sociale, il Progetto abbia creduto di adottare in te-

ma di lenocinio una larghezza di ipotesi maggiore di quella che richiede il delitto di violenza carnale.

569. — Il numero 3° del capoverso dell'articolo 527 prevede, con una formulazione più completa dell'articolo 331, numero 4°, del Codice vigente, le cause fisiopsichiche, che pongono il soggetto passivo in condizioni di non potersi sottrarre alle altrui voglie sessuali. Particolarmente, per le cause dipendenti da malattie mentali o da infermità psichica, è da osservare che esse tolgono al soggetto passivo, con la capacità di liberamente consentire all'amplesso sessuale, anche la possibilità di valutarne l'importanza. Ai fini dell'applicazione del numero 3°, non ha rilevanza la indagine sulla causa, che ha creato nella vittima lo stato d'impossibilità a resistere. Ciò importa che il reato ricorra, tanto nei casi nei quali lo stesso colpevole abbia determinato tale stato, quanto se questo sia dovuto al fatto di un terzo o della vittima, ovvero al caso fortuito. Tale concetto risulta chiaramente dalle parole « anche se questa sia indipendente dal fatto del colpevole ».

Non mi è sembrato opportuno di specificare che la vittima debba versare in condizioni da non potere in modo assoluto resistere, come da taluno si era proposto: ritenendo che debba essere lasciata al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle particolari modalità del fatto. Nè ho creduto necessario dire espressamente che la malattia mentale o le condizioni d'inferiorità fisica e psichica debbano essere riconoscibili, essendo ovvio, per i principi che regolano l'elemento psicologico del reato, che non possa l'agente rispondere penalmente, se non sia consapevole dello stato del soggetto passivo.

Nel numero 4° del capoverso dell'articolo 527, ho preveduto il caso di colui, che ottiene il congiungimento mediante fraudolenta sostituzione di persona. Si tratta di una situazione non infrequente, nella quale l'inganno in cui è tratta la vittima vale quanto la violenza; e la disposizione ha lo scopo di togliere ogni dubbio sulla punibilità di un fatto, che la giurisprudenza considera oggidi come una delle ipotesi di congiunzione carnale mediante frode, facendo rientrare la sostituzione di persona fra quei mezzi fraudolenti adoperati dal colpevole, dei quali è parola nel numero 4° dello articolo 331 del Codice vigente.

570. — L'articolo 528 prevede il caso della congiunzione carnale che il pubblico ufficiale ottenga da persona arrestata o detenuta, della quale abbia la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero da persona che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente. Il fatto è incriminato, qualunque sia l'età del soggetto passivo; e presuppone la mancanza della violenza; chè se vi fosse violenza, ovvero la vittima si trovasse in alcune delle condizioni prevedute nel capoverso dell'articolo 527, verrebbe meno questa figura di reato, e il fatto sarebbe punibile a norma dell'articolo 527.

Nel testo definitivo ho modificato la parte prima dell'articolo 520 del Progetto preliminare, nel senso di limitare la punibilità del fatto alla sola ipotesi, nella quale il soggetto attivo sia il pubblico ufficiale, escludendo l'al-

tra ipotesi dell'incaricato di un pubblico servizio. Mi sono indotto a tale modificazione, considerando che anche gli agenti della forza pubblica e di custodia, nell'atto, in cui esercitano le funzioni particolarmente prevedute nell'articolo 528, non possono essere che pubblici ufficiali. Il chiaro concetto giuridico, che mi ha suggerita la modificazione, spiega altresì perchè neanche nel capoverso abbia fatto più parola dell'incaricato di un pubblico servizio, non essendo concepibile che possa avere una qualsiasi autorità, rispetto alla persona custodita, chi non eserciti vere e proprie funzioni pubbliche.

Altra modificazione apportata al Progetto del 1927 consiste nell'avere distinta nettamente la ipotesi, in cui il soggetto passivo del reato sia una persona arrestata o detenuta, da quella in cui l'affidamento riguarda persona non arrestata nè detenuta. L'emendamento serve ad ampliare notevolmente il contenuto del reato, che nel testo preliminare appariva, almeno nella forma, circoscritto alla sola prima ipotesi. La formula del nuovo testo esclude ogni dubbio che il reato sorga, ancorchè sia commesso su persona non arrestata nè detenuta, ma affidata, ad altro titolo, a pubblico ufficiale: per es., su taluno, di cui l'Autorità abbia ordinata la traduzione con un mandato di accompagnamento o con un foglio di via obbligatorio di rimpatrio o di espulsione dal territorio dello Stato. Naturalmente, restano fuori della previsione, come ho già detto, i fatti di abuso commessi su persone affidate e custodite, i quali rientrano in alcuna delle ipotesi contemplate nel precedente articolo.

Ho, infine, diminuito la misura della pena stabilita nel Progetto preliminare, considerando che trattasi di delitto, il quale non può essere commesso, senza una qualche arrendevolezza della persona custodita o affidata: è questa, molte volte, un soggetto moralmente corrotto, che si offre all'amplesso senza che il colpevole, per indurvelo, debba troppo insistere o valersi della sua qualità.

571. — Come dirò più ampiamente, trattando del delitto di corruzione di minorenni, il Progetto considera di regola come «atto di libidine» ogni atto che serva a sfogo della libidine, non esclusa la congiunzione carnale.

Senonchè, se tale ampia nozione dell'atto di libidine fosse stata accolta dal Progetto in ogni caso, sarebbe mancato il criterio per differenziare i due delitti, che sono regolati dagli articoli 527 e 528, dal delitto preveduto nel successivo articolo 529, conosciuto col nome di atti di libidine violenti. Onde, al solo scopo di distinguere tali reati, ho dovuto, nell'articolo 529, accogliere una concezione restrittiva degli atti di libidine, escludendo dal novero di essi la congiunzione carnale.

Pertanto, l'oggettività giuridica del delitto preveduto nell'articolo 529 è dal Progetto letteralmente limitata a tutti quegli atti che siano diversi dalla congiunzione carnale: talchè, se l'atto di libidine consistesse nella congiunzione, il delitto acquisterebbe altro *nomen juris*, e si trasformerebbe nei reati preveduti nei due articoli precedenti.

Se il Progetto segue in tal guisa la stessa concezione del reato accolta dal Codice vigente, se ne allontana però notevolmente per altro verso: in quanto, cioè, punisce come atto di libidine a norma dell'articolo 529,

e non già come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 527 e 528, l'atto di libidine diretto a commettere una congiunzione carnale. Gli atti di libidine, obbiettivamente considerati, possono ora essere fine a sè stessi, allorchè non tendano al congiungimento carnale, e ora invece costituire mezzi diretti alla congiunzione. Ma tale distinzione, se ha importanza per il Codice vigente, non ha alcuna rilevanza per il Progetto. Invero, il Codice Zanardelli, parlando nell'articolo 333 di atti di libidine, che non siano diretti alla congiunzione carnale, evidentemente considera come tentativo del delitto regolato dall'articolo 331 l'atto di libidine, che sia diretto a commettere una congiunzione carnale: laddove il Progetto fa ognora rientrare nella forma criminosa dell'articolo 529 gli atti di libidine, ancorchè diretti alla congiunzione carnale, quando questa non si sia verificata, conferendo valore decisivo per la definizione del reato, anzichè allo scopo dell'agente, alla natura e alle modalità dell'atto libidinoso. Questo sistema vale ad eliminare le non frequenti difficoltà, alle quali dà luogo l'indagine sulle intenzioni del colpevole; impedisce che l'atto di libidine, se rivolto a un congiungimento carnale, possa essere punito meno gravemente di quello che si verificherebbe nel caso che fosse fine a sè stesso; e, riguardo ai delitti preveduti negli articoli precedenti, circoscrive l'ipotesi del tentativo (punibile meno gravemente) ai soli atti che, di per sè, dirigendosi alla congiunzione carnale, non abbiano il carattere di atti di libidine.

Come per la congiunzione carnale, così per gli atti di libidine preveduti nello articolo 529, il reato può compiersi o mediante violenza, o valendosi delle particolari condizioni indicate nel capoverso dell'articolo 527 e nell'articolo 528; ciò letteralmente si desume dagli incisi « usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti ».

Nell'articolo 529 sono comprese le seguenti ipotesi: quella che l'atto di libidine sia commesso dal colpevole sul soggetto passivo; quella che il soggetto passivo sia costretto o indotto a commettere l'atto di libidine su sè stesso o sulla persona del colpevole; e infine, quella che il soggetto passivo sia costretto o indotto a commetterlo su altri: ipotesi quest'ultima che è stata aggiunta alla disposizione del Progetto del 1927, allo scopo di non lasciare impunita questa forma assai grave di degenerazione. Non sono compresi nello articolo 527, invece, gli atti di libidine commessi dal colpevole in presenza del soggetto passivo, poichè essi costituiscono essenzialmente un mezzo di corruzione; vale a dire una forma di attività che il Progetto punisce, secondo dispone anche il Codice vigente, soltanto in considerazione dell'età del soggetto passivo (minore degli anni 16), come sarà chiarito più oltre.

Da quanto ho detto apparisce chiaro che il Progetto, prevedendo nell'articolo 529 tutte le possibili forme di attività libidinosa, integra le previsioni del vigente articolo 333, il quale punisce soltanto l'atto di libidine commesso dal colpevole su persona dell'uno o dell'altro sesso, e non anche gli altri atti che ho testè enunciati.

572. — Dalla classificazione in Titoli separati dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (Titolo IX) e dei delitti contro la famiglia

(Titolo X), è conseguita la necessità di distribuire nei due Titoli le varie figure di ratto che si trovano oggidì tutte raccolte e disciplinate nel Capo II, Titolo VIII, del Codice vigente (articoli 340, 341, 342, 343 e 344).

La dottrina distingue il ratto proprio, quello cioè commesso con l'impiego della violenza o della frode, dal ratto improprio, il quale richiede il consenso della persona rapita. Di tali due forme, il Progetto colloca la prima fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e la seconda fra i delitti contro la famiglia, poichè nella prima prevale l'offesa alla libertà della vittima, e nell'altra viene offeso il principale attributo della potestà patria o tutoria, che è quello della vigilanza e della difesa morale dei figliuoli e dei pupilli.

Poichè la diversa collocazione delle due figure di ratto trova il suo fondamento nella diversità del bene prevalentemente tutelato, è chiaro che non mi era possibile accogliere la proposta di riunire tutte le forme di ratto nel Capo I del Titolo IX. Le considerazioni di affinità della materia, invocate a sostegno di tale proposta, porterebbero a una classificazione empirica di numerose categorie di delitti.

Il Progetto preliminare designava col nome di « ratto » l'ipotesi della sottrazione non accompagnata da violenza o da frode verso la persona rapita (articolo 572); e denominava « sottrazione violenta » il vero e proprio ratto (articoli 530, 531 e 532). Tali denominazioni non ho creduto di mantenere nel Progetto definitivo, poichè esse non rispondono alla essenza di quelle figure delittuose; ma, accogliendo invece il rilievo autorevole fatto dalla Commissione Ministeriale, ho ritenuto che nel concetto del rapimento sia implicito quello della violenza o della frode, e quindi sono tornato alla terminologia tradizionale, per cui la parola « ratto » deve designare tutti i casi nei quali la sottrazione sia accompagnata da violenza o da frode, appellando « sottrazione di minorenni » ogni altro caso compreso nella tradizionale figura del *raptus in parentes*.

La disciplina del ratto si adegua, nelle sue previsioni, a quella della violenza carnale, nel senso che, accanto alla ipotesi della violenza, della minaccia o dell'inganno, riproduce altre ipotesi, nelle quali la sottrazione apparisce commessa con abuso di particolari condizioni della persona rapita (articolo 537). Gli articoli 530 e 531 differiscono dalle corrispondenti disposizioni del Progetto del 1927 anche per una più chiara formulazione, con la quale mi son proposto di meglio coordinare le varie ipotesi, in tali articoli contemplate.

Il ratto può essere commesso a « fine di matrimonio », ovvero a « fine di libidine ».

Ove ricorra il fine di matrimonio, soggetto passivo del reato può essere soltanto una donna non coniugata, o almeno ritenuta tale dal colpevole, secondo la disposizione della prima parte dell'articolo 530. La possibilità del ratto di donna coniugata a fine di matrimonio non può essere esclusa in astratto: specie in tempi nei quali la facilità delle migrazioni dall'uno all'altro Stato, può consentire al colpevole di concepire la speranza del divorzio della donna rapita o di un mutamento in genere dello stato civile di lei. Tuttavia, trattandosi di una ipotesi di verifica non frequente, non

ho creduto comprenderla nella previsione dell'articolo 530, prima parte. Tale articolo regola nel capoverso la ipotesi del ratto di persona minore, a fine di matrimonio; e, in conformità del Codice vigente, allarga il contenuto del reato riguardo al soggetto passivo, riferendosi a persona dell'uno e dell'altro sesso. Anche in questo caso peraltro la incriminabilità del fatto è limitata all'ipotesi che si tratti di persona non coniugata o ritenuta tale dal colpevole. La disposizione del capoverso dell'articolo 530 si riferisce alle persone minori che abbiano superato gli anni 14, poichè, prima di tale età, sottentra la disposizione dell'articolo 532 la quale prescinde, per il soggetto passivo, da qualsiasi prova di violenza o d'inganno.

573. — Il ratto a fine di libidine è preveduto nel successivo articolo 531. Soggetto passivo del reato, in questo caso, può essere tanto un uomo quanto una donna; e non ha rilevanza alcuna se la persona sia o no coniugata. Viceversa, come nel ratto a scopo di matrimonio, anche qui a una distinzione dà luogo l'età della persona rapita; poichè, mentre per la donna offesa dal reato la tutela penale non trova limitazioni di sorta nell'età dell'offesa, per l'uomo invece, la tutela è circoscritta alla minore età, seguendo un sistema conforme a quello accolto dal Codice vigente. Con ciò non si esclude che anche un uomo di età maggiore possa essere sottratto a fine di libidine; ma il Progetto intende soltanto di stabilire che, verificandosi tale non frequente ipotesi, non trovi più applicazione il titolo del reato in esame, ma eventualmente sottentri altro titolo, per es., quello di sequestro di persona.

Mi si era proposto di precisare legislativamente il limite di tempo, indispensabile a costituire quella ritenzione della persona rapita che, alternativamente con la sottrazione, caratterizza la lesione giuridica in questi reati. E' questo un problema che non riguarda soltanto i delitti in esame, ma concerne anche altri reati lesivi della libertà personale. Esso importa una valutazione di fatto che sfugge a una determinazione legislativa. Pertanto, non ho creduto di accogliere il voto, ritenendo che non debba essere vincolata la libertà di apprezzamento del giudice, in base alla quale soltanto potrà egli decidere, nella infinita varietà dei casi, se e fin quando una breve ritenzione possa considerarsi idonea a dar vita al delitto di ratto.

Il Codice vigente, nel regolare in unico contesto le ipotesi del ratto per fine di matrimonio o di libidine, concede al magistrato la facoltà di sostituire alla reclusione la detenzione, qualora ricorra il solo scopo di matrimonio. Avendo escluso la detenzione dal novero delle pene, il Progetto non poteva per questa via segnare la maggiore gravità del reato commesso a fine di libidine; e quindi segue altro sistema, prevedendo il ratto a fine di matrimonio come un reato a sè, in un articolo distinto, e comminando per esso una pena più mite, in vista del fine moralmente meno riprovevole.

574. — Analogamente a quanto è stabilito per i delitti di violenza carnale e di atti violenti di libidine, l'articolo 532 regola, come ho già detto, varie ipotesi di ratto, nelle quali la punibilità prescinde dalla violenza o dall'in-

ganno, e sono presi in considerazione la immaturità psichica della persona rapita, derivante dall'età (minore degli anni 14), ovvero talune particolari condizioni, in cui versò il soggetto passivo del reato (malattia di mente, inferiorità fisica o psichica). Non occorre ripetere le ragioni, che giustificano tali particolari previsioni, nelle quali, se pur manca la violenza vera e propria, l'azione del colpevole opera insidiosamente su soggetti incapaci di consentire o di resistere.

575. — L'articolo 533 prevede una diminuzione comune alle varie forme di ratto, la quale si fonda sul ravvedimento del colpevole: essa trova applicazione allorchè costui, prima della condanna e senza aver commesso alcun atto di libidine verso la persona rapita, la restituisca spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse, ovvero alla famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia di lei.

Pertanto il rapitore, per beneficiare di questa diminuzione di pena, deve spontaneamente determinarsi al rilascio della vittima, senz'aver compiuto sulla medesima alcun atto di libidine, poichè questa realizzerebbe quella offesa alla libertà sessuale della persona rapita, che la diminuzione vuole evitare.

Mi era stato proposto di accordare una diminuzione di pena anche nel caso che alcuno dei delitti fin qui esaminati fosse commesso sulla persona di una pubblica meretrice, come dispone l'articolo 350 del Codice vigente. Non ho creduto di accogliere tale proposta, tendente a far rivivere una circostanza di diminuzione, che meditatamente non era stata riprodotta nel Progetto preliminare. La pubblica meretrice, pur facendo mercato del proprio corpo, non ha alienato il diritto di liberamente disporre di sè nei rapporti sessuali.

576. — La seduzione fraudolenta, ossia la seduzione con promessa di matrimonio, era incriminata nel Codice sardo-italiano (articolo 500) e in quello toscano (articoli 298 e 299). Analoga disposizione è anche in Codici stranieri (Codice penale germanico, §. 179; Codice penale norvegese, §. 210).

Durante la elaborazione del Codice Zanardelli venne respinta la proposta di riprodurre tale norma (*Rel. al Re, n. CIII*), ritenendosi, per la donna minorenni, sufficienti le sanzioni dell'articolo 335 del Codice vigente, e non sembrando necessaria una particolare protezione contro tal fatto, per la donna maggiore degli anni sedici. Talchè, allo stato attuale della nostra legislazione, la seduzione fraudolenta si punisce solo quando ricorrano nel fatto gli elementi del reato di corruzione di minorenni.

Mi è sembrato opportuno ripristinare la figura del delitto di « seduzione con promessa di matrimonio », poichè la particolare tutela della donna e la repressione di fatti indubbiamente immorali e non scevri di rilevante danno sociale rispondono a quell'indirizzo di rinnovamento etico, che è una delle idealità dello Stato fascista.

Nel Progetto preliminare (articolo 525) il contenuto del delitto aveva maggiore ampiezza; non v'era limite di età per il soggetto passivo della seduzione, funzionando come aggravante la circostanza della minore età della

donna sedotta. Si richiedeva, nel soggetto attivo, la qualità di « coniugato », ma si prescindeva dall'impiego d'un qualche raggiro, bastando il silenzio sul proprio stato coniugale, nè si determinava il concetto di seduzione.

La norma fu da alcuno avversata fieramente ed in pieno, riproducendo il vecchio e trito argomento della possibilità di turpi speculazioni, favorite dalla difficoltà della prova che la donna fosse consapevole del vincolo coniugale del seduttore.

Altri, lodando il ripristino della disposizione, avrebbero preteso anche più ampliare il contenuto, col non richiedere nel soggetto attivo la qualità di persona coniugata. Venne altresì proposto di fare del fine di lucro una circostanza aggravante.

Fra le due tesi estreme venne a prospettarsene una intermedia, favorevole al mantenimento della disposizione, purchè sottoposta a modificazioni in senso restrittivo, tendenti a richiedere, in ogni caso, l'età minore e la onestà di costumi nella donna sedotta; a determinare il concetto di « seduzione »; e a far consistere l'inganno, non nel semplice occultamento della qualità del coniugato, ma in un raggiro atto a trarre in errore.

Le due tesi estreme sono da respingere per l'eccessiva conseguenza in senso opposto a cui conducono. Mi sono convinto, invece, della fondatezza di quella intermedia, e ho accolte nel testo definitivo le principali modificazioni che dai fautori di essa vennero proposte.

Anzitutto ho mantenuta la limitazione relativa alla qualità di persona coniugata nell'agente: poichè essa sta a denunziare una evidente malafede, in quanto il seduttore fa una promessa che sa di non poter mantenere.

Ho richiesto, nel soggetto passivo, la minore età, in ogni caso. Ho disposto, in quanto al materiale del reato, che l'agente debba indurre in errore la vittima, onde non basta il semplice silenzio, ma occorre un minimo di raggiro, un'attività, un fatto commissivo che cagioni l'errore.

Infine, ho determinato il concetto di « seduzione », stabilendo che questa si abbia, quando siavi stata « congiunzione carnale ». Pertanto, a costituire il reato non basterebbe qualsiasi altro atto di libidine: nè è richiesto il preesistente *status verginitatis* nella sedotta e la conseguente « deflorazione », elemento, questo, che avrebbe dato luogo a gravi inconvenienti nella pratica giudiziaria. Il concetto di « seduzione » e lo stesso limite della età minore della vittima lasciano, tuttavia, intendere che, se la donna sedotta non deve essere un vergine, debba tuttavia essersi indotta alle altrui voglie non per disonestà dei suoi costumi, ma per l'opera ingannatrice del colpevole, da cui ella fu tratta a fidare nelle nozze riparatrici.

Con la disposizione dell'articolo 534 si punisce adunque una forma di congiunzione carnale, qualificata da un particolare inganno; e la tenuità della pena, rispetto agli altri delitti del Capo I, trova giustificazione nella circostanza che, in fondo, col dolo del colpevole, concorre anche la colpa della donna sedotta, la quale non avrebbe, prima del matrimonio, dovuto concedere l'amplesso.

CAPO II

Delle offese al pudore e all' onore sessuale

577. — Per il delitto, denominato nel diritto vigente « oltraggio al pudore » (articolo 338 Codice vigente), a cui nel Progetto si è dato il nome di « atti osceni » (articolo 535), avevo, nel testo preliminare, espressamente estesa la punibilità, oltre che agli atti in senso stretto, anche alle manifestazioni verbali, aventi carattere di oscenità. Cadeva in tal modo, sotto questa sanzione penale, qualsiasi attività offensiva del pudore.

Si era, in contrario, osservato che fosse eccessivo parificare gli atti osceni alle semplici manifestazioni verbali. Tra le manifestazioni verbali oscene punite come delitto, e il turpiloquio, costituente contravvenzione, troppo sottile sarebbe la linea di confine.

Da tale osservazione sono stato tratto a togliere dal testo definitivo la aggiunta delle manifestazioni verbali, non tanto per le incertezze, a cui avrebbe potuto dar luogo, quanto per un miglior coordinamento del presente articolo con l'ipotesi contravvenzionale del turpiloquio e con le forme delittuose prevedute in questo stesso Capo, negli articoli successivi.

La parola «atto» ha un significato amplissimo, che comprende non solo l'atto osceno reale, ma altresì quello simbolico (gesto osceno); e non esclude neanche le manifestazioni scritte o verbali. Tale significato amplissimo la parola «atto» senza dubbio esprime nell'articolo 538; e potrebbe essa egualmente esprimere, da sola, il medesimo ampio significato nell'articolo 535, se davvero tale disposizione si fosse voluto riferire a qualsiasi attività capace di arrecare offesa al pudore. Ma che l'articolo 535 non abbia inteso riferirsi a un contenuto criminoso così ampio, risulta precisamente, sia dalla ricordata contravvenzione, e sia ancora più dalle disposizioni degli articoli 536 e 537, ove sono distintamente prevedute e punite la distribuzione o esposizione, fatte pubblicamente, di oggetti osceni (fra cui sono da comprendere, gli scritti, i disegni, i libri e stampati osceni) e le manifestazioni verbali oscene fatte in spettacoli teatrali, audizioni o recitazioni pubbliche.

Dal confronto di tali disposizioni è da concludere che nella norma dell'articolo 535 il valore della parola «atto» resti notevolmente limitato; comprendendo tutte quelle forme di attività — reali, simboliche, verbali — che non rientrino nelle disposizioni successive e che, inoltre, non si riducano a semplice turpiloquio. A designare tale contenuto, ho ritenuto bastevole la parola «atto», che, avendo, di per sè, una portata ben più ampia, non esige altre integrazioni e rende, quindi, superflua l'aggiunta delle manifestazioni verbali.

L'«atto» richiede un fatto che si concreti in una manifestazione positiva, in un *agere*, in un *facere*, onde resta escluso dalla nozione del reato di atti osceni un semplice contegno passivo.

578. — Riservandomi di determinare di qui a poco, nella esposizione illustrativa dell'articolo 538, il concetto di « oscenità », voglio, senza ulteriore indugio, accennare a una importante modificazione, che, per altro verso, viene anche ad ampliare alquanto il contenuto della norma punitiva

vigente sull'oltraggio al pudore. Nell'attuale Codice, per la esistenza di tale delitto, si richiede che gli atti offendano il pudore, laddove gli atti contrarî alla pubblica decenza sono punibili a titolo di contravvenzione. Sul criterio differenziale tra pudore e decenza, agli effetti di applicare l'una o l'altra disposizione, si è disputato lungamente, nè il dibattito può dirsi cessato. La disputa ferve principalmente, se non esclusivamente, sulla ipotesi di chi mostra nudità invereconde, prevista come contravvenzione (articolo 490 Codice vigente). Dottrina e giurisprudenza, pure sforzandosi di cogliere qualche nota obbiettiva di differenziazione, hanno fatto ricorso, in ispecial modo, all'elemento subiettivo. E hanno ritenuto che, mentre per il delitto d'oltraggio al pudore si richiede il dolo, per la contravvenzione suindicata basti un fatto d'indole meramente colposa, una semplice mancanza di cura nell'evitare atteggiamenti o manifestazioni repugnanti.

Il Progetto ha risolto la questione, eliminando dalla ipotesi contravvenzionale (articolo 749 del Progetto preliminare, 741 del Progetto definitivo) il fatto di chi mostra nudità invereconde, che ha considerato come vero e proprio atto osceno delittuoso, compreso, quindi, nella disposizione dell'articolo 535. Ma, ad evitare che la tutela penale potesse rimanere affievolita per effetto della indagine sull'elemento psicologico del delitto, ha preveduto, accanto alla figura del delitto doloso, quella del delitto colposo, punito più lievemente. Pertanto, la materialità della contravvenzione rimane circoscritta agli altri atti contrarî alla pubblica decenza.

579. - L'elemento psichico si desume, nell'articolo 338 del Codice vigente, dalle parole « offende il pudore »; e nell'articolo 535, parte prima, dalla espressione « compie atti osceni ». Con la nuova dizione non può sorgere dubbio che sia sufficiente il dolo generico (articolo 46), ossia la consapevolezza, nell'agente, che l'atto compiuto abbia carattere di oscenità. E' stato così accolto l'insegnamento della giurisprudenza, la quale ha ritenuto sufficiente che siasi voluto il fatto capace di offendere il pudore; prescindendo da ogni indagine sul fine dell'agente.

580. - Il concetto di pubblicità del luogo è stato notevolmente esteso con la previsione del « luogo aperto al pubblico », che manca nel Codice vigente, ove si adopera la formula più ristretta di « luogo pubblico o esposto al pubblico ». In tal modo - senza bisogno di sottoporre la legge a una interpretazione estensiva, di cui in materia penale è bene far l'uso più limitato - è consentito punire l'atto osceno, sempre quando, per il luogo in cui sia commesso, ne possa derivare offesa al pudore pubblico. E pertanto, anche per questo delitto, come per tutti gli altri delitti del presente Titolo, il concetto di pubblicità si riferisce alla pubblicità visiva e ambientale.

581. - Nel Progetto preliminare, subito dopo la previsione del reato di atti osceni, avevo configurato, nell'articolo 528, il delitto di relazioni omosessuali. La innovazione fu oggetto di quasi generale ostilità. Venne principalmente opposto che il turpe vizio, che si sarebbe voluto colpire, non è

così diffuso in Italia da richiedere l'intervento della legge penale. Questa deve uniformarsi a criteri di assoluta necessità nelle sue incriminazioni: e perciò nuove configurazioni di reato non possono trovar giustificazione, se il legislatore non si trovi in cospetto di forme d'immoralità che si presentino nella convivenza sociale in una forma allarmante. E ciò, per fortuna, non è, in Italia, per il vizio suddetto.

Queste ragioni, contrarie alla incriminazione della omosessualità, mi hanno convinto; e, nel testo definitivo, ho soppresso la relativa disposizione.

582. — Le disposizioni degli articoli 536 e 537 sono informate ai principi contenuti nella Convenzione internazionale di Ginevra del 12 settembre 1923, che riproduce quella di Parigi del 18 aprile 1910, per la lotta contro la pornografia; e rispondono a precisi impegni internazionali assunti dal Governo italiano (articolo 1 della Convenzione di Ginevra). Nella mia Relazione al disegno di legge per la delega di emendare il Codice penale (Camera dei Deputati, seduta 30 gennaio 1925) così ebbi ad esprimermi: « In materia di delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, bisognerà arrivare ad una più efficace repressione della pornografia, conformemente agli obblighi internazionali assunti dall'Italia ».

Nell'ampia formula dell'articolo 536 si prevedono le ipotesi di fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione, esportazione e messa in circolazione degli oggetti osceni.

Superfluo sarebbe stato aggiungere altre specificazioni, compresa quella, da taluno proposta, che si riferisce alla possibilità che la messa in circolazione avvenga anche gratuitamente. Non richiedendosi sempre nell'agente il fine di lucro, nella formula « metta in circolazione » si comprende anche la ipotesi della messa in circolazione gratuita. Ciò si evince anche dalla varietà di scopi, che il Progetto enuncia nel determinare l'elemento psichico, secondo quello che dirò di qui a poco.

Il concetto di « fabbricazione » poi è comprensivo dei fatti di « composizione, stampa e riproduzione ».

583. — Per la preoccupazione che rimanesse fuori della previsione legislativa qualche ipotesi di pubblicazione oscena, avevo fatta, nel Progetto preliminare, una indicazione specifica dei molteplici oggetti, che possono formare materia di tale pubblicazione (scritti, disegni, stampe, pitture, libri, stampati di qualsiasi specie, immagini, emblemi, fotografie, pellicole cinematografiche), oltre la designazione generica di « altri oggetti che abbiano carattere di oscenità ». Meglio considerando, ho eliminato la casistica, che sapeva di empirismo, e ho adottato la formula « oggetti osceni di qualsiasi specie », che risponde all'esigenza della tecnica legislativa e, nello stesso tempo, alle necessità della pratica, comprendendo in una sintetica espressione, senza possibilità di serio e ragionevole dubbio, tutto quanto può essere oggetto di pubblicazione oscena.

L'oscenità deve necessariamente avere il carattere della immoralità: ma non ogni oggetto immorale raggiunge il grado e riveste le forme dell'osceno. Ho dovuto perciò respingere — come eccessiva nelle sue conseguenze — la proposta di equiparare agli oggetti osceni quelli semplicemente immorali.

584. — In quanto al dolo, si richiede lo scopo (dolo specifico) di fare, degli oggetti osceni, commercio, o distribuzione, o pubblica esposizione. Se non ricorre alcuno di tali scopi, manca il dolo specifico, espressamente richiesto, e il delitto non esiste. Perciò non costituisce reato il dipingere una qualsiasi figura oscena, senza esporla, ovvero il far collezione di cartoline, disegni, libri o altri oggetti osceni.

Nello scopo di « farne commercio » è insito il fine di conseguire un lucro, che, invece, non è inerente allo scopo di « distribuzione », o a quello di « pubblica esposizione ». Dal quale contrapposto si ricava chiaramente la possibilità, di cui parlavo dianzi, d'una gratuita messa in circolazione.

585. — Il momento consumativo del reato è, relativamente alla ipotesi preveduta nella prima parte dell'articolo, nel fatto della fabbricazione, della introduzione nel territorio dello Stato, dell'acquisto, della detenzione, esportazione o messa in circolazione dell'oggetto osceno. Non occorre che l'offesa al pudore sia effettivamente arrecata.

586. — Nel capoverso dell'articolo 536 si puniscono il commercio in sé, anche clandestino, e la distribuzione o pubblica esposizione di oggetti osceni.

In tale figura delittuosa l'elemento psichico si esaurisce nella volontarietà del fatto e nella consapevolezza che l'oggetto rivesta carattere di oscenità.

La materialità del reato e il momento consumativo risultano dalla disposizione con tale evidenza, che rende superfluo qualsiasi commento.

In quanto alla sanzione, ho diminuito il minimo della reclusione a mesi tre, e della multa a lire mille, lasciando inalterato il massimo della reclusione in anni tre, e quello della multa, al massimo legale. Così, nell'applicazione ai casi concreti, la pena potrà meglio proporzionarsi ai fatti di tenue importanza.

587. — Altre specie di pubblicazioni oscene, insieme con l'ipotesi di spettacoli di simile indole, vengono previste nell'articolo 537.

La prima ipotesi è quella di chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità, atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti osceni.

La seconda consiste nel fatto di dare pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

In quest'ultimo caso si riscontra una forma speciale di pubblicità, la quale comprende così l'attività organizzatrice dell'impresario di pubblici spettacoli, come il fatto dell'attore teatrale (articolo 114), che si deve considerare come partecipe.

La parola « audizione » è comprensiva di ogni specie di audizioni, vocali, grammofoniche e radiofoniche. Inutile, se non dannosa, sarebbe una specificazione.

Anche al recitatore di versi osceni potrà applicarsi la disposizione del presente articolo, se le condizioni d'ambiente sono tali da aversi quella recitazione pubblica, che si richiede nella detta norma.

Il delitto configurato nell'articolo 537 non richiede, nell'agente, il fine di lucro. La disposizione tende a colpire l'impiego dei mezzi particolarmente previsti per lo speciale carattere diffusivo, che, mediante il loro uso, la oscenità viene ad assumere: ond'è irrilevante la finalità che muove il soggetto attivo.

588. — Nell'articolo 538 - in conformità dell'impegno preso da tutti gli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra - ho data la definizione degli atti e oggetti osceni.

Il carattere di oscenità di un atto o di un oggetto si deve desumere dalla sua attitudine, secondo il comune sentimento, a offendere il pudore. Il concetto di oscenità importa quindi un criterio di relatività, dovendo mettersi in rapporto con la morale di un determinato popolo in un determinato momento storico.

In altre parole, si deve per « pudore » intendere il pudore « medio », costituito dall'insieme delle norme consuetudinarie di civile convivenza, in rapporto alla sessualità. Così concepito, il pudore è un bene della collettività, penalmente tutelato.

Su tal punto esiste una differenza profonda tra il Progetto preliminare e questo definitivo. Il primo estendeva la tutela penale, oltre che al pudore pubblico, anche al pudore privato, consistente nel sentimento individuale di pudicizia. Non occorre dire come siffatto pudore si differenzi qualitativamente, in modo assai sensibile, dal pudore pubblico. Il senso del pudore in una educanda, a esempio, è tanto più squisito, che non in una donna che meni una vita mondana.

Venne osservato, contro la suddetta estensione, che la legge penale deve indubbiamente proteggere il pudore privato, in quanto esso risponda a esigenze comuni col pudore medio: ossia in quanto coincida con il pudore consistente nelle norme di condotta o di pudicizia esteriore, che la morale media della popolazione esige siano osservate.

Mi sono convinto che nel Progetto del 1927 si era accolta realmente una concezione del pudore, troppo ampia per gli effetti della legge penale. Mantenendo quella concezione, la Giustizia penale sarebbe caduta nell'eccesso di una persecuzione ispirantesi alla *pruderie*, piuttosto che alla normale sensibilità etica e alla serena ed equilibrata concezione della vita umana e sociale. Perciò nel testo definitivo ho accolto il concetto di « pudore medio », riscontrando il carattere di oscenità in quegli atti od oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. In base a tale concetto, anche quando l'offesa sia diretta al privato, come in alcuna delle ipotesi dell'articolo 536, il pudore di costui, ai fini della repressione penale dell'offesa, deve sempre adeguarsi al pudore medio.

Alla discrezionalità del giudice è rimesso l'apprezzamento sull'attitudine degli atti od oggetti a recare offesa al pudore, inteso nel senso predetto.

589. — Appunto per non cadere negli eccessi d'un bigottismo incompatibile con lo spirito della civiltà moderna, la legge penale deve, nel tutelare il pudore, non obliterare o conculcare le supreme necessità della scienza e

le insopprimibili aspirazioni dello spirito umano verso le bellezze dell'arte. Il vero bello artistico, nella purezza delle sue linee estetiche, non offende mai il sentimento del pudore, perchè l'uomo normale, quando sia preso dal godimento che le manifestazioni dell'arte destano nel suo spirito, non è mosso da desideri impuri.

Il legislatore non può tener conto - e, anche se potesse, sarebbe opera vana - di quel fenomeno psicologico, a fondo degenerativo, di uomini che hanno la immoralità nella loro coscienza, e che anche dalla bellezza di un marmo scolpito traggono motivo di basso eccitamento sessuale.

La legge deve tenersi lontana dalla concezione ascetica e anacoretica della vita in relazione all'arte, e deve ripudiare quel gretto criterio etico che spinse, in altri tempi, al sacrilegio artistico di coprire figure muliebri o nudità di bambini, che il genio della scultura o della pittura aveva saputo mirabilmente ritrarre in capolavori immortali.

Ho disposto all'uopo, nel capoverso dell'articolo 538, che « non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera scientifica ».

Tuttavia, anche il concedere alla libera manifestazione della scienza e dell'arte trova un limite nell'interesse sociale di proteggere, nel modo più efficace, la vita morale e affettiva dei minori.

Perciò, nello stesso capoverso, si ritorna, con disposizione finale, alla regola della parte prima dell'articolo, prescrivendo che l'opera d'arte o scientifica, avente carattere d'oscenità, non può essere offerta in vendita, venduta, o comunque procurata a persona minore degli anni 18.

Nel Progetto preliminare quest'ultimo divieto era assoluto (art. 531, capoverso) e, in questa sua assolutezza, venne giudicato eccessivo, perchè deve pur tenersi conto della necessità dell'insegnamento e dello studio. Aderendo ad analoga proposta, ho temperato il divieto, aggiungendo, nel testo definitivo, l'inciso: «salvo che per motivo diverso da quello di studio». Così la vendita delle opere d'arte e scientifiche ai minori degli anni diciotto è lecita, quando essi debbono averne conoscenza per motivi di studio.

Nel «motivo di studio» sono comprese non soltanto le necessità scolastiche, ma anche le ragioni di studio privato, individuale (autodidatti).

590. — Seguendo la direttiva di politica demografica con la finalità sempre maggiore d'incremento e di sviluppo della razza, ho previsto nell'articolo 539 il delitto d'incitamento a pratiche contro la procreazione. Un precedente legislativo della nuova norma si trova nell'articolo 115 della legge di pubblica sicurezza (Testo Unico) 6 novembre 1926, n. 1848, contenente il divieto d'inserire nei giornali, o in altri periodici, avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere, che si riferiscano a mezzi atti a prevenire la fecondazione o ad interrompere la gravidanza, anche sotto pretesto terapeutico o scientifico.

Duplici è la ipotesi che forma oggetto dell'articolo 539; il pubblico incitamento a pratiche contro la procreazione; la propaganda a favore di essa.

L'incitamento può commettersi mediante qualsiasi mezzo di pubblicità, non esclusa la stampa.

La propaganda deve consistere nella divulgazione dell'uso dei mezzi antifecondativi (propaganda neomaltusiana). È stato proposto di estendere la disposizione a chi pratica o si presta a subire pratiche contro la procreazione: ciò, per non lasciare privi di sanzione penale fatti (estirpazione d'utero, estirpazione di ovaie ecc.), che non rientrano nella categoria dei mezzi antifecondativi in senso medico, ma che praticamente raggiungono lo stesso risultato che, mediante l'uso di tali mezzi, può conseguirsi. Non ho creduto di modificare in tal senso il Progetto del 1927, perchè in molti casi vi sarebbe difficoltà grande, per non dire invincibile, ad assodare lo scopo delle pratiche anzidette. La pretesa analogia col delitto di aborto procurato su donna consenziente non regge. Diverso è l'interesse protetto dalla legge penale con la incriminazione del procurato aborto: s'intende, con tale incriminazione, proteggere la vita intrauterina d'una persona in formazione, per l'interesse sociale alla normalità delle gestazioni e delle nascite. Per quanto il feto non sia, a stretto rigore, soggetto di diritti, esso non può considerarsi come una *portio viscerum* ed equipararsi agli organi interni della generazione (utero, ovaia).

Una modificazione ho apportata al Progetto preliminare, ma in senso restrittivo. Accogliendo analoga proposta proveniente da più parti e suffragata dal voto della Commissione Ministeriale, ho soppresso il capoverso dell'articolo 532 del Progetto del 1927, che vietava la somministrazione, a fine di lucro, di mezzi atti ad impedire la fecondazione; in considerazione, soprattutto, che in pratica tale divieto avrebbe ostacolato l'uso di quelle precauzioni necessarie ad impedire la diffusione delle malattie veneree.

La legge 23 giugno 1927, n. 1070, recante disposizioni varie sulla sanità pubblica, disciplina e controlla la somministrazione dei mezzi antifecondativi di natura profilattica, che sono veri e propri farmaci: ma non reprime il libero commercio di quei mezzi antifecondativi che non sono farmaci, funzionando essa limitatamente all'arte sanitaria. La materia adunque, regolata dal soppresso capoverso, in parte è contenuta nella cennata legge speciale; e per quella parte per la quale detta legge non provvede, non ho creduto di mantenere il capoverso dell'articolo 532 del Progetto del 1927, perchè una norma ampia come quella soppressa porterebbe più danno che vantaggi al miglioramento della razza.

Ad aversi l'elemento psichico basta il dolo generico e non occorre alcun fine speciale, neanche quello di lucro, che, ove ricorra, aggrava il reato, come dirò subito. In quanto alla pena, per l'ipotesi prevista nella parte prima dell'articolo 539, ho stabilito alternativamente la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire ventimila, affinchè nella pratica applicazione possa ben proporzionarsi la punizione al fatto. In un capoverso poi ho stabilito che, se il fatto sia commesso a scopo di lucro, le pene suddette si applicano congiuntamente.

591. — Il successivo articolo 540 concerne la corruzione di minorenni.

Notevole è la compiutezza con la quale il Progetto, a differenza del Codice vigente, determina le forme molteplici del fatto criminoso. L'atto

di libidine può essere commesso dal colpevole sulla persona del minore, ovvero in presenza del minore, nel quale ultimo caso può essere commesso dal colpevole su sè stesso o su altri.

Ancora, l'agente, anzichè eseguire lui materialmente l'atto, può indurre lo stesso minore a commetterlo, e il minore, in tale ipotesi, può compiere l'atto su sè stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. Tutte queste modalità sono espressamente indicate, restando così eliminata ogni dubbio.

Occorre appena avvertire che l'ipotesi « induzione », preveduta nel capoverso, si debba tenere distinta dal caso in cui il minore è « costretto » a commettere atti di libidine: ricorrendo, in quest'ultimo caso, il delitto di atti di libidine violenti.

Dall'inciso iniziale dell'articolo 540 e dal conseguente coordinamento con gli articoli 527, 528 e 529 risulta che, di regola, soggetto passivo del reato di corruzione di minore è il minore che abbia compiuti gli anni quattordici ma non ancora i sedici: poichè il fatto commesso in danno di una persona minore degli anni quattordici, trova la sua disciplina nei tre articoli ora citati. Può altresì avvenire che il minore abbia superato gli anni quattordici, ma il colpevole abbia agito usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 527 e nell'articolo 528; anche in tal caso, secondo il coordinato disposto degli articoli 527, 528, 529 e 540, invece della disposizione dell'articolo 540, troveranno di regola applicazione le più gravi sanzioni degli articoli 527, 528 e 529.

L'articolo 540 punisce inoltre (e questo spiega perchè sopra ho detto *di regola*) gli atti di libidine, ancorchè commessi soltanto in presenza del minore. Poichè questa ipotesi rimane fuori del contenuto delittuoso degli articoli 527, 528 e 529, è chiaro che, ove essa ricorra, l'articolo 540 sarà applicabile anche nei casi in cui il minore non abbia raggiunti gli anni quattordici. In fine, se i delitti preveduti negli articoli 527, 528 e 529 si sono commessi in presenza della persona minore, si avrà concorso fra tali reati e quello dell'articolo 540.

592. — Giova ricordare ciò che ho detto più innanzi circa la nozione dell'atto di libidine. In conformità dell'indirizzo seguito nel Progetto preliminare, l'atto di libidine vuol essere qui comprensivo di ogni forma, nella quale può estrinsecarsi la libidine, non esclusa la « congiunzione carnale ». Tra le incertezze della dottrina e della giurisprudenza nella interpretazione dell'articolo 335 del Codice vigente, una delle più gravi fu quella concernente la congiunzione carnale, riguardata come atto di libidine, agli effetti della corruzione di minorenni.

A troncane la disputa, nel Progetto d'interpretazione autentica del Codice penale, in data 10 marzo 1910, l'articolo 335 veniva così modificato: « Chiunque, mediante congiunzione carnale, atti di libidine o contro il pudore cagiona la corruzione di una persona minore... ».

Nel presente Progetto mi son dato cura d'adottare una formula che non possa fornire ulteriore esca a simili dubbiezze. Invero, che la espressione

« atti di libidine » sia comprensiva della congiunzione carnale, si desume anzitutto dalla disposizione dell' articolo 529, il quale adopera la locuzione « atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale ». Ma si ricava altresì dall' articolo 540, che, richiamando non soltanto gli atti di libidine dell' articolo 529, ma anche la congiunzione carnale degli articoli 527 e 528, lascia con chiara evidenza intendere la possibilità che la corruzione si riferisca tanto agli uni quanto all' altra.

A prescindere adunque dalla considerazione che, fisiologicamente, la congiunzione carnale è l' atto di libidine per eccellenza, essa deve, per una così chiara disposizione legislativa, ritenersi mezzo di corruzione al pari di ogni altro atto di libidine. Nè occorre, quindi, prevederla letteralmente, come da qualcuno degli Enti consultati era stato proposto, non potendo essere dubbio, per le cose anzidette, che ogni atto lascivo ed osceno, il quale apporti perturbamento nell' animo del minore, suscitando in lui il senso del piacere sessuale e rendendolo carnalmente corrotto, rientri nella dizione, oltre che nelle finalità dell' articolo 540, e integri la materialità del delitto di corruzione di minorenni.

593. — Invece della espressione « mediante atti di libidine, corrompe una persona minore », adoperata nel Codice vigente, ho usata la formula « Chiunque commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore », riferendomi alla materialità del fatto. La diversa dizione, mentre è conforme al sistema seguito per gli altri delitti del Titolo IX, toglie ogni dubbio circa il contenuto del delitto, trasformando in un delitto di pericolo, quello che nel Codice vigente è un reato di danno. Conseguentemente, accertata la esistenza dell' atto di libidine e la volontarietà dello stesso, frustranea diventa ogni indagine sulla effettiva corruzione della vittima. Viene in tal modo a porsi termine all' altra controversia, sorta nell' applicazione del Codice in vigore, circa la punibilità degli atti di libidine in sé e per sé considerati, o in quanto raggiungano la effettiva corruzione del minore. Nel Progetto Scialoja 19 marzo 1910, dianzi citato, invece della parola « corrompe » era la frase « cagiona la corruzione »; ma tale modo di risolvere il dubbio aveva il grave inconveniente di dare al fatto la configurazione d' un delitto di danno, imponendo la necessità della prova della effettiva corruzione e favorendo la impunità di gravi turpitudini.

594. — Nel Progetto preliminare era stabilita per il delitto di corruzione di minorenni, in tutte le sue ipotesi, la pena della reclusione da due a cinque anni. Nel testo definitivo ho ridotta la sanzione - che era parsa a parecchi eccessiva - stabilendo un minimo di sei mesi e un massimo di anni tre di reclusione.

595. — Non poco si è disputato se sia possibile una corruzione ulteriore di minorenni già corrotti.

Il Codice vigente nulla espressamente dice al riguardo. Si è, specialmente dalla dottrina, ritenuto che non sia da escludere una ulteriore corruzione in chi sia già corrotto, ma che non sia da ammettere nuova

corruzione, quando la corruzione del minore sia già completa. Un argomento a favore di tale opinione si trae dall'articolo 350 del Codice vigente, che, prevedendo la diminuzione del fatto commesso sulla persona di una pubblica meretrice, non richiama l'articolo 335.

Mi è parso che la realistica visione che dei rapporti sociali deve avere il legislatore, conduca ad escludere la esistenza del reato per i contatti con persona minore già corrotta; e ciò ho testualmente stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 540.

Ammirevole e degna di essere incoraggiata e sorretta è la propaganda per la redenzione di minori corrotti. Di tale opera redentrice lo Stato non deve disinteressarsi, ma il suo contributo non può spingersi fino al punto di stabilire una penalità aberrante, come quella che tende a tutela di un bene che più non esiste.

Nel Progetto del 1927 avevo escluso il reato con un riferimento a una duplice ipotesi, quando cioè il minore fosse persona esercitante il meretricio, ovvero risultasse comunque moralmente corrotto (articolo 533, capoverso).

Poichè, peraltro, si era osservato che, almeno in apparenza, tale formula potesse sonare un incoraggiamento del legislatore al meretricio delle minorenni, la parola « comunque » poteva prestarsi all'equivoco d'una interpretazione troppo larga, nel senso di escludere il reato sempre che esistesse una corruzione qualsiasi, anche di lieve grado; a contenere la eccezione in limiti obbiettivi, ho preferita, nel testo definitivo, la dizione « se il minore sia persona moralmente corrotta ». Il giudice dovrà, caso per caso, mediante i necessari accertamenti, stabilire se una corruzione morale del minorene già realmente esista, in modo che gli ulteriori atti di libidine non abbiano più alcuna influenza corruttrice. Tale prova non contrasta col carattere, che il reato assume nel Progetto (reato di pericolo): poichè anche nel reato di pericolo la inesistenza del bene che dovrebbe dall'azione essere messo in pericolo esclude, in concreto, quella attitudine causale, senza di cui l'azione non può assorgere a reato.

596. — Alle disposizioni concernenti il lenocinio ho data una sistemazione alquanto diversa da quella del Progetto preliminare, tenendo conto di alcune proposte della Commissione Ministeriale.

Ho previsto, in articoli separati, il lenocinio per « induzione » (articoli 541 e 542), e quello per « costrizione » (articolo 543). Non era tecnicamente esatto - data la struttura speciale del delitto - fare del lenocinio violento un'aggravante di quello fraudolento: violenza e frode sono concetti antitetici.

Nell'articolo 541, si prevede l'istigazione del minore alla prostituzione, commessa nella duplice forma di « induzione alla prostituzione », ed « eccitamento alla corruzione ». Entrambe le ipotesi rientrano nel concetto di lenocinio principale.

Si prevede inoltre il favoreggiamento alla prostituzione, o lenocinio accessorio, nel quale si comprendono tutte le forme di agevolazione alla prostituzione o alla corruzione.

La induzione può attuarsi anche mediante blandizia o inganno.

Alla minore età ho equiparata, agli effetti del delitto in esame, lo stato d'infermità o deficienza psichica, che può ricorrere qualunque sia l'età del soggetto passivo.

Per « prostituzione » deve intendersi l'abitudine di prestazioni carnali a un numero indeterminato di persone, la libertà dell'accesso promiscuo, a fine di lucro. Ma, anche quando il lucro ricorra e, con esso, la ripetizione degli atti, non si ha prostituzione, quando l'unione avvenga sempre con una sola persona. Per la qualità di « prostituta », agli effetti di questa disposizione di legge, viceversa, non occorre la qualificazione o matricolazione ufficiale.

Ad aversi il reato occorrono, come elemento psicologico, la coscienza e la volontà: le quali non sono escluse, se il colpevole agisca anche per altro motivo, per esempio per fine di lucro o di vendetta, oltre che di servire all'altrui libidine.

Notevoli innovazioni, rispetto al Codice vigente, sono state introdotte per le aggravanti.

La pena è aumentata quando il fatto sia commesso in danno: *a*) di minorene coniugata; *b*) di minore affidato al colpevole per ragioni di servizio o di lavoro, in considerazione della minorata resistenza che può opporre la vittima a causa del vincolo che la lega all'agente.

La pena è raddoppiata: *a*) se il minore sia inferiore agli anni 14 (per il numero 1° dell'articolo 345 del Codice vigente, l'aumento si arresta al compimento del 12° anno di età); *b*) se il colpevole sia un ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore, ovvero altri cui la persona sia affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Nell'ultima parte del numero 2° ho sostituito la parola « persona » alla parola « minore », perchè, avendo compreso nella previsione della prima parte l'infermo di mente, che può essere anche un maggiorenne, dovevo logicamente estendere il raddoppiamento di pena anche a questa nuova ipotesi.

597. — Il lenocinio familiare trova nell'articolo 542 una più completa previsione rispetto al Codice vigente, sempre allo scopo di rendere più efficace la tutela della famiglia.

E' punito tanto il lenocinio principale (indurre alla prostituzione), quanto l'accessorio (agevolare comunque la prostituzione).

Soggetti passivi possono essere la discendente, la moglie, la sorella o l'affine in linea retta discendente, maggiori di età. Ho aggiunto, rispetto al Codice vigente (lenocinio familiare fraudolento: articolo 347, capoverso), la sorella e l'affine in linea retta discendente. Ho soppresso il caso del tutore, ch'era nel Progetto preliminare (articolo 535), perchè rientra nell'articolo 541, non potendo le persone sottoposte a tutela esser diverse dal minorene o da chi è in istato d'infermità o deficienza psichica.

Non ho riprodotta l'aggravante della violenza o minaccia, perchè il lenocinio violento forma oggetto d'un separato articolo.

Nel Progetto preliminare avevo stabilito, per il lenocinio familiare principale, la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire tremila a diecimila. Ho nel testo definitivo diminuita la misura della reclusione, discendendo a un minimo di mesi sei e a un massimo di anni quattro, per il necessario coordinamento con la ipotesi più grave dell'articolo precedente.

598 — A completare le varie figure di lenocinio, ho disciplinato in un nuovo articolo (art. 543) le ipotesi di costrizione alla prostituzione di un minore o di una donna maggiorenne, mediante violenza o minaccia, comminando la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da lire cinquemila a quindicimila; tali pene ho aumentato quando il fatto sia commesso in danno di una donna coniugata, ovvero di una persona minorene affidata al co'pevole per ragione di servizio o di lavoro. Anche per il lenocinio violento, ho provveduto a raddoppiare le pene — in via di coordinamento con la disposizione dell'articolo 541 — allorchè il fatto sia commesso su un minore degli anni quattordici, ovvero da taluna delle persone indicate nel numero 2° dell'articolo 541. La gravità della pena trova giustificazione nell'uso del mezzo adoperato dal lenone.

599. — Una delle più gravi deficienze del Codice vigente è l'assoluta mancanza di una norma speciale per la repressione del triste fenomeno del cosiddetto « mantenutismo ». Contro i *souteneurs* — individui di speciale pericolosità, delinquenti, quasi tutti, temibilissimi, anche in altro genere di criminalità — non esiste nel Codice Zanardelli alcuna disposizione.

Il Codice penale russo del 1923 (§. 527) prevede il fatto, che è anche previsto dal Codice norvegese del 1902 (articolo 204).

In altri Stati si provvede con leggi speciali: per esempio, in Austria, con la legge 24 maggio 1885, n. 89.

In Germania, la legge Heinze, 25 giugno 1900, contenente modificazioni e aggiunte al Codice penale in materia di reati contro la moralità, configurò il novello reato di *Zuhalterei* (mantenutismo).

Nel Belgio i *souteneurs* sono assimilati ai vagabondi e internati nei depositi di mendicità (articoli 8 e 13 legge sul vagabondaggio, 27 novembre 1891).

In Francia sono puniti con le pene comminate contro il vagabondaggio (legge 27 maggio 1885 sui recidivi, modificata dalla legge 27 dicembre 1916, articolo 4).

In Italia, oltre il Progetto Guerzoni, si ebbe un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati nel 1910, diretto a reprimere lo sfruttamento a opera dei lenoni.

Nell'articolo 544 del presente Progetto si punisce chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla propria prostituzione.

Il concetto, che si vuole designare con le parole « si fa mantenere », importa, nell'agente, un sistema di vita parassitaria che trae alimento dalla turpitudine altrui.

Notevole è la tutela accordata, con questa disposizione, anche alla donna maggiorenne.

Grave è la sanzione — reclusione da due a sei anni e multa da lire mille a diecimila —, ma non sproporzionata alla eccezionale gravità del fatto, specie ove si tenga conto che, in pratica, il mantenutismo si attua sovente con vere e proprie estorsioni, di cui non è possibile, per ovvie ragioni, raggiungere la prova.

Accade di frequente che questo delitto coincida con altre forme di attività criminose, particolarmente con il lenocinio. Ad evitare eccessi di penalità per il concorso di reati, sta l'inciso «ove il fatto non costituisca delitto più grave», inserito nella formula dell'articolo 544.

600. — Neanche per la tratta delle bianche si provvede in alcun modo nel Codice Zanardelli.

Una disposizione rudimentale e insufficiente trovò posto nella legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, ove, all'articolo 3, capoverso ultimo, si punì il fatto di chi «induce una donna maggiorenne a emigrare, per trarla alla prostituzione». Le altre norme sulla tratta, contenute nel R. decreto 9 aprile 1905, n. 171, hanno carattere di polizia, e non penale.

Nel campo internazionale si determinò un forte e accentuato movimento per la repressione di tale ignominia, e vanno ricordate la prima Convenzione di Parigi del 18 maggio 1904, resa esecutiva in Italia con R. decreto 9 aprile 1905, n. 171; la seconda Convenzione di Parigi del 4 maggio 1910, per la tratta delle bianche, integrata dalla Convenzione di Ginevra del 30 settembre 1921, per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli; la Convenzione aggiuntiva di Berna del 30 settembre 1923: queste tre ultime rese esecutive in Italia con R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2749. Finalmente, in Italia, il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, (convertito nella legge 17 dicembre 1925, n. 2306) dava efficacia di legge dello Stato alle disposizioni di carattere sostanziale della precitata convenzione di Ginevra del 1921, e abrogava l'articolo 12 della legge (Testo unico) 13 novembre 1919, n. 2205, sulla emigrazione, disciplinando *ex novo* tutta la materia.

Da queste fonti legislative hanno origine le disposizioni in esame, le quali rappresentano una vigorosa difesa contro le organizzazioni internazionali di lenocinio e rispondono all'esecuzione di impegni assunti dal nostro Governo di fronte agli Stati aderenti alle summenzionate convenzioni.

Per uniformare la disciplina di questi reati a quanto è stato fatto per il lenocinio all'interno, e per le considerazioni di ordine sistematico ivi svolte, ho previsto separatamente l'ipotesi della «inluzione» da quella della «costrizione»; e ho inoltre accolto i proposti emendamenti di forma, rendendo più chiare e complete le varie ipotesi di tratta di donne e di minori.

L'articolo 545 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila il lenocinio internazionale commesso nella duplice forma di chi «induce» una persona d'ambo i sessi, minore di età, ovvero una donna maggiorenne in stato d'infermità o deficienza psichica, a recarsi in territorio estero, sapendo che ivi sarà tratta alla prostituzione; e di chi «s'intromette per agevolarne la partenza». La pena è raddoppiata

negli stessi casi, in cui è raddoppiata per il lenocinio fraudolento commesso all'interno (articolo 541, numeri 1° e 2°), e quando il fatto sia commesso in danno di due o più minorenni anche se diretti in Paesi diversi; quest'ultima aggravante tende a colpire le organizzazioni internazionali, che indicano nei Paesi europei veri reclutamenti di minori e di donne.

Nell'articolo 545 non si parla d'inganno, essendo esso implicito nella induzione del minore o della donna incapace.

L'articolo 546, prevedendo nella parte prima l'ipotesi della costrizione, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila chiunque costringe, mediante violenza o minaccia, una persona di età minore o una donna maggiorenne a recarsi in territorio estero, sapendo che ivi sarà tratta alla prostituzione; per questa ipotesi non è contemplata l'agevolazione alla partenza, perchè incompatibile con la costrizione.

Il capoverso richiede, come elemento costitutivo, l'aver determinato mediante inganno una donna maggiorenne alla partenza, ovvero l'essersi intromesso per agevolarne la partenza. Alle figure di lenocinio dell'articolo 546, si applicano le aggravanti previste nei due ultimi capoversi dell'articolo 543.

Nei confronti di una donna maggiorenne era necessario richiedere, per l'incriminazione del fatto, la coartazione della sua volontà, o il vizio del consenso fraudolentemente prodotto: potendo la donna maggiorenne liberamente autodeterminarsi a quella forma speciale di prostituzione, che, perchè ritenuta fonte di maggiori guadagni, si presenta particolarmente suggestiva.

Per ottemperare a quanto è stato stabilito nella precitata Convenzione di Ginevra, ho disposto nell'articolo 547 che il delitto di tratta di donne e minori sia punibile, ancorchè commesso da un cittadino in territorio estero.

601. — L'articolo 548 stabilisce che alla condanna per i delitti di lenocinio (articoli 541, 542 e 543), di sfruttamento di prostitute (articolo 544) e di tratta di donne e di minori (articolo 545, 546 e 547), è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva; presentando i colpevoli di tali ignobili reati una particolare pericolosità sociale.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

602. — Se per la punibilità dei delitti contro il buon costume in danno di minorenni sia necessaria, nel soggetto attivo, la scienza della età della vittima, è questione lungamente agitata nella interpretazione del Codice vigente.

Così com'è formulata la legge, l'età minore del soggetto passivo funziona da elemento costitutivo del reato. Pertanto il rigore dei principi dovrebbe menare alla conseguenza di riconoscere la necessità della consapevolezza suddetta.

È questa l'opinione predominante nella dottrina, che però cerca di sfuggire alle conseguenze estreme, per le quali assai spesso il colpevole dovrebbe andare impunito, e con restrizioni e accomodamenti equipara alla scienza il dubbio, per il discutibile riflesso che, se il dubbio non è proprio scienza, è però cosa assai diversa dalla ignoranza. Si conclude sostenendo che soltanto la esclusione anche del dubbio per circostanze speciali, oggettive o soggettive (oscurità di ambiente ove il fatto avviene; sviluppo precoce del soggetto passivo; false dichiarazioni del medesimo), escluderebbe il dolo.

La giurisprudenza, invece, più a contatto con le necessità pratiche, e quindi più sensibile alle esigenze repressive, propende per la tesi che possa e debba prescindersi dalla indagine circa la scienza della età.

Nel Progetto del 1927 non vi era alcuna espressa disposizione. Non potendo l'età del soggetto passivo in questi delitti considerarsi quale condizione obiettiva di punibilità, la disputa si sarebbe riprodotta.

Mi sono preoccupato della possibilità che ne restasse indebolita la difesa dei minori, specie nei periodi della fanciullezza e della pubertà, nei quali occorre una più energica ed efficace protezione. E, rendendomi conto anche di proposte fatte in seno alla Commissione Ministeriale durante la discussione del Libro I del Progetto, ho introdotta, nel testo definitivo, la disposizione dell'articolo 549, per la quale l'agente risponde del reato, ancorchè ignori l'età della persona offesa, quando questa sia minore degli anni sedici.

603. — Non soltanto in relazione ai delitti compresi in questo Titolo, ma anche rispetto ad altri, può sorgere la necessità di stabilire il rapporto di parentela, considerato dalla legge come elemento costitutivo, come circostanza aggravante o attenuante del reato, ovvero come causa di non punibilità.

Per la prova della filiazione legittima o di quella naturale, quando siavi stata legittimazione, non v'è difficoltà: l'accertamento del vincolo di parentela, in tal caso, avviene mediante il certificato dell'atto di stato civile e, se questo manchi, con gli altri mezzi consentiti dalla legge (articolo 5 R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176). Difficoltà grave si presenta, invece, per la prova della filiazione illegittima, quando si tratti di figli naturali riconoscibili ma non riconosciuti, e di figli adulterini e incestuosi. Il problema si pone precisamente in questi termini: è ammissibile, in materia penale, agli effetti della punibilità o della misura della pena, la prova testimoniale, anche contro il coordinato disposto degli articoli 159 e 189 del Codice civile?

Nel diritto vigente la mancanza di un criterio direttivo si rivela attraverso la difformità delle varie norme dettate per delitti diversi, nelle quali si dà talora rilevanza al rapporto di filiazione illegittima senza che la legge, penale o processuale, regoli i limiti e i modi della prova.

Così, nel Titolo VIII del Codice penale vigente, all'articolo 337, si equipara espressamente la parentela illegittima - senza distinzione alcuna tra filiazione naturale semplice e adulterina o incestuosa - a quella legittima, a

proposito del delitto d'incesto, dicendosi che la relazione incestuosa può tenersi con un discendente o ascendente anche illegittimo.

Nel Titolo IX, in rapporto ai delitti d'omicidio e di lesioni, l'aggravante della parentela si estende anche a quella naturale, ma limitatamente ai casi di filiazione legalmente riconosciuta o dichiarata (articolo 366, numero 1°, e 373, capoverso).

Nel Titolo X, per i casi di non procedibilità a causa della parentela, si tace completamente circa il requisito della legittimità di essa (articolo 433).

Questa mancanza di un principio fondamentale e direttivo non poteva, in pratica, non dar luogo alle maggiori perplessità e contraddizioni.

Si è sostenuto che il regolamento giuridico della filiazione legittima e naturale, con i divieti degli articoli 180, 189 e 193 del Codice civile, debba rigidamente estendersi al campo penale; e che, in conseguenza, nel caso di furto in danno di un ascendente, la presunzione civilistica dell'art. 159 Codice civile faccia sempre stato. Ma, d'altra parte, anche si è opinato che, quando si addebiti un parricidio a chi appaia dallo stato civile, ma in realtà non sia, figlio della persona da lui uccisa, la presunzione dell'articolo 159 del Codice civile possa essere vinta dalla prova testimoniale contraria: rilevandosi che la prova testimoniale in materia penale debba sempre ritenersi ammissibile per quanto si attiene alla reale esistenza del rapporto di parentela, poichè, in materia penale, unico limite alla prova per testimoni è quello contenuto nell'articolo 201 del Codice di procedura penale, che non riguarda il rapporto suddetto.

L'ideale della Giustizia punitiva sarebbe quello di un'assenza completa di presunzioni di diritto assoluto. La Giustizia penale ha bisogno della verità reale, per potere raggiungere la sua finalità sociale. La verità presunta non equivale sempre a quella reale e — come disse il Carrara — sul letto di Procuste delle verità presunte non può, il giudice penale, amministrare giustizia.

Tuttavia, bisogna riconoscere che non è possibile creare delle contraddizioni gravi e flagranti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, quando vengano in considerazione istituti ove non è in gioco il solo interesse privato. L'istituto della famiglia non può avere un regolamento per la Giustizia civile e un altro per quella penale; ma l'estensione al diritto penale, dei divieti della legge civile, è in questa materia imposta da un alto interesse pubblico, qual'è quello concernente la disciplina della famiglia.

Senonchè il legislatore, nel coordinare la legge penale con quella civile, non può limitare tale coordinamento alle sole regole civilistiche che stabiliscono il divieto della prova, ma deve estenderlo anche alle eccezioni che alle regole la stessa legge civile apporta: non essendovi ragione di adottare in materia penale restrizioni che la legge civile non riconosca.

Seguendo tale criterio direttivo, ho adottato un principio generale da valere in ogni caso, agli effetti della legge penale.

Nel Progetto preliminare (articolo 539, capoverso) avevo così formulato tale principio: « La prova della filiazione illegittima è regolata dalle leggi civili ».

Si è prospettato il dubbio se il principio si riferisca anche alla prova della filiazione adulterina e incestuosa, nei casi preveduti nell'articolo 193,

capoverso, numero 1° a 3°, del Codice civile, Quel riferimento era nella mia intenzione, e perciò, a prevenire qualsiasi dubbio, ho modificata la formula, in modo che esso riesca anche più chiaro.

Nella parte prima dell'articolo 550 si pone la norma che « agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela sia considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, o attenuante, o come causa di non punibilità, alla filiazione legittima è equiparata la illegittima ».

Nel capoverso si dà il modo di determinare il rapporto di filiazione illegittima, dicendosi che esso debba stabilirsi, osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, ancorchè essi debbano valere per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

È adunque chiarissimo che, se la legge civile concede la prova per accertare una determinata « condizione di filiazione » (a effetti limitati, per esempio, agli effetti dell'obbligo degli alimenti), l'accertamento possa eseguirsi anche agli effetti della legge penale, con la sola restrizione che siano osservati i limiti che concernono le modalità della prova, imposte dalla legge civile. Pertanto viene ad essere consentita, in sede penale, la prova della filiazione illegittima in tutte le ipotesi nelle quali al figlio naturale spetta il diritto di agire per ottenere gli alimenti (articolo 193, capoverso, n. 1° a 3°, del Codice civile) senza distinzione tra figlio naturale semplice e adulterino o incestuoso, essendo *jus receptum* che nella locuzione « figlio naturale » dell'articolo 193, capoverso, del Codice civile, debbano tutti comprendersi.

L'unico limite, si ripete, è quello che lo stesso articolo 193 stabilisce circa la specie del mezzo di prova, che, come è noto, deve necessariamente consistere in uno dei tre mezzi di prova scritta precostituita, in tale disposizione designati. Appena occorre avvertire che la formula dettata ha il pregio di rendere operativa in penale ogni maggior larghezza di prova che, nella riforma della legislazione civile, possa eventualmente, in questa materia, essere accolta.

In verità, appare inconcepibile come quelle prove, che la legge civile dichiara sufficienti per conferire al figlio naturale il diritto ad agire per gli alimenti, non debbano aver valore agli effetti penali. Si è obiettato che la eccezionale disposizione dell'articolo 193 del Codice civile stia a favore dei figli illegittimi e non possa ritorcersi contro di loro; ma tale affermazione dà per sicuramente risoluto un problema, tutt'altro che pacifico in civile: come dimostrano le controversie, che si agitano in tema di diritto successorio.

Infine, non ho creduto di equiparare, al rapporto di parentela, quello di adozione, diverso essendo il carattere di parentela civile ad essa inerente; invero, se il rapporto di adozione incida su un vincolo di sangue, troverà applicazione la norma dell'articolo 550, entro i limiti fissati dal capoverso.

604. — L'articolo 551 regola le conseguenze giuridiche, alle quali deve condurre l'indegnità morale che colpisce l'autore di taluno dei delitti preveduti nel Titolo IX, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore sia elemento costitutivo o circostanza aggravante. La condanna per tali delitti produce la perdita della patria potestà e dell'autorità maritale,

o la interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela o alla cura. Se poi si tratti dei delitti di violenza carnale (articolo 527), di atti violenti di libidine (articolo 529), di corruzione di minorenni (articolo 540), di sfruttamento di prostitute (articolo 544), e di tutte le forme di lenocinio, la condanna produce la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa. Non è a dubitare che la locuzione « diritti successori » comprenda ogni specie di successione, a qualunque titolo abbia luogo.

Ho esteso la norma del capoverso dell'articolo 551 ai reati di « tratta di donne e di minori », perchè non v'è motivo di fare al lenocinio all'interno un trattamento più grave che al lenocinio all'estero, ove si consideri che in questo caso il lenone, specie se parente della vittima, quasi sempre agisce sotto il miraggio di lauti compensi.

Dal confronto delle due parti dell'articolo 551 coordinate con l'articolo 38, risulta che nella prima parte è comminata una pena accessoria, mentre nel capoverso sono disciplinati particolari effetti penali profluenti, per taluni delitti, dalla sentenza di condanna.

L'articolo 38, come ho ampiamente illustrato nella Relazione al Titolo II, del Libro I, disciplina due distinti istituti: quello della perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, che importa la privazione di ogni diritto, compreso quello successorio, sui beni del figlio o delle moglie, producendo nel colpevole la incapacità di essere soggetto di tali diritti; e quello della sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale, che importa soltanto incapacità di esercitare i diritti spettanti sui beni del figlio o della moglie, limitatamente al periodo della sospensione. Questa deriva sempre da condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale, come è detto nel capoverso dell'articolo 38.

Nella perdita, invece, s'incorre in casi tassativamente indicati nel Libro II (articolo 38, parte prima), e, derivando da essa una incapacità perpetua, per riacquistare i diritti perduti è necessaria la riabilitazione. Uno di questi casi è quello contemplato nella parte prima dell'articolo 551, nel quale la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori, essendo conseguenza della perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, fa parte della pena accessoria e ne segue le sorti (articolo 38, capoverso 2°).

Diversa natura giuridica hanno i particolari effetti penali contemplati nel capoverso dell'articolo 551, i quali si equivalgono ai primi, in quanto importano anch'essi la « perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa »; ma se ne differenziano, sia perchè prescindono dalla esistenza di rapporti parentali con la persona offesa, sia perchè sono limitati a taluni soltanto dei delitti del Titolo IX. La causa giuridica della perdita dei diritti, menzionati nel capoverso, va anch'essa ricollegata all'indegnità morale profluente dalla condanna; la quale produce questa particolare incapacità perpetua avente per oggetto la privazione di diritti civili, ed è sanabile soltanto con la riabilitazione.

Le disposizioni del primo comma e del capoverso dell'articolo 551, comminando l'incapacità a succedere « alla persona offesa », hanno aumentato i casi d'incapacità a succedere dell'articolo 725 del Codice civile; si aggiun-

gono così, alle cause d'indegnità specificate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° di detto articolo, anche quelle derivanti da condanna per i delitti contemplati nel precitato articolo 551.

Pertanto, differenti essendo i casi d'incapacità a succedere, nella previsione della legge civile, e rispettivamente della legge penale, per quelli considerati da quest'ultima non potrà essere operativa di effetti giuridici che la riabilitazione accordata ai sensi dell'articolo 182 del Progetto. Un migliore coordinamento, tra le disposizioni penali in esame e quelle degli articoli 725 e 726 del Codice civile, potrà farsi in sede di riforma del Codice civile.

Non occorre dire che, secondo un principio valido per tutti i casi d'estinzione delle incapacità giuridiche inerenti a una pena accessoria o comunque profluenti da una sentenza di condanna, la estinzione non può recare pregiudizio ai diritti già acquistati dai terzi.

605. — Gli articoli 552 e 553 contengono norme particolari riguardanti la punibilità dei delitti del Titolo IX e l'esercizio del diritto di querela.

Secondo quanto è stabilito nell'articolo 552, si procede di ufficio per tutti i delitti contro l'onore e il pudore sessuale compresi nel Capo II, ad eccezione del delitto di corruzione di minorenni; inoltre, si procede di ufficio per tutti i delitti contro la libertà sessuale compresi nel Capo I, e per lo stesso delitto di corruzione di minorenni:

a) quando il fatto sia commesso dal genitore, dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

b) quando il fatto sia connesso ad altro delitto, per cui debba procedersi di ufficio.

Perciò la punibilità a querela di parte rimane limitata ai delitti del Capo I e al delitto di corruzione di minorenni, ove l'agente non rivesta taluna delle qualità suindicate, nè vi sia connessione.

Seguendo la tradizione del Codice vigente, non ho esteso la previsione del numero 1° dell'articolo 552 agli avi, ai fratelli e alle sorelle, per non allargare lo scandalo domestico causato dai delitti contemplati nel Titolo IX.

Quanto al pubblico ufficiale e all'incaricato di un pubblico servizio, mi è sembrato inutile specificare che il fatto debba da costoro essere commesso « a causa o nell'esercizio delle funzioni o del servizio pubblico », essendo implicito che si prende in particolare considerazione l'abuso della funzione o del servizio pubblico, giacchè soltanto tale abuso può giustificare la deviazione dal principio della punibilità a querela di parte, affermato nella parte prima dell'articolo.

Per l'applicazione del numero 1° dell'art. 552, è indifferente se la qualità di pubblico ufficiale sia elemento costitutivo, ovvero circostanza aggravante (articolo 65, numero 9°), mentre per l'incaricato di un pubblico servizio, la predetta ipotesi del numero 1° può solo verificarsi quando tale qualità venga in considerazione come circostanza aggravante.

Con questa disposizione del numero 1° dell'articolo 552, ho anche rimossa la incongruenza per cui attualmente può procedersi soltanto a querela di

parte nei casi di violenza carnale e di atti di libidine violenti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato d'un pubblico servizio su persona arrestata o condannata, affidata al colpevole per ragioni di trasporto o custodia (articoli 331, numero 3°, e 336 Codice penale).

Nel numero 2° dello stesso capoverso ho tolto il limite stabilito nel numero 1° de' l'articolo 336 del Codice vigente, ho stabilito che, in ogni caso di connessione tra uno dei delitti del Titolo IX, punibile a querela di parte, e altro delitto per cui debba procedersi di ufficio, prevale per tutti la procedibilità *ex officio*.

Sembra poi superfluo rilevare che nell'articolo 552 non si fa cenno della circostanza obbiettiva del luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, essendo tali circostanze implicitamente comprese nel numero 2° del predetto articolo, in quanto è ovvio che, se alcuno dei delitti del Titolo IX punibile a querela di parte sia commesso in luogo pubblico, esposto o aperto al pubblico, si avrà concorso col delitto di oltraggio al pudore, per cui si procede sempre *ex officio* (articoli 84 e 535).

Ho, infine, creduto opportuno stabilire il principio della irrevocabilità assoluta della querela già proposta, per evitare turpi accomodamenti e audaci ricatti, che, nella delicatissima materia dei reati in esame, sarebbero resi possibili dal diritto di remissione.

606. — Tenendo conto delle autorevoli proposte della Commissione Ministeriale, ho modificato l'articolo 553, limitando il numero delle persone a cui spetta il diritto di querela e restringendone anche diversamente l'esercizio, per ovviare all'evidente perturbazione dell'ordinamento familiare, a cui dava luogo la disposizione dell'articolo 542 del Progetto preliminare.

Riferendomi alle regole generali sull'istituto della querela, ho disposto che il diritto di querela spetta anzitutto all'a persona offesa o a coloro che la rappresentano; nel caso che l'offeso muoia prima che la querela sia proposta da lui o dai suoi rappresentanti, il diritto di querela spetta ai genitori, indipendentemente dall'esercizio della patria potestà, o al coniuge. Poichè costoro sottentrano nella titolarità del diritto di querela soltanto dopo la morte della persona offesa e condizionatamente alla mancata rinuncia anteriore del diritto medesimo, non ho potuto, nel testo definitivo, mantenere il concetto che a costoro il diritto di querela spetti in nome proprio, come era disposto nel Progetto preliminare. Pertanto si ha una eccezione al principio della intrasmissibilità del diritto di querela, che di regola è dal Progetto considerata come un diritto personalissimo (articolo 130, parte prima), eccezione giustificata dalla natura dei delitti a cui si riferisce. Tale diritto nel genitore e nel coniuge sorge per effetto della morte della persona offesa. Chè, se la persona offesa abbia, prima di morire, in modo efficace (articoli 125, ult. capov., e 128), rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi, i genitori o il coniuge non potranno più esercitarlo, essendosi ormai il diritto di querela estinto (articolo 128).

607. — L'articolo 554 stabilisce che, se l'autore di alcuno dei delitti contro la libertà sessuale contemplati nel Capo I, o del delitto di corruzione dei

minori (articolo 540) contragga matrimonio con la persona offesa, il reato si estingue, anche nei confronti dei compartecipi, e se sia già intervenuta condanna, cessano l'esecuzione della pena e ogni effetto penale, e non si applicano le misure di sicurezza.

Questa particolare causa di estinzione del reato, pienamente giustificata dalla natura dei delitti a cui si riferisce, è operativa in qualunque momento si verifichi, e quindi anche dopo il giudizio.

TITOLO X

Dei delitti contro la famiglia

Considerazioni generali

608. - Nella parte proemiale del Titolo IX ho indicate le ragioni per le quali nel Progetto i « delitti contro la famiglia » formano un Titolo a sè. Null'altro ho da aggiungere: devo soltanto avvertire che, per l'avvenuto spostamento dell'originario Titolo IX, questo dei « delitti contro la famiglia » segue immediatamente l'altro Titolo dei « delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ». Tale avvicinamento trova giustificazione, com'ebbi già a rilevare, nella affinità della materia in essi disciplinata; affinità che nel Codice Zanardelli determinò la fusione, non a torto censurata, delle due classi di delitti in una sola.

609. — Il Titolo X comprende:

a) alcuni delitti del Titolo VIII del Codice vigente (delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie);

b) altri delitti contemplati in diversi Titoli dello stesso Codice, come i delitti di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (Titolo IX: delitti contro la persona, articoli 390 e 391); di sottrazione di minorenni (Titolo II: delitti contro la libertà, articolo 148);

c) nuove figure criminose (induzione al matrimonio mediante errore o inganno, articolo 557; divieto della cronaca licenziosa o immorale, articolo 564; violazione degli obblighi di assistenza familiare, articolo 569).

610. — Ritengo di avere, mediante il complesso di tutte queste norme punitive, apprestata una energica e valida difesa contro l'attività criminosa sempre più vasta e allarmante, che tende a disgregare l'organismo familiare, considerato come « società coniugale » e come « società parentale ».

Lo Stato deve rivolgere costantemente, e col massimo interesse, la sua attenzione all'istituto etico - giuridico della famiglia, che è il centro d'irradiazione di ogni civile convivenza. Nella comunione familiare i genitori con la parola, e più con l'esempio, plasmano l'anima del fanciullo, che sarà poi il cittadino: secondo che l'ambiente domestico è moralmente puro, o viziato e malsano, germina in esso e fiorisce la pianta dell'uomo onesto, ovvero vi alligna quella triste e attossicata del criminale.

Il legislatore deve, con tutti i mezzi dei quali può disporre, cercare di rinsaldare, nella sua esistenza fisica e nella sua compagine morale, l'organi-

mo familiare; e a tale scopo serve anche la sanzione punitiva con la sua minaccia contro gli attentati all'istituto del matrimonio, che costituisce il fulcro di ogni ben costituita società, e contro l'organismo familiare.

611. — Questi concetti fondamentali si rispecchiano nella ripartizione del presente Titolo in quattro Capi. Invero, nel Capo I si disciplinano particolarmente i « delitti contro il matrimonio », i quali offendono la famiglia nella sua base e ledono l'interesse sociale alla saldezza del vincolo matrimoniale. Nel Capo II trovano posto i « delitti contro la morale familiare », che offendono la famiglia nella sua funzione etica, ledendo la norma della asessualità nei rapporti parentali. Nel Capo III si comprendono i « delitti contro lo stato di famiglia », che offendono la famiglia nella sua struttura giuridica (filiazione legittima) e nella conseguente sua disciplina economica, ledendo il principio della sicurezza dello stato civile delle persone e dell'ordinamento alimentare e successorio. Nel Capo IV, infine, si prevedono i « delitti contro l'assistenza familiare », che si riferiscono ai doveri di reciproca assistenza tra i componenti la stessa famiglia.

CAPO I

Dei delitti contro il matrimonio

612. — L'ordinamento della società domestica, nella quasi totalità degli Stati d'Europa e nella maggior parte degli Stati del mondo, riposa per una tradizione ultramillenaria sull'attuazione del principio monogamico, che spiritualizza l'unione sessuale, facendo del matrimonio il *consortium omnis vitae*.

La bigamia è il delitto, che più gravemente e direttamente attacca quel principio, tendendo, più che a sovvertirlo, ad annullarlo. Pertanto, questo Capo I, concernente i delitti contro il matrimonio, si inizia con gli articoli 555 e 556, che trattano appunto della bigamia.

613. — Presupposto del reato nel Codice vigente è la validità del precedente matrimonio (articolo 359). Richiedendo la legge per la bigamia - a differenza che per l'adulterio e per il concubinato - il presupposto della validità del primo matrimonio, riesce chiaro e indiscutibile che non esiste reato se, per mancanza delle sue forme essenziali o di alcuna delle condizioni alle quali la legge civile subordina la sua validità, il matrimonio debba considerarsi inesistente, ovvero per un impedimento dirimente assoluto il matrimonio sia affetto da nullità insanabile, o per una nullità sanabile, dovuta a impedimento dirimente relativo, sia semplicemente annullabile.

Il presente Progetto in questo punto si allontana profondamente dal Codice vigente, in quanto la esistenza del reato di bigamia non più si fa dipendere dal presupposto di un precedente matrimonio non viziato da nullità: avendo creduto di seguire, in tale innovazione, il sistema di non pochi Codici stranieri (francese, articolo 340; austriaco, §. 206; belga, articolo 391; olandese, articolo 237; germanico, §. 171; russo del 1903, §. 412) e di recenti Progetti (austriaco, §. 251; svizzero, articolo 182), che non

ne fanno parola. Nel presente testo è, ben vero, adoperata la formula: « Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro pur avente effetti civili... »; ma questa qualificazione del matrimonio, che mancava nel Progetto preliminare (articolo 556), ove dicevasi « matrimonio » senz'altro, è stata da me aggiunta, non già per riprodurre con altre parole il requisito della validità, richiesto dal vigente Codice, bensì per lo scopo opposto di chiarire che non vi è luogo a materia punibile soltanto nel caso d'inesistenza d'uno dei due matrimoni, e per coordinare e armonizzare con la legge penale il sopravvenuto sistema concordatario in materia matrimoniale. Per tale sistema, il matrimonio religioso ha effetti civili dal momento della sua trascrizione nei registri di stato civile; ed avendo quindi la trascrizione valore costitutivo per la esistenza civile del matrimonio contratto con rito religioso, ho voluto ben chiarire che la mancata trascrizione induce a far ritenere inesistente il matrimonio anche agli effetti della bigamia.

614. — Mi sono indotto a non più riprodurre il presupposto della validità del primo matrimonio, per evitare che la repressione del delitto di bigamia rimanga subordinata alla volontà dei soggetti, a cui compete l'azione di annullamento. Occorre distinguere, come dianzi ho accennato, tra inesistenza giuridica del matrimonio, che si ha quando manchi uno dei presupposti (diversità del sesso; consenso degli sposi; celebrazione solenne dinanzi all'ufficiale dello stato civile o al ministro del culto; trascrizione, in quest'ultimo caso, nei registri di stato civile); nullità propriamente detta per impedimento dirimente assoluto (parentela o affinità; crimine; mancanza dei testimoni; vincolo di precedente matrimonio); e annullabilità per impedimento dirimente relativo, che dà luogo a nullità sanabile (mancanza di età legale degli sposi; incompetenza dell'ufficiale dello stato civile; vizio del consenso negli sposi; interdizione; impotenza; mancanza del consenso dei genitori, degli avi, del consiglio di famiglia o di tutela).

L'annullamento del matrimonio per le cause di nullità e di annullabilità è subordinato alla impugnativa di determinati soggetti o del pubblico ministero, entro limiti di tempo segnati dalla legge (articoli 55 e segg.; 104 e segg. Codice civile). Potendo il pubblico ministero proporre l'azione di nullità soltanto in alcuni casi, avviene che le cause di nullità e di annullabilità siano fatte valere dai privati titolari dell'azione solo quando costoro abbiano interesse all'annullamento del primo matrimonio per mantenere in vita il secondo. Un ordinamento, che permette lo scandalo della coesistenza di due famiglie formalmente legittime, è incompatibile con l'interesse dello Stato a punire la violazione del principio monogamico, al di fuori e al di sopra delle convenienze e dei calcoli individuali.

615. — Si aggiunge che, prescindendo dalla validità del precedente matrimonio, una più logica ed esatta coordinazione viene a stabilirsi fra le norme del Codice civile e le corrispondenti disposizioni del Codice penale. Invero l'articolo 56 del Codice Civile stabilisce il divieto assoluto di passare a nuove nozze, per chi sia vincolato da un matrimonio precedente. La legge civile non distingue tra matrimonio valido e invalido. Basta la esistenza di un primo matrimo-

nio, ossia la celebrazione secondo il rito prescritto dal nostro Codice Civile, perchè il divieto conservi la sua efficacia fino a quando, con lo scioglimento o con l'annullamento del primo matrimonio, il coniuge sia restituito nella piena libertà del proprio stato e riacquisti la capacità giuridica di contrarre un secondo matrimonio (articolo 107 e 148 Codice civile). Il quale divieto dell'articolo 56 trova riscontro nel *Codex juris canonici*, ove si dispone: *Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit* (can. 1069, §. 2).

616. — Non è adunque da consentire un ritorno, che qualcuno propugna, al sistema del Codice vigente. D'altra parte non mi è parso da accogliere, nella sua rigidità, il sistema opposto, che alla invalidità del primo matrimonio non attribuisce valore alcuno, portando a una conseguenza estrema un principio esatto, se contenuto in limiti ragionevoli. Se deve costituire reato il fatto di contrarre un secondo matrimonio quando il primo sia ancora esistente, è ovvio che il rapporto punitivo debba persistere fino a quando rimane in vita quel primo matrimonio. Ma si pecca di un eccessivo rigore, allorchè si pretende che il reato di bigamia rimanga in vita anche dopo che il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, sia dichiarato nullo, ovvero sia annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia. Il reo viene, in tali casi, a trovarsi in uno stato coniugale, a cui la legge civile restituisce efficacia giuridica; e quindi lo Stato non ha più interesse a punire. Anzi la pena diverrebbe aberrante, poichè la prigionia di uno o, secondo i casi, di entrambi i coniugi arrecherebbe il più grave perturbamento nei rapporti di una famiglia, che ormai la legge civile considera come legittima.

617. — Tali ragioni giustificano il sistema intermedio accolto nel Progetto: per cui, se il primo matrimonio sia dichiarato nullo, ovvero sia annullato il secondo per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto anche rispetto a coloro che vi siano concorsi, e se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (articolo 555, capoverso 2°). Non esiste alcuna reale contraddizione tra la norma che punisce il fatto di contrarre un secondo matrimonio in costanza del primo, e questa che prevede la estinzione del reato. Accolta nel Progetto — per le ragioni esposte precedentemente, al luogo opportuno — la concezione giuridica della estinzione di reato, è anzi perfettamente logico che, tra le cause straordinarie di estinzione, previste nella Parte speciale (articoli 554, 562, 572 e 573), sia inserita anche questa, che si fonda non solamente su considerazioni di ordine giuridico, ma altresì su gravi esigenze pratiche. Col sistema prescelto si presta ossequio al principio che vieta a chi è vincolato da matrimonio, valido o non valido, purchè esistente, di contrarne un secondo; ma la persecuzione penale si arresta, evitando la conseguenza estrema di una condanna per bigamia, inflitta a chi, secondo la legge civile, non è più bigamo, o, se condanna vi sia già stata, l'altra conseguenza, anche più repugnante, della esecuzione della pena.

Giova a tale proposito rilevare che questa nuova costruzione legislativa mantiene la coordinazione tra i Codici civile e penale. Non va trascurato infatti che per l'articolo 113 del Codice civile il coniuge può impugnare in qualunque tempo il matrimonio dell'altro coniuge, ma se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata. Con la quale disposizione il legislatore riconosceva alla nullità del primo matrimonio la dovuta importanza. Non può adunque lo stesso legislatore, in sede penale, interamente prescindere, ma deve cercare, come io ho fatto, di contemperare l'assolutezza del divieto dell'articolo 56 del Codice civile con l'influenza che alla nullità del precedente matrimonio si attribuisce nel successivo articolo 113.

Contraddizione tra la prima parte e il capoverso secondo dell'articolo 555 vi sarebbe qualora, invece di « reato estinto », si fosse adottata la formula di « reato inesistente », da alcuno suggerita. Il reato, in quanto ebbe origine e vita dal fatto violatore del divieto del secondo matrimonio in costanza del primo, ebbe esistenza; esso, quindi, potrà estinguersi, ma non aversi come inesistente. Considerandolo inesistente, verrebbe a rinnegarsi il principio affermato nella parte prima dello stesso articolo.

Col sistema adottato si ottiene anche il vantaggio di evitare che il giudice penale — esercitando la potestà a lui attribuita in materia di pregiudiziale civile facoltativa (articolo 3 Codice di procedura penale) — rinvii al giudice civile la decisione sulla eccezione d'invalidità del precedente matrimonio. Per l'articolo 3 del Codice di procedura penale, invero, il rinvio non è ammesso quando la decisione del giudice civile non influisca sulla esistenza del reato. Pertanto, è chiaro che il giudizio penale non potrà sospendersi.

La dichiarazione d'invalidità, pronunciata dal giudice civile, senza rinvio da parte di quello penale, avrà efficacia di porre termine, senz'altro, al giudizio penale o, nel caso che vi sia stata già condanna, di far cessare l'esecuzione e gli effetti penali di essa.

Al caso di annullamento del matrimonio non ho creduto sia da equiparare quello di scioglimento per morte d'uno dei coniugi. Tale evento non influisce sulla validità, o meno, del primo matrimonio, che permane con tutti i suoi effetti, anche dopo la morte del coniuge.

618. — Nel capoverso primo dell'articolo in esame il Progetto riproduce integralmente, con lievissimo ritocco di forma, la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 359 Codice penale vigente, per cui si aggrava la pena se il colpevole abbia indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Vengono così a prospettarsi: tre ipotesi:

a) consapevolezza della esistenza del precedente matrimonio in entrambi gli autori del reato;

b) consapevolezza in uno solo di essi, inconsapevolezza nell'altro, per una erronea convinzione, indipendente dall'attività del colpevole;

c) consapevolezza in uno degli autori, errore nell'altro, cagionato da una induzione messa in opera dal primo, circa la libertà dello stato del colpevole o proprio.

Nella prima parte dell' art. 555 sono comprese le ipotesi *sub a)* e *sub b)*; nel capoverso primo rientra la sola ipotesi *sub c)*.

Taluno vorrebbe ricondurre alla figura semplice del reato l' unica ipotesi di consapevolezza del precedente matrimonio in entrambi gli autori, e far rientrare le altre due ipotesi nella figura aggravata. Al riguardo, viene rilevato che, per aversi « induzione in errore », non occorra l' uso di artifici fraudolenti; e suole ricordarsi che, nei lavori preparatori del Codice Zanardelli, in seno alla Commissione di revisione, il Brusa ebbe a proporre che l' aggravante venisse applicata solo quando l' errore fosse stato effetto di un' attività considerevole del reo, e che perciò si aggiungesse, dopo la parola « errore », la frase « con artifici fraudolenti », ma la proposta fu respinta.

Senonchè, la fondatezza di tale argomentazione sembra discutibile. Se è innegabile che la induzione in errore non coincida concettualmente con l' uso di mezzi fraudolenti, deve peraltro riconoscersi che, a integrare l' aggravante in esame, non basterebbe la pura omissione, consistente nel semplice silenzio; per poter indurre è sempre necessaria un' azione. Una circostanza aggravante non può ridursi a quel minimo occorrente affinché si concreti la figura semplice, la ipotesi-base del reato. Nella massima parte dei casi colui che vuol commettere il reato di bigamia deve omettere di dichiararsi già coniugato, altrimenti non potrebbe raggiungere lo scopo di contrarre il secondo matrimonio.

Per queste considerazioni, non ho creduto di rendere più rigorosa - secondo analoga proposta avanzata nel campo dottrinale - la norma in esame, ammettendo l' aggravante in ogni caso d' inconsapevolezza d' uno degli autori del fatto, indipendentemente da qualsiasi attività svolta all' uopo dal colpevole. In verità, l' aggravante appare giustificata solo dalla maggiore pericolosità dimostrata dal colpevole con un dolo straordinario, consistente nella induzione in errore, che viene ad aggiungersi al dolo ordinario del reato di bigamia.

In pratica, del resto, sarà assai difficile che il colpevole si limiti a una pura omissione, consistente nel silenzio. Sorgerà ordinariamente il bisogno di assumere un contegno attivo e compiere qualche fatto d' indole commissiva. Perciò - tranne quando l' altro soggetto, pur avendo la consapevolezza del precedente matrimonio, contragga tuttavia le nozze, rendendosi anch' egli responsabile del reato di bigamia - ricorrerà abitualmente la figura aggravata.

619. — Occorre appena accennare che, per la induzione in errore, il colpevole può servirsi anche dell' opera di un terzo. In tal caso si applicheranno le norme sul concorso di persone nel reato.

L' errore può riguardare tanto lo stato proprio ossia lo stato del colpevole, quanto quello della persona, con la quale costui contrae il secondo matrimonio: « lo state proprio o di lei », secondo la formula del Progetto. Può avvenire infatti che sia coniugata la persona con la quale il colpevole intenda contrarre matrimonio, ed egli tuttavia riesca in tale intento, simulando o facendole credere la morte del primo coniuge o la nullità del primo matrimonio. In questo caso, ricorrerà egualmente l' aggravante.

Avverto, infine, che, avendo nell'articolo 216, parte prima, di questo Progetto, stabilito che le misure di sicurezza non si applicano ove ricorra una causa estintiva del reato, ho soppresso le parole: «non si applicano le misure di sicurezza», con le quali si chiudeva lo articolo 556 del Progetto preliminare.

620. — Variamente risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza è stata la questione se il delitto di bigamia sia un reato permanente.

Aderendo alla teoria che distingue il reato permanente proprio dal reato permanente improprio, ho ritenuto che il delitto di bigamia debba considerarsi come « reato istantaneo con effetti permanenti », giacchè manca in esso uno dei caratteri distintivi del reato permanente, ossia la possibilità da parte del soggetto attivo, di far volontariamente cessare lo stato antigiuridico, che nella bigamia si traduce nella cessazione dello stato di bigamia, il quale viene creato dal secondo matrimonio in costanza del primo. Tuttavia, non essendo vietato al legislatore, di estendere talora anche ai reati con effetti permanenti taluna delle regole del reato permanente quando tale estensione riesca opportuna, ho esteso al reato di bigamia la norma della prescrizione stabilita per i reati permanenti nell'articolo 162, prima parte, disponendo, nell'articolo 556, che il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui sia sciolto uno dei due matrimoni o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia. Da ciò risulta la ragione d'essere della norma contenuta nell'articolo 556; la quale pertanto, non essendo una inutile ripetizione del precitato articolo 162, non può, come è stato proposto, sopprimersi.

Identica, esatta spiegazione aveva data la dottrina circa la necessità della stessa norma contenuta nell'articolo 360 del Codice vigente.

Giova avvertire che l'articolo 556, al fine di fissare il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione, parla di «scioglimento di uno dei due matrimoni» e di «nullità del secondo matrimonio per la bigamia».

Tra le cause di scioglimento vanno comprese così quelle naturali (morte), come quelle dipendenti da dichiarazioni del giudice (annullamento, divorzio).

L'altra ipotesi «della dichiarazione di nullità del secondo matrimonio per la bigamia» è di scarsa applicazione; perchè di regola il giudice civile, quando negli atti ravvisa elementi probatori del reato di bigamia, deve sospendere il procedimento civile e darne notizia al procuratore del Re. E' evidente, perciò, che la sentenza di condanna per bigamia precede normalmente la sentenza civile, la quale annulla il secondo matrimonio per bigamia.

621. — Nell'articolo 557 è contemplata la nuova figura criminosa della induzione al matrimonio mediante errore o inganno. Tale delitto si ha quando alcuno, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, lascia ignorare all'altro coniuge la esistenza di un impedimento diverso da quello derivante da un precedente vincolo coniugale, e il matrimonio venga annullato a causa dell'impedimento taciuto.

Il fatto doloso di contrarre un matrimonio nullo per impedimenti diversi da quello del precedente vincolo coniugale è previsto anche in legislazioni straniere (Codice penale germanico, 170; Codice penale norvegese, 220 e 221). Un precedente nella stessa nostra legislazione è costituito dall'articolo 127 del

Codice civile, che stabilisce, a carico del coniuge colpevole, penalità quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro. Mi è sembrato opportuno accogliere nel Progetto una norma adeguata alla repressione di una frode assai grave, che attenta alla santità del matrimonio, tradisce la fiducia ispirata dall'amore e dalla nobile aspirazione della vita coniugale e profondamente pregiudica gl'interessi anche materiali della famiglia.

L'impedimento al matrimonio può consistere in una qualunque delle cause di annullamento, quali risultano dalle coordinate disposizioni del Codice civile (articoli 104 e segg.), della legge 17 maggio 1929, n. 847, per i matrimoni celebrati davanti ad un ministro del culto cattolico, e della legge 24 giugno 1929, n. 1159, per i matrimoni celebrati davanti ad alcuno dei ministri dei culti ammessi. In ogni caso deve trattarsi, come testualmente dispone l'articolo 557 del Progetto, di un impedimento diverso da quello costituito dal precedente vincolo coniugale.

Nel Progetto preliminare mi ero limitato a regolare la sola ipotesi del lasciare ignorare all'altro coniuge l'esistenza dell'impedimento. Nell'unito testo ho modificato il Progetto del 1927, aggiungendo un capoverso, ove si prevede espressamente, e si punisce con più grave sanzione, il fatto di avere occultata con mezzi fraudolenti la esistenza dell'impedimento. Per quanto in entrambi i casi il coniuge incolpevole sia ingannato, è indiscutibile che la seconda forma di frode ha in sé una carattere di maggiore gravità, a cui deve corrispondere più adeguata pena. Il « lasciar ignorare » integra una forma omissiva di reato, non richiedendosi, da parte del colpevole, alcuna attività diretta a indurre in errore l'altro coniuge, ed essendo bastevole il silenzio circa l'esistenza dell'impedimento. La specie più grave del capoverso rappresenta una forma commissiva, che richiede un agire fraudolento.

Questa migliore sistemazione mi è stata suggerita anche dal considerare che per l'attuale articolo 127 del Codice civile, nei casi più gravi - « secondo le circostanze », è detto in quel testo - il giudice può applicare, oltre la multa, il carcere fino a sei mesi.

Tanto nella figura semplice, quanto in quella aggravata, il delitto è sempre condizionato al verificarsi dell'annullamento per causa dell'impedimento taciuto.

Non mi è parsa meritevole d'accoglimento la proposta di prevedere anche il caso, nel quale entrambi i coniugi si accordino per contrarre matrimonio in frode alla legge, consapevoli entrambi della esistenza di cause che ne possano determinare l'annullamento. In tal caso si verifica d'ordinario la necessità di commettere altri fatti, come, ad esempio, delle falsità che costituiscono reati punibili con sanzioni così gravi, da potersi ritenere sufficienti, senza ricorrere ad altre previsioni.

Per identiche considerazioni, neanche ho aderito all'altra proposta di prevedere in questo Capo la ipotesi di chi celebri il matrimonio in nome non proprio.

622. — La struttura dei delitti di adulterio e concubinato rimane sostanzialmente la stessa del vigente Codice. Tuttavia ho apportate alcune modificazioni, degne di rilievo.

Per il reato di adulterio ho espressamente prevista la ipotesi di « relazione adulterina », che, nella realtà, costituisce la forma, in cui più frequentemente si manifesta il reato in esame. E ho disposto, per tal ipotesi, una pena più grave. Con tale disposizione, ho voluto derogare alle norme stabilite nella Parte generale in tema di reato continuato. La relazione adulterina deve considerarsi reato unico per tutti gli effetti: la previsione, pertanto, attua una innovazione che, in confronto del reato continuato, non si limita soltanto alla misura della pena.

623. — L'adulterio e il concubinato sono punibili a querela, rispettivamente, del marito (articolo 558, capoverso ultimo) e della moglie (articolo 559, capoverso ultimo): costoro non potranno più esercitare il diritto di querela, se siano decorsi tre mesi dal giorno in cui ebbero notizia del fatto che costituisce il reato (articolo 128, parte 1^a).

Data la particolare natura del diritto personalissimo alla fedeltà coniugale, offeso rispettivamente, con l'adulterio o col concubinato, ho derogato alla disciplina dell'istituto della rappresentanza penale per l'esercizio del diritto di querela, disponendo che esso spetta esclusivamente al marito e alla moglie, (articolo 558 e 559, capoverso ultimo); di guisa che per siffatti delitti non funziona nessun tipo di rappresentanza, neppure la rappresentanza necessaria: è questo il solo caso, nel quale il carattere di « personalità e intrasmissibilità » del diritto di querela trova un'applicazione integrale. In tal senso, come è noto, è la tradizione legislativa dei Codici precedenti e del vigente Codice di procedura penale, il quale, nel dettare le norme relative alla rappresentanza processuale nella querela, esclude espressamente l'applicazione di essa ai delitti di adulterio e di concubinato (articolo 153, capoverso, parte 1^a. Codice procedura penale).

Non ho creduto di prevedere, come è stato proposto, il caso in cui venga protratta la convivenza coniugale dopo che il coniuge offeso abbia avuto notizia dell'adulterio, e di stabilire espressamente che tale circostanza non debba per sé ritenersi presunzione di rinuncia al diritto di querela; perchè la formula dell'articolo 128, capoverso secondo, attribuisce al giudice di valutare caso per caso, se le particolari circostanze famigliari, che abbiano potuto consigliare al coniuge offeso di prolungare la sua permanenza nella casa coniugale, importino rinuncia al diritto di querela.

624. — Nel Codice vigente, in due separati articoli (355 e 357), sono previsti casi di diminuzione e di esimente. Ho meglio sistemato, in unico articolo del Progetto (560), le varie ipotesi, con opportune modificazioni di sostanza e di forma.

Il concetto di esenzione da pena, non trova più applicazione alcuna nel presente Progetto per le considerazioni svolte nella Parte generale. A tale locuzione ho sostituito la formula della non punibilità, che il Progetto stabilisce in favore della moglie adultera allorchè il marito siasi reso in-

degnò per aver indotta o eccitata alla prostituzione la moglie o per avere comunque sfruttato i guadagni derivanti dalla prostituzione di lei (articolo 560, parte prima). Dal confronto con la formula del Codice vigente risulta che non è riprodotta la ipotesi della costrizione, la quale per le norme generali elimina, in ogni caso, la penale imputabilità. Neanche si è fatta parola del « favorire » la prostituzione, rientrando tale ipotesi nell'« eccitamento ». Si è aggiunta, invece, la esplicita previsione dello sfruttamento, in qualunque forma, che, al pari della induzione e dell'eccitamento alla prostituzione, mette il marito in uno stato d'indegnità.

Non ho riprodotto, infine, la ipotesi della indegnità reciproca, che, secondo il Codice vigente, esclude la punibilità nei casi in cui il marito o, rispettivamente, la moglie abbia commesso in epoca anteriore il delitto di concubinato o di adulterio (articolo 357, numero 1°, inciso primo, e numero 2°, Codice penale). In verità, tale norma può ingenerare l'equivoco che in difformità di quanto dispone l'articolo 150 del Codice civile, sia consentita agli effetti penali la turpitudine d'una compensazione o di una ritorsione in materia d'infedeltà coniugale. Oltre il pericolo d'una simile concezione contraria alla morale e alla legge civile, v'è quello, anche più grave, dell'incoraggiamento - che da tale impunità deriva - alla libera pratica dell'adulterio o del concubinato.

Per quanto attiene alla prima parte dell'articolo 560 ho, infine, corretta una inesattezza occorsa nel Progetto del 1927. In esso l'articolo 561 - corrispondente al 560 del presente Progetto - faceva richiamo ai casi preveduti nei due articoli precedenti. Venne rilevato dalla Commissione Ministeriale che il riferimento potesse riguardare il reato di adulterio, non quello di concubinato. Perciò, rettificando, ho sostituito, nella parte prima dell'articolo 560, alle parole suddette, le seguenti: « Nel caso preveduto nell'articolo 558 », che riguarda l'adulterio.

In un primo capoverso del detto articolo 560 ho esteso la non punibilità, tanto per il reato di adulterio, quanto per quello di concubinato, ai casi del coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato. Nel Progetto preliminare (articolo 561, capoverso) avevo, in ogni caso di separazione legale e nella ipotesi dell'ingiusto abbandono, concessa soltanto una diminuzione, per il riflesso che se la separazione personale fa cessare la materiale comunione della società coniugale, lascia in vita il vincolo morale, considerato indissolubile dalla legge. Dopo matura riflessione, mi sono convinto che, in questa materia, il rigore dei principi deve piegarsi, e un senso profondo di equità e di umanità deve pervadere la legge. Soltanto per una virtù eccezionale il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, o che abbia subito l'onta d'un ingiusto abbandono, può serbare la fedeltà coniugale. La legge punitiva deve, nei suoi comandi o divieti, calcolare sulla morale media. Se si volesse imporre una morale di eccezione, la norma penale rappresenterebbe, con la sua sanzione, una minaccia davvero vana e certamente inadatta a prevenire il reato. Perciò, nel Progetto definitivo, ho distinto tra i vari casi di separazione personale, richiedendo, per la non punibilità, una separazione

legale esclusivamente per colpa dell'altro coniuge. Nè va dimenticato che il Codice vigente non ammette il coniuge, per colpa del quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, a querelarsi per i delitti d'adulterio o concubinato in suo danno (articolo 356, capoverso ultimo).

In un secondo capoverso, aggiunto all'articolo 560 del Progetto definitivo, ho concesso la diminuzione di pena quando il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria e dell'altro coniuge, o per mutuo consenso. Innegabilmente, in tali casi, i fatti di adulterio e concubinato assumono un aspetto di minore gravità, perchè il vincolo matrimoniale, se non infranto, si è di molto allentato.

625. — L'articolo 561, nella parte prima, stabilisce che la condanna per i delitti di bigamia e di concubinato ha per effetto la perdita dell'autorità maritale. Tale disposizione va collegata con la parte prima dell'articolo 38, che contiene una norma di rinvio, e col secondo capoverso dello stesso articolo, il quale prescrive che la perdita dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto, che al marito spetti, in forza di detta autorità, sui beni della moglie. Essendo la perdita dell'autorità maritale pena accessoria perpetua, soltanto con la riabilitazione si potrà riacquistare, insieme con l'autorità maritale, la capacità giuridica dello esercizio dei diritti che ad essa sono inerenti.

L'articolo 562 del Progetto preliminare stabiliva, nel capoverso, che, con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato, il giudice potesse, su istanza del coniuge offeso, pronunciare la separazione personale dei coniugi, e dare gli altri provvedimenti che, a norma delle leggi civili, derivano a carico del coniuge, per colpa del quale la separazione è pronunciata. Questa disposizione, che taluno credette ispirata principalmente, se non esclusivamente, al principio utilitario d'una economia procedurale, è stata oggetto di numerose ed autorevoli critiche che, in gran parte, si appuntano sulla inopportunità di sottrarre la decisione sulla separazione personale al giudice civile, anche per la uniformità di criteri che questi suole adottare.

In verità, la innovazione del Progetto preliminare non trovava sua ragione d'essere in una semplice economia di giudizi, ma rappresentava una particolare applicazione del principio affermato dal Codice di procedura penale del 1913, circa l'influenza del giudicato penale nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato (articolo 6 Codice di procedura penale). Dalla condanna d'adulterio deriva il diritto del coniuge offeso di chiedere al tribunale anche la separazione personale (articoli 149 e 150 Codice civile). Tanto varrebbe che la pronunziasse il giudice penale, che condanna per l'adulterio.

Tuttavia i rilievi opposti al Progetto preliminare mi hanno indotto a rimeditare sulla disposizione che in esso avevo accolto; e mi sono determinato ad abbandonarla per considerazioni che attengono alla natura del procedimento penale. Mentre, invero, in sede civile è consentito, in via principale o in via riconvenzionale, dedurre al giudice una pluralità di cause, oltre

quella dell'adulterio di uno o di entrambi i coniugi, a norma degli articoli 150 e 152 del Codice civile, e può perfino al giudice, secondo un'autorevole dottrina, essere consentito di rilevare d'ufficio le colpe non dedotte riconvenzionalmente; in sede penale, per l'obbietto limitato del procedimento penale, e per la sua struttura che non tollera l'ammissibilità di domande riconvenzionali, si avrebbe con pronunzia unilaterale, l'accertamento di un solo elemento di colpa; e si avrebbe una conseguente pronunzia fondata su tali elementi isolati, laddove le colpe potrebbero *hinc inde* essere diverse. Si aggiunge che altresì sarebbe gravemente turbato l'ordine della competenza, ove si tenga conto che, di regola, i delitti in esame sono giudicati dal pretore, mentre l'azione per separazione personale, al pari delle azioni di stato, richiama la speciale competenza del giudice collegiale, ossia del tribunale.

Se poi, modificando le linee del processo penale, si volessero consentire al giudice penale le più ampie indagini, ne resterebbero deformate, in questo particolare e limitato campo, senza una vera necessità, le linee di tale processo, a parte il fatto che il giudice penale verrebbe troppo distratto dal suo naturale compito.

In conseguenza di tali considerazioni ho limitata la potestà concessa al giudice penale, autorizzandolo soltanto alla pronunzia - su istanza del coniuge offeso - di quei provvedimenti temporanei d'indole civile, che egli ritenga urgenti, nell'interesse del detto coniuge e della prole. L'esercizio di tale potestà, appena occorre rilevarlo, verrà regolato, in quanto al rito, dal nuovo Codice di procedura penale.

Tale potestà, giustificata dalla urgenza, ancorchè esercitata dal pretore, è consentanea, per quanto si riferisce ai provvedimenti riguardanti la prole, alla qualità di giudice pupillare, che viene dalla legge attribuita al pretore.

I provvedimenti di cui sopra è parola cessano di avere effetto, se entro un mese dalla sentenza di condanna non sia presentata domanda di separazione personale davanti al giudice civile (articolo 561, capoverso ultimo). Ho creduto utile questo termine di decadenza, che viene a limitare ulteriormente la portata dei provvedimenti del giudice penale, evitandosi in tal modo il protrarsi di una funesta situazione familiare, piena di dolorose incertezze.

626. — La remissione della querela per i reati di adulterio e concubinato è operativa in qualunque tempo fatta, anche dopo che sia intervenuta condanna (articolo 562, parte 1^a). Il Codice vigente dispone nello stesso senso (articolo 358, parte 1^a). La eccezione al principio che la remissione non può intervenire se non prima della condanna (articolo 156, capoverso 2^o), è dovuta alla finalità, che il legislatore si propone, di favorire in massimo modo la riconciliazione dei coniugi, nell'interesse della famiglia.

Funzionano anche cause straordinarie di estinzione in rapporto agli stessi reati. Il vigente Codice attribuisce alla morte del coniuge querelante gli effetti della remissione (articolo 358, capoverso). Nel Progetto (articolo 562, capoversi 1^o e 2^o), senza riprodursi un simile ravvicinamento concettuale, in verità strano, fra la remissione e la morte del coniuge offeso, viene la morte considerata

come causa estintiva del reato: altra causa estintiva del reato è, per il Progetto, l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. Tanto nell'un caso, quanto nell'altro, cessando il dovere della fedeltà coniugale, su cui si fonda la incriminabilità dei fatti costitutivi di quei delitti, vien meno l'interesse dello Stato alla persecuzione penale.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo, alla concubina e a ogni persona che sia concorsa nel reato. Se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Qui le cause d'estinzione operano con piena efficacia, laddove le cause estintive, in genere, hanno effetti più limitati. Anche questa maggiore ampiezza di effetti è giustificata dalle ragioni ora esposte.

Nel Progetto preliminare (articolo 563, capoverso ultimo) si aggiungeva, per il caso di estinzione dopo la condanna, la frase: « e non si applicano le misure di sicurezza ». Queste ultime parole ho soppresse, per il motivo addotto nell'esame dell'articolo 555.

CAPO II

Dei delitti contro la morale famigliare

627. — In applicazione del principio direttivo di una più efficace tutela della morale famigliare, ho data una più rigorosa disciplina al delitto d'incesto.

L'obiettività giuridica di tale reato, secondo la concezione accolta nel Progetto, non consiste soltanto nella offesa alla moralità, in genere, ma anche nella violazione della norma di condotta, che impone l'asessualità nei rapporti parentali. Ciò spiega il collocamento di questo delitto tra quelli contro la famiglia.

Durante i lavori preparatori del Codice vigente venne proposto di non più prevedere come delitto l'incesto, e parve che tale proposta dovesse prevalere, quando il Guardasigilli Pessina effettivamente ne tolse la previsione dal Progetto Savelli.

Non starò ad esporre le ragioni che impongono la incriminazione di tal fatto: esse sono scolpite nell'animo umano, rifuggente da un rapporto sessuale, che da epoca remotissima viene appreso come mostruoso ed immondo.

628. — Nel Progetto preliminare avevo non soltanto mantenuto la disposizione, che punisce l'incesto, ma anche reso incondizionato il delitto, non più richiedendo che derivasse pubblico scandalo dal modo col quale avviene l'incesto. Mi ero a ciò indotto per lo scopo di una più efficace tutela dell'interesse eugenico a evitare la decadenza, che le procreazioni tra consanguinei possono determinare nella razza.

Una ulteriore meditazione ha fatto prevalere nell'animo mio l'identica preoccupazione che indusse, nel Codice Zanardelli, a condizionare il reato

al pubblico scandalo. Gravissimo, per le funeste conseguenze che possono derivarne, è il pericolo di aprire l'adito a indagini nell'interno delle famiglie. Ne seguirebbe un danno incalcolabile alla morale pubblica. D'altronde, in Italia l'incesto non presenta grande frequenza; e ciò induce a contemperare le preoccupazioni concernenti la decadenza della razza con quelle, non meno meritevoli di considerazione, di evitare scandalose investigazioni nell'intimo dei rapporti familiari.

Pertanto nel Progetto definitivo ho riprodotto, con la identica formula del Codice vigente, l'elemento del pubblico scandalo fra gli altri essenziali alla esistenza del reato; e, per conseguenza, ho eliminato la detta circostanza dalle aggravanti previste nel capoverso primo dell'articolo 563.

Ho modificato, invece, il Codice in vigore in ordine al concetto d'incesto, non più richiedendo, per l'ipotesi-base del reato, l'esistenza d'una relazione incestuosa. In realtà basta un solo atto incestuoso a violare il bene giuridico, che la norma penale intende proteggere con la incriminazione dell'incesto, e quindi anche un solo atto deve ritenersi sufficiente a integrare il reato.

629. — Soggetti attivi devono essere persone di sesso diverso, tra le quali corra uno dei vincoli di parentela o affinità espressamente previsti nell'articolo 563, parte prima, (ascendenti, discendenti, affini in linea retta, fratelli e sorelle). Non è menzionato espressamente il vincolo di parentela naturale, applicandosi anche al reato d'incesto la disposizione generale dell'articolo 550, capoverso.

Non ho creduto di escludere dai soggetti attivi gli affini, perchè, non punendosi l'incesto soltanto pel pericolo della degenerazione della razza, ma anche per la tutela della moralità de l'organismo familiare, questa rimane egualmente offesa con l'atto incestuoso, compiuto tra affini.

Il giudice, nella latitudine della pena, resa ancor maggiore (da uno a cinque anni) rispetto al Progetto del 1927, potrà, nei congrui casi, adeguare la pena stessa alla diversità del grado parentale o di affinità che lega i due soggetti del reato.

L'incesto è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Per il caso di relazione incestuosa ho stabilito un titolo di reato più grave, in conformità a quanto ho disposto per l'adulterio, e per le medesime considerazioni svolte in ordine a tale delitto,

Le pene sono aumentate nel caso che il fatto sia commesso da persona maggiorenne con persona minore degli anni 18; l'aumento però si applica soltanto alla persona maggiore di età, la quale ordinariamente determina il minore all'atto incestuoso.

Dalla condanna per incesto consegue per il genitore la perdita della patria potestà o della tutela legale, con gli effetti indicati nell'articolo 38, capoverso ultimo.

630. — I precedenti del reato previsto nell'articolo 564 si ricollegano al Progetto Oviglio sulla stampa periodica (*Atti parlamentari — Sessione 1924. Doc. n. 234*); il quale, con l'articolo 9, voleva repressa o, quanto meno,

arginata « la tendenza per cui, a scopo di speculazione, si seconda la morbosa e malsana curiosità del pubblico nella narrazione dei fatti di cronaca ».

Il mio Progetto, accanto alle sanzioni per offese al pudore pubblico (articoli 535, 536, 537 e 538), dispone una particolare tutela per la moralità familiare, punendo con la multa da lire mille a cinquemila chiunque, nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che vi si riferiscono, ovvero nelle inserzioni ivi fatte a scopo di pubblicità, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la moralità e il buon costume della famiglia.

La moralità familiare, costituendo qualche cosa di più eletto della morale sociale, si presenta come un aspetto particolare di essa, in quanto riunisce in sé un complesso di esigenze eticamente superiori, e perciò abbisogna di una speciale tutela penale. Né a tale scopo sono sufficienti le disposizioni degli articoli 536 e 537, potendo una pubblicazione periodica non avere carattere osceno, e recare, nondimeno, offesa alla moralità della famiglia. In questo campo il legislatore va più oltre, riguardando come penalmente illecite tutte le narrazioni di cronaca e le manifestazioni figurative del pensiero, contenute in periodici, che siano scritte o presentate in modo da insidiare la sanità morale della famiglia.

Devo a tal punto rilevare che a questa più rigida disciplina ho voluto assoggettare la stampa periodica, in considerazione che soltanto nei confronti di essa si manifesta, data la diffusività del mezzo, un particolare pericolo per il buon costume delle famiglie. Basta pensare al giornale, che, divenuto ormai strumento necessario di vivere civile, penetra nelle famiglie, diffondendovi tutte le nuove idee, per ritenere pienamente giustificata la disposizione dell'articolo 564. Questo particolare scopo della tutela penale rimarrebbe senza sanzione, se aderissi alla proposta di sopprimere l'articolo 564, o quanto di meno comprenderlo nelle previsioni degli articoli 536 e 537, le quali, come ho già detto, hanno altre finalità. A dissipare qualche dubbio sorto al riguardo, ho modificato la dizione del testo originale, mettendo in evidenza che la materialità del reato deve, in ogni caso, consistere nella cronaca o nel commento stampato, o comunque divulgato a mezzo della stampa periodica. Rimane fuori della previsione chi riferisce, legge o commenta ad altri, fatti contenuti nei giornali. Per dare poi maggiore concretezza al delitto, ho sostituito alla parola « turbare » del Progetto del 1927, la parola « offendere », sicché il fatto sarà punibile solo quando l'autore esponga o metta in rilievo circostanze tali che possano recare offesa alla moralità della famiglia. Si limitano e chiariscono, in tal modo, i così detti diritti di cronaca.

L'elemento psichico si esaurisce nel dolo generico dell'articolo 46, nella consapevolezza, cioè, di esporre o mettere in rilievo circostanze, che abbiano l'idoneità di recare offesa alla moralità o al buon costume delle famiglie. Non occorre che il colpevole agisca con la intenzione diretta a tale offesa.

CAPO III

Dei delitti contro lo stato di famiglia

631. — Pur non apportando modificazioni di molto rilievo in tema di delitti contro lo stato di famiglia, il Progetto chiarisce e completa, migliorando la formulazione degli articoli del Codice vigente, scindendo in separate disposizioni norme troppo complesse, aggiungendo la previsione di speciali forme di falsità come mezzi per l'alterazione di stato. Nel procedere a tali perfezionamenti si è tenuto conto delle molteplici controversie sorte nella interpretazione degli articoli 361 e 362 del Codice in vigore e della produzione dottrinale in argomento.

La classificazione di tali delitti in questo Titolo, piuttosto che in quello dei delitti contro la fede pubblica, si spiega con la importanza data alla conseguenza giuridica del fatto, piuttosto che alla manifestazione esteriore di esso.

Va pure notato preliminarmente che, nell'ordinamento dei delitti contro lo stato di famiglia, la tutela penale ha per oggetto le fonti della prova dello stato di filiazione. Epperò non è dato prescindere dai limiti posti dalla legge civile a presidio della famiglia legittima, oltre i quali limiti non è consentita alcuna indagine sulla veridicità dello stato civile d'una persona, neppure ai fini della repressione penale, salvo sempre quanto dispone l'articolo 550 del Progetto.

632. — Il Codice vigente accumula e congloba nello stesso articolo 361 le varie ipotesi della supposizione, soppressione e alterazione dello stato civile d'un neonato, specificando e limitando i mezzi, con i quali il reato può commettersi. Tali ipotesi consistono nel far figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste; nell'occultamento; e nel cambiamento dell'infante.

Il Progetto scinde le ipotesi, contemplando nell'articolo 565 la supposizione e la soppressione, nell'articolo 566 l'alterazione di stato.

a) Nella supposizione, di cui si occupa la parte prima dell'articolo 566, si ha uno stato civile fittizio, mediante la iscrizione, nei relativi registri, di un neonato immaginario. Con maggiore esattezza il Progetto usa la formula: « fa figurare nei registri..... una nascita inesistente », anzichè, come si dice nel Codice Zanardelli, « un infante che non esiste ».

b) Nella soppressione di stato, prevista nel capoverso dello stesso articolo, si occulta il neonato; per il quale occultamento si ha l'esistenza di un neonato senza stato civile, perchè non iscritto nei registri.

L'alterazione di stato può assumere, secondo il Progetto (articolo 566), una duplice forma:

1°) alterazione di stato mediante sostituzione materiale di uno ad altro neonato, dopo che entrambi siano stati iscritti nei registri dello stato civile;

2°) alterazione di stato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità nella formazione di un atto di nascita. E' questa una ipotesi di

falso documento ideologico, dal quale consegue, per il neonato, la perdita del vero stato civile. Tale specifica previsione manca nel Codice vigente, e la sua mancanza ha dato luogo in pratica a incertezze di interpretazione. Attualmente — come la dottrina ha chiarito — è mestiere ricorrere all'articolo 279 del Codice, che punisce la falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

La previsione era necessaria per coordinare la norma penale con le disposizioni che consentono di non presentare il neonato all'ufficiale di stato civile (articolo 371, capoverso, del Codice civile), sostituendo alla presentazione la certificazione della levatrice.

Con la norma del capoverso dell'articolo 566 vanno coordinate quelle degli articoli 491, capoverso, e 503, numero 1°, ove si parla di « false attestazioni e false dichiarazioni in atti dello stato civile ». Rinviando a ciò ch'è detto in altra parte di questa Relazione, ove parlasi dei delitti contro la fede pubblica, circa la differenza tra le figure delittuose degli articoli 491, capoverso, e 503, numero 1°, qui mi limito a rilevare che non può esservi concorso tra l'ipotesi prevista nell'articolo 491 e quella contemplata nel capoverso dell'articolo 566, perchè l'articolo 491 contiene una disposizione di carattere generale, concernente tutti gli atti dello stato civile, laddove la seconda è una disposizione speciale, riguardante solo gli atti di nascita (articolo 15). La possibilità del concorso deve escludersi anche per la considerazione che il capoverso dello articolo 566 prevede un'ipotesi di reato complesso (articolo 87), considerandosi come elemento costitutivo dell'alterazione dello stato civile fatti che, di per sè s'integrerebbero il delitto di falso in atto pubblico (articolo 491). Superfluo sarebbe perciò richiamare, com'è stato proposto, nel capoverso dell'articolo 566, l'articolo 491, allo scopo di escludere il concorso di reati.

Non ho poi creduto di aderire al voto di soppressione del capoverso dell'articolo 566, essendo ivi contenuta una norma di assorbimento del delitto di falso in quello di alterazione di stato, talchè dalla soppressione deriverebbe quel concorso di delitti che, secondo quello che testè ho detto, si è voluto evitare.

Le pene del capoverso dell'articolo 566, che a taluno sono sembrate eccessive in confronto a quelle comminate per il delitto di falso per soppressione (articolo 498), appaiono adeguate ai fatti abbastanza gravi, integranti una ipotesi di reato complesso, che in quel capoverso sono contemplati.

Neanche accettabile mi è sembrata la proposta di limitare le pene del capoverso dello articolo 566 al pubblico ufficiale che forma l'atto di nascita falso: d'ordinario l'ufficiale dello stato civile si mantiene estraneo al reato e forma l'atto di nascita in base alle certificazioni o attestazioni dei terzi. Ove poi egli concorra nella falsità, gli si applicheranno le pene del capoverso, con l'aggravante comune dell'abuso della funzione pubblica (articolo 65, numero 9°).

E' stato da alcuno suggerito di prevedere per i delitti del Capo III la « causa d'onore », come per i delitti di infanticidio (articolo 577) e di aborto (articolo 600), e come si dispone nel Codice vigente, all'articolo 363. Si vorrebbe pure che si prevedesse la ipotesi delle sovrastanti sevizie, di cui è fatta espressa menzione nel citato articolo 363 del Codice vigente.

Quanto alla causa d'onore, ho ritenuto sufficiente la diminuzione comu-

ne dei « motivi di particolare valore morale o sociale » prevista nell'articolo 66, numero 1°. Come ho detto nella Parte generale, illustrando le circostanze comuni del reato, la « causa d'onore », contemplata nell'articolo 66, numero 1°, può funzionare solo in quanto si identifichi in un motivo di particolare valore morale o sociale, potendo solo in tal caso formare oggetto di apprezzabile valutazione per la diminuzione di pena. La detta diminuzione, applicata ai delitti contro lo stato di famiglia, importa una pena meno grave dell'infanticidio e del procurato aborto per causa d'onore, che sono indubbiamente reati più gravi.

Circa le « sovrastanti servizie », non v'ha dubbio che esse potranno costituire la scriminante dello stato di necessità (articolo 58), ove siano tali da porre in essere un « pericolo attuale di un danno grave alla persona ».

633. — La configurazione del delitto contemplato nell'articolo 567 è, si può dire, identica a quella del Codice vigente (articolo 362), essendomi limitato a qualche emendamento di forma.

Soggetto passivo dev'essere un « fanciullo » legittimo o naturale riconosciuto, già iscritto nei registri dello stato civile.

L'occultamento di stato avviene o con la deposizione o con la presentazione del fanciullo in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza.

Si ha deposizione, quando si abbandona l'infante in modo che l'ospizio o altro luogo di beneficenza lo riceva senza sapere da chi fu portato. Occorre però sempre l'occultamento, che, anche nel caso della deposizione, potrebbe non esservi, come quando si pongano addosso al fanciullo veridiche indicazioni identificatrici.

La presentazione, invece, si ha quando si esibisce il fanciullo al personale addetto all'istituto, senza rivelarne il vero stato, o dichiarandolo illegittimo.

In entrambe le ipotesi sussiste il pericolo della perdita del vero stato civile di figlio legittimo o naturale riconosciuto, perchè l'istituto ricevente, che ignora lo stato civile del fanciullo, deve trasmettere all'ufficiale di stato civile la dichiarazione preveduta nell'articolo 378 del Codice civile, e il fanciullo viene iscritto fra gli illegittimi col nome e cognome attribuitogli a seguito della deposizione o presentazione, rimanendo così occultato il vero stato.

Qualora venga deposto o presentato un fanciullo non iscritto nei registri dello stato civile, si avrà non il delitto di occultamento, ma quello di soppressione di stato, previsto nel precedente articolo 565.

Nell'articolo 568 del Progetto preliminare avevo adoperata la parola « atti ». Per uniformità di dizione con l'articolo 565 del presente Progetto e con le disposizioni del Codice civile riguardanti gli atti dello stato civile, alla parola « atti » ho sostituito l'altra « registri ».

Una differenza di maggiore rilievo tra il Progetto del 1927 e il presente Progetto è nella pena, avendo diminuito il minimo di due anni di reclusione ad uno, con lo scopo di evitare che la pena elevata induca ad abbandonare o a sopprimere il fanciullo, invece di occultarne lo stato.

In un capoverso dell'articolo 568 del Progetto preliminare si stabiliva l'aumento di pena per il colpevole, quando fosse un ascendente del fanciullo deposto o presentato. Ho soppresso il detto capoverso, perchè non v'è ragione per ammettere l'aggravante della qualità di ascendente nel colpevole per il solo delitto di occultamento di stato e non per gli altri preveduti nello stesso Capo. Nè ho creduto di estendere l'aggravante a tutti i delitti contro lo stato di famiglia, essendo già elevate le pene, che per la loro latitudine consentono al giudice, nel momento dell'applicazione, di tener conto anche della qualità di ascendente nel soggetto attivo del reato.

634. — Sotto il profilo della tecnica legislativa è degna di speciale nota la nuova denominazione adottata pel soggetto passivo nei delitti contro lo stato di famiglia.

Il Codice in vigore usa, anche per questa classe di reati, la parola « infante » (articoli 361 e 362), come per i delitti di infanticidio (articolo 369), e di abbandono di fanciulli a causa d'onore (articolo 388).

Tale locuzione è stata da me ritenuta poco appropriata, e l'ho pertanto sostituita, in tutte le disposizioni in cui ricorreva nel presente Progetto, con quella di « neonato ». Soltanto nell'articolo 567 alla parola « infante » del Codice vigente ho preferito l'altra « fanciullo », per attuare un miglior coordinamento fra tale disposizione e quella dell'articolo 378 del Codice civile, e soprattutto per rendere chiaro che la ipotesi delittuosa sussiste anche se il fatto concerne un soggetto, che, pure essendo di tenera età, non possa considerarsi come neonato.

635. — Il genitore condannato per alcuno dei delitti preveduti nel Capo III perde la potestà patria o la tutela legale. Tale perdita importa la privazione di ogni diritto che al genitore spetti, in forza della patria potestà, sui beni della prole (articolo 568 e articolo 38, capoverso 2°).

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

636. — La finalità di tener salda la compagine della famiglia contro i pericoli del suo disgregamento ha avviato, da qualche tempo, il movimento legislativo moderno, in alcuni Stati, verso la punizione di fatti che in altra epoca parvero offensivi della sola morale e non dell'ordine giuridico.

Su questa via, l'Italia è stata preceduta da altre Nazioni, ove, in leggi penali speciali, si prevede il reato così detto « di abbandono di famiglia ».

In Francia una legge del 4 febbraio 1924 - modificata in qualche particolare da altra più recente - considera come delitto, attraverso una speciale procedura, il non soddisfare, per oltre tre mesi, l'obbligo di prestazione alimentare nei confronti del coniuge, dei figli minori o degli ascendenti.

Nel Belgio la legge 15 maggio 1912 sulla protezione dell'infanzia, punisce il padre legittimo, naturale o adottivo, che abbandona il proprio figlio

ancor bisogno di assistenza (articoli 58 a 61 della citata legge e articolo 360-*bis* del Codice penale belga).

La giurisprudenza ha esteso la sanzione a chi sia stato condannato a pagare al minore di anni 18 la pensione prescritta nell'articolo 340 di quel Codice civile. Ma il 5 agosto 1925 venne presentato alla Camera belga da H. Carton de Wiart un Progetto, riprodotto con lievi ritocchi la legge francese. Il Progetto fu approvato, e la legge porta la data del 14 gennaio 1928.

Si è da qualcuno ventilata anche l'idea di chiedere la collaborazione della Società delle Nazioni all' studio di una convenzione internazionale per la repressione del delitto di abbandono di famiglia.

L'associazione per la protezione della infanzia, nella riunione tenuta a Lussemburgo nel luglio 1925, esaminò il Progetto - presentato da Caloyanni - di convenzione internazionale sulla esecuzione all'estero delle sentenze in materia di pensioni alimentari. Ciò per la precipua considerazione che uno degli aspetti più importanti del problema concernente l'abbandono di famiglia è dato dalla possibilità, o meno, di eseguire all'estero le sentenze di condanna a pagare alimenti al coniuge o alla prole. La Commissione consultiva per la protezione dell'infanzia e della gioventù presso la Società delle Nazioni si interessò a quel Progetto, prendendolo in esame.

637. — Questo, indubbiamente apprezzabile, movimento legislativo in favore dell'istituto della famiglia ha però il difetto di riguardare l'abbandono dal solo aspetto materiale, economico, non da quello morale, che non ha minore importanza del primo.

Invano finora si è invocata all'estero una legge che punisca chi, pur senza abbandonare materialmente la casa o rifiutarsi a soddisfare l'obbligo degli alimenti, si sottrae agli obblighi di assistenza morale.

Ma, pur nel ristretto campo materiale ed economico, la legislazione straniera si presenta manchevole, limitando la punibilità dell'abbandono di famiglia alla sola mancata prestazione di alimenti, senza prevedere il fatto della dilapidazione o malversazione dei beni del coniuge o di persone sottoposte alla potestà del colpevole. In tal modo non si è tenuto conto alcuno della dottrina, che, in questi ultimi tempi, ha manifestato idee meritevoli della maggiore considerazione per la incriminabilità della dilapidazione di patrimonio.

Pertanto se legislazioni estere ci hanno preceduti, al Progetto italiano spetta indiscutibilmente il merito della integrazione e della compiutezza, avendo riguardato l'abbandono anche sotto l'aspetto morale, e avendo meglio regolata la previsione dell'abbandono materiale.

638. — L'abbandono morale della famiglia viene contemplato nella parte prima dell'articolo 569. Esso si concreta nel fatto di chi, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o al buon costume delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.

Dal confronto tra l'articolo 570, parte prima, del Progetto preliminare e questa disposizione del Progetto definitivo si deduce agevolmente che non ho

mancato di tenere - per quanto era possibile - nella dovuta considerazione l'incitamento a precisare maggiormente il precetto di legge. Invero il testo del 1927 appariva alquanto vago e indeterminato, poichè la materialità del fatto consisteva semplicemente nel sottrarsi agli obblighi di assistenza morale, senza alcuna specificazione di mezzi, modalità e forme.

Dal tenore della prima parte dell'articolo 569 risulta nel modo più chiaro che soggetti attivi possono essere il genitore, il tutore legale, e il coniuge.

Nel nuovo testo ho soppresso le parole: « autorità maritale », perchè nella più lata espressione « qualità di coniuge » si comprendono i doveri del marito verso la moglie, e i doveri di questa verso il marito, che la norma intende ugualmente tutelare.

Soggetti passivi possono essere i minori, gli interdetti, il coniuge. Devesi a tal punto osservare che le disposizioni dell'articolo 569, per quanto riguarda i rapporti di parentela ivi particolarmente considerati, vanno integrati con l'articolo 550, il quale, ai fini penali, dà rilievo ai vincoli del sangue, anche oltre i limiti della parentela legittima.

A ben delimitare la materialità del reato occorre chiarire che ogni qualvolta il titolare della patria potestà, della tutela, ovvero il coniuge, esercitano un diritto, non trova applicazione, in virtù della norma contenuta nell'articolo 55, parte 1^a, l'articolo 569, il quale presuppone l'abuso della patria potestà, della tutela, della qualità di coniuge: questo concetto si desume dalla espressione « sottrarsi agli obblighi di assistenza ». Sono parimenti fuori dalla previsione della parte prima dell'articolo 569, in virtù dell'articolo 15 del Progetto, tutte le violazioni disciplinate in particolari disposizioni di legge; così, ad esempio, per la violazione dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori e del loro avviamento al lavoro, si applicheranno, rispettivamente, gli articoli 746 e 747, per quanto il fatto costituisca violazione dei doveri inerenti alla patria potestà e alla tutela legale. Devo però avvertire che, nell'ultimo capoverso dell'articolo 569, ho introdotto una notevole eccezione alla disciplina dell'articolo 15; disponendo che l'articolo 569 non si applica se il fatto sia preveduto come reato più grave da altra disposizione di legge. Tale eccezione è giustificata dalla esigenza di non indebolire la tutela penale; invero, se ognora si applicasse l'articolo 15, talune ipotesi delittuose potrebbero sfuggire a più gravi sanzioni, per esempio a quelle stabilite negli articoli 571 e 661.

Del coordinamento tra l'articolo 569 e l'articolo 591, per ciò che riguarda l'abbandono dei minori degli anni 14 e degli infermi, sarà detto illustrando quest'ultimo articolo.

L'elemento materiale, così circoscritto, può consistere o nell'abbandono del domicilio domestico, ovvero nel serbare comunque una condotta contraria all'ordine o al buon costume delle famiglie. La espressione « domicilio domestico » devesi intendere come un *quid facti* più vicino al concetto civilistico di « dimora », che a quello di « domicilio »; ma ho preferito la espressione usata nel testo, perchè più rispondente alla obiettività giuridica del reato e perchè meglio riproduce i concetti delle espressioni « coabitazione »

(articolo 130 Codice civile); « casa paterna » (articolo 221 Codice civile); « allontanamento dalla famiglia » (articolo 222 Codice civile); « domicilio coniugale » (articolo 133 Codice civile), usate nei precitati articoli del Codice civile.

Ho voluto prevedere espressamente l'abbandono di domicilio, perchè è la più grave infrazione degli obblighi di assistenza morale; non v'ha dubbio che l'abbandono è punibile soltanto quando sia stato determinato da « causa non giusta », e costituisce reato esclusivamente nei confronti di quelle persone per le quali vi è obbligo giuridico di coabitazione: cioè per il genitore e per il coniuge (articoli 130, 131, 133, 221, ecc. Codice civile).

La formula « condotta comunque contraria all'ordine o al buon costume delle famiglie » è comprensiva di ogni violazione degli obblighi assistenziali verso il figlio, il pupillo, il coniuge; perciò potranno rientrarvi, in concorso della volontà di sottrarsi ai detti obblighi, la mancanza di cure in caso di infermità, e l'espulsione di tali soggetti dal domicilio domestico, quando si protragga in guisa da rivelare un *animus derelinquendi*. Del pari si avrà abbandono morale se il genitore o il coniuge, pur dando i mezzi di sussistenza, e pur non abbandonando il domicilio, si disinteressano della famiglia; non dovendosi il concetto di « abbandono morale » intendere soltanto come contrapposto al concetto di « abbandono materiale ». Anche in tali casi, infatti, vi è violazione di obbligo giuridico imposto da un precetto della legge civile al genitore (articoli 138, 155, 223, ecc., Codice civile); al tutore (articoli 277, 279, 280, 329, ecc., Codice civile); al coniuge (articoli 130, 131, 132, 150, 221 ecc., Codice civile).

Il concetto di « assistenza » implica una persistenza o una continuità di comportamento, per cui è da ritenere che, di regola, un solo fatto violatore degli obblighi assistenziali non è sufficiente ad integrare il delitto. Pertanto, il delitto si delinea ora come un reato permanente, ora quale un reato abituale. In tale ultimo caso, il numero di fatti necessari a dar vita al reato, non può essere fissato dalla legge; ma deve, caso per caso, essere stabilito dal giudice, il quale riterrà o meno la esistenza del reato, quando non solo soggettivamente ma anche oggettivamente la ripetizione dei fatti riveli quella persistente omissione dei doveri inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, alla qualità di coniuge, senza della quale non è possibile parlare propriamente di abbandono.

L'elemento psichico del reato consiste nella consapevolezza di violare gli obblighi anzidetti.

Per questa prima ipotesi ho stabilito la pena della reclusione fino a un anno alternativamente alla multa da lire mille a diecimila, per poter adeguare la pena stessa ai casi meno gravi.

639. — In ordine alla violazione dei doveri di assistenza economica, sono previste, nel capoverso dell'articolo 569, due ipotesi.

La prima consiste nel fatto del genitore, del tutore o del coniuge, che malversando o dilapidando, rispettivamente, i beni del figlio, del pupillo, o dell'altro coniuge. Costituisce essa la forma più grave di violazione, poichè qui la condotta del colpevole non si limita alla sola omessa assistenza, ma va ben oltre, attaccando direttamente il patrimonio della persona a lui soggetta.

Nel concetto di dilapidare si è voluto specialmente comprendere la prodigalità delle cose altrui, la quale si risolve in una dissipazione o distruzione, anche parziale, del patrimonio, e nel concetto di malversare l'appropriazione della cosa altrui a scopo di lucro.

La malversazione si può verificare soltanto ad opera del genitore o del coniuge, i quali senza questa particolare disposizione rimarrebbero, per tal fatto, impuniti (articolo 664). Se malversi il tutore, si applicano le disposizioni relative al più grave reato di appropriazione indebita. La dilapidazione, invece, si può commettere da tutte le persone considerate nel numero 1° del capoverso.

L'ipotesi di chi dilapida il proprio patrimonio o le proprie rendite nel vizio non integra di per sé la figura prevista nella prima parte dell'articolo 569; ma, se, in tal modo, l'agente faccia mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate nel numero 2° del capoverso, si applicherà questa disposizione.

La seconda forma di violazione degli obblighi di assistenza economica si ha quando alcuno fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge, che non sia legalmente separato per sua colpa. Di tale ipotesi ho voluto fare una previsione autonoma dall'istituto civilistico sugli alimenti, mantenendo però sempre, come base dell'incriminazione, l'obbligo giuridico della prestazione degli alimenti. In altri termini, non ho seguito il sistema franco-belga (leggi precitate), che munisce di sanzione penale la violazione dell'obbligo alimentare legalmente accertato; ma ho voluto dare massimo rilievo al concetto delle violazioni dell'obbligo di assistenza familiare, colpendo ciò che contrasta col senso etico della famiglia: il rifiuto dei mezzi di sussistenza.

A tale scopo, per ridurre al minimo ogni contestazione incidentale sull'*an debeatur* degli alimenti, ho in questo Progetto definitivo limitato le categorie delle persone verso le quali il diritto alimentare è penalmente tutelato, escludendo i fratelli e le sorelle, e accordando la protezione soltanto ai discendenti, minori d'età o inabili al lavoro, e al coniuge separato legalmente non per sua colpa.

Adunque, secondo la nuova previsione, devono concorrere un rapporto di parentela nel grado prescritto dal numero 2° del capoverso, e una reale condizione di bisogno effettivo. Tale accertamento potrà agevolmente fare lo stesso giudice penale, la cui *cognitio*, su questo punto, non deve però oltrepassare le finalità del procedimento penale; egli non deve esaurire il giudizio alimentare, statuendo anche sul *quantum* e sul *quomodo* della prestazione.

In via normale la materialità del delitto sarà costituita dal rifiuto di prestare gli alimenti; l'inadempienza parziale, che talvolta si attiene alle modalità della prestazione alimentare, potrà costituire reato, se, in seguito ad essa, vengano a mancare i mezzi di sussistenza.

Anche in questa seconda forma del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'elemento psichico consiste nel dolo generico,

ossia nella volontà consapevole di malversare, dilapidare o far mancare i mezzi di sussistenza.

640. — Da quanto si è esposto si deduce che le due forme del delitto testè esaminato hanno i seguenti caratteri comuni:

1) l'elemento psichico può consistere soltanto nel dolo, onde rimangono fuori dalla previsione legislativa i casi di colpa;

2) l'elemento materiale si estrinseca a preferenza in atti omissivi, tranne per le ipotesi di malversazione o dilapidazione, che richiedono di regola fatti commissivi compiuti direttamente o anche a mezzo di terzi. Non si esclude, peraltro, che anche la dilapidazione possa assumere atteggiamento omissivo, allorchè si resti inerti (dolosamente) dinanzi alla condotta dissipatrice di un terzo;

3) il delitto ha indole di reato sussidiario.

641. — Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 570), pressochè identico, nella sua struttura, alla previsione del Codice vigente (articolo 390) è caratterizzata dal fine correttivo che l'agente si propone.

Soggetto passivo può essere, come per lo articolo 390 del Codice in vigore, una persona sottoposta all'autorità del colpevole, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o arte.

Tenendo conto dei proposti emendamenti di forma, e allo scopo di porre bene in evidenza che l'elemento materiale consiste nell'abuso dei mezzi correttivi o disciplinari, ho diversamente formulato l'articolo, rispetto al Progetto del 1927, prevedendo, dalla meno alla più grave, le tre distinte ipotesi nelle quali l'abuso può sboccare. E cioè: *a*) se dall'abuso deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, si applica la pena della reclusione fino a 6 mesi (articolo 570, parte prima); *b*) se deriva una lesione personale lieve, grave o gravissima, si applicano le pene stabilite per le lesioni personali (articoli 581 e 582) ridotte a un terzo; *c*) se deriva la morte si applica la reclusione da tre a otto anni (articolo 570, capoverso). Tali eventi non devono essere voluti; e sono messi a carico dell'autore dei maltrattamenti a titolo di responsabilità obbiettiva, per il rapporto di causalità materiale che intercede tra il fatto del colpevole e gli eventi medesimi.

La espressione « pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, » trova la sua giustificazione nel coordinamento con gli articoli 581 e 582: essa eviterà le incertezze alle quali ha dato luogo la formula « danno o pericolo alla salute » del Codice vigente.

E' stato osservato che, specialmente nella ipotesi di morte, la pena possa apparire mite in quei casi nei quali gli eccessi assumano tale gravità da far dubitare sull'intenzione dell'educatore. Ma il rilievo non ha fondamento. Il reato tipicamente presuppone un'azione inizialmente lecita, la quale, nello eccesso ulteriore, si riveste dei caratteri di illecito penale, per il prodursi di una situazione di pericolo che ha natura preterintenzionale e che appunto perciò dal Progetto viene configurata come una condizione obbiettiva di pu-

nibilità. Chè, se la natura del mezzo usato sia tale, da escludere di per sé il fine correttivo (esempio, rivoltella o altri simili mezzi) essa varrà a qualificare un dolo diverso, e il fatto eventualmente decamperebbe dai limiti dell'articolo 570 per entrare nell'ambito dei delitti contro l'integrità fisica della persona.

La semplice percossa (articolo 580) non può costituire la materialità del reato, perchè la *vis modica* è mezzo di correzione lecito. A giustificare una diversa conclusione starebbe — secondo alcuni — la formula « pericolo di una malattia », usata nella parte prima dell'articolo 570, osservandosi che tale pericolo ben possa conseguire a una semplice percossa. Ma, in contrario, rilevo che una diversa soluzione non consentirebbe praticamente di tener conto delle esigenze educative; e, d'altra parte, va considerato che il concetto del pericolo implica non la semplice possibilità, ma una probabilità dell'evento dannoso, la quale è incompatibile con gli effetti lesivi tenuissimi che caratterizzano la percossa.

Il capoverso dell'articolo 570, prevedendo espressamente le più gravi conseguenze dello abuso del mezzo correttivo o disciplinare (lesione o morte), innova al sistema del Codice vigente, e stabilisce una deroga alla disposizione dell'articolo 585. L'eccesso nel mezzo, preso in considerazione dall'articolo 570, dà vita al reato contro la famiglia, unicamente in considerazione del fine che ha il colpevole di esercitare, sia anche eccedendo, la potestà disciplinare a scopo pedagogico; ma, obiettivamente, l'attività del colpevole realizza un attentato alla integrità fisica o alla incolumità della persona. Di ciò non potevo non tenere conto per escludere che potessero le conseguenze degli eccessi configurarsi come un reato distinto dagli eccessi che le abbiano prodotte. D'altra parte, non mi era possibile, dopo aver dato al delitto collocazione in un Titolo diverso, aderire alla proposta della Commissione Ministeriale di tornare alla formula del Codice vigente, sopprimendo il capoverso. E quindi, ho preferito lasciare immutata la concezione del Progetto preliminare che, delle più gravi conseguenze dell'abuso del mezzo di correzione, fa un reato complesso.

642. — Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (articolo 571), che si differenzia dal precedente per il dolo specifico insito nell'« usare maltrattamenti », ha subito lievi modificazioni rispetto all'articolo 391 del Codice vigente.

Per indicare il soggetto passivo non è stata riprodotta la casistica del capoverso del precitato articolo 391; nella espressione « verso persone della famiglia » dell'articolo 571 deve comprendersi ogni componente della società parentale (discendente, ascendente, affine in linea retta) e della società coniugale (coniuge).

Ho modificato, rispetto al Progetto preliminare, i limiti della pena, fissandoli da uno a cinque anni, per meglio adeguarla, nei congrui casi, al fatto, avuto riguardo alla maggiore o minore prossimità del vincolo di parentela o di affinità. Ho elevato l'età del « minore » (tale parola ho sostituita a quella di « fanciullo », perchè più tecnica) dagli anni 12 agli anni 14, seguendo le diretti-

ve del sistema, che prolunga fino a tal limite la maggiore tutela penale accordata ai minori. Inoltre ho ampliato, rispetto al Codice vigente, la categoria delle persone che possono essere vittime di maltrattamenti, aggiungendo, nella previsione legislativa, ogni persona sottoposta alla autorità dell'agente, ovvero al medesimo affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Sono le categorie considerate nell'articolo 570, in rapporto alle quali l'«eccesso nel mezzo» costituirà «abuso dei poteri disciplinari», ovvero «maltrattamenti», a seconda che ricorre o non il fine pedagogico.

Per i maltrattamenti verso il coniuge, a differenza di quanto prescrive l'articolo 391, capoverso 2°, del Codice vigente, si procede di ufficio. Non ho aderito alla proposta di richiedere la querela, perchè il più delle volte il coniuge offeso si astiene dal presentare querela per timore di nuove vessazioni da parte del coniuge colpevole.

Nè sembra potersi, per analogia, invocare il principio della punibilità a querela dei delitti di adulterio o concubinato, per la diversa natura del diritto leso in tali delitti, e per gli evidenti motivi di opportunità politica che, nei confronti di essi, consigliano la punibilità su querela; motivi che non ricorrono per il delitto di maltrattamenti.

Non mi è sembrato conveniente dare una definizione dei «maltrattamenti», non potendosi contenere in una formula legislativa le varie specie che tali maltrattamenti assumono in pratica.

All'articolo 571 del Progetto del 1927 ho aggiunto un capoverso, prevedendo, analogamente a quanto ho fatto per l'articolo 570 in tre distinte ipotesi, i vari eventi che possono conseguire all'azione od omissione del colpevole.

a) se dall'uso di maltrattamenti deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 8 anni; b) se ne deriva una gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; c) se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 20 anni.

Dal coordinamento del capoverso con la prima parte dell'articolo 571 si desume che le percosse (articolo 580) e le lesioni lievi (articolo 581) rimangono fuori del cennato capoverso, dovendosi esse considerare come elemento essenziale del reato; nella latitudine della pena stabilita nella parte prima dell'articolo 571 (reclusione da 1 a 5 anni) il giudice ha modo di proporzionare la pena in concreto alla varietà delle conseguenze dannose ivi contemplate.

Valgono anche per questo delitto le considerazioni fatte dianzi, circa il mezzo criminoso, la cui valutazione, da parte del giudice, può indurlo ad affermare una responsabilità per un diverso e più grave titolo di reato.

643. — La sottrazione di minorenni o di persone incapaci forma oggetto degli ultimi due articoli di questo Titolo.

Ho sostituito — nella rubrica dell'articolo 572 — la parola «sottrazione» a quella di «ratto» adoperata nel Progetto preliminare, al corrispondente articolo 573, e la ragione del cambiamento è stata detta, illustrando gli articoli 530 a 532.

Nella sostanza delle disposizioni, ho apportate modificazioni profonde rispetto al sistema del Codice vigente.

E' noto che, per il Codice Zanardelli, l'oggettività giuridica della sottrazione o ritenzione di minorenni, preveduta nell'articolo 148, si riferisce a un interesse proprio del minore, piuttosto che delle persone le quali esercitano la patria potestà o la tutela. Ciò risulta, oltre che dal collocamento dell'articolo 148, fra le disposizioni concernenti i delitti contro la libertà individuale, anche dalla limitazione della tutela penale, che è circoscritta soltanto alle persone le quali non abbiano compiuti gli anni quindici. Il Codice vigente segue un sistema diverso solo se la sottrazione sia commessa a scopo di libidine o di matrimonio: nel qual caso, come si desume dall'articolo 341, capoverso primo, il reato viola il diritto di patria potestà o di tutela e, in conseguenza, la tutela è regolata in rapporto al minore, qualunque sia la sua età.

Per il Progetto, invece, soggetto passivo del reato di sottrazione o ritenzione del minore è sempre il genitore o il tutore, che su di lui esercita la potestà patria o tutoria. Ciò spiega il collocamento di tutte le varie ipotesi di sottrazione, nel Titolo dei delitti contro la famiglia.

644. — Il delitto previsto nell'articolo 572 consiste nel fatto di sottrarre una persona minore che abbia compiuti gli anni quattordici, col suo consenso, a coloro che esercitano su di lei la patria potestà o l'autorità tutoria, ovvero di ritenerla contro la volontà dei medesimi. Nel Progetto preliminare (articolo 573), avevo limitato, tra gli anni quattordici e i diciotto non ancora compiuti, il periodo della minore età, ai fini di questa speciale tutela penale: ho eliminato, nel testo definitivo, tale limite degli anni diciotto, che, in verità, contrastava con la finalità della legge, di punire l'offesa al diritto di vigilanza e di custodia sul minore; diritto spettante al genitore o al tutore fino a quando il minore non abbia raggiunta l'età maggiore.

L'elemento materiale del delitto è, come nel Codice vigente, indicato con le parole « sottrae o ritiene ». Resta in tale formula compreso qualsiasi modo adoperato per allontanare la persona sottratta dalla sfera entro la quale si esercita il potere-dovere di direzione e vigilanza del genitore o del tutore. Perciò il reato può commettersi o con la sottrazione vera e propria, o col ritenere presso di sé, il minore avuto legittimamente in temporanea custodia.

Ho già ricordato, nel Titolo precedente, le controversie sorte, e variamente decise in giurisprudenza, sull'esatto significato tecnico-giuridico di sottrazione e ritenzione, e, in special modo, sulla questione se vi siano compresi convegni amorosi di breve durata. E' stato proposto di risolvere legislativamente la questione, ma ho preferito lasciar libero il giudice nello stabilire la estensione del concetto di sottrazione e ritenzione. Data la infinita varietà dei casi offerti dalla pratica, in tale materia, è bene far dipendere la soluzione non da un rigido precetto legislativo, ma dalla elaborazione giurisprudenziale, che può tener conto delle circostanze d'ambiente in cui vive la persona sottratta e delle modalità nelle quali si attua e si esercita la potestà patria e l'autorità tutoria.

Per l'elemento psichico deve porsi in risalto che, nella ipotesi base del reato (articolo 572, parte prima), si prescinde dal fine del colpevole: basta la volontà consapevole di sottrarre o ritenere il minore a coloro che esercitano la potestà patria o l'autorità tutoria.

Il fine del colpevole è preso in considerazione come circostanza aggravante, o diminvente, a seconda della sua natura: il fine di libidine aggrava; il fine di matrimonio attenua.

Altra diminuzione di pena - ammessa concordemente dal Codice in vigore e dal Progetto - si ha quando il colpevole, prima della condanna, e senz'aver commesso alcun atto di libidine, restituisca la persona rapita alla famiglia o la collochi in altro luogo a disposizione di questa (articolo 572, capoverso ultimo, e 554, del Progetto; articolo 342 Codice penale).

645. — Il delitto in esame è punito a querela di parte. Per logica e ineluttabile conseguenza del principio che titolare del diritto offeso da questo reato è il genitore esercente la patria potestà o il tutore, all'uno o all'altro secondo i casi, spetta il diritto di querela (articolo 572, capoverso primo). Derogando alla regola generale (articolo 124), secondo cui la querela può essere esercitata anche dal genitore non esercente la patria potestà, ho limitato la titolarità del diritto di querela al genitore che effettivamente tale potestà esercita, modificando in tal senso il Progetto del 1927, ove parlavasi di « genitore » senz'altra aggiunta. Ciò feci, tenendo conto della relazione che deve intercedere tra la oggettività del reato e la titolarità del diritto di querela. E' vano obiettare che, per i limiti soggettivi al diritto di querelarsi, si possono verificare casi d'impunità per esservi minori abbandonati e tutele non costituite; le disposizioni civilistiche sulla tutela dei minori hanno carattere d'ordine pubblico, onde non è consentito prospettarsi la ipotesi di minori sforniti di organi tutorii.

Qualora alla sottrazione - a qualsiasi fine avvenuta - segua il matrimonio, il reato si estingue e, ove sia già intervenuta condanna, cessano l'esecuzione della pena e ogni effetto penale, nè si applicano le misure di sicurezza (articolo 572, capoverso ultimo, e 554).

Questa causa straordinaria di estinzione è dovuta a un fatto di convalidazione, che facilita l'assesto della famiglia, onde si deve indubbiamente concedere il beneficio dell'articolo 554, anche se il susseguente matrimonio non fosse nella finalità del colpevole, quando commise il fatto.

646. — Le disposizioni dell'articolo 573 completano le ipotesi di sottrazione, disciplinate nell'articolo precedente.

Mentre nell'articolo 572 si considera la sottrazione avvenuta col consenso della persona maggiore degli anni quattordici e minore degli anni ventuno, nell'articolo 573 si prevedono i casi di sottrazione commessa senza il consenso della persona sottratta o ritenuta. Si distingue peraltro la ipotesi nella quale si ha per legge mancanza di consenso, data la incapacità di chi dovrebbe prestarlo, dalla ipotesi di mancanza reale, effettiva.

La prima ipotesi è regolata nella parte prima dell'articolo 573, prevedendosi in essa la sottrazione di una persona minore degli anni 14, o inferma di mente.

La seconda ipotesi - che forma oggetto del primo capoverso del citato articolo - si verifica nella sottrazione del minore che abbia compiuti gli anni quattordici, senza il suo consenso, ossia con violenza, minaccia od inganno.

Anche per tale ipotesi, come per la sottrazione consensuale, e per la stessa ragione che fu esposta riguardo a quest'ultima, si è rimosso il limite d'età stabilito nel Codice vigente (articolo 148) per la tutela penale: estendendosi la norma fino a comprendervi tutto il periodo della minore età, a partire dal compimento degli anni quattordici.

Soggetti passivi sono tutte le persone che, secondo le leggi civili, possono esercitare sul minore o sull'infermo di mente la patria potestà, l'autorità tutoria o la cura.

Trattandosi di un reato che offende esclusivamente il diritto di chi esercita la patria potestà o la tutela o la cura il consenso di tali persone ha efficacia scriminante. Tale efficacia va riconosciuta anche nel caso che il minore sia dissenziente: poichè costituisce esercizio legittimo della patria potestà o dell'autorità tutoria l'affidamento del minore a terzi, a scopo di educazione o per altro motivo lecito, anche contro la volontà del minore stesso.

L'elemento materiale consiste — come per il reato di cui al precedente articolo — nella « sottrazione o ritenzione », onde valgono le cose già dette su tal punto. Avverto solamente che nel testo del Progetto preliminare mancava la parola « ritiene », che, a togliere ogni dubbio sulla equivalenza del ritenere e del sottrarre, e per uniformità di linguaggio con la formula dell'articolo 372, ho aggiunta nel testo definitivo.

Ho tolto, invece, la parola « indebitamente », adoperata nel Progetto del 1927, avendo adottato, nell'intero Progetto, il criterio di abbandonare questa e altre simili parole, che stanno tutte ad esprimere il solo concetto d'illecito penale, implicito nella nozione di reato.

Ho, infine, sostituito, nel presente Progetto, alle parole « autorità tutoria » del testo preliminare, la parola « tutela », perchè comprensiva dei casi del minore e dell'infermo di mente, ipotesi, quest'ultima, trasportata dal capoverso dell'originario articolo 574, nella prima parte dell'articolo 573 del nuovo testo.

Da ultimo va considerato che, nel caso di sottrazione del minore senza il suo consenso, il fine, diverso da quello di libidine o di matrimonio, sta a differenziare il delitto preveduto nell'articolo 573, dai delitti ipotizzati negli articoli 530 e 531: ove ricorra alcuno dei detti due fini, subentrano le disposizioni di questi due ultimi articoli.

647. — E' pregio del Progetto avere risolta la dibattuta questione circa la norma da applicare al fatto del genitore che sottrae il minore alla persona cui esso venne affidato con provvedimento del giudice, nei procedimenti di separazione personale. Come già ho detto a proposito dell'articolo 393, capoverso, la materia — nel coordinamento tra questa disposizione e l'articolo 573 — rimane disciplinata nel seguente modo. Se il genitore sottrae il figlio minore, affidato con provvedimento del giudice, al coniuge o ad altra persona, ovvero, in altro modo, elude la esecuzione di tale provvedimento, è punito a sensi dell'articolo 393, capoverso: in ogni altro caso, si applica la norma dell'articolo 573, parte prima.

Dal confronto delle cennate disposizioni, si evince la maggiore gravità della prima di dette infrazioni, perchè essa, oltre a offendere il diritto dell'avente

potestà o autorità sul minore, lede anche il diritto dello Stato al rispetto per le decisioni del suo organo giurisdizionale.

In virtù della regola stabilita nell'articolo 15, è ovvio che le disposizioni degli articoli 573 e 393 non diano luogo ad un concorso di reati, ma questa escluda l'applicazione dell'altra, dovendosi la norma dell'articolo 393 considerare come disposizione di legge speciale rispetto all'altra d'indole generale.

Conseguentemente ho soppresso nel testo definitivo le parole « qualora il fatto non sia preveduto come reato da altra disposizione di legge », che erano nella parte prima dell'articolo 574 del Progetto preliminare e che, data la norma dell'articolo 15, apparivano superflue.

648. — Le pene sancite per il delitto di sottrazione previsto nell'articolo 573 sono più gravi di quelle stabilite per la sottrazione consensuale, di maggiore gravità essendo la sottrazione dell'incapace o del minore dissenziente.

649. — Il reato di sottrazione d'incapaci è - come quello di sottrazione consensuale di minorenni - punibile a querela di parte e, in conseguenza del sistema dinanzi illustrato, il diritto di querela spetta esclusivamente, *jure proprio*, al genitore che esercita la patria potestà o al tutore o al curatore (articolo 573, capoverso 2°).

Si è derogato anche qui alla regola generale stabilita dall'articolo 124, richiedendo, nel genitore che voglia querelarsi, un effettivo esercizio della patria potestà. Per tale limitazione mi riporto a quanto ho dianzi detto al riguardo.

650. — Alle varie ipotesi della sottrazione d'incapaci si applicano le diminuenti e le cause straordinarie di estinzione del reato stabilite negli articoli 533 e 554. Su tal punto nulla ho da aggiungere a quanto ho già detto in argomento in rapporto al delitto di sottrazione consensuale.

651. — Resta soltanto da avvertire che il reato di sottrazione di persone incapaci (articolo 573) può concorrere con altri reati: ciò si verifica quando, per le modalità del fatto, si venga a ledere non soltanto gli attributi della patria o tutoria, ma anche un bene giuridico diverso.

Ove ricorra il fine di lucro, si applicherà, secondo i casi, la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 24 o sorgerà il reato di cui all'articolo 645.

TITOLO XI

Dei delitti contro la persona*Considerazioni generali*

652. — Questo Titolo, che, per la complessità della materia e in quanto provvede alla tutela dei beni giuridici più strettamente aderenti alla persona umana, considerata nel suo aspetto fisico e morale, è uno dei più importanti del Progetto, contiene, rispetto al corrispondente Titolo IX del Codice vigente, innovazioni notevolissime.

Di quelle concernenti il contenuto di esso già dissi nelle considerazioni generali di sistema sulla ripartizione del Libro II del Progetto, rilevando come, per le mutate concezioni politiche e sociali, e in base a una più esatta valutazione della obbiettività giuridica dei singoli reati, fosse stato soppresso il Titolo dei delitti contro la libertà, distribuendone le norme in altre parti del testo, a seconda dell'obbiettivo specifico di esse. Richiamandomi a tali considerazioni, è agevole dar ragione della nuova sistemazione e della ripartizione di questo Titolo, in cui sono preveduti tutti i fatti che, in guisa diversa, offendono l'interesse dell'individuo alla integrità fisica e morale della propria persona.

Non ho conservato la suddivisione del Titolo IX del Codice vigente, poggiata sulla semplicistica denominazione letterale dei singoli reati, anzichè su di un sostanziale criterio di differenziazione; e ho invece distintamente raggruppati, in questo Titolo, i fatti che ledono la integrità fisica (Capo I), quelli che attentano alla integrità morale (Capo II) ed infine (Capo III) quelli che violano il diritto alla libertà individuale, intesa, quest'ultima, non già come concezione astratta di un bene naturale preesistente alla costituzione della società giuridica, sibbene come il complesso delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione della personalità umana.

Mentre mi riservo di mettere in rilievo il sistema seguito nella disciplina dei reati contenuti nel Capo III, mi occorre ricordare ancora come, per le ragioni indicate in altra parte della Relazione, i delitti di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e di maltrattamenti in famiglia siano stati trasferiti nel Titolo che tratta dei reati contro la famiglia, attesa la loro pre-

valente obbiettività giuridica, la quale meglio fu potuta tener presente, in conseguenza della specifica protezione penale, che il Progetto attua rispetto alla famiglia.

Delle altre numerose e importanti modificazioni che questo Titolo contiene, così rispetto al Codice attuale — noterò in particolar modo la creazione di nuove figure delittuose —, come rispetto al primo Progetto, darò ragione nell'esame delle singole norme.

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

653. — In unico Capo il Progetto ha raccolto, convenientemente integrandole, tutte le disposizioni, che il Codice vigente suddivide in sei Capi, e che concernono la protezione della integrità fisica della persona.

Nella formazione di questo Capo ebbi costante la preoccupazione di provvedere ad una più energica e appropriata difesa della vita e della incolumità individuale, al fine di assicurare, oltre che una più salda protezione dei beni individuali, anche, e più specialmente, la tutela del supremo interesse dello Stato allo sviluppo progressivo della razza. Avevo già, nella Relazione alla legge di delegazione, espresso questo mio proposito di rafforzare siffatta protezione; e su esso non m'indugierò, poichè ebbi sin d'allora il conforto della approvazione delle Commissioni parlamentari, e l'incitamento a rendere ognor più severa e rigida la persecuzione dei delitti in esame.

Rispondono a tale proposito: un inasprimento quasi generale delle pene; l'aver stabilito, per talune forme di omicidio aggravato, la pena capitale; la restrizione delle ipotesi di delitti punibili a querela di parte; ed infine la creazione di nuovi reati, quali la istigazione o aiuto al suicidio tentato, il contagio di sifilide o di tubercolosi, la istigazione all'aborto e la consumazione di atti abortivi su donna ritenuta incinta.

Sempre in aderenza a questi intendimenti di rigore, ho provveduto ad una accurata revisione delle circostanze speciali di taluno dei delitti qui preveduti, le quali, coordinate con le disposizioni della Parte generale sul trattamento delle circostanze, integrano, in una disciplina vasta e compiuta, tutta la materia.

654. — Una notevole innovazione ho introdotto, nel nuovo testo, rispetto alla definizione dell'omicidio. Già da tempo la dottrina aveva rilevato che, pur in base al Codice vigente, l'inciso « a fine di uccidere », contenuto nell'articolo 364, poteva considerarsi superfluo, in quanto esso non veniva già a stabilire la necessità di un fine specifico, e cioè di un movente particolare, che si accompagnasse alla volontà cosciente di produrre l'evento della morte, bensì a ripetere, in guisa impropria, la determinazione dell'elemento subbiettivo, già fissato, per tutti i reati dolosi, nella Parte generale.

In base alla definizione contenuta nell'articolo 47, invero, il dolo dell'omicidio può essere stabilito — senza che occorra un ulteriore richiamo del fine di uccidere — nella coscienza e volontà di cagionare l'evento di morte.

Nel Progetto preliminare avevo, nondimeno, mantenuto il detto inciso in ossequio a una tradizione legislativa, fondata tutta su considerazioni di ordine pratico: poggiata, cioè, sulla asserita opportunità pratica di segnare esplicitamente la differenziazione dell'elemento psicologico tra le forme di omicidio tentato o mancato e le lesioni.

Ma ho considerato che le ragioni tradizionali e pratiche si infrangessero contro quelle scientifiche, derivate dalla più precisa e perspicua disciplina del reato, data dal Progetto nella Parte generale, la quale assicura certezza ed esattezza di interpretazione e di applicazione. Di vero, quando sia stata solo esposta a pericolo la vita o la incolumità di una persona, la necessità di distinguere se l'evento voluto e preveduto dal colpevole fosse stato la morte ovvero una lesione personale, per applicare rispettivamente il titolo di omicidio tentato, ovvero quello di lesioni tentate o consumate, discende dai principî generali, in relazione alla determinazione della materialità dei delitti di omicidio o lesione, senza che giovi una ulteriore specificazione, necessariamente impropria. Ho, pertanto, nel Progetto definitivo soppresso il richiamo esplicito all' *animus necandi*, considerandolo come un'indicazione superflua e, talvolta, equivoca.

655. — Altra materia, alla quale ho apportato modificazioni meritevoli di particolare attenzione, è quella relativa alle aggravanti del delitto di omicidio.

Abolita la empirica distinzione tra circostanze che aggravano ed altre che qualificano il delitto, le circostanze dell'omicidio sono state invece raggruppate in base al criterio della diversa natura e misura della pena inflitta. Così, quelle che importano l'applicazione della pena di morte, sono indicate nell'articolo 575; quelle che importano l'ergastolo, o soltanto un aumento della pena detentiva, nell'articolo 576.

Numerose osservazioni mi erano state fatte in ordine ai criteri che avevano servito a stabilire la diversa gravità di queste circostanze, agli effetti della determinazione della pena; taluno, opinando eccessivo il numero degli omicidi punibili con la pena capitale, altri, per contro, sostenendo che tutte le aggravanti dovessero importare siffatta penalità.

Pur riconoscendo come non sia agevole fissare una netta o assoluta demarcazione nei progressivi stadi di maggior gravità politica dei reati e quindi anche degli omicidi, tuttavia parmi che il criterio adottato abbia il vantaggio di una maggiore semplicità e perspicuità.

Nello stabilire le circostanze e fissarne la diversa gravità, ho tenuto conto, sia degli elementi subiettivi, i quali attengono alla intensità del dolo e rappresentano un indice della maggior pericolosità del delinquente, sia di quelli obbiettivi, relativi alla entità del danno o del pericolo di danno, o alla natura dei mezzi impiegati. Fra questi hanno particolare rilevanza e estensione l'intensità dell'allarme, suscitato, nelle normali condizioni della vita sociale, da talune forme di omicidio, che, per il modo e per le contingenze della esecuzione, offendono, oltre il bene della vita, anche altri beni giuridici importantissimi.

Sono quindi punibili con la pena di morte quegli omicidi, la consuma-

zione dei quali, mentre dimostra nel colpevole un sommo grado di perversità e suscita nella pubblica coscienza una profonda e inalterabile impressione, associa spesso alla lesione del bene giuridico della integrità fisica quella di altri interessi, di cui è parimenti urgente una rigorosa ed efficace difesa.

La prima ipotesi di omicidio aggravato, punibile con la pena di morte, è stabilita nel numero 1° dell'articolo 575 per il caso di parricidio proprio, commesso in circostanze che ne accrescono notevolmente la quantità politica, sia sotto il riflesso subbiiettivo della maggiore temibilità del delinquente, sia obbiettivamente, per essere stati usati mezzi tali da diminuire la possibilità della privata difesa. Non ho, cioè, ritenuto che la sola violazione del rapporto di parentela, gravissima tuttavia rispetto a questo reato, potesse legittimare la sanzione capitale; ma questa si dovesse stabilire allorché, oltre il vincolo di sangue che unisce l'uccisore alla vittima, concorressero le circostanze della perversità dei moventi a delinquere, o della crudeltà nella consumazione materiale, richiamate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 65, ovvero quella di avere adoperato mezzi intrinsecamente fraudolenti, quali il veleno, o altri mezzi insidiosi.

Con la espressione « mezzi insidiosi », ripetuta nel successivo articolo 576, per stabilire un'autonoma circostanza speciale dell'omicidio, ho inteso riferirmi alla intrinseca proditorietà del modo di consumazione del delitto (ad es., trabocchetti). Essi rappresentano uno di quegli elementi, nei quali i pratici ravvisavano l'esempio classico della premeditazione.

E' a tutti noto quali difficoltà ed incertezze si incontrassero nella definizione scientifica della premeditazione. La dottrina aveva da tempo rilevato la inidoneità e la insufficienza del criterio cronologico nel fissarne una esatta e realistica nozione, ed aveva invece posto in luce i due elementi, a cui tale nozione poteva meglio essere affidata: l'elemento subbiiettivo relativo alla particolare malvagità dei moventi criminosi, e quello obbiettivo concernente il modo di consumazione del delitto. Da ciò era rilevata la natura complessa della premeditazione, e derivava la necessità di valutare, volta a volta, quale di siffatto duplice carattere fosse, in ciascuno degli episodi criminosi, prevalente, dovendosi a tale determinazione adeguare la comunicabilità della circostanza alle persone che fossero concorse nell'omicidio (articoli 65 e 66 Codice penale vigente; articolo 122 del Progetto).

A recidere ogni difficoltà, mi è parso utile, oltrechè teoricamente esatto, scindere il contenuto della premeditazione, prevedendo partitamente, quali circostanze autonome, solo quegli elementi che, anche tradizionalmente, ne costituivano i veri coefficienti strutturali.

La Commissione Ministeriale aveva invece proposto il mantenimento della premeditazione: e taluno dei suoi più autorevoli membri aveva affermato che, nella pratica giudiziaria, la applicazione di tale circostanza non aveva dato luogo a rilevanti incertezze, anche nei giudizi innanzi ai giurati, perchè questi ultimi, ordinariamente, la consideravano quale malvagia preordinazione dei mezzi più acconci per rendere sicura la esecuzione di un formato proposito delittuoso.

Ma tali osservazioni non hanno rimosso il mio convincimento contrario alla conservazione della circostanza. Come ho detto, l'elemento cronologico

non ha valore rilevante per ritenere più pericolosa la persona del colpevole. D'altra parte il Progetto contempla testualmente come circostanza aggravante speciale, l'uso dei mezzi insidiosi, e come circostanza aggravante generale l'aver agito per motivi abietti; e tali elementi sono sufficienti a comprendere tutte quelle situazioni di maggiore gravità del delitto, a cui, tradizionalmente, la premeditazione, soleva riferirsi.

Sarà perciò compito assai più agevole dell'interprete determinare in ogni singolo caso quale di tali elementi sia prevalentemente apprezzabile, senza essere costretto a richiederne il simultaneo concorso, come sarebbe invece necessario se essi costituissero una unica e complessa circostanza.

Il parricidio, quando non sia commesso nelle condizioni o con i mezzi che or ora ho ricordato, è punito coll'ergastolo, a mente dell'articolo 576, numero 1°; mentre il parricidio improprio, in cui il meno stretto vincolo del sangue attenua la gravità della violazione del rapporto di parentela, è preveduto nell'ultima parte dello stesso articolo 576, tra le circostanze che importano soltanto un aumento della pena detentiva.

656. — Altre ipotesi di omicidio punibile con la pena di morte, in considerazione dello stato di illecità, in cui versa il colpevole o del movente di ribellione, che determina la volontà omicida, sono quelle stabilite nei numeri 2° e 3° dell'articolo 575: esse prevedono il fatto del latitante che uccida per sottrarsi all'arresto o alla cattura o per occultare il delitto precedentemente commesso o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; e quello dell'associato a delinquere, che uccide per commettere od occultare alcuno dei delitti per cui la associazione è costituita, ovvero per sottrarsi all'arresto o alla cattura. Da varie parti mi fu obiettato come non fosse giustificabile la pena capitale per fatti, la gravità dei quali appariva, in qualche modo, sminuita dalla valutazione dei sentimenti istintivi e naturali, che traggono il latitante alla ostinata difesa della sua libertà. Ma tali obiezioni non mi sono parse fondate. I casi, preveduti nei due numeri in esame, rappresentano le manifestazioni criminose più temibili del brigantaggio individuale o associato, contro il quale la società ha il diritto di premunirsi efficacemente, nell'interesse dell'ordine e della tranquillità pubblica. Nè poteva andar disattesa una considerazione di carattere sistematico tratta dal principio generale del Progetto, per cui la latitanza, per il suo intrinseco contenuto di ribellione alla legge, è considerata dall'articolo 65, numero 6°, come circostanza aggravante generale.

Rispetto a queste disposizioni giova anche rilevare che il Progetto, prevedendo il fine di sottrarsi, distintamente, all'arresto o alla cattura, non contiene una inutile tautologia, ma intende avere esatto riferimento ad ogni forma legittima di privazione della libertà personale del delinquente, attuata così a seguito di ordine legale dell'Autorità: come in occasione della flagranza delittuosa e per iniziativa propria, tanto per parte di agenti e funzionari di polizia, quanto ad opera di qualsiasi cittadino, il quale con essi concorra o personalmente vi provveda, nei casi consentiti dalla legge. Non può, invero, dubitarsi della necessità di tutelare efficacemente la integrità

personale anche del privato cittadino, il quale obbedendo ad alto senso di civismo, si adoperi per la osservanza rigorosa della legge.

657. — L'ultima circostanza aggravante, per cui è applicabile la pena di morte, è quella stabilita nel numero 4° per l'omicidio commesso al fine o nell'atto di commettere i delitti di violenza carnale o di atti di libidine violenti, ovvero immediatamente dopo aver commesso o tentato di commettere taluno di tali delitti allo scopo di nasconderne le tracce o le prove o di assicurarsi la impunità.

Sulla intrinseca gravità di queste forme di omicidio non potevano sorgere dubbieze e, difatti, niuno contestò che fosse per essi appropriata sanzione, quella capitale. La prima parte concerne casi, i quali rappresentano manifestazioni di una criminalità impressionante e denotano nel colpevole un tal grado di perversità, che ne giustifica la eliminazione. Parimenti atroce mi è parsa la consumazione di omicidî, che si accompagnino immediatamente ai più gravi attentati contro la libertà sessuale, sia sopprimendo la disgraziata vittima del primo delitto, sia togliendo la vita a qualsiasi persona, che, comunque, potesse di questo far testimonianza, ovvero intendesse provvedere alla cattura del colpevole.

Taluno aveva proposto che la disposizione di questo numero fosse estesa a tutti gli omicidî, i quali fossero mezzo od occasione di altri delitti, e più specialmente, del furto. Non ho ritenuto di aderire alla proposta, che mi avrebbe condotto ad accrescere sensibilmente il campo di applicazione della pena capitale. Il Progetto, invece, ha inteso colpire, con il massimo rigore, fatti che destano il più vivo allarme sociale.

Appena mi occorre ricordare che in tutte queste ipotesi deve trattarsi di omicidio volontario: poichè, se la morte fosse conseguenza non voluta dell'azione altrimenti delittuosa del colpevole, troverebbe applicazione la norma contenuta nell'articolo 585, di cui dirò in appresso.

658. — L'articolo 576 stabilisce che è punibile con l'ergastolo l'omicidio commesso: 1) contro la persona dell'ascendente o del discendente; 2) con mezzo di sostanze venefiche ovvero con altri mezzi insidiosi; 3) quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 4° dell'articolo 65.

Di taluna di tali circostanze già ho fatto cenno nel rapido esame che precede; di quelle comuni, qui richiamate, fu data ragione nella Relazione sulla Parte generale. Credo opportuno di aggiungere che, accanto al veneficio, ho dovuto prevedere la circostanza che l'omicidio sia consumato con altri mezzi insidiosi, giacchè entrambe le ipotesi hanno identico fondamento nella natura fraudolenta del mezzo che, ostacolando la privata difesa, agevola il conseguimento del fine omicida. L'insidiosità deve essere intesa obbiettivamente, in relazione alla natura intrinseca del mezzo, e perciò nel concetto di mezzo insidioso, non potrebbero farsi rientrare l'agguato o altre forme di appostamento. Le quali sono quasi connaturate all'esecuzione dell'omicidio, e, di per sè, non possono quindi aggravarlo: talchè ragionevole era il dubbio se quelle forme potessero, da sole, dar vita, sotto il Codice vigente, alla nozione della premeditazione.

Infine, giova chiarire che ho soppresso, nel nuovo testo, il numero 4° dell'articolo 577 del precedente Progetto, poichè l'omicidio commesso col mezzo di incendio, sommersione o altro delitto di comune pericolo, rientra nelle disposizioni relative al delitto di strage, che ho già illustrato.

Ad integrare il rapido esame di questa materia, ricorderò che rimangono tuttavia applicabili, rispetto all'omicidio, alcune delle circostanze comuni stabilite nella Parte generale, che determinano un solo aumento quantitativo della pena detentiva. Così, ad esempio, quelle di cui ai numeri 10° e 11° dell'articolo 65 per il fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale od altra delle persone ivi indicate, ovvero con abuso di relazioni domestiche, di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità; per le quali tutte non appariva la opportunità di una previsione specifica.

In risposta a osservazioni che su questo punto particolare mi furono proposte, credo altresì utile spiegare che, dal novero delle circostanze aggravanti speciali dell'omicidio, ho cancellata quella contenuta nel n. 3° dell'articolo 366 del Codice vigente (impulso di brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie), poichè provvedono le disposizioni generali stabilite nei numeri 1° e 4° dell'articolo 65 e richiamate dal numero 3° dell'articolo 576.

659. — Il Progetto riproduce la figura dell'infanticidio per causa d'onore, apportando notevoli modificazioni all'analogo previsione dell'articolo 369 del Codice vigente.

Ogni qualvolta viene ripresa in esame questa materia, risorgono e si rinnovano le discrepanze che, con alterna vicenda, presenta, dal punto di vista storico, la disciplina penale concernente la uccisione dei neonati. Ancora oggi, alcuno potè autorevolmente riproporre dubbi sulla opportunità di questa disposizione che, mitigando notevolmente le pene, sembra diminuire la efficacia intimidatrice del comando, che impone di non distruggere, nei suoi albori, una vita umana. Ma io non ho creduto si potesse, in un Progetto che attribuisce la massima importanza alla valutazione dei moventi, quale indice di pericolosità del colpevole, rimettere in onore il rigore di una teoria, che volle, in ogni caso, più gravemente punito il delitto di infanticidio, partendo dai due presupposti che in esso fosse sempre a presumere il concorso della premeditazione, e che avesse a costituirsi una più energica protezione di coloro i quali non hanno ancora, da soli, alcun mezzo di difesa.

La eccessività di siffatti principi fu posta in luce dal Beccaria, e finì per essere prevalente in ogni legislazione la valutazione della causa a delinquere e delle condizioni di tempo in cui la uccisione si verifica. Sorse, in tal modo, il titolo di infanticidio per causa d'onore, di cui è elemento caratteristico e differenziale lo scopo di evitare, mediante l'occultamento della nascita, il disonore e la vergogna che conseguono alla pubblica conoscenza del parto. Il timore del disonore crea, quindi, una specie di stato di necessità, che, nella sua nozione, importa, oltrechè un contenuto essenzialmente psicologico, anche limiti obbiettivi che ne circoscrivono la applicazione.

Sotto il profilo più strettamente soggettivo, si richiede uno stato d'animo di eccitazione e sgomento, per cui la persona, posta nella dolorosa alternativa di esporsi al pubblico spregio, ovvero di sopprimere la propria creatura,

non riesce a vincere la preoccupazione del disonore. Oggettivamente, occorre invece determinare il momento oltre il quale, presumendosi divulgata la conoscenza della nascita, non più sia ammissibile la possibilità di una difesa dell'onore, in quanto ormai si sarebbe pubblicamente manifestata la vergogna a cui il colpevole vorrebbe sottrarsi.

Il termine, entro cui sia tuttora apprezzabile la necessità di scongiurare il disonore, è stato variamente determinato nelle definizioni del delitto di infanticidio: tutte le legislazioni, tuttavia, riconoscendo che esso dovesse coincidere con il periodo di tempo immediatamente successivo al parto, giacché trascorso qualche tempo, si quietava la eccitazione dolorosa, e la uccisione appare non più frutto di un violento impulso, ma di meditato e freddo calcolo. Il Codice vigente esige che la uccisione sia commessa su di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile, ed entro i cinque giorni dalla nascita: termine, quest'ultimo, che corrisponde a quello entro cui la nascita deve essere denunciata. Siffatto sistema, se ha il pregio di fornire una concreta determinazione di tutti gli elementi del reato, allarga in guisa eccessiva e ingiustificata l'applicazione di questo titolo di reato, che, per il suo stesso carattere eccezionale, dovrebbe essere rigorosamente limitata alle ipotesi, in cui sussista la effettiva necessità della difesa dell'onore.

Perciò il Progetto stabilisce che, per aversi infanticidio, è indispensabile che la uccisione dell'infante si commetta immediatamente dopo il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto. L'avverbio «immediatamente» intende fissare la necessità di una successione temporale, tra il parto ed il delitto, la quale si mantenga ben ristretta e non vada oltre il periodo di tempo entro cui la necessità di salvare il proprio onore, mediante l'occultamento della nascita del neonato, possa avere una ragionevole considerazione. Tale diversa e più severa formulazione di questo delitto risponde, oltre che a considerazioni suggerite dalla esperienza d'infanticidi commessi quando già la nascita era divenuta notoria, altresì ad una valutazione degli interessi demografici della Nazione, che l'attuale Regime intende non siano sacrificati a opposti interessi individualistici, ma siano tutelati con la maggiore energia.

Nel nuovo testo, aderendo ai suggerimenti di Autorità ed Enti interpellati, ho equiparato all'uccisione del neonato, quella del feto nascente. In tal guisa, ho voluto por termine alle dispute medico-legali sul trattamento penale di questo fatto, che, in quanto compiuto durante il parto su infanti tuttora viventi di vita fetale, non potrebbe rientrare nella nozione del delitto di procurato aborto, la obbiettività del quale è costituita dalla interruzione del processo fisiologico della gravidanza; nè, sulla scorta del vigente articolo 369, potrebbe parimenti esser compreso nel titolo di infanticidio, che presuppone un infante nato vivo. Da molti si dubitò della opportunità di incriminare il feticidio, attesa la grave difficoltà di stabilire, attraverso una delicata indagine non scevra da incertezze ed equivoci, la capacità del feto alla vita extra-uterina. Ma ho ritenuto che ciò non possa, da solo, costituire argomento valido e sufficiente per conservare una manifesta lacuna nella tutela penale, perpetuando quelle difficoltà di applicazione, che inducevano, per le incoercibili esigenze della pratica, a improprie equiparazioni,

660. — Una questione che ha affaticato giuristi e interpreti, e della quale un interessante riflesso si ebbe nella discussione seguita inanzi la Commissione Ministeriale, si riferisce alla natura del delitto di infanticidio, sostenendo taluno che esso costituisca titolo autonomo di reato, ed altri, per contro, affermando che esso non sia se non una circostanza diminvente dell'omicidio. La questione, variamente risolta sin dalla prima applicazione del Codice vigente, importa notevolissime conseguenze pratiche circa il trattamento delle persone concorrenti nel delitto. La Commissione, dopo ampia discussione, approvò, nella sua grande maggioranza, la proposta che l'elemento soggettivo di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, fosse reso comunicabile ai partecipi, che non siano tra i prossimi congiunti. Poichè le circostanze soggettive e personali sono, secondo l'attuale Codice e secondo il Progetto, valutate solo riguardo alla persona a cui si riferiscono (articolo 122 del Progetto), tale proposta, inevitabilmente, conduceva a ravvisare nell'infanticidio un titolo a sè stante di delitto, così soltanto potendo esso trovare applicazione rispetto ai concorrenti, secondo la disposizione dettata nell'articolo 121 del Progetto. Poteva dubitarsi se la norma del primo Progetto, per il modo con cui era formulata e per i suoi richiami alla materialità del delitto di omicidio, sorreggesse tale concezione dell'infanticidio, inteso come un delitto autonomo, ovvero aderisse all'opinione prevalsa nella dottrina e nella giurisprudenza, che considera la causa d'onore come una forma di omicidio scusato. Per eliminare tali dubbî, ho provveduto a rettificare convenientemente il testo dell'articolo in modo da rendere chiara, anche dal punto di vista formale, l'autonomia del delitto, la quale era stata già sostenuta dal Carrara, allorchè egli aveva rilevato che, se la ragione della minore imputazione dell'infanticidio si ritrova nella necessità per la donna di sottrarsi al pericolo del disonore, il delitto veniva ad essere degradato nella sua forza morale soggettiva, e non soltanto differenziato dalla diversa quantità politica. Perciò, l'articolo 577 del nuovo testo contiene una definizione del delitto di infanticidio assolutamente indipendente da quella dell'omicidio; il che serve a stabilire, in modo non equivoco, l'intendimento del legislatore di creare un titolo autonomo di reato. Così, l'infanticidio si adegua giuridicamente al feticidio, che è anche preveduto nell'articolo 577 e del quale non può essere dubbia la recisa differenziazione dall'omicidio. Deriva da ciò la conseguenza che anche i terzi, i quali concorrano con taluna delle persone indicate nell'articolo 577, dovranno rispondere del delitto di infanticidio o di feticidio.

La soluzione accolta, nondimeno, potrebbe apparire ispirata a ingiustificata benignità in confronto di coloro che partecipano al fatto con un fine diverso da quello di onore (vendetta, lucro, ecc.). Pertanto il Progetto, pur mantenendo il titolo del reato di infanticidio o di feticidio, stabilisce in tal caso una pena sensibilmente più grave.

L'applicazione dei capoversi dell'articolo 577 presuppone che si versi in tema d'infanticidio, vale a dire che la madre o taluno dei prossimi congiunti abbia agito per causa d'onore; chè, se invece niuno abbia agito per causa di onore, dovranno applicarsi le disposizioni sull'omicidio,

661. — Il Codice vigente non prevede l'omicidio del consenziente, ed il Ministro Zanardelli, nella sua Relazione, aveva espressamente dichiarato che la uccisione del consenziente è un vero e proprio omicidio, la cui esecuzione sia da considerarsi indipendente dalla volontà dell'ucciso. Siffatta proposizione sembra accettabile solo in parte: in quanto afferma, cioè, che il consenso del soggetto passivo non esclude il reato, quando concerne beni indisponibili; tale ipotesi si verifica appunto per quel particolare bene giuridico che concerne l'esistenza fisica delle persone, la cui conservazione rappresenta un prevalente interesse sociale.

Il principio riceve una enunciazione generale nella norma contenuta nell'articolo 54 del Progetto, il quale limita ai soli beni disponibili la efficacia discriminatrice del consenso validamente manifestato dalla persona offesa; e, poichè all'individuo non si riconosce la libera disponibilità della propria vita, anche il Progetto esclude che il consenso della vittima discrimini il reato di omicidio.

Altra è la questione se il consenso della persona offesa possa influire nella valutazione della gravità del reato. Il principio della indisponibilità del bene della vita non può far disconoscere la influenza, veramente notevole, che il consenso della vittima esercita nell'apprezzamento del dolo in genere e della personalità del colpevole. Il minore grado del dolo e la minore pericolosità del delinquente erano stati così sentiti nella pratica che per superare la inconciliabilità tra le rigide disposizioni del Codice vigente e le esigenze della realtà, i giudici spesso erano tratti ad inesatte interpretazioni, estensive o analogiche della norma regolatrice del delitto di istigazione o aiuto al suicidio, ovvero ad assoluzioni ispirate a senso di pietà.

D'altra parte, la stessa elaborazione dottrinale dell'interessante materia del consenso della vittima nell'omicidio, nello sviluppo e negli atteggiamenti assunti in questi ultimi tempi, aveva financo determinato taluni codici a considerare giustificata l'uccisione commessa per senso di pietà su persona sofferente o affetta da malattia incurabile, la quale ne avesse fatta espressa richiesta.

Fra tali opposte tendenze, il Progetto ha seguito, anche in questo tema, una linea di equilibrio e di moderazione. Esso non ha voluto disciplinare una causa di esclusione del reato per il caso della cosiddetta eutanasia; ma ha riconosciuto, in una autonoma ipotesi di reato con pena sensibilmente attenuata, la indiscutibile influenza minoratrice del consenso dell'ucciso sulla gravità del delitto di omicidio, sotto il profilo dell'elemento psicologico.

L'articolo 578 prevede, perciò, come reato a sè stante, il fatto di co'ui che cagiona la morte di una persona con il di lei consenso.

Era stato proposto di formulare diversamente la norma, restringendo la sussistenza di questo speciale reato al caso di una vera e propria richiesta della vittima, manifestata in forma insistente, ed aggiungendo che, inoltre, dovesse concorrere un particolare movente di pietà. Senonchè, ho considerato che sarebbe praticamente assai malagevole la prova di una espressa richiesta della vittima e, pressochè impossibile, quella di una insistenza che avesse, in certa guisa, vinte le incertezze e gli scrupoli del colpevole. Ciò

che deve esigersi è che la vittima faccia una valida manifestazione di volontà; e l'articolo 578, appunto, si dà cura di richiedere tale validità di consenso, in guisa da doversi ritenere senz'altro escluso questo speciale titolo di omicidio, quando la uccisione non si possa ricollegare ad una spontanea e libera manifestazione della persona offesa.

Per ciò che attiene poi all'altra proposta di richiedere un particolare movente di pietà, mi è sembrato che i casi meritevoli di benigna considerazione, denunciati dalle cronache giudiziarie, in verità trascendano la troppa angusta categoria delle uccisioni pietose. Se ragioni di pietà, oltre il consenso, concorrano come moventi del delitto, il sistema del Progetto comporta che si applichi un'ulteriore attenuante, ossia quella comune stabilita nel numero 1° dell'articolo 66. Considerazione quest'ultima che vale a chiarire, come anche la ipotesi di un omicidio non consentito dalla vittima possa, in qualche modo, venir punito meno gravemente, allorchè sia ispirato da motivi di pietà, come accade nel caso di persone divenuti incapaci di consentire per sopravvenuto stato agonico. Quando ciò si verifichi, la disposizione dell'articolo 66, numero 1°, permetterà al giudice di diminuire la pena in relazione non già alla ipotesi dell'omicidio del consenziente, bensì a quella dell'omicidio preveduto nell'articolo 574.

Oltre tali previsioni e attenuazioni, io non credo possa largheggiarsi in maggiori concessioni; precisamente accedersi ai voti di coloro, che vorrebbero riconoscere la legittimità della morte cagionata per troncamento un'agonia, ancorchè atroce e certamente mortale, non potendo al fallace giudizio degli uomini essere attribuita la facoltà di distruggere con la vita, l'ultima speranza, che permane, fintanto che vi sia un debole segno di esistenza.

662. — Il capoverso dell'articolo 578 determina i casi di inefficacia del consenso, stabilendo che si applichino le disposizioni sull'omicidio quando il consenso:

a) sia prestato da minore degli anni diciotto, o da persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità o di sostanze alcoliche o stupefacenti;

b) comunque sia estorto con violenza o minaccia, carpito con inganno, ovvero sia effetto di suggestione esercitata sulla vittima dal colpevole.

In tal modo, correggendo in parte la analoga disposizione del Progetto preliminare, parmi di aver fissato il principio che il consenso è ritenuto valido, solo quando sia prestato da chi abbia integra la capacità di intendere e di volere, e sia effetto di spontanea determinazione della vittima. Rispetto ai minori ed alle persone inferme di mente o comunque in stato di deficienza psichica, il consenso è, in guisa assoluta, presunto inefficace; mentre, quand'esso sia stato prestato da persona di età superiore agli anni diciotto e completamente sana di mente, può risultare inefficace se sia conseguenza di una qualsiasi attività intimidatrice o fraudolenta esercitata su lei dal colpevole. La disciplina della validità del consenso in questo campo si differenzia, quindi, sensibilmente sia da quella civilistica relativa ai negozi giuridici, sia dalle nozioni delle forme di coazione e di induzione che escludono la imputabilità penale. Qui la violenza o la frode possono anche es-

sere riferite alle semplici minacce vaghe, alla rappresentazione di pericoli o danni lontani e, partecolamente, alla sottile opera di persuasione che, sfruttando un proposito ancora incerto od eliminando la ripugnanza alla strage di sè stesso, con accorta pazienza, tragga la vittima ad esprimere il proprio consenso. In quest'ultimo senso va inteso il richiamo alla suggestione contenuto nel numero 3° dell'articolo 573. Essa non è quella ipnotica, la quale togliendo coscienza o volontà alla vittima ne rende inesistente il consenso, bensì la insistente e lenta opera di persuasione che fiacca la volontà della vittima e fa questa succube del colpevole.

Le disposizioni del Progetto in questa materia impongono, pertanto, la più intelligente e rigorosa indagine. L'applicazione di questo titolo di reato deve rimanere limitata alle sole ipotesi, in cui risulti indubitabile che la uccisione sia stata liberamente e coscientemente autorizzata dalla vittima: rimanendo escluse quelle forme di omicidio fraudolento o mascherato nelle quali la espressione del consenso appaia invece come il risultato di una accorta attività istigatrice dell'uccisore. Per tali forme pericolosissime, anzi, dovrà il giudice esaminare se ricorra, nei congrui casi, taluna delle aggravanti dell'omicidio, regolate in relazione all'uso di mezzi insidiosi o alla minorata resistenza della vittima.

Per applicare le disposizioni dell'omicidio volontario, la violenza e la frode debbono essere opera del colpevole; o, quanto meno, occorre che costui sia consapevole che altri abbia costretto o indotto la vittima a consentire. Se egli ignorasse che il consenso fu carpito ovvero estorto da altri, persisterebbero in favore del colpevole le ragioni psicologiche sulle quali si adagia questo titolo di omicidio meno grave: salva la responsabilità dell'autore della frode o della violenza, a titolo di omicidio (articolo 574).

Un ultimo rilievo sulla costruzione del reato di omicidio del consenziente, contenuto nel testo, riflette la norma del primo capoverso, per cui, rispetto a questo delitto, non si applicano le circostanze aggravanti comuni. Ho ritenuto, infatti, che la efficacia minoratrice del consenso debba in ogni caso considerarsi prevalente a ogni altro elemento di maggiore gravità del fatto; quelle considerazioni che — nella normale figura dell'omicidio — ne accrescono la quantità politica — sono dal Progetto ritenute irrilevanti, allorchè il consenso dell'offeso intervenga a placare la minore gravità subiettiva del reato.

663. — Il principio che l'individuo non possa liberamente disporre della propria vita, inteso in senso assoluto e rigoroso, indusse taluno ad affermare la penale incriminabilità del suicidio e, in tempi remoti, trasse ad aberranti e spietate forme di persuasione contro il cadavere o il patrimonio del suicida.

Prevalenti considerazioni politiche, ispirate a ragioni di prevenzione, ossia precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia scempio con più meditata preordinazione di mezzi e con più ponderata esecuzione per tema di incorrere nei rigori della legge penale, hanno condotto le legislazioni più recenti

ad escludere il suicidio dal novero dei reati, limitando la punizione ai casi di partecipazione all'altrui suicidio.

Nella legislazione precedente, come ho detto nel paragrafo precedente, era rimasto senza un proprio regolamento giuridico il caso che la morte fosse cagionata, a seguito del consentimento dell'ucciso. Il Progetto ha integrato e coordinato, in una sistemazione compiuta, sia la ipotesi, in cui sia data la morte a persona consenziente, sia quella, in cui venga istigato o agevolato il suicidio altrui.

L'articolo 579 del testo prevede, quindi, il delitto di partecipazione all'altrui suicidio: il quale costituisce titolo a sè di reato, di cui è elemento caratteristico che l'uccisione sia materialmente eseguita dalla vittima.

Rispetto a tale disposizione del Progetto, debbo dar ragione di alcune modificazioni apportate al Codice vigente, e di una sostanziale e importante innovazione.

Il Codice vigente, nell'articolo 370, disciplina due sole ipotesi di partecipazione al suicidio: la prima morale, mediante determinazione, per la quale si richiede che l'attività istigatrice abbia fatto sorgere la volontà suicida; la seconda materiale, mediante la prestazione di mezzi per la esecuzione del suicidio. Il primo Progetto conteneva già una più ampia specificazione dell'una e dell'altra forma, in cui può essere commesso il delitto, riferendosi a qualsiasi ipotesi di efficace cooperazione alla formazione, ovvero all'attuazione del proposito suicida. Nel nuovo testo ho voluto, ancor meglio e più chiaramente, stabilire le diverse forme di partecipazione. Ho così preveduto, accanto alla determinazione che si riferisce ad una attività diretta a formare l'altrui proponimento, anche il rafforzamento di questo, e cioè qualsiasi attività diretta a rendere definitivo un proposito già formato; e ho altresì punita l'agevolazione, in qualsiasi forma prestata, alla esecuzione della volontà suicida.

Ho già detto che l'atto materiale del suicidio deve essere opera esclusiva della persona che vuol darsi la morte. Onde l'aiuto materiale non può estrinsecarsi in altro modo, che col fornire i mezzi necessari al suicidio o comunque nel facilitarne materialmente l'esecuzione. Se il suicidio avvenga con mezzi diversi, la somministrazione del mezzo non adoperato sarà punibile a titolo d'istigazione, qualora, per le circostanze concrete del fatto, risulti che essi svolsero una funzione causale.

Fra le forme di agevolazione non può essere esclusa quella omisiva: ad esempio, la dolosa inosservanza di quegli obblighi di custodia o di assistenza, che siano imposti dalla legge o da particolari rapporti con la vittima.

664. — La innovazione, che non figurava nel Progetto preliminare e che ho accolto soltanto nel nuovo testo, consiste nell'aver preveduta e punita la istigazione o l'aiuto al suicidio, a cui non sia seguito l'evento letale, ma soltanto una lesione grave o gravissima. Nel nuovo testo, cioè, la punibilità delle diverse forme di partecipazione all'altrui suicidio è subordinata, o all'evento che il suicidio avvenga, o alla condizione che dal tentativo di suicidio derivi una lesione grave o gravissima: stabilendosi, naturalmente, pene diverse in relazione alle due ipotesi. L'ampia latitudine delle pene consente una opportuna valutazione della entità ed importanza del contributo morale o

materiale portato dal colpevole, e delle conseguenze che siano derivate dal tentativo di suicidio.

La punibilità della partecipazione al suicidio, quando questo sia rimasto allo stato di tentativo, era stata sino ad oggi esclusa per le stesse considerazioni politiche, per cui non si era creduto di punire il tentativo di suicidio, e anche per pretese ragioni di ordine giuridico, che rilevavano un contrasto logico fra la impunità del suicida e la incriminabilità dell'istigatore o dell'ausiliatore.

Ma, in contrario, va considerato che oggi è universalmente conclamata la necessità di perseguire, col massimo rigore, tutte le cause di un doloroso fenomeno, il quale ebbe, nell'immediato dopo-guerra, un impressionante sviluppo. Le ragioni politiche, che militano per la non punibilità del tentativo di suicidio, si riferiscono strettamente alla persona di colui che usa violenza verso sè stesso, e non possono, quindi, essere estese all'istigatore e all'ausiliatore. E, quanto alle considerazioni di ordine giuridico, occorre tener presente che il delitto di partecipazione al suicidio non rappresenta una forma di concorso, sibbene costituisce un titolo speciale e autonomo di reato, la materialità del quale si esaurisce con il compimento degli atti di istigazione e di agevolazione, per quanto ne sia subordinata la punibilità a determinate condizioni. Nulla vieta, perciò, che quando considerazioni sociali consiglino un maggiore rigore di repressione, la punibilità dei fatti di partecipazione possa altresì essere estesa ai casi in cui, in conseguenza dell'atto materiale del suicidio, derivi notevole danno all'integrità fisica della persona istigata o agevolata.

Il rigore indiscutibile di tali rilievi porterebbe, anzi, a punire l'istigatore o l'ausiliatore, in ogni caso in cui il tentativo di suicidio o non produca effetto o cagioni lesioni lievi. Ma considerazioni di opportunità, riferibili a una azione abortita, in tutto o quasi totalmente, nei suoi effetti, mi hanno fatto astenere dall'estendere l'incriminazione anche a quei casi più lievi.

665. — La disciplina della partecipazione al suicidio è integrata dalle disposizioni contenute nei due capoversi dell'articolo 579, completamente nuove rispetto al Codice vigente, e notevolmente modificate in confronto di quelle del primo Progetto.

I concetti, che hanno ispirato la redazione di tali disposizioni, possono così brevemente riassumersi.

Non vi ha dubbio che il titolo speciale di partecipazione all'altrui suicidio trovi applicazione solo allorquando la persona istigata o agevolata si sia volontariamente e consapevolmente data la morte, ovvero, agendo a tale scopo, si sia procurata una lesione grave o gravissima: chè se invece, per l'età o le condizioni psichiche, ovvero per effetto di coazione o di altrui attività fraudolenta, debba ritenersi che la morte o la lesione furono inconsapevolmente o forzatamente cagionate a sè stesso, si avrebbe un vero e proprio delitto di omicidio, consumato o tentato, ad opera di colui che abbia imposto alla vittima di uccidersi.

Siffatti principi che il Codice vigente non aveva espressamente disciplinati, ma che tuttavia potevano altrimenti ricavarsi da considerazioni gene-

rali e, più specialmente, dal rilievo che suicidio, nel senso filologico, ha riferimento alla morte volontariamente procuratasi, mi parve che, in qualche guisa, risultassero infirmati dal modo, con cui era stato redatto, nel primo Progetto, il capoverso dell'articolo 579. Invero, stabilendo esso una circostanza aggravante, indistintamente, per i casi in cui fosse stata determinata o agevolata al suicidio una persona di età minore degli anni diciotto, ovvero inferma o deficiente psichica, sorgeva il dubbio se la disposizione avesse riferimento anche alle persone, che non avessero capacità d'intendere o di volere, le quali non si fossero quindi volontariamente cagionata la morte.

Nel nuovo testo ho perciò stabilito, con maggiore esattezza, che, se la persona istigata, eccitata o agevolata, sia minore degli anni diciotto ed abbia capacità anche relativa d'intendere e di volere, le pene per la partecipazione al suicidio sono aumentate; se invece si tratti di minore degli anni quattordici, o comunque di persona priva della capacità d'intendere o di volere, trovano applicazione le disposizioni sull'omicidio. Nel primo caso si ritiene che la volontà del suicida, seppure viziata, conservi quel tanto di libertà e di coscienza, per cui la consumazione del suicidio possa essere considerata effetto della sua determinazione; ne' secondo, appare invece manifesto che l'atto materiale del suicidio, compiuto da persona inconsapevole, rappresenta il mezzo, con cui il terzo ne ha volontariamente cagionata la morte.

Non ho creduto fare espresso richiamo ai casi nei quali la vittima sia stata costretta o maliziosamente indotta a uccidersi inconsapevolmente, poichè, allora, in relazione alla ricordata nozione del suicidio, quale atto volontario di colui il quale si procura personalmente la morte, l'interprete dovrà, volta a volta, attraverso un'indagine di fatto, stabilire se il terzo abbia solo istigato o agevolato il compimento di tale atto, o invece abbia determinato la vittima all'esecuzione di un suicidio da lui non voluto.

666. — Prima di esporre, in rapida sintesi, la sistemazione che il Progetto ha dato alla materia delle lesioni personali, grave e complessa per le incertezze ed i contrasti, a cui essa tuttora dà luogo, giova premettere che le modificazioni, introdotte anche in questa parte, rispondono, nel loro aspetto generale, a concetti da me altra volta stabiliti. Ho voluto cioè, attraverso una costruzione poggiata sui notevoli progressi delle scienze medico-legali, e coordinata con taluni dei principî sistematici fissati nella Parte generale, rendere viepiù estesa ed efficace la tutela giuridica, e maggiormente severa la repressione di una forma di criminalità che, nonostante le confortanti risultanze delle recenti statistiche, ha, pur sempre, notevole e impressionante sviluppo.

Nel primo Progetto avevo definito la lesione personale come trauma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente; intendendo, con la parola «trauma», ogni alterazione o disordine organico, che sia l'effetto di una azione, ancorchè non meccanica, del colpevole, diretta a cagionare offesa alla integrità fisica della persona.

La detta locuzione aveva servito inoltre a fissare il principio che l'attività volontaria del colpevole, nei delitti di lesione, si esaurisce nella pro-

duzione del trauma, sicchè irrilevante deve considerarsi la indagine sulla volontarietà delle conseguenze lesive derivanti dalla causa traumatica.

E mi era parso, infine, che tali definizioni perspicuamente segnassero la differenza fra il reato di lesione e il nuovo reato di percosse, che il Progetto ha creato.

Molteplici furono, peraltro, le osservazioni sollevate contro tale definizione: tutte particolarmente poggiate sul rilievo che la parola « trauma », nell'uso corrente e anche nel linguaggio scientifico, abbia assunto un più ristretto significato, e precisamente stia a designare soltanto gli effetti lesivi di una azione meccanica.

Tali osservazioni mi hanno richiamato alla opportunità di evitare, nelle disposizioni di un Codice, l'uso di espressioni, di cui non sia pacifico il significato; e mi hanno indotto, quindi, ad accogliere la proposta della Commissione Ministeriale di sopprimere nel nuovo testo la parola « trauma »; e a definire lesione personale l'azione od omissione produttiva di una malattia del corpo o della mente.

Tale definizione non presenta essenziali differenze da quella del Codice vigente. Ho usata la espressione, correttamente scientifica, di malattia, anzichè quella di danno nel corpo o perturbazione della mente, giacchè malattia è, indistintamente, qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorchè localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali. In tal senso, anzi, avrei potuto anche eliminare la distinzione tra malattia del corpo o della mente, perchè ogni modificazione morbosa della mente costituisce un'alterazione organica; ma per una maggiore perspicuità, e per una più facile intelligenza della materia, ho preferito mantenere, come previsione distinta, que la relativa alle alterazioni dello stato di integrità psichica, le quali comprendono ogni menomazione parziale della intelligenza, della volontà o della memoria. Ho invece ritenuto pleonastica la menzione del danno alla salute, la quale trovasi nel vigente articolo 372, in quanto la salute non può essere offesa, se non mediante un'alterazione nel funzionamento dell'organismo in dipendenza di una malattia.

667. — Ho mantenuto il distacco della nuova figura delittuosa delle percosse da quella della lesione personale. Tale sdoppiamento di figure delittuose, non ignoto alle legislazioni italiane del secolo XIX, ha intenti e applicazioni pratiche, che più oltre saranno rilevate.

Il nuovo delitto di percosse differisce da quello di lesione, non tanto per la materialità dell'azione, che può essere la stessa, e neppure per l'elemento subiettivo, il quale, essendo egualmente costituito dalla volontà cosciente di percuotere, male potrebbe contrapporsi a quello di recare offesa alla integrità fisica individuale, che inerte altresì alla lesione personale; ma se ne distingue, più propriamente, per una condizione negativa, essendo elemento caratteristico del delitto di percosse, che dalle stesse non debbano essere derivate al soggetto passivo conseguenze morbose. In altri termini, le percosse potranno, come tali, essere più lievemente punite, a seguito di querela della parte offesa, soltanto se esse non siano produttive di malattia, e ogni loro efficienza si riduca esclusivamente a una sensazione fisica dolorosa, che non lasci residuo di tracce organiche.

Non occorre che aggiunga come, col restringere soltanto all'ipotesi delle percosse la punibilità a querela di parte, io abbia tenuto fede al proposito, espresso in occasione delle discussioni parlamentari sulla legge di delegazione, di estendere la procedibilità di ufficio rispetto ad ogni altra specie di reati di sangue, che abbiano carattere doloso.

668. — Per le medesime considerazioni, che ebbi già ad esporre riguardo all'omicidio, anche in tema di percosse e di lesioni personali non ho riprodotto l'inciso «senza il fine di uccidere», inserito nell'articolo 372 del Codice vigente. Esso non altro sarebbe stato, se non una superflua specificazione di quell'elemento soggettivo, la cui determinazione, invece, si desume, nel modo più chiaro, dagli articoli 46 e 47 del Progetto.

Le lesioni personali sono distinte in tre categorie, in correlazione alla diversa gravità delle conseguenze, che producano sulla integrità fisica della persona offesa. Ma non perciò si deve credere che ciascuna di tali categorie costituisca una figura delittuosa per sè stante: la diversa entità delle conseguenze dannose non modifica il contenuto essenziale del delitto di lesioni, ma influisce esclusivamente sulla quantità politica del reato e importa la previsione di una serie di circostanze aggravanti speciali, aventi carattere obbiettivo.

Trattandosi di circostanze obbiettive, consegue che ai sensi degli articoli 63 e 122, saranno in ogni caso addebitabili al colpevole ed alle persone che abbiano concorso nel delitto, ancorchè non conosciute, nè volute: esse, cioè, devono essere valutate indipendentemente da qualsiasi indagine psicologica, poichè, come già ho rilevato più innanzi, la volontà del colpevole, anche nel reato di lesioni semplici, non di altro deve essere consapevole, se non di cagionare un danno all'organismo, e non si richiede affatto la previsione dell'entità, che può assumere tale danno.

Gli effetti del danno, più o meno gravi, costituiscono, secondo il sistema del Progetto, il rischio che corre il colpevole, e che a lui è addebitabile a titolo di responsabilità obbiettiva.

669. — Fissati, in tal guisa, i capisaldi della disciplina delle lesioni personali, mi resta a dar ragione di talune modificazioni apportate nella formulazione delle circostanze aggravanti, e nella suddivisione delle tre categorie di lesioni.

L'articolo 581 prevede, nella sua figura tipica e fondamentale, il reato di lesione personale. Le lesioni a cui la norma si riferisce potranno, mantenendo la denominazione tradizionale, esser chiamate semplici o lievi, comprendendo, per ragioni di esclusione, i casi in cui il danno alla integrità della persona si concreti in una malattia di corpo o di mente, che non abbia i caratteri di particolare gravità indicati nel successivo articolo 582, o dalla quale, dopo la cessazione del processo morboso, non sia residuo alcuno dei danni permanenti, stabiliti nello stesso articolo.

Nella distinzione tra lesioni gravi e gravissime, di poco mi sono discostato dalle analoghe disposizioni del Codice vigente, e, quindi, nella prima parte

dell'articolo 582, ho stabilito che la lesione si consideri grave, quando da essa derivi:

a) una malattia, che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od incapacità di attendere alle ordinarie occupazione per un tempo superiore ai trenta giorni;

b) l'acceleramento del parto nella donna offesa;

c) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Nella seconda parte dello stesso articolo, ho invece indicato come gravissime le lesioni dalle quali derivi:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita dell'uso di un organo o della capacità di generare;

c) la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione dell'arto che lo renda inservibile;

d) una permanente e grave difficoltà della favella;

e) la deformazione o lo sfregio permanente del viso;

f) l'aborto della donna offesa.

Per quanto riguarda la formulazione di queste circostanze, alcune delle quali non presentano diversità dalle corrispondenti disposizioni del Codice vigente, mi limito ad alcuni brevi cenni, per dar ragione delle modificazioni introdotte.

Nel numero 1° della prima parte, il testo del Progetto preliminare aveva genericamente preveduta una malattia od una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di lunga durata, intendendo, per tal modo, eliminare la empirica determinazione di un termine fisso di durata, che non sempre era indice sicuro di una effettiva gravità, e, nella pratica, era causa di notevoli inconvenienti, imponendo la ripetizione, a scadenza, delle cosiddette perizie intermedie. La disposizione, che aveva già precedenti in Progetti stranieri, non trovò favorevole accoglienza; e, pressochè unanime fu il rilievo che la genericità del nuovo testo, affidando alla discrezionalità del giudice ed all'apprezzamento dei sanitari la determinazione della lunga durata, quale condizione di maggior gravità, avrebbe dato luogo ad incertezze e a disparità di trattamento nella applicazione della legge. Ho perciò, nel testo definitivo, fissato in trenta giorni il termine, dopo il quale, permanendo la malattia o lo stato di incapacità, la lesione si reputa grave.

Mentre il Codice vigente, al numero 2° dell'articolo 372, prevede la perdita di una mano o di un piede, il Progetto, con una enunciazione meno casuistica, si richiama alla perdita di un arto, ovvero alla mutilazione di esso, tale da renderlo inservibile. In quest'ultimo senso ho modificato il Progetto precedente, che si limitava a far cenno della mutilazione senza alcuna indicazione della gravità di essa, in quanto mi fu autorevolmente rilevato che, nella mutilazione di un arto, avrebbero potuto comprendersi anche parziali asportazioni di minima importanza, improduttive di conseguenze apprezzabili sulla funzionalità dell'arto stesso.

Ho abolito la differenza di trattamento tra i casi di permanente e grave difficoltà della favella, e quelli della perdita di essa, considerando anche i primi come ipotesi di lesione gravissima. La perdita della favella rientra,

secondo il Progetto, nell'ipotesi di perdita di uso di un organo, anche se essa dipenda da asportazione di taluna delle parti deg'li organi vocali. Quando la difficoltà della favella sia permanente, ma non grave, si tratterà di lesione « grave » a norma della parte prima, numero 2°, dell'articolo 582, in conformità di quanto stabilisce anche il Codice vigente.

Ho compreso, infine, in una unica circostanza che qualifica la lesione come gravissima, la deformazione e lo sfregio permanente del viso. Nello stabilire un trattamento identico per la deformazione e lo sfregio, che nel Codice vigente erano considerate circostanze di diversa gravità, ho ubbidito a ragioni di politica criminale, intendendo perseguire, con il massimo rigore, le lesioni con sfregio, che costituiscono la manifestazione di una caratteristica forma di delinquenza, diffusa specialmente in talune regioni d'Italia, contro la quale è necessario spiegare la più ferma severità.

Ho modificato, in confronto del primo Progetto, e solo per maggior proprietà formale, la redazione delle due circostanze rappresentate dal fatto che la lesione abbia prodotto l'acceleramento del parto, ovvero l'aborto della donna offesa. Sono note, rispetto a queste due circostanze, analogamente contenute nell'articolo 372 del Codice vigente, le profonde e non ancor sopite divergenze, in ordine alla questione se lo stato di gravidanza della donna offesa debba essere conosciuto dal colpevole. Nel sistema de' Progetto, come già dissi, ogni questione di tal sorta è a ritenersi ormai definitivamente eliminata. Tutti gli effetti, specificati nell'articolo 582, hanno carattere di obiettivo aggravamento dell'entità del danno, e fanno carico all'agente, ancorchè egli non avesse la scienza delle particolari condizioni della persona offesa; chè se egli, avendo tale scienza, abbia agito allo scopo di procurare l'aborto, troveranno applicazione l'articolo 594 ed, eventualmente, l'articolo 598.

670. — Mi resta a dar ragione di una disposizione che ho collocato nel capoverso dell'articolo 580, concernente il reato di percosse.

Il primo Progetto conteneva nel Titolo XI, tra le disposizioni comuni ai Capi I e III, una norma generale (articolo 640), per cui le disposizioni degli articoli 618, 619 e 620, che riguardano gli attentati alla libertà morale, non trovano applicazione, allorchè la violenza o la minaccia siano considerate dalla legge come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di altro reato, ovvero quando ricorresse l'aggravante generale di cui al numero 2° dell'articolo 62, che non ho riprodotta nel Progetto definitivo.

Della norma, in tal guisa redatta, fu da varie parti segnalata la superfluità, ravvisando che la disciplina del reato complesso, contenuta nell'articolo 80 del Progetto preliminare, fosse sufficiente a far ritenere che in tali casi non dovevano applicarsi le disposizioni sul concorso materiale dei reati.

Soppresso, per tale considerazione, l'articolo 640, rimaneva tuttavia da risolvere altra questione, che ancor oggi dà luogo a incertezze: stabilire cioè, in relazione ai casi in cui la violenza fisica è richiesta come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altri reati, fino a qual limite il danno arrecato alla integrità fisica della persona debba in essa intendersi assorbito.

Mi è parso che la più corretta e chiara maniera per risolvere tale questione fosse quella di collocare nell'articolo 580 una disposizione, con la quale sia esplicitamente fissato che solo gli attentati alla incolumità fisica della persona, che si manifestano come semplice delitto di percosse, sono assorbiti nel concetto della violenza.

Ciò vale a significare che, quando la violenza si manifesti come offesa contro la integrità fisica personale, è assorbita nell'elemento o nell'a circostanza di altro reato, che diviene complesso, solo quando non sia da essa derivata al soggetto passivo una malattia del corpo o della mente; chè, se invece tali conseguenze fossero state prodotte, il colpevole dovrebbe rispondere, oltrechè del reato, di cui è elemento o circostanza la violenza, anche di quello di lesioni.

671. — Da un'attività obbiettivamente e subbiettivamente diretta a cagionare una lesione dell'integrità fisica della persona può invece derivare la morte, e cioè un evento più grave di quello voluto; in tal caso, a tenore della definizione contenuta nell'a Parte generale, si ha una ipotesi di reato preterintenzionale.

L'articolo 584 del primo Progetto, che prevedeva il delitto di lesioni personali seguite da morte, non rendeva, con sufficiente precisione, la nozione del delitto oltre l'intenzione. Anzitutto, era a dubitare se, così come era stata formulata la disposizione, la conseguenza non voluta della morte costituisse, anzichè un titolo autonomo di reato, una circostanza aggravante obbiettiva del delitto di lesioni.

Inoltre appariva insufficiente il richiamo al fatto preveduto nell'articolo 581, mentre la morte può ben conseguire, non solo al delitto di lesione, ma anche a quello minore di percosse.

Perciò, nel nuovo testo, sotto il titolo di omicidio preterintenzionale, ho preveduto il fatto di chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti indicati negli articoli 580 e 581, cagiona la morte di alcuno; ed ho anche, nella redazione della disposizione, reso ben chiaro che si tratta di una forma di reato autonomo, di cui la morte, evento non voluto, è elemento costitutivo. Tale configurazione risponde all'indole del reato preterintenzionale, la cui nozione importa che l'evento non voluto debba essere non solo più grave, ma anche diverso da quello voluto.

Aggiungo subito, per l'affinità dell'argomento, che vi possono essere eventi di morte o lesione, i quali siano conseguenze non volute di altro delitto doloso. Il Progetto regola anche tali ipotesi nel successivo articolo 585, in una disposizione che si ricongiunge, nel nuovo testo, con quella generale dell'articolo 586; e dispone che, se da un fatto preveduto come delitto doloso, per qualsiasi causa accidentale, sia derivato, oltre l'evento voluto, un ulteriore evento non voluto, il colpevole risponde anche di questo.

Come ho esposto, nella parte di questa Relazione concernente il Capo III del Titolo III del Libro I, il sistema fissato negli articoli 85 e 86 di questo Progetto coordina, in una integrale disciplina, tutte le ipotesi, in cui si verificchino eventi diversi da quelli voluti dal colpevole; mentre il Progetto preliminare regolava, nell'articolo 120, soltanto la ipotesi dell'*aberratio ictus*, disciplinando in

altre disposizioni dell'a Parte speciale talune ipotesi diverse di eventi diversi da quelli voluti dall'agente. Fra tali disposizioni della Parte speciale era da annoverare l'articolo 587, che, in aderenza al principio stabilito nel ricordato articolo 120, prevedeva un'ipotesi di reato complesso, di cui erano elementi, e il delitto doloso costituito dall'evento voluto, e la morte o la lesione non voluta. Col nuovo regolamento della materia, adottato nel testo definitivo, tale disposizione non avrebbe avuto più ragione di esser mantenuta, in quanto i casi, a cui essa intendeva riferirsi, rientravano nella disciplina generale dell'articolo 86. Tuttavia l'opportunità di una più vigorosa tutela in tema di delitti di sangue mi ha consigliato di conservare l'articolo, allo scopo non già d'innovare alla disciplina fondamentale dell'articolo 86, ma di stabilire un aumento delle pene per i delitti di omicidio o lesione, che siano conseguenze non volute dal colpevole.

La norma dell'articolo 585 ha riferimento generale a tutte quelle ipotesi di reato doloso, da cui derivi la morte o la lesione, quale conseguenza non voluta, che il Codice attuale aveva disciplinato soltanto in parte nelle previsioni degli articoli 146, 327, e 351.

Ne restano eccettuati solo i casi di omicidio o lesioni, che siano conseguenze non volute di delitti compresi in questo Capo. Anche rispetto a tali delitti, la morte o la lesione si presenta come un evento ulteriore, diverso da quello voluto dal colpevole. Tuttavia ho preferito prevedere tali eventi non come reati distinti, ma come elementi costitutivi di un reato complesso unico, poichè ho considerato che, in tali casi, così gli eventi voluti come quelli non voluti rappresentano la violazione di uno stesso bene giuridico protetto: la vita o l'incolumità personale.

Esaminando tra breve i delitti di abbandono di minori o incapaci e quelli di aborto, avrò occasione di richiamarmi a questa considerazione fondamentale, che giustifica alcune disposizioni, le quali, in certo senso, appaiono quali deviazioni dal sistema stabilito negli articoli 85, 86 e 585; ma che si ricollegano con l'opportunità di prevedere, come forme unitarie di reato complesso, i fatti, nei quali l'evento di morte o lesione si manifesti come una ulteriore e progressiva lesione dello stesso bene giuridico protetto.

672. — Riprendendo in esame le disposizioni concernenti il delitto di lesioni, mi occorre soffermarmi su numerose osservazioni, che sono state sollevate in questa materia. Anzitutto molte Autorità interpellate richiesero per qual ragione non fosse stata mantenuta la disposizione dell'articolo 374 del Codice vigente.

Ho già rilevato più innanzi che l'evento costitutivo del delitto stabilito nell'articolo 581, su cui deve riflettersi la volontà cosciente del colpevole, è la lesione personale, e cioè l'effetto di alterazione o disordine organico, che immediatamente consegue all'attività materiale dell'agente. Ogni aggravamento dell'a malattia, qua'è processo morboso della lesione, od ogni conseguenza permanente sulla integrità fisica, rappresentano circostanze aggravanti, che sono addebitate al colpevole, prescindendo dalla sua volontà di produrle. Da ciò è agevole dedurre come non sarebbe stato possibile mantenere il cosiddetto reato di lesione preterintenziale, che presuppone un rap-

porto tra la gravità della lesione cagionata e la specifica intenzione del colpevole.

Questi rilievi concettuali mi dispensano, per il loro carattere decisivo, dal prendere in esame altre obiezioni minori. Parmi tuttavia utile ricordare che, nell'applicazione del Codice vigente, la disposizione dell'articolo 374 ha dato spesso luogo a interpretazioni malagevoli e incerte, onde alcuno ne aveva già, da tempo, segnalata la improprietà e propugnata l'abolizione.

L'articolo 584 disciplina, rispetto al delitto di lesioni, le circostanze aggravanti speciali, che non riflettono la gravità obbiettiva del danno, sibbene concernono l'intensità del dolo, la natura dei mezzi impiegati, ovvero i rapporti tra l'agente e l'offeso. Nella indicazione degli articoli qui richiamati, non ho fatto menzione dell'articolo 580, sembrandomi che ad adeguare le pene alle più gravi forme che può assumere il reato di percosse sia sufficiente la misura della pena, che spazia discrezionalmente in limiti molto larghi. Nondimeno non è escluso che possano, nei congrui casi, trovare applicazione le circostanze generali elencate nell'articolo 65.

Ho invece richiamato l'articolo 582, per meglio chiarire che queste diverse aggravanti debbono applicarsi sulle pene da esso stabilite, confermando, in guisa espressa e particolare, ciò che in linea di principio è già stabilito nell'articolo 69, capoverso.

Delle aggravanti indicate nell'articolo 584, che sono comuni anche all'omicidio e ad altri reati, ebbi a dire, sia trattando delle circostanze speciali per il delitto di omicidio, sia nella Parte generale. Le due nuove, che riflettono l'uso delle armi e di sostanze corrosive, sono giustificate per il maggior pericolo, che a tali mezzi è inerente, e in quanto determinano una diminuita possibilità di privata difesa.

Mi occorre invece dar ragione della definizione delle armi, che nel primo Progetto era collocata nell'articolo 641, e che ho ritenuto più opportuno inserire qui, perchè è rispetto al delitto di lesione, che essa trova le sue più importanti e comuni applicazioni.

Della necessità di una specifica nozione delle armi, agli effetti della legge penale, non può dubitarsi; e già il Codice vigente vi provvede con le norme inserite nell'articolo 155, dimostrateci tuttavia insufficienti, onde occorre completarle, per quanto attiene alle lesioni, con le disposizioni della legge 2 luglio 1908, n. 819. La Commissione Ministeriale si mostrò invece perplessa sulla opportunità di una estesa casistica, quale quella che era contenuta nell'articolo 641 del Progetto preliminare. Ho riconosciuto in parte fondati i rilievi che da essa furono prospettati, e ho modificato quelle definizioni, stabilendo, in forma più semplice e sintetica, che siano da considerare armi:

1°) quelle da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale sia l'offesa alle persone (armi proprie); ad esse sono assimilate le materie esplodenti ed i gas asfissianti e accecanti;

2°) tutti gli istrumenti atti ad offendere (armi improprie), dei quali sia dalla legge vietato il porto, in modo assoluto (articoli 29 e 41 della legge di P. S. e 47 del relativo regolamento: pugnali, stiletti, ecc.), ovvero senza giustificato motivo (articolo 47, capoverso del regolamento)

Rimangono esclusi dalla nozione di armi gli strumenti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 81 del citato regolamento (ad es., temperini e forbici non acuminate, di minime dimensioni); ma ho ritenuto che, mentre il maggior rigore delle pene stabilite nelle singole previsioni del Progetto consente di tener conto del fatto che siano usati altri mezzi, dei quali, seppure possano cagionare offesa, è sempre consentito il porto, fosse manifesta la convenienza di far richiamo a quei soli strumenti, facilmente determinabili sulla scorta delle leggi di polizia, e di cui può senz'altro esser presunta la efficacia intimidatrice o lesiva, appunto per il fatto che ne sia vietato o disciplinato il porto. Con una diversa disciplina, quale era quella del primo Progetto, in cui la nozione di arma era estesa a qualsiasi strumento da punta o da taglio, si giungeva alla conseguenza di ritenere il concorso o l'aggravante dell'arma, nelle minacce, nell'associazione a delinquere, nella banda armata ecc., perfino se le persone fossero state in possesso di spilli di qualunque misura.

Giova tener presente che la legge del 1908 sorse con lo scopo di punire più gravemente le lesioni e di renderle perseguibili d'ufficio, quando fossero commesse con coltelli o con altri strumenti ancorchè di minime dimensioni. Senonchè, la necessità di riprodurre tale disposizione si deve ritenere cessata in confronto del Progetto, che aggrava le pene per tutte le lesioni e tutte rende punibili d'ufficio.

Ho soppresso l'inciso dell'articolo 641 che conteneva l'espressa salvezza di applicazione delle diverse disposizioni di legge in ordine alle armi, poichè la norma, contenuta in questo articolo 584, ha carattere di generalità, ed ogni altra disposizione particolare dovrà ad essa prevalere in forza del principio fondamentale fissato nell'articolo 15.

Un esempio di deroga può essere fornito dall'articolo 719 in tema di contravvenzioni.

673. — In conseguenza della diversa nozione della legittima difesa accolta nel Progetto, che ne estende la efficacia discriminante ai fatti commessi per la tutela di ogni bene giuridico, quando, bene inteso, siano osservati i limiti di proporzione espressamente stabiliti nell'articolo 56, sono state soppresse le disposizioni contenute nell'articolo 376 del Codice vigente, le quali prevedevano cause di giustificazione e di scusa particolari ai delitti di sangue, commessi per la difesa della proprietà.

Ho invece mantenuto in questo Titolo, per il suo stretto riferimento ai delitti ora ricordati, le forme attenuate di omicidio e lesioni, commessi per causa d'onore e nello stato d'ira, determinato da illegittima relazione del coniuge, della figlia o della sorella.

Trattasi di una disposizione, che si ricollega con una consolidata tradizione legislativa, da cui non è a temere, secondo la preoccupazione manifestata da taluno, che possa derivare un ritorno a forme barbariche, di esercizio di un preteso diritto di uccidere attribuito al marito oltraggiato o al padre offeso. Il Progetto non legittima, comunque, tali violenze, sibbene valuta la sensibile efficacia scusante dello stato di provocazione, determinato da una grave offesa al sentimento dell'onore.

L'articolo 588 del Progetto preliminare poteva far dubitare che le ipotesi ivi prevedute costituissero forme circostanziate dei delitti di omicidio

o lesioni; dal nuovo testo risulta, nel modo più chiaro, che esse costituiscono invece figure speciali e autonome, e che pertanto la causa d'onore e lo stato d'ira sono elementi costitutivi di questo particolare reato, anziché circostanze scusanti del delitto di omicidio. Questa costruzione, per quante ebbi occasione di rilevare rispetto alla analoga modificazione introdotta nel delitto di infanticidio, ha il pregio di eliminare le controversie che, anche in queste ipotesi, sarebbero derivate in ordine al trattamento dei concorrenti estranei.

Nell'articolo 588 del precedente testo avevo portato una notevole innovazione, stabilendo, coerentemente alla diversa nozione della scusante della provocazione, per la quale il Progetto più non richiede la simultaneità tra l'offesa e la ritorsione, la soppressione della condizione, esistente nell'analoga norma del Codice vigente, della sorpresa in flagranza. Siffatta innovazione aveva il merito di far cessare le ben note questioni sulla determinazione degli estremi della sorpresa in flagranza, oscillanti tra la rigidità delle teoriche che richiedevano la sorpresa in *ipsis rebus venereis*, e l'eccessiva benignità di coloro, che estendevano la nozione della sorpresa oltre ogni limite letterale e concettuale.

Da più parti venni tuttavia sollecitato a ripristinare la condizione della sorpresa, quale elemento obbiettivo che consenta una agevole limitazione della scusante ai soli fatti commessi nello stato d'ira cagionato dall'effettiva constatazione della illegittima relazione realmente esistente, e, per contro, permetta la esclusione di quei casi, in cui lo stato emotivo sia determinato da semplici supposizioni o sospetti.

Pur tenendo presente tutta la importanza di siffatta osservazione, non ho creduto di riprodurre la formula del Codice attuale, che appare, nella sua letterale significazione, eccessivamente ristretta, e non comprensiva di casi nei quali si delineano situazioni meritevoli di particolare scusa, al pari della sorpresa in fragranza. La cinica e brutale confessione della illegittima relazione, ovvero la scoperta di essa attraverso corrispondenze amorose, ove spesso sono lubricamente rievocati gli amplessi, possono determinare nel coniuge oltraggiato nella sua dignità, ovvero nel padre o nel fratello, offesi nei loro più vivi sentimenti dell'onore familiare, una intensa emozione, uno stato di angoscia e di dolore, suscitando un impulso di collera, che, ove tragga alla consumazione di atti violenti, non può non attenuare la gravità del fatto, e rivelare nel colpevole uno sciagurato più che un pericoloso. Nel nuovo testo, oltre agli elementi subbiettivi della causa d'onore e dello stato d'ira, ho richiesto che questa forma attenuata di reati trovi applicazione solo quando trattisi di fatti commessi nell'atto in cui il colpevole scopre la illegittima relazione del coniuge, della sorella o della figlia. Mi è parso che, in tal modo, rimanessero scolpiti i due concetti, su cui particolarmente poggia la ragione sociale e politica della notevole mitezza della pena. Anzitutto, è scolpita la necessità di un rapporto temporale d'immediatezza tra la scoperta dell'illegittimo legame e la uccisione o il ferimento. E in secondo luogo, con l'altro concetto della « scoperta », rimane perspicuamente posto in luce che il colpevole deve avere ignorato, prima di quel momento, la esistenza della rela-

zione adulterina o illegittima; onde, accertandola in guisa impreveduta e improvvisa, in quel momento sorgono la sensazione dolorosa e profonda della offesa, e lo scompiglio psicologico che lo sospinge alla violenza.

La disposizione del Progetto si differenzia da quella dell'articolo 377 del Codice vigente, anche per esservi espressamente richiamato l'elemento della causa d'onore.

La frase « causa d'onore » non va, peraltro, qui intesa con riferimento alla possibilità di una vendetta, come una forma di soddisfazione che sia concessa al coniuge, padre o fratello oltraggiato: essa vuol stabilire, sotto un riflesso puramente soggettivo, che lo stato d'animo dell'agente deve essere valutato in relazione al turbamento del senso personale dell'onore, e a un conseguente stato d'ira, il quale deve trovare la sua causa determinante nell'offesa al sentimento della dignità personale del colpevole.

Riesce così facile fissare il concetto, che oggi solo attraverso considerazioni astratte poteva ricavarsi, per cui, se il colpevole non sia in condizioni di sentire l'onta arrecata al suo onore, egli deve essere punito secondo le disposizioni comuni sull'omicidio o sulle lesioni. Non potrebbero, ad esempio, invocare la causa d'onore, il coniuge, il padre o il fratello, i quali avessero personalmente agevolato il fallo del congiunto.

Mi occorre, infine, accennare ad una ulteriore innovazione portata dal Progetto. Usando genericamente la espressione « coniuge », ho estesa l'applicabilità della disposizione anche alla moglie, tratta ad uccidere o ferire nello stato d'ira, determinato dall'accertamento del tradimento del marito. Infatti, poichè il fondamento della norma è poggiato esclusivamente sulla valutazione subbiettiva dello stato d'animo del coniuge offeso, indipendentemente dal fatto se la illegittima relazione costituisca o no reato (si ricordi che l'adulterio del marito è punibile, soltanto se rivesta i caratteri del concubinato), non deve disconoscersi come anche la donna possa vivamente sentire l'oltraggio recato al suo onore ed ai suoi sentimenti di affetto.

674. — Ho aderito al voto della Commissione Ministeriale e non ho riprodotto nel nuovo testo la disposizione del Progetto preliminare (articolo 589), che regolava la lesione personale del consenziente.

A ciò mi hanno indotto le seguenti considerazioni.

Nel nostro ordinamento giuridico (che, appena occorre avvertirlo, comprende anche il diritto consuetudinario) molteplici sono i casi in cui viene riconosciuta all'individuo la facoltà di disporre della propria integrità fisica: sia per sottoporsi a operazioni chirurgiche od estetiche, sia per partecipare a manifestazioni sportive e a giuochi, dei quali la violenza sia elemento essenziale.

In tali casi, il consenso dell'offeso deve necessariamente portare alla discriminazione di quelle lesioni che siano cagionate nello stretto esercizio e nei limiti della attività sportiva, perchè nessuno può essere punito per fatti che costituiscono esercizio di una attività lecita, trovi questa il suo riconoscimento nel diritto testuale, ovvero nel diritto consuetudinario. La consuetudine, in queste ipotesi, conferisce all'individuo un diritto di disponibilità

della propria persona, e in conseguenza la facoltà di sottoporsi a talune menomazioni nella sfera della integrità fisica.

Se, nei detti casi, le lesioni siano inferte oltre i limiti dell'attività consentita, il colpevole risponderà, in correlazione all'indagine sull'elemento psicologico, a titolo di dolo o di colpa. Il violare, invero, i detti limiti importa agire oltre il consenso e, quindi, senza il consenso della vittima: onde il problema del consenso non potrà avere, in tal caso, alcuna rilevanza nella determinazione della responsabilità.

Riesce poi manifesto che il consenso della persona, perchè le sia cagionata una lesione, non potrà mai attenuare la responsabilità del feritore, allorchè la lesione rappresenti la violazione di altro diritto: quale quella di sottrarsi al servizio militare o di lucrare un premio di assicurazione. Tutto ciò considerato, e poichè d'altra parte è fuori della realtà della vita pensare che taluno acconsenta, senza apparente motivo, a subire una lesione della propria integrità fisica (se si trattasse di infermo di mente o di persona altrimenti incapace, il consenso non potrebbe comunque valutarsi), ho creduto inutile la previsione di una forma di lesioni, attenuata genericamente per il consenso del leso.

Uno dei più recenti Progetti tedeschi dispone che la lesione personale del consenziente non è punibile quando il fatto non sia moralmente riprovevole. Ma penso che anche tale disposizione, in apparenza così larga, si riferisca soltanto alle ipotesi di legittimità del fatto, riconosciuta in via testuale o consuetudinaria, dall'ordinamento giuridico.

675. — Debbo accennare, giacchè su questo punto furono da varie parti sollevate obiezioni, alla soppressione della cosiddetta complicità corrispettiva.

Essa non fu determinata da particolari considerazioni sulla bontà o sul valore pratico dell'istituto, bensì risulta diretta conseguenza della diversa disciplina, accolta nel Progetto, per regolare il concorso di persone nel reato. Invero, abolita ogni distinzione tra le varie forme di partecipazione al delitto, e riconosciuto il principio fondamentale che tutte le equipara agli effetti della responsabilità, la complicità corrispettiva non aveva più ragione di esistere. Essa presuppone che tra tutte le persone, le quali abbiamo preso parte all'esecuzione di un delitto di omicidio o lesione, non sia possibile accertare l'autore materiale e determinare il grado di partecipazione di ognuna, e perciò quasi transigendo tra le difficoltà della prova e le esigenze della repressione, l'attuale Codice stabilisce che tutti siano puniti con una pena intermedia, tra quella stabilita per la correatità, e quella per la complicità. Nel sistema del Progetto, tutti coloro che prendono parte all'esecuzione, indipendentemente da ogni distinzione tra concorso primario o secondario, sono punibili nella stessa guisa quali coautori del reato; ed è, quindi, manifesta la inutilità della norma, che era contenuta nell'articolo 378 del Codice vigente.

676 — Per ciò che riguarda il delitto di rissa, ho tenuto a stabilire chiaramente, nel Progetto, che anch'esso costituisce un delitto a sè stante, di cui debbono rispondere tutti coloro che vi abbiano partecipato, eventual-

mente, in concorso con i delitti commessi in occasione o in conseguenza della rissa.

Tale principio, che peraltro era fissato anche dall'analogha previsione del Codice vigente, con l'inciso « ferme le maggiori pene per i delitti individualmente commessi », fu da taluno avversato. La Commissione Ministeriale propose fosse nettamente stabilito che il colpevole di omicidio o lesione in rissa deve rispondere solo dell'omicidio o della lesione, considerati come delitti progressivi rispetto alla rissa.

Non ho creduto di poter aderire a tale proposta, giacchè ho considerato che il delitto di partecipazione alla rissa è reato distinto, nella sua obbiettività, da ogni altro delitto di sangue, che, in occasione di essa, venga commesso. Ho detto che ciò poteva risultare affermato anche dal Codice in vigore; debbo, tuttavia, riconoscere che, in questo, la condizione che taluno nella rissa dovesse essere ferito o ucciso, e la distinzione tra i partecipi, i quali avessero o no posto le mani addosso all'offeso, aprivano l'adito a contrastanti interpretazioni.

Il Progetto, tenuta presente la opportunità di perseguire col necessario rigore queste manifestazioni di violenza, che rappresentano un pericolo, oltrechè per la incolumità delle persone, anche per la tranquillità dell'ordine pubblico, ha voluto fissare la autonomia del reato di rissa, e ne ha disposta cioè la punibilità indipendentemente dall'esser seguito o meno un omicidio o una lesione personale.

La autonomia del delitto di rissa risulta anche dal capoverso dell'articolo 590, ove per il solo fatto della partecipazione alla rissa durante la quale o immediatamente dopo, taluno rimanga ucciso o riporti lesione personale, è stabilito un sensibile aggravamento della pena nella prima parte.

Avendo in tal guisa modificata la nozione della rissa, non ho riprodotte le disposizioni dell'attuale Codice che accennano alla distinzione tra coloro che abbiano o meno posto le mani addosso all'offeso, nè la disposizione dell'articolo 380 relativo all'uso di arma in rissa. Se taluno dei corrispondenti commetta uno sparo di arma, dovrà rispondere del delitto o della contravvenzione, in cui il fatto si concreti, oltrechè della partecipazione alla rissa.

677. — La riforma della legislazione penale, che si va compiendo in questo periodo storico della nostra vita nazionale, non poteva non preoccuparsi del problema della repressione del contagio sessuale, problema che si ricongiunge alla nostra attiva politica demografica, intesa ad assicurare la sanità e a sviluppare la potenza della razza.

Tale problema si è imposto da tempo all'attenzione dei legislatori; e, mentre i più recenti Progetti di codificazione penale variamente lo affrontano e lo risolvono, numerosi Stati hanno già provveduto, anche con leggi speciali, a regolare la materia.

Le numerose provvidenze di carattere profilattico e sociale contenute in leggi amministrative (recentissime e notevoli quelle del nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) non possono da sole rappresentare

una sufficiente difesa contro la imponenza del male ; ma debbono invece essere integrate dalla norma penale, che fissi in guisa assoluta il divieto, alle persone infette, di esporre altri a pericolo di contagio.

Il primo Progetto, nell'articolo 586, prevedeva come delitto il contagio di sifilide, di malattie veneree o di altra malattia contagiosa, di cui fosse obbligatoria la denuncia alla pubblica Autorità.

La disposizione, nel suo contenuto essenziale e per il suo fondamento politico e sociale, suscitò concordi approvazioni, perchè tutti riconoscevano la necessità della repressione penale di tali fatti, per rafforzare ed estendere la tutela giuridica del pubblico interesse alla salute in genere della razza, insieme con la difesa della integrità fisica dell'individuo.

Numerose invece, e taluna di assai rilevante importanza, furono le obiezioni concernenti la nozione del nuovo reato: quelle con cui mi veniva suggerito di limitare il riferimento della norma esclusivamente alla sifilide ed alle malattie veneree; ed infine quelle che segnalavano la opportunità di sopprimere l'aggravante speciale, pel caso che dal contagio fosse derivata la morte della persona contagiata.

Riprendendo in esame questa delicata materia, ho considerato come fosse effettivamente eccessivo e pericoloso estendere l'applicazione del nuovo delitto a tutte le malattie, delle quali l'articolo 123 del T. U. delle leggi sanitarie impone, per necessità igieniche di prevenzione sanitaria, l'obbligo della denuncia alla Autorità.

Non tutte tali malattie hanno carattere costituzionale ed ereditario, nè incidono, con effetti deleteri, nello sviluppo ulteriore della razza, per cui sorge urgente l'interesse sociale ad infrenarne la diffusione, mediante gravi sanzioni penali.

Eguali considerazioni potevano essere prospettate contro la incriminazione della esposizione a contagio di malattie veneree, giacchè queste non estendono di regola la loro influenza sulle condizioni generali di salute dell'organismo, nè importano una tara, che si trasmetta per eredità alle venturose generazioni.

Tali caratteri hanno invece la sifilide e la tubercolosi, onde mi è parso opportuno limitare ad esse la nuova disposizione sul contagio.

Non ho ritenute invece fondate le obiezioni contro il secondo capoverso dell'articolo 586, con il quale veniva stabilita una maggiore pena per il caso che dal contagio fosse derivata la morte. Si osservava, in concreto, che la disposizione fosse superflua, non essendo possibile stabilire il nesso causale con l'evento mortale, che suole verificarsi a distanza di molto tempo e quasi sempre pel concorso di altri coefficienti morbosi. Senonchè le prospettate difficoltà di prova conducono, non già a sopprimere la disposizione, ma a renderla applicabile in quei casi, innegabili, nei quali il nesso causale, per le modalità del processo morboso, possa essere accertato.

Per quanto attiene alla costruzione giuridica del nuovo reato, ho mantenuta quella del primo Progetto, che mi appare la più rispondente alle esigenze pratiche della repressione.

Rari, sono i casi di contagio volontariamente cagionato, nel senso che taluno agisca con la volontà cosciente di cagionare ad altri la malattia di cui

egli sia affetto. La moderna civiltà ha quasi cancellata la feroce superstizione per cui, in alcuni luoghi, era ritenuto mezzo sicuro per guarire dalla sifilide, inocularla ad una vergine; inoltre, normalmente, sarebbe assai difficile ottenere la prova di un proposito di contagiare. Tuttavia, se una ipotesi siffatta dovesse, per avventura, verificarsi, troverebbero applicazione le disposizioni comuni sulle lesioni; ed il nuovo testo questo espressamente stabilisce.

Occorreva invece disciplinare quella che è la forma più comune, e dolorosamente assai diffusa, di contagio provocato da co ui che, conoscendo il proprio stato di malattia ed occultandolo ad altri, compie, senza intenzione di contagiare, atti che egli sa possono essere produttivi di contagio.

Questa ipotesi avrebbe potuto, fino ad oggi, essere addebitata a titolo di colpa; ma in essa, più che la leggerezza, la incuria, la inosservanza di norme elementari di previdenza igienica, od ogni altro aspetto della colpa, si delinea una condotta di meditata reticenza, la quale realizza quel dolo di pericolo, che il Progetto ha definito nella Parte generale: consistente nel prevedere l'evento di pericolo e nel dargli causa con la propria attività volontaria, anche a costo di produrlo.

Sulla scorta di tali principî, il delitto ipotizzato nel testo richiede che, con la consapevolezza del proprio stato di malattia, siano consapevolmente compiuti, su altra persona, atti idonei a determinare il pericolo di contagio.

L'occultamento de proprio stato, richiesto per la punibilità del fatto, importa che la conoscenza della esposizione a pericolo da parte del soggetto passivo ed il suo consenso escludano il carattere delittuoso del fatto.

Non sarebbe stato prudente nè politicamente opportuno punire la sola esposizione a pericolo, cioè il tentativo di contagio, giacchè sono manifeste le difficoltà pratiche, a cui darebbe luogo la prova di un tentativo siffatto, ed evidenti gli inconvenienti che ne deriverebbero, favorendo un deplorabile dilagare di scandali e ricatti. Perciò il Progetto ha subordinato la punibilità dei fatti di volontaria esposizione a pericolo di contagio, alla condizione che la malattia sia stata effettivamente comunicata a la vittima.

Il delitto di cui all'articolo 588 presenta quindi, nella sua struttura, un dolo di pericolo e un evento di danno. Si richiede, cioè, sotto il profilo subiettivo, che la coscienza o la volontà del colpevole si riflettano esclusivamente sulla esposizione a pericolo di contagio; mentre, obbiettivamente, il delitto si perfeziona con il reale contagio.

Tutte le osservazioni, rivolte contro tale costruzione giuridica, mostrano di non volere utilizzare quella nozione del dolo di pericolo, che trova in questo delitto una delle sue più tipiche applicazioni.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo 588, una terza ipotesi può essere prospettata: ossia che il contagio sia inocuato senza il fine di cagionarlo, nell'atto che sulla persona della vittima si compia altro delitto. In tal caso riesce evidente la inapplicabilità, così della figura del reato in esame (la quale presuppone rapporti consensuali, seppure fraudolenti da parte del colpevole), come delle figure della lesione volontaria e, eventualmente, dell'omicidio volontario. Invece, non potrà dubitarsi che in tali ipotesi trovi applicazione

la norma dell'articolo 585, per cui vi sarà concorso tra il delitto da cui trae origine il contagio, e quello di lesioni colpose o di omicidio colposo aggravati.

Così se taluno, affetto da sifilide si renda colpevole, ad esempio, di un delitto contro la libertà sessuale e ne la stessa occasione contagi la vittima, egli deve rispondere di due distinti reati, e cioè del primo a titolo di dolo, e del contagio a titolo di lesioni colpose.

Quando il contagio preveduto nell'articolo 588 non produca conseguenze letali, il reato è punibile a quere'la di parte. Ho molto esitato nello stabilire tale condizione di punibilità, che deferisce alla volontà del soggetto privato offeso la repressione di un reato che mira alla tutela di interessi sociali rilevantissimi. Nondimeno, l'approvazione che tale limite ha generalmente raccolto, mi ha indotto a conservarlo, sembrandomi che anche qui, come in altri gravissimi reati (delitti sessuali), la quere'la intenda a realizzare la coesistenza di un interesse individuale, meritevole di particolare riguardo, con quello collettivo.

Appena occorre rilevare che la speciale figura di reato preveduta nell'articolo 588 non esclude che, nei congrui casi, possa ricorrere una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa (lesioni colpose, omicidio colposo). Ciò, per esempio, si verifica nei casi, in cui il contagio non avvenga per effetto dello specifico processo esecutivo indicato nella prima parte dell'articolo 588; ovvero nel caso in cui il colpevole, omettendo i dovuti accertamenti sul suo stato, cagioni il contagio versando nel convincimento di essere immune dal morbo.

678. — Sui delitti di omicidio o lesioni colpose il Progetto non contiene innovazioni meritevoli di particolari rilievi.

Nel nuovo testo ho provveduto ad una correzione formale dell'articolo 590, per meglio adeguarlo alla disciplina delle lesioni volontarie: ho così fissato, nella prima parte, un reato base di lesioni colpose lievi, che ha riferimento all'articolo 581; richiamando invece nel capoverso, come circostanze aggravanti, le conseguenze indicate nell'articolo 582.

Giova osservare, rispetto all'ultima parte degli articoli 589 e 590, che, richiamando espressamente l'articolo 84, e cioè disponendo il concorso materiale tra le varie offese che siano conseguenza di una unica attività colposa, rimane escluso che il caso di morte o lesioni cagionato a più persone possa invece costituire un reato complesso. Conseguenza notevolissima di ciò è, che la punibilità delle lesioni colpose lievi, quand'anche concorrenti con altre gravi o gravissime, è sempre subordinata alla quere'la della persona offesa.

Ho disposto un aumento delle penalità, pur tuttavia temperando, rispetto a queste ipotesi di reati e pel caso di pluralità di persone offese, gli effetti delle norme generali sul concorso dei reati, mediante una notevole riduzione dei limiti massimi della pena detentiva complessiva.

679. — I successivi articoli 591, 592 e 593 corrispondono, salvo qualche modificazione di cui darò ragione, alle disposizioni del Capo V del Titolo IX

del Codice vigente, concernenti l'abbandono di persone minori o incapaci, ovvero in pericolo.

Questi reati trovano appropriata collocazione in questo Titolo, poichè trattasi di fatti che, prevalentemente, espongono a pericolo la vita e la incolumità delle persone, seppure presuppongano, altresì, la violazione di doveri di assistenza o di custodia, i quali sorgano da vincoli di parentela o da altri rapporti legali o convenzionali. La collocazione tra i reati contro l'ordine delle famiglie, da taluni caldeggiata, mentre non avrebbe consentito di porne in luce l'obbiettività caratteristica, rappresentata dall'esposizione a pericolo della incolumità personale, sarebbe risultata impropria, anche perchè, i doveri o gli obblighi di cui qui si considera la violazione, non tutti derivano da rapporti speciali di tutela o di assistenza, ma talora si ricongiungono, perfino, con il vincolo più generale, che collega tutti i componenti della civile società.

Per contro la collocazione in questo Titolo agevola la valutazione delle differenze tra i delitti di abbandono qui preveduti e quello, ad esempio, di violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 569): chiarendo come quest'ultimo non trovi più applicazione e sottentri la ipotesi delittuosa più grave preveduta nell'articolo 591, allorchè l'abbandono si verifichi in tali condizioni da determinare pericolo di danno per la vita o la integrità fisica della persona abbandonata.

Nella prima parte dell'articolo 594, che prevede l'abbandono di persone minori, o incapaci, l'età delle persone minori, che la legge presume incapaci a provvedersi contro i pericoli dell'abbandono, è elevata agli anni quattordici. Tra le cause di incapacità ho aggiunto la vecchiaia, senza determinazione di limite di età, affinchè il giudice possa discrezionalmente valutare la influenza della senilità sulla capacità di provvedere a sè stessi, e conseguentemente sulla sussistenza di uno stato di pericolo derivato dal fatto dell'abbandono.

Nel capoverso ho trasferito una ipotesi delittuosa che già era preveduta nell'articolo 13 della legge (Testo unico) su l'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, e che si consuma all'estero, ma è punibile nel Regno, (articolo 9, capoverso) a seguito di richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero di querela di parte.

Nell'ultimo capoverso ho aggravato la pena per il caso che l'abbandono sia commesso da persone, che hanno più rigorosi doveri di custodia e di cura. La formula di questa aggravante è diversa da quella dell'articolo 387, numero 2º, del Codice vigente, anzitutto perchè non distingue tra discendenza legittima o naturale (occorre anche qui far richiamo alla norma dell'articolo 550); inoltre perchè comprende, tra le persone, di cui riconosce più stretti gli obblighi di assistenza, anche i figli, il tutore o il coniuge, ed in tal senso attua il concetto fondamentale, da me altre volte richiamato, di rafforzare, nella loro salda unità, i vincoli parentali o famigliari.

Non ho invece mantenuta l'aggravante speciale per il caso che l'abbandono avvenga in luogo solitario. La soppressione mi fu suggerita tanto dal fatto che la espressione «luogo solitario» ha determinato incerte e contraddittorie interpretazioni, quanto dalla considerazione che, se il luogo sia vera-

mente solitario e ne derivi la impossibilità manifesta di ogni soccorso all'abbandonato, il fatto dell'abbandono dovrebbe essere valutato quale mezzo, conscientemente e volontariamente adoperato, per procurare la morte.

Richiamando le considerazioni che ho innanzi svolto in ordine alla opportunità della previsione specifica delle ipotesi di morte o lesioni non volute derivanti da taluno dei delitti ipotizzati in questo Capo, ho aggiunto, nell'articolo 591, un capoverso che non era nel precedente Progetto, con cui è stabilito che se dal fatto dell'abbandono derivi la morte o una lesione personale, si ha un unico reato complesso punito con pena autonoma. L'articolo 592 prevede un'altra ipotesi analoga di reato: l'abbandono di neonato per causa d'onore. Ho dato a questo delitto una struttura analoga a quello di infanticidio; ed ho nel testo introdotte, appunto per la analogia tra le due figure delittuose, le medesime innovazioni, delle quali ho dato già ragione a proposito dell'articolo 577.

Il capoverso stabilisce le maggiori pene per il caso che dall'abbandono derivi una lesione personale o la morte: esso ipotizza quindi una forma speciale di reato complesso, il quale presuppone che la lesione ovvero la morte sia evento di danno non voluto, rispetto all'evento di pericolo voluto dal colpevole. Se il colpevole invece, col fatto dell'abbandono, avesse voluto precisamente cagionare la morte, non si applica alcuna delle disposizioni dell'articolo 592. Il colpevole risponde di infanticidio consumato o tentato.

630. — L'articolo 593 contempla casi di indolenza colpevole con una disposizione rimasta pressochè identica a quella dell'articolo 389 del Codice in vigore. Trattasi di fatti che vengono incriminati, in quanto rappresentano una violazione di quei doveri sociali e morali di mutua assistenza, che, in una società civile, integrano un vero e proprio obbligo giuridico, la cui inosservanza deve essere penalmente repressa.

Giova qui richiamare la norma contenuta nel capoverso dell'articolo 44, in cui è fissato il principio della causalità materiale per omissione, poichè questo trova una notevole applicazione nella disposizione in esame, che crea un obbligo giuridico di assistenza. In base a tale principio, non può dubitarsi che, se si verifichi la morte o la lesione personale di colui che è lasciato in abbandono, l'ulteriore evento debba farsi risalire all'omittente, la cui inattività viene a delinearsi come una concausa dell'evento dannoso. Si presentava quindi, anche per questo delitto, la necessità, già avvertita in precedenza per altri reati di questo medesimo Capo, di porre a carico dell'omittente le conseguenze dannose suindicate. Ciò ho precisamente disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 593.

Venendo all'esame del contenuto dell'articolo 593, rilevo che l'età minore del fanciullo abbandonato o smarrito è stata elevata dai sette ai dieci anni, allo scopo di rendere, anche in questo campo, più estesa la tutela dell'infanzi. Non ho tuttavia ritenuto di poter accogliere la proposta di un'ulteriore estensione fino agli anni quattordici, giacchè penso che il fanciullo, il quale abbia ormai compiuto gli anni dieci, non sia assolutamente incapace di cercare da sé asilo o soccorso.

Non ho mantenuto, nel capoverso, la esclusione dall'obbligo di assistenza per coloro che si esporrebbero a danno o pericolo personale. Tale eccezione, che nella pratica favoriva immorali e facili pretesti, non corrisponde alla più elevata concezione dei doveri di solidarietà umana, che è propria della nostra civiltà. Né è a temere che, in tal guisa, sia imposto il dovere di prestar soccorso anche con sacrificio della propria integrità personale, o sia preteso dalla massa delle persone un comportamento eroico, che è eccezione, fortunatamente non infrequente. Anche rispetto a questo delitto, funziona la discriminante generale dello stato di necessità: e la deroga all'obbligo di assistenza non avrebbe potuto avere contenuto più ampio, di quello che risulta dall'articolo 58.

Non ho riprodotto, nello stesso capoverso, l'inciso « anche per semplice colpa », che era invece nella corrispondente disposizione del primo Progetto. Ho, invero, considerato che, se il do'o di questo delitto consiste nella consapevolezza dello stato di pericolo, in cui versa la persona trovata ferita o inanimata e nella volontarietà della omissione, mal si potrebbe concepire, accanto ad una forma di delitto caratterizzato da un dolo così generico, una forma di indolenza colposa.

681. — Sebbene molto si sia disputato in ordine alla classificazione dei delitti di procurato aborto, il Progetto, ricollegandosi alla tradizione legislativa italiana, ne mantiene la collocazione in questo Titolo, ravvisando la prevalente obbiettività giuridica di essi nella tutela della vita del feto, il quale, come *spes hominis*, trova protezione, nel sistema generale del nostro diritto, ancorchè tuttora racchiuso nel ventre materno.

L'aborto, in senso legale, è qualsiasi violenta interruzione del processo fisiologico di maturazione del feto. In altri tempi si volle distinguere, e taluni Codici espressamente prevedero, due ipotesi: l'una del fatto della uccisione del feto nel ventre materno, l'altra della immatura espulsione che produca la morte. Ma siffatta distinzione non ha influenza sulla determinazione della materialità di questi reati, giacchè, come si desume dalla ricordata definizione, l'aborto si commette con la violenta distruzione del feto avvenuta in qualsiasi momento anteriore al compimento normale della gravidanza. Peraltro la incriminazione specifica del feticidio, che, come ho già detto a suo tempo, è stata inserita nel Progetto, elimina ogni incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di uccisione del feto nel momento in cui esso viene alla luce per il termine fisiologico della gravidanza. La coordinazione, quindi, delle tre ipotesi di aborto, feticidio e infanticidio importa una compiuta integrazione della importante materia, e rappresenta un notevole progresso sulla vigente legislazione.

Il Progetto si è ispirato all'intendimento di ottenere una maggiore semplicità ed, insieme, un più opportuno rigore di repressione, per impedire, anzitutto, il perpetuarsi dei dubbi e delle questioni, a cui dava luogo la costruzione giuridica delle disposizioni del Codice vigente; e per apprestare, altresì, una protezione ferma ed efficace, sia nell'interesse della vita umana, sia a tutela degli interessi della Nazione, che attengono alla politica demografica e di miglioramento dei costumi e della pubblica moralità.

All'attuazione di quest'ultimo intendimento rispondono, così il sensibile inasprimento delle pene, da tempo invocato allo scopo di render vieppiù efficace il comando penale, come la creazione di nuovi titoli di reato, e cioè: l'istigazione all'aborto (articolo 597), la consumazione di atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 599).

Per rendere più chiara e agevole la interpretazione di queste norme, ho cercato di fissare con maggiore esattezza il contenuto materiale delle ipotesi principali di reato, distinguendole a seconda che concernono la attività di terzi diretta a cagionare l'aborto su donna che vi consente o no, ovvero l'attività della stessa donna, la quale si procuri l'aborto da sola o con il concorso di altri.

Gli articoli 594 e 595 prevedono, il primo l'aborto su donna non consenziente, e l'altro l'aborto su donna consenziente: essi sono stati formulati in guisa da non lasciar dubbio che l'evento consumativo del reato è l'aborto: è risolta così, in senso affermativo, la nota e ancor viva questione su la punibilità del tentativo di aborto su donna consenziente. La diversità, che vi ha nel Codice vigente, nella costruzione dei delitti preveduti negli articoli 381, 382 e 383, il fatto che quest'ultimo prevede come reato consumato, una forma di tentativo di aborto e cioè l'impiego di mezzi abortivi su donna non consenziente, e perciò dell'evento materiale, che nelle altre ipotesi integra il delitto, fa in tal caso una circostanza aggravante; considerazioni di opportunità politica, relative ad una pretesa convenienza di evitare pubblicità scandalo ed il turbamento della tranquillità e dell'ordine nelle famiglie; infine, gli insegnamenti di una dottrina che trovava conforto di autorevolezza nell'opinione del Carrara, avevano favorito la teoria della non punibilità del tentativo di aborto su donna consenziente, di recente riaffermata dalla Corte di Cassazione.

Il Progetto ha voluto invece stabilire nettamente la punibilità del tentativo rispetto a tutte le forme di aborto, giacchè le considerazioni pratiche e di opportunità, alle quali si affidava la contraria teorica, e di cui era discutibile il fondamento, sono oggi in aperto e stridente contrasto con i principi etici della dottrina fascista, che intende imporre una rigida disciplina dei costumi e proteggere lo sviluppo della popolazione.

Penso che l'aver costruito come reati di danno le varie ipotesi di aborto, e, più specialmente, l'aver preveduto come reato a sè stante taluna attività preordinata alla produzione dell'aborto, che si sarebbe potuto dubitare se integrasse una forma di tentativo punibile, siano manifeste espressioni legislative di tale intendimento e risolvano in modo espresso ogni ulteriore dubbio di interpretazione.

682. — Apportando un miglioramento tecnico alla sistemazione della materia contenuta nell'articolo 597 del Progetto preliminare, ho preveduto nell'articolo 595 del nuovo testo l'ipotesi in cui l'attività produttiva dell'aborto sia svolta da un terzo, mentre ho preveduto nel successivo articolo 596 l'ipotesi che l'aborto sia dovuto esclusivamente all'opera della donna, ancorchè essa sia stata istigata o abbia ricevuto da altre persone conforto morale o soccorso di mezzi atti allo scopo.

Il capoverso dell'articolo 595 disciplina il problema della validità del consenso prestato dalla donna, e della influenza che i vizi di esso esercitano sul trattamento penale dei terzi.

Le disposizioni contenute nell'ultima parte dell'articolo 597 del precedente Progetto, con cui era stabilita la inefficacia del consenso estorto con violenza o carpito con frode, ovvero viziato per presunta incapacità della donna minore, inferma di mente o deficiente psichica, potevano dar luogo a incertezze in ordine al trattamento della donna, che, pur non avendo la piena capacità psichica, fosse tuttavia imputabile; nei quali casi il consenso da lei prestato all'aborto, doveva essere considerato inefficace soltanto a l'effetto di far degradare la responsabilità del terzo, ma non poteva valere ad escludere la di lei responsabilità. Inoltre non era stata preveduta la ipotesi di consenso prestato dalla donna minore degli anni diciotto non imputabile, che non vi era motivo di escludere dal trattamento disposto per gli altri casi di invalidità del consenso. A togliere tali incertezze, e per meglio stabilire una valutazione uniforme della validità del consenso, ho, nell'ultima parte del nuovo articolo 595, richiamato tra i casi di invalidità del consenso soltanto quelli nei quali esso sia prestato da donna minore degli anni quattordici o incapace di intendere o di volere, ovvero sia estorto con violenza o minaccia. E poichè in tali casi è disposta l'applicazione del precedente articolo 594, che prevede l'aborto cagionato a donna non consenziente, parmi sia più esattamente fissato il concetto che la donna, la quale abbia consentito nelle dette condizioni, non è incriminabile.

Però non avrebbe potuto essere non considerata con qualche benignità la ipotesi in cui la donna si sia indotta a prestare il consenso, per effetto di una attività suggestionatrice del terzo, che, pur lasciando sussistere la capacità penale, abbia influito sulla determinazione delittuosa della donna.

Il nuovo testo dispone perciò che la pena sia attenuata per la donna, la quale abbia prestato il consenso all'aborto per effetto di suggestione esercitata su di lei, da colui che compia su di lei atti abortivi o anche da altri.

683. — Non ho riprodotte, nel nuovo testo, le circostanze aggravanti che erano prevedute, rispetto al reato di aborto su donna non consenziente, nell'articolo 600 del Progetto preliminare; le quali concernevano il fatto che il colpevole fosse il marito e fosse cagionato contro la espressa volontà della donna.

Ho considerato, al riguardo, che le pene stabilite per questa categoria di reati sono già così elevate da consentire al giudice di tener conto, nella concreta loro applicazione, di tutte quelle modalità che possono rendere il fatto più grave. Per quanto riguarda in ispecial modo l'aggravante del dissenso manifestato dalla donna, può anche osservarsi che essa darà luogo eventualmente a forme delittuose distinte e concorrenti, allorchè la donna riluttante all'aborto sia fatta segno a vere e proprie violenze.

684. — La disciplina dei delitti di aborto è completata dalle disposizioni contenute negli articoli 598 e 600.

Il primo prevede che dal fatto di aver cagionato l'aborto derivi la morte o una lesione della donna, e, in relazione a tale ipotesi, stabilisce due figure di reati complessi, l'uno riferibile al caso della donna non consenziente, e l'altro riferibile a quello di donna consenziente, con pene proporzionate alla diversa gravità delle due ipotesi. Tali forme delittuose rispondono al criterio direttivo che ebbi già occasione di chiarire nell'illustrare la disposizione dell'articolo 585. La norma, formulata in guisa analoga ad altre che in questo stesso Capo ho esaminato, non ha bisogno di maggiori chiarimenti.

Innanzi alla Commissione Ministeriale fu prospettata, anche in relazione ai dubbi che erano sorti nell'applicazione del Codice vigente, la opportunità di determinare espressamente in quali fatti debbono essere ravvisati gli elementi della lesione personale aggravatrice. Ma, in verità, non ho creduto che i dubbi sollevati abbiano seria consistenza: essendo manifesto che si debbano intendere quali lesioni derivate dal fatto di aver cagionato l'aborto, soltanto quelle che non si identificano nel mezzo necessario a produrre l'aborto.

Per l'applicabilità dell'articolo 598, non ha importanza il fatto che la lesione o la morte della donna consegua dall'aborto verificatosi (es., morte da emorragia conseguenza e all'espulsione del prodotto fetale), ovvero dall'attività esecutiva del reato, il quale può rimanere anche allo stato di tentativo (es., uso di armi o di sostanze tossiche produttive di processi morbosi diversi da quelli connaturali all'aborto). Nell'uno e nell'altro caso, prevedendo il Progetto una figura di reato unico, comprensivo dell'aborto, consumato o tentato, e della morte o della lesione, non si farà luogo all'applicazione delle norme ordinarie sul concorso di reati.

L'articolo 600 prevede una circostanza scusante, con efficacia notevolmente attenuatrice delle pene, per il caso che i reati di aborto siano commessi per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto.

685. — Mi sono riservato di esaminare, al termine di questi rapidi e sommarî cenni sulla materia, i due nuovi reati preveduti nel Progetto.

Il primo Progetto, nell'articolo 598, prevedeva, distintamente, la istigazione all'aborto rivolta a donna incinta, ovvero la somministrazione di mezzi idonei all'aborto.

La prima disposizione parve eccessivamente rigorosa alla Commissione Ministeriale, la quale propose la soppressione dell'intero articolo, perchè rilevò che la ipotesi di somministrazione di mezzi potesse integrare una forma di tentativo punibile. Senonchè tale rilievo della Commissione Ministeriale non sembra trovare giustificazione nel sistema del Progetto, per il quale (articolo 119) la semplice istigazione, verbale o reale, non è punibile quando non è accolta, ovvero non è seguita dal reato.

Anche oggidi, per la medesima considerazione, si esclude la punibilità del complice per somministrazione di mezzi non seguita da alcuna attività da parte di colui che avrebbe dovuto eseguire il delitto.

Il problema, quindi, si riduce ad una questione di opportunità politica. Epperò considerando che nell'attuale periodo storico siano da incriminare i

più gravi fatti di preordinazione all'aborto, ho creduto conveniente accogliere solo in parte la proposta della Commissione: non ho riprodotto, cioè, nel testo definitivo la sola ipotesi della mera istigazione verbale; ma ho invece mantenuto ferma l'altra previsione della istigazione reale, consistente nella somministrazione di mezzi. In tal guisa, mentre perdono ogni consistenza le preoccupazioni di eccessivo rigore nella repressione e di una pretesa agevolazione di scandali e ricatti, il testo provvede ad eliminare una deficienza nella tutela giuridica, stabilendo una espressa deroga all'articolo 119 e prevedendo, come reato indipendente e perfetto, una forma di agevolazione all'aborto.

686. — Il delitto configurato nell'articolo 599 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) è nuovo anche rispetto al Progetto preliminare. Esso mi fu suggerito dalla convenienza di prevedere specificamente casi i quali, attualmente, si è potuto dubitare se rientrino nelle previsioni delittuose dei capoversi degli articoli 382 e 383. Taluno, infatti, aveva già autorevolmente sostenuto che queste si riferiscono al fatto della morte, quale conseguenza dell'uso di manovre abortive, indipendentemente dall'accertamento dello stato di gravidanza. Ma ho considerato che una simile interpretazione, di cui ancor oggi è assai dubbio il reale fondamento giuridico, se risponde a innegabili esigenze di repressione, non avrebbe potuto in guisa alcuna adattarsi alle nuove disposizioni del Progetto, le quali in modo anche più manifesto ricollegano le maggiori pene per i casi di morte o di lesione personale al presupposto essenziale che si operi su donna incinta.

S'imponessa quindi la necessità di una previsione specifica, onde evitare che tali fatti, di indubbia e rilevante gravità, non trovassero appropriata repressione in un Progetto, che attua, in questo campo, una severità, giustamente da tempo invocata. Affidarsi senz'altro alla applicazione delle forme colpose dei reati contro la persona, di cui non sempre apparirebbe esatto il richiamo, avrebbe costituito una manifesta insufficienza della tutela giuridica.

La nuova figura delittuosa prevede due ipotesi: la somministrazione alla donna di mezzi per procurarle l'aborto, ovvero la consumazione su di lei di atti egualmente diretti a cagionarle l'aborto. Il criterio differenziale tra questo nuovo delitto e quelli precedentemente esaminati, è quindi costituito dal fatto che la donna sulla quale si compie l'attività abortiva, non deve essere incinta.

Rispetto all'elemento psicologico, occorre che il colpevole ritenga che la donna sia incinta, ed occorre altresì che il colpevole abbia la volontà di cagionare l'aborto.

Finchè non derivi alla integrità fisica della donna alcuna conseguenza, non avevo ragione di derogare alla norma generale per cui l'inesistenza dell'obbietto specifico esclude il reato. Ciò spiega come a integrare il delitto, dal punto di vista degli elementi materiali, il Progetto stabilisca la condizione che dal fatto derivi una lesione personale o la morte della donna.

Poichè innegabilmente in questi casi vi è lesione di un solo bene giuridico (vita o integrità fisica della donna) e manca un attentato ef-

fettivo al prodotto del concepimento, ho stabilito in questo articolo pene inferiori a quelle fissate nell'articolo 598. Nella determinazione di tali pene ho creduto richiamare quelle relative ai delitti di lesione o di omicidio preterintenzionale, concedendo una diminuzione per il caso che il fatto sia commesso su donna consenziente.

CAPO II

Dei delitti contro l'onore

687. — La materia dei reati contro l'onore ha ricevuto, nel Progetto, una sistemazione che assai si discosta da quella del Codice vigente: sia per la diversa nozione dei due delitti di ingiuria e di diffamazione; sia per essere stata esclusa in via assoluta e senza eccezioni la prova della verità del fatto attribuito alla persona offesa; sia, infine, per esser stata preveduta, la possibilità di deferire la cognizione del fatto ad un giuri d'onore, conpendosi tale deferimento come una tacita rinunzia al diritto di querela o come una remissione tacita.

Ampie e notevoli appaiono quindi le riforme introdotte: tutte, però, ispirate al proposito di un migliore regolamento legislativo di questi reati: proposito, che, raccogliendo unanime consenso, avevo già espresso nella Relazione alla legge di delegazione.

Nella loro grande maggioranza, gli Enti e le Autorità consultati consentirono nelle modificazioni sostanziali apportate alla costruzione giuridica dei due delitti ed approvarono la disposizione concernente la efficacia estintiva, riconosciuta alla consensuale attribuzione della cognizione del fatto ad un giuri d'onore. Obbiezioni molteplici e numerosi dissensi suscitò invece la abolizione della prova liberatoria.

Mentre mi riservo di sviluppare le considerazioni giuridiche e politiche che, a mio avviso, pienamente giustificano la esclusione, in ogni caso, della *exceptio veritatis*, mi occorre qui ricordare che la Commissione Ministeriale, nella sua maggioranza, votò la proposta di conservare inalterata l'attuale disciplina dei delitti contro l'onore.

Non ho creduto di accogliere questa proposta, giacchè le riforme introdotte dal Progetto mi paiono utili a chiarire la esatta distinzione tra i reati di ingiuria e diffamazione, eliminando un complesso di questioni, che sorgevano dalle imperfette nozioni del Codice vigente.

Giova ricordare che fu merito della scuola classica italiana aver riconosciuto, quale criterio differenziale tra la diffamazione e l'ingiuria, il fatto della presenza o no dell'offeso. Le ragioni ontologiche che confortano una distinzione poggiata sull'elemento della presenza, vennero, con la consueta perspicua e profonda dottrina e lucidità, insegnate dal Carrara, il quale riconobbe, tuttavia, che la prassi legislativa aveva successivamente impropriata la distinzione, soprattutto per ragioni estrinseche attinenti alla misura della pena.

Penso sia pregio di questo Progetto, schiettamente italiano, aver richiamata in onore una nostra tradizione scientifica, che la più recente ed autorevole dottrina aveva ripreso e sviluppato, fissando con nitida esattezza teorica i concetti fondamentali dell'onore e le nozioni dei fatti che ad esso recano offesa.

688. — Il Codice vigente, stabilendo quale elemento differenziale della diffamazione la determinatezza della attribuzione offensiva, e ravvisando la obbiettività giuridica di entrambi i reati, di ingiuria e diffamazione, nell'offesa all'onore o alla reputazione, non ha tenuto ben distinti due concetti nettamente diversi.

L'onore che, in senso lato, rappresenta un bene individuale immateriale, protetto dalla legge per consentire all'individuo la esplicazione della propria personalità morale, racchiude in sé una duplice nozione.

Inteso in senso soggettivo, esso si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale, e designa quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a sé stesso: è precisamente questo che comunemente viene denominato onore, in senso stretto. Inteso, invece, in senso oggettivo, è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi; rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che, con termine chiaramente comprensivo, si definisce reputazione.

In tal guisa è agevole stabilire che il sentimento personale dell'onore viene leso con fatti immediatamente sensibili alla persona, indipendentemente dal loro riflesso sulla opinione altrui, e cioè con offese pronunciate alla presenza del soggetto passivo; mentre la reputazione può solo esser lesa con la divulgazione presso gli altri di offese, che comunque la sminuiscano.

Conformandosi a tale diversità concettuale, il Progetto dispone che è delitto di ingiuria l'offesa all'onore di una persona, compiuta in sua presenza; che è, per contro, diffamazione l'offesa alla reputazione, mediante comunicazione agli estranei. In tal senso la nozione del delitto di diffamazione è perfettamente conforme al significato etimologico della parola, che è quello di divulgazione.

Accanto alla tutela penale dell'onore e della reputazione ora definiti, occorre prevedere, ed ho previsto, come del resto fa anche il Codice vigente, la tutela di altre analoghe situazioni che non si riferiscono alla dignità morale, ma riguardano la dignità fisica, sociale o intellettuale dell'individuo. Anche per tale somma di beni immateriali può ripetersi quello che si è detto per l'onore: di essi è possibile una valutazione soggettiva, costituita dall'apprezzamento che l'individuo fa di tali beni rispetto a sé stesso; ed è possibile inoltre una valutazione esterna, costituita dall'apprezzamento che gli altri fanno rispetto a un terzo. La prima ipotesi si suole designare con una locuzione distinta da quella di « onore », e propriamente con la parola « decoro »; per designare la seconda ipotesi, invece, suole essere utilizzata la stessa parola « reputazione ».

Ciò dà ragione della formula del Progetto, che, rispetto all'ingiuria, prevede distintamente la lesione dell'onore e del decoro, mentre rispetto alla diffamazione comprende l'una e l'altra offesa nell'unico concetto di reputazione.

689. — Tanto il reato di ingiuria quanto quello di diffamazione sono reati di pericolo e non di danno: ossia per la loro perfezione non richiedono che il danno morale si sia effettivamente verificato. In tale concezione il Progetto non immuta al Codice vigente.

La dibattuta questione sulla natura dell'elemento subiettivo in questi reati trova poi, nel Progetto, una soluzione ben chiara nell'articolo 47. Invero, poichè il Progetto, come più volte ho detto, tra le due concezioni del dolo, dolo di rappresentazione e dolo di volontà, aderisce esplicitamente a quest'ultima, è chiaro che anche in questi reati contro l'onore il dolo consiste nel compiere atti con la coscienza della loro attitudine lesiva e nella intenzione di arrecare con essi una offesa, se anche questa effettivamente non si verifichi.

690. — Manifesta è la maggiore gravità obbiettiva del delitto di diffamazione, il quale produce alla persona offesa un più sensibile danno capace dei più ampi riverberi.

Sotto altro riflesso è ancora evidente che la divulgazione delle offese rappresenta, solitamente, una manifestazione criminosa assai più malvagia, poichè esclude la possibilità di immediata reazione o di difesa del leso, il quale, se presente, potrebbe invece ritorcere le offese e contestarne la consistenza.

Quest'ultima considerazione giustifica la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 602, la quale conserva il carattere d'ingiuria, sebbene aggravata, all'offesa commessa in presenza del danneggiato e, insieme, di altre persone. Infatti, anche in tal caso la presenza dell'offeso, consentendo a costui di difendersi, attenua la influenza nociva, che le offese possono spiegare sull'opinione che le persone presenti abbiano del suo valore morale.

Perciò, anzichè consentire, per i casi di simultanea presenza del leso e di estranei, l'applicazione del concorso materiale tra i due delitti, il Progetto ha ritenuto prevalente l'offesa al sentimento personale dello onore o del decoro, ed ha ipotizzato una forma di reato complesso, del quale la presenza dei terzi, che implica la contemporanea divulgazione della offesa e la concorrente lesione della reputazione, è circostanza aggravante.

Da quanto ho brevemente esposto sin qui, risulta che il carattere della attribuzione offensiva non è essenziale ai fini della qualificazione del reato. Tuttavia non potevo disconoscere la più sensibile gravità quantitativa delle offese consistenti nella attribuzione di un fatto determinato, ed ho perciò disposto che, rispetto ad entrambi i reati, sia considerata circostanza aggravante, la quale produce l'applicazione di una pena autonoma notevolmente più elevata, il fatto che l'offesa sia costituita dalla attribuzione di un fatto determinato.

Mi occorre infine ricordare quanto ebbi già a dire nella parte di questa Relazione che concerne il Titolo II della Parte speciale, e cioè che, riprendendo la distinzione già accolta nel Codice attuale, non ho creduto, nel testo definitivo, di considerare come delitto contro la pubblica Amministrazione l'offesa che sia fatta al pubblico ufficiale fuori della

sua presenza. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 603, con l'aggravante di cui all'articolo 65, numero 10°.

Per mantenere un'esatta corrispondenza con gli articoli 346 e 347, e colmando in tal guisa una lacuna del Codice vigente, ho voluto tuttavia espressamente prevedere, quale circostanza speciale di aggravamento, il caso della divulgazione di offese a danno di Corpi collegiali; ed ho così aggiunto, nell'articolo 603 del nuovo testo, un ultimo capoverso, il quale stabilisce che le pene per il delitto di diffamazione sono aumentate, se il fatto sia commesso a danno di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua rappresentanza, o di una pubblica Autorità costituita in collegio.

691. — L'articolo 394 del Codice vigente stabilisce il principio della esclusione della prova della verità del convicio; ma attenua il rigore della norma, consentendo tre ampie eccezioni, le quali, estese ulteriormente dalla prassi degli ultimi tempi, avevano determinata la inefficacia pratica, pressochè totale, del divieto, provocando un mal costume giudiziario, per cui, con una irragionevole inversione della situazione processuale, l'offeso veniva, nei processi per diffamazione, ad essere considerato il vero imputato, soggetto alla sfrenata attività indagatrice del colpevole, che a sua volta trovava favore nella morbosa curiosità delle folle e, spesso, nella interessata speculazione della cronaca giornalistica.

Il Governo fascista, restringendo la cronaca giudiziaria, ha imposto, anche in questo campo, una severa disciplina, troncando abitudini e sistemi di cui non furono mai abbastanza deprecati il danno e la vergogna. Ma il problema non investe solamente i pubblici costumi e la disciplina dei processi o della cronaca, nè si risolve con soli provvedimenti di polizia. Esso aveva radici più profonde nell'insanabile contrasto tra la mentalità liberale e democratica, che propugnava un illimitato diritto di censura, ed i principi, rigidi e semplici, dell'etica fascista, la quale, imponendo una revisione di tutti i valori, ha tenuto ad affermare la sicura e netta prevalenza di quelli sociali, primo fra tutti il rispetto e l'ossequio per l'Autorità, in rapporto con la disciplinata subordinazione dei diritti od interessi individuali.

Partendo da tali principi politici ed etici, di cui il mirabile sviluppo della nuova civiltà fascista testimonia l'utilità sociale e la intrinseca bontà, ho distintamente prese in esame le tre eccezioni, che l'articolo 394 consente al principio della esclusione della *exceptio veritatis*.

La prova della verità per volontà consensuale delle parti è un assurdo logico e morale, già rilevato da tempo dalla dottrina più sana ed autorevole. Non può, invero, esser consentito ai singoli individui distrarre l'Autorità giudiziaria dai suoi compiti essenziali, per farne il comodo arbitro delle proprie questioni morali. Il Progetto, provvedendo ad attribuire efficacia preclusiva od estintiva della querela al fatto che sia invocato un giurì d'onore, attua, nella forma più logica e più opportuna, un savio temperamento al rigore della repressione penale.

Il numero 1° dell'articolo 394 del Codice vigente, che consente un diritto privato di censura sull'attività dei pubblici ufficiali, è in manifesto contrasto con il sistema sociale e politico del Fascismo. Il prestigio dell'Autorità deve

essere tutelato con il più inflessibile ed oculato rigore. Ogni cittadino ha bensì diritto di denuncia gerarchica e trova nelle leggi amministrative e nella organizzazione burocratica il mezzo per colpire i funzionari disonesti o incompetenti, ma non deve per nessuna ragione arrogarsi la facoltà di divulgare malignamente offese, che, oltre a ledere il patrimonio morale del funzionario, attentano al prestigio dell'Autorità, che questi rappresenta.

Del resto non potrebbe conciliarsi la assoluta esclusione della prova liberatoria rispetto al delitto di oltraggio (il quale può essere costituito anche dall'attribuzione di un fatto determinato), con la facoltà di prova concessa nel caso di diffamazione del pubblico ufficiale.

La terza eccezione, preveduta nel Codice attuale, concerne i casi, in cui, per il fatto attribuito, sia tuttora aperto o si inizi procedimento penale.

Essa aveva già da tempo dato luogo a critiche di ordine logico. Era apparso, infatti, contraddittorio che la legge non indulgesse alle propalazioni di reati, quando fossero già giudizialmente accertati, e consentisse invece la prova liberatoria, se le propalazioni si riferissero a reati, per cui non fosse ancora iniziato o fosse tuttora in corso il procedimento penale.

Ma, a parte tale rilievo, le esigenze di reprimere qualsiasi divulgazione, anche se attinente a fatti delittuosi, si era venuta palesando ognora più vivamente, in relazione alla frequenza, sempre maggiore, di reati di sangue, che traggono origine da fatti di ingiuria e diffamazione.

Il Progetto ha pertanto abolito, anche in questa terza ipotesi, la prova liberatoria.

Nondimeno tale rigore viene attenuato dall'articolo 607, il quale dispone che non sono punibili i delitti di ingiuria e diffamazione commessi nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e immediatamente dopo di esso.

Secondo tale disposizione, su cui tornerò tra breve, la prova della verità del convicio potrà essere ammessa attraverso la prova del fatto ingiusto provocatorio, del quale il Progetto riduce la efficacia discriminatrice ai casi, in cui le offese siano commesse quale immediata reazione di esso. In ogni altro caso, il cittadino ha diritto di denuncia, ma non la facoltà di divulgare presso terzi o di rinfiacciare a taluno fatti delittuosi, che questi abbia commesso.

Il Progetto, quindi, non riconosce agli individui un diritto di censura, nè tanto meno di divulgazione di fatti attinenti all'altrui vita morale, eccettuati i casi, nei quali trovino applicazione i principi generali dell'articolo 55.

Nonostante le numerose osservazioni contrarie, molte derivate da una mentalità non completamente superata e radicata nelle vecchie tradizioni, penso che il Progetto, con la soppressione dell'istituto della *exceptio veritatis*, risponda in pieno alle esigenze del rinnovamento morale della vita sociale e dei costumi nazionali.

Giova tener presente che del resto il più recente movimento legislativo, quale risulta da taluni Progetti di leggi speciali o di codificazione venuti in luce tra il 1928 e il 1929, è orientato nel senso, se non di abolire, di restringere in modo assai energico la prova liberatoria.

692. — In ordine alle ulteriori disposizioni di questo Capo, mi limito ad alcuni brevi cenni illustrativi.

Della disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 605 ho già avuto modo di rilevare la importanza e la utilità. Essa risponde ad una aspirazione da tempo vivamente sentita: quella di consentire che le questioni d'onore possano essere sottratte al giudice penale, per essere affidate al giudizio equitativo di un giuri. Non avrei potuto, nel Progetto, stabilire le norme concrete per il funzionamento di questo istituto: esse dovranno trovare posto nelle norme di attuazione o in una legge speciale. Tale istituto rappresenta un opportuno correttivo al rigore della esclusione della prova liberatoria, e s'inserisce nel sistema del Progetto, nella disciplina della querela e della remissione, costituendo, rispettivamente, una ipotesi di rinuncia all'esercizio del diritto di querela, o di remissione tacita. Per rendere più chiaramente tali nozioni, ho modificato il testo del primo Progetto, sostituendo alla espressione « la querela non è ammessa ovvero è estinta » l'altra « la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa », che più esattamente specifica quali siano il contenuto e la natura della causa che preclude l'esercizio del diritto di querela ovvero estingue il reato, non già la querela come, impropriamente era prima detto.

Rispetto all'ipotesi di offese fatte alla memoria del defunto, i prossimi congiunti e le altre persone indicate nell'ultima parte dell'articolo 605 sono titolari *iure proprio* del diritto di querela, onde, per la disciplina dei conflitti di volontà, occorre far richiamo alle disposizioni generali.

Viceversa, se la persona offesa muoia prima che decorra il termine presentare la querela, la facoltà di querela riconosciuta ai prossimi congiunti e alle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 605 compete loro *iure transmissionis*. Ciò è reso evidente precisamente dal limite che ho inserito nel detto capoverso, per cui la facoltà non può essere esercitata quando l'offeso sia decaduto dal diritto di querela per decorrenza del termine o per rinuncia.

Se il defunto abbia già proposto querela, non è consentito alle predette persone di far remissione; poichè l'articolo 605 limita testualmente la successione nel diritto di querela alla sola ipotesi in cui questa non sia stata presentata dall'offeso.

Alcuno mi aveva suggerito di attribuire alle stesse persone anche la facoltà di remissione quando la persona offesa sia morta dopo aver presentata la querela; ma non ho creduto di accogliere tale proposta per non estendere ulteriormente la deroga al principio della intrasmissibilità della querela consacrato nell'articolo 130. Consentendo ai prossimi congiunti e alle altre persone indicate nel secondo capoverso dell'articolo 605 la facoltà di deferire la cognizione del fatto al giuri d'onore, e cioè un limitato esercizio del diritto di remissione, ho già notevolmente temperato il rigore di quel principio, garantendo loro, con questo mezzo, la possibilità di un giudizio sul patrimonio morale del defunto.

Nell'articolo 606, che riproduce la disposizione dell'articolo 398 del Codice vigente, non ho creduto d'inserire, come taluno aveva proposto, la esplicita dichiarazione che ne escluda il riferimento alle varie forme di oltraggio, giacchè ciò mi è parso risultasse perspicuamente dalla reda-

zione e dalla collocazione della norma. Nè taluna diversa e ben rara affermazione contraria, a cui aveva dato luogo il Codice vigente, poteva, da sola, indurre ad una esplicazione, manifestamente superflua.

Sull'articolo 607 mi occorre segnalare che, aderendo alle sollecitazioni di varie Autorità, ho, nel nuovo testo, legislativamente risolta una questione assai dibattuta nella pratica applicazione dell'articolo 397 del Codice vigente, disponendo che la non punibilità, nel caso di offese reciproche, può essere dichiarata, ancorchè uno degli offensori non abbia proposto querela.

Infine giova ri'evare — giacchè su tal punto furono proposte varie obiezioni — che l'ultima parte dell'articolo 607 prevede una forma di provocazione che si differenzia da quella disciplinata, come circostanza attenuante, nell'articolo 66, numero 2°, sia per essere richiesto l'estremo della simultaneità tra il fatto provocatore e la reazione, sia in quanto le è attribuita efficacia discriminante.

Pel resto, la nozione della provocazione, quale risulta dall'articolo 66, numero 2°, è identica a quella qui preveduta : onde, rispetto ad entrambe, il fatto ingiusto può essere commesso anche da un terzo, che non sia quello contro cui si rivolge l'azione del provocato. Sarebbe stato in contrasto con la nozione generale della provocazione l'escludere l'applicazione della presente norma al fatto provocatorio del terzo, nè tale esclusione apparirebbe giustificata da ragioni attinenti a questa speciale materia.

CAPO III

Dei delitti contro la libertà individuale

693. — Una classificazione di reati fondata sul criterio della titolarità o pertinenza dei beni o interessi giuridici penalmente protetti non consente di conferire autonomia ad un Titolo destinato ai delitti contro la libertà.

Agli effetti del diritto penale, il concetto di libertà è in stretta relazione con la possibilità che dalla lesione delle singole manifestazioni nelle quali essa si concreta derivi un reato; il che equivale a dire che oggetto della tutela penale sono, non già la libertà astrattamente considerata, ma quegli interessi giuridici che provengono dallo stato di libertà, ossia gli interessi che, entro i limiti dell'ordinamento giuridico penale, competono alla persona nei riguardi degli altri individui e degli organi dello Stato.

In definitiva, la legge penale tutela non la libertà come tale, in sè o per sè, ma la persona, in quel complesso di manifestazioni che più direttamente attengono alla libertà individuale.

Da ciò è dato desumere agevolmente non soltanto l'inesattezza della classificazione accolta, in ordine a questo genere di delitti, dal Codice vigente, ma anche i concetti informativi, del tutto diversi, del Progetto.

Il ricercare se la libertà sia un diritto naturale, una prerogativa connaturale all'uomo, come affermò lo Zanardelli (*Relazione, II*, pag. 35), ovvero

una creazione politica riferibile alle guarentigie statutarie, può presentare un alto interesse speculativo e scientifico, ma nessuna delle soluzioni giustifica l'autonomia di un Titolo di delitti contro la libertà, che non è, di per sé, un bene o interesse giuridico penalmente tutelabile.

D'altra parte, è evidente che lo Stato, mentre riconosce la libertà, come condizione generica di capacità spettante all'individuo, perchè esso possa svolgere la propria personalità nei limiti del diritto, non può ammettere, nè ammette, che le singole manifestazioni della libertà siano dirette alla attuazione di fini non coincidenti con gli interessi dello Stato medesimo.

Questo concetto, messo nella maggiore evidenza dalla dottrina fascista, vieppiù dimostra che il diritto a determinate manifestazioni di libertà in tanto sussiste concretamente, cioè in un dato momento storico, in quanto tali manifestazioni non siano vietate dall'ordinamento giuridico. Esempio tipico, il divieto, penalmente sanzionato, dello sciopero e della serrata, logica conseguenza della mutata concezione dei rapporti fra capitale e lavoro.

Se, dunque, il contenuto dell'idea astratta di libertà è suscettibile di variazioni, a seconda dei vari momenti storici, e della stessa concezione fondamentale dello Stato, ciò è novella riprova della inidoneità di tale idea ad essere assunta come criterio di classificazione dei reati e della opportunità di aver riguardo, invece, alle manifestazioni concrete della libertà medesima, le quali poi si riassumono tutte nel concetto di libertà individuale.

694. — Fu già osservato come il sistema adottato dal Codice vigente abbia condotto a raggruppare, con un criterio formale, delitti in realtà eterogenei, alcuni dei quali debbono essere ricondotti sotto categorie diverse, mentre altri concernono soltanto particolari manifestazioni della libertà individuale, e non già distinti diritti di libertà.

Gli attentati ai diritti politici del cittadino sono, in effetti, delitti contro lo Stato, o, secondo la terminologia del Progetto, contro la personalità dello Stato. I delitti che concernono i sepolcri ed i cadaveri nulla hanno a che vedere, evidentemente, con la libertà.

I motivi della diversa classificazione dei delitti contro i diritti politici del cittadino, contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti e le ragioni per le quali, nel Titolo VIII, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, sono state ripiassmate le norme attinenti allo sciopero e alla serrata, furono a suo tempo indicati, nè è d'uopo insistervi. Qui devo soltanto avvertire come il Progetto, riconducendo sotto il concetto di libertà individuale la maggior parte dei delitti, che nel Codice vigente sono compresi nei Capi III, IV e V del Titolo II, abbia, per dir così, allargato tale concetto, che era stato artificiosamente ristretto.

La libertà individuale è pertanto da considerare nel suo concreto contenuto, di interessi spettanti alla persona. E appunto perciò che i delitti contro la libertà individuale costituiscono, nel Progetto, una sottospecie dei delitti contro la persona.

695. — La libertà individuale appartiene alla categoria dei beni e interessi giuridici morali (immateriali) personali. Essa consiste nella facoltà

dell'uomo di volere liberamente e di manifestare la propria volontà (libertà di volere e libertà di agire) nei limiti dell'ordinamento giuridico, e costituisce, in quanto è giuridicamente protetta, un diritto soggettivo privato, o diritto privato di libertà.

La libertà individuale, in quanto sia considerata, non già nei rapporti tra individuo e individuo, ma nei rapporti tra individuo e Stato, ossia in quanto costituisce un diritto soggettivo pubblico (diritto pubblico individuale di libertà), forma oggetto di una tutela penale diversa da quella che esaminiamo.

Erano invece da contemplarsi in questa sede gli attentati alla libertà individuale, anche in quanto fossero messi in essere da organi dello Stato (pubblici ufficiali, ecc.).

696. — La categoria di questi delitti doveva essere limitata nel senso di comprendere soltanto quelle ipotesi criminose, che offendono la libertà individuale, in modo unico e principale. In senso lato, pressochè tutti i delitti ledono la libertà del soggetto passivo, esistendo quasi sempre, nel delitto, una contraddizione tra la volontà del colpevole e quella del soggetto privato offeso. La lesione personale, ad es., può menomare la libertà di movimento, il furto quella di disporre delle cose proprie, ecc. Occorre, in altri termini, che l'offesa alla libertà individuale sia conseguenza unica, o almeno principale, del fatto altrui penalmente illecito; se, insieme con l'offesa alla libertà individuale, sia violato un diverso bene o interesse giuridico il quale sia considerato prevalente, è chiaro che il delitto deve essere classificato in altra categoria. Così, allorchè il sequestro di persona avvenga allo scopo di ottenere denaro come prezzo della liberazione, prevale la lesione contro il patrimonio.

697. — Il diritto penale protegge la libertà individuale anzitutto come *status* della persona; ma tutela altresì la volontà di conservare la propria libertà (diritto alla libertà), rispetto ad alcune manifestazioni indispensabili perchè l'uomo possa svolgere e sviluppare la sua personalità, e la sua vita di relazione. La libertà individuale assume varie forme concrete a seconda del particolare oggetto a cui si riferisce, e perciò i delitti compresi in questo Capo sono suddivisi in ulteriori sottospecie, a seconda che essi attacchino: a) la personalità individuale, intesa come *status libertatis*, come requisito essenziale e inalienabile dell'uomo; b) la libertà personale, o fisica, o interna; c) la libertà morale, o psichica, o interna; d) la libertà del domicilio; e) la libertà dei segreti.

Ad ognuna delle sottospecie corrisponde, nel Progetto, una Sezione distinta.

698. — Mi sia lecito osservare, in risposta alle critiche, secondo le quali non sarebbe agevole cogliere la differenza tra libertà individuale e libertà personale, che, anche sotto questo aspetto, il Progetto non può dare luogo ai dubbi sollevati in proposito con il Codice vigente. Secondo il Progetto, viene, anzi, restituita al concetto di libertà individuale quella ampiezza che gli era stata tolta dal Codice del 1890, con l'arbitraria restrizione ai de-

litti contro la personalità individuale (articolo 145), la libertà personale (articoli 146-153), e la libertà morale (articoli 154 e 156). Come ho detto, tale concetto comprende oggi anche quello di libertà del domicilio e dei segreti, sicchè esso si presenta, rispetto a tutti questi particolari beni, e quindi rispetto anche alla libertà personale, come un *genus* rispetto ad una *species*. Libertà individuale è libertà di volere e di agire in genere, intesa come somma delle singole libertà contemplate nel Capo; libertà personale è una sottospecie, relativa alla libertà di movimento, di locomozione, di restare nel luogo ove taluno si trova, ecc....

SEZIONE I

Dei delitti contro la personalità individuale

699. — Una prima serie di fatti delittuosi attaccano la libertà individuale, considerata come requisito essenziale e inalienabile della umana personalità. Intendo alludere ai reati concernenti, in genere, la schiavitù e il plagio, i quali tendono a ridurre o a mantenere taluno, di diritto o di fatto, in uno stato di soggezione.

Si tratta di delitti nei quali la lesione giuridica ha per oggetto, non, come quelli preveduti nelle Sezioni che seguono, una o più delle singole manifestazioni in cui può esplicarsi la libertà individuale, bensì il complesso di tali manifestazioni, che si riassumono nello *status libertatis*, inteso come stato di diritto o di fatto.

Il soggetto passivo del reato cessa pertanto, per effetto dell'azione delittuosa, di avere una propria personalità, ovvero, pur conservandola come condizione di diritto, è, di fatto, completamente assoggettato al potere del colpevole.

700. — Sono note le discussioni alle quali ha dato luogo l'articolo 145 del Codice vigente, intese a stabilire se per «schiavitù o altra analoga condizione» fosse da intendere schiavitù e condizione di diritto, ovvero anche di fatto.

Il Progetto ha eliminato ogni dubbio, considerando la condizione di diritto nell'articolo 608 (riduzione in schiavitù), quella di fatto nell'articolo 611 (plagio). Di fronte al vantaggio indiscutibile della chiarezza, e per la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte, non ho creduto di accogliere la proposta di fondere i due articoli. Nemmeno ho potuto deferire a quelle critiche, le quali avrebbero desiderato la soppressione della riduzione in schiavitù. Esse furono, sostanzialmente, già prospettate, e respinte, durante i lavori preparatori del Codice Zanardelli, nè, in verità, vi sarebbe ragione di accogliere oggi una diversa soluzione. E' certamente esatto che il delitto di riduzione in schiavitù — intesa come stato di diritto — non può commettersi in Italia e in tutti quei Paesi dove la schiavitù non è ammessa come istituto giuridico: ma ciò non toglie che esso possa essere perpetrato là dove tale istituto, o altro analogo, come servitù della gie-

ba, ecc...., sia riconosciuto. L'ipotesi acquista particolare importanza allorchè la persona ridotta in schiavitù sia un cittadino italiano. Si aggiunga che, specialmente per ciò che concerne la tratta, il nostro Paese ha assunto obblighi di carattere internazionale, giusta la Convenzione di Ginevra del 24 settembre 1926.

Ho soppresso, nell'articolo 608, l'inciso il quale stabiliva che il consenso del soggetto passivo non escludeva il delitto: mi è sembrato che ciò risultasse già, in modo non dubbio, dalla regola generale che il Progetto enuncia nell'articolo 54, dovendosi escludere in maniera assoluta che, per il nostro ordinamento giuridico (si veda anche l'art. 1628 del Codice civile), lo *status libertatis* sia un diritto di cui si possa legittimamente disporre.

701. — Mi è parso conveniente prevedere nel Progetto anche i delitti di tratta e commercio di schiavi (articolo 609) e di alienazione o acquisto dei medesimi (articolo 610). Avevamo già un precedente nell'articolo 172 Codice penale eritreo; d'altra parte gli obblighi assunti in virtù della citata Convenzione di Ginevra e l'importanza dell'argomento consigliavano di trasportare nel Progetto questi delitti, tanto più che il Codice per la marina mercantile prevede soltanto la tratta, e qualunque altro commercio di schiavi, con navi di bandiera nazionale (articoli 335, 337 e 338).

I concetti tradizionali di tratta e di commercio sono mantenuti. Il concorso tra i delitti rispettivamente previsti negli articoli 609 e 610 è escluso; è demandato al giudice il decidere in quali ipotesi le ripetute alienazioni o acquisti di più schiavi costituiscano commercio, e quando, in conseguenza, debba trovare applicazione l'articolo 609 anzichè l'articolo 610.

702. — Nell'articolo 610 sono prevedute, fuori, come ho detto, dei casi di tratta o di commercio, le seguenti ipotesi:

1) alienazione di persona che si trovi in stato di schiavitù o in altra analoga condizione giuridica; 2) cessione; 3) impossessamento; 4) acquisto; 5) mantenimento nello stato o condizione predetti.

Ho soppresso il capoverso, relativo alla esenzione da pena — che nel sistema del Progetto definitivo avrebbe dovuto modificarsi in un caso di non punibilità — per colui che, dopo avere acquistato lo schiavo, lo rimetta in libertà prima del procedimento.

La disposizione era principalmente fondata su due considerazioni: l'una, di politica criminale, ispirata a favorire la liberazione dello schiavo acquistato; l'altra, diretta ad evitare la punizione in ordine ad alcuni modi di acquisto, ad es., mediante eredità. Senonchè, un più attento esame della questione mi ha convinto che l'acquisto ereditario, come tale, non può integrare il delitto del quale trattasi, non potendosi logicamente pretendere che in Paesi nei quali vige la schiavitù, non si debba accettare una eredità per il fatto che in essa siano compresi uno o più schiavi. Il delitto può sorgere soltanto quando si verifichi l'altra ipotesi preveduta nello stesso articolo, vale a dire se lo schiavo non sia manomesso e quindi sia mantenuto in tale stato.

D'altra parte, accordare l'impunità all'acquirente per il periodo intercedente tra l'acquisto e la liberazione, se anteriore al procedimento, sarebbe

stato pericoloso, per la possibilità di legalizzare una condizione di cose che può anche essersi prolungata per molto tempo e per la eventualità di elusioni al dettato della legge penale nell'ipotesi di acquisto di più schiavi, successivamente liberati nell'imminenza dei singoli procedimenti. Si aggiunga che, razionalmente, l'impunità avrebbe dovuto essere concessa anche nel caso di reati meno gravi, ad es., il sequestro; il che non sarebbe stato, evidentemente, opportuno.

Ho preferito, pertanto, eliminare la non punibilità; potranno ricorrere, se e in quanto applicabili, le attenuanti generali, prevedute nell'articolo 66, numero 6.° Mi riferisco, in ordine a ciò, a quanto già dissi a proposito dell'applicabilità, nei reati permanenti, di tali circostanze.

703. — Il Progetto contempla come figura distinta, ma parallela alla riduzione in schiavitù, il plagio (articolo 611), il quale consiste nel sottoporre taluno al proprio potere, in modo da ridurlo in tale stato di soggezione da sopprimere totalmente la libertà individuale.

Come accennavo, lo stato di soggezione anzidetto è qui uno stato di fatto. Lo *status libertatis*, come stato di diritto, rimane inalterato, ma la libertà individuale della vittima è soppressa. Tra il colpevole e la vittima si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità.

E' ovvio che, anche in questo delitto, il consenso della vittima non può escludere il reato, non essendo la libertà individuale, nel suo complesso, riferibile alla personalità umana, un diritto disponibile.

E' da avvertire come l'espressione « sopprimere totalmente la libertà individuale » non sarebbe con esattezza interpretata se si ritenesse che debbano risultare soppresse, nella loro totalità, tutte, niuna esclusa, le manifestazioni nelle quali la libertà può esplicarsi; essa, invece, è apparsa come la più congrua per esprimere il concetto di negazione da parte dell'agente, della personalità della vittima, e per differenziare il plagio da altri delitti, contro la libertà individuale, ad es., il sequestro di persona, nei quali non si riscontra il rapporto di soggezione anzidetto, che investe e lode la personalità umana. Non sarebbe, pertanto, da escludere il plagio se, per avventura, alla vittima, assoggettata al potere dell'agente, fosse residuata una qualche libertà, ad es., di locomozione, o di corrispondere per lettera con terzi, ecc...

Ciò che il giudice deve avere di mira, per accertare se esista il plagio, è, in altre parole, il rapporto di completa soggezione tra colpevole e vittima, di guisa che quest'ultima, privata della facoltà di liberamente volere e di liberamente determinarsi, costituisca quasi una *res* in potere del primo. Quando ciò egli accerti, il delitto di plagio assorbe ogni altro attentato alla libertà personale, compreso lo stesso sequestro di persona.

704. — Secondo l'articolo 612, le disposizioni testè esaminate, e cioè tutte quelle contenute nella prima Sezione, sono applicabili altresì quando il fatto sia commesso all'estero, da chiunque, in danno di cittadino italiano.

La norma sostituisce quella analoga già dettata nell'articolo 6, numero 5° del Progetto del 1927, soppressa nel Progetto definitivo, come a suo luogo fu accennato, e non ha bisogno di spiegazioni, essendo evidente il nostro interesse a punire simili delitti, anche se perpetrati all'estero, allorchè il danneggiato sia un cittadino.

La regola va, naturalmente, integrata, specie per ciò che attiene alla tratta, con l'altra dettata nell'articolo 7, numero 5°, secondo la quale è punito a termini delle nostre leggi il cittadino o lo straniero colpevole di aver commesso all'estero un qualsiasi reato, per cui convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana.

SEZIONE II

Dei delitti contro la libertà personale

705. — Il sequestro di persona, l'arresto illegale, l'indebita limitazione di libertà personale, l'abuso di autorità contro detenuti, la perquisizione e ispezione personali arbitrarie, delitti preveduti tutti nella seconda Sezione, sono contro la libertà personale, che è libertà di agire, o fisica, o esterna, in contrapposto alla libertà di volere, o psichica, o morale, o interna. La libertà personale, a seconda dei varî delitti, può tuttavia assumere diversi atteggiamenti, in vista di una particolare situazione nella quale si trova il soggetto passivo del reato, o delle speciali modalità con le quali il delitto si esplica.

Talora, come nel sequestro di persona e nell'arresto illegale, v'ha privazione della libertà personale, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libera scelta del luogo dove restare. Sotto questo aspetto, il concetto di libertà personale ha notevole analogia con quello cui intendiamo riferirci parlando di pene restrittive della libertà personale, o pene detentive.

Anche nell'indebita limitazione di libertà personale trova applicazione tale concetto, salvo che, in alcune ipotesi, lo stato di detenzione, già preesistente, è illegittimamente protratto.

Ma la legge penale tutela, in questa stessa sede, non solo la libertà di locomozione propriamente detta, bensì anche l'interesse individuale di disporre di sè stessi entro i limiti consentiti dalla legge, di poter agire entro la sfera di azione riconosciuta dall'ordinamento giuridico, e l'interesse di pretendere che altri non ponga restrizioni alla nostra libertà se non nei casi, nei limiti e con le formalità consentite dalla legge.

Dovevano pertanto essere classificati in questa Sezione, anche i delitti di abuso di autorità contro detenuti e di perquisizione o ispezione personali arbitrarie, figure che rappresentano uno degli aspetti della tutela del privato in confronto agli organi dello Stato. Soggetto attivo di tali delitti, invero, non può essere che un pubblico ufficiale.

È appena il caso di soggiungere che nell'ipotesi di perquisizione o ispezione arbitrarie, si viola, quell'interesse individuale che la legge riconosce e tutela penalmente, di non sottoporsi a tali atti se non da parte di chi ne abbia il potere, nei casi e con le formalità prescritte dalla legge; il che equivale a dire che si pongono restrizioni, sia pure parziali e temporanee, alla libertà personale. Lo stesso dicasi per l'uso di misure di rigore non consentite, in confronto di detenuti o delle altre persone indicate dall'articolo 616. Anche il detenuto, infatti, pur avendo, come tale, una libertà personale limitata dalla legge, dai regolamenti carcerari, ecc., ha il diritto di non subire restrizioni diverse da quelle che possono essergli legittimamente e legalmente imposte; sicchè ogni misura di rigore inflittagli, se non consentita dalla legge, rappresenta una menomazione della libertà personale, che, sia pur limitata, compete sempre al detenuto.

706. — Il Progetto del 1927, sulle orme del Codice vigente, distingueva il sequestro di persona, secondo che fosse commesso dal privato o dal pubblico ufficiale. La materialità del delitto consisteva, in ambedue le ipotesi, nel privare taluno della libertà personale.

Mi è sembrato che si potesse ottenere una più precisa differenziazione concettuale, distinguendo tra il sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, da un lato (articolo 613), e arresto illegale dall'altro (articolo 614). Sono ipotesi di diversa gravità e perciò meritevoli di essere nettamente distinte. Il sequestro di persona, invero, non cambia la sua natura ontologica secondo che il colpevole sia un privato ovvero un pubblico ufficiale, il quale abusi della sua funzione. Ciò che, invece, differenzia il sequestro di persona dall'arresto illegale è che nella seconda ipotesi delittuosa il pubblico ufficiale agisce con l'intenzione di mettere l'arrestato a disposizione dell'Autorità competente, mentre nella prima ipotesi ciò non si verifica.

L'illegittimità dell'azione, è, per così dire, un presupposto logico, sicchè, coerentemente al sistema del Progetto, ho soppresso l'avverbio « illegittimamente », che si legge nell'articolo 146 del Codice vigente. Allorchè soggetto attivo del sequestro di persona sia un pubblico ufficiale, l'illegittimità dell'azione deve ugualmente sussistere, ma essa assume la forma specifica dell'abuso dei poteri inerenti alla funzione, formula sulla quale non occorre insistere essendosene già determinato il significato sia in tema di aggravanti generali, sia a proposito del delitto di abuso di autorità.

Non ho riprodotte le numerosi aggravanti degli articoli 146 e 147 del Codice vigente perchè, sia pure con qualche modificazione, sono quasi tutte previste dal Progetto tra le aggravanti generali; per le altre non specificamente contemplate, potrà funzionare 'a latitudine, assai ampia, della pena.

Ho, invece, preveduto a parte l'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno del coniuge, di un ascendente o di un discendente, aggiungendo così, per quanto attiene ai discendenti, al Codice vigente.

In ordine al rilascio spontaneo in libertà della vittima, potranno funzionare, con le avvertenze già fatte, le diminuenti di cui all'articolo 66, numero 6°.

Non ho bisogno di ricordare, come, nel caso in cui dal fatto derivi la morte o la lesione della vittima, sarà applicabile l'articolo 585.

Non ho, infine, aderito alla proposta di proporzionare la pena alla durata di privazione dell'altrui libertà; sarebbe stata una complicazione notevole, senza, forse, una perfetta aderenza a tutte le possibili fattispecie, dovendosi considerare come la durata possa, talora, essere compensata dalle altre modalità del sequestro, e in specie, dal trattamento fatto alla vittima. Miglior partito affidarsi all'apprezzamento del giudice: appunto perciò ho ridotto il minimo della pena.

707. — In ordine all'arresto illegale e alle modificazioni apportate all'articolo 614 del Progetto del 1927, non ho che a richiamare quanto testè accennavo e quanto già dissi a proposito del delitto di abuso di autorità. La sostituzione delle formule usate nel Progetto anzidetto con quella, più sintetica, dell'abuso dei poteri inerenti alle funzioni, non implica in alcun modo una diversità di concetti, perchè l'abuso di potere, a mio avviso, comprende anche l'usurpazione del potere non conferito dalla legge, l'eccesso di competenza, l'agire fuori dei casi dalla legge stabiliti e la mancata osservanza delle formalità prescritte dalla legge. Se le accennate distinzioni, come non è dubbio, sono esatte dal punto di vista scientifico, esse mi sono sembrate tuttavia non opportune in un Codice, nel quale è preferibile una sintesi che tutte le comprenda.

E' forse superfluo aggiungere che l'arresto illegale e tutti gli altri delitti qui contemplati, sono dolosi, non colposi; se di colpa si tratti, saranno sufficienti provvedimenti in via disciplinare.

708. — L'articolo 615 prevede alcune speciali ipotesi di indebita limitazione di libertà personale, le quali, pur risolvendosi in una privazione della libertà stessa, assumono uno speciale atteggiamento; esso riproduce, in sostanza, con le opportune modificazioni e integrazioni, l'articolo 150 del Codice vigente.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale preposto, ovvero addetto, ad un carcere giudiziario (destinato, cioè, a ricevere persone contro le quali è in corso un procedimento penale o arrestate in seguito a provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza) o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva. Ho esplicitamente aggiunto le parole «o addetto» per eliminare alcune questioni sorte nella pratica, allorchè il fatto sia commesso, all'insaputa del pubblico ufficiale preposto (e cioè fuori del caso di concorso nel delitto), da un pubblico ufficiale addetto al carcere.

Triplice è l'ipotesi delittuosa: ricevere taluno nel carcere o nello stabilimento, senza ordine dell'Autorità competente; non obbedire all'ordine di liberazione dato dalla Autorità; prostrarre indebitamente l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva.

E' stato obiettato che le due ultime ipotesi si identificano; ma a torto, perchè il non obbedire all'ordine suppone l'esistenza dell'ordine medesimo e la conoscenza di esso da parte del colpevole, mentre la indebita protrazione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza prescinde dall'esistenza

dell'ordine di liberazione o, almeno, suppone la non conoscenza di esso da parte del pubblico ufficiale. Si noti che, più esattamente, il testo richiede non già che il pubblico ufficiale ricusi di obbedire, ma la mancata obbedienza. Se, infatti, nonostante il rifiuto di obbedire da parte del pubblico ufficiale, il detenuto sia egualmente liberato, nel termine legale, il delitto del quale è parola non sussiste, non essendosi, in effetti, verificata alcuna indebita limitazione di libertà personale; si tratterà, eventualmente, se il rifiuto sia doloso, di altro reato.

Non ho riprodotto l'articolo 151 del Codice vigente, dove è prevista la ipotesi del pubblico ufficiale competente che, avuta notizia di una detenzione illegale, omette, ritarda o ricusa di provvedere per farla cessare, o di riferirne all'Autorità che deve provvedere. E' bensì esatto che dal fatto del pubblico ufficiale può derivare un prolungamento della illegale detenzione; ma ciò è un effetto soltanto possibile, eventuale, tanto è vero che, secondo il vigente Codice, il delitto sussisterebbe anche senza il verificarsi di tale effetto, ossia anche quando, per esempio, la persona detenuta fosse riuscita a liberarsi prima che al pubblico ufficiale fosse giunta notizia della illegale detenzione. Ciò dimostra, a mio avviso, che il fatto non può essere compreso tra i delitti contro la libertà, ma piuttosto tra quelli contro la pubblica Amministrazione, e cioè come omissione, ritardo o rifiuto di atto d'ufficio.

Ben s'intende che rimane impregiudicata la responsabilità, ad altro titolo, del pubblico ufficiale, nel caso di concorso nel delitto commesso dall'autore della detenzione illegale.

709. — Ho, rispetto al Progetto del 1927, modificato l'articolo 616, relativo all'abuso di autorità contro detenuti. Esso peccava, invero, di soverchia genericità, comprendendo qualsiasi abuso commesso in danno delle persone ivi contemplate, e quindi, eventualmente, anche di abusi non attinenti strettamente alla libertà personale.

Questo difetto concettuale sarebbe evidentemente rimasto anche se avessi sostituito, come nell'articolo 614, la formula più sintetica « abuso dei poteri inerenti alle funzioni », comprensiva, come ho detto, di quelle specifiche usate nel Progetto del 1927. Occorreva quindi dare un contenuto più concreto all'ipotesi delittuosa, il che mi lusingo di avere ottenuto con la dizione « sottoporre a misure di rigore non consentite dalla legge ». In tal modo l'articolo acquista, in confronto al reato di abuso di autorità generico, un contenuto specifico, il quale giustifica tanto la sua autonomia quanto la sua collocazione tra i delitti contro la libertà personale.

Per altri eventuali abusi, che non consistano nella sottoposizione a misure di rigore non consentite, resterà applicabile l'articolo 328.

Soggetto attivo può essere il pubblico ufficiale :

- a) che abbia la custodia, anche temporanea, di un arrestato o detenuto;
- b) che abbia avuto in affidamento taluno, in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità;
- c) che, per ragione del suo ufficio, sia rivestito di qualsiasi autorità rispetto alla persona custodita.

La custodia temporanea comprende, evidentemente, anche il trasporto. Lo stato di arresto o di detenzione si riferisce così all'arresto vero e proprio, come alla detenzione per esecuzione di pena o di misura di sicurezza. Il delitto sussiste anche se il pubblico ufficiale abbia proceduto all'arresto di propria iniziativa, perchè in tal caso l'arresto fa sorgere necessariamente un rapporto di custodia.

L'articolo in esame troverà una più larga applicazione dell'articolo 152 del Codice vigente, riferendosi non soltanto alle persone arrestate o detenute, ma anche a quelle affidate in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, ad es., pazzo da tradurre, o ricoverato, in un manicomio civile. I motivi che hanno consigliato l'estensione della tutela penale ai casi anzidetti sono troppo evidenti perchè occorra insistervi.

710. — In armonia alle precedenti considerazioni, ho modificato l'articolo 617, relativo alla perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Anche qui come nell'articolo 616, ho soppresso l'aggravante del fine privato; di esso potrà tener conto il giudice nella latitudine della pena. Non ho contemplato a parte l'ipotesi, in cui il pubblico ufficiale agisca soltanto senza osservare le formalità prescritte dalla legge; identica modificazione è stata fatta nell'articolo 614. Come ho accennato, tale ipotesi rientra anch'essa, in quella dell'abuso dei poteri inerenti alle funzioni. La speciale previsione aveva il suo fondamento nella opportunità di stabilire una pena minore; ma esso è venuto a cessare, non essendo, così nell'articolo 614 come nell'articolo 616, determinato un limite minimo della reclusione.

L'articolo 617, a differenza dell'articolo 149 del Codice vigente, non prevede l'ipotesi dell' « ordine ». Invero, se la perquisizione o l'ispezione ordinate sono eseguite, sarà applicabile l'articolo 55; se non lo sono, non si verifica alcuna limitazione di libertà personale. Potranno tuttavia trovare applicazione le norme dettate in tema di istigazione a commettere un reato (articolo 119). Mi sembra superfluo aggiungere che non ricorrerebbe l'ipotesi dell'abuso di ufficio, essendo il fatto — perquisizione o ispezione — preveduto da una particolare disposizione di legge.


Ho già esposto in altra parte della Relazione le ragioni, per le quali non ho riprodotto fra i delitti contro la libertà personale il reato di sottrazione di minorenni per fine diverso da quelli di libidine, di matrimonio o di lucro (articolo 148 del Codice vigente).

SEZIONE III

Dei delitti contro la libertà morale

711. — Sono delitti contro la libertà morale o psichica la violenza privata, la violenza per costringere a commettere un reato, la minaccia e il procurare ad altri lo stato d'incapacità d'intendere o di volere.

Il concetto di violenza privata rimane identico a quello del Codice vi-



gente (articolo 154); ho però mutato il momento consumativo del delitto, richiedendo che la costrizione sia effettivamente avvenuta. L'uso di atti idonei, diretti in modo non equivoco al costringimento, costituirà tentativo.

Ho, così, preferita la teorica secondo la quale, la violenza privata avendo per oggetto non soltanto la libertà di volere o di determinazione, ma anche quella di agire, il delitto non può essere consumato se non quando siasi verificata una effettiva limitazione a codesta libertà di agire, ossia quando il colpevole raggiunga l'intento. Il richiamo delle disposizioni della prima parte dell'articolo 343, non è che una modificazione formale, essendo ivi riprodotto integralmente il capoverso del Progetto del 1927.

La notevole latitudine della pena, da alcuno censurata, era necessaria per adeguare la pena stessa alla infinita varietà di ipotesi che possono, nella pratica, presentarsi.

712. — Ho preveduto come ipotesi a sè stante, e più gravemente punita della precedente, l'uso della violenza o della minaccia, per costringere o determinare taluno a commettere un fatto costituente reato. L'uso della violenza o della minaccia segna, in questo caso, il momento consumativo del delitto; non era possibile richiedere che il reato necessitato fosse effettivamente commesso da chi ha subito la violenza, specie nell'ipotesi della determinazione.

L'articolo 619 parla di « fatto costituente reato » e non di « reato ». Ciò significa che si è inteso comprendere tutti quei fatti che sono considerati reati, indipendentemente dalla circostanza che il violentato sia non imputabile, o non punibile, per ragioni subiettive o perchè la repressione del fatto sia subordinata al verificarsi di una condizione di punibilità, ecc. Non v'ha dubbio, pertanto, che risponda del delitto in esame - e non di violenza privata - chi usi violenza o minaccia per costringere o determinare a commettere un fatto costituente reato un minore degli anni 14, non imputabile; o il figlio a rubare in danno del padre, quantunque il figlio non sia punibile; ovvero taluno a commettere un fatto punibile a querela di parte, anche in difetto della querela.

Se il soggetto passivo della violenza o della minaccia commetta il reato, colui che l'ha costretto o determinato risponderà anche del reato commesso dal violentato, a termini degli articoli 50 e 114 e seguenti.

L'imputabilità e la responsabilità del violentato sarà, a sua volta, a seconda delle varie ipotesi, regolata dal citato articolo 50 e dalle norme sul concorso di persone nel reato; in via di massima, la persona costretta non sarà punibile quando siasi avverata una violenza fisica, alla quale essa non abbia potuto resistere o sottrarsi.

Non ho creduto di aggiungere negli articoli 618 e 619, alla violenza e alla minaccia, il mezzo dell'inganno. Questo mette il soggetto passivo in condizione di determinarsi secondo falsi presupposti o motivi, da lui creduti veri, ma non costituisce, tuttavia, una vera e propria costrizione della libertà di agire. In verità l'ipotesi dell'inganno si sarebbe potuta configurare nell'articolo 619, in cui, oltre la costrizione, è preveduta la determinazione; senon-

chè mi è sembrato sufficiente l'articolo 52, il quale stabilisce, entro i limiti ivi indicati, la responsabilità di colui che, mediante inganno, abbia determinato altri a commettere un reato, poi effettivamente commesso.

713. — Le dispute circa la classificazione del delitto di minaccia, a sè considerata, e non come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, si riducono, sostanzialmente, a disquisizioni eleganti di collocazione sistematica. Già lo Zanardelli, sulle orme del Carrara - rilevò (*Relazione II*, §. 84) che « se in virtù della minaccia rimane turbata la tranquillità del minacciato, è però manifesto che il principale e più dannoso effetto è quello di restringere la libertà ». Più precisamente si lede la libertà morale, psichica, interna, ossia la facoltà di liberamente determinarsi secondo motivi propri, la quale non è che un aspetto della libertà individuale. La effettiva lesione della libertà esteriore rappresenta una eventualità, non necessaria ad integrare il delitto.

Il Progetto distingue la minaccia in lieve e grave. La prima consiste nel minacciare ad alcuno un ingiusto danno, ed è punita a querela di parte. La seconda, per la quale si procede d'ufficio, è tale o in considerazione della gravità in sè del danno ingiusto minacciato o in considerazione del modo con cui la minaccia è fatta, ossia di uno dei modi richiamati nella prima parte dell'articolo 343. In quest'ultimo caso, dirimendo le controversie sorte a proposito dell'articolo 156 del Codice vigente, ho considerato sempre la minaccia come grave, anche se, per avventura, il danno minacciato non sia tale. Siffatto criterio, per quanto rigoroso, è giustificato non già da una pretesa presunzione che nell'uso del mezzo sia implicita la gravità del danno; ma dall'aver considerato che il mezzo è, in effetto, indice sicuro di una maggiore capacità a delinquere dell'agente, che, come risulta dall'articolo 137, è uno degli aspetti della maggiore gravità del reato.

Si è osservato che la minaccia lieve non dovrebbe essere punita, perchè in realtà non lede la libertà morale.

L'affermazione non è del tutto esatta, perchè una lesione di tale libertà, anche minima, deve sussistere per aversi il reato di minaccia. La questione è, dunque, diversa, e, precisamente, di politica criminale; vedere, cioè, se convenga punire le ipotesi di minore importanza. Non ho esitato a risolverla affermativamente, considerata soprattutto l'indole del popolo nostro, non disposto a tollerare soprusi, anche minimi, ove sappia di non poter chiedere la punizione del minacciante. D'altra parte, bisognava tenere nel dovuto conto la lunga tradizione affermatasi sotto il Codice Zanardelli.

714. — Ho preveduto come delitto il porre taluno, senza il suo consenso, in stato d'incapacità di intendere o di volere, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo idoneo. Sopprimendo temporaneamente la capacità d'intendere o di volere, si sopprime anzitutto la libertà di autodeterminarsi coscientemente e liberamente; è manifesto quindi che il delitto in esame doveva classificarsi tra quelli contro la libertà morale, sebbene, in via eventuale, possa talora derivarne la privazione della libertà di locomozione, ecc.

Trattasi di delitto doloso ed è sufficiente che il colpevole voglia cagionare, *non jure*, nel dissenziente, lo stato d'incapacità d'intendere e di volere.

I motivi interni per i quali il colpevole agisce non vengono in considerazione se non agli effetti di determinare la pena in concreto, ovvero agli effetti di circostanza aggravante o diminuyente. A questa regola fa una eccezione lo stesso articolo 621, per il caso in cui il colpevole abbia agito col fine di far commettere un reato (delitto o contravvenzione).

Se, in concorso di tale fine, il reato sia, dalla persona resa incapace, effettivamente commesso, anche di questo reato risponderà, a termini dell'articolo 89, con pena aumentata, colui che lo stato d'incapacità ha cagionato; e non sarà naturalmente applicabile la seconda aggravante regolata nel numero 2° dell'articolo 621.

Questa, invece, troverà applicazione, allorchè, non concorrendo nel colpevole il fine anzidetto, la persona resa incapace commetta, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Il consenso validamente manifestato esclude, almeno a questo titolo, la punibilità, secondo la norma generale stabilita nell'articolo 54; tuttavia il primo capoverso dell'articolo 621 riafferma, per i motivi a suo tempo illustrati, che il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 578 non ha efficacia di escludere la punibilità.

Pur essendo difficilmente verificabile in pratica, non è da escludere l'ipotesi che due persone si mettano d'accordo per commettere un reato e che, a tale scopo, l'una si faccia consensualmente porre dall'altra in istato d'incapacità d'intendere o di volere. Il reato, a cui è preordinato l'accordo, può, in tali condizioni, essere commesso; in tal caso la responsabilità dei colpevoli sarà regolata dall'articolo 90 e dalle norme sul concorso. Se, viceversa, il reato non sia commesso, sottentrerà, di regola, la disciplina dell'articolo 119. Mi basti rilevare come, sempre che intervenga il consenso valido della persona resa incapace, le norme relative al delitto in esame non potranno trovare mai applicazione.

715. — Non mi pare che possa sussistere perplessità sui caratteri che differenziano questo delitto dalle contravvenzioni prevedute negli articoli 705, determinazione in altri dello stato di ubbriachezza, e 743, trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà altrui, concernenti, rispettivamente, la prevenzione dell'alcoolismo e la polizia sanitaria.

A prescindere dal richiamo, fatto nell'articolo 705, dei luoghi menzionati nell'articolo 703, il consenso o il dissenso di chi viene ubbriacato è indifferente, poichè la ragione del punire non sta nella lesione della libertà morale di costui, ma nella opportunità di prevenire i pericoli che derivano dallo stato di ubbriachezza. Si avverta, inoltre, che non sempre l'ubbriachezza si identifica con lo stato d'incapacità d'intendere o di volere.

Soltanto, quindi, allorchè sia provato che mediante l'ubbriachezza si è voluto dall'agente cagionare lo stato d'incapacità anzidetto, senza il consenso della persona resa incapace, sarà applicabile l'articolo 621.

L'articolo 743, poi, richiede esplicitamente il consenso della persona posta in stato di narcosi o di ipnotismo; si aggiunga che la punibilità è subor-

dinata alla condizione che dal fatto derivi pericolo per l'incolumità della persona sottoposta al trattamento anzidetto.

Si è da taluno suggerito di inserire nell'articolo 621, come condizione di punibilità, che dal fatto derivi un danno alla persona posta in stato d'incapacità. Non ho creduto di aderire a tale limitazione, non soltanto perchè, come ho detto, anche quando danno non si verifichi v'ha già violazione della libertà del dissenziente, ma anche perchè, con lo stato d'incapacità, viene a determinarsi una reale situazione di pericolo per lo stesso incapace e per i terzi. Se poi dal fatto derivi una lesione o la morte, troverà applicazione l'articolo 585.

Altri, plaudendo al disposto dell'articolo 621, ha fatto presente l'opportunità di stabilire che, con le dovute cautele, siano permesse le pratiche ipnotiche a scopo diagnostico o curativo o d'indagini medico-legali. Si tratta, evidentemente, di un problema che trascende i confini del delitto in esame e attiene ai limiti dell'intervento sanitario e ai poteri del giudice secondo il sistema probatorio stabilito nelle leggi processuali.

SEZIONE IV

Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio

716. — Il delitto di violazione di domicilio attacca, anch'esso, la persona in una particolare manifestazione, garentita dalla Carta fondamentale (articolo 27), della libertà individuale; lede, cioè, in via principale, quello speciale interesse alla pace, alla tranquillità e alla sicurezza dei luoghi di privata dimora, che è necessaria condizione per la libera esplicazione della personalità umana

Discende da questa premessa, implicitamente, la confutazione di talune correnti dottrinarie, che vorrebbero classificare questo delitto tra quelli contro l'ordine pubblico o contro il patrimonio. E, invero, la lesione dell'ordine pubblico è soltanto eventuale e sussidiaria; come eventuale e sussidiaria è la lesione alla proprietà o al possesso.

Ho mantenuta l'espressione «domicilio» in omaggio alla tradizione, pur essendo evidente la non perfetta corrispondenza con la nozione civilistica.

Nel concetto di «abitazione» la dottrina e la giurisprudenza avevano finito per comprendere qualsiasi luogo adibito ad uso domestico, nel quale, cioè, si compia liberamente tutto o parte di ciò che è caratteristico della vita privata (riposo, alimentazione, amministrazione, occupazioni dilettevoli o professionali, ecc). L'estensione era, nella realtà, giusta; sicchè, aderendo a tale indirizzo, ho espressamente richiamato, oltre l'abitazione, anche i luoghi di privata dimora in genere, intendendo con ciò ogni luogo che serva attualmente, in modo permanente o transitorio, all'esplicazione della vita privata; nonchè le appartenenze dell'abitazione propriamente detta e di ogni altro luogo di privata dimora.

Ben s'intende che l'introduzione nella abitazione altrui deve avvenire *non jure*, sicchè ho soppresso, come superfluo, l'avverbio «arbitrariamente», che si legge nell'articolo 157 del Codice vigente.

1) L'introduzione può avvenire palesamente, clandestinamente, o con inganno. La clandestinità, o l'inganno, sono, di per sé, condizione sufficiente per la consumazione del delitto, semprechè, ben s'intende, la introduzione avvenga *non jure*.

Nell'ipotesi di introduzione palese, ossia non clandestina e non fraudolenta, il Progetto richiede che essa avvenga non contro il divieto ma contro la volontà di chi abbia il diritto di vietare l'entrata nell'abitazione; e poichè, secondo le regole generali di diritto, la volontà può essere manifestata espressamente o tacitamente, cioè per *facta concludentia*, ho usata l'espressione «contro la volontà espressa o tacita».

Non sono mancate le critiche, su questo punto, fondamentalmente dirette a sostenere che non possa parlarsi di volontà tacita allorché l'avente diritto di escludere ignori il fatto dell'introduzione palese. L'ignoranza del fatto impedirebbe qualsiasi manifestazione di volontà, espressa o tacita, e perciò si dovrebbe, in tal caso, concedere al giudice la facoltà di indagare se l'avente diritto, qualora avesse saputo, avrebbe vietato o permesso l'ingresso; in altri termini, presumere la volontà. Sono evidenti le analogie di questa opinione con quella che, sotto l'impero del Codice vigente, interpreta la parola «divieto», come divieto formalmente espresso o necessariamente (o, secondo altri, ragionevolmente) presunto.

Da ciò una serie di proposte, che possono così riassumersi:

1°) Tornare alla formula del Codice toscano (articolo 863): «contro la volontà». È evidente che tale formula è identica a quella del Progetto, se si conviene che la volontà possa essere manifestata soltanto espressamente o tacitamente; è equivoca, se contiene la riserva mentale che la volontà possa presumersi.

2°) Dire esplicitamente che la volontà di escludere si presume sempre quando l'ingresso avvenga per un fine illecito.

Il fine verrebbe, così, ad essere equiparato alla clandestinità e all'inganno. Rilevo anzitutto che l'equiparazione del movente alle modalità non apparirebbe, nel caso in esame, giuridicamente corretta. La clandestinità, cioè l'introdursi o trattenersi nascostamente, in modo da non essere veduto, e l'inganno, cioè qualunque mezzo artificioso o fraudolento impiegato per eludere la buona fede altrui, sono dalla legge, e giustamente, considerati come indizi sicuri della maggiore temibilità dell'agente e della volontà contraria dell'avente diritto di escludere; ma altrettanto non può dirsi, sempre e in ogni caso, per il fine.

Il fine di amoreggiare onestamente con la domestica di alcuno, ad es., di per sé lecito, resta tale anche se il fidanzato, per far ciò, si introduce palesamente nell'abitazione del padrone. Se questi, espressamente o tacitamente, manifesti volontà contraria all'introduzione, il fine non diventa per ciò soltanto illecito; bensì l'introduzione diventa illecita, per difetto di consenso del padrone;

3°) Dichiarare che la introduzione è punibile quando avvenga per fine delittuoso.

Il fine delittuoso (più correttamente, il fine di commettere un reato) sembra, a prima vista, prestarsi meglio ad una formulazione giuridica nel

senso desiderato, tenuto conto che può logicamente ritenersi che nessuno voglia permettere l'ingresso, in casa propria, ad altri, il quale sia animato dall'intenzione di commettere un reato.

Tuttavia non ho creduto di accogliere tale proposta, perché se il fine delittuoso dovesse senz'altro essere indice di una volontà contraria dell'avente diritto al domicilio, il reato dovrebbe sussistere tanto nel caso in cui manchi una dichiarazione di volontà, quanto nei casi di consenso esplicitamente prestato; non potendosi riconoscere efficacia ad un consenso viziato dall'errore sul movente del visitatore.

La inaccettabilità di tale conseguenza rivela la fallacia della soluzione proposta, la quale, in sostanza, non fa che creare una presunzione di dissenso.

Il difetto, in altre parole, delle concezioni che vorrebbero ammettere una presunzione di dissenso, in relazione al fine dell'agente, consiste nel non tenere conto dell'essenza propria del delitto di violazione di domicilio, il quale richiede non soltanto la mancanza di consenso di colui, al quale compete lo *ius prohibendi*, ma la manifestazione, espressa o tacita, e non soltanto presunta, della volontà contraria di lui.

Il fine, tranne i casi nel quale possa concorrere, con altri elementi, ad escludere il reato, è indifferente per la esistenza del delitto, il quale si appunta, come ho detto, nel contrasto tra la volontà dell'agente e quella, manifestata, dell'avente diritto di esclusione;

4°) Per un ordine di idee completamente diverso da quello testè accennato, altri ha suggerito di dire « senza il consenso ». E' una tesi non nuova, la quale s'ispira al concetto dell'assoluto divieto di penetrare nell'abitazione altrui, ove non consti del consenso espresso dell'avente diritto. Essa è troppo rigorosa e troppo lontana dalla tradizione ormai affermatasi in questa materia, perchè io potessi accoglierla: d'altra parte non risponde neppure alla realtà delle consuetudini sociali, secondo le quali l'entrare in casa altrui senza permesso è considerato come trasgressione alle norme dell'educazione e del vivere civile, non già come un illecito penale.

Qualche recente Progetto straniero tende a limitare anche più il delitto di violazione di domicilio, restringendolo ai soli casi in cui il colpevole agisca contro un divieto espresso dell'avente diritto al domicilio. Ma si tratta, evidentemente, di una soluzione eccessiva e non conforme alle nostre costumanze di vita, in contrasto con la disciplina generale regolatrice della manifestazione della volontà nei negozi giuridici, disciplina che, accanto alla manifestazione espressa, prevede e dà rilevanza anche a quella tacita.

Non avendo creduto meritevole di accoglimento alcuna di tali soluzioni, ho pertanto tenuto fermo il concetto che occorra la manifestazione di una volontà contraria all'introduzione; manifestazione espressa o desumibile dalla condotta (*facta concludentia*) dell'avente diritto di esclusione. L'elemento soggettivo del delitto, dunque, nell'ipotesi di introduzione palese, deve consistere nella coscienza di agire *non jure* e in contraddizione con la volontà altrui; è soltanto così, parmi, che la violazione di domicilio acquista il carattere specifico di delitto contro la libertà individuale.

Si è da taluno rilevato che il Progetto non determina a chi spetti la soggettività del diritto di esclusione. In verità tale determinazione non era legislativamente possibile; anzi non era possibile neppure dare criteri direttivi. Essi debbono, come è evidente, attesa la grande molteplicità di ipotesi verificabili, essere desunti da altri rami del diritto e dalla consuetudine, tenuto conto di eventuali rapporti famigliari, di dipendenza, ecc.

L'articolo 622, primo capoverso, prevede il trattenersi nell'abitazione altrui; azione la quale può anch'essa, come l'introduzione, avvenire con inganno, clandestinamente o in modo palese. In quest'ultima ipotesi ho richiesto esplicitamente che l'agente deve trattenersi contro l'espressa volontà di colui che abbia il diritto di esclusione; una manifestazione tacita di volontà non sarebbe sufficiente a dar vita al delitto. Mi è parsa, invece, prevalente la considerazione che colui il quale siasi introdotto *jure*, nell'altrui abitazione (se l'ingresso fosse avvenuto *non jure* si verserebbe nell'ipotesi preveduta nella prima parte), non può essere tenuto ad indagare, sia pure per *facta concludentia*, quale sia la volontà del titolare del diritto di esclusione, anche se, per fatti sopravvenuti (ad es., litigio), sia da ritenere che tale volontà sia contraria alla permanenza di lui nell'abitazione. La regola testè accennata non subisce eccezioni ed ha quindi valore in ogni caso, anche se colui che siasi introdotto *jure*, in modo palese, nell'abitazione altrui, vi commetta un reato, ad es., un furto.

Mi sembra superfluo rilevare che l'introduzione e il trattenersi costituiscono modalità diverse del medesimo fatto; sicchè, ad. es., chi, essendosi introdotto con inganno, sia poi scoperto e rifiuti di ubbidire all'ingiunzione di allontanarsi, risponde di unico delitto, per quanto si tratti di due azioni distinte.

Nelle ipotesi prevedute nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 622, il delitto è punibile a querela di parte. A differenza del Codice vigente, e in difformità di alcune proposte dirette a stabilire la punibilità a querela di parte in ogni caso, ho stabilito, invece, oltre ad una pena più elevata, la procedibilità d'ufficio, se il fatto sia commesso con violenza sulle cose o verso le persone, ovvero se il colpevole sia palesemente armato. In tali ipotesi la violazione di domicilio assume tale un aspetto di gravità, che la procedibilità d'ufficio s'impone, per una più rigorosa tutela penale.

Ho soppresso, rispetto al Progetto del 1927 e al Codice vigente, le aggravanti del tempo di notte e delle più persone riunite. Per la prima, funzionerà l'aggravante generale preveduta nell'articolo 65, numero 5°, in quanto il tempo di notte abbia ostacolata effettivamente la privata difesa; per la seconda, ho ritenuto sufficienti le norme sul concorso di più persone nel reato.

717. — Ho conservata distinta l'ipotesi di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale, cambiando anche qui, per le ragioni più volte accennate, la formula del Progetto del 1927 in quella più sintetica: «abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni» (articolo 623). Ho preveduto non soltanto il caso della introduzione (articolo 158 del Codice vigente), ma anche quella del trattenersi *non jure* nell'abitazione altrui.

Il pubblico ufficiale, infatti, può essere entrato legittimamente, ma trattenersi illegittimamente, dopo che, ad es., abbia compiuto il suo ufficio.

Più lievemente ho punito il fatto, perchè meno grave, se l'abuso consista esclusivamente nell'introdursi dolosamente nell'abitazione altrui senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge. La previsione particolare di questa ipotesi, la quale, come già ho accennato, rientrerebbe nella formula « abuso di potere », non è dovuta ad altro che alla convenienza di stabilire una pena diversa, inferiore nel minimo e nel massimo. Non avevo bisogno di riprodurre il primo capoverso dell'articolo 158 del Codice vigente, perchè, se alla violazione di domicilio si accompagna altro atto arbitrario punibile, vi sarà concorso di reati. Del fine privato (articolo 158 citato) potrà tener conto il giudice nella latitudine della pena.

SEZIONE V

Del delitti contro la inviolabilità dei segreti

718. — Ho riuniti, in questa Sezione, la violazione, in genere, della corrispondenza, delle comunicazioni telegrafiche e delle conversazioni telefoniche; la fraudolenta cognizione e la rivelazione di documenti segreti; la rivelazione di segreti professionali; la rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Il concetto di segreto non è identico per tutti i delitti testè accennati. Ma essi hanno un carattere fondamentale comune: quello di ledere, in via principale, l'interesse che ogni uomo ha di svolgere la sua vita di relazione senza inframmettenze di terzi rispetto a ciò che egli non vuole che esca fuori dalla sfera della sua esclusiva disponibilità. Sotto questo riflesso, si tratta di delitti, che attaccano particolari interessi attinenti alla libertà individuale e perciò riconducibili anch'essi nella categoria dei delitti contro la persona.

719. — Il contenuto della corrispondenza, epistolare, telegrafica o telefonica (lettera, cartolina, telegramma, fonogramma, ecc.) è protetto dalla legge penale in sé e per sé, indipendentemente, cioè, dalla circostanza che esso costituisca segreto nella comune accezione di tale parola. Il contenuto della corrispondenza, pertanto, ha, come tale, il carattere di segreto, nel senso che è destinato a rimanere ignoto a tutti, ad esclusione del destinatario o di chi abbia altrimenti il diritto di prenderne cognizione. I delitti di violazione di corrispondenza chiusa (articolo 624) o aperta (articolo 625) consistono nel prendere cognizione del contenuto di una corrispondenza, epistolare, telegrafica o telefonica, non diretta al colpevole. Trattandosi di corrispondenza chiusa, è sufficiente che la presa di cognizione avvenga *non jure*; l'avverbio « indebitamente », che si legge nell'articolo 159 del Codice vigente, è stato, per le ragioni che più volte ho avvertite, soppresso, come superfluo. Il modo con cui la presa di cognizione avviene è indifferente; di regola sa-

rà l'apertura della corrispondenza. Più correttamente che per il vigente Codice (articolo 159) la sola apertura, senza presa di cognizione, costituirà tentativo.

In ordine alla corrispondenza aperta si è caldeggiata da taluno l'adozione della formula del Codice Zanardelli, ossia dell'impossessamento a fine di conoscerne il contenuto. Senonchè l'impossessamento, cioè l'atto fisico, materiale, per cui l'agente si impadronisce della corrispondenza altrui, sottraendola temporaneamente alla sfera del possessore, non esaurisce tutti i possibili modi con i quali questo delitto può essere commesso. Si aggiunga che, nel sistema almeno del Progetto, il quale tiene distinti la presa di cognizione dalla sottrazione, anche temporanea, il parlare di impossessamento avrebbe prodotto confusione di concetti, le due espressioni « impossessamento » e « sottrazione temporanea » essendo quasi equivalenti.

La formula adottata « prendere cognizione con mezzi fraudolenti » mi pare sia lontana così dalle esagerazioni di coloro che vorrebbero punire sempre il fatto, come degli altri che non lo vorrebbero mai punito, per la ragione che chi scrive una corrispondenza aperta sa *a priori* che essa potrà essere letta da chiunque. Si tratta, invece, di una questione di limiti. E' certamente nella natura stessa della corrispondenza aperta che essa possa essere letta da tutti; ma quando, per giungere alla lettura, siano usati mezzi fraudolenti, ben può il legislatore, in considerazione del mezzo usato, dichiarare il fatto penalmente illecito.

Nel Progetto del 1927 era esplicitamente detto che la corrispondenza aperta non doveva essere stata consegnata o affidata, per ragione di trasporto, di distribuzione o di custodia, al colpevole. Si affermava, per tal modo, che l'abuso del consegnatario o affidatario costituiva indelicatezza moralmente censurabile, ma non punibile. Si è opposto che la disposizione avrebbe, per così dire, legalizzata la lettura della corrispondenza aperta da parte dei portieri, domestici, ecc. Non ho avuto difficoltà a sopprimere l'espressione sopra indicata, riflettendo, soprattutto, che il consegnatario o affidatario non ha bisogno, per conoscere il contenuto della corrispondenza aperta, di usare mezzi fraudolenti; e che se, viceversa, in casi particolarissimi, tali mezzi fraudolenti siano adoperati, giustificata sarà la punizione.

Avverto, infine, che il significato della parola « corrispondenza » non è sostanzialmente diverso da quello oggi comunemente inteso: e che, qui come negli articoli seguenti, l'espressione « telegrafica o telefonica » comprende anche la corrispondenza radiotelegrafica, quella radiotelefonica, i fonogrammi, i telegrammi semaforici, ecc.

720. — Delitto assai simile alla violazione di corrispondenza aperta è la fraudolenta cognizione di una comunicazione telegrafica non diretta al colpevole o di una conversazione telefonica fra altre persone. Sostanzialmente, anche in questo caso, si carpisce il contenuto di una comunicazione, telegrafica o telefonica, diretta ad altri. E' indispensabile l'uso di mezzi fraudolenti; sicchè è manifesto che non risponde di questo delitto chi prende cognizione della comunicazione o della conversazione in modo occasionale o anche

intenzionalmente, ma senza adoperare mezzi fraudolenti; ad es. approfittando, sia pure con l'intenzione di violare il segreto della conversazione, di un fortuito contatto telefonico.

721. — Sono prevedute, nell'articolo 627, la soppressione di corrispondenza, epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta e, nell'articolo 628, la sottrazione di corrispondenza. La libertà di corrispondenza viene qui impedita o turbata con l'impedirne o ritardarne la debita conoscenza al destinatario.

Nell'ipotesi di soppressione o distruzione, le quali possono essere parziali o totali, non occorre il fine di prendere cognizione della corrispondenza, sicchè è sufficiente che si abbia la coscienza e volontà della soppressione *non jure*. Nel Progetto del 1927 era detto: « se il fatto non costituisca reato più grave ». Ho sostituito la formula « se il fatto non sia previsto da altra disposizione di legge », per escludere, in maniera più manifesta, la punibilità a questo titolo, non soltanto se ricorrano ipotesi di reato più specifiche, ad es., quella del falso per soppressione (il che risultava già dall'articolo 15, essendo il falso per soppressione da considerare come disposizione particolare di fronte all'articolo 627), ma anche il concorso con il danneggiamento.

Distrarre la corrispondenza significa trattenere temporaneamente, ritardare, dolosamente, la consegna al destinatario.

Il modo con il quale la sottrazione o la distruzione sono effettuate è indifferente, come è indifferente la persona a cui si toglie il possesso della corrispondenza, sia il destinatario od altri, ad es., l'ufficiale postale che sia indotto, mediante inganno, a consegnare una lettera non diretta al colpevole. Era tuttavia necessario di far menzione del fine specifico di prendere cognizione, o di far prendere ad altri cognizione, della corrispondenza, per differenziare questo delitto, ad es., dal furto.

Ho soppresso l'ipotesi del fraudolento impressamento, rientrando essa come ho accennato, in quelle testè esaminate.

722. — Il fraudolento impedimento di comunicazione telegrafiche o telefoniche è punito nell'articolo 629. Alla parola « intercetta » del Progetto del 1927 ho sostituita l'altra « interrompe ». Ho accolto così il rilievo secondo cui, nella comune accezione, « intercettare » significa « prendere cognizione ». Deriva da ciò la conseguenza che colui il quale abbia prima, con mezzi fraudolenti, presa cognizione di parte della comunicazione, e abbia poi interrotta la comunicazione medesima, risponde di ambedue i delitti, preveduti, rispettivamente, negli articoli 626 e 629.

E' ovvio che « impedire » si riferisce ad un momento anteriore all'inizio della comunicazione; « interrompere » alla comunicazione già iniziata; e che questo delitto può concorrere con quello di danneggiamento, o, nei congrui casi, con l'attentato alla sicurezza delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche.

723. — Il Progetto configura come delitto a sè stante, e non come circostanza aggravante, la rivelazione del contenuto di corrispondenza, a condizione che essa cagioni nocumento.

E' stato osservato che, in questa materia, il Progetto ha suddiviso eccessivamente le ipotesi criminose, e sono stati fatti voti per una maggiore sintesi. Tutto considerato, non ho creduto di immutare. In realtà il Progetto sistema in modo chiaro ed efficace, e con opportuni completamenti, la materia che il Codice vigente tratta bensì in pochi articoli, ma in maniera non del tutto soddisfacente. Si dimentica, altresì, che il Codice è integrato, oggi, da norme speciali sui telegrafi, sui telefoni, ecc., sicchè la sintesi è più apparente che reale.

Il Progetto, a differenza del Codice Zanardelli, considera come colpevole di reati distinti colui che sottrae una corrispondenza, ne prende cognizione, la distrugge e ne rivela il contenuto. Mi affretto peraltro a rilevare che, in pratica, non si giungerà, a pene eccessive, trattandosi di reati lievemente puniti e per i quali, di regola, non sono stabiliti minimi.

La rivelazione del contenuto di corrispondenza assume una gravità diversa secondo che il contenuto stesso sia stato, o meno, dal rivelatore, appreso mediante reato. La prima ipotesi è preveduta nell' articolo 630, il quale punisce, se il fatto cagioni documento (condizione obbiettiva), chi, senza giusta causa, rivela, totalmente o parzialmente, il contenuto di una corrispondenza (intendasi, come nell' articolo seguente, epistolare, telegrafica o telefonica) o di una comunicazione telegrafica a lui non dirette, o di una conversazione telefonica fra altre persone, allorchè del contenuto anzidetto il colpevole sia venuto a cognizione mediante reato, ossia mediante uno dei reati di cui agli articoli precedenti, ovvero altro reato, ad es., furto. Ho aggiunto, rispetto al Progetto del 1927, l' inciso « se il fatto non costituisca reato più grave », per escludere, in tal caso, il concorso. Il dubbio era sorto più particolarmente, rispetto all' rivelazione dei segreti di Stato; qualunque potesse essere il valore di tale osservazione, la questione è ora testualmente risolta.

La non punibilità allorchè concorra una giusta causa di rivelazione, risponde ad un criterio di equità; non si può pretendere, ad es., che un imputato sia posto nel bivio di non poter difendersi o di commettere un altro delitto mediante la rivelazione. Rimane però, in ogni caso, ferma la responsabilità in ordine al delitto precedentemente commesso, per aver presa cognizione del segreto, poi rivelato per giusta causa.

724. — L' articolo 631 concerne la rivelazione del contenuto di una corrispondenza, non diretta al colpevole, ma della quale questi sia venuto in possesso non mediante reato, ossia legittimamente od anche mediante un fatto illecito non penale. Anche in questo caso la rivelazione deve essere fatta senza giusta causa e aver cagionato effettivo documento; e deve, altresì, trattarsi di corrispondenza destinata a rimanere segreta, cioè a non essere rivelata. E' fatta menzione soltanto della corrispondenza (epistolare, telegrafica, o telefonica) e non altresì come nell' articolo 630, delle comunicazioni telegrafiche o delle conversazioni telefoniche. La ragione è evidente. E' bensì vero che anche la comunicazione telegrafica e la conversazione telefonica possono essere apprese senza mezzi fraudolenti, e, perciò, non mediante reato, e, dopo, rivelate; ma, in tale ipotesi, la rivelazione non diffe-

risce da quella del contenuto di qualsiasi conversazione verbale sorpresa tra altre persone, sicchè, come questa, non poteva ragionevolmente punirsi.

725. — Non ho riprodotto l'articolo 161 del Codice vigente per quanto attiene all'ipotesi del destinatario di una corrispondenza, non destinata alla pubblicità, il quale la renda indebitamente pubblica.

Codesta figura delittuosa ebbe già una elaborazione contestata durante i lavori preparatori del Codice Zanardelli; e la si giustificò affermandosi (*Relazione al Re*, §. 71, pag. 88), che « se la lettera appartiene materialmente al destinatario, il diritto di disporre del suo contenuto spetta a colui che la scrisse » e che « la violazione di tale diritto è contraria alle leggi della morale e dell'onore ».

Ma la giustificazione non soddisfa. Non ogni obbligo fondato nella morale e nelle leggi dell'onore può essere trasformato in obbligo giuridico penale; e neppure ogni illecito civile. Invero dall'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il quale ha precisato che il diritto di pubblicare la lettera spetta all'autore di essa, ma non può esercitarsi senza il consenso del destinatario, si desume facilmente che anche la pubblicazione fatta dal destinatario, senza il consenso del mittente, costituirebbe illecito civile. Ma ciò, come accennavo, non risolve punto la questione dell'opportunità di trasformare l'illecito civile in illecito penale. In definitiva, non mi è parso ammissibile, dal punto di vista del diritto penale, che il mittente possa imporre il segreto al destinatario.

Tra il segreto confidato oralmente e quello confidato per scritto non v'ha differenza sostanziale; e poichè la violazione del segreto orale, di regola, non costituisce reato, neppure nei casi nei quali il confidente si sia obbligato a non rivelarlo, non si comprende perchè la diversità del mezzo usato, cioè la scrittura, dovrebbe rendere punibile il fatto.

Altre sanzioni potranno soccorrere; ma sarebbe, in verità, eccessivo che ogni destinatario fosse obbligato, penalmente, a conservare un segreto soltanto perchè confidatogli per scritto, magari da persona sconosciuta.

726 — Attengono ai delitti contro la inviolabilità di segreti commessi da addetti al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, con abuso di tale qualità, gli articoli 632 e 633.

Si tratta di delitti autonomi e non soltanto più gravemente puniti. Sono richiamati, dall'articolo 632, gli articoli 624, 627, 628, 630 e 631; non gli articoli 625, 626, e 629, perchè, di solito, gli addetti, dei quali trattasi, non avranno bisogno, per commettere i fatti ivi preveduti, di ricorrere a mezzi fraudolenti. Ove, però, tali reati fossero commessi, con abuso della qualità, sarebbe applicabile l'aggravante generale di cui all'articolo 65, numero 9°.

La rivelazione, da parte di addetto alle poste, ecc., del contenuto di corrispondenza, è esplicitamente richiamata nell'articolo 632. Ma l'articolo 633 punisce a tresì l'addetto stesso, il quale, avendo notizia, in tale qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo riveli, senza giusta causa, a persona di-

versa dal destinatario, ovvero a persona diversa da quelle, tra le quali la comunicazione è interceduta.

Il presupposto è che il contenuto della corrispondenza, comunicazione o conversazione non sia stato appreso dall'addetto mediante reato, altrimenti sarebbe applicabile l'articolo 632, in relazione all'articolo 630. Del pari, si parla soltanto del contenuto di corrispondenza aperta, perchè se la corrispondenza fosse chiusa, l'addetto non potrebbe averne appreso il contenuto se non mediante reato.

L'articolo 633, si noti, non richiede che la rivelazione abbia cagionato nocumento, nè che il contenuto della corrispondenza aperta, della comunicazione o della conversazione debba rimanere segreto. Tali requisiti non dovevano essere posti, considerando che l'addetto alle poste, ecc. viola non soltanto il segreto della corrispondenza, ma anche, e specificamente, i doveri del suo ufficio; sicchè occorre una più rigorosa tutela.

727. — La fraudolenta cognizione di documenti, il contenuto dei quali debba rimanere segreto, e la rivelazione di tale contenuto formano oggetto degli articoli 634 e 635. Si tratta di una notevole estensione della tutela penale del segreto, generalmente approvata (anche perchè contenuta entro limiti assai rigorosi), che colma una lacuna del Codice vigente.

In verità, non v'è ragione di limitare la protezione degli atti e documenti segreti soltanto quando essi formino oggetto di corrispondenza. Anche se gli atti e documenti non costituiscano corrispondenza, è evidente l'interesse a vietare che altri, *non jure*, ne prenda conoscenza e ne riveli il contenuto, o lo impieghi a proprio o ad altrui profitto. Si ha anche qui una violazione della libertà individuale, un attacco all'interesse di conservare nella propria sfera di disponibilità l'atto o il documento, nel quale si è trasfuso il proprio pensiero che non si vuole conosciuto da altri o ad altri rivelato.

Ciò premesso in via generale, era tuttora necessario configurare i due delitti in modo da evitare di punire ciò che potesse eventualmente costituire soltanto una indelicatezza od anche un fatto illecito non penale. Ho quindi richiesto, anzitutto, che la presa di cognizione debba avvenire con mezzi fraudolenti.

Ho aggiunto, rispetto al Progetto del 1927, « o mediante un reato », essendomi obbiettato che non tutti i reati costituiscono mezzi fraudolenti, ad es., il furto, che lo stesso Progetto classifica tra i delitti contro la proprietà commessi mediante violenza. Avrei potuto rispondere che la distinzione tra violenza e frode, a proposito dei delitti contro la proprietà, ha un suo speciale significato, come a suo tempo, sarà detto; ma ho preferito seguire il consiglio, per togliere ogni possibile dubbio. Il mezzo fraudolento usato o addirittura il reato commesso per prendere cognizione di un segreto altrui, giustificano appieno l'intervento della legge penale, così dal lato obbiettivo, escludendosi con ciò le azioni semplicemente contrarie ai rapporti sociali, come dal lato subbiettivo, cioè della temibilità del colpevole.

In secondo luogo l'azione deve cadere, non su qualsiasi atto o documento, ma su atto o documento il cui contenuto debba rimanere segreto, e, al tempo stesso, non costituisca corrispondenza. Lo stabilire quando il conte-

nuto dell'atto debba rimanere segreto è questione di fatto, e non ho aderito alla proposta di aggiungere « per sua natura », potendo la destinazione essere desunta *aliunde*, oltre che dalla natura dell'atto.

Il segreto può anche essere limitato rispetto al tempo, cioè temporaneo; se l'abusiva cognizione, o rivelazione, avvenga entro tali limiti di tempo, sussisterà egualmente il delitto.

Si è rilevato che « atto » e « documento » hanno lo stesso significato o che perciò l'espressione è pleonastica. Ciò è forse esatto in tema di falso documentale; ma qui l'espressione è da intendere in senso più lato, se si vuole che la disposizione risponda al suo scopo. La minuta di un testamento olografo o di un contratto da stipularsi, anche se non firmati dall'autore, rientrano certamente, agli effetti degli articoli in esame, tra i « documenti ». Non vi rientra, invece, ciò che non abbia carattere di documento o atto, ad es., il manoscritto di una novella da pubblicare. Gli atti o documenti possono essere pubblici o privati.

Ho richiesto, infine, come condizione obbiettiva, che dal fatto, ossia dalla fraudolenta cognizione altrui, possa derivare documento.

728. — L'articolo 636, attinente alla rivelazione, richiede che il colpevole sia venuto a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, mediante un reato, ossia mediante il delitto preveduto nell'articolo 635 o altro reato. La rivelazione deve esser fatta senza giusta causa. Ho aggiunto l'ipotesi che il colpevole, anzichè rivelare il segreto, lo impieghi a proprio o altrui profitto. Avverto fin d'ora che tale ipotesi ho riprodotta negli articoli 636 e 637, relativi alla rivelazione di segreti professionali, o scientifici o industriali. Non sempre, invero, l'impiego a proprio o altrui profitto costituisce rivelazione; anzi, spesso il colpevole avrà a sua volta interesse a mantenere il segreto carpito ad altri: è evidente, anche in tal caso, la ragione di punire.

Qualche obiezione si è fatta circa l'eventuale concorso di questi delitti con altre figure criminose, e specialmente con alcune di quelle prevedute nel Titolo dei delitti contro la personalità dello Stato. È una questione d'indole generale, e più volte vi ho accennato, indicando le disposizioni del Progetto in base alle quali essa deve essere risolta. Soccorrono in modo speciale l'articolo 15 e la costruzione del reato complesso e del reato progressivo.

La diversa obbiettività giuridica serve a differenziare i delitti dei quali trattasi da altri reati, ad es., la rivelazione di segreti di Stato, o di notizie delle quali l'Autorità competente abbia vietata la divulgazione, a utilizzazione di segreti di Stato, la pubblicazione non autorizzata delle discussioni o deliberazioni segrete di una delle Camere, la divulgazione arbitraria di atti di un procedimento penale, e simili.

729. — Salve modificazioni di forma, l'articolo 636, relativo alla rivelazione di segreto professionale, riproduce l'articolo 163 del Codice vigente. All'ipotesi in cui il colpevole impieghi a proprio o altrui profitto il segreto altrui, ho già accennato.

E' prevista nell'articolo 637, la rivelazione di segreti scientifici o industriali. La collocazione di tale delitto tra quelli contro la fede pubblica (articolo 298 del Codice vigente) era stata criticata giustamente, perchè la fede pubblica non viene in considerazione, rispetto a tale reato, se non genericamente e indirettamente. Anche qui si tratta di violazione di un dovere inerente allo stato, ufficio, professione o arte del colpevole; violazione che lede l'interesse che lo scopritore o inventore ha di esigere la conservazione del segreto, rispetto alla scoperta o invenzione, che il colpevole medesimo è venuto a conoscere per un rapporto necessitato. Si vede, in sostanza, un interesse relativo all'a libertà individuale, e, più genericamente, la persona, sicchè anche questo delitto doveva essere qui collocato.

L'articolo 298 del Codice Zanardelli è quasi integralmente riprodotto nel Progetto. Non ho soltanto riprodotta l'ipotesi che la rivelazione sia fatta a uno straniero non residente nel Regno o ad un suo agente. Avendo elevato sensibilmente la misura della pena per tale reato, il giudice potrà tenere conto di tale circostanza nella latitudine della pena.

730. — Ho abolito le circostanze aggravanti che erano prevedute nel Progetto del 1927 e che riguardavano la corrispondenza ufficiale, o cifrata, il mezzo della stampa rispetto alla rivelazione, la gravità del documento, ecc., (articolo 638).

Si raggiunge così una notevole maggiore semplicità; di tali circostanze potrà tenere conto il giudice nelle singole fattispecie, nei limiti del massimo della pena.

Ho conservato la punibilità a querela di parte per tutti i delitti contro la inviolabilità dei segreti, tranne quelli commessi da persone addette al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, con abuso di tale qualità. La ragione della perseguibilità d'ufficio, in tali casi, è di per sé evidente. Si era proposto da taluno di stabilire la perseguibilità d'ufficio sempre che fosse danneggiata la pubblica Amministrazione, ma ho preferito lasciare, anche in dette ipotesi, alla pubblica Amministrazione la facoltà di valutare la convenienza o meno del procedimento; il che può talora avere anche riflessi di carattere politico.

731. — Debbo far cenno qui di due autorevoli proposte. L'una era diretta ad esaminare se fosse necessario, od almeno opportuno, inserire nel Progetto, nuove norme in relazione agli obblighi assunti dall'Italia con la convenzione ed i regolamenti approvati dalla Conferenza internazionale tenuta a Washington nell'ottobre-novembre 1927, circa la radiotelegrafia.

In particolare, si proponeva di reprimere penalmente: *a*) la trasmissione o il ricevimento a mezzo di stazioni radio-elettriche, di corrispondenze aventi carattere privato, senza la debita autorizzazione; *b*) la divulgazione del contenuto o semplicemente della esistenza di una corrispondenza, che sia stata captata a mezzo di stazione radio-elettrica; *c*) la pubblicazione o l'uso, senza autorizzazione, di corrispondenza ricevuta a mezzo di stazione radio-elettrica; *d*) la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di pericolo o di chiamato di soccorso false o ingannatrici; *e*)

altre infrazioni agli obblighi dell'atto di concessione, che abbia prescritto l'osservanza di speciali misure o norme per impedire i disturbi delle comunicazioni.

Provvedono oggi al riguardo, almeno in parte, i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, 14 giugno 1923, n. 1488 e 10 luglio 1924, n. 1226, i quali continueranno ad aver vigore per le disposizioni che non siano abrogate per incompatibilità con la legge posteriore. Provvedono altresì alcuni degli articoli del Progetto, compresi in questo Capo, i quali concernono, come ho avvertito, le corrispondenze e le comunicazioni radio-elettriche, salva sempre l'applicabilità di altre norme allorchè, ad es., si tratti di divulgazione di segreti di Stato, o di danneggiamento di apparecchi che servono alle comunicazioni radio-telegrafiche, ecc. Tutto considerato, non mi è parso di dover inserire nel Progetto un insieme di norme, che regolino interamente la materia, per due considerazioni: anzitutto la opportunità che tali norme siano ispirate, almeno in via di massima, ad ulteriori accordi internazionali, affinché si pervenga ad una tutela, per quanto è possibile, uniforme nei varî Stati; in secondo luogo per la difficoltà di introdurre nel Progetto una serie di disposizioni (attinenti, ad es., all'a sospensione e all'a revoca della licenza o concessione, alla facoltà di perquisizioni domiciliari senza l'autorizzazione o il concorso del giudice, ecc.), che debbono necessariamente integrare la tutela penale, se si vuole renderla veramente efficace.

Ho ritenuto, in altri termini, preferibile che il legis'atore speciale, prendendo in esame tutta questa materia, e tenuto conto delle norme già esistenti nel Progetto, la disciplini in modo unitario ed organico, con norme di diritto amministrativo e di diritto penale e processuale.

732. — Altra proposta era stata fatta per tutelare penalmente i segreti commerciali. Si è addotto l'esempio di un impiegato di una ditta, che si serva di notizie relative alla clientela per intraprendere un commercio analogo, o per comunicarle ad altra ditta concorrente: o, in genere, di rivelazione di segreti attinenti all'organizzazione o all'avviamento di una azienda, ecc. Non mi è tuttavia parso necessario provvedere specificamente al riguardo: o si tratta di documenti segreti o di segreti professionali, e saranno applicabili gli articoli 634, 635 e 636; o di sviamento di clientela, e la disposizione troverà sede opportuna nel Codice di commercio. Ricordo anzi che di ciò si occupa esplicitamente il Progetto per il Codice anzidetto, nell'articolo 918, che reprime la concorrenza sleale.

733. — Il Capo IV, che nel Progetto del 1927 conteneva due articoli (640 e 641), è stato soppresso.

Ho preferito inserire, con le modificazioni alle quali ho già accennato, la nozione delle armi (articolo 641) in sede più opportuna e cioè nell'articolo 584, concernente la lesione personale.

Con l'articolo 640, il Progetto del 1927 aveva inteso tracciare un indirizzo atto, per quanto possibile, a dirimere i dubbi circa l'applicabilità o meno delle disposizioni degli articoli 618 (violenza privata), 619 (violenza

za o minaccia per costringere a commettere un reato) e 620 (minaccia), allorchè la violenza o la minaccia sia considerata dalla legge come: a) elemento costitutivo di un altro reato; b) circostanza aggravante speciale; c) circostanza aggravante generale. In sostanza, il Progetto escludeva, nelle ipotesi testè indicate, l'applicazione degli articoli anzidetti.

L'ultima ipotesi è stata eliminata nel presente Progetto, sicchè non occorre più regolarla. Rimanova tuttavia il problema se una soluzione nel senso ora accennato non risultasse già, implicitamente ma chiaramente dalla nozione del reato complesso. In verità il dubbio non è possibile. Si tratta di decidere se, nei casi in cui la violenza o la minaccia siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali di un reato, si debba applicare soltanto la disposizione relativa a tale reato, ovvero anche quelle rispettivamente contenute negli articoli 618, 619 e 620.

Ora è evidente che la regola, giusta la quale chi, con unica azione, viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo le norme sul concorso di reati (articolo 79 del Progetto preliminare, 84 del Progetto definitivo), non può essere invocata, perchè l'applicazione ne è tassativamente esclusa nell'ipotesi di reato complesso (articolo 80 del Progetto preliminare; articolo 89 del Progetto definitivo).

Per tali considerazioni, ho ritenuto superfluo l'articolo 640.

Questione diversa era quella di vedere se e in quali ipotesi il delitto di violenza privata possa concorrere con altri reati, ad es., lesioni, dei quali la violenza stessa non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante. A tale questione ho già accennato a proposito dell'articolo 580, dal quale appare manifesto come debba, in via di massima, ritenersi il concorso, salva l'ipotesi in cui la violenza rimanga nei limiti rigorosi, nei quali il Progetto contiene il delitto di percosse.

TITOLO XII

Dei delitti contro il patrimonio

Considerazioni generali

734. — La denominazione del Titolo XII « dei delitti contro il patrimonio », in sostituzione di quella adottata dal Codice in vigore per il corrispondente Titolo X « dei delitti contro la proprietà » è stata oggetto di unanime approvazione.

Era già stato, infatti, avvertito - e lo aveva riconosciuto l'on. Zanardelli nella *Relazione al Re*, n. XCIII - che la proprietà tutelata dal Codice penale non deve essere intesa nei limiti fissati dal diritto privato, perchè in essa sono compresi ogni altro diritto reale, il possesso di fatto separato dalla proprietà, ed anche, in alcuni casi, i diritti di obbligazione, ossia il complesso di quei diritti, che formano, nel linguaggio tecnico-giuridico, il patrimonio.

È sembrato perciò preferibile assumere senz'altro tale locuzione ad elemento della definizione del Titolo.

E' appena il caso di ricordare che anche per il Progetto, come già per il Codice in vigore, il patrimonio comprende tutte le cose ed i diritti suscettivi di potere dominicale, anche se, nell'ordinamento giuridico, siano sottoposti a norme, che li pongano *extra commercium*.

Non vi è dubbio, pertanto, che anche i beni demaniali dello Stato e degli altri enti pubblici rientrano nella nozione di beni patrimoniali tutelati dalle leggi penali. Queste, anzi, traggono spesso dalla destinazione dei beni a finalità pubblica argomento per aggravare le pene stabilite per alcuni reati. Così, per esempio, il Progetto prevede, tra le aggravanti del delitto di danneggiamento (articolo 650, numero 3°) l'ipotesi che il fatto sia commesso su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto.

735. — E' stata, invece, mossa qualche osservazione contro il criterio adottato per la distinzione dei delitti contro il patrimonio, criterio tratto dalla fondamentale distinzione dell'attività criminosa in attività violenta ed attività fraudolenta. Soprattutto si è osservato che in alcuni casi, come per il furto semplice, non può riscontrarsi una vera e propria violenza sulla cosa, così come lo stesso Progetto mostra intendere tale violenza nella definizione data nel capoverso dell'articolo 397. Ma l'osservazione non mi è sembrata fondata. La nozione della violenza, alla quale ha riferimento la classificazione dei delitti contro il patrimonio (come già di quelli contro la pubblica incolumità) è diversa da quella accolta nell'articolo 397.

Essa va intesa in senso largo, quale contrapposto della frode, ossia, come

è stato esattamente detto avanti la Commissione Ministeriale, va riscontrata in qualsiasi energia fisica diretta alla cosa, per la consumazione del reato.

E qui è opportuno rilevare che anche il significato della frode, assunto a criterio di classificazione, non è ristretto all'uso di mezzi atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ma è esteso a tutte quelle ipotesi, nelle quali la condotta criminosa, per raggiungere il risultato dannoso all'altrui patrimonio, non realizza un'attività fisica in rapporto diretto con la cosa, ma perviene all'illecito arricchimento con la violazione arbitraria degli altrui diritti. Con questi chiarimenti apparisce esatta la collocazione del furto nel primo Capo, e dell'appropriazione indebita nel secondo Capo, collocazione che aveva dato luogo a speciali rilievi.

Ho soppresso il Capo III del Progetto preliminare, riguardante i delitti accessori contro il patrimonio, che comprendeva il solo delitto di ricettazione, perchè mi è sembrato prevalente elemento di classificazione anche di tale delitto quello della frode, che vi inerisce, intesa nel largo senso ora indicato.

Nel nuovo testo, pertanto, il Titolo XII è diviso in tre Capi e non in quattro.

Nel primo Capo sono preveduti i delitti contro il patrimonio commessi con violenza; nel secondo i delitti contro il patrimonio commessi con frode; e nel terzo sono contenute le disposizioni comuni ai Capi precedenti, riferentisi a casi di non punibilità o di punibilità a querela di parte per fatti commessi in danno di congiunti.

Non sono riprodotte nel Capo III le disposizioni degli articoli 431 e 432 del Codice in vigore, riguardanti le diminuzioni di pena in dipendenza del valore del tolto e della restituzione dello stesso, perchè di tali circostanze è stato tenuto conto nelle circostanze comuni prevedute nella Parte generale (articolo 66, numeri 4° e 6°).

La Commissione Ministeriale ha espresso il parere che, salvi i casi di rapina o di estorsione, per tutti gli altri delitti contro il patrimonio si stabilisca la non punibilità, quando l'oggetto del reato sia di lievissima entità ed il danno sia totalmente risarcito.

Ma la proposta non mi è sembrata accettabile, perchè il valore della cosa rubata e la restituzione del tolto possono influire sulla quantità del delitto e, perciò, sulla pena, ma non possono essere assunti ad elementi di esclusione del reato, giacchè, malgrado quelle circostanze, il fatto è sempre lesivo dell'ordinamento giuridico, che tutela la proprietà.

D'altronde il Progetto, adeguando le sue disposizioni alle reali contingenze della vita pratica, non ha ommesso di tenere in speciale considerazione il valore del tolto e la restituzione, quando concorrono speciali elementi subiettivi: accenno al furto d'uso ed al furto per estremo bisogno, preveduti nell'articolo 641 e che saranno in prosieguo illustrati.

736. — Non ha dato luogo a dissensi l'esclusione da questo Titolo del delitto di abuso di foglio in bianco, perchè si è riconosciuto esatto l'averne fatto un'ipotesi di falso documentale.

Alcuni hanno invece disapprovato la mancata riproduzione dell'articolo

411 del Codice in vigore, relativa ai portatori di messaggi per far conseguire l'intento del delitto di ricatto, ma nell'illustrazione del delitto di ricatto darò ragione del sistema adottato dal Progetto.

Son stati oggetto di vivo dibattito i due nuovi delitti di usura e di insolvenza fraudolenta, e la nuova formulazione del delitto di circonvenzione di persone incapaci, ma, salvo alcune modificazioni sostanziali ai limiti in cui debba essere contenuta l'incriminazione dell'usura, ho creduto di mantenere, per le ragioni che esporrò a suo tempo, quelle disposizioni così come sono state formulate nel Progetto preliminare.

737. — Pur seguendo in linea di massima il sistema di rigore adottato dal Progetto preliminare nella punizione dei delitti preveduti in questo Titolo, sia in armonia col sistema generale del Progetto di una più energica repressione della delinquenza, sia in vista della maggiore tutela, che il Regime intende dare al diritto di proprietà, ho riconosciuto che in alcuni casi, o le pene stabilite erano eccessive, o non lasciavano al giudice margine sufficiente per adeguare la condanna alla gravità del reato, ed ho provveduto alle opportune modificazioni. Così ho ridotto la pena stabilita per il furto aggravato alla misura da uno a sei anni, perchè quella stabilita dal Progetto preliminare (da tre a otto anni) poco si differiva dalla pena stabilita per la rapina e per la estorsione. Così ancora, per la truffa, ho portato il minimo della pena a sei mesi di reclusione, in luogo di un anno, e il minimo della multa a lire cinquecento in luogo di lire mille, per consentire al giudice di tenere il debito conto dell'importanza spesso minima dei fatti.

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

738. — La nozione del furto data nella prima parte dell'articolo 639 ha, in massima, riscossa la generale approvazione.

Il Progetto, come è stato ampiamente illustrato avanti la Commissione, prevede per il furto gli elementi costitutivi, che ormai sono per tale reato acquisiti alla tradizione penalistica: elementi, che si realizzano nella violazione del diritto di dominio, mediante impossessamento della cosa mobile altrui, con l'animo di lucrare, e in dissenso del proprietario.

In ordine all'elemento subiettivo, chiarendo qualche dubbio sorto nell'applicazione del Codice in vigore, si è espressamente detto essere indifferente che il profitto al quale aspira il colpevole sia proprio od altrui.

Si è, invece, omesso di indicare la necessità del dissenso, perchè questo è implicito nel concetto di sottrazione. D'altra parte l'applicazione della disposizione generale dell'articolo 54, che regola l'efficacia del consenso della parte offesa, e di cui è stato a suo posto illustrato il contenuto e la portata, gioverà a risolvere molte questioni riguardanti la sussistenza dei delitti contro il patrimonio, nei singoli casi concreti.

Il Progetto mantiene il requisito dell'impossessamento come elemento essenziale del reato, ma innova profondamente al Codice in vigore nel determinare il momento, nel quale l'impossessamento deve ritenersi verificato, facendo dell'impossessamento un termine correlativo dello spossessamento: « chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a colui che la detiene ».

Deve, insomma, secondo il Progetto, ritenersi verificato l'impossessamento, quando le circostanze di fatto rivelino che il detentore della cosa abbia perduto il potere di custodia e la disposizione fisica della stessa.

La ragione della innovazione è riposta nelle incertezze, che tuttora si manifestano nell'applicazione del Codice in vigore per stabilire il momento consumativo del furto, non essendo nel vero coloro, che osservano essere ormai tali incertezze scomparse, al punto da consigliare di non mutare la formula dell'articolo 402 del Codice in vigore.

Sembrò, infatti, che il pensiero ispiratore di tale disposizione, quello di conciliare la dottrina della mera *amotio* con quella dell'*ablatio*, precisando la condizione dello spostamento della cosa dal posto ove si trovava, dovesse risolvere tutte le questioni, ma le pratiche applicazioni del principio adottato non hanno confermato la bontà delle previsioni. I casi, che la giurisprudenza deve tutti i giorni decidere, dimostrano che l'elemento aggiunto nell'articolo 402, non solo non ha eliminate le incertezze, ma, per alcune ipotesi, le ha aggravate, perchè spesso si è obbligati a riconoscere che non vi è spossessamento, malgrado che la cosa sia stata posta fuori del posto ove si trovava, e invece è evidente lo spossessamento in altre ipotesi, nelle quali la cosa è pur rimasta nel luogo ove si trovava, quando per « luogo » s'intende, come i più insegnano, il campo, entro il quale si estende la sfera giuridica del derubato.

Tutte queste incertezze sono eliminate, se si prescinde dall'indicazione di qua siasi elemento spaziale, e si fa coincidere la consumazione del delitto nell'impossessamento, ossia nell'assoggettamento al proprio potere della cosa altrui, in correlazione della sottrazione subita dal detentore. Come è chiaro, l'indagine di fatto su cui il giudizio deve fondarsi, è ridotta alla maggiore semplicità. Per ripetere il noto caso della persona che ha rubato, nella casa ove è ospitata, un oggetto e lo ha riposto in tasca senza ancora allontanarsi, è facile scorgere come la decisione non possa più presentare i dubbi che si sollevano nell'applicazione del Codice in vigore, essendo evidente che il ladro, pur non avendo portato l'oggetto fuori dal posto ove quello si trovava, se ne è però impossessato, sottraendolo al detentore.

Alcuni hanno disapprovato la formula: « sottraendola a colui che la detiene », perchè, in base ad essa, potrebbe ritenersi inesistente il reato, in tutti quei casi nei quali la cosa non è materialmente detenuta da alcuno, e si fa l'esempio delle cose conservate od esposte nei chioschi od in altri posti fuori della presenza di alcuna persona.

Ma l'osservazione parmi destituita di fondamento.

Come è stato esaurientemente chiarito avanti la Commissione, il Progetto, riferendosi al detentore, ha inteso far richiamo alla persona, che abbia

sulla cosa il minimo degli attributi propri del possesso, e cioè il potere di fatto sulla cosa, ma non ha escluso che il delitto possa consumarsi mercè la sottrazione della cosa alla persona, che possiede. Giova qui ricordare essere indiscutibile che, ove la tutela giuridica è stabilita per i casi, nei quali concorra un minimo di condizioni di fatto, deve ritenersi che la stessa sia estensibile a tutte le ipotesi, nelle quali si verificano condizioni, che sono al di là di quel minimo.

Chiariti così i termini della disposizione, è evidente che non possa sorgere il dubbio proposto, perchè le cose, se non sono *nullius*, o abbandonate, o smarrite, sono possedute anche da chi materialmente non le detiene, potendo il possessore detenere anche simbolicamente le cose che custodisce, senza la presenza sul posto, ove si trovano.

Questo avviene precisamente nel caso, pel quale è stata richiamata la mia speciale attenzione, cioè per le cose conservate nei chioschi chiusi sulle pubbliche vie, ove il proprietario le abbia esposte a titolo di *réclame*, ovvero per offrirle in vendita mediante apparecchi automatici. Egli, tenendo le chiavi del chiosco o dell'apparecchio, conserva il possesso delle cose ivi collocate, e di questo non si è mai dubitato nel nostro ordinamento giuridico.

739. — Come era stato fatto osservare, il capoverso dell'articolo 642 del Progetto preliminare, considerando espressamente quale ipotesi di furto la sottrazione di energia elettrica ad un impianto, di cui il colpevole abbia l'uso, fuori dell'apparecchio di misurazione, aveva inteso risolvere un problema d'indole generale, quello della possibilità di riconoscere il carattere di cosa mobile, per i fini penali, alle energie naturali.

Sulla disposizione molti hanno manifestato riserve: alcuni ne affermano l'inutilità, in dipendenza della concorde giurisprudenza sulla questione; altri ne lamentano l'insufficienza, perchè vi si fa menzione solo dell'energia elettrica, e non anche del gas e di altre forze naturali.

Quanto alla prima osservazione, parmi, in contrario, che a giustificare una esplicita dichiarazione legislativa sulla soluzione da dare all'importante dibattito, stia la constatazione che in dottrina sono tuttora contro la tesi accolta dalla giurisprudenza autorevoli scrittori, i quali sostengono che l'utilizzazione illegittima di energie, senza l'impossessamento della materia da cui pervengono o in cui sono accumulate, non può costituire il delitto di furto. Sono quegli scrittori, che ritengono essere le forze naturali, come l'energia elettrica, utilità speciali provenienti dalla cosa, non cose aventi entità materiali autonome.

Del resto, in altri Stati si è sentita la necessità di regolare gli abusi in danno dei produttori di energia elettrica con leggi speciali, riconoscendosi così l'insufficienza della legge penale generale.

La seconda osservazione non è fondata per quanto riguarda l'omessa menzione del gas, perchè ai gas non viene negata la qualità di cosa corporea e mobile, mettendosi in rilievo che di essi è possibile impossessarsi, secondo è previsto dal Codice penale, e percepirne l'esistenza con i nostri sensi.

L'osservazione, invece, è meritevole di considerazione per quanto attiene al dubbio, che può far sorgere, sulla estensibilità della disposizione ad altre energie naturali, l'esplicito accenno alla sola energia elettrica, potendosi concludere per l'esclusione delle altre energie in base al vecchio aforisma dell'*inclusio unius est exclusio alterius*. E v'ha di più, perchè, avendo risolta la questione solo in rapporto specifico al furto semplice, potrebbe giustificarsi qualche perplessità nella soluzione da dare a tutti gli altri casi, nei quali lo sfruttamento illegittimo delle energie naturali ad altri appartenenti, possa costituire altra ipotesi delittuosa, come appropriazione indebita e truffa. Opportuno, perciò, mi è sembrato modificare il capoverso dell'articolo 642, sostituendo - anche in base ai suggerimenti della Commissione Ministeriale - alla formula adottata nel Progetto pre'iminare, una disposizione, con la quale si riconosce che, agli effetti della legge penale, sotto la denominazione di cosa mobile, è compresa anche l'energia elettrica ed ogni altra, che abbia un valore economico (articolo 639, capoverso).

La necessità del requisito del valore economico è destinata a stabilire i limiti del campo d'applicabilità della disposizione, poichè, essendo universalmente accettato che non hanno valore economico, se non quelle parti, determinate e circoscritte del mondo esteriore, che possano venire assoggettate alla volontà umana, ne discende che le energie allora soltanto possono essere considerate cose mobili ai fini penali, quando siano in condizione di poter essere apprese e godute dall'uomo con profitto proprio e danno altrui. Quali siano le modalità di apprensione e di godimento per le diverse energie, in vista degli incessanti progressi della scienza e della tecnica non è dato indicare e non è indicato nel capoverso dell'articolo 639. Nel generico riferimento a tutte le possibilità, che l'avvenire degli studi e della meccanica consentirà, è il pregio maggiore della norma.

L'adozione di tale sistema è stata suggerita anche dalla considerazione che le attuali controversie sull'ammissibilità del carattere di cosa mobile per le energie, dipendono talora dal non voler tenere nel debito conto, per i riguardi giuridici, che la materialità e la trasportabilità della cosa possono, alcune volte, non cadere sotto il diretto esame dei nostri sensi e, possono, malgrado ciò, realmente sussistere, perchè rivelate dalle ricerche della scienza e dalle applicazioni della pratica. In base al Progetto, perciò, l'indagine sulla materialità delle energie è frustranea: tutte le volte in cui saranno apprestati i mezzi per produrre, trasportare ed impiegare una energia, si dovrà riconoscere che questa ha un valore economico, e tanto basta perchè trovi applicazione il capoverso dell'articolo 639.

740. — Il Progetto abbandona le distinzioni tra circostanze aggravanti e qualifiche, che il Codice in vigore ha accolto negli articoli 403 e 404 non senza contrasto, come risulta dai lavori preparatori.

Il sistema del Progetto è stato quasi unanimemente approvato. Le scarse osservazioni discordanti si possono riassumere nel rilievo che debba riconoscersi, in realtà, una graduazione della gravità delle circostanze, che possono accompagnare, nella varietà dei casi, la consumazione del furto. Ma, ridotta in tali termini la ragione della distinzione, escludendosi qualsiasi

criterio basato su elementi ontologici e sostanziali, meglio mi pare si provveda alla necessità di adeguare la sanzione al fatto, con lo stabilire una larga latitudine nei limiti della pena, così da consentire al giudice, nell'applicazione della legge, di tener presente la gravità delle circostanze nelle singole contingenze. Ho, perciò, stabilito per il furto aggravato la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a lire diecimila e, ove concorrano due o più circostanze prevedute nell'articolo 640, ovvero se una di tali circostanze concorra con altre tra quelle indicate nell'articolo 65, la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da lire duemila a lire quindicimila.

Altre due osservazioni d'indole generale è opportuno fare sul sistema adottato dal Progetto, in ordine alle aggravanti speciali del delitto di furto.

La prima è che, per un esatto confronto tra le ipotesi prevedute dal Progetto e quelle del Codice in vigore, occorre tener presenti anche le aggravanti comuni a tutti i delitti preveduti nella Parte generale.

La seconda attiene al sistema di comprendere sotto unica locuzione varie ipotesi, il cui contenuto può ricondursi ad unico concetto fondamentale, come avviene per tutti quei mezzi, che si riannodano alle nozioni di violenza o di frode. L'esame dettagliato delle disposizioni offrirà occasione di precisare i limiti e la portata del sistema.

Il numero 1° dell'articolo 640 del nuovo testo non è la completa riproduzione della corrispondente disposizione del testo preliminare. Ivi è prevista l'aggravante per il colpevole, che per commettere il fatto si introduca o si trattenga in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione, clandestinamente o mediante violenza sulle cose o con qualsiasi altro mezzo fraudolento.

Come vedesi, la ragione de l'aggravante era tratta da due elementi, cioè dal posto ove il reato viene commesso (edificio od altro luogo di abitazione) e dal mezzo usato (clandestinamente, mediante violenza sulle cose, o con qualsiasi altro mezzo fraudolento).

Un più attento esame della materia, tenendo anche presenti le disposizioni del Codice in vigore, alle quali questa aggravante si ricollega, mi ha persuaso che ciascuno di tali elementi, indipendentemente dall'altro, offra ragione sufficiente per ritenere il reato aggravato.

Invero, il solo fatto che il furto sia commesso introducendosi e trattandosi in edificio o altro luogo destinato all'abitazione, desta un grave allarme, sia per la maggiore pericolosità, che palesa l'agente, sia per la minorata difesa delle persone, che abitano in quei posti. E perciò, anche se tale fatto avvenga senza clandestinità o senza violenza o senza frode, deve essere più gravemente punito.

Non diversamente è a dirsi per l'ipotesi che il fatto sia commesso con violenza o con frode, essendo evidente quanto difficile diventi la difesa privata contro tali mezzi di esecuzione del reato, anche se non siano usati in concorso della introduzione in un edificio o altra casa di abitazione.

Nel nuovo testo, perciò, ho previsto nel numero 1° dell'articolo 640 l'aggravante per il caso del colpevole, il quale per commettere il fatto s'introduca o si trattenga in un edificio o altro luogo destinato ad abitazione, e nel numero 2°

l'aggravante per il caso che il colpevole usi violenza sulle cose ovvero si valga di qualsiasi mezzo fraudolento.

La maggior compiutezza delle due disposizioni appare evidente, quando si consideri che in base alle condizioni fissate dal numero 1° dell'articolo 643 del testo preliminare i furti con scasso, commessi in negozi od altri edifici non destinati ad abitazione, sarebbero rimasti fuori dalla previsione dell'aggravante.

Il nuovo sistema, in sostanza, aderisce a quello del Codice in vigore, il quale nei numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 404 prevede come circostanza qualificatrice l'uso di mezzi violenti o fraudolenti, prescindendo dalla necessità che il fatto avvenga in luoghi di abitazione.

Con la generica previsione della violenza sulle cose, il Progetto intende riferirsi a tutte le ipotesi previste nel numero 4° dell'articolo 404 del Codice in vigore, e a tutte le altre, nelle quali possa ritenersi verificata la violenza sulle cose nei termini indicati dall'articolo 397, capoverso, che fornisce la definizione della violenza sulla cosa a tutti gli effetti penali.

Nel uso dei mezzi fraudolenti rientrano le ipotesi dei numeri 4° e 5° dell'articolo 404 ed ogni altra che possa ritenersi la realizzazione di una attività, che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore.

In tale larga configurazione di questa aggravante rientra evidentemente la scalata, che alcuni avrebbero voluto espressamente preveduta.

Il ladro, infatti, che fa ricorso alla scalata, evita le scade ordinarie, e, perciò, usa un mezzo fraudolento per raggiungere le sue finalità.

A conferma di tale concetto è opportuno ricordare che autorevoli scrittori definiscono l'aggravante prevista dall'articolo 404, numero 6°, del Codice in vigore con le parole « furto mediante ingresso artificioso », e nella *Relazione Ministeriale al Progetto del 1887* (pag. 320) è scritto, per la qualifica della scalata, che essa « è sancita in considerazione del modo insidioso e clandestino col quale viene agevolato e reso più pericoloso il furto, e della maggiore audacia nel commetterlo ».

Non si è fatta menzione nel nuovo testo della clandestinità, di cui pure è fatto cenno nel numero 1° dell'articolo 643 del testo preliminare, perchè tale modalità può assurgere a ragione di aggravante solo quando concreti un'ipotesi di frode, ed in tale caso rientra nella previsione dell'uso di mezzi fraudolenti.

Giova infine dare un ultimo chiarimento sulla locuzione usata nel numero 2° dell'articolo 640 del nuovo testo.

Devesi invero rilevare che mentre nel numero 1° è detto: « colui che per commettere il reato ... », nel numero 2° invece si dice semplicemente: « se il colpevole usi violenza sulle cose ovvero si valga di qualsiasi mezzo fraudolento ».

La ragione della diversa locuzione è riposta nell'a necessità di prevedere nell'ipotesi del numero 2° l'uso della violenza o dei mezzi fraudolenti, non solo in relazione all'inizio dell'azione, ma a tutto il periodo dell'esecuzione del reato: il che è perfettamente conforme al sistema adottato dal Codice in vigore, secondo il quale le qualifiche, previste nei numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 404, ricorrono quando i mezzi ivi indicati siano usati dal colpevole,

sia per commettere il fatto, che per trasportare la cosa sottratta.

L'aggravante, di cui al numero 3° dell'articolo 640 si riferisce al colpevole, che porti addosso armi o narcotici, senza farne uso. E' un'aggravante, che trova il suo fondamento in una situazione di pericolo, derivante dall'essere il colpevole in possesso di mezzi pericolosissimi, che, all'occorrenza, possono essere usati per commettere il fatto o per assicurarne il profitto.

E' stato osservato essere imprecisa la locuzione « senza farne uso », ed è stato proposto di sostituirvi l'altra: « ancorchè non si sia fatto uso », sembrando ad alcuno che la formula adottata induca a ritenere che l'aggravante consiste nel non averne fatto uso.

Non mi pare che l'osservazione sia fondata e che sia opportuno mutare la locuzione adottata nel testo preliminare.

Il concetto della disposizione è che il solo possesso delle armi e dei narcotici nel momento in cui si commette il reato è causa di aggravante; mentre se delle armi e dei narcotici si fa uso, ricorre l'ipotesi di rapina aggravata prevista nell'ultimo capoverso dell'articolo 643. Appare perciò chiara la ragione di limitare l'applicabilità della disposizione dell'articolo 640, numero 3°, a la condizione indicata con le parole « senza farne uso ». Se invece si adottasse la frase « ancorchè non se ne faccia uso », si potrebbe ritenere che la disposizione trovi applicazione anche quando delle armi e dei narcotici si faccia uso, e che quindi in tal caso si commetta furto e non rapina.

Sull'aggravante del numero 4°, che prevede il furto con messo con destrezza ovvero mediante strappo della cosa di mano o di dosso ad una persona, è stato osservato non esser giusto il fare eguale trattamento penale al furto con destrezza e al furto violento.

Ma in contrario deve rilevarsi che nel furto violento, che qui è preso in considerazione, la violenza non è diretta alla persona, ma solo alla cosa, e se il Codice in vigore, con una collocazione che è stata oggetto di critica, prevede tale furto tra le ipotesi di rapina, non è men vero che lo considera come l'ipotesi più lieve di rapina e lo punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni, mentre per il Progetto la stessa pena è stabilita nella durata da uno a sei anni. In sostanza in questa ipotesi non muta la natura della violenza, elemento del delitto previsto dall'articolo 639, ma soltanto la misura di essa: permane, cioè, quella violenza alla cosa, che caratterizza il furto, ma essa si realizza in una forma più energica.

L'aggravante prevista nel numero 5° corrisponde a quelle prevedute nei numeri 8°, 9° e 10° dell'articolo 404 del Codice in vigore.

E' stato proposto il ripristino della parola « riunite » per l'aggravante derivante dal numero delle persone, perchè si è osservato che la riunione di esse nel momento del fatto dà la ragione vera dell'aggravante.

Il Progetto, invece, si è ispirato a ben altra considerazione, ritenendo che la maggiore temibilità ed efficienza della delinquenza associata non può riconoscersi solamente nella contemporanea presenza, immediata e materiale, di più persone nel posto, ove il reato viene commesso, essendo tale temibilità ed efficienza riposte negli effetti della cooperazione di più persone nel reato; e siffatta cooperazione può verificarsi anche tra persone, che, pur non riunite nello stesso posto, compiono ciascuna una parte dell'azione concordata.

La formula usata per l'aggravante del numero 6°, che prevede il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori, in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande, non ha dato luogo ad osservazioni.

E' stato anzi da tutti rilevato che la nuova formula elimina le questioni, che pel Codice in vigore vengono sollevate per determinare, in ordine alle cose che vi sono comprese e al posto ove debbono trovarsi, i limiti della locuzione « sopra oggetti o denaro dei viaggiatori », limiti che il Progetto determina con l'espresso riferimento al bagaglio dei viaggiatori.

Ed è stata altresì favorevolmente apprezzata la estensione della maggiore tutela, cui intende questa aggravante, eliminando la condizione che si debba trattare di viaggiatori, che usufruiscano di pubblici trasporti, e stabilendo che essa riguarda il bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali e nelle banchine, negli alberghi e in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande.

Nel numero 7° del nuovo testo è preveduta l'aggravante per il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione a la pubblica fede, o destinate a scopo di pubblico servizio, di pubblica utilità, difesa o reverenza.

Questa aggravante del Progetto preliminare era preveduta tra le aggravanti comuni, e perciò non era stata compresa tra le aggravanti speciali per il delitto di furto. Soppressa nella Parte generale, essa è stata riprodotta nell'articolo in esame.

Due osservazioni sono state proposte in ordine alla formula adottata per tale aggravante. Si è anzitutto trovata non esatta la locuzione « su cose esistenti in uffici . . . », perchè comprensiva di tutte le cose esistenti nei luoghi indicati nell'articolo, mentre la ragione dell'aggravante riguarda la qualità delle cose, non il luogo, riguarda cioè le cose che sono conservate in ufficio, perchè all'ufficio destinate. Non ho potuto accogliere la proposta di modificare la locuzione nei termini corrispondenti a tali concetti, e che giustificano i limiti dati all'aggravante dal Codice in vigore, perchè la ragione dell'aggravante riposa nella necessità di una maggiore tutela delle cose, che si trovano nei luoghi indicati nella disposizione, sia che esse abbiano una relazione qualsiasi colla pubblica Amministrazione, sia che le siano estranee. Tale necessità è inerente al rispetto, di cui debbono essere circondate tutte le cose, che si trovino in quei luoghi, perchè con tale rispetto si garantiscono la disciplina e l'ordine nell'espletamento della pubblica funzione.

Si è in secondo luogo domandato se tra le cose destinate a scopo di pubblica reverenza siano comprese quelle destinate all'esercizio del culto, o nei cimiteri per ornamento delle tombe, o indosso ai cadaveri.

Non mi pare che la risposta affermativa possa presentare dubbi o perplessità, perchè evidentemente i casi indicati nei numeri 2° e 3° dell'articolo 403 del Codice vigente sono le ipotesi più importanti, che si riferiscono agli oggetti della pubblica riverenza, ossia di quel sentimento di rispetto ben distinto per la sua estensione ad un grandissimo numero di persone e per la sua

intensità, trovando sue radici nelle più nobili tendenze del cuore umano.

In ordine all'aggravante prevista nel numero 8°, che ricorre se il fatto sia commesso su tre o più capi di bestiame raccolto in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, ancorchè non raccolti in mandria, è necessario dare qualche chiarimento circa la locuzione adottata nel nuovo testo per il bestiame in gregge.

L'articolo 404, numero 12°, del Codice in vigore designa l'obbietto del furto considerato in questa aggravante con le parole « bestiame in gregge », e perciò si ritiene che anche il furto di un solo capo di bestiame sia sufficiente a costituire l'aggravante, quando il capo rubato faccia parte di bestiame in gregge.

Il Progetto preliminare portava una sostanziale innovazione a tale concetto, perchè con la locuzione « su un gregge » limitava l'ipotesi dell'aggravante ai casi, nei quali obbietto del fatto fosse il gregge, o una parte notevole di esso, tale da poterla considerare essa stessa a sua volta gregge.

La modificazione fu giustificata dal riflesso che solo in tali casi si verificano le condizioni speciali di danno all'a pastorizia e di maggiore allarme sociale, che sono il fondamento dell'aggravante.

Un ulteriore esame della questione, che è stato oggetto di diverse osservazioni e proposte, mi ha persuaso che tra le esagerazioni di coloro, che vorrebbero ripristinata l'aggravante nei limiti fissati dal Codice in vigore, secondo il quale anche il furto di un agnello raccolto in gregge è furto aggravato, e la eccessiva restrizione del Progetto preliminare, che suppone il furto di tutto un gregge, sia opportuno stabilire che il furto debba cadere almeno su tre capi di bestiame raccolto in gregge. Trattasi di determinazione ispirata a conciliare la necessità della maggiore tutela, che merita il bestiame raccolto in gregge, con l'altra di tener conto, in questi casi, dell'importanza effettiva del danno arrecato alla pastorizia.

A completamento dell'a illustrazione delle aggravanti previste per il furto, debbo ricordare che da molti è stato domandato il ripristino dell'aggravante, per essere stato il fatto commesso in tempo di notte.

Giova a tal proposito far notare che l'articolo 404, numero 3°, del Codice in vigore contempla il furto notturno, che si avvera se il colpevole, non convivendo col derubato, commette il fatto in tempo di notte in un edificio od altro luogo destinato all'abitazione.

Di modo che, secondo il Codice in vigore, il tempo di notte non è circostanza sufficiente a far ricorrere l'aggravante, ma è necessario altresì che il fatto avvenga in un edificio o altro luogo destinato all'abitazione.

Il Progetto realizza, sotto questo riguardo, una maggiore tutela della proprietà, perchè le due circostanze sono prese in considerazione distintamente e indipendentemente l'una dall'altra.

Invero, l'essere il fatto commesso mercè l'introduzione o il trattenimento in un edificio o altro luogo abitato è di per sè solo, come si è visto, causa di aggravante, a norma del numero 1° dell'articolo 640.

Quanto al tempo di notte il Progetto, come fu messo in evidenza avanti la Commissione Ministeriale, ha considerato che non possa tale circostanza essere assunta sempre, in ogni caso, come causa aggravante, perchè non

sempre può costituire una ragione di minorata difesa privata.

Il furto notturno, come del resto avevano già osservato autorevoli scrittori, spesso si verifica in condizioni meno allarmanti di qualsiasi altro furto.

Quando, per le modalità del fatto, risulta che la notte effettivamente ha ostacolato la difesa privata contro l'attività del ladro, ricorre l'aggravante comune, preveduta dall'articolo 65, numero 5°.

741. — Il Progetto prevede nell'articolo 641 tre ipotesi di furto, per le quali non solo è stabilita una pena lieve, ma è disposto altresì che il delitto è punibile solo a querela di parte.

Di tali ipotesi, il furto d'uso, secondo la più autorevole dottrina e giurisprudenza, è già compreso nella previsione generale dell'articolo 402 del Codice in vigore; il furto di tenue valore, per provvedere ad un estremo bisogno, è stato preso in considerazione in vista dell'unanime richiesta della scienza criministica e della pratica, di speciale trattamento per così lieve forma di delinquenza; ed il rastrellamento, spigolamento o raspollamento nei fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto sono la riproduzione del disposto dell'articolo 405 del Codice in vigore.

Quanto al furto d'uso, notevoli sono state le osservazioni, che mi sono pervenute contro la disposizione, che espressamente lo prevede.

Vi è anzitutto chi ritiene inutile tale espressa previsione, perchè la nozione del furto d'uso rientra nel concetto generale del furto, e v'è chi, per converso, la ritiene errata, perchè il cosiddetto furto d'uso realizza un mero torto civile.

Il contrasto tra le due osservazioni porge già una sufficiente giustificazione della necessità di risolvere legislativamente una questione, che per quanto, da qualche tempo, sia risolta dalla maggioranza nel senso accolto dal Progetto, è però sempre oggetto di esame e di discussione.

La esattezza della soluzione adottata discende dal concetto di profitto accolto dal Progetto, in conformità dei risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativi al contenuto di tale obbiettività del reato considerato dall'articolo 402 del Codice in vigore.

« Trarre profitto », si insegna, è procurarsi un vantaggio, a cui non si ha diritto, e perchè questo vantaggio si consegua, non occorre che si abbia l'intenzione di appropriarsi della cosa, da cui il vantaggio proviene. I Codici, secondo i quali il furto può verificarsi solo quando il ladro s'impossessa della cosa per appropriarsela, completano la formula degli elementi del furto con la frase « con l'intenzione di appropriarsi la cosa ingiustamente ».

Affermato che il furto d'uso rientra nella nozione del furto, bisogna però riconoscere che dall'ipotesi generica si distacca, sia per il particolare atteggiamento dell'elemento subiettivo, che per il danno che produce, onde, per ovvie ragioni di politica criminale, appare doveroso prevederlo espressamente, con autonoma disciplina e sanzione.

Altro problema è quello di determinare gli elementi, in base ai quali può ritenersi che si versi in caso di furto di uso, e non di furto vero e proprio, perchè in realtà non è facile nella pratica, di fronte all'affermazione del colpevole, che restituisce il tolto, discernere l'una ipotesi dall'altra.

Il Progetto indica due elementi, che a vicenda si illuminano e si integrano: l'uno subiettivo, ed è lo scopo di fare uso temporaneo della cosa sottratta, ed uno obbiettivo, che si concreta nella effettiva restituzione. Solo la coesistenza di questi due elementi autorizza a ritenere verificata l'ipotesi del furto d'uso, perchè si risponderà di furto semplice a norma dell'articolo 639, sia quando siasi sottratta la cosa col'o scopo di usarla e poi di restituirla se in effetti non siasi restituita, sia quando, pur di fronte ad una avverata restituzione, non sia provato che la sottrazione fu commessa con lo scopo di restituire.

Potrà, in quest'ultima ipotesi, concedersi la diminuzione di pena, per la circostanza della restituzione del tolto.

Ho creduto opportuno, nel nuovo testo, di chiarire meglio questi due elementi, per evitare gli abusi e le erronee interpretazioni di circostanze di fatto che, come ho già rilevato, sono in questa materia di difficile valutazione.

Ho precisato, perciò, la durata dell'uso riferendomi, non alla generica menzione della temporaneità, ma al concetto della momentaneità e subordinando l'efficacia della restituzione al requisito che questa segua immediatamente dopo l'uso.

La nuova formula, perciò, è la seguente: « se il co'pevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa sia stata restituita immediatamente dopo l'uso ».

Si è osservato che la formula del Progetto è insufficiente, perchè non comprende il furto di uso, che nel diritto romano si realizzava nel trarre dalla cosa altrui un uso a cui non si ha diritto: qualora, ad esempio, il depositario si serva della cosa in contravvenzione del contratto, che non gli consente tale diritto, o il commodatario si serva della cosa in modo diverso da quello consentitogli dal contratto, mentre in tali casi il furto di uso, con abuso di fiducia, risulta con dolo anche maggiore di quello proprio di colui che s'impadronisce della cosa.

Questa osservazione attiene all'a possibilità di ammettere non solo il furto di uso, ma anche l'appropriazione indebita di uso, perchè nei casi prospettati evidentemente non può parlarsi di impossessamento ad opera del co'pevole, che già detenga la cosa legittimamente.

Il Progetto non ha creduto riconoscere come passibile di sanzione penale l'appropriazione indebita di uso, perchè, come è stato autorevolmente messo in rilievo, nel furto è prevista qualsiasi violazione del possesso altrui per trarne profitto, mentre nell'appropriazione indebita, trovandosi già il possesso della cosa legittimamente presso il co'pevole, non può punirsi che il solo illegittimo tramutamento di tale possesso in proprietà, ossia l'appropriazione. Del resto la Commissione Ministeriale formulò il voto che venisse esclusa l'incriminazione del peculato di uso, che era stata preveduta nel Progetto preliminare: voto da me accolto nel Progetto definitivo. E non è chi non veda che, seguendo il pensiero della Commissione, non si potrebbe adottare diversa soluzione in una situazione meno grave, quale è la malversazione commessa dal privato, invece che dal pubblico ufficiale.

Si è osservato, infine, che erroneamente nell'articolo 641, numero 1°,

si presuppone per implicito, come materiale del delitto, l'impossessamento indicato nella nozione del furto (articolo 639), perchè, se per *animus possidendi* s'intende *animus domini*, manca tale animo nel colpevole di furto d'uso, volendo egli compiere sulle cose solo atti di sfruttamento temporaneo e non di dominio.

Ma l'osservazione non pare fondata, perchè, come è universalmente riconosciuto anche per il Codice in vigore, l'elemento subbiettivo nel delitto di furto non è quello di divenire proprietario della cosa, ma quello di trarne comunque profitto: il che è già stato sufficientemente messo in rilievo.

Circa il numero 2° dell'articolo 641, che prevede il fatto commesso su cose di tenue valore e per provvedere ad un estremo bisogno, le osservazioni pervenute e quelle prospettate in seno alla Commissione tendono a fare allargare le ipotesi ivi considerate, insistendosi soprattutto perchè venisse eliminata a condizione della necessità di provvedere ad un estremo bisogno. Si vorrebbe, insomma, un trattamento speciale per i furti di tenue valore obiettivamente considerati, escludendo dal beneficio solo i recidivi.

Ma non ho creduto di accogliere tale proposta.

A me pare che i proponenti si preoccupino di quei casi, nei quali il valore delle cose sia minimo e quasi trascurabile, ma in siffatte contingenze, spesso ricorrono elementi di esclusione del reato, che toccherà all'interprete di valutare.

Non potendosi, pertanto, dettare una norma generale per casi veramente eccezionali, occorre ricordare che il Progetto prevede l'ipotesi che il valore sia di speciale tenuità e concede una attenuazione di pena nell'articolo 66, numero 4°.

Il caso considerato nell'articolo 641, numero 2°, è diverso e più complesso, perchè in esso è ipotizzata una situazione degna di speciale riguardo per un insieme di elementi subbiettivi ed obiettivi.

La formula del Progetto appunto scolpisce che debba trattarsi della condotta di chi viola la proprietà altrui per provvedere ad un estremo bisogno; e la tenuità del valore del tolto, che palesa i limiti imposti dal colpevole alla sua azione, non solo diminuisce obiettivamente il reato, ma vale a denunziare la necessità, che lo ha spinto ad agire.

Si è già messo in rilievo che il tenue valore del tolto è assunto a circostanza diminvente comune nell'articolo 66, numero 4°, ma ivi si fa parola di una tenuità speciale, mentre nell'ipotesi, che ora viene esaminata, tale grado particolare di tenuità non viene richiesto.

Così è a dire per la necessità.

Nei delitti contro il patrimonio trova applicazione la norma generale sullo stato di necessità, che elimina il reato a norma dell'articolo 58, ma, poichè per applicare tale disposizione, dovrebbero ricorrere condizioni molto rigorose, il Progetto anche qui, come ha fatto in altri casi, attenua il rigore dell'istituto regolato dalla Parte generale, e stabilisce che il reato non sia escluso, ma sia meno severamente punito quando concorra la ragione dell'estremo bisogno, creando un titolo speciale di furto, che è punibile a querela di parte.

È intuitivo che, quando ne ricorre il caso, è sempre applicabile anche l'articolo 58.

La terza ipotesi dell'articolo 641 è la testuale riproduzione dell'articolo 405 del Codice in vigore.

Nel Progetto preliminare era esclusa l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 644 in tutte le ipotesi di aggravanti prevedute nell'articolo 643. Nel nuovo testo, accogliendo le conformi proposte da più parti pervenutemi, ho stabilito che le disposizioni stesse possono ben coesistere con tali aggravanti, purchè non si tratti di quelle prevedute nei numeri 1°, 2°, 3° e 4°, che sono veramente tali da sovrapporsi agli elementi, sui quali sono fondate le speciali disposizioni dell'articolo 641.

742. — La disposizione del capoverso dell'articolo 402 del Codice in vigore ha già risolto una disputa molto antica e grave, stabilendo che si commette furto anche dal proprietario socio o coerede sopra le cose comuni e dell'eredità indivisa da lui non detenuta. Senonchè la locuzione finale di detto capoverso: « la quantità del tolto si misura detraendo la parte spettante al colpevole », ha dato luogo a discussioni non ancora sopite.

È tuttora vivo, infatti, il contrasto tra chi afferma che la determinazione della quantità del tolto si operi in rapporto all'oggetto rubato, e chi ritiene debba tenersi presente tutto l'asse comune, e chi infine pensa che se si tratti di danaro lo scomputo vada fatto sulla quota totale spettante all'agente, mentre in ogni altro caso debba eseguirsi sull'oggetto rubato.

E non basta, perchè, anche superata e risolta tale questione, sorge l'altra per determinare gli effetti della detrazione, giacchè, secondo alcuni, questa ha efficienza solo per l'applicabilità delle disposizioni relative all'influenza del valore del tolto sulla misura della pena (articolo 431), mentre altri afferma che, ove il tolto equivalga alla quota spettante al colpevole, non vi sia reato.

La prima parte dell'articolo 642 del Progetto si uniforma al Codice in vigore quanto alla ammissibilità del furto su cose comuni. Solo in ordine all'a pena si distacca dal sistema vigente, perchè applica una pena inferiore a quella stabilita dal Codice in vigore (che assimila del tutto questa ipotesi al furto semplice) e ciò in vista degli speciali rapporti, che corrono tra le parti e che molto spesso attenuano la gravità dei fatti.

Risolve però nettamente le due quistioni, di cui ho fatto parola.

Invero, il capoverso dell'articolo 642 si limita a dichiarare che non è punibile colui che commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non ecceda la quota spettante al colpevole. Dal che discende che la valutazione della cosa sottratta, quando non sia fungibile, vada fatta secondo le regole comuni, e non ha influenza sulla punibilità del fatto.

Riesce facile intuire la ragione dell'eccezione per le cose fungibili: queste consentono lo scambio e la surrogazione in altrettante cose, perchè *in pondere, numero, mensura consistunt* e, perciò, non è possibile ipotizzare un danno per gli altri partecipanti, quando la quota sottratta non supera quell'a, a cui si aveva diritto.

Ben diversa, invece, è la situazione quando non si tratta di cose fungibili, perchè in tal caso il comproprietario può ricevere danno dalla sottrazione di una determinata cosa, per le sue qualità, per le sue utilità o per altra ragione, anche se il valore di essa non superi la quota spettante *ex toto* al colpevole.

Così si spiega il chiaro e limpido sistema del Progetto.

Qualcuno ha proposto che nella prima parte della disposizione si elimini la frase: « sottraendola a colui che la detiene », per evitare che resti impunito il coerede già convivente col defunto, che si impossessi dei beni ereditari dopo la morte del *de cuius*; quando cioè essi non sono ancora detenuti, nè dal colpevole, nè dagli altri coeredi. Si suggerisce per tale ipotesi la creazione di una figura di reato *sui generis*.

Ma l'osservazione non mi pare fondata. Occorre infatti ricordare che, per il principio reso con la frase « il morto impossessa il vivo », accolto dall'articolo 925 del Codice civile, l'erede diventa possessore dei beni ereditari subito dopo la morte del *de cuius*, senza bisogno della materiale apprensione, e, perciò, deve ritenersi, come del resto dai più si giudica anche col Codice in vigore, che il coerede possa, nel caso proposto, rispondere di appropriazione indebita in danno dell'altro coerede.

Altri trova ingiusta la soluzione adottata nel capoverso, nell'ipotesi che la sottrazione sia stata fatta clandestinamente, o almeno ad insaputa del coerede, perchè in tal caso il danno di costui sarebbe indiscutibile, mentre il colpevole si avvantaggerebbe di parte della quota ad altri spettante.

In verità non si comprende bene il fondamento di questa osservazione, perchè mal s'intende come l'elemento formale della clandestinità possa sostituirsi all'elemento sostanziale del danno, che ho dimostrato essere inesistente quando la sottrazione riguardi cose comuni fungibili, e il valore della cosa sottratta non superi la quota spettante al colpevole.

Se poi la condotta di colui, che prende di suo arbitrio la quota spettantegli, possa, nei congrui casi, dar luogo a sanzioni d'indole civile nei giudizi di divisione dell'asse comune, è questione del tutto estranea al sistema da adottarsi in sede penale.

743. — Il concetto, che ha ispirato la distinzione chiara e precisa del delitto di rapina da quella di estorsione, è stato da tutti giudicato esatto.

Premesso che in entrambe tali ipotesi delittuose la spogliazione in danno della vittima si consuma mercè violenza o minaccia, il Progetto coglie la nota differenziale dei due delitti negli effetti della coercizione usata, riscontrando la rapina, se l'agente s'impossessa egli stesso della cosa altrui, e l'estorsione, se la persona, a cui la violenza o la minaccia è diretta, è obbligata a consegnare la cosa. Qualcuno ha osservato che la formula adottata per la rapina può far confondere questa ipotesi delittuosa col furto aggravato dalla circostanza comune della minaccia preveduta nell'articolo 62, numero 2°, del Progetto preliminare.

Altri ha rilevato che non è ben chiaro se sussista il reato di rapina anche quando la minaccia o la violenza siano dirette a persona diversa da quella, che detiene la cosa e che subisce lo spossessamento.

Altri infine propone che si dica esplicitamente dover essere la minaccia grave, per impedire che anche la più piccola o insignificante parola di intimidazione possa essere scambiata come mezzo idoneo a commettere una rapina.

Mi è sembrato che le tre osservazioni non abbiano fondamento.

La prima non ha più ragione di essere, perchè nel nuovo testo del Progetto la circostanza aggravante comune della minaccia è stata soppressa nell'articolo 65. Appare però utile ripetere qui quanto già è stato detto illustrando l'istituto delle aggravanti comuni, e che cioè, come del resto risulta espressamente dalla prima parte dell'articolo 65, le ipotesi ivi considerate funzionano come aggravanti solo quando non sono assunte in altre disposizioni come elementi costitutivi di reati. La temuta confusione, perciò, tra furto aggravato dalla minaccia e rapina non sarebbe stata possibile neanche col testo preliminare.

Resiste alla seconda osservazione la chiara locuzione dell'articolo 643, dalla quale risulta non essere necessario che la violenza o la minaccia siano usate contro la persona che detiene la cosa, bastando, per la sussistenza del delitto, che l'impossessamento sia conseguenza dei mezzi di costrizione usati contro qualsiasi persona. Questo concetto fondamentale della configurazione criminosa della rapina, si evince dall'aver il Progetto indicata la persona del detentore, quando ha precisato in danno di chi deve avvenire la sottrazione, mentre ha ommesso ogni indicazione di persona vittima della violenza o della minaccia. Occorre dunque solamente che tra i mezzi di costrizione e l'impossessamento vi sia rapporto di causa ad effetto, e questo spiega altresì perchè non è stato possibile dare una qualifica qualsiasi alla minaccia, con la quale il reato può essere consumato.

Mi riferisco così alla terza osservazione. Stabilita, infatti, la necessità del nesso causale tra la minaccia e l'impossessamento, non è dato fissare *a priori* il grado di minaccia, a cui può conseguire un determinato effetto. Trattasi di valutazione, che va messa in rapporto a condizioni di tempo, di ambiente, di persona, che sfuggono ad ogni preordinata disciplina, e che debbono essere apprezzate dal magistrato nei singoli casi.

Su le aggravanti prevedute per la rapina nei numeri 1° e 2° del secondo capoverso dell'articolo 643 e richiamate per l'estorsione dal capoverso dello articolo 644, non vi sono state osservazioni. Tali aggravanti hanno fondamento nella duplice ragione della minore resistenza che può opporre la vittima e della maggiore temibilità dell'agente.

Nel nuovo testo è soppressa l'aggravante relativa al tempo di notte, per le ragioni già dette, trattando delle aggravanti in relazione al furto.

744. — Nessuna osservazione notevole è stata fatta sulla disposizione dell'articolo 645, che prevede il delitto di ricatto e che sostanzialmente riproduce gli elementi indicati nell'articolo 409 del Codice in vigore.

Si è solamente proposto il ripristino della disposizione dell'articolo 411 del Codice vigente, che fa un trattamento più mite ai portatori di messaggi e dichiara per implicito l'impunità dei portatori, che diano avviso all'Autorità prima di compiere la loro azione di intermediari.

Non ho creduto di accogliere il proposto ripristino, perchè ritengo inutile la dichiarazione di impunità nel caso che sia dato avviso all'Autorità, e giudico non opportuna una speciale categorica disposizione di mitezza di pena per i portatori di messaggi.

E' facile comprendere la inutilità di dichiarare punibile il portatore del messaggio che dia preventivo avviso all'Autorità, essendo evidente che in tale caso l'agente, col suo fatto volontariamente compiuto, prima di agire, ha tolto alla propria azione successiva ogni idoneità a conseguire l'intento, onde si versa in tema di reato impossibile, a norma dell'articolo 53, capoverso.

La condizione di chi agisce in tal modo non è dissimile da quella di colui che usò l'arma da fuoco dopo averla scaricata. La sua azione, per ricordare un vecchio aforisma *colorem habet, substantiam vero nullam*.

Maggiore attenzione merita l'esame del trattamento da farsi ai portatori di messaggi, in altro caso.

Occorre intanto dire che sotto il profilo giuridico, tenuta presente la più precisa sistemazione data dal Progetto all'istituto del concorso di più persone nel reato, non vi è dubbio che i portatori di messaggi abbiano a considerarsi concorrenti, perchè il ricatto è delitto permanente, ed i portatori agiscono con la coscienza di cooperare all'esecuzione del delitto.

Occorre altresì ricordare che il Progetto, pur accogliendo il principio che i vari concorrenti debbano rispondere dello stesso reato ed essere assoggettati alla stessa pena, non rinuncia ad individuare la pena secondo la personalità del delinquente, rivelata da tutti gli elementi indicati nell'articolo 137 della Parte generale. Con questo di notevole: che, mentre l'articolo 137 consente soltanto la determinazione della pena entro i massimi ed i minimi fissati dalla legge, l'articolo 117, capoverso, autorizza in base a quelle stesse circostanze a diminuire la pena.

Devesi infine tener presente che tra le circostanze attenuanti comuni il Progetto prende in considerazione quella di colui che abbia agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

Come vedesi, tutte queste disposizioni consentono di fare un trattamento penale meno rigoroso in quei casi, nei quali i portatori di messaggi non agiscono per utile proprio, ma nell'interesse della vittima o per quello stato d'intimidazione, in cui soggiacciono nelle campagne le persone, che sono obbligate a frequentare località ove vivono temibili facinorosi.

Chè anzi, ove la intimidazione potrà essere dimostrata grave e non superabile, se non ubbidendo alla ingiunzione dei ricattatori, sarà possibile nei congrui casi l'applicazione del capoverso dell'articolo 58, che prevede l'esimente dello stato di necessità, anche se tale stato sia determinato dall'altrui minaccia.

Doverose considerazioni di politica criminale dissuadono di abbandonare il sistema risultante dal complesso delle disposizioni sopra indicate, consentendo ai portatori di messaggi ulteriori attenuazioni di pene. E' a tutti noto che anche di recente le provvide cure del Governo fascista si sono dovute rivolgere al risanamento sociale di alcune Provincie, ove la mala pianta della più pericolosa delinquenza trova precisamente il suo principale sostegno in quella forma di partecipazione grossolanamente detta fa-

voreggiamento, che attinge le sue origini alle più opposte fonti: interesse, simpatia, timore, solidarietà. E non sarebbe opera saggia di legislazione penale fare unico trattamento ad azioni, che, dal lato sociale, politico e giuridico, vanno tanto diversamente valutate.

745. — Il Codice in vigore prevede tre ipotesi di delitti che la dottrina comprende nella denominazione generica di delitto di usurpazione; e cioè la rimozione o alterazione di termini (articolo 422, prima parte) la deviazione di acque pubbliche o private (articolo 422, capoverso) e la violenta turbativa di possesso (articolo 423).

Il Progetto, pur aderendo al concetto fondamentale, che domina la sistemazione di questa materia nel Codice in vigore, e che cioè la tutela penale della proprietà immobiliare debba essere concessa solo per i casi gravi, rinviando ogni altra questione alle sanzioni del diritto privato, ha sentito la necessità di allargarne alquanto i confini, ove ricorre la stessa ragione di punire presa in considerazione dal Codice in vigore, ed ha creato un delitto nuovo: l'invasione di terreni o edificii in dipendenza di nuove sistemazioni politiche e sociali.

L'allargamento della tutela è stabilito nell'articolo 647, che riguarda la deviazione di acque e la modificazione dello stato dei luoghi; ed è facile darne la ragione.

L'articolo 646 prevede la vera e propria usurpazione nel senso tradizionale accolto dall'articolo 422 del Codice vigente: essa è stata autorevolmente definita un attentato alla integrità delle terminazioni fondiari commesso per appropriarsi l'altrui cosa immobile, o per altro profitto. Così che, nella nozione essenziale del delitto, è che l'immobile sia terminato e che l'attività del colpevole si concreti nella rimozione od alterazione di termini.

L'insufficienza della disposizione è stata rilevata dall'incessante lavoro della giurisprudenza incline ad estendere sempre più il concetto di termine, fino al punto da far intravedere il proposito di tutelare la integrità della situazione dei luoghi, quando questa fosse attestata da segni tangibili di riconoscimento.

Questa finalità ha creduto di realizzare il Progetto, perchè ha ritenuto conforme al principio, a cui si ispira l'incriminazione della rimozione di termini, co'pire con la sanzione penale i fatti contro la proprietà immobiliare, quando sono accompagnati da manomissioni destinate a rendere difficile lo accertamento dei diritti delle parti: *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*.

Per tale considerazione il Progetto, conservato nello articolo 646 il delitto di usurpazione nei suoi elementi tradizionali, prende in considerazione nell'articolo 647, accanto alla ipotesi della deviazione di acque pubbliche o private, anche la distruzione, trasformazione o modificazione della situazione dei luoghi riguardante l'altrui proprietà immobiliare.

La maggiore ampiezza della disposizione dell'articolo 647 sta non solo nell'oggetto sottoposto a tutela, ma altresì nello elemento soggettivo, perchè, mentre per il delitto di usurpazione vera e propria, previsto dall'articolo 646, occorre che il colpevole abbia agito per appropriarsi in tutto o in parte l'altrui cosa immobile, per la sussistenza del delitto disciplinato dall'articolo

647 basta il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.

Il delitto preveduto nell'articolo 648 - invasione arbitraria di terreni od edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto - trae la sua origine dall'art. 9 del R. decreto - legge 22 aprile 1920, n. 515, portante provvedimenti per l'occupazione o coltivazione di terreni, incorporato poi nel T. U. delle leggi per la coltivazione e la concessione delle terre, approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047.

Questo fatto, salva la parziale previsione contenuta nell'articolo 137 in relazione ai delitti del Titolo I del Libro II, non è preso in considerazione dal Codice in vigore; sembrando che non potesse rivestire quel carattere di gravità, che, come abbiamo visto, segna il criterio di distinzione fra la tutela penale e la tutela civile in materia di attentati alla proprietà immobiliare.

Senonchè, dopo la guerra ultima, il fenomeno della occupazione delle terre e degli edifici, conseguenza delle crisi sociali sopravvenute, con riverberi notevoli anche nel campo agricolo e edilizio, assunse tale importanza e gravità da suggerire al legislatore di punire l'invasione di terreni o di altri edifici con la legge speciale sopracitata.

Dato il carattere della disposizione, che, in sostanza, colpisce una forma di usurpazione non violenta, è ovvio che essa debba essere stralciata dalla legge speciale ed inserita nel Codice Penale.

Nel nuovo testo ho introdotto, alla locuzione dell'articolo, una lievissima modificazione di forma.

Era stata infatti rilevata l'improprietà dell'avverbio « altrimenti » premesso alla parola « profitto ».

Ho usato perciò la locuzione « al fine di occuparli o di trarre altro profitto », la quale rende chiaro il concetto che finalità della invasione deve essere o l'occupazione o un profitto qualsiasi.

Ho mantenuto l'aggravante e la perseguibilità di ufficio per i casi, in cui il fatto sia commesso da cinque persone con armi ovvero da più di dieci anche senz'armi, perchè in tali ipotesi l'invasione può ritenersi violenta, essendo intuitivo il potere d'intimidazione inerente alle armi e al numero delle persone.

Occorre anzi a tale proposito ricordare che questa ipotesi aggravata fu la manifestazione criminosa, che per prima richiamò l'attenzione, essendo avvenuta in molti luoghi d'Italia; e anche oggidì resta la forma più temibile, per l'allarme sociale, che suscita, e per il grave turbamento dell'ordine pubblico, che ad essa può conseguire.

Nessuna innovazione reca il Progetto per quanto attiene al delitto di violenta turbativa di possesso, salva la esplicita menzione delle minacce tra le modalità di consumazione del delitto, per eliminare ogni possibilità che si rinnovi la questione, che si agita col Codice in vigore, per determinare se nella locuzione di « violenza verso le persone » sia compresa anche la violenza morale.

Ad evitare, poi, che mantenendo la formula del Progetto preliminare « violenza o minaccia » possa sorgere il dubbio che ivi si comprenda anche la violenza sulle cose, ho creduto opportuno, nel nuovo testo, di completare la locuzione dicendo: « con violenza alla persona o con minaccia ».

746. — A poche osservazioni e non di ordine sostanziale ha dato luogo la disposizione concernente il delitto di danneggiamento, la cui disciplina è nelle sue linee essenziali conforme a quella accolta dal Codice in vigore.

Si è domandato di rendere chiara la locuzione riguardante le piantate di viti o di alberi o arbusti fruttiferi al fine di impedire che risorga la questione per stabilire se la parola « piantate » si riferisca soltanto a viti, e se l'aggettivo « fruttiferi » riguardi solo gli arbusti e non anche gli alberi. Ma, in verità, mi è sembrato che la disposizione non abbia bisogno di ulteriori chiarimenti, essendo le espressioni usate non suscettibili di dubbi o di equivoci.

E' stato già, a tal proposito, messo in rilievo avanti la Commissione che il Progetto, dopo la parola « viti », ripete la particella specificativa « di », e quindi è evidente il riferimento della parola « piantate » anche agli alberi ed arbusti fruttiferi. La qualifica di fruttiferi, poi, senza dubbio riguarda non solo gli arbusti, ma anche gli alberi, perchè diversamente il Progetto prima della parola « arbusti » avrebbe ripetuto la particella « di ».

E' sembrato ad alcuni esagerato rigore l'aver compreso tra le ipotesi di aggravanti quella relativa ai danneggiamenti compiuti su piantagioni demaniali, lungo le vie pubbliche o in piazze o giardini pubblici, potendosi temere che ivi si comprenda nella pratica anche il semplice fatto di cogliere un fiore nei pubblici giardini.

Ma questo timore non ha fondamento, perchè prescinde dell'esame della questione pregiudiziale relativa alla esistenza del danneggiamento nel fatto di cogliere un fiore da una pianta.

Resta a dare ragione di due modifiche, che nel nuovo testo sono state apportate nella previsione delle cause d'aggravamento.

La prima riguarda l'aggiunzione (articolo 650, numero 1°) della ipotesi che il delitto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia.

Quest'aggravante era stata omessa nel Progetto preliminare, perchè preveduta tra le circostanze aggravanti comuni dell'articolo 62, numero 2°. Essendo stata soppressa in quella disposizione generale per le ragioni dette a suo tempo, è sorta la necessità di comprendere tra le aggravanti proprie di questo delitto la circostanza d'essere stato il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia.

La seconda si concreta nella trasposizione dell'aggravante preveduta dal numero 5° al numero 2°, e cioè subito dopo l'aggravante dovuta all'uso della violenza alla persona o della minaccia.

La ragione di questo nuovo collocamento si riscontra nella similarità, che avvicina l'ipotesi in esame, in cui la violenza o la minaccia sono elementi quasi connaturali al fatto, a quella del numero 1°, in cui la violenza o la minaccia sono espressamente prevedute come specifici mezzi di consumazione del delitto.

Il Progetto mantiene la distinzione accolta dal Codice in vigore tra l'ipotesi generica di danneggiamento punibile a querela di parte, ed i casi, nei quali, in concorso di circostanze aggravanti, il delitto è perseguibile di ufficio.

Da alcuno è stato proposto di rendere il delitto perseguibile di ufficio in ogni ipotesi, ma non mi è sembrata la proposta accettabile, perchè

non vi sono ragioni, che valgano a contrastare il sistema tradizionale, secondo il quale il danneggiamento, in difetto di speciali circostanze aggravatrici, è tra le forme più lievi di delitti contro la proprietà.

Sono note tutte le controversie, alle quali ha dato luogo l'interpretazione dell'articolo 426 del Codice in vigore. Si è discusso se la prima parte della disposizione trovi applicazione nella ipotesi, in cui la introduzione degli animali sia avvenuta a scopo di pascolo e si è agitato vivo dibattito per stabilire come si distingua precisamente il capoverso dalla prima parte dell'articolo.

Per questo secondo quesito alcuni ritengono che il criterio differenziale sia riposto nell'elemento subiettivo, sostenendo che la condotta prevista dal capoverso sia mossa dal fine di pascolo; altri, invece, affermano che tale elemento subiettivo è comune alla prima parte, e che il criterio di distinzione tra le due ipotesi risieda esclusivamente nell'elemento obbiettivo: danno verificatosi nella prima parte, danno possibile nella seconda.

Non essendovi motivo di esporre le ragioni addotte per sostenere l'una o l'altra opinione, mi limito a ricordare che nel Progetto Ministeriale d'interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice penale presentato dal Ministro Scialoja il 19 marzo 1910 furono sostituite alle parole « per il solo fatto » queste altre: « se ve li ha introdotti o abbandonati esclusivamente per farceli pascolare ».

Se questa modificazione, proposta dall'on. Scialoja, fosse divenuta legge, nel capoverso dell'articolo 426 si sarebbe avuta l'incriminazione del pascolo abusivo, con disciplina speciale, sia nell'ipotesi di danno potenziale, che in quella di danno effettivo, e la prima parte dell'articolo sarebbe rimasta una ipotesi di danneggiamento distinto dalle altre, solo per il mezzo di consumazione del reato.

A questa soluzione si riallaccia il sistema del Progetto preliminare accolto nell'articolo 654, ma tale sistema appare subito più completo ed organico di quello, che avrebbe offerto l'articolo 426 del Codice vigente, anche dopo la modificazione del Progetto Scialoja.

L'attuale Progetto, infatti, preso in considerazione il fine, quello di far pascolare gli animali, formula tre ipotesi, e cioè: la sola introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui; il verificarsi del pascolo; il verificarsi di altro danno qualsiasi. Resta esclusa dalla disposizione l'ipotesi della prima parte dell'articolo 426, cioè il danneggiamento commesso con la introduzione di animali, quando questa non sia fatta allo scopo di far pascolare, perchè non vi è ragione di una speciale previsione di tale mezzo usato nella consumazione del reato.

È stata fatta la proposta di prevedere altresì la semplice introduzione od abbandono di animali nel fondo altrui, anche senza il fine di pascolare, e sono stati messi in rilievo, in appoggio di essa, tutti i pericoli, che tale introduzione presenta per la proprietà.

Mi è sembrato opportuno accogliere la proposta, e ho preveduto il fatto nella prima parte dell'articolo 651 del nuovo testo, limitando però l'ipotesi delittuosa al caso che l'introduzione o l'abbandono riguardi animali in

gregge o in mandria, perchè realmente solo in tal caso, e non anche in quello di introduzione od abbandono di singoli animali, ricorre una situazione di pericolo per i fondi, degna di speciale considerazione.

Il Progetto, allontanandosi dal tradizionale criterio di benignità, col quale è stato sempre punito il pascolo abusivo, stabilisce pene severe per tale delitto e lo dichiara perseguibile di ufficio.

Vi è stato chi ha proposto di tornare alla tradizione, ma ciò non mi è sembrato possibile.

Gravi ragioni di ordine sociale mi hanno consigliato di mutare indirizzo nello stabilire le sanzioni per il pascolo abusivo, ed esse attengono al turbamento della vita agricola, a cui dà luogo la consumazione di tale reato, in occasione ed a causa del quale avvengono i più efferati delitti nelle nostre campagne.

Il legislatore riconobbe già, con l'emanazione di leggi speciali per alcune Provincie, la necessità di una più rigorosa repressione del pascolo abusivo, ed il Progetto ha creduto indispensabile uniformarsi a tale nuovo sistema, dettato da imprescindibili ragioni di repressione e di prevenzione.

La disposizione dell'articolo 655 del Progetto preliminare riguardante l'ingresso abusivo nel fondo altrui risulta modificata nell'articolo 652 del nuovo testo.

La locuzione usata nell'articolo 655 lasciava credere che, anche quando il proprietario avesse recinto il proprio fondo con fosse, siepi vive, od altri stabili ripari, dovesse ancora manifestare il suo dissenso espresso o tacito, perchè l'ingresso altrui nel fondo fosse punito. Questo concetto implicava un netto distacco dalla nozione del delitto accolta dal Codice in vigore, che non mi è parsa giustificata, riconoscendo conforme a ragione il significato di divieto di ingresso, che sempre si è attribuito nelle leggi generali o speciali al recinto.

Altro problema è quello di prendere in considerazione la legittimità del fatto per la inesistenza del delitto.

Il Codice in vigore per esprimere tale concetto fa ricorso all'avverbio « arbitrariamente », ma non ho creduto riprodurre tale locuzione, sembrandomi che ogni accenno generico alla illegittimità del fatto sia inutile, perchè la illegittimità della condotta, ossia la sua non conformità alla legge, è presupposto di ogni configurazione criminosa.

Da ciò consegue altresì che tutte le cause, che eliminano la illegittimità della condotta dell'agente, eliminano anche questo reato.

Tra tali cause rientra il consenso della parte offesa, espresso, o tacito, trattandosi in questo caso di violazione di diritto completamente disponibile.

Ho creduto però far cenno nella formula della disposizione ad una causa eliminatrice di illegittimità, che poteva dar luogo a qualche dubbio nell'applicazione della legge: intendo accennare alla necessità, non intesa nel senso preveduto nell'articolo 58, ma ad una necessità meramente relativa, risultante cioè dalle difficoltà di luogo e di tempo, che non consentono una libertà di scelta, e che rendono indispensabile l'ingresso nel fondo altrui.

A questo proposito è opportuno ricordare che il Codice penale sardo-italiano, nell'articolo 687, numero 2°, disponeva espressamente che « cessa questa contravvenzione nel caso di passaggio, se la pubblica via è resa assolutamente impraticabile per colpa di tutt'altro di colui che passa nell'altrui fondo ».

E dai lavori preparatori relativi al Codice in vigore risulta che con l'avverbio « arbitrariamente » si volevano esprimere due condizioni: « senza permesso e fuori del caso di necessità ».

Per stabilire la nozione della necessità presa in considerazione, nel nuovo testo, dall'articolo in esame, può essere di guida quanto la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto nell'applicazione dell'articolo 429 del Codice in vigore, il quale punisce la uccisione o il danneggiamento degli animali altrui, quando sia eseguito senza necessità.

747. — Nel nuovo testo non è riprodotta la disposizione dell'articolo 656 del Progetto preliminare relativa alla caccia nel fondo altrui.

Ho creduto, invero, opportuno aderire al voto della Commissione Ministeriale, che avisò doversi riservare tale materia alle leggi speciali sulla caccia, anche in vista delle continue modificazioni, che queste subiscono.

Giova però avvertire che anche per coloro, che entrano nel fondo altrui col fine di cacciare resta la previsione generica del delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui, per la esistenza del quale è indifferente lo scopo della introduzione.

748. — Le disposizioni contenute nell'articolo 657 del Progetto preliminare hanno dato luogo a poche osservazioni.

Si è riconosciuta l'opportunità di sopprimere ogni distinzione tra inservibilità e deterioramento, sia perchè in pratica tale distinzione si è rilevata spesso difficile, sia perchè è evidente che per alcuni animali il semplice deterioramento produce danni più gravi di quelli che conseguono alla inservibilità di altri.

La larga protezione offerta dal Progetto al patrimonio zootecnico è messa in evidenza dall'avverbio « comunque » premesso al fatto di deteriorare, perchè con esso si è chiaramente compresa nell'ipotesi di deterioramento qualsiasi apprezzabile alterazione delle qualità dell'animale.

Le osservazioni riguardano: la formulazione dell'aggravante per l'ipotesi che il fatto cada su bestiame in gregge, la omessa esimente a favore di chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danni, e le penabilità stabilite.

Per la prima osservazione, mi riporto a quanto ho già detto riguardo all'analogia aggravante per il furto. Il Progetto, innovando sul Codice attuale, aveva creduto di ritenere esistente l'aggravante solo quando il fatto cadesse su un gregge o una parte notevole di esso, tale da potersi considerare a sua volta un gregge.

Per le considerazioni già dette, illustrando il nuovo testo dell'articolo 640, numero 8°, a tale concetto ho rinunciato, accogliendo il sistema di ritenere esistente l'aggravante quando il fatto cade su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, e, perciò, in tali sensi ho modificato

anche il capoverso dell'articolo 657 (articolo 653 nuovo testo).

In ordine alla mancata previsione dell'esimente per chi uccide i volatili nelle condizioni previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 429 del Codice in vigore, fu già messo in rilievo avanti la Commissione che il Progetto aveva creduto opportuno non prendere in considerazione quelle circostanze, non sembrando che fossero tali da legittimare una presunzione *juris et de jure* di necessità.

Poichè, però, da ogni parte, ed anche in seno alla Commissione Ministeriale, sono stati presentati voti per il ripristino di quella esimente, prospettando i danni gravissimi, che i volatili spesso producono alle campagne, sia nel periodo della semina che in quello del raccolto, e le difficoltà enormi che spesso s'incontrano per allontanarli dai campi che saccheggiano, ho nel nuovo testo riprodotta la dichiarazione di non punibilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 429 del Codice in vigore.

Riguardo al trattamento penale fatto dal Progetto a questa ipotesi delittuosa, giova far presente che il generico danneggiamento o l'uccisione degli animali altrui senza altre circostanze non può essere punito più severamente che il danneggiamento comune, perchè di questo ha tutte le caratteristiche.

Il fatto assume gravità speciale, perchè indice di una delinquenza specifica di alcune località, e perchè produce danni notevoli all'agricoltura ed alla pastorizia solo quando sia commesso su capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini od equini, ancorchè non raccolti in mandria.

E per questa ipotesi speciale, che già indusse il legislatore a dettare norme eccezionali, il Progetto stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e la perseguibilità di ufficio.

749. — Nessuna innovazione al Codice in vigore è contenuta nell'articolo 654, che prevede il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose altrui.

Trattasi di forma lievissima di danneggiamento, che non è volta alla integrità della cosa, ma alla sua estetica esteriore.

Come per il danneggiamento, così per questa particolare figura di reato, non è stata prevista l'aggravante dell'articolo 425 del Codice in vigore, essendo le ipotesi ivi prevedute comprese nel numero 10° dell'articolo 65 e nel numero 1° dell'articolo 116.

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

750. — Il Progetto non ha portato innovazioni al contenuto del delitto di truffa, accolto dal Codice in vigore, che è stato oggetto di accurata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

La sola modifica introdotta si concreta nella soppressione della qualifica degli artifici o raggiri « atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede ».

Il pensiero che mi ha guidato nell'abbandonare tale locuzione si riconnette alle disposizioni della Parte generale, riguardanti il nesso di causalità ed il tentativo.

Se si versa in tema di tentativo di truffa, la punibilità degli atti compiuti è subordinata alla loro idoneità ad indurre alcuno in errore per l'espressa disposizione dell'articolo 60.

Se la questione si presenta in ipotesi di truffa consumata, essa evidentemente non è che un aspetto del problema del valore causale, che può attribuirsi alla condotta del colpevole in rapporto ad un determinato evento e, perciò, deve anche per la truffa, come per ogni altro delitto, riservarsi al magistrato, nei singoli casi, il verificare se in realtà l'errore è dovuto agli artifici o raggiri dell'agente.

Questo ha in parte intuito la giurisprudenza anche nell'applicazione del Codice in vigore, distinguendo, quanto alla valutazione dell'idoneità del raggio, i casi di tentativo da quelli di truffa consumata, ma essa cade in errore quando formula una massima generale, con la quale ritiene irrilevante ogni indagine ove la truffa sia consumata.

La necessità dell'indagine, invece, sussiste anche per la truffa consumata, non per stabilire una idoneità astratta degli artifici o raggiri, ma per determinare nelle varie fattispecie se l'errore della persona, che ha subito il danno, sia conseguenza della condotta del colpevole.

Quanto alla pena stabilita per la truffa, ho aderito alla proposta di diminuire il minimo della reclusione e della multa, portandolo rispettivamente da un anno a sei mesi e da lire mille a lire cinquecento, perchè ho riconosciuto che per molti casi, che si presentano nella pratica, il minimo stabilito nel Progetto preliminare potesse essere eccessivo.

Ho poi prevista uguale misura di pena per le due aggravanti, perchè mi è sembrato non giustificato il sistema adottato dal Progetto preliminare, di trattare più blandamente l'ipotesi che il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare.

Si è domandato da alcuno perchè è stato considerato come un'ipotesi di truffa il fatto di chi, con un artificio o raggio, tende ad ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità, sembrando che tale fatto debba piuttosto costituire delitto di estorsione.

L'osservazione non tiene presente che il Progetto si riferisce all'uso di artifici o raggiri, ossia a mezzi, che non realizzano una costrizione della volontà, ma una induzione in errore, e perciò la definizione giuridica del fatto non può essere che quella di truffa.

751. — E' stato riconosciuto che la disposizione dell'articolo 660 del Progetto preliminare colma una vera lacuna della vigente legislazione. Con essa si punisce chi, versando in istato di insolvenza, dissimulando le proprie condizioni, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e di fatti non l'adempie. Come fu avvertito avanti la Commissione Ministeriale, il caso preso in considerazione, pur denominato insolvenza fraudolenta, non va

confuso con l'insolvenza successiva alla nascita della obbligazione, e determinata dal dolo del debitore, che vuol sottrarsi all'adempimento delle prestazioni, che deve.

Questa seconda ipotesi è presa, entro certi limiti, in considerazione dal Progetto nello articolo 393, che è stato a suo luogo illustrato.

La disposizione dell'articolo 660 (656 del Progetto definitivo), intende tutelare la proprietà contro forme di attentati, che si insinuano nella pratica degli affari, per colpire la buona fede dei contraenti e sfruttarla disonestamente, pur non integrando l'attività dell'agente quelle ipotesi di artifici o di raggiri, che costituiscono il materiale del delitto di truffa.

Lo « scrocco », ossia il fatto di chi entra in una trattoria, consuma i pasti e non paga, o alloggia in un albergo e non salda il conto, è specialmente previsto nella disposizione, ma questa comprende ogni altro caso, nel quale chi versa in istato di insolvenza dissimuli il proprio stato e contragga debiti con il proposito di non adempierli.

Sono note tutte le discussioni, che tutt'ora si agitano, per decidere se in tali fatti possa riscontrarsi la truffa.

In Francia, a carico di chi consuma i pasti in trattoria, senza pagare, fu provveduto con legge speciale nel 1875, che punisce il fatto come lieve reato contro la proprietà (*filauterie d'aliments*).

Presso di noi alcuni riscontrano nel fatto il delitto di truffa, riconoscendo che l'agente induce in errore il danneggiato con raggiri impliciti, ossia sfruttando determinate situazioni o consuetudini di vita civile o commerciale; altri escludono l'incriminabilità di tale condotta, perchè essa non si realizza in una vera e propria azione determinatrice dell'altrui errore.

Questo permanente dissidio nel campo della dottrina e della giurisprudenza giustifica la nuova disposizione dell'articolo 656.

Il Progetto trova giusto e meritevole di considerazione il rilievo che non possa prescindere dalle consuetudini e dalla pratica della vita quotidiana, che consigliano e talora obbligano a fidarsi dell'altrui comportamento, dando allo stesso il significato che comunemente gli si attribuisce. Ma riconosce che la ragione della tutela penale ne indica altresì i limiti e le condizioni, perchè, se essa è riposta nella necessità di non prescindere dalla fiducia, che ispirano certe esteriori manifestazioni, è evidente che a far sorgere l'incriminazione fa d'uopo che quelle manifestazioni non siano conformi al vero, ossia che dissimolino il vero.

Tutte le volte in cui il comportamento esteriore dell'agente non palesa una posizione personale diversa dalla reale, colui che, malgrado la evidenza, fa credito, assumendosi le conseguenze dell'eccessiva fiducia, *imputet sibi* le conseguenze dell'eccessiva fiducia nell'altrui solvibilità.

Il mezzo, adunque, di consumazione del reato è la dissimulazione dello stato d'insolvenza.

L'indicazione di questo mezzo non solo designa il passaggio dalla semplice slealtà nelle contrattazioni al fatto criminoso preveduto dall'articolo 656, ma distingue altresì questa ipotesi delittuosa dalla truffa, perchè è evidente che ove non si versasse in casi di semplice dissimulazione, ma di uso di veri e propri artifici e raggiri, ricorrerebbe il delitto di truffa e non quello in esame.

Nei riguardi subbiettivi il Progetto richiede nell'agente il proposito di non adempiere l'obbligazione. E' sembrato a molti, e di questo avviso è stata anche la Commissione Ministeriale, che il richiedere il proposito dell'inadempimento sia eccessivo, potendo bastare la coscienza della impossibilità di adempiere l'obbligazione, e sia altresì pericoloso, perchè le difficoltà della prova di tale elemento subbiettivo rendono nel maggior numero dei casi inapplicabile la disposizione.

L'osservazione è senza dubbio notevole, ma, tutto valutato, mi è sembrato che l'opportunità di stabilire bene la distinzione di questa nuova ipotesi di reato da tutte le infinite contestazioni, alle quali nella pratica dà luogo la valutazione della attività precontrattuale delle parti, consigli di mantenere la formula del Progetto.

A tal fine va rilevato che la sola coscienza di non adempiere l'obbligazione non conferisce ancora alla condotta dell'agente quel carattere antisociale, che può giustificare la sanzione, perchè alla coscienza dell'attuale stato di insolvenza può andare associata la speranza di superare la crisi e di mettersi in condizione di fare onore al proprio impegno, e, quando ciò si verifichi, non sarebbe giusto ipotizzare un reato di frode ove è forse imprudenza, errore di previsione, fallacia di prospettive.

Se la liceità delle contrattazioni dovesse desumersi dalle sole reali condizioni delle parti nel momento in cui si contratta, poche convenzioni, specie se di natura commerciale, sfuggirebbero alla incriminazione, essendo noto che il più delle volte la parte, che si impegna ad una determinata prestazione, a tanto si determina fidando nella propria attività e nel concorso di circostanze favorevoli future ed incerte.

Si obietta che è facile allegare la speranza di poter adempiere l'obbligazione e ardua è la prova del proposito di non adempiere.

Ma non mi sembra che la difficoltà della dimostrazione di questo elemento subbiettivo si allontani molto da quella comune al problema generale della prova del dolo. Trattasi di elementi psicologici che il giudice saprà desumere, come tutti i giorni desume, dalle modalità del fatto messe in rapporto con le affermazioni delle parti, e vagliate al lume della logica, della ragionevolezza e delle conoscenze comuni o speciali, che il caso richiede.

La punibilità dell'insolvenza fraudolenta è subordinata alla condizione, che l'obbligazione non sia adempiuta.

Si versa, invero, in ipotesi delittuosa, nella quale la considerazione del danno alla parte ha carattere prevalente, e, perciò, appare giusto che, ove danno non si verifichi, perchè l'obbligazione fu adempiuta, debba ritenersi cessato l'interesse sociale alla punibilità del fatto.

Questa speciale caratteristica del delitto preveduta nell'articolo 660 del Progetto preliminare, che ancora lo distingue dalla truffa, nella quale prevale come ragione della incriminazione il riguardo del mezzo usato, mi ha indotto nel nuovo testo (articolo 656) altresì a stabilire non soltanto che il fatto è punibile a querela di parte, ma che l'adempimento dell'obbligazione estingue il reato, anche se interviene dopo la presentazione della querela, ma prima della condanna.

E' appena da ricordare quello che altre volte ho detto, che cioè nel sistema del Progetto, per condanna si intende condanna definitiva, divenuta giudicata.

In seno alla Commissione Ministeriale molto si è discusso sul concorso tra questo reato e quello di usura, potendo ben darsi che colui, il quale contrae l'obbligazione col proposito di non adempierla sia precisamente la persona vittima del contratto usurario. Si è prospettato il dubbio, che in base al Progetto preliminare, possa ritenersi, per lo stesso fatto, punibile l'usuraio a norma dell'articolo 659 e la persona che non adempia il contratto usurario a norma dell'articolo 656.

Ma il dubbio non mi sembra fondato, perchè l'obbligazione usuraria, essendo penalmente illecita, non può trovare tutela nella disposizione dell'articolo 656.

752. — Non ha dato luogo ad osservazioni notevoli la disposizione dell'articolo 661 del Progetto preliminare (657 del Progetto definitivo), che prevede la fraudolenta distruzione della cosa propria e la mutilazione fraudolenta della propria persona, e che in conformità dell'articolo 414 del Codice in vigore imprime il carattere di delitto di pericolo perfetto alla creazione di un artificio, anche prima che venga usato. Se si consegue l'intento, il delitto diventa di danno.

La ragione di questa speciale configurazione giuridica, che prescinde dalle norme ordinarie nella valutazione di elementi di fatto, che sostanzialmente dovrebbero rapportarsi al delitto di truffa, è riposta nella necessità di concedere una maggiore tutela alla funzione assicurativa, che interessa l'economia nazionale e di apprestare mezzi più efficaci di difesa contro un genere di frode, per il quale l'accertamento delle prove presenta estreme difficoltà. Questa considerazione, che rende palese il fondamento della disposizione, ne giustifica anche i limiti fissati dal Progetto, il quale, discostandosi dal Codice in vigore, non ha compreso in questa ipotesi il caso che la condotta del colpevole miri, non al conseguimento del prezzo di assicurazione da infortunio, ma ad altro profitto qualsiasi.

Non mi è sembrato, perciò, possibile accogliere la proposta di ripristinare la formula del Codice in vigore, come alcuno ha richiesto. Fu già fatto rilevare in proposito che non è possibile generalizzare, seguendo il sistema del Codice in vigore, perchè la ragione della incriminazione non attiene alla specialità dei mezzi usati, ma alla specialità del fine. Ove questo non ricorre, non sussistono validi motivi per stabilire deroghe al regolamento proprio della truffa.

Il Progetto, invece, completa la disposizione del Codice in vigore, prevedendo espressamente l'occultamento della cosa o l'autolesione come mezzi del delitto, accogliendo cioè i voti, che la dottrina e la pratica avevano fatto perchè l'ipotesi delittuosa venisse in tali sensi estesa. Il nuovo testo nell'articolo 657, anzi, conformemente alla proposta avanzata da autorevoli enti assicurativi, ha espressamente preveduto anche il fatto di chi rende più gravi le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Ho, invero, riconosciuto che questo è il mezzo più frequente usato per conseguire un maggio-

re prezzo d'assicurazione, ed ho creduto opportuno farne esplicita menzione.

E' stato proposto di prevedere espressamente il caso di chi ricorre all'opera altrui, per causare la lesione o per aggravare le conseguenze della stessa. Ma, per ovvie ragioni giuridiche, non mi è sembrato necessario tale completamento della disposizione, essendo evidente che il fatto rientra nelle disposizioni, che regolano il concorso di più persone nel reato.

Non mi pare infine fondato il dubbio, che qualcuno ha sollevato, circa l'ipotesi, alla quale si riferisce la punibilità a querela di parte, essendo evidente che la locuzione usata nell'ultima parte dell'articolo « ma il delitto è punibile a querela di parte » limita la punibilità a querela di parte solo all'ipotesi che il fatto sia commesso all'estero a danno di un assicuratore italiano.

753. — La disposizione dell'articolo 662 del Progetto preliminare (658 del Progetto definitivo), che prevede il delitto conosciuto col nome di circonvenzione del minore, innova in due punti sulla corrispondente disposizione dell'articolo 415 del Codice in vigore.

In primo luogo estende la tutela a tutte le persone, che si trovino in stato di deficienza psichica, anche se non siano minorenni, interdetti o inabilitati.

Come è noto, l'indicazione del Codice in vigore si ritiene, a buona ragione, tassativa e, perciò, i soggetti passivi del reato previsto dall'articolo 415 debbono essere identificati alla stregua del significato tecnico, che alle parole usate deve darsi, in base all'ordinamento giuridico. In questa sistemazione degli elementi della incriminazione è sembrato ricorrere una lacuna, essendovi molti casi, nei quali appare evidente l'insufficienza della disposizione. Così, per esempio, è a dire per gli infermi di mente, che non siano ancora interdetti. Tali persone, per il Codice in vigore, con evidente incongruenza, sono escluse dalla tutela, sino al giorno in cui viene pronunciata la sentenza di interdizione, ossia fino al giorno, in cui si verifica la condizione giuridica prevista dalla legge, mentre è chiaro che le minorate condizioni psichiche di esse, preesistenti alla sentenza, esigono identica tutela penale, senza bisogno del riconoscimento formale delle stesse.

Del resto l'attuale ordinamento porta ad una contraddizione tra la tutela civile e la tutela penale degli infermi di mente, perchè il Codice civile, pur dichiarando nell'articolo 328 che l'interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza, aggiunge però, nell'articolo 336, che gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d'interdizione sussistesse al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi, e sempre che, o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, o altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo. In materia penale, invece, per quanto già si è detto, il difetto della sentenza d'interdizione rende irrilevanti il danno subito dalla persona inferma di mente e la mala fede di chi ne abusò.

Altra ragione d'insufficienza della disposizione del Codice in vigore può essere tratta dalla considerazione di tutte quelle condizioni psichiche, che non realizzano gli elementi capaci di giustificare la dichiarazione d'interdizione o di inabilitazione, ma che rivelino nel soggetto uno stato di inferiorità,

che può essere sfruttato, con la maggiore facilità, da chi ne conosce la portata. Così nei vecchi, nelle donne, nelle persone ignoranti viventi in campagne isolate, spesso si riscontrano stati di coscienza e di intelletto, sui quali può far presa l'attività suggestiva dell'agente, specie se questa si incontra con le particolari tendenze, che quegli stati producano sulle singole persone. Tali condizioni psichiche sfuggono alla previsione dell'articolo 415 del Codice in vigore, mentre è evidente che esse obbiettivamente favoriscono la condotta criminosa e nei riguardi subbiettivi rivelano la maggiore pericolosità del colpevole.

Il Progetto, pertanto, con maggior compiutezza, fa menzione non solo dei minorenni, degli interdetti e degli inabilitati, ma anche delle persone, le quali si trovino in stato di deficienza psichica.

E' stato domandato se con la locuzione « stato di deficienza psichica » si sia inteso alludere alla incapacità naturale.

La domanda attiene ad un presupposto essenziale del delitto, ed è stato oggetto di esame per l'applicazione del Codice in vigore.

Giova a tale fine ricordare che il contenuto della disposizione, che prevede il delitto considerato nell'articolo 415 del Codice in vigore e nell'articolo 658 del Progetto definitivo, si realizza nell'abuso dei bisogni, delle passioni o della inesperienza delle persone indicate dalla legge. Occorre, pertanto, come è stato autorevolmente osservato, che vi sia un incontro di volontà, per quanto una di esse sia viziata per stato morboso o per insufficienza di sviluppo, di coscienza o di intelletto.

Ove, invece, difetti assolutamente la capacità di volere, si è fuori della previsione della legge; e la persona, che solo in apparenza consente, è in realtà strumento materiale dell'altrui volontà e, perciò, l'agente, che si fa consegnare da persone del tutto dementi o da infanti privi di discernimento alcuna cosa, non abusa delle passioni di costoro, ma sottrae agli stessi la cosa di cui s'impossessa; onde furto e non frode deve riscontrarsi nell'azione da lui compiuta.

La seconda innovazione riguarda l'elemento materiale del delitto, e propriamente il risultato conseguito dal colpevole, che il Codice in vigore indica nel far sottoscrivere all'incapace un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico a danno di lui o di altri.

Tale limitazione esclude dalla incriminazione ogni impegno meramente verbale, mentre è risaputo che non tutte le obbligazioni hanno bisogno per la loro esistenza della prova scritta e che spesso, per alcune persone, e in alcuni ambienti, gli impegni così detti di onore sono adempiti non meno scrupolosamente degli impegni giuridici.

Ma non basta; perchè un atto giuridico può essere compiuto non solo con scritto o con parole, ma anche con fatti materiali, come con doni manuali, con la restituzione di titoli d'obbligazione e simili, e non pare opportuno escludere tali ipotesi dalla previsione del reato.

Il Progetto preliminare, perciò, ha indicato l'elemento materiale del delitto nell'indurre la persona incapace a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico.

Nel nuovo testo (articolo 658), accogliendo ana'oga proposta presentatami, ho altresì preveduto che l'atto possa essere in danno dell'incapace o di altri, per comprendervi casi, come quello del padre, che compie atti in danno del figlio, in cui la persona passiva del delitto possa compiere atti che ledano interessi di altre persone.

Il Progetto ha soppresso l'inciso « nonostante la nullità derivante dall'incapacità personale », contenuto nella disposizione dell'articolo 415 del Codice in vigore, perchè è intuitiva la irrilevanza della nullità della obbligazione per incapacità dell'obbligato ai fini dell'applicabilità di questa specifica sanzione penale. Essendo, infatti, tale nullità connaturale alle obbligazioni, che sono effetto della circonvenzione prevista dalla legge, è evidente che inutile sarebbe stato prevedere l'incriminazione della condotta del colpevole, senza prescindere dalla sanzione di nullità preveduta nel diritto privato.

Il Progetto, insomma, colla locuzione « un atto che importi qualsiasi effetto giuridico » vuole prescindere dall'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione da parte del colpevole, e prende in considerazione solo la potenziale capacità dell'atto a produrre effetti giuridici.

754. — E' stato riconosciuto da tutti che la coscienza pubblica richiede che si provveda ad escogitare mezzi per combattere l'usura.

Prescindendo da ogni accenno alle legislazioni straniere, basta ricordare che in Italia furono già presentati ben cinque Progetti di legge contro l'usura (Aguglia-Della Rocca, 9 aprile 1894; Compans, 25 novembre 1895; Gianturco, 23 novembre 1900; Sonnino, 29 gennaio 1901; Garofalo-Filomusi, 11 maggio 1910), per intendere come il problema della repressione dell'usura sia stato e sia ognora oggetto della vigile cura degli studiosi, degli economisti e degli uomini politici.

Contro l'incriminazione dell'usura è stato osservato che tutte le leggi di altri tempi e di tutti i Paesi, limitative degli interessi, non raggiunsero mai le finalità, che i legislatori si proposero, e che nessuno mai riuscì a sradicare la mala pianta dell'usura.

Non mi pare che a tale osservazione possa attribuirsi qualche valore, perchè essa potrebbe ripetersi contro le più antiche tradizionali disposizioni di leggi penali, dettate per la tutela della vita, della proprietà, della libertà dei cittadini. Queste disposizioni, infatti, non riuscirono a far cessare gli omicidî, i furti, gli attentati alla libertà e, malgrado ciò, nessuno pensa a rinunziarvi.

Una seconda osservazione d'indole generale vien presentata contro l'incriminazione dell'usura, e con essa si deduce che non sia possibile punire l'alta misura degli interessi, mentre vige la disposizione del Codice civile, che sanziona la libertà degli interessi, salvo l'obbligo imposto alle parti, nei debiti in materia civile, di far risultare da atto scritto la misura dei maggiori interessi, quando essi eccedessero il tasso legale, e salva la facoltà conferita al debitore d'un mutuo portante interessi maggiori della misura legale, di restituire, nonostante qualsiasi patto in contrario, la somma di danaro dopo cinque anni, e previo un avviso dato per iscritto al creditore sei mesi innanzi (articoli 1831, 1832 e 1833 del Codice civile).

Senonchè è da tener presente, che, malgrado le ricordate disposizioni del Codice civile, la dottrina e la giurisprudenza da anni hanno elaborato tutta una teorica della nullità delle obbligazioni usurarie, rilevando che la libertà del tasso degli interessi non esclude la necessità che l'obbligazione, per essere valida, sia immune da vizi, che la rendano nulla od inefficace. E sviluppando ed applicando tali concetti, tenendo anche presente la disposizione dell'articolo 127 del Codice della marina mercantile relativa alle obbligazioni assunte dai naufraghi, hanno colpito i crediti usurari, ora ammettendo l'impugnativa del contratto per vizio di consenso; ora riconoscendo nell'obbligazione usuraria una causa illecita, perchè repugnante ai principj di moralità e di onestà, che formano il patrimonio della maggioranza dei cittadini.

Torna evidente, pertanto, che, se nel campo del diritto privato le disposizioni degli articoli 1831, 1832 e 1833 del Codice civile non hanno impedito di identificare le obbligazioni usurarie e di annullarle, non vi è ragione di sostenere che quelle stesse disposizioni impediscano l'incriminazione dell'usura.

E qui cade acconcio dar risposta ad altra eccezione, che si riferisce alla misura degli interessi, essendosi rilevato che, pur volendo tener ferma l'ipotesi delittuosa dell'usura, dovrebbero per lo meno definire quando ricorrono gli interessi o altri vantaggi usurari, previsti come elementi del reato.

Tale definizione non è possibile, e non è necessaria.

Si è fatto ricorso alla locuzione « interessi od altri vantaggi usurari », perchè appunto l'usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nell'alta misura degli interessi; e d'altra parte non si può stabilire in un Codice quando la misura degli interessi raggiunga tal grado da fornir materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalle più diverse circostanze di tempo, di luogo, di persone, di rischio.

Quello che attualmente avviene nell'a giurisprudenza dimostra che per dichiarare un'obbligazione usuraria non occorre che il legis/ ore fissi limiti prestabiliti agli interessi; il magistrato nei singoli casi può determinare quando e come gli interessi cessano di essere una controprestazione e diventano una illegittima locupletazione.

Pertanto, la generica frase del Progetto preliminare « interessi od altri vantaggi usurari » è sembrata preferibile a tutte le a tre suggerite, e che in vario grado intendono segnar norme al magistrato per determinare quando possa ritenersi sussistente l'usura.

Fu d'altronde opportunamente ricordato che anche il recente Progetto italo-francese di Codice comune delle obbligazioni e dei contratti, nell'articolo 22, come è esplicitamente riconosciuto ne la Relazione che lo illustra, intende colpire l'usura, nelle sue forme più varie, concedendo un'azione di annullamento o riduzione del contratto, fondato sulla presunzione che il consenso dell'obbligato non sia stato sufficientemente libero. E per indicare gli elementi dai quali la presunzione può scaturire, non si riferisce ad elementi concreti e tassativi, come quello della misura degli interessi, eccedente determinati limiti, ma fa richiamo alla generica sproporzione tra i vantaggi, che uno dei contraenti trae dal contratto, e le obbligazioni che ha assunte;

il che importa precisamente rinviare alla valutazione delle varie circostanze il giudizio sulla esistenza di quei vantaggi, che il Progetto del Codice penale sinteticamente qualifica usurari, e che la scienza economica definisce vantaggi senza controprestazione.

Queste considerazioni sono destinate ad eliminare le preoccupazioni da taluno avanzate, che possa la nozione del vantaggio usurario essere scambiata con tutte quelle forme di partecipazione agli utili di un'impresa, che sono ai nostri giorni il contenuto di alcune associazioni di capitale e lavoro non perfettamente inquadrare nelle categorie tradizionali dei contratti civili e commerciali.

Delineata così la necessità di colpire l'usura e la possibilità di identificarne gli estremi nei singoli casi, resta il compito di fissare i limiti e le condizioni della incriminazione, perchè non ogni obbligazione usuraria può ritenersi reato.

I due termini non sono equivalenti

In questo, come in ogni campo del diritto, non ogni contratto illecito può considerarsi un delitto: occorrono elementi ulteriori, che integrino la violazione di quei superiori diritti sociali, che giustifica la sanzione penale.

E questi elementi il Progetto aveva riscontrati nell'abuso dello stato di bisogno della persona, che contrae l'obbligazione, perchè il profittare di tale stato di bisogno, obiettivamente è grave per l'allarme sociale, che suscita, e subiettivamente è rilevante, perchè palesa la pericolosità del colpevole.

Ho riconosciuto però che il riferimento al generico stato di bisogno sia insufficiente a rendere il concetto dell'usura, che si vuole penalmente colpire. Esattamente è stato osservato che tutti quelli, che contraggono un'obbligazione, e specialmente quando accettano di pagare un'alta misura di interessi, sono indotti a far ciò dallo stato di bisogno, in cui versano, onde con quella frase non si verrebbe a scolpire il carattere peculiare dell'usura punibile.

Questo, a mio avviso, è riposto nel profittare di uno stato del debitore, che non consente a costui libertà di scelta, ed in cui egli si trova per causa, che la società giudica incolpevole o comunque degna della pubblica commiserazione. Sono queste le condizioni che sfrutta l'usuraio, nel significato, che l'opinione comune attribuisce alla parola, e che sono sostanzialmente il presupposto della locuzione, con la quale generalmente si definisce l'usura: strozzinaggio.

In conformità di tali concetti ho modificato la formula dell'articolo 663 del Progetto preliminare, indicando nel nuovo testo (articolo 659) come elemento essenziale della materialità del reato il profittare delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno determinato da sventura.

Non ho creduto opportuno subordinare l'incriminabilità del fatto alla condizione della abitualità, come da alcuno è stato proposto.

Riconosco che il fenomeno sociale dell'usura si ricollega alla attività di persone, che dell'esercizio dell'usura fanno la loro professione abituale, e riconosco altresì che tale attività suscita il maggiore allarme sociale. Ma non

mi sembra che questo rilievo valga a giustificare l'incriminazione dell'usura solo in confronto di chi abitualmente vi si dedica, perchè nel fatto, quando ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 659, si riscontrano le ragioni sopradette della tutela penale dei diritti della vittima, anche se il colpevole non sia un usuraio abituale.

Del resto anche il lenocinio costituisce una attività criminosa, che nel maggior numero dei casi è la manifestazione di una immorale professionalità in quel genere di procacciamento di affari illeciti, ma, poichè il fatto ha per sè elementi sufficienti per giustificarne la punizione, l'abitudine non è assunta ad elemento del reato.

In parte ed in altre analoghe ipotesi, la consuetudine del reato importerà per l'autore, nei congrui casi, la qualifica di delinquente abituale o professionale, con tutte le conseguenze di legge, che ne derivano.

Sulla disposizione del capoverso dell'articolo 659, che punisce coloro, i quali s'intromettono tra gli usurai e le vittime, non sono state fatte osservazioni.

E' stato solamente domandato perchè viene usata la locuzione « compenso usurario », mentre nella prima parte si è detto « interessi o altri vantaggi usurari », ma la ragione della diversa locuzione è evidente. Nella prima parte si trattava di identificare la controprestazione alla prestazione di danaro od altra cosa mobile, e perciò si è parlato di interessi od altri vantaggi usurari; nella seconda parte invece occorreva qualificare la controprestazione di una prestazione di opera e tale controprestazione, anche nel linguaggio comune, è detta compenso.

Per l'esatta interpretazione del capoverso dell'articolo 659, il quale, come è espressamente detto, considera il caso che non si versi in ipotesi di concorso, è opportuno mettere in rilievo che la punibilità dell'intromettitore o mediatore prescinde dalla esistenza di un contratto usurario tra il prestatore di danaro o altra cosa mobile e il debitore.

Molto spesso l'attività di questa triste genia di mediatori è sussidiaria di altra attività usuraria, ma alcune volte ne prescinde, e riesce a far conseguire il prestito a condizioni oneste, ma pretende ed assicura, per sè o per altri, compensi usurari, ed anche tale forma di delinquenza ha voluto il Progetto colpire. Questo concetto si evince dall'aver il Progetto assunto ad elemento del reato il compenso usurario « per la mediazione » tra il prestatore di danaro od altra cosa mobile e la persona, che versa nelle condizioni di miseria o di bisogno indicate nella prima parte dell'articolo, senza pretendere che anche il prestito abbia carattere usurario.

Le persone indicate con la locuzione « per altri » non possono essere i soggetti attivi del prestito, perchè altrimenti, per le ragioni già dette, non si potrebbe parlare di compensi usurari, ma di interessi o vantaggi usurari, e si verserebbe in ipotesi di concorso.

755. — A nessuna osservazione ha dato luogo la disposizione dell'articolo 664 del Progetto preliminare (articolo 660 nuovo testo), che si ricollega alle disposizioni dell'articolo 416 del Codice in vigore e dell'articolo 14 della legge (Testo Unico) 13 novembre 1919, n. 2205, sull'emigrazione.

Non può dubitarsi che l'attività criminosa, che il legislatore vuol colpire,

ha identico contenuto fondamentale, onde nel Progetto è sembrato opportuno fondere le due disposizioni.

Si è presentato poi il problema di fissare bene il carattere del delitto, perchè dai lavori preparatorî del Codice vigente si apprende che fu già intuita (il Marcora dichiarò che il delitto fosse una singolare ipotesi di sottrazione della libertà: *Verbale 25°*, pag. 717) la inesatta collocazione dell'articolo 416, così com'è formulato, tra i delitti contro la proprietà.

Tale obbiezione non può essere fatta al sistema del Progetto, il quale conserva il delitto tra quelli contro il patrimonio, perchè effettivamente ne ripone l'obbiettività giuridica nel farsi consegnare o promettere per sè od altri danaro od altra utilità, come compenso per fare emigrare il cittadino.

L'eccitamento ad emigrare o l'avviamento a Paese diverso da quello nel quale il cittadino voleva recarsi sono mezzi specifici per la consumazione del delitto.

La nuova più precisa configurazione non solo giustifica la collocazione dell'articolo 660 tra i delitti contro il patrimonio, ma è destinata altresì a far cessare ogni disputa sul momento consumativo del delitto, che evidentemente coincide col momento, in cui l'agente ottiene la consegna o la promessa per sè od altri di danaro od altra utilità come compenso dell'emigrazione proposta.

756. — Quasi tutti coloro, che hanno manifestato parere sul Progetto preliminare, hanno approvato la nuova formula adottata per indicare gli estremi dell'appropriazione indebita (Progetto preliminare: articolo 665; nuovo testo: articolo 661).

Il Progetto, in sostanza, non si distacca dalla nozione fondamentale del delitto accolta dal Codice in vigore, secondo la quale l'appropriazione indebita è una violazione del diritto di proprietà commessa dal possessore della cosa altrui, ma rinunzia alla necessità della condizione che il possesso sia conseguenza dell'affidamento o della consegna da parte del proprietario.

Presupposto, infatti, che il possesso si trovi legittimamente presso il colpevole, cioè senza sottrazione, frode, o violenza, perchè altrimenti si verrebbe in ipotesi di furto, truffa, rapina o estorsione, l'arbitraria inversione del possesso deve essere punita in ogni caso, prescindendo dal titolo, in forza del quale il colpevole venne in possesso della cosa.

La condizione dell'affidamento, aggiunta dal Codice in vigore, non solo restringe la portata del delitto, ma finisce per snaturarne l'essenza, perchè fa apparire essere questo riposto in una violazione della fiducia, e non nella violazione del diritto di proprietà.

La inesattezza di tale limitazione è stata così fortemente avvertita, che tutti gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza tendono a far rientrare nella previsione dell'articolo 417 del Codice vigente casi di affidamento e di consegna, che non seguono ad un rapporto di fiducia tra le parti, ma avvengono *ope legis*.

In verità, il legislatore pose quella condizione per differenziare il delitto di appropriazione indebita dal furto e dalla truffa, ma a conseguire tale intento sembra sufficiente il semplice coordinamento delle disposizioni, che prevedono tali delitti.

Una seconda innovazione reca il Progetto al Codice in vigore, non richiedendo per la consumazione del reato di appropriazione indebita la prova della conversione in proprio profitto della cosa posseduta.

A questo proposito occorre chiarire che anche per il Codice in vigore si insegna che il materiale del delitto consiste nell'appropriazione. La locuzione « convertendola » indica il mezzo di cui si serve il colpevole per consumare l'appropriazione, e si riannoda a precedenti legislativi tenuti presenti nella redazione del Codice, come quelli della legge francese, che diceva: « chiunque avrà distornato o dissipato », del Codice tedesco che usava la frase: « chiunque avrà alienato, pignorato, consumato, messo da parte, o negato avanti l'Autorità » e del Codice sardo che indicava: « chiunque avrà alienato, consumato, dissipato o in qualsiasi modo convertito in uso proprio ».

Ma anche per i codici, che ricorrono a siffatte specificazioni dei mezzi per la consumazione del reato, l'essenza di questo fu sempre riscontrata nell'appropriazione, ossia nell'inversione del possesso in dominio.

E' sembrato, pertanto, che costituisca un ulteriore perfezionamento della formula espressiva degli elementi del delitto far menzione solo dell'appropriazione, rinunciando anche al generico accenno ai mezzi, che ancora è conservato nel Codice in vigore.

Dell'elemento del profitto è detto in principio della disposizione, per indicare che anche in questo delitto, come in tutti i delitti contro la proprietà, deve sussistere lo speciale elemento soggettivo del fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.

757. — Non reca innovazioni l'articolo 666 del Progetto preliminare (articolo 662 del nuovo testo) alle disposizioni contenute nell'articolo 420 del Codice in vigore, relative all'appropriazione di cose smarrite, del tesoro, o di cose avute per errore o caso fortuito.

Fu già rilevato avanti la Commissione Ministeriale che si è creduto opportuno soltanto limitare l'aggravante preveduta nell'ultima parte dell'articolo, per il caso che il colpevole conoscesse il proprietario della cosa appropriata, alle sole ipotesi di appropriazione di cose smarrite o di cose avute per errore o caso fortuito, poichè nell'altra ipotesi, quella di appropriazione della quota del tesoro dovuta al proprietario, la conoscenza del proprietario è normalmente inseparabile dagli elementi essenziali del delitto, e perciò non può considerarsi come causa di aggravamento della pena.

E' stato proposto di definire in che cosa consiste lo smarrimento, perchè alle difficoltà di stabilire tale estremo di fatto e di diritto si riconnettono molte questioni, che ora si fanno per l'applicazione dell'articolo 420 del Codice in vigore. Ma non ho potuto accogliere tale proposta, perchè la nozione dello smarrimento, come quella del possesso, della proprietà ed altri simili istituti, appartiene al diritto privato e non può essere data dal Codice penale.

758. — E' stato oggetto di unanime approvazione la disciplina data al delitto di ricettazione, perchè il Progetto sostanzialmente si è proposta la fi-

nalità di risolvere le più gravi questioni, che si agitano nell'applicazione dell'articolo 421 del Codice in vigore e di eliminare la possibilità che esse risorgano con il nuovo Codice.

Soprattutto si è trovato opportuno che la pena non sia in alcun modo proporzionata in rapporto alle modalità del delitto, da cui le cose ricettate provengono, ma abbia disciplina autonoma. D'altra parte i limiti stabiliti fino a sei anni di reclusione e fino a lire ventimila di multa, consentono al giudice di adeguare la pena al fatto, secondo l'articolo 137.

Cadono, così, le dispute, che si fanno per determinare quale sia « la pena per il delitto da cui le cose provengono », secondo la locuzione adottata dal Codice in vigore.

E' noto, infatti, che si discute se debba trattarsi della pena in astratto o della pena in concreto, ed in questo secondo caso, se debba riferirsi alla pena stabilita in concreto per il reato o per l'autore del reato: ed infine se possano mettersi a carico del ricettatore, come elementi di limite della pena le circostanze aggravatrici del reato che egli ignorava.

Il sistema accolto dal Progetto è preferibile in confronto di quello seguito dal Codice in vigore, non solo perchè evita tutte queste dubbiezze, ma anche perchè svincola totalmente e definitivamente il delitto di ricettazione dai riverberi, che tuttora esso presenta, con l'istituto del concorso di più persone nel reato.

Il Codice in vigore segnò già un progresso di fronte alle leggi, che parificavano il ricettatore all'autore del delitto (*par crimen est rapere et raptam rem servare; receptores non minus delinquant quam aggressores*).

Il Progetto, col sistema adottato, ha conferito maggiore precisione giuridica alla pena per il ricettatore, rendendola del tutto indipendente da quella per l'autore del delitto.

A qualche dubbio ha dato luogo la possibilità che la cosa ricettata provenga da delitto diverso da quelli contro la proprietà.

Il dubbio non ha fondamento, perchè il Codice vigente adopera una locuzione generica («proveniente da delitto»), abbandonando la restrizione, che si trova nei Codici toscano, sardo, zurighese ed austriaco, i quali espressamente riferiscono la ricettazione alle cose provenienti da un reato contro la proprietà. Il Progetto, per evitare ogni ulteriore discussione, usa la locuzione «proveniente da qualsiasi delitto».

Le più importanti questioni traggono origine dal carattere di accessoria, che è proprio della ricettazione, e si riconnettono alla necessità di stabilire i limiti del principio, in virtù del quale si riconosce che non vi è delitto accessorio, ove non v'è delitto principale.

Il Progetto, disponendo nel capoverso dell'articolo 663, che le disposizioni relative al delitto di ricettazione si applicano anche quando l'autore del delitto anteriore non sia imputabile o non sia punibile, lascia chiaramente comprendere che solo ove ricorrono ragioni subiettive di non imputabilità o di non punibilità, quel principio non trova applicazione.

In ogni altro caso ove non vi è reato anteriore, non vi è ricettazione.

In rapporto a questa materia è opportuno fare speciale menzione di due istituti, che nel Progetto hanno trovato nuova disciplina: la querela, e le cause estintive del delitto.

La querela, come è stato dimostrato nella parte di questa Relazione, che illustra il Titolo IV del Libro I, è considerata dal Progetto come elemento del reato. Dal che discende che, se pel delitto anteriore non sia stata proposta querela, non si può affermare l'esistenza della ricettazione.

Per le cause estintive occorre ricordare la disposizione dell'articolo 174, secondo la quale, quando un reato sia presupposto di un altro reato, la causa, che lo estingue, non si estende all'altro reato. Vien risolta così testualmente la questione, che col Codice in vigore si agita per stabilire se la ricettazione sia punibile ove la cosa ricettata provenga da reato estinto, per remissione, morte del reo, ecc.

Qualcuno ha proposto di riprodurre nella prima parte dell'articolo 663 la riserva, inserita nell'articolo 421 del Codice in vigore, « fuori del caso previsto dall'articolo 221 », cioè fuori del caso di favoreggiamento. Ma tale riserva non occorre, perchè il Progetto fornisce un criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di favoreggiamento e quello di ricettazione, indicando per quest'ultimo l'elemento subbiettivo del fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.

D'altra parte, nell'articolo 383 è espressamente detto che le ipotesi di favoreggiamento possono sussistere solamente quando è escluso che si versi in ipotesi di ricettazione.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

759. — A nessuna osservazione degna di rilievo hanno dato luogo le disposizioni dell'articolo 664, che riproducono quasi testualmente il regolamento dato dall'articolo 433 del Codice in vigore ai casi di non punibilità e di punibilità a querela di parte per furti commessi in danno di congiunti.

V'è una proposta radicale, di sopprimere ogni ipotesi di non punibilità, facendo rientrare tutti i casi nel regime della punibilità a querela di parte, perchè si prospetta che non è morale ingenerare la persuasione che sia lecito rubare in danno di genitori, di fratelli, di figli.

L'osservazione parmi confonda i confini della morale con quelli del diritto: moralmente sono senza dubbio biasimevoli i fatti contro la proprietà commessi anche nell'intimità della famiglia. Ma giuridicamente, sotto il profilo della politica criminale, quei fatti, per l'allarme che suscitano e per la pericolosità di chi li commette, non presentano caratteri tali, da giustificare l'incriminazione, allontanandosi da una tradizione legislativa universalmente accolta.

Altri vorrebbe che si aggiungesse, nel secondo capoverso dell'articolo, che le disposizioni dell'articolo 664 non si applicano quando l'autore sia tutore o protutore del parente danneggiato.

Ma in contrario osservo che la funzione tutoria, di cui eventualmente sia rivestito il colpevole, non può far venir meno le considerazioni obbiettive e subbiettive, che suggeriscono la eccezionale disciplina dei reati contro la proprietà commessi in danno di stretti congiunti.

Comunque, giova rilevare che il valore dell'osservazione perde gran parte della sua importanza, quando si tenga presente che le malversazioni dei tutori possono essere punite ad altro titolo, secondo la disposizione dell'articolo 569.

Relazione sul Libro III

LIBRO III

Delle contravvenzioni in ispecie

Considerazioni generali

760. — Nella parte introduttiva della presente Relazione, accennando alla notevole differenza tra il Codice Zanardelli e l'attuale Progetto in ordine alla ripartizione delle contravvenzioni, mi riservai di dimostrare in questa sede come la nuova classificazione risponda a criteri sistematici accolti dalla scienza del diritto amministrativo. Pertanto, nell'iniziare l'esame del Libro III del Progetto, credo opportuno porre in rilievo le ragioni, per le quali tutte le contravvenzioni in esso contemplate vengono ripartite in due Titoli; il primo dei quali comprende le contravvenzioni di polizia, e il secondo le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione.

Fra le tante teoriche — che non è qui il caso di esporre — costruite dalla scienza del diritto penale sulla natura delle contravvenzioni, ritengo che la più soddisfacente — e pertanto la più meritevole di adesione da parte del legislatore — sia quella che riscontra nelle contravvenzioni il carattere di un fatto, commissivo od omissivo, contrario all'interesse dell'Amministrazione dello Stato. In realtà la norma penale in materia di contravvenzioni ha sempre, come scopo, la tutela di detto interesse, in quanto le contravvenzioni necessariamente violano appunto i vari interessi che lo Stato si propone come oggetto della sua attività amministrativa. Alla perfezione giuridica della contravvenzione è indifferente che altro danno o altro pericolo di danno si accompagni alla lesione di quegli interessi statuali.

761. — L'attività amministrativa, comunque si consideri nelle sue svariate manifestazioni, si esplica avendo come scopo la tutela del diritto o la cura dei bisogni, materiali o morali, della collettività. Conseguentemente essa è attività giuridica o attività sociale. La critica che alcuno ha tentato contro tale concezione, la quale — si può dire — campeggia e domina nella odierna dottrina amministrativistica, non è riuscita a scuotere il saldo fondamento di essa.

Non si contesta, invero, che tutta l'attività dello Stato sia sempre diretta al raggiungimento di scopi pubblici, sociali; ma la identità dello scopo generico non elimina le caratteristiche fondamentali specifiche tra le due specie suindicate.

Con l'attività giuridica, detta anche, per la sua finalità specifica, attività di conservazione, lo Stato assicura i beni individuali e collettivi già esistenti e protetti dal diritto e provvede all'osservanza delle norme di legge, che questi beni proteggono. Nell'esplicare tale specie d'attività, lo Stato tende a evitare mali, a impedire danni o pericoli di danni, a prevenire lesioni o minacce di lesioni di beni o interessi che già esistono, e perciò opera in senso negativo, rimuovendo ostacoli, che si frappongono alla soddisfazione di bisogni. Pertanto l'attività giuridica è detta, in largo senso, attività di prevenzione.

L'attività sociale differisce dall'attività giuridica, non perchè non sia anch'essa regolata dal diritto, ma perchè è un'attività positiva, detta anche di perfezionamento, la quale mira ad attuare mezzi di prevenzione consistenti nel facilitare la soddisfazione di bisogni, e nel realizzare quei fattori di benessere, che indirettamente concorrono a rimuovere le cause criminogene di natura ambientale. Quando lo Stato costruisce strade, ferrovie, porti, teatri, scuole, tende a promuovere il benessere materiale e spirituale della società, ma non esercita attività giuridica. Pure quando esso metta a carico di altre persone, fisiche o giuridiche, perchè direttamente interessate, la costruzione di quelle opere, o imponga ai singoli determinati atti, che tendano al loro miglioramento - la obbligatorietà, ad esempio, dell'istruzione elementare - lo Stato attua un mezzo speciale indirizzato al fine di progresso, di perfezionamento, ma non esplica attività giuridica propriamente detta.

762. — Poichè adunque tutta l'Amministrazione dello Stato è o attività giuridica o attività sociale, e le contravvenzioni offendono l'interesse di amministrazione, ne deriva, come logica conseguenza, la distinzione delle contravvenzioni in due grandi classi, a seconda che offendono tale interesse nella parte dell'attività giuridica, o nella parte dell'attività sociale.

La prima di dette categorie comprende le contravvenzioni di polizia.

Sotto la parola « polizia » si trovano comprese tutte quelle disposizioni che limitano l'attività dei singoli, o proibendo in modo assoluto determinati atti, o sottoponendoli a un permesso dell'Autorità amministrativa, o regolando la loro attività nelle sue manifestazioni, allo scopo di prevenir mali o almeno renderli meno gravi.

La seconda categoria comprende le contravvenzioni contrarie all'attività sociale dello Stato.

La distinzione fra le due categorie mette in piena luce l'esattezza della dottrina, per cui la sola offesa all'interesse dell'Amministrazione è necessaria e sufficiente a costituire la figura giuridica della contravvenzione. Infatti, mentre le contravvenzioni di polizia, oltre la detta offesa, possono importare anche un danno o un pericolo di danno a beni o interessi privati, le contravvenzioni concernenti l'attività sociale non possono produrre alcun altro danno o pericolo. Con esso si contropera o si omette di cooperare a un'attività dello Stato che tende non a evitar mali, ma a procurar beni, onde potrà derivarne una mancanza d'utilità, non mai un danno propriamente detto (perdita o diminuzione di beni già esistenti).

Dimostrato così il reale fondamento della bipartizione delle contravvenzioni, e sta confutata la critica mossa da alcuno alla bipartizione medesima.

Non è affatto il caso di rinunciare alla distinzione, eliminando il secondo Titolo e accomunando insieme, in un Titolo solo, ipotesi di reati contravvenzionali, che, per la differenza dell'oggetto, costituito dalla diversa attività amministrativa offesa, è bene siano sistemate in due classi nettamente distinte.

763. — Nel Codice attuale la parte riflettente la polizia di sicurezza, oggetto di numerose disposizioni, pecca per mancanza di rigore sistematico, specie per quanto concerne le contravvenzioni attinenti all'ordine pubblico, e la polizia amministrativa sociale manca quasi interamente di sviluppo. Ho cercato di meglio sistemare le norme relative alla polizia di sicurezza e di completare le altre.

Le contravvenzioni che hanno riferimento all'attività sociale, comprese nel Progetto, sono in numero assai scarso. Ciò trova la sua spiegazione anzitutto nella minore stabilità delle norme che si riferiscono all'azione sociale della pubblica Amministrazione; instabilità che si riverbera nella determinazione delle sanzioni penali. E' ovvio quindi che, come criterio generale, sia opportuno riservare alla legislazione speciale le dette sanzioni. V'è poi altra ragione anche più profonda, la quale attiene alla natura stessa dell'attività sociale, che, rivolgendosi alla creazione di un ordinamento di progresso e perfezionamento sociale, non esige, di regola, l'intervento del tipo più energico di tutela giuridica, ossia della tutela penale.

764. — Il Titolo II, nella sua brevità, e per il suo contenuto, non richiedeva una suddivisione di materia.

Per il Titolo I, invece, si è presentata, più che opportuna, necessaria una ripartizione. Con l'attività di polizia lo Stato — come dianzi ho detto — entra nella sfera individuale d'ogni persona, limitando o regolando l'attività che i singoli esplicano per raggiungere i loro scopi. La polizia presenta aspetti poliedrici, in relazione ai quali le contravvenzioni di polizia possono ripartirsi in polizia di sicurezza; polizia sanitaria; polizia dei costumi; polizia industriale, commerciale, ecc. .

La suddivisione fondamentale e più importante è quella fra polizia di sicurezza e polizia amministrativa sociale. La polizia di sicurezza — secondo quello che ho detto in questa Relazione, là dove illustrai i delitti contro l'ordine pubblico — ha come obbietto il mantenimento dell'ordine pubblico, nel senso che nella richiamata sede ho determinato. La polizia amministrativa sociale ha la finalità di garantire altri interessi speciali, spiegando attività propriamente giuridica per la tutela di quei beni o interessi che lo Stato considera essenziali per la convivenza sociale, e le cui norme, quindi, non si propongono meri scopi di perfezionamento o di progresso dei consociati.

Le contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza formano obbietto del Capo I del Titolo I, il quale Capo si ripartisce in tre Sezioni, suddivise a loro volta in Paragrafi.

Nella Sezione prima, relativa alle contravvenzioni concernenti l'ordine

pubblico e la tranquillità pubblica, ho compreso le contravvenzioni concernenti: la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose (§. I); la vigilanza sui mezzi di pubblicità (§. II); la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici (§. III); la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio (§. IV).

La Sezione seconda, re'ativa alle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica, comprende le contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni (§. I); e quelle concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti (§. II).

Nella Sezione terza, infine, relativa alle contravvenzioni circa la prevenzione di talune specie di reati, si raggruppano le contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (§. I); la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubbriachezza (§. II); la prevenzione di delitti contro la fede pubblica (§. III); la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale (§. IV); la prevenzione di delitti contro il patrimonio (§. V); la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute (§. VI).

Per le contravvenzioni che si riferiscono alla polizia amministrativa sociale mi sono limitato a prevedere nel Progetto le più fondamentali infrazioni alla polizia dei costumi e a quella sanitaria, riservando, per le susposte ragioni, tutte le altre alla legislazione speciale.

Le norme relative a tali contravvenzioni sono contenute nel Capo II, diviso in due Sezioni: la prima di esse comprende le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi; l'altra, quelle concernenti la polizia sanitaria.

765. — Problema fondamentale di questo Libro è la cernita delle disposizioni generali o speciali da comprendervi, con riguardo al contenuto degli altri libri del Progetto e a tutte le altre leggi penali.

Ho risolto senza eccessiva difficoltà il primo aspetto di tale problema, escludendo dal Libro III le norme di carattere generale comuni così ai delitti come alle contravvenzioni: esse sono tutte collocate nel Libro I e talune anche nel Libro II.

Con queste norme di carattere fondamentale non sono da confondere quelle disposizioni, aventi pur esse un certo carattere di generalità, che però non esorbita dal campo della materia contravvenzionale. Tali sono, ad esempio, la disposizione (articolo 736), che stabilisce gli elementi essenziali del giuoco d'azzardo; ovvero la disposizione dell'articolo 719, relativa alle armi, che ricevono in questa parte del Progetto una trattazione diretta e perspicua, ma ai soli fini della prevenzione, mentre per i delitti le armi stesse vengono considerate sotto il profilo amplissimo di mezzo criminoso, quando aggravano la manifestazione delittuosa. Tali disposizioni, che hanno riferimento a più reati contravvenzionali, riguardo ai quali spiegano una funzione dichiarativa, ma non esorbitano dall'ambito delle contravvenzioni, naturalmente ho accolte nel Libro III.

Anche nella legislazione straniera si segue in sostanza tale indirizzo; e solo qualche Progetto, come lo svizzero del 1918 e il tedesco del 1925,

nel Libro che tratta delle contravvenzioni, dopo avere richiamate, in principio, per l'applicazione anche a tale classe di reati, le disposizioni della Parte generale, ne aggiunge qualche altra che, mentre non trova applicazione per i delitti, ha valore generale in rapporto ai fatti contravvenzionali o a gruppi di essi.

766. — Per quel che concerne la disciplina delle singole specie, ho escluso anzitutto il sistema, già ripudiato dal diritto vigente in Italia, di trattare in un separato testo legislativo tutta la materia delle contravvenzioni. Il sistema stesso, infatti, che può sembrare, a prima vista, tecnicamente più perfetto, perchè comprenderebbe, in un tutto organico e distinto, un insieme di norme particolarmente omogenee, ha il grave difetto, non solo di separare il regolamento di fatti tra loro intimamente connessi, che, considerati in relazione ad uno o ad altro elemento costitutivo, assumono le caratteristiche di delitto oppure di contravvenzione, ma anche di allontanare, senza un motivo apprezzabile, le norme della Parte generale dalle figure specifiche di reati, alle quali, poi, in ogni modo, non potrebbero non ritenersi applicabili. Tra i Codici e i Progetti stranieri più recenti, il solo Progetto di Codice penale ceco-slovacco del 1926 tratta delle contravvenzioni in un testo a parte, comprensivo delle disposizioni di carattere generale e speciale regolatrici dei detti reati. Seguono, invece, il criterio opposto: il Codice penale peruviano (Libro III, articoli 383 e seguenti), pubblicato il 28 luglio 1924, il Codice spagnuolo (Libro III, articoli 788 e seguenti), pubblicato l'8 settembre 1928, il Progetto di Codice penale svizzero del 1918 (articoli 288 e seguenti) e quello tedesco del 1925 (paragrafi 345 e seguenti).

767. — Ho incluso nel Progetto, secondando, col seguire tale via, anche un analogo voto formulato dalla Commissione della Camera dei deputati, oltre la maggior parte delle contravvenzioni comprese nel Codice vigente, le altre, non numerose, ora prevedute in leggi particolari, le quali hanno carattere di apprezzabile stabilità e notevole importanza, per l'indole dell'interesse tutelato. Tale sistema, contrastato, in seno alla Commissione Ministeriale, da coloro, che sostennero doversi includere nel nuovo Codice soltanto le contravvenzioni non prevedute in leggi speciali, compresa tra queste anche la legge di pubblica sicurezza, venne da me adottato in ossequio alla tradizione legislativa italiana, giustificata dalle considerazioni che ho esposte sia nella parte introduttiva della Relazione, sia più innanzi, in queste considerazioni generali.

Il sistema tradizionale presenta anche il vantaggio di fissare, almeno per le contravvenzioni più importanti, una formulazione tecnica più precisa, e di evitare, rispetto ad esse, possibili antinomie con gli istituti generali del Codice.

Sempre in ossequio alla tradizione legislativa italiana, restano fuori dal Progetto tutte le contravvenzioni attinenti l'Amministrazione militare e finanziaria, che sono strettamente legate alle norme amministrative alle quali aderiscono, e, come tali, esigono un'autonomia legislativa.

768. — Se non ho creduto di accettare la tesi massima della totale esclusione dal Codice delle contravvenzioni comunque comprese nelle leggi spe-

ciali, non ho esitato, però, indotto ad un esame delle singole norme dalle notevoli osservazioni sul Progetto preliminare, ad abbandonare alcune di quelle già nel Progetto stesso comprese.

Così, per quanto riguarda, anzitutto, un gruppo di norme destinate, in un primo momento, a passare dalla legge di pubblica sicurezza nel Codice.

In generale, il processo selettivo seguito nel comprendere o meno nel Progetto preliminare le norme penali della legge di pubblica sicurezza è complesso. Di regola, le disposizioni della detta legge contenenti divieti penalmente sanzionati non vennero riprodotte nel Progetto, salvo alcune relative a contravvenzioni, per le quali parve inadeguata la sanzione comune stabilita nell'articolo 16 di detta legge. Le altre norme regolano materie riservate al Codice, esplicitamente o implicitamente, determinando in ogni caso i presupposti del reato: difetto di autorizzazione, divieto dell'Autorità o della legge. Beninteso che, se vi siano previsioni duplici di una identica ipotesi contravvenzionale, le medesime saranno unificate e contenute nel solo Codice, allorquando questo sarà coordinato con la legge di pubblica sicurezza.

Nell'ultima revisione del testo di Progetto preliminare ho affinato di più i detti criteri, coordinandoli sempre meglio con quello generale, che ha presieduto, come ho accennato innanzi, alla discriminazione delle contravvenzioni fra il Codice e le leggi speciali.

Ho lasciato, per tal motivo, che fossero regolate dalla legge di pubblica sicurezza le contravvenzioni previste dalle norme seguenti del Progetto preliminare:

a) dall'articolo 670, ultimo capoverso, concernente l'obbligo di fornirsi dei documenti d'identificazione personale, ovvero il rifiuto di esibirli. È sembrata, infatti, sufficientemente regolata tale ipotesi dalla legge di pubblica sicurezza nell'articolo 16, per tutti i casi nei quali sussista una trasgressione in relazione alla disciplina stabilita in tale materia dalla legge stessa;

b) dagli articoli 677, 702 e 726, numero 2°, che considerano circostanza aggravante per talune contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose, l'essere state commesse in tempo di guerra o di pericolo, ovvero di pubblica commozione, calamità o disastri. Nei rapporti delle contravvenzioni stesse, ho ritenuto sufficiente, e più appropriata ai fini della tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica, in luogo di un'aggravante di dubbia efficacia pratica (e il più delle volte eccessiva), la disciplina stabilita negli articoli 219 a 224 della legge di pubblica sicurezza;

c) dall'articolo 687, capoverso ultimo, diretto a sanzionare le disposizioni contenute nell'articolo 124 della legge di pubblica sicurezza, nei riguardi delle guide e degli interpreti, corrieri e portatori alpini. Ho riconosciuto che le norme di polizia regolatrici di tale specifica attività hanno carattere piuttosto particolare e fisionomia propria, sia per l'indole dell'attività stessa, sia per il numero relativamente ristretto di persone alle quali vanno applicate;

d) dagli articoli 698, relativo all'esercizio abusivo di industrie pericolose, e 699, che vorrebbe punito l'impiego di persone inesperte in lavori pericolosi. Ho

stimato opportuno lasciare la repressione di tali fatti alla legislazione particolare, per non distaccarla dalla regolamentazione tecnica, prescritta dalla legge e affidata alla potestà normativa del potere esecutivo e perfino delle Autorità locali (articoli 62 e 63, della legge di pubblica sicurezza);

e) dall'articolo 715, che vorrebbe punito l'esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di bevande alcoliche, il quale ometta di dare avviso all'Autorità che alcuno dei detti luoghi sia frequentato da chi si trovi sottoposto a misura di sicurezza personale.

Tale disposizione mi è sembrata realmente eccessiva: si aggiunga che, per coerenza, si sarebbe dovuto punire l'oste anche per la mancata denuncia di tutti gli oziosi o vagabondi, o, meglio ancora, dei malfattori latitanti frequentatori del suo esercizio. Sembra sufficiente, invece, affidarsi alla iniziativa dell'Autorità di pubblica sicurezza, che ha, in questa materia, poteri amplissimi, garantiti dall'articolo 98 della legge di pubblica sicurezza. Secondo tale articolo, infatti, l'Autorità di pubblica sicurezza può sospendere un esercizio e persino revocare la licenza, quando nell'esercizio stesso siano seguiti tumulti o gravi disordini, ovvero il medesimo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per il buon costume, o per la sicurezza dei cittadini;

f) dagli articoli 722, capoverso, 725, capoverso, e da tutti gli altri relativi alle armi cosiddette improprie. Di esse ho demandata la disciplina alla legge di pubblica sicurezza, in conseguenza del nuovo orientamento seguito, contrario a quello del Progetto preliminare, di lasciare alla legge stessa quanto più particolarmente concerne una materia, che, per la sua elasticità e per la necessità di apprezzare, caso per caso, il cosiddetto giustificato motivo, implica la più ampia discrezionalità di valutazione;

g) dall'articolo 728, per quanto riguarda il pegno delle cose preziose. Ho stimato opportuno lasciare la norma relativa alla legge di pubblica sicurezza, che tratta in maniera più organica e completa la materia delle agenzie pubbliche, ivi comprese quelle di pegno (articoli 116 e 121);

h) dall'articolo 750, che punisce l'impiego di minori in rappresentazioni teatrali o cinematografiche, e dall'articolo 760, che punisce l'impiego abusivo nel lavoro di donne o minori. La legislazione regolatrice di tale materia, le cui norme fondamentali sono nel Testo unico approvato con R. D. 10 novembre 1907, n. 818, modificato dal R. decreto 31 agosto 1910, n. 665, dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, nonché nel Regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, e nell'articolo 99, capoverso 2°, della legge di pubblica sicurezza, costituisce un gruppo complesso e organico di disposizioni, sempre in evoluzione per gli opportuni completamenti, che trovano fondamento anche nella Carta del lavoro. Una parte sola di tale vasta disciplina non potrebbe essere trasportata nel Codice, senza pericolo di romperne la organicità e di turbarne lo sviluppo.

769. — Non ho stimato dover seguire diverso orientamento anche in confronto di altro gruppo di norme del Progetto, che interferiscono nella legislazione sanitaria, convinto che alcune disposizioni sporadiche, avulse da parti della legislazione stessa più moderne e tecnicamente perfezionate, non

potrebbero non danneggiare a organicità di un sistema, che va rispettato anche per la importanza fondamentale della materia.

Particolarmente non ho riprodotto nel Progetto definitivo :

a) l'articolo 692, numero 3°, concernente l'obbligo di dare avviso dei casi di idrofobia, riconoscendo che mancavano, per tale ipotesi, motivi sufficienti per trasportare nel Codice norme già contenute nella legge sanitaria (Testo unico approvato con R. decreto 1 agosto 1907, n. 636 e modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889), sviluppata, in questa parte, in correlazione con tutte le provvidenze complementari relative agli istituti antirabbici ;

b) l'articolo 752, che punisce la vendita di veleni non conforme alle prescrizioni di legge, e l'articolo 753, concernente il commercio o la vendita di sostanze stupefacenti. Tutta questa materia è trattata organicamente, oltre che nelle leggi sanitarie citate, nelle apposite norme sugli stupefacenti (R. decreto 9 novembre 1923, n. 2534) ; e mi sembra non opportuno inserire nel Codice una piccola parte di essa, tanto più che un movimento sociale, interessante tutte le Nazioni civili, esigerà che sia provveduto con una legislazione speciale ;

c) l'articolo 756, che prevede e punisce la omessa denuncia di malattie per le quali vi sia obbligo di dare avviso all'Autorità. Giova conservare anche tale norma nella legislazione sanitaria, specie in considerazione del fatto che, riferendosi a un complesso di disposizioni particolari eminentemente mutevoli a causa dei progressi scientifici e terapeutici, anche recentemente integrate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 (articoli 60 e seguenti), sembra inopportuno prestabilire la valutazione degli effetti penali in maniera rigida e costante, anzichè in relazione alla natura del male e alle contingenze specifiche, che possono essere valutate solo in base a una legge tecnica ;

d) l'articolo 757, concernente la vendita di sostanze alimentari nocive. Ho preferito lasciare tale norma alla legge sanitaria succitata ;

e) l'articolo 759, che sanziona la inosservanza di norme concernenti il seppellimento o il disseppellimento di cadaveri. Tali norme non solo esistono già nelle leggi sanitarie innanzi menzionate (Testo unico del 1907, modificato, per questa parte, dall'articolo 77 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889) ; ma formano oggetto anche di un regolamento particolare, come quello approvato l' 11 giugno 1922, n. 880.

770. — Ho, infine, eliminato un ultimo gruppo di norme riguardanti :

1°) la disciplina della circolazione. L'articolo 691, concernente l'uso non autorizzato di veicoli, e l'articolo 693 circa l'impedimento della circolazione nelle strade o aree pubbliche, regolavano qualcuna soltanto delle molteplici infrazioni, che sono prevedute in maniera organica e completa nel recentissimo R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179. Non essendo possibile disciplinare tutta la materia nel Codice penale, ho preferito che questa continuasse ad essere regolata interamente dalla legge speciale ;

2°) la illegittima imitazione di carte di pubblico credito non a scopo di falsificazione. Riesaminata tale disposizione, contenuta nell'articolo 719 del

Progetto, compresa nel Testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, (articolo 142), apparisce la opportunità di lasciarla alla legge particolare, ove anche precedentemente trovò la sua sede (articolo 30 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, e successivamente nella legge 5 luglio 1908, n. 388);

3°) le ipotesi di caccia abusiva (articoli 761 e 762) e alcune trasgressioni riguardanti la pesca (articoli 763-765). Sia l'una che l'altra materia sono disciplinate da un complesso organico di statuizioni, alcune delle quali anche assai recenti (leggi 4 marzo 1877, n. 3706; 11 luglio 1904, n. 378; 31 marzo 1921, n. 312; decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698; Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2726; 24 maggio 1925, n. 1140; 11 febbraio 1926, n. 219 e 20 agosto 1926, n. 1771, tutti modificati e integrati dal R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 sulla pesca; e poi legge 24 giugno 1923, n. 1311, integrata dal R. decreto legge 8 agosto 1928, n. 1997 sulla caccia). Il trasferire nel Codice alcune di tali norme costituirebbe opera pericolosa, anche e specialmente per le eventuali ripercussioni sulle altre previsioni della legge stessa.

771. — Per dare conto, infine, sinteticamente di tutta l'economia del Libro III di questo Progetto, a parte le modificazioni da me apportate a quello preliminare, credo opportuno esporre qualche altro rilievo di ordine generale.

Alcuni reati, che dal vigente Codice sono annoverati tra le contravvenzioni, da me vagliati sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, sono stati considerati come delitti (articolo 370, omissione di referto; articolo 535, atti osceni; articolo 504, falsa indicazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; articolo 350, offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni; articolo 357, smercio di stampati dei quali sia stato ordinato il sequestro).

Di essi ho dato conto, illustrando il Libro II del Progetto.

E' stato riconosciuto, viceversa, il carattere contravvenzionale a taluni fatti, ai quali il Codice in vigore attribuisce carattere delittuoso. Già nel Progetto preliminare erano prevedute fra le contravvenzioni, negli articoli 671 e 673, le ipotesi di delitti attualmente comprese negli articoli 189 e 254 del Codice penale. Il passaggio delle due norme nel Libro III è mantenuto negli articoli 668 e 670 del testo definitivo.

La formazione di un corpo armato senza autorizzazione, analoga, per il contenuto, alla passeggiata in forma militare con armi, senza licenza dell'Autorità, preveduta nella legge di pubblica sicurezza, ha evidente carattere contravvenzionale, essendo la sua repressione attinente a finalità generiche di polizia.

In quanto alla radunata sediziosa, non può essere dubbia la sua incriminabilità, poichè il diritto di riunione trascende per essa in una manifestazione sediziosa. Ma, se tale è la sua essenza, il fatto configura un'ipotesi simile a quella di altre manifestazioni violatrici dei limiti concernenti il diritto di riunione prevedute nella legge di pubblica sicurezza, e quindi ha carattere contravvenzionale (articoli 17 e seguenti della legge stessa). E' poi manifesto che, se un delitto sia commesso da alcuno fra i partecipi alla radu-

nata, anche gli altri ne rispondono, qualora abbiano svolta opera di concorrenti.

Un altro fatto, considerato come contravvenzione nell'articolo 748 del Progetto definitivo (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), è quello che era già previsto nell'articolo 362 del Progetto preliminare. La ipotesi ha evidente affinità con l'altra concernente la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, già preveduta nell'articolo 768 del Progetto preliminare (749 del testo definitivo), fra le contravvenzioni contro l'attività sociale della pubblica Amministrazione, tenuto conto della oggettività giuridica che la legge intende tutelare.

772. — Sono state abbandonate, rispetto al Codice vigente, alcune specie di contravvenzioni in omaggio al criterio, di cui ho fatto ampio cenno, di non scindere materie regolate quasi per intero in recenti leggi particolari, ovvero per effetto di una più esatta determinazione degli elementi costitutivi, che ha consentito di comprendere alcune disposizioni in altre previsioni più ampie.

Ricordo le norme dell'articolo 437, concernente le cerimonie religiose e le processioni religiose o civili vietate, ora regolate dagli articoli 24 e 25 della legge di pubblica sicurezza; dell'articolo 438, che punisce le funzioni di culto in opposizione a provvedimenti dell'Autorità: ipotesi particolare, che rientra, senza dubbio, nel contenuto generico dell'articolo 665 del Progetto, rispondente all'articolo 434 del Codice penale vigente; dell'articolo 483, il contenuto del quale è meglio specificato nelle varie ipotesi, prevedute nel Progetto sotto il Titolo delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.

773. — Per quanto riguarda le contravvenzioni, che mancano di riscontro nel Codice vigente, esse vanno distinte in due gruppi, essendo alcune già regolate leggi speciali, altre create *ex novo* per corrispondere ad esigenze di tutela penale sorte o constatate in tempo posteriore al Codice stesso, ed alle quali non è stato finora provveduto in alcuna legge.

Nel primo gruppo, il maggior numero delle nuove norme, come risulterà meglio in seguito, è tratto dalla nuova legge di pubblica sicurezza, non solo in vista della inadeguatezza o non applicabilità delle pene genericamente stabilite nell'articolo 16, ma, specialmente, in base al criterio sostanziale, già più volte accennato, della importanza, generalità e stabilità della norma. D'ordinario, la sanzione è posta in relazione al divieto inteso come difetto di autorizzazione di polizia, nei due casi della omessa richiesta e del diniego, lasciandosi alla legge di pubblica sicurezza, ove sussista, il regolamento amministrativo della norma sanzionata.

Le altre disposizioni di maggiore rilievo sono desunte: dall'articolo 10, primo capoverso, dell'Editto sulla stampa, che vieta con sanzioni assolutamente inadeguate la pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati; dall'articolo stesso e dal seguente dell'Editto medesimo, riprodotti già negli articoli 106 e 107 del

Codice di procedura penale, relativi alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale; dal R. decreto 3 agosto 1919, n. 1360, sulla denuncia e consegna delle armi, solo in parte trasfuso nella recente legge di pubblica sicurezza; dalla legislazione sui manicomi (legge 14 febbraio 1904, n. 36, e regolamento approvato con R. decreto 16 agosto 1909, n. 615), per quanto concerne la omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di alienati di mente o di minori, o di omessa o non autorizzata custodia privata di infermi di mente o di minori; norme avocate al Codice, non soltanto per la loro importanza, ma anche in analogia del complesso di norme relative pure agli infermi di mente ed ai minori, sviluppate nel Progetto, nelle misure amministrative di sicurezza: dalla legislazione sulla istruzione pubblica (R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432), per quanto riguarda la istruzione elementare dei minori, in considerazione dell'importanza altissima della lotta contro l'analfabetismo, che è fra le battaglie maggiori nella vita spirituale della Nazione.

774. — Per quel che si riferisce, poi, al secondo gruppo, sono stato indotto alle nuove previsioni quasi sempre dal fine d'integrare la tutela giuridica di una oggettività complessa, oggi sotto taluni aspetti considerata in maniera insufficiente, o non considerata affatto: così per quanto riguarda specialmente l'ordine pubblico, la incolumità pubblica, la inviolabilità dei segreti, la pubblica moralità e il buon costume, e simili. Ricordo, siccome ispirate da tale concetto, le disposizioni, che prevedono le notizie false, esagerate e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 671); il procurato allarme presso l'Autorità (articolo 673), l'ingresso arbitrario nei luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, (articolo 697), norma quest'ultima, che trova i suoi precedenti nella disposizione già contenuta nell'articolo 3, ultimo capoverso, della legge 21 marzo 1915, n. 273, abrogata dalla legge 10 marzo 1918, n. 634; le indebite manifestazioni riguardanti un procedimento penale in corso (articolo 700); il consumo di bevande alcoliche, in tempo di vendita non consentita (articolo 702), che si riannoda, dal duplice punto di vista razionale e pratico, al divieto, stabilito in taluni casi, della somministrazione di bevande alcoliche, mentre la efficacia e l'agevole applicazione della norma sono connesse, sostanzialmente, con i limiti per l'acquisto e il consumo in un esercizio pubblico; l'omesso avviso all'Autorità dell'allontanamento dai luoghi di ricovero di persone inferme di mente o di minorenni (articolo 731), che in realtà contiene disposizioni nuove e non soltanto integratrici in confronto di quelle comprese nell'articolo 477 del Codice in vigore; la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti (articolo 739, in relazione all'articolo 232, del Testo unico della legge di pubblica sicurezza), che rispondono a una esigenza avvertita dalla coscienza sociale, e mirano a impedire manifestazioni, che sono indice di malcostume e contraddicono a elevati sensi di religione e di moralità, propri di ogni popolo civile; il trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o volontà di altri con il suo consenso (articolo 733); l'abuso di sostanze stupefacenti (articolo 744); la somministrazione a minori di sostanze nocive (articolo 745); l'inadempimento all'obbligo di avviare

i minori al lavoro, (articolo 747), complemento necessario dell'altra norma già accennata circa l'obbligo dell'istruzione elementare, in quanto contribuisce a sopprimere l'oziosità e a promuovere il miglioramento e il benessere individuale e collettivo.

775. — Rispetto al Progetto preliminare, nel testo definitivo, all'infuori dei ritocchi, dei quali ho già detto, restano ferme, in sostanza, la distribuzione della materia e la nozione fondamentale delle varie figure contravvenzionali. Le modificazioni di carattere secondario, consigliate dalle osservazioni e dai pareri della Magistratura, degli Ordini professionali e dei Corpi accademici da me provocati e che hanno formato oggetto, come per gli altri Libri, di diligente esame, si riducono a qualche spostamento di disposizioni, a variate misure di penalità, a migliore determinazione di forma e a lievi mutamenti richiesti da necessità di coordinamento. In effetti le disposizioni degli articoli 703 e 704 del Progetto preliminare, concernenti rispettivamente la omessa custodia di armi e lo sparo di armi in luogo abitato e le accensioni ed esplosioni pericolose, per la evidente affinità con tutta la disciplina delle armi ai fini della prevenzione, sono trasportate appunto tra le disposizioni concernenti le armi, sotto i numeri 717 e 718 dell'unito Progetto. E l'articolo 716 del Progetto preliminare, che punisce l'abuso della credulità popolare, è passato dal gruppo delle contravvenzioni contro la fede pubblica a quello contro l'ordine pubblico (articolo 676), essendo sembrato preminente, nella repressione del fatto, l'elemento del possibile turbamento dell'ordine pubblico stesso, mentre, se nell'azione si delinea, con maggiore accentuazione o eventuale individuazione, l'inganno altrui, il reato passa nella categoria dei delitti.

776. — In quanto alla misura della penalità, sia per rendere possibile nei casi concreti più lievi l'applicazione di una pena proporzionata, sia per provvedere adeguatamente a nuove ipotesi introdotte per distinguere figure complesse già concepite in maniera comprensiva nel Progetto preliminare, sia, infine, per corrispondere ad esigenze di proporzione con le penalità di altre contravvenzioni affini e di delitti corrispondenti, si è ridotta la quantità della pena in genere o il limite minimo o massimo in parecchie disposizioni, come negli articoli 665, 670, 697, 701, 703, 705 e 713; e, rispettivamente, si sono, al contrario, elevati la quantità o i limiti della pena stessa in altre previsioni, come negli articoli 673, 681, 682, 687, 691 e 724.

TITOLO I

Delle contravvenzioni di polizia

CAPO I

Delle contravvenzioni concernenti la pubblica sicurezza

SEZIONE I

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

777. — Circa le specifiche norme contenute nel Progetto definitivo, ritengo sufficienti brevissimi rilievi.

Nell'articolo 665 ho adottato una dizione sintetica, la quale comprende così la non osservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, come la trasgressione ad un ordine legalmente dato dall'Autorità stessa. « Provvedimento », infatti, è termine generico comprensivo dell'ordine, e nel concetto di inosservanza, è contenuto anche quello di trasgressione.

Non ho riprodotto la parola « competente » del Codice in vigore (articolo 434), perchè la competenza dell'Autorità, dalla quale il provvedimento emana, risulta implicitamente dall'aver richiesta la legalità del provvedimento stesso. Il provvedimento dato da un'Autorità incompetente non potrebbe, evidentemente, essere legale. Non v'ha dubbio che il provvedimento debba ritenersi legalmente emesso anche se dato verbalmente, quando la legge non richieda espressamente la forma scritta.

Mantenendo le ipotesi di inosservanza di provvedimenti dati per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, ho creduto conveniente di comprendere anche i provvedimenti emessi per ragioni di ordine pubblico o di igiene. Alla distinzione tra il concetto di ordine pubblico e quello di sicurezza pubblica, che può essere lesa indipendentemente dal primo, ho già accennato in altra parte di questa Relazione. Anche i provvedimenti concernenti l'igiene erano qui da considerare, sia per la loro importanza, sia perchè è opportuno inserire nel Codice penale una disposizione generale che possa funzionare in relazione a quei provvedimenti di igiene, per la inosservanza dei quali non sia espressamente sancita una particolare sanzione penale.

778. — Nell'articolo 666 ho limitato il contenuto dell'articolo 436 del Codice penale vigente al caso di chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.

Il dare indicazioni mendaci, è preveduto, come falso personale, nell'ar-

articolo 504 del Progetto; illustrando tale articolo già ho accennato ai motivi, che mi hanno indotto a configurare l'ipotesi anzidetta come delitto, anziché come contravvenzione.

Non v'ha dubbio che rientri nell'articolo 666, anche l'ipotesi dell'imputato, il quale rifiuti di dare le generalità nell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria, perchè, se è legittimo il rifiuto di rispondere circa i fatti attinenti all'imputazione, non è ammissibile il rifiuto di dare le proprie generalità all'Autorità giudiziaria. Circa il coordinamento tra questa contravvenzione e i delitti preveduti negli articoli 503 e 504, anche per quanto riguarda l'imputato, non ho che a riportarmi a quanto ho detto in tema di falso personale.

Nelle premesse generali a questo Libro, ho accennato le ragioni, per le quali ho lasciato alla legge di pubblica sicurezza quanto ha riferimento alla disciplina della carta d'identità. Ho soppressa l'aggravante che era contenuta nel primo capoverso dell'articolo 670 del Progetto preliminare, ritenendo sufficiente la atitudine della pena, anche per l'ipotesi in cui il rifiuto sia opposto all'Autorità giudiziaria, ovvero a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

779. — L'articolo 667, corrispondente all'articolo 435 del Codice penale è stato integrato con la previsione della richiesta fatta da un incaricato di un servizio pubblico. La disposizione, che figurava nel Progetto preliminare tra i delitti contro la pubblica Amministrazione (capoverso dell'articolo 343), è stata nuovamente compresa, nell'unito Progetto, fra le contravvenzioni, in adesione ad un voto della Commissione Ministeriale, ed anche per rendere più agevo e la punizione del fatto, non richiedendosi, così, uno specifico accertamento del dolo.

780. — Ho già detto innanzi le ragioni per le quali la formazione non autorizzata di un corpo armato non diretto a commettere reati è passata, nel Progetto, dalla categoria dei delitti in quella delle contravvenzioni. Tale disposizione sarà applicabile soltanto nell'ipotesi, nella quale il fatto non sia preordinato allo scopo di commettere altro reato. La incriminazione è esclusivamente dovuta alla mancanza di autorizzazione.

La disposizione, di cui trattasi, assorbe, naturalmente, la contravvenzione di arruolamenti senza licenza dell'Autorità, preveduta nell'articolo 452 del Codice penale.

Quanto ai rapporti con il contenuto dell'articolo 28 della legge di pubblica sicurezza, che disciplina le passeggiate in forma militare con armi, è chiara non solo la possibile coesistenza delle due disposizioni, ma l'applicazione delle norme sul concorso di reati, se, formato illegittimamente il corpo armato, questo esegua una passeggiata nelle condizioni previste dalla legge speciale. Non mi è sembrato politicamente opportuno di punire, sia pure con attenuazione, come si è richiesto dalla Commissione Ministeriale, anche coloro, che semplicemente partecipano al corpo armato, perchè tale innovazione, rispetto al diritto positivo vigente, riuscirebbe eccessiva, nella maggior parte dei casi, in confronto di persone che spesso sono inconsapevoli della man-

canza di autorizzazione e non sono in grado di accertarsi, senza notevole difficoltà, se questa sia stata o meno conceduta. D'altra parte, trattandosi di reato consistente in un difetto di autorizzazione di polizia, ciò che interessava era di punire coloro che formano il corpo armato, ossia coloro ai quali più specialmente incombe l'obbligo di chiedere e ottenere l'autorizzazione.

781. — La contravvenzione preveduta nell'articolo 669, che punisce le grida e le manifestazioni sediziose, ha il suo precedente legislativo nell'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza del 1889, mantenuto in vita, transitoriamente, e cioè fino all'attuazione del nuovo Codice penale, dall'articolo 226 del Testo unico 6 novembre 1926, n. 1848. La norma, in tal modo demandata esplicitamente alla legge penale fondamentale, mira nel Progetto definitivo, più preciso, per questa parte, anche in confronto dell'articolo 672 del Progetto preliminare, a riparare la insufficienza della legge vigente, già rilevata nella pratica, nel colpire appunto le grida e le manifestazioni sediziose con riferimento alle specifiche circostanze, nelle quali si verifichi il fatto. Attualmente, invero, si applica la sanzione penale soltanto quando le grida e le altre manifestazioni sediziose avvengano nelle pubbliche riunioni o negli assembramenti, mentre nel Progetto la sfera di applicabilità della norma riceve una estensione molto più ampia, ritenendosi punibile il fatto sempre che avvenga in luogo pubblico, ovvero aperto o esposto al pubblico, o in una riunione che non sia da considerare privata a norma dell'articolo 273, numero 3°.

Ho omessa l'espressione del Progetto preliminare « comunque idonee a cagionare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica », perchè il concetto è già contenuto nella qualificazione di « sediziose »; nè, d'altra parte, ho definito che cosa si intenda per manifestazioni o grida « sediziose », attesa la difficoltà di una definizione che comprenda tutti i possibili casi.

Si aggiunga che secondo il vigente Testo unico della legge di pubblica sicurezza (articolo 20) costituisce manifestazione sediziosa, l'esposizione di bandiere o emb'emi, che siano simbolo di sovvertimento sociale o di rivolta, o vilipendio contro lo Stato, il Governo o le Autorità, ovvero la esposizione di distintivi di associazioni faziose: tale complesso di esemplificazioni può, senza dubbio, avere un apprezzabile valore indicativo.

782. — La radunata sediziosa, che per i motivi già esposti passa, come la formazione dei corpi armati, dalla categoria dei delitti a quella delle contravvenzioni, è limitata nell'articolo 670 del Progetto — e ciò giustifica ancora meglio ontologicamente il passaggio — al solo fatto della partecipazione ad una radunata, la quale, secondo i concetti testè esposti, sia da ritenere « sediziosa ». Non occorre, cioè, che la radunata tenda a commettere una violenza pubblica (articolo 189 del Codice vigente, in relazione all'articolo 188).

Il valore dell'espressione « per il solo fatto della partecipazione » è stato più volte illustrato, in occasione di altri reati, sicchè non occorrono ulteriori spiegazioni al riguardo.

Ho specificato, nella redazione definitiva dell'articolo, anche per aderire ad un voto della Commissione Ministeriale, il numero minimo di persone, nella misura attuale di dieci, quale elemento costitutivo del reato, essendomi sembrato che siffatta indicazione valga ad evitare interpretazioni eccessive e pericolose. Ed ho mantenuto, poi, l'aggravante dell'arma; dichiarando altresì non punibile, colui, che prima dell'ingiunzione dell'Autorità o in esecuzione della ingiunzione medesima si ritiri dalla radunata. La non punibilità, che ha fondamento in un apprezzabile motivo di politica criminale, si riferisce al solo fatto della partecipazione alla radunata sediziosa e, in confronto del Codice vigente, acquista un carattere più personale, in quanto è stabilita come conseguenza dell'allontanamento individuale dalla radunata, indipendentemente, cioè, dallo scioglimento di questa.

783. — L'articolo 671 prevede la pubblicazione e la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico.

La previsione dell'articolo 671, si differenzia dal disfattismo politico ed economico, non solo per l'elemento subiettivo, ma soprattutto per il genere di notizie false, esagerate o tendenziose, le quali è sufficiente che abbiano l'attitudine a turbare l'ordine pubblico; e si distingue altresì da altre ipotesi eriminose, ad es., l'aggiotaggio, nelle quali l'elemento materiale può essere pressochè identico. Appunto perciò ho esclusa l'applicabilità dell'articolo 671, se il fatto costituisca reato più grave.

Non ho creduto di dover aggiungere, nell'articolo 671, alle due locuzioni « pubblicare e diffondere » anche « comunicare », perchè avrebbe compreso la comunicazione fatta ad una sola persona, ipotesi nella quale sarebbe mancata la ragione della incriminazione; invero, la comunicazione ad una sola persona esclude di per sè la possibilità di turbamento dell'ordine pubblico. Spetterà al giudice il determinare, caso per caso, quando la comunicazione fatta a più persone importi diffusione.

Nè mi è parso di dover mutare la parola « tendenziose », con la espressione « comunque alterate », perchè la prima risponde meglio alla finalità della norma, ed è più ampia, potendo essere tendenziose anche le notizie non alterate.

L'articolo 672 riproduce, con qualche modificazione, l'articolo 444 del vigente Codice penale.

Ho sostituito l'espressione « nello smerciare o distribuire » con l'altra « allo scopo di smerciare o distribuire », perchè la enunciazione dell'elemento teleologico, in questo caso, caratterizza meglio la obbiettività giuridica e l'azione, ed evita che siano puniti, in base a questa ipotesi contravvenzionale, fatti, che rivestono ben altra gravità, quando siano consumati con l'identico mezzo, ma con diverso elemento intenzionale.

Ho aggiunto altresì, al luogo pubblico o aperto al pubblico, quello esposto al pubblico, perchè anche in tal caso è evidente la opportunità della repressione del fatto; e alla locuzione « tranquillità pubblica o delle persone » ho preferita l'altra « tranquillità pubblica o privata », come più esatta. Ho, infine, soppressa l'aggravante delle notizie false o supposte; di essa potrà tener conto il giudice nella latitudine della pena.

784. — La norma dell'articolo 673, che non ha riscontro nel Codice vigente, è in ormata alla necessità d'impedire che si provochi, per un avvenimento inesistente, un falso allarme presso l'Autorità o, in genere, presso Enti o persone che esercitano un pubblico servizio.

È evidente che questa ipotesi contravvenzionale può talora assumere aspetto di notevole gravità, per le conseguenze che dal falso allarme possono derivare, come nel caso di pompieri che, chiamati altrove in seguito al falso allarme, siano impediti di recarsi ove la loro presenza si manifesti necessaria. Ho perciò stabilito, alternativamente con l'ammenda, l'arresto fino a sei mesi.

L'annunzio deve riguardare disastri, infortuni o pericoli inesistenti.

Nella redazione definitiva della norma, anche per aderire ad analogo voto della Commissione Ministeriale e di qualche Autorità giudiziaria, ho precisato che il falso allarme può essere suscitato non solo presso l'Autorità, ma anche presso Enti o persone che esercitano un pubblico servizio, adeguando meglio, in tal modo, la norma alle quotidiane esigenze della realtà.

785. — Le innovazioni accolte negli articoli 674 e 675 del Progetto, rispetto ai corrispondenti articoli 457 e 458 del Codice penale, trovano giustificazione principalmente nel bisogno di una maggiore precisione tecnica delle due norme, e di una più esatta adesione alla pratica. Nella formulazione attuale dell'articolo 674, a cui son pervenuto tenendo anche conto dei voti della Commissione Ministeriale e delle Magistrature, ho distinto nettamente l'ipotesi del disturbo arrecato con mezzi non aventi riferimento all'esercizio di professioni o mestieri, da quella del disturbo causato dall'esercizio di un'attività (professione o mestiere), atta di per sè a disturbare, ma illegittima solo in quanto esercitata contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. E ciò, anche per armonizzare esplicitamente la disposizione col principio generale stabilito nell'articolo 55 del Progetto (*qui jure fecit neminem laedit*), oltrechè con la norma dell'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza, il quale sottopone l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi alla osservanza della disciplina imposta dai regolamenti locali e dalle ordinanze municipali. La locuzione « mediante schiamazzi o rumori » vuol tener conto, nella sua ampiezza, di qualsiasi mezzo atto a provocare obiettivamente l'evento che dà vita al reato.

Ho conservata l'ipotesi dell'abuso di strumenti sonori, soprattutto perchè avrebbe potuto dubitarsi, in qualche caso, che il suono prodotto mediante l'abuso dello strumento potesse con esattezza classificarsi tra i rumori. Il suscitare strepito di animali prescinde, come di regola può dirsi anche per le altre previsioni dell'articolo, dalla intenzione di cagionare disturbo, e quindi anche l'azione sorretta da un *animus jocandi* sarebbe punibile.

Il tempo di notte, di cui si parla nell'articolo 457 del Codice penale, non è stato preveduto come aggravante, perchè è sembrata sufficiente la latitudine più ampia della pena stabilita pel reato, anche quando il tempo di notte possa effettivamente influire a rendere più grave il disturbo.

Il capoverso dell'articolo 678 del Progetto preliminare, relativo ad una

ipotesi di fatto tale da produrre apprensione nel pubblico, è stato abbandonato, perchè mi è sembrata sufficiente la pena stabilita per la figura ordinaria di contravvenzione per fatti nei quali il colpevole può agire anche colposamente e, in ogni caso, non si propone di cagionare apprensione nel pubblico.

Nell'articolo 675, alla parola « pubblicamente », usata nel Codice vigente (articolo 458), ho sostituita la locuzione « luogo pubblico o aperto al pubblico », assai più ampia, in quanto prescinde dalla pubblicità effettiva, richiedendo soltanto la pubblicità presunta. Ho preferita poi la parola « disturbo » alla frase « turbare la quiete », la quale si presta a interpretazioni non conformi allo spirito della disposizione.

Ho altresì preveduto, nell'articolo 675, il fatto di recare a taluno, per petulanza o altro biasimevole motivo, molestia o disturbo, a mezzo del telefono; nella quale ipotesi, com'è evidente, dovevasi prescindere dal luogo pubblico o aperto al pubblico.

786. — L'abuso della credulità popolare è mantenuto anche nel Progetto definitivo (articolo 676) fra le contravvenzioni, perchè, come già si disse per giustificare l'articolo 459 del Codice penale vigente, il fatto che lo costituisce non si può confondere col tentativo di truffa, essendo assai più largo nelle sue condizioni, nei suoi modi, nel suo oggetto e nella natura del pregiudizio possibile. Ed è mantenuto fra le contravvenzioni contro l'ordine pubblico, mentre nel Progetto preliminare era stato collocato fra quelle contro la fede pubblica, per le ragioni esposte in precedenza.

I dubbi mossi e le osservazioni pervenutemi mi hanno, però, indotto ad alcune modificazioni, che mirano a rendere più precisa la configurazione di questo reato. La locuzione « pubblicamente » va messa in correlazione con la nozione più ampia della pubblicità, che il Progetto definisce nell'articolo 273: nozione, che comprende anche il mezzo della stampa e ogni altra forma di pubblicità. Il mezzo è limitato all'uso di qualsiasi impostura, e resta più esattamente determinato in rapporto alla obbiettività giuridica, prescindendosi esplicitamente da fini di lucro e dalla possibilità di un pregiudizio alle persone. Ho poi subordinata la punibilità alla condizione che dal fatto possa derivare un turbamento dell'ordine pubblico; il che dà ragione della classificazione del reato tra le contravvenzioni relative, appunto, all'ordine pubblico.

La previsione del ciarlatanismo infine, come ipotesi d'impostura *sui generis*, è una innovazione corrispondente al divieto assoluto, che, al riguardo, è stabilito opportunamente nell'articolo 122 della legge di pubblica sicurezza.

787. — Le norme del Progetto concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità hanno portata più ampia di quelle attuali, essendo in correlazione, per effetto del generico riferimento a le prescrizioni della legge, non solo con le disposizioni della recente legge di pubblica sicurezza, ma anche con tutta la nuova disciplina sulla stampa. Tali norme si presentano tecnicamente meglio ordinate, trattando successivamente, nei tre articoli 677, 678 e 679, dell'esercizio abusivo dell'arte tipografica, della vendita, distribuzione o affis-

sione abusiva di stampati, della distruzione o deterioramento di affissioni.

Più specialmente, nel primo dei detti articoli, che corrisponde all'articolo 442 del Codice penale, la disposizione è stata completata con la estensione alle ipotesi del difetto di licenza dell'Autorità, preveduta senza specifica determinazione di pena nell'articolo 111 della legge di pubblica sicurezza. Tenendo conto dello sviluppo tecnico ed industriale di questi ultimi tempi, ho esplicitamente richiamata la fotografia. Non mi è parso opportuno fare un'aggravante dell'esercizio oltreché illegittimo, clandestino, come si è proposto da taluno, per non moltiplicare distinzioni, alle quali può provvedersi facilmente in pratica con la latitudine della pena, resa notevolmente più grave, sia per la quantità, sia per la qualità.

Le disposizioni concernenti lo smercio di stampati e le affissioni, che il Codice vigente divide nettamente negli articoli 443 e 445, formano parte, al contrario; nell'articolo 678 del Progetto, di un unico contesto di norme, per l'affinità intrinseca dei due titoli contravvenzionali. Le due disposizioni subiscono, rispetto a quelle attuali, lievi modificazioni, soprattutto di forma. Quanto allo smercio, vengono considerate anche le incisioni, in vista dei più progrediti mezzi meccanici e chimici, che anche di esse rendono praticamente possibile la diffusione. E per quel che si riferisce all'affissione, la norma è coordinata con l'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, con il risultato principale di circoscrivere la portata della disposizione a tutti gli stampati e manoscritti, per i quali, secondo la legge stessa, non è possibile l'affissione senza licenza. La più ampia indicazione dell'elemento materiale ha per fine di comprendere nella norma, oltre le iscrizioni lapidarie, alle quali fa esplicito richiamo la stessa legge di pubblica sicurezza, tutti gli altri mezzi di pubblicità, che non rientrano, a rigore, fra quelli attualmente menzionati, mentre niun motivo sussiste per sottrarli a un identico regolamento giuridico. Nel concetto di affissione, eseguita senza osservare le prescrizioni dell'Autorità, è evidentemente compresa anche l'ipotesi di affissione eseguita fuori dei luoghi, nei quali l'affissione è permessa.

Nell'articolo 679 l'ipotesi, nuova in confronto di quelle comprese nell'articolo 446 del Codice vigente, del render illeggibile uno stampato, disegno o manoscritto, è un necessario complemento dell'altra, attualmente preveduta, del rendere inservibile alcuno di tali oggetti. La particolare tutela penale è, inoltre, estesa alle affissioni ordinate dalle Autorità ecclesiastiche cattoliche, qualunque sia il luogo in cui tali affissioni siano eseguite. La qualifica di civile, che accompagna la menzione della Autorità, è in antitesi soltanto con l'altra di ecclesiastiche, e comprende, quindi, anche le Autorità militari. La tutela delle affissioni eseguite dalle Autorità ecclesiastiche non cattoliche è preveduta nel capoverso dell'articolo in esame, dal quale risulta che ad esse spetta la tutela comune a qualsiasi affissione legittima eseguita dal privato.

Non ho riprodotta la circostanza aggravante del fine di disprezzo preveduta dal Codice vigente (articolo 446), poichè il fatto, se sia commesso in concorso di siffatto elemento subiettivo, e riguardi affissioni ordinate dall'Autorità civile, è stato dal Progetto configurato come delitto contro la pubblica Amministrazione (articolo 350). Se poi si tratti di affissioni dispo-

ste dalle Autorità ecclesiastiche, potrà il fatto talora assumere rilievo di un vero e proprio delitto contro il sentimento religioso.

788. — L'articolo 680 del Progetto riunisce, per l'identità dei caratteri fondamentali, dei presupposti e delle circostanze aggravanti, i titoli di contravvenzioni attualmente distribuiti in tre distinti articoli, dal 449 al 451 del Codice penale. E' stata aggiunta, all'ipotesi del difetto di licenza dell'Autorità, quella della mancanza di preventiva dichiarazione, per un coordinamento necessario con l'articolo 106 della legge di pubblica sicurezza, che tratta di questa materia anche negli articoli 84 e 107.

L'articolo 680 nettamente distingue tre casi: mancanza della licenza o della preventiva dichiarazione; fatto commesso malgrado il diniego, la revoca, o la sospensione della licenza da parte dell'Autorità; inosservanza delle prescrizioni della legge o dell'Autorità, quando si sia ottenuta la licenza.

Ho soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 683 del Progetto preliminare, perchè ho ritenuto che il dare alloggio a persona sfornita dei documenti d'identificazione personali, prescritti dalla legge, costituisca uno dei fatti evidentemente compresi nella generica inosservanza delle prescrizioni della legge (articolo 107 della legge di pubblica sicurezza).

La disposizione, nella parte che regola l'alloggio per mercede, intende riferirsi così all'ipotesi di un vero e proprio esercizio professionale di carattere permanente, come all'ipotesi di industria temporanea, limitata, per esempio, a determinate stagioni: richiamando in tal guisa tutte le previsioni che sono disciplinate nell'articolo 106 della legge di pubblica sicurezza.

789. — Le disposizioni degli articoli 681 a 683, dei quali soltanto il primo trova parziale riscontro nell'articolo 448 del Codice vigente, introducono *ex novo* nel Codice penale una tutela giuridica, che trova la sua piena giustificazione nell'importanza dell'oggetto delle nuove norme. Non poteva, infatti, la nostra legge penale fondamentale rimanere estranea alla disciplina di rappresentazioni, che, soprattutto sotto la forma cinematografica, per lo sviluppo della tecnica, e per l'influenza che hanno sulla psicologia individuale, richiedono, a tutela della moralità e talvolta dell'ordine pubblico, la maggiore attenzione dell'Autorità.

Già la legge di pubblica sicurezza, negli articoli 67 e seguenti, completati dagli articoli 116 e seguenti del regolamento del gennaio 1929, ha dettato numerose ed importanti disposizioni per regolare tale attività; mentre, anche sotto l'aspetto sociale, tutta una nuova serie di importantissime provvidenze ne fiancheggia l'importante progresso.

Le norme, che ho inserito nel Progetto, presuppongono, naturalmente, che la disciplina amministrativa e tecnica sia tracciata nella legislazione particolare.

E' ovvio, per quanto concerne i rapporti delle norme delle quali trattasi con quelle della legge di pubblica sicurezza, che, se eventualmente manchi, in corrispondenza di disposizioni in questa comprese, la sanzione del Codice penale, si applicherà quella generica dell'articolo 16 della legge stessa.

Nell'articolo 681 ho integrata la corrispondente norma dell'articolo 448 del Codice penale, aggiungendo alle attuali previsioni quelle concernenti l'abusiva apertura di circoli o sale da ballo o di audizione, che hanno assunto, specie in questi ultimi tempi, un grande sviluppo ed esigono, per i fini non sempre onesti, una assidua vigilanza. Ed ho considerato più grave il reato, secondo un criterio costantemente seguito in questa parte del Progetto, se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa.

Le varie ipotesi contenute negli articoli 682 e 683 corrispondono non solo formalmente a quelle già prevedute nella parte correlativa della legge di pubblica sicurezza, ma tengono conto, in realtà, di tutta l'attività inerente a siffatte azioni; sanzionando le violazioni della legge, per quel che ad esse si riferisca, dalla preparazione alla effettiva attuazione delle rappresentazioni. La norma è tale che si presta a colpire anche i fatti, ai quali sia estraneo il fine di lucro; il che era necessario, tenuto conto delle finalità da raggiungere, che sussistono anche quando manchi nell'agente il detto fine.

Nell'articolo 683 ho migliorato la formulazione tecnica rispetto al corrispondente articolo 686 del Progetto preliminare, ed ho anche coordinata la nozione del luogo con quella generale, già più volte richiamata, dell'articolo 273 (numeri 2° e 3°).

790. — Il Progetto, come ho già rilevato, accoglie per la prima volta, tra le sue disposizioni, quelle relative ai mestieri girovaghi, che trovano, poi, la loro disciplina amministrativa nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza. La necessità di rigorose e stabili norme in questa materia deriva non tanto dalla valutazione ai fini penali delle eventuali inosservanze delle apposite disposizioni inerenti all'esercizio dei detti mestieri onestamente esercitati, quanto dalla valutazione del fenomeno sotto l'aspetto sociale, perchè spesso, e agevolmente, i così detti mestieri girovaghi, pel modo caratteristico del loro esercizio, mascherano forme pericolose di delinquenza.

Il criterio che il Progetto ha tenuto presente nel considerare i vari aspetti dei fatti contravvenzionali compresi nell'articolo 684 risulta chiaramente dalla nuova formulazione della norma, da me adottata anche per le osservazioni presentate dalla Commissione Ministeriale, dalle Magistrature e dagli Ordini forensi. L'ipotesi fondamentale concerne l'esercizio di un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge. Nella dizione ampia sono comprese l'infrazione al semplice obbligo della dichiarazione, imposto, di regola, dalla legge di pubblica sicurezza ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro di polizia, di cui parla l'articolo 122 della legge stessa, e la mancanza di licenza, specialmente richiesta, per gli stranieri, nell'articolo 125.

Una previsione particolare, che accentua, in armonia con le linee fondamentali di tutto il Progetto, la maggiore protezione per i minorenni, è quella contenuta nel capoverso dell'articolo 684, dove si punisce il genitore o il tutore, che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuta la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge. Questa disposizione non pregiudica naturalmente, la responsabilità penale del minorenne, ove esista.

L'ultima parte dell'articolo 684 considera due ipotesi ritenute più gravi: sotto l'aspetto, già ricordato, del contrasto con la legge e l'Autorità, derivante da un divieto esplicitamente stabilito o pronunciato; ovvero in base alla specifica condizione personale del contravventore, quando, cioè, colui che esercita abusivamente il mestiere girovago abbia in precedenza riportato condanna, per delitto doloso, a pena restrittiva della libertà personale. In ambedue le ipotesi può essere aggiunta la libertà vigilata.

791. — Negli articoli 685 e 686 gli elementi essenziali delle contravvenzioni relative alla mendicizia e all'impiego di minorenni nell'accattonaggio sono determinati con criteri di maggior rigore rispetto alle norme corrispondenti del Codice penale, in relazione alla più larga concezione, da parte dello Stato e della famiglia, degli obblighi di assistenza. Negli articoli 155 e 156 della legge di pubblica sicurezza è infatti preordinato un complesso di norme assistenziali, in gran parte attuate, per coloro che non possono procacciarsi col proprio lavoro i mezzi di sussistenza. È, quindi, corollario di tale concezione sociale e giuridica la eliminazione d'ogni richiamo, agli effetti della prevenzione penale, della inabilità al lavoro, che, secondo il capoverso dell'articolo 453 del Codice penale, elimina il reato, quando siano osservate, per l'autorizzazione a mendicare, le prescrizioni stabilite dalla legge.

La mendicizia commessa con modalità, che rendono soggettivamente ed oggettivamente più grave il fatto, costituiscono, anche secondo il Progetto, figure di contravvenzione punite più gravemente; tali modalità sono state tuttavia meglio determinate nel capoverso dell'articolo 685, in confronto dell'articolo 454 del Codice penale. Ho esclusa la menzione del mendicare in modo minaccioso, perchè quando il modo, da vessatorio, si trasformi in minaccioso, sarà applicabile la disposizione che attiene al delitto di minaccia.

Nell'articolo 686 è espressamente preveduto il caso di chi si vale, per mendicare, di persona minore degli anni quattordici, o comunque non imputabile, sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza; ovvero permette che tale persona mendichi o che altri se ne serva per mendicare: ipotesi, che completano la disposizione dell'articolo 456 del Codice in vigore.

La locuzione « si vale » comprende evidentemente anche il concetto di indurre. L'integrazione d'ipotesi alla quale accennavo, risponde anch'essa a quel criterio di maggior rigore, al quale mi sono ispirato nel reprimere questa frequente e turpe forma di speculazione sulla fanciullezza.

Se il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.

È ovvio, tenuta presente tutta la economia del Progetto, che la forma contravvenzionale in esame, è applicabile soltanto quando l'agente si limiti a valersi del minore o a permettere che il minore mendichi o che altri se ne valga per mendicare; se, invece, l'agente costringa il minore all'accattonaggio mediante violenza o minaccia, troveranno applicazione l'articolo 619 del Progetto e le altre norme della Parte generale che, illustrando tale articolo, ho avuto cura di indicare.

SEZIONE II

Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.

792. — Nell'articolo 687 è contenuta tutta la materia, che forma attualmente oggetto di molteplici disposizioni negli articoli dal 480 al 482 del Codice penale. Le varie ipotesi sono più organicamente sistemate, in maniera che, considerata logicamente come previsione tipica e fondamentale quella che costituisce la trasgressione più frequente e comune, le altre siano comprese in unico contesto normativo come previsioni di fatti analoghi, che conservano le medesime caratteristiche ai fini penali, pur se varino gli elementi secondari, di modo o di luogo. In relazione a tale concetto ho preveduto, nella prima parte dell'articolo, la configurazione centrale oggi compresa nell'articolo 480 del Codice, del lasciare, comunque, incustoditi animali, i quali, invece, per la loro pericolosità, dovrebbero essere custoditi in modo particolare; e, nel capoverso, ho considerate le ipotesi di pericolo per la incolumità delle persone, in relazione, non alla pericolosità intrinseca degli animali, ma soltanto del modo della custodia o dell'uso di animali per sè stessi non pericolosi, o di azioni imprudenti commesse in rapporto ai medesimi. Riguardo alla contravvenzione preveduta nella prima parte, è stabilita la responsabilità di qualunque possessore di animali pericolosi, non essendovi motivo per limitarla al proprietario di essi o di colui, che li abbia in custodia.

Ho eliminato, invece, nel numero 1° del capoverso, la configurazione del reato in rapporto ai luoghi chiusi, introdotta nel Progetto preliminare (articolo 692), perchè mi è parsa eccessiva.

793. — Nell'articolo 694 del Progetto preliminare (articolo 688 del Progetto definitivo) ho soppresso le parole «derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luoghi di pubblico transito», essendomi sembrato non necessaria tale determinazione; è infatti sufficiente che un pericolo sussista e che appunto per scansarlo siasi imposto l'obbligo del collocamento di segnali o ripari.

La previsione contravvenzionale si differenzia da quella del delitto contenuto nell'articolo 443 del Progetto, riferendosi la ipotesi delittuosa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, connessi ad obblighi particolari, la inosservanza dei quali giustifica pienamente la classificazione del reato tra i delitti.

Alla previsione del fatto di chi rimuova segnali o ripari, è aggiunta quella, più frequente, di chi spegne i fanali collocati come segnali. Il capoverso dell'articolo 688 riproduce l'articolo 474 del Codice penale vigente, comprendendo però, oltre gli apparecchi o segnali destinati ad un servizio pubblico, anche quelli destinati ad un servizio di pubblica necessità.

794. — Il getto o il collocamento pericoloso di cose, rispetto ai corrispondenti articoli 475 e 476 del Codice penale, ricevono, negli articoli

689 e 690 del Progetto, soltanto una formulazione tecnicamente più precisa. Quanto alla prima di tali norme, rilevo che alla frase « recinto privato comune a più famiglie », che racchiude un concetto più limitato, ho sostituita l'altra « in luogo privato di comune o di altrui uso », che consente, come è opportuno, ravvisare il reato in casi che, a rigore, non rientrerebbero nell'articolo 475 del Codice vigente, ad es., nel caso di un cortile nel quale transiti un solo proprietario o inquilino, e sul quale soltanto affaccino le finestre di chi getta, o versa, la cosa atta ad offendere. Ho sostituita la parola « uso » all'altra « proprietà », che si leggeva nel Progetto preliminare (articolo 695), riconoscendola, in relazione ad analoghe osservazioni pervenutemi dalle Magistrature, più esatta rispetto alle diverse situazioni giuridiche, nelle quali il fatto può verificarsi. Ho pure determinato più chiaramente, in confronto del Progetto preliminare, che il luogo, donde le cose siano gettate o versate, è indifferente ai fini della incriminazione. Ho ritenuto di contemplare non soltanto le cose atte ad offendere o imbrattare, ma anche quelle idonee a molestare le persone; ed ho infine preveduta anche la ipotesi, essenzialmente analoga alla precedente, dell'abusiva emissione di fumo, gas o vapore, attualmente non compresa nella disposizione dell'articolo 475 del Codice penale.

Circa il collocamento pericoloso di cose (articolo 690), non ho determinato specificamente il luogo ove le cose siano poste o sospese, essendomi sembrato sufficiente, per la punizione del fatto, che il colpevole abbia fatto sorgere comunque un pericolo, in rapporto a un luogo di pubblico transito o ad un luogo privato di comune o di altrui uso.

Ho eliminata la responsabilità del conduttore o possessore dell'edificio, stabilita nell'articolo 476, capoverso, del Codice vigente, per l'ipotesi che non si conosca l'autore del fatto e il conduttore o il possessore dell'edificio fosse in grado di impedire il fatto medesimo. Nonostante la tradizione storica, non mi è parso opportuno di conservare una norma eccezionale, la quale subordina la punibilità del reato a un elemento estrinseco, qual'è quello del mancato accertamento del vero colpevole.

795. — Le disposizioni degli articoli 691 e 692 del Progetto innovano, non solo rispetto al Codice vigente, ma anche in confronto del Progetto preliminare, in correlazione con una più esatta valutazione delle varie ipotesi delittuose contenute nel Libro II, sotto il Titolo, che tratta appunto dei delitti contro la pubblica incolumità.

Più particolarmente sono evidenti le differenze tra le predette contravvenzioni e gli articoli 440 (crollo doloso di costruzioni) e 454 (crollo colposo di costruzioni). A parte, invero, la circostanza che soggetto attivo delle contravvenzioni non può essere « chiunque », ma soltanto chi ha avuto parte nel progetto o nei lavori della costruzione (art. 691), ovvero il proprietario, o chi sia per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione (art. 692), è manifesto che nei delitti sopra ricordati deve sempre verificarsi il disastro, con il pericolo per la pubblica incolumità, secondo il concetto che ne ho dato nella illustrazione al Titolo VI.

Aggiungo che, per quanto riguarda l'articolo 691, la locuzione « lavo-

ri concernenti un edificio o altra costruzione » ha un significato così esteso da rendere superflua la previsione specifica del capoverso dell'articolo 471 del Codice penale. Inoltre la ipotesi della rovina, o degli altri fatti che determinano un pericolo per la persona, esclusa esplicitamente nell'articolo 471 del Codice penale e preveduta come elemento costitutivo nel successivo articolo 472 del Codice stesso, con evidente ingiustificata perplessità di disciplina giuridica, è considerata, invece, dal Progetto, con maggiore coerenza, in rapporto a tutte le ipotesi comprese negli articoli 691 e 692.

796. — Le materie esplodenti hanno la loro disciplina giuridica ed amministrativa nella legge di pubblica sicurezza (articoli 37, 38, 45 e seguenti) e nel relativo regolamento (articoli 82 e seguenti). Al Codice penale ho riservato solo le sanzioni di quelle infrazioni, che costituiscono i capisaldi di questa disciplina, importantissima ai fini della prevenzione. Il Codice vigente contiene, in proposito, la sola previsione dell'articolo 462. Il Progetto, invece, negli articoli 693, 694 e 695, tratta di tale materia per quanto attiene principalmente ai momenti essenziali, più specificamente analizzati nelle modalità secondarie, della fabbricazione, del commercio e della denuncia, considerati in relazione ai divieti e alle prescrizioni imposti, correlativamente, nelle disposizioni particolari, nelle quali, pertanto, va ricercata la nozione dei presupposti delle singole figure contravvenzionali, anche ai fini della interpretazione di queste norme, di carattere sanzionatorio.

Debbo solamente porre in rilievo, per quanto concerne la omessa denuncia, che ho tralasciata la ipotesi della conservazione, che ha riferimento al concetto di custodia, e di cui fanno menzione tanto la legge di pubblica sicurezza quanto il Progetto preliminare (nell'articolo 701), perchè ho ritenuto, in applicazione di un preciso concetto civilistico, che anche il custode è detentore. Ho omesso la indicazione della quantità minima di materia esplosiva, di cui è lecita la detenzione, perchè, come per le munizioni delle quali tratta l'articolo 713 del Progetto, siffatta determinazione è compresa nel regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, già ricordato.

Anche la previsione delle circostanze aggravanti, riferite, nell'articolo 695, alle figure contravvenzionali comprese nei due articoli precedenti, è in stretta attinenza con la disciplina più rigorosa, che adotta la legge di pubblica sicurezza di fronte a determinate categorie di persone, alle quali, cioè, la legge vieta di concedere la licenza, o in rapporto a particolari condizioni, che abbiano, di fatto, consigliato il rifiuto o la revoca della licenza.

Devo chiarire, che, malgrado le osservazioni mosse in proposito dalla Commissione Ministeriale, ho mantenuta la locuzione « luogo da lui abitato » nel primo capoverso dell'articolo 694, perchè mi è parsa sostanzialmente equivalente a quella proposta dalla Commissione stessa « casa o altra località da lui abitata ».

797. — Nell'articolo 696, che disciplina, come l'articolo 447 del Codice vigente, l'apertura di luoghi di pubblico spettacolo in rapporto alla specifica tutela della incolumità pubblica, ho espressamente menzionati i luoghi

di trattenimento, al fine di eliminare possibili perplessità d'interpretazione.

E' ovvio che, data la diversa finalità delle due norme, questa di cui ora mi occupo non interferisce nell'altra dell'articolo 681, quando, per l'apertura di luoghi aventi specifiche destinazioni, occorra anche la licenza.

SEZIONE III

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

798.— A parte le ragioni, già accennate, che mi hanno indotto a prevedere nel Codice l'ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, devo rilevare che l'elemento fondamentale, il quale differenzia tale reato da quello preveduto nell'articolo 267 del Progetto, consiste nel difetto degli elementi in detto articolo menzionati; ad es., possesso ingiustificato di mezzi, documenti o oggetti idonei a commettere lo spionaggio; clandestinità od inganno nella introduzione, ecc., i quali danno luogo alla figura tradizionale del così detto spionaggio indiziario. Nell'articolo in esame si punisce pertanto chiunque, dolosamente o colposamente, fuori dei casi testè indicati, si introduce in luoghi, ove l'accesso sia vietato nell'interesse militare dello Stato.

Occorre, naturalmente, che il divieto d'accesso risulti in maniera visibile; non esulerebbe la responsabilità penale, anche se risultasse che l'agente avesse commesso il fatto per semplice negligenza o curiosità.

799. — Di tre specifiche forme abusive di pubblicazioni si occupa il Progetto in questa parte, che, come ho già detto, manca di corrispondenza nel Codice vigente. Ciascuna è caratterizzata dall'oggetto in particolare rapporto, per gli scopi della tutela giuridica penale, con finalità politiche, ovvero attinenti all'amministrazione della Giustizia.

L'articolo 698 tratta dell'abusiva pubblicazione del contenuto delle discussioni e delle deliberazioni segrete di una delle Camere, ovvero del Gran Consiglio del Fascismo.

L'espressione « è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave » serve ad evitare il concorso di reati, specialmente allorchè il fatto possa configurare forme di delitti contro la personalità dello Stato o la pubblica Amministrazione.

Nell'articolo 699 ho sanzionati penalmente i divieti contenuti nell'articolo 106 del vigente Codice di procedura penale. La norma ha evidentemente riferimento ad altre di carattere processuale, le quali determinino specificamente il divieto di pubblicazione di atti o documenti del procedimento penale e l'obbligo, o la facoltà, del giudice di vietare la pubblicazione medesima. La sanzione della quale trattasi, inserita soltanto occasionalmente nel Codice di rito, e cioè in occasione della riforma del 1913, trova la sua sede naturale nel Codice penale, come norma di diritto sostanziale e non processuale.

La responsabilità penale pel divieto di cui trattasi incombe anche ai periti ed ai testimoni, che, come qualunque altra persona, quando siano incaricati di una perizia o chiamati a deporre, non possono pubblicare quel che ha riferimento all'istruttoria penale in corso. Mi è sembrato, però, eccessivo il sanzionare penalmente, con apposita disposizione, come è stato proposto da qualche Magistratura, la propalazione, fatta privatamente, dal testimone del contenuto della propria deposizione. Non ho riprodotto le norme di eccezione stabilite in ordine alle pene nell'articolo 107 del vigente Codice di procedura penale, perchè rese superflue dall'aggravamento assai notevole delle pene stesse, accolte dal Progetto, in tema di concorso di reati e di reato continuato.

Il capoverso dell'articolo 699 riproduce sostanzialmente l'ultimo capoverso dell'articolo 106 del vigente Codice di procedura penale, completato con la sanzione. Non occorre avvertire che, per la disposizione dell'articolo 55, viene meno il reato nei casi in cui, per il decorso del tempo o per altra causa, cessi l'obbligo del segreto.

La ipotesi dell'articolo 700, preveduta anche in qualche Progetto straniero, ad esempio in quello austriaco, s'ispira alla evidente necessità d'impedire che il sereno svolgimento della funzione giudiziaria, per quanto attiene alla valutazione delle prove e alla decisione del giudice, sia comunque turbato. La disposizione, data la locuzione ampia e generica adoperata, si riferisce pure, senza dubbio, a quanto si svolge nelle pubbliche udienze. Il mezzo della manifestazione, nel testo definitivo, è stato da me concretato in formula nuova rispetto al Progetto preliminare, in armonia con le norme analoghe già adottate nel Progetto.

800. — Ho già data ragione dei motivi, che mi hanno consigliato di introdurre nel Codice gli articoli 701 e 702. I quali hanno valore sanzionatorio, come, del resto, è detto chiaramente nell'articolo 87 della legge di pubblica sicurezza, concernente la vendita di determinate qualità di alchools, in cui si stabilisce appunto che i contravventori sono puniti a termine del Codice penale. Detto articolo, riprodotto, ai fini della sanzione, nell'articolo 711 del Progetto preliminare, è stato assorbito nel testo definitivo dell'articolo 701, che, con una locuzione tecnicamente più perfetta, e di portata amplissima, siccome i fini della disciplina volutamente rigorosa richiedono, punisce chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende, droghe, liquori o altre bevande alchooliche.

Da siffatta enunciazione risulta chiaro che la redazione definitiva dell'art. 701 consente di punire tutte le trasgressioni alle norme comunque preordinate alla prevenzione dell'alcoolismo, dalla fabbricazione al commercio di droghe, liquori o altre bevande alchooliche. E' aggiunta poi, nel capoverso, la previsione della illegittima fabbricazione o introduzione nello Stato di sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. Nel concetto di vendita, da porre in rapporto con la osservanza delle prescrizioni nei riguardi di essa stabiliti dalla legge, sono comprese le ipotesi di vendita ambulante, di vendita di bevande aventi un contenuto alchoolico ec-

cedente la misura consentita dalla legge, di vendita di bevande alcoliche in ore non prescritte dalla legge; legge, che, nei casi menzionati, è attualmente quella di pubblica sicurezza, con le norme limitative degli articoli 85, 87 e 94, ultimo capoverso. La disposizione risulterebbe egualmente applicabile, se, invece che nella legge, i divieti o le limitazioni fossero legalmente imposti dall' Autorità.

L'articolo 702, il quale punisce l'acquisto o il consumo, in un esercizio pubblico, di bevande alcoliche, fuori del tempo in cui la vendita è permessa, è stato predisposto *ex novo*, mancando, come si è già detto, di qualsiasi precedente anche nella legge di pubblica sicurezza. Esso è un necessario complemento delle norme precedenti, non sembrandomi poter essere consentito l'acquisto o il consumo di bevande alcoliche in concorso delle medesime condizioni, che ne rendono illegittima la vendita.

801. — Per una più chiara formulazione tecnica delle disposizioni, nel testo definitivo è stato rimaneggiato il complesso di norme relative alla ubbriachezza. Ho completato, l'articolo 713 del Progetto preliminare, enunciando, nel 'articolo 703 del testo definitivo, non solo i luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma anche i circoli privati di qualsiasi specie, già menzionati nella legge di pubblica sicurezza (articolo 84).

Ho fatto esplicito richiamo ai circoli privati (e della espressione mi sono, poi, avvalso anche per la determinazione di altre figure contravvenzionali), per tagliar corto a perplessità di interpretazione a cui avrebbe dato luogo - ed ha in effetti dato luogo in seno alla Commissione Ministeriale - l'espressione « luogo di privato convegno, ove il pubblico possa avere accesso ». Ben si comprende come sarebbe eccessivo punire la ubbriachezza, quando essa si compia nelle pareti domestiche; ma era necessario colpirla anche quando avvenga in circoli privati, in considerazione dello spettacolo e dell'esempio che con essa si dà ai frequentatori del circolo, che, come è consuetudine, possono essere anche non soci del circolo medesimo.

Ho ripristinato l'aggettivo « manifesta », omissso nel Progetto preliminare, per meglio caratterizzare la ubbriachezza punibile, e perchè mi è parso non opportuno dare adito a sottili indagini per accertare la sussistenza o meno dello stato di ubbriachezza. Sempre per la necessità di un maggior rigore nella repressione, non ho richiesto che la ubbriachezza sia molesta o ripugnante (articolo 488 del Codice vigente): il più delle volte l'ubbriachezza manifesta sarà anche ripugnante; gli atti di molestia, poi, anzichè qualificare la ubbriachezza, daranno vita, nei congrui casi, al reato concorrente di molestia o disturbo alle persone (articolo 675).

Per intuitive considerazioni pratiche, ho punito più gravemente colui che commetta il fatto, se abbia riportato precedentemente condanna per delitto doloso contro la vita o la incolumità individuale. In tal caso è evidente che viene a concretarsi una situazione di pericolo, della quale occorre tener conto. La eliminazione dei delitti colposi rende meno grave la disposizione. Così nell'ipotesi della prima parte, come in quella del capoverso dell'articolo 703, la pena è aumentata, se l'ubbriachezza sia abituale.

La disposizione dell'articolo 714 del Progetto preliminare è, nella formulazione definitiva, distinta in tre norme autonome: l'una, che prevede la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici, ovvero a infermi di mente, la seconda, che punisce la determinazione in altri dello stato di ubbriachezza, e la terza, infine, che contempla la somministrazione di bevande alcoliche a persona in istato di manifesta ubbriachezza. Il raggruppamento in unica norma di queste previsioni, profondamente diverse concettualmente, per quanto attiene alla qualità e alla valutazione quantitativa dei fatti in esse considerati, ne rendeva alquanto incerta la configurazione giuridica.

L'articolo 704 ha per fine immediato la tutela di persone, che, per immaturità o per condizioni psicopatologiche, mancano della potestà di autogoverno. Il limite di età di 16 anni è quello fissato per la medesima previsione nell'articolo 99 della legge di pubblica sicurezza. È, anche qui, evidente la situazione di pericolo che viene a determinarsi. L'aver richiesto che la malattia di mente apparisca e che le condizioni di deficienza psichica a causa di infermità diversa dalla malattia di mente siano manifeste, elimina ogni possibilità d'eccesso. Anche l'età, elemento costitutivo, dovrà essere nota al colpevole. Quale circostanza aggravante obbiettiva ho considerata l'ubriachezza effettivamente derivata dalla somministrazione delle bevande alcoliche. La condanna ha per effetto, in ogni caso, la sospensione dall'esercizio.

Come la ipotesi precedente, nell'articolo 705, si differenzi dal delitto contro la libertà morale preveduto dall'articolo 621, e che consiste nell'annientamento della libertà psichica altrui sopprimendone la capacità d'intendere e di volere, ho già detto in altra parte di questa Relazione. Essa si distingue, poi, da la previsione contravvenzionale compresa nell'articolo 743, soprattutto pel mezzo diverso adoperato dal colpevole, e per la condizione che dal fatto ivi preveduto derivi pericolo per la incolumità della persona sottoposta al trattamento che ne sopprime la coscienza o la volontà. Non occorre, come nell'articolo 489 del Codice penale, che la somministrazione delle bevande alcoliche sia fatta al fine di cagionare l'ubriachezza; perciò il reato preveduto nell'articolo 705 sussiste anche nella ipotesi colposa, in conformità ai criteri generali adottati circa l'elemento subiettivo nelle contravvenzioni.

L'articolo 706, infine, il quale punisce la somministrazione di bevande alcoliche a persone che si trovino in stato di manifesta ubriachezza, riproduce, con qualche modificazione, le attuali disposizioni degli articoli 489, prima parte, del Codice penale e 99 della legge di pubblica sicurezza.

802. — La detenzione di misure e pesi illegali è tuttora considerata nel Progetto (articolo 707), malgrado mi sia stato autorevolmente proposto di lasciarne la previsione alla legge speciale, perchè ho ritenuto essere la punizione della medesima necessaria al completamento della repressione della frode in commercio, che dilaga in maniera sempre più grave e allarmante.

Anzi, per rendere più efficace siffatta norma preventiva, ne ho estesa la sfera di applicazione quanto al luogo, stabilendo che sussiste il reato quando il fatto sia commesso non soltanto in un pubblico negozio, ma, in genere,

nell'esercizio di un' attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, anche quando non sia propriamente un negozio.

Il carattere differenziale con il delitto preveduto nell'articolo 480 del Progetto definitivo, che punisce l'uso o la detenzione di misure o pesi con falsa impronta, consiste, come nel Codice vigente, e in senso obbiettivo, nella qualità delle misure o dei pesi detenuti, non falsificati, nè alterati, ma soltanto diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Ho completato la norma con la ipotesi, desunta dalla legge speciale, di chi usa misure o pesi, senza osservare le prescrizioni della legge.

E' notevole la norma aggiunta nel capoverso, secondo la quale, se il colpevole abbia riportato precedente condanna per delitti contro il patrimonio o contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altro delitto della stessa indole, può essere ordinata la libertà vigilata; beninteso che, se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, la libertà vigilata sarà applicata obbligatoriamente (articoli 113 e 221, ultimo capoverso).

803. — Gli articoli 708 e 709 riproducono quasi testualmente le due disposizioni degli articoli 440 e 441 del Codice attuale, relativi al rifiuto di monete aventi corso legale e alla omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Nell'articolo 709 ho ripristinato il limite concernente il valore delle monete (non inferiore a lire venti), omesso nel corrispondente articolo 720 del Progetto preliminare, per non esporre ad un obbligo troppo gravoso colui che ha ricevuto monete false di tenue valore.

Come nel Codice vigente, poichè nell'articolo 466 sono state definite e parificate, per tutti gli effetti penali, alle monete le carte di pubblico credito, ho creduto inutile di far qui cenno di queste carte, essendo comprese anch'esse nella espressione « monete ».

804. — La disciplina delle armi ai fini della prevenzione conserva nel Progetto, salve alcune modificazioni alle quali accennerò in seguito, le caratteristiche fondamentali già adottate dal Codice penale vigente.

Le singole disposizioni mantengono il carattere sostanzialmente sanzionatorio rispetto alla legge di pubblica sicurezza e al rispettivo regolamento e limitano la portata delle norme alle sole armi cosiddette proprie. Questa limitazione risulta esplicitamente dall'articolo 719, che, come già si è detto, circoscrive, agli effetti delle sole contravvenzioni, delle quali trattasi, la nozione più estesa, comprensiva anche di talune armi cosiddette improprie, data, per ogni effetto della legge penale, nell'articolo 584 del Progetto. Una modificazione di carattere generale introdotta in questo gruppo di norme consiste nella soppressione del contenuto dell'articolo 470 del Codice penale vigente, che definiva le armi insidiose. E ciò perchè non era il caso di prendere in particolare considerazione questa specifica categoria di armi, soppressa anche nella legge di pubblica sicurezza.

La disciplina del Progetto è, in questa materia, indubbiamente più rigorosa di fronte all'attuale, in armonia alla severità accentuatissima, con la quale sono repressi nel Progetto stesso i delitti di sangue e comprende, come

ho già rilevato, ipotesi nuove, già prevedute, in conseguenza di bisogni contingenti, nella legislazione particolare.

Tutta la materia, poi, è sistemata nelle singole norme con un ordine logico più preciso, riferendosi le disposizioni sulle armi, successivamente: alla fabbricazione, al commercio in generale e alla vendita ambulante in particolare, alla detenzione abusiva e alla omessa consegna, al porto, ed all'uso nei casi non consentiti dalla legge.

Specificamente, noto nell'articolo 710 la previsione della raccolta d'armi, considerata abusiva, sia quando manchi la licenza, sia quando sia fatta a scopo di commercio o d'industria, sia quando sia fatta a scopo di collezione e si tratti di armi artistiche, rare, o antiche. In quest'ultimo caso ho esclusa la pena dell'arresto e diminuita quella dell'ammenda. Non ho comprese, come si è proposto da qualche Magistratura, anche le armi da caccia, nella norma eccezionale del capoverso, perchè, in quanto tali, la estensione sarebbe risultata eccessivamente larga e quindi pericolosa; esse vi saranno tuttavia comprese, ben s'intende, in quanto artistiche, rare o antiche.

La vendita ambulante di armi proprie (articolo 711) è preveduta come reato, in relazione al divieto assoluto stabilito nell'articolo 36 della legge di pubblica sicurezza.

Nei prevedere la detenzione abusiva di armi (articolo 712), che ha riferimento, come ho già detto, con la legge di pubblica sicurezza e con l'articolo 8 del R. decreto 3 agosto 1919, n. 1360, e la omessa consegna di armi (articolo 713), ho soppressa la ipotesi della conservazione accanto all'altra della detenzione, perchè evidentemente pleonastica.

Nel porto abusivo di armi (articolo 714), in piena coordinazione con l'articolo 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si distingue tra armi per le quali occorre la licenza, e armi per le quali questa non è ammessa.

In conformità all'articolo 465 del Codice vigente, ho mantenuta, tra le aggravanti, quella del porto dell'arma in luogo abitato, di notte, per il riflesso che il pericolo maggiore, più che dall'ora in sè stessa, deriva dall'occasione di valersi più facilmente dell'arma in altrui danno.

La circostanza aggravante desunta dalla condizione giuridica in cui versi l'autore del fatto, è in relazione con la valutazione, che della condizione stessa fa la legge di pubblica sicurezza, per stabilire il divieto di concedere la licenza. Ho aggiunto, poi, l'altra circostanza, già più volte richiamata, dell'essere stata la licenza negata o revocata (articolo 715, in relazione all'articolo 695).

Alla pena inflitta per alcune delle contravvenzioni prevedute negli articoli 710 al 714 incluso, può essere aggiunta la libertà vigilata; la quale è, invece, obbligatoria, ove il condannato sia un contravventore abituale o professionale.

L'ammasso d'armi, di cui tratta l'articolo 468 del Codice vigente, fatto non a scopo di commercio o d'industria, rientra nella previsione generica dell'articolo 712.

La omessa custodia è riferita, nell'articolo 717, non soltanto alle armi da fuoco, come nell'articolo 466 del Codice penale vigente, ma a tutte le armi pro-

prie, secondo l'ampia definizione data nell'articolo 719 del Progetto. Per la omogeneità delle ipotesi, quella concernente lo sparo di armi in luogo abitato, di cui tratta l'articolo 467 del Codice vigente, è mantenuta nell'articolo 718, mentre nel Progetto preliminare faceva parte dell'articolo 703, relativo anche alla omessa custodia di armi.

Le disposizioni relative alle accensioni o esplosioni pericolose sono coordinate con quelle del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e specialmente dell'articolo 56. Quanto alle esplosioni o accensioni incommode, esse rientrano nella configurazione del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Formalmente, l'elemento materiale del reato è meglio precisato nelle varie ipotesi; e la configurazione aggravata, che l'articolo 467 del Codice vigente considera in maniera affatto vaga e generica, è messa in rapporto alla condizione concreta del luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

805. — Gli articoli 720 e 721, che disciplinano il commercio non autorizzato di cose preziose e quello clandestino di cose antiche, rispetto al Codice vigente integrano le disposizioni dell'articolo 495, mentre hanno carattere sanzionatorio in confronto degli articoli dal 127 al 129 della legge di pubblica sicurezza, i quali regolano, ai fini della polizia, tutta questa materia, che si sviluppa in maniera sempre più notevole. Sostanzialmente, si stabilisce, qui, la sanzione in rapporto alla mancanza di licenza dell'Autorità o della dichiarazione preventiva all'Autorità medesima, ovvero alla inosservanza delle prescrizioni della legge: si presuppone, cioè, il regolamento amministrativo della legge particolare. Alla redazione del testo definitivo dell'articolo 720, che modifica in gran parte il corrispondente articolo 728 del Progetto preliminare, sono stato, appunto, indotto dalla necessità di far meglio corrispondere la disposizione al cennato criterio informativo, in modo che tutto ciò che è preveduto dalla legge particolare sia presupposto e chiaramente sanzionato nel Progetto.

Nello stesso articolo 720, ho soppresso il richiamo esplicito agli agenti, rappresentanti o commessi di persona straniera, dei quali si fa menzione nell'ultimo capoverso dell'articolo 128 della legge di pubblica sicurezza, perchè pleonastico, essendo la norma dettata nei riguardi di chiunque.

Nell'articolo 721, si parla, oltrechè di cose usate, come nell'articolo 495 del Codice vigente, anche di cose antiche, per la evidente differenza, che passa fra le prime e le seconde e per lo sviluppo che il commercio di queste ultime va particolarmente assumendo, sì che vige in proposito tutta una legislazione particolare.

806. — Il possesso ingiustificato di oggetti o valori forma oggetto di due distinte norme, in relazione alla differenza sostanziale delle due ipotesi: l'una, che ha riferimento al pericolo di azioni future, l'altra, che, di regola almeno, fa presumere un delitto già avvenuto.

Nell'articolo 722 del Progetto, e la modificazione si ripercuote anche nell'articolo successivo, è più precisamente determinata la condizione personale del colpevole, in ordine ai suoi precedenti giudiziari, ed anzi questa,

nel testo definitivo, tenuto conto di autorevoli proposte fatte sul Progetto preliminare, è stata ancor meglio scolpita con la esplicita menzione di coloro, che si trovano sottoposti a misure di sicurezza personali o a cauzione di buona condotta. In vista di una osservazione della Suprema Corte, ho aggiunto al possesso ingiustificato di chiavi alterate o contraffatte anche quello di chiavi genuine, ricorrendo anche riguardo ad esse lo scopo della disposizione. Ho soppresso, nel testo definitivo, l'aggettivo *avante* del tempo di notte, perchè mi è parsa sufficiente la latitudine della pena.

Nell'articolo 723, ho sostituito alla parola « oggetti », che si trova nel Codice vigente e nel Progetto preliminare, la parola « cose », perchè più ampia e comprensiva; e al danaro, ho aggiunto gli oggetti di valore.

La omessa denuncia di cose provenienti da delitto, infine, è riprodotta nell'articolo 724 del Progetto, con modificazioni semplicemente formali rispetto all'articolo 494 del vigente Codice penale.

807. — Le disposizioni degli articoli 496 e 497 del Codice penale erano state estese, nel Progetto preliminare, al fatto di chiunque fabbrichi chiavi di qualsiasi specie, ovvero apra luoghi od oggetti su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o da un loro incaricato, essendo sembrato non occorrere, nell'autore del fatto, la qualità di esercente il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o altro mestiere affine.

Nell'unito testo definitivo, però, la detta estensione è stata mantenuta soltanto riguardo alla prima ipotesi (articolo 725); nella seconda (articolo 726), invero, poteva riuscire eccessiva. Se l'autore dell'apertura non sia chi eserciti il mestiere di fabbro o chiavaiuolo o un mestiere affine, egli risponderà, eventualmente, per altro titolo, come concorrente in configurazioni delittuose specifiche.

Sia nell'articolo 725, sia in quello seguente, è, inoltre, specificato che la richiesta deve pervenire da persona, che non sia conosciuta dall'agente come proprietario o come possessore del luogo o dell'oggetto o come incaricato del proprietario o del possessore. Quando la richiesta pervenga da chi sia conosciuto dall'agente come tale, essa deve ritenersi, nei suoi confronti, legittima; e quindi esula la contravvenzione.

Non ho creduto di dover abbandonare, come è stato proposto da qualche Magistratura, nell'articolo 725, la previsione della vendita o consegna di grimaldelli, che, del resto, è già nell'articolo 496 del Codice penale, perchè il fatto riveste, evidentemente, il carattere d'illegittimità.

Nell'articolo 726 è considerata espressamente la ipotesi dell'aprire luoghi o oggetti chiusi mediante congegni analoghi alle serrature, perchè la medesima può essere ritenuta non compresa nella locuzione « serrature di qualsiasi specie ».

808. — L'incauto acquisto di cose di sospetta provenienza, preveduto nell'articolo 493 del Codice vigente, riceve nel Progetto sensibili modificazioni. All'elemento obbiettivo del reato è conferita maggiore ampiezza, affinchè risulti possibile la tutela giuridica penale anche in relazione a fatti, nei quali ricorre identica ragione di punibilità. Le locuzioni dell'articolo 727

del Progetto « acquista o riceve a qualsiasi titolo » e « si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo » hanno un significato evidentemente più esteso dell'acquistare o ricevere in pegno, pagamento o deposito, secondo la locuzione del Codice; non solo per quanto concerne la diretta attività del colpevole, ma anche per il fatto d'interporsi, perchè altri riesca ad acquistare. Inoltre, analogamente a quello che ho fatto per altre disposizioni, ho sostituita la parola « cosa » all'altra « oggetto », che, a rigore, non comprende, dal punto di vista filologico, tutto ciò che, in casi frequentissimi, proviene da reato; ad esempio, gli animali.

Più concreta, infine, della locuzione « appaiano provenienti » é innegabilmente la frase « si abbia motivo di sospettare che provengano ».

Le modificazioni apportate al testo dell'articolo, in confronto dell'articolo 735 del Progetto preliminare, hanno soltanto valore di perfezionamento tecnico.

Ho dato facoltà al giudice di sottoporre alla libertà vigilata i condannati per alcuna delle contravvenzioni prevedute negli articoli dal 720 al 727; la libertà vigilata deve, invece, essere sempre ordinata, se si tratti di contravventore abituale o professionale.

809. — Le disposizioni degli articoli dal 729 al 732 regolano, in maniera più organica e completa, una materia, che solo in parte è trattata dal Codice penale, negli articoli 477 e 478, mentre, poi, norme, complementari da un lato, fondamentali e più importanti dall'altro, restano nella legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, nel regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con R. decreto 16 agosto 1909, n. 615, modificato col R. decreto 6 marzo 1913, n. 221, integrato dalla legge 18 febbraio 1923, n. 498, che contiene norme sui manicomi gestiti da privati, e inoltre nell'articolo 154 della legge di pubblica sicurezza e negli articoli 288 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62. La elencazione di questo complesso di norme spiega senz'altro la opportunità della nuova disciplina. La quale si riferisce alle quattro seguenti ipotesi: omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di alienati o di minori; omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente; omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di infermi di mente o di minori; omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.

Tali norme, in sostanza, mirano a sanzionare penalmente la inosservanza di disposizioni dettate a tutela di un interesse pubblico; quello di evitare la libera circolazione di persone pericolose, e di prevenire illegittime manomissioni di garanzie costituite a salvaguardia di persone incapaci di provvedere a loro stesse. Le norme predette si differenziano da quelle, in un certo senso analoghe, stabilite nel Progetto, in ordine alle misure di sicurezza, specialmente per la condizione di coloro ai quali i diversi provvedimenti sono applicati. E' sotto questo profilo, ad esempio, che l'articolo 729 del Progetto, il quale si riferisce a stabilimenti non destinati alla esecuzione di misure di sicurezza, si distingue dall'articolo 615 concernente la indebita limitazione di libertà, per la parte che concerne

il preposto ad uno stabilimento destinato alla esecuzione di misure di sicurezza (ad esempio, riformatori e manicomi giudiziari). Il solo articolo 731 sanziona pure l'omesso avviso all'Autorità di una evasione o fuga, anche quando si tratti di persona detenuta o ricoverata in uno stabilimento destinato alla esecuzione di pena o di misura di sicurezza. La eccezione, che ha per contenuto la inosservanza di norme quasi disciplinari, era consigliata dalla evidente affinità della materia.

L'articolo 729 è più ampio in confronto del corrispondente articolo 478 del Codice penale, perchè accoglie anche l'ipotesi del ricovero di minori in un riformatorio pubblico.

Il capoverso sanziona, con maggiore rigore del corrispondente articolo 53 del R. decreto 16 agosto 1909, n. 615, la omissione dell'avviso all'Autorità nel caso di ricovero in manicomio, su richiesta spontanea, dei seminfermi di mente.

L'intero articolo, poi, nella sua formulazione è più esattamente coordinato - e tale coordinazione era chiesta anche da varie Magistrature - soprattutto con la importantissima legge del 14 febbraio 1904 sui manicomi, già ricordata.

Anche l'articolo 730 risulta, nel testo definitivo, meglio armonizzato con la legislazione sui manicomi, nella fondamentale disposizione della prima parte. Ho limitato il capoverso alla sola inosservanza degli obblighi inerenti alla custodia delle persone affette da alienazione mentale, tenendo conto delle osservazioni fatte dalla Commissione Ministeriale e da molteplici Magistrature e Consigli forensi ed accademici. L'abbandono a sè stesso dell'alienato di mente resta, in tal modo, regolato dall'articolo 593; per l'abbandono dei minori si applicherà, nei congrui casi, il citato articolo 593, ovvero l'articolo 569.

La disposizione dell'articolo 731, rispetto all'articolo 477 del Codice penale vigente, è stata estesa, per quanto riguarda le persone custodite, a tutti coloro che siano detenuti o ricoverati in stabilimenti destinati alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero in stabilimenti di cura o in pubblici riformatori. La norma preveduta nel capoverso ha una portata generica ed è applicabile in tutti i casi, nei quali da un lato sussistono obblighi di custodia o di vigilanza in correlazione con un affidamento derivante dalla legge, anche civile o amministrativa, ovvero da disposizioni dell'Autorità, e dall'altro manchi una esplicita sanzione contro colui, che omette di avvertire l'Autorità quando la persona a lui affidata si sia sottratta alla sua custodia o vigilanza. La norma di cui trattasi è, ad esempio, in correlazione con l'articolo 238, concernente i minori o gli infermi di mente, in istato di libertà vigilata.

Nell'articolo 732, che, come è già stato detto, stabilisce una particolare sanzione per l'inadempimento dell'obbligo di denuncia imposto dall'articolo 154 della legge di pubblica sicurezza, è implicito il richiamo del termine (due giorni), entro cui, secondo la norma particolare, la denuncia stessa deve essere fatta.

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

SEZIONE I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

810. — Tra le norme contenute in questa Sezione hanno un posto preminente quelle concernenti la disciplina dei giuochi d'azzardo, la repressione dei quali è caratterizzata, nel Progetto, da una maggiore completezza nelle disposizioni, sistemate, inoltre, più organicamente in confronto del Codice penale vigente, e da un maggior rigore, che si appalesa non solo nelle sanzioni più gravi, ma nella determinazione degli elementi e circostanze delle varie forme dei reati. Il doloroso fenomeno sociale del giuoco d'azzardo, in cui non so che cosa sia maggiormente da paventare o deplorare, se la disistima del lavoro e del risparmio, a cui abitua, o la miseria a cui conduce, o l'abbruttimento, spesso fonte di delitti, è preveduto, infatti, in ogni sua fase, sì che nessuna ipotesi possa rimanere impunita: organizzazione o agevolazione dell'esercizio di un giuoco di azzardo, istituzione e tenuta della casa da giuoco, partecipazione al giuoco d'azzardo. Segue una disposizione per i giuochi non d'azzardo, ma abusivi, perchè non autorizzati, o meglio vietati. Il giuoco d'azzardo è represso, inoltre, anche in concorso di circostanze o modalità, che rendono attualmente il fatto non punibile.

Più specialmente, mentre nell'articolo 484 del Codice penale si prevedono i due soli fatti del tenere il giuoco di azzardo o di prestare il locale per tenerlo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'articolo 733 del Progetto punisce l'organizzazione del giuoco d'azzardo, e l'agevolazione dell'esercizio del giuoco stesso, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualsiasi specie. La organizzazione ha un significato assai ampio, che comprende anche il promuovere, di cui si faceva cenno nel corrispondente articolo 741 del Progetto preliminare, quando però il promuovimento costituisca un fatto concreto, che già attiene alla realizzazione. L'agevolare comprende evidentemente anche l'ipotesi particolare del prestare il locale. E' stata omessa, perchè praticamente manchevole e imprecisa, la ipotesi del tenere un giuoco d'azzardo. La parola « tenere », come si desume dalle perplessità e sempre mutevoli interpretazioni, è ambigua; e se si riferisca al tenitore del banco non è propria, nè esatta, almeno nei riguardi di alcuni giuochi di azzardo, nei quali, ad esempio, il banco è tenuto successivamente dai vari giuocatori. Ho stimato meglio, pertanto, di adottare formule, le quali permettano di far rientrare il tenitore del giuoco fra gli organizzatori del giuoco stesso, o fra i partecipanti, in relazione alle singole fattispecie.

Quanto ai circoli privati, la loro menzione esplicita vuol tagliar corto alle numerose controversie, alle quali ha dato luogo il Codice vigente. Le locuzioni adoperate nel capoverso dell'articolo 487 del Codice predetto e nel-

l'articolo 744 del Progetto preliminare, ovvero l'indicazione di elementi secondari, come l'esigere un compenso per l'uso degli arnesi da giuoco o il comodo di giuocare, oppure il dare accesso a qualunque persona a fine di giuoco, hanno sempre un valore relativo, e quasi sempre l'effetto pratico di spingere i biscazzieri a trovare nuove astuzie per eludere la legge: con che si rende assai difficile l'attività di prevenzione e di vigilanza dell'Autorità pubblica, le cui armi talora si spuntano contro le arti delle subdole e dannose organizzazioni.

Nel caso in cui il colpevole sia contravventore abituale o professionale, lo disposto che alla pena è aggiunta, oltre la libertà vigilata, la cauzione di buona condotta.

L'opportunità delle circostanze aggravanti risulta evidente dalla semplice enunciazione fattane nell'articolo 734. Di esse, soltanto quella del numero 2° ha riscontro nel capoverso dell'articolo 484 del Codice penale. Delle altre, quella del numero 1° dà rilevanza positiva al pericolo più grave, che deriva dalla esistenza della bisca; l'altra del numero 3° prevede il giuoco economicamente rovinoso, e quindi più pericoloso anche agli effetti sociali; ed infine quella del numero 4° è più intonata a tutto il sistema, accolto nel Progetto, di maggiore protezione per i minorenni.

Per quanto riguarda la partecipazione al giuoco d'azzardo ho tenuto ferma la condizione che il colpevole sia sorpreso mentre prende parte al giuoco; essa impedisce inopportuni rigori, e talora dolorosi equivoci. Non ho creduto, invece, di far menzione della sorpresa nell'articolo 733; il fatto ivi previsto, invero, per la sua stessa complessità, non può essere accertato, nella maggior parte dei casi, se non mediante una paziente indagine di polizia.

Sono riprodotte anche per questa figura di reato, sotto altro aspetto, le circostanze aggravanti dell'articolo 734, eccetto, come è ovvio, quella relativa al minore di anni diciotto. La circostanza aggravante dell'aver impegnato nel giuoco poste rilevanti è espressa in modo da riguardare il fatto proprio del giuocatore: in altri termini l'aggravante è posta a carico soltanto di coloro, che abbiano impegnate nel giuoco poste rilevanti, indipendentemente dal comportamento degli altri giuocatori.

Mi è sembrato, poi, opportuno, per tutte le specie di contravvenzioni precedenti, stabilire, quale pena accessoria, la pubblicazione speciale della sentenza di condanna. Essa può servire come remora efficace, specie per alcune categorie di persone, come impiegati, professionisti, ecc. L'ordine di chiusura di un pubblico esercizio, quando in esso sia stato commesso il reato, e il colpevole sia recidivo, è, infine, giustificato da evidenti motivi di prevenzione.

Disposizione assai importante è quella dell'articolo 736, che definisce non soltanto il giuoco d'azzardo, come fa attualmente la prima parte dell'articolo 487, ma le stesse case da giuoco.

La prima definizione riproduce sostanzialmente quella del detto articolo 487, sostituita alla parola « sorte » quella, più appropriata, di « alea ».

Non ho fatto menzione delle lotterie, perchè, quando non siano autorizzate, ricadono sotto le sanzioni di leggi particolari.

La definizione della casa da giuoco è tale, che assai difficilmente potrà essere elusa l'applicazione della circostanza aggravante preveduta negli articoli 734 e 735.

Come risulta dall'articolo 736, ho considerata casa da giuoco qualsiasi luogo, che sia destinato al giuoco di azzardo. Tale destinazione ha carattere essenziale: purchè essa sussista, non ha rilevanza se lo scopo del giuoco sia, in qualsiasi forma, mascherato, nè se il luogo di convegno destinato al giuoco sia aperto a chiunque, ovvero sia un luogo privato.

La disposizione dell'articolo 738 ha carattere puramente sanzionatorio rispetto ai giuochi abusivi preveduti nella prima parte dell'articolo 108 della legge di pubblica sicurezza, per quanto riguarda il tenere un giuoco non d'azzardo, o il partecipare ad esso, quando l'Autorità l'abbia esplicitamente vietato.

La natura di quest'ultima norma mi ha specialmente consigliato, nella redazione del testo definitivo, una più rigorosa coordinazione con la corrispondente enunciazione, esistente nella legge di pubblica sicurezza.

811. — La bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti costituiscono l'oggetto di disposizioni (quelle contenute nell'articolo 739 del Progetto) insistentemente reclamate, come fu già rilevato in precedenza, dalla coscienza sociale, di cui si sono rese interpreti anche talune associazioni autorevoli.

Nella bestemmia, manca spesso l'animo di recare oltraggio alla Divinità o alla religione dello Stato. Per tale motivo e per rendere la repressione del fatto indipendente dall'accertamento del dolo, indagine assai difficile, ho creduto mantenere al reato il carattere contravvenzionale. Ciò non esclude, come ho precisato nella parte di questa Relazione concernente i delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, che, nei congrui casi, la bestemmia possa, concorrendo il dolo, essere punita come delitto. Non ho pertanto creduto di accogliere la proposta di considerare sempre come delitto la bestemmia, poichè una tale modificazione, anzichè rafforzare la tutela penale, come è intento dei proponenti, l'avrebbe limitata notevolmente, per la necessaria indagine sul dolo. La non punibilità, almeno a questo titolo, delle invettive o parole oltraggiose contro simboli o persone di religioni diverse dalla cattolica risponde a un'esigenza logica di coordinamento con la disposizione dell'articolo 408 del Progetto, il quale limita il pubblico vilipendio alla religione dello Stato.

Mentre la previsione riguardante la bestemmia è oggetto già di una disposizione, di carattere temporaneo, contenuta nell'articolo 232 della legge di pubblica sicurezza, l'altra, concernente le manifestazioni pubbliche oltraggiose verso i defunti, è affatto nuova. Tali manifestazioni, che, pur non essendo ispirate da un *animus iniuriandi*, contrastano con i sentimenti di venerazione e di pietà verso i defunti, sono prevedute nel Progetto in maniera non solo ampia, ma generica, per comprendere tutte quelle, che ricorrono comunemente, specie in alcuni ceti sociali.

Ho soppresso nel testo definitivo la parola «turpiloquio», perchè compresa nel concetto più esteso di «manifestazione»: ciò, del resto, era stato già chie-

sto da varie Magistrature. La circostanza **aggravante** preveduta nel secondo capoverso dell'articolo in esame mi è stata suggerita dalla considerazione dei particolari obblighi, che incombono a coloro che sono addetti a servizi religiosi o mortuari, ovvero alla educazione di minori.

812. — Le contravvenzioni prevedute negli articoli 740 e 741 sono dirette alla tutela della pubblica decenza, intorno alla quale già dissi nel Libro II, in contrapposto al concetto di oscenità.

Il carattere differenziale fra le due contravvenzioni predette consiste specialmente nell'elemento obbiettivo: commercio di stampati, disegni o altri oggetti offensivi della pubblica decenza, ovvero atti contrari alla decenza pubblica. La norma dell'articolo 740 ha riferimento a quella dello articolo 112 della legge di pubblica sicurezza, mentre quella dell'articolo seguente si riferisce, nella duplice previsione, agli articoli 232 della legge di pubblica sicurezza e 490 del Codice penale.

Essendo qui limitata la previsione alla sola offesa alla decenza pubblica, resta fuori dalle disposizioni in esame qualsiasi manifestazione offensiva della morale e del buon costume. Siffatta oggettività giuridica forma il contenuto, come si è visto, di norme esistenti in altra parte del Progetto.

Nell'articolo 741, alla locuzione « in pubblico » mi è parso necessario sostituire l'altra « in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico », di significato più vasto e preciso. Ho ritenuto, inoltre, opportuno scindere il contenuto dell'articolo 490 del Codice in vigore in due ipotesi distinte: l'una, riguardante gli atti contrari alla pubblica decenza; l'altra, relativa al turpiloquio, che ha una fisionomia propria caratteristica.

La ipotesi del mostrare nudità invereconde, che si legge anche nell'articolo 749 del Progetto preliminare, quando si sostanzia in atto che abbia carattere di oscenità, potrà esser punito a termini dell'articolo 535, nella duplice ipotesi, dolosa e colposa.

813. — Le disposizioni dell'articolo 491 del Codice penale sono, nell'articolo 742 del Progetto, integrate e precisate in relazione all'articolo 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, e completate con la previsione di altri fatti, che egualmente offendono la sensibilità di un popolo civile. È, pertanto, colpito penalmente anche l'adoperare animali in lavori, ai quali non siano adattati per malattia o per età. Nel concetto di sottoporre animali a torture senza necessità è compresa, evidentemente, anche la pratica dell'accecamento degli uccelli, certamente non necessaria, anche se utile, alla caccia, ritenendosi che talune specie di uccelli, se accecati, cantino meglio e quindi servano meglio da richiamo. Ho tralasciata, invece, la ipotesi, preveduta nel corrispondente articolo 751 del Progetto preliminare, del trascurare l'alimentazione, perchè mi è parsa non solo di difficile accertamento, ma contraria all'*id quod plerumque accidit*.

Nel primo capoverso dell'articolo 742, relativo ad esperimenti fatti su animali vivi, in modo da destare ribrezzo, ho soppresso l'inciso « senza permesso dell'Autorità quando sia richiesto », perchè, in applicazione dei principî generali, se il fatto sia stato legittimamente autorizzato, vien meno il reato. Ho poi

stabilito, nel capoverso stesso, che gli esperimenti a fine didattico o scientifico costituiscano reato non quando siano eseguiti fuori dei luoghi all'uopo destinati, ma in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, essendomi sembrato che, per l'offesa al senso di pietà, che si vuole particolarmente reprimere, occorra, almeno potenzialmente, la presenza del pubblico.

La disposizione del secondo capoverso, che stabilisce una circostanza aggravante per il caso che siano adoperati animali in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie, ha rispondenza col divieto contenuto nell'articolo 69, capoverso, della legge di pubblica sicurezza.

SEZIONE II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

814. — La previsione dell'articolo 743, in cui si punisce il trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui, ha riscontro anche in qualche Progetto straniero, ad esempio, in quello austriaco. Essa integra la previsione delittuosa contenuta nell'articolo 621, che riguarda il fatto di chi pone taluno, senza il suo consenso, in istato d'incapacità d'intendere o di volere: la ipotesi contravvenzionale presuppone il consenso del paziente, ma tale consenso non vale ad escludere la illiceità del fatto, qualora da esso derivi pericolo per la incolumità della persona. Siffatta condizione costituisce un necessario limite per qualsiasi forma di attività ispirata da scopi anche lodevoli, eccetto, è ovvio, i casi di necessità terapeutica o di esperimenti scientifici: eccezione, quest'ultima, che ho accolto nel testo definitivo, perchè mi è sembrato eccessivo e pericoloso ostacolare, con eccessivi rigori, i progressi della scienza.

Tuttavia, anche in tal caso, il sanitario, il quale cagioni, per colpa, la morte o una lesione personale, risponderà a termini degli articoli 589 e 590.

815. — Ho preveduto l'abuso di sostanze stupefacenti, pur avendo lasciato alla legislazione particolare tutta la disciplina relativa a tale materia, perchè niuna disposizione al riguardo è nella legge speciale, che colpisce soltanto, come delitto, l'accedere in taluni locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti. Il nuovo titolo di contravvenzione risponde, invece, all'esigenza di impedirne l'abuso anche in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, non essendovi motivo di escludere la punibilità di tali fatti, che pure sono repressi penalmente in relazione alla ubriachezza.

La enunciazione dei circoli privati è in armonia con quanto ho disposto per altre contravvenzioni.

Ho creduto opportuno specificare, per evitare eccessi ed arbitri pericolosi, che il fatto è punibile soltanto quando il colpevole sia colto in istato di alterazione psichica grave, per effetto dell'abuso di sostanze stupefacenti.

Una norma, che ha relazione con la precedente, per il riferimento agli stupefacenti, ed è poi in armonia con la cospicua tutela accordata nel Progetto ai minorenni, è quella dell'articolo 745, che punisce la consegna ai minori di sostanze velenose o nocive. Rilevo, in ordine alle sostanze medicinali, che la disposizione del Progetto è nuova, e tende a finalità pratiche di tutela preventiva. Il divieto riguardante la somministrazione del tabacco mi è stato, invece, suggerito da una particolare norma contenuta nella legge sulla maternità e l'infanzia (articolo 24).

TITOLO II

**Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale
della pubblica Amministrazione**

816. — Ho già fatto cenno delle ragioni, che mi hanno indotto a comprendere nel Progetto le poche norme di questo Titolo. Tra queste niuna, forse, ha una importanza sociale così elevata, come quella (articolo 746), che prevede l'obbligo della istruzione elementare, attualmente sancito negli articoli 166, 169 e 180 del R. D. 22 gennaio 1925, n. 432. Tutti i Corpi consultati, può dirsi, hanno plaudito alla inserzione di questa norma nella legge penale fondamentale. Il presente testo riproduce l'articolo 766 del Progetto preliminare, omettendo soltanto il richiamo esplicito al rapporto di direzione, che ho ritenuto compreso in quello di vigilanza.

Ragioni analoghe spiegano il consenso manifestato sulla disposizione dell'articolo 767 del Progetto preliminare, riprodotta nell'articolo 747 del testo definitivo, che non ha riscontro in leggi speciali. L'obbligo dell'avviamento di minori al lavoro ha, nell'articolo 139 del Codice civile, carattere indeterminato, riferendosi genericamente alla educazione e istruzione; lo si fornisce ora di sanzione per il caso di inadempimento. Nel Progetto, tuttavia, tale obbligo ha un oggetto rigorosamente definito, e si riannoda a finalità di prevenzione del triste e complesso fenomeno della delinquenza minorile.

La condizione che il reato sussiste solo allorchè si tratti di minori, che debbano trarre dal lavoro il proprio sostentamento, lascia un'ampia facoltà di apprezzamento al giudice, in relazione alle svariate esigenze connesse alla diversità dei ceti sociali.

817. — Le due ultime previsioni, infine, comprese negli articoli 748 e 749, concernenti il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, e la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, hanno speciale importanza per l'Italia, ove tali bellezze sono fonti d'ispirazione artistica e motivo di alto godimento intellettuale, sì che viva e profonda è sentita l'esigenza di prevenire con vigile cura qualunque deturpamento o manomissione abusivi.

L'articolo 748 prevede il fatto del proprietario che cagioni, anche per colpa, la distruzione, il deterioramento o altro guasto della cosa propria, della

quale conosca il rilevante pregio. La punibilità è subordinata alla condizione che dal fatto derivi, obbiettivamente, un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. In sostanza si ha qui una limitazione, penalmente sanzionata, del diritto di proprietà, fondata sul concetto della prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato.

Per togliere ogni dubbio circa l'applicabilità, nella specie, dell'articolo 247, ho data facoltà a' giudice di ordinare la confisca della cosa deteriorata o danneggiata. La devoluzione all'erario, mentre toglie, a chi se ne è mostrato immeritevole, la proprietà della cosa, ne garentisce, d'altro canto, la conservazione nell'interesse pubblico.

L'articolo 749, infine, mira ad impedire che, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, siano distrutte o alterate le bellezze naturali dei luoghi, che l'Autorità abbia dichiarati soggetti a speciale protezione.



INDICE — SOMMARIO

— LIBRO SECONDO —

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I. — Dei delitti contro la personalità dello Stato.

	Art.	Num.	Pag.
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		241-245 *	7
CAPO PRIMO — <i>Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.</i>			
Attentato contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato	248	246	12
Cittadino, che porta le armi contro lo Stato italiano	249	247	13
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano	250	248	16
Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra	251	248-249	»
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra	252	250	18
Corruzione del cittadino da parte dello straniero.	253	250 e 251	»
Favoreggiamento bellico	254	252	20
Somministrazione al nemico di provvigioni.	255	252 e 253	20 e 22
Partecipazione a prestiti a favore del nemico.	255	252 e 254	»
Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra	257	252 e 255	20 e 24
Frode in forniture in tempo di guerra	258	«	»
Commercio col nemico	259	»	»
Distruzione o sabotaggio di opere militari	260	256 e 257	27 e 29
Agevolazione colposa	261	»	27 e 30
Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato	262	256 e 258	27 e 31
Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato	263	256, 259 e 260	27, 32 e 34
Spionaggio politico o militare	264	256 e 250	27 e 32

(*) La numerazione dei paragrafi è in continuazione a quella del Libro I del Progetto (Vol. V, Parte 1, dei *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*).

	Art.	Num.	Pag.
Spionaggio di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione	265	256 e 260	27 e 32
Agevolazione colposa	266	256, 260 e 261	27, 32 e 37
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio	267	256, 260 e 262	27, 32 e 38
Rivelazione di segreti di Stato	268	256, 260 e 263	»
Rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione	269	256, 260 e 264	27, 32 e 39
Utilizzazione dei segreti di Stato	270	265	40
Infedeltà in affari di Stato	271	266 e 373	40 e 135
Disfattismo politico o militare	272	267 e 268	41 e 42
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.	273	267, 269 e 270	41, 44 e 45
Disfattismo economico	274	267 e 271	41 e 47
Parificazione degli Stati alleati	275	267 e 272	41 e 48
Attività antinazionale del cittadino all'estero .	276	267, 268 e 273	41, 43 e 48
Associazioni sovversive: organizzazione	277	274-283	49
Partecipazione ad associazioni sovversive . . .	278	»	»
Apologia e propaganda sovversiva	279	»	»
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale	280	»	»
Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale	281	»	»
Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico	282	—	—
 CAPO SECONDO — <i>Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.</i>			
<i>Considerazioni generali e di sistema.</i>		284-287	57
Attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario, il Reggente e i Principi della Famiglia Reale	283	288-295	59
Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale	284	»	»
Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re.	285	»	»
Attentato contro il Capo del Governo	286	296-298	65
Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo	287	»	»
Attentato contro la costituzione dello Stato .	288	299	67
Insurrezione armata contro i poteri dello Stato	289	299-301	67 e 68
Partecipazione all'insurrezione	290	299 e 301	67 e 69
Guerra civile	291	299, 301 e 302	»
Usurpazione di potere politico o di comando militare	292	299, 303 e 304	67, 70 e 71

	Art.	Num.	Pag.
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero	293	299 e 305	67 e 72
Attentato contro gli organi costituzionali . .	294	298, 301, 306 309 e 311	67, 69, 73 e 78
Vilipendio alle istituzioni costituzionali . . .	295	310-313	77, 78 e 80
Vilipendio alla Nazione italiana.	296	314	81
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato	297	315 e 317	81 e 84
Circostanza aggravante	298	314, 315 e 317	»
 <i>CAPO TERZO — Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.</i>			
Attentato contro i diritti politici del cittadino .	299	318-320	85
 <i>CAPO QUARTO — Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.</i>			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		321, 322 e 327	88 e 91
Attentato contro i Capi di Stati esteri . . .	300	323	89
Offese contro i Capi di Stati esteri	301	»	»
Offese contro i rappresentanti di Stati esteri .	302	»	»
Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero	303	316 e 324	82 e 90
Condizione di reciprocità	304	316, 325 e 326	»
 <i>CAPO QUINTO — Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti.</i>			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		328 e 329	92
Concorso di reati	305	330	93
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo . .	306	331-336	94
Pubblica istigazione e apologia	307	»	»
Cospirazione politica mediante accordo . . .	308	333, 337 e 338	96
Cospirazione politica mediante associazione .	309	336, 337-339	98
Bande armate: formazione e partecipazione .	310	336 e 340	99 e 104
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate	311	341-344	102
Cospirazione: casi di non punibilità . . .	312	345	104
Banda armata: casi di non punibilità . . .	313	»	»
Tempo di guerra	314	347	105

	Art.	Num.	Pag.
Circostanza diminvente: lieve entità del fatto	315	348	109
Pene accessorie	316	349	110
Espulsione dello straniero	317	»	»
Autorizzazione o richiesta di procedimento .	318	350	111
TITOLO II. — Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		351-363	112
CAPO PRIMO — Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.			
Peculato	319	364	126
Malversazione a danno dei privati	320	»	»
Peculato mediante profitto dell'errore altrui .	321	»	128
Concussione	322	365	129
Corruzione per un atto di ufficio	323	366	»
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	324	»	»
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	325	367	131
Pene per il corruttore	326	366	130
Istigazione alla corruzione	327	»	131
Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge	328	368	132
Interesse privato in atti di ufficio	329	368 e 369	132 e 134
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio	330	368 e 370	»
Rivelazione di segreti di ufficio	331	368 e 371	»
Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti della Autorità	332	368 e 372	»
Omissione o rifiuto di atti d'ufficio	333	374	135
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.	334	374 e 375	135 e 136
Abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici	335	376	136
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	336	377	137
Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio .	337	378	138
Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro	338	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro. . .	339	379	138
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate	340	»	»
 CAPO SECONDO — Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		380-384 e 393	141 e 152
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	341	385-387	145
Resistenza a un pubblico ufficiale	342	»	»
Circostanze aggravanti	343	»	»
Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario	344	»	»
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità . .	345	388	148
Oltraggio a un pubblico ufficiale	346	389 e 390	149
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario	347	»	149 e 151
Oltraggio a un magistrato in udienza . . .	348	»	»
Oltraggio contro un pubblico impiegato . .	349	389 e 391	»
Offesa all' Autorità mediante danneggiamento di affissione	350	389 e 392	149 e 152
Millantato credito	351	394 e 417	152 e 178
Usurpazione di funzioni pubbliche	352	395	153
Abusivo esercizio di una professione . . .	353	396	154
Violazione di sigilli	354	397	155
Agevolazione colposa	355	»	»
Violazione della pubblica custodia di cose .	356	398	»
Smercio di stampati dei quali sia ordinato il sequestro	357	399	156
Turbata libertà degli incanti	358	400	»
Astensione degli incanti	359	»	»
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	360	401	157
Frode nelle pubbliche forniture	361	402	160
 CAPO TERZO — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.			
Nozione del pubblico ufficiale	362	357 - 362	117
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio	363	»	»
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità	364	»	»
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale	365	»	»

TITOLO III. — Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia.

Considerazioni generali e di sistema

403 e 404

161

CAPO PRIMO — Dei delitti contro l'attività giudiziaria.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

366

405

162

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

367

»

»

Omessa denuncia aggravata

368

»

»

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

369

346, 405 e 406

105, 162 e 164

Omissione di referto

370

405 e 407

162 e 165

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

371

408

166

Simulazione di reato

372

409

168

Calunnia

373

409 e 410

»

Autocalunnia

374

409

»

Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

375

»

»

Falso giuramento della parte

376

409 e 411

168 e 170

Falsa testimonianza

377

408, 409 e 412

167, 168 e 171

Falsa perizia o interpretazione

378

408, 409 e 413

167, 168 e 172

Frode processuale

379

408, 409 e 414

»

Circostanze aggravanti

380

409

168

Ritrattazione

381

»

»

Subornazione

382

409 e 415

168 e 175

Favoreggiamento personale

383

416

176

Favoreggiamento reale

384

»

»

Patrocinio o consulenza infedele

385

417

177

Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

386

»

»

Millantato credito del patrocinatore

387

»

»

Interdizione dai pubblici uffici

388

»

178

Casi di non punibilità

389

418

»

CAPO SECONDO — Dei delitti contro la autorità delle decisioni giudiziarie.

Considerazioni generali

419 e 421

180

Evasione

390

420

180

Procurata evasione

391

422

181

Colpa del custode

392

»

»

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

393

423

»

	Art.	Num.	Pag.
Inosservanza di pene accessorie	394	424	184
Procurata inosservanza di pena	395	425	»
Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive	396	»	»
CAPO TERZO — Della tutela arbitraria delle private ragioni.			
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	397	426	185
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza verso le persone	398	»	«
Sfida a duello	399	427	185
Portatori di sfida	400	»	»
Uso delle armi in duello	401	»	»
Casi di applicazione delle pene ordinarie sta- bilite per l'omicidio e per la lesione personale	402	»	»
Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità	403	»	»
Duellante estraneo al fatto	404	»	»
Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello	405	»	»
Provocazione al duello per fine di lucro . .	406	»	»
Divulgazione di verbali o di notizie riguar- danti il duello	407	»	»
TITOLO IV. — Dei delitti contro il sen- timento religioso e contro la pietà dei defunti.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		428 - 433	187
CAPO PRIMO — Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti am- messi.			
Vilipendio alla religione dello Stato . . .	408	434 e 436	190 e 191
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone	409	438	192
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose	410	439 e 440	193 e 194
Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico	411	441 e 442	195
Delitti contro i culti ammessi nello Stato . .	412	437, 441 e 443	192, 195 e 196
CAPO SECONDO — Dei delitti contro la pietà dei defunti.			
<i>Considerazioni di sistema</i>			
Violazione di sepolcro	413	444	197

	Art.	Num.	Pag.
Vilipendio alle tombe	414	445	197
Turbamento di un funerale o servizio funebre	415	446	198
Vilipendio di cadavere	416	447	»
Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere	417	448	199
Occultamento di cadavere	418	»	»
Uso illegittimo di cadavere	419	449	200
TITOLO V. — Dei delitti contro l'ordine pubblico.			
		451 - 453	202
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>			
CAPO PRIMO — Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico.			
		454	204
<i>Considerazioni di sistema</i>			
		454 e 456	• 204 e 205
Istigazione a delinquere	420	455 e 456	»
Istigazione a disobbidire alle leggi	421	457	206
Associazione per delinquere	422	»	»
Misure di sicurezza	423	458	207
Assistenza agli associati	424		
CAPO SECONDO — Dei delitti contro la polizia di sicurezza.			
		459 e 461	208
<i>Considerazioni di sistema</i>			
		460	»
Devastazione e saccheggio	425		
Pubblica intimidazione a mezzo di materie esplosive	426	»	»
Pubblica intimidazione	427	»	»
TITOLO VI. — Dei delitti contro l'incolumità pubblica.			
<i>Considerazioni generali</i>		462 e 465	210
CAPO PRIMO — Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.			
Strage	428	459 e 466	208 e 216
Incendio	429	467	218

	Art.	Num.	Pag.
Danneggiamento seguito da incendio	430	467	218
Circostanze aggravanti	431	468	219
Inondazione, frane o valanghe	432	469	»
Danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe	433	»	220
Naufragio, sommersione o disastro aviatorio .	434	470	»
Danneggiamento seguito da naufragio . . .	435	»	221
Disastro ferroviario	436	471	»
Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Strade ferrate	437	»	»
Attentati alla sicurezza dei trasporti	438	»	»
Attentati alla sicurezza degli impianti di ener- gia elettrica e del gas ovvero delle pub- bliche comunicazioni.	439	472	224
Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi .	440	473	»
Fabbricazione o detenzione di materie esplo- denti	441	474	226
Sottrazione, occultamento e guasto di appa- recchi a pubblica difesa da infortuni. .	442	475	227
Rimozione o omissione dolosa di cautele con- tro infortuni sul lavoro	443	476	228
 <i>CAPO SECONDO — Dei delitti di co- mune pericolo mediante frode.</i>			
Epidemia	444	477	229
Avvelenamento di acque o di sostanze ali- mentari	445	»	»
Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari	446	»	»
Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute	447	»	»
Commercio di sostanze alimentari contrafatte o adulterate	448	478	230
Commercio o somministrazione di medicinali guasti	449	479	»
Commercio di sostanze alimentari nocive . .	450	480	231
Somministrazione di medicinali in modo pe- ricoloso per la salute pubblica	451	479	230
Commercio clandestino o fraudolento di so- stanze stupefacenti	452	481	231
Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti	453	»	»
 <i>CAPO TERZO — Dei delitti colposi di comune pericolo.</i>			
Delitti colposi di danno	454	482	234

	Art.	Num.	Pag.
Delitti colposi di pericolo	455	483	235
Pericolo causato nel condurre un veicolo . .	456	484	235
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro	457	485	238
Delitti colposi contro la salute pubblica . .	458	486	239
 CAPO QUARTO — Disposizioni comuni.			
Pene accessorie	459	487	239
Misure di sicurezza	460	»	»
 TITOLO VII. — Dei delitti contro la fede pubblica.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		488-490	241
 CAPO PRIMO — Della falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.			
<i>Considerazioni generali</i>		491	243
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	461	492	»
Alterazione di monete	462	495	246
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	463	496	»
Circostanze aggravanti	464	492 e 496	243 - 246
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	465	496	246
Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete	466	491	243
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	467	497	247
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo	468	»	»
Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	469	»	»
Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto	470	498	248

	Art.	Num.	Pag.
Casi di non punibilità	471	499	248
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	472	500	»
Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto	473	»	»
Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati	474	»	»
 <i>CAPO SECONDO — Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.</i>			
<i>Considerazioni di sistema</i>		501	249
Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto	475	»	»
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.	476	»	»
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione	477	502	»
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione	478	»	250
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri	479	»	»
Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta	480	503	»
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	481	504 - 507	251
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	482	»	»
Pene accessorie	483	507	253
 <i>CAPO TERZO — Della falsità in atti.</i>			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		508 - 519	253
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	484	520	260
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	485	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	486	520 e 521	260
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	487	522	262
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	488	522 e 523	»
Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercenti un servizio di pubblica necessità	489	524	»
Falsità materiale commessa dal privato . . .	490	525	263
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico	491	526 e 527	»
Falsità in registri e notificazioni	492	528	264
Falsità in scrittura privata	493	529 e 530	265
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.	494	531	266
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.	495	»	»
Falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali	496	531 e 532	»
Uso di atto falso	497	533	268
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri	498	534	»
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena	499	515	258
Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti	500	508	254
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico	501	516	259
 <i>CAPO QUARTO — Della falsità personale.</i>			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		535	269
Sostituzione di persona	502	536 e 537	269 e 271
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	503	538 e 539	271
False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri	504	540	273
Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale	505	»	»
Usurpazione di titoli o di onori	506	541	»

	Art.	Num.	Pag.
TITOLO VIII. — Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		542 e 543	275
CAPO PRIMO — Dei delitti contro la economia pubblica.			
Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione	507	544	278
Dolosa diffusione di una malattia delle piante o degli animali	508	545	279
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.	509	546 - 552	280
Serrata e sciopero per fini contrattuali . .	510	553 - 555	288
Serrata e sciopero per fini non contrattuali .	511	»	»
Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero	512	»	»
Serrata e sciopero a scopo di solidarietà o di protesta	513	»	»
Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci	514	»	»
Boicottaggio.	515	553 e 556	288 e 293
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio . . .	516	553 e 557	288 e 294
Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro	517	553 e 558	288 e 295
Circostanze aggravanti	518	553 e 559	288 e 296
Pena per i capi, promotori e organizzatori .	519	»	»
Pena accessoria	520	»	»
CAPO SECONDO — Dei delitti contro la industria e il commercio.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		560	297
Turbata libertà dell'industria o del commercio.	521	561	298
Frodi contro le industrie nazionali	522	504-507 e 562	251 e 299
Frode nell'esercizio del commercio	523	503 e 563	251 e 300
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	524	563	300
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	525	504-507 e 563	251 e 300

	Art.	Num.	Pag.
CAPO TERZO — <i>Disposizione comune ai Capi precedenti.</i>			
Pubblicazione speciale della sentenza . . .	526	543	278
TITOLO IX. — Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		564 e 565	303
CAPO PRIMO — <i>Dei delitti contro la libertà sessuale.</i>			
Della violenza carnale	527	566 - 569	304
Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale . . .	528	566 e 570	304 e 306
Atti di libidine violenti	529	571	307
Ratto a fine di matrimonio	530	572	308
Ratto a fine di libidine	531	572 e 573	»
Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio	532	572 e 574	308 e 310
Circostanze attenuanti	533	575	311
Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata	534	576	»
CAPO SECONDO — <i>Delle offese al pudore e all'onore sessuale.</i>			
<i>Considerazioni generali</i>		581	314
Atti osceni	535	577 - 580	313
Pubblicazioni oscene	536	582 - 587	315
Pubblicazioni o spettacoli osceni	537	»	»
Atti o oggetti osceni: nozione	538	588 e 589	317
Incitamento a pratiche contro la procreazione.	539	590	318
Corruzione di minorenni	540	591 e 595	319
Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento	541	568 e 596	320 e 325
Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella . .	542	596 e 597	322
Costrizione alla prostituzione	543	596 e 598	322 e 324

	Art.	Num.	Pag.
Sfruttamento di prostitute	544	599	324
Tratta di donne e di minori	545	600	325
Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno	546	»	»
Tratta di donne e di minori commessa all'estero	547	»	»
Misura di sicurezza	548	601	326
 <i>CAPO TERZO — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.</i>			
Età della persona offesa	549	602	326
Rapporto di parentela	550	603	327
Pene accessorie ed altri effetti penali	551	604	329
Querela di parte	552	605	331
A chi spetti il diritto di querela	553	606	332
Causa speciale di estinzione del reato	554	607	»
 <i>TITOLO X. — Dei delitti contro la famiglia.</i>			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		608 - 611	334
 <i>CAPO PRIMO — Dei delitti contro il matrimonio.</i>			
Bigamia	555	612-619	335
Prescrizione del reato	556	620	340
Induzione al matrimonio mediante errore o inganno	557	621	»
Adulterio	558	623	342
Concubinato	559	»	»
Casi di non punibilità Circostanza attenuante	560	624	»
Pena accessoria e sanzione civile	561	625	344
Estinzione del reato	562	626	345
 <i>CAPO SECONDO — Dei delitti contro la morale familiare.</i>			
Incesto	563	627-629	346
Attentati alla morale familiare commessi a mezzo della stampa periodica	564	630	347

	Art.	Num.	Pag.
CAPO TERZO — Dei delitti contro lo stato di famiglia.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		631	349
Supposizione o soppressione di stato	555	632	
Alterazione di stato	566	538 e 632	272 e 349
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto	567	633 e 634	351
Pena accessoria	568	635	352
CAPO QUARTO — Dei delitti contro l'assistenza familiare.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		636 e 637	352
Violazione degli obblighi di assistenza familiare	569	638, 639 e 679	353 e 394
Abuso di mezzi di correzione o di disciplina.	570	641	357
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli .	571	642	358
Sottrazione consensuale di minorenni	572	643 - 651	359
Sottrazione di persone incapaci	573		
TITOLO XI. — Dei delitti contro la persona.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		652 e 733	364 e 433
CAPO PRIMO — Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		653	365
Omicidio	574	654	
Circostanze aggravanti. Pena di morte	575	655 - 657	366
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo	576	658	369
Infanticidio per causa di onore	577	659 e 660	370
Omicidio del consenziente	578	661 e 662	373
Istigazione o aiuto al suicidio	579	663-665	375
Percosse	580	636, 667, 670, 672, 674 e 733	378, 382, 384, 388 e 434
Lesione personale	581	666, 668, 672 e 674	378, 380, 384 e 388

	Art.	Num.	Pag.
Circostanze aggravanti	582	666, 669, 672 e 674	378, 380, 384 e 388
Omicidio preterintenzionale	583	671	383
Circostanze aggravanti	584	672 e 733	385 e 433
Morte o lesioni, come conseguenza di altro delitto	585	671 e 715	384 e 421
Omicidio o lesione personale a causa di onore	586	673	386
Rissa	587	675 e 676	389
Contagio di sifilide	588	677	390
Omicidio colposo	589	678	393
Lesioni personali colpose	590	»	»
Dell'abbandono di persone minori o incapaci.	591	679	»
Abbandono di un neonato per causa di onore	592	»	395
Omissione di soccorso	593	680	»
Aborto di donna non consenziente	594	681 e 683	396 e 398
Aborto di donna consenziente	595	681 e 682	396 e 397
Aborto procuratosi dalla donna	596	»	-
Istigazione all'aborto	597	681 e 685	396 e 399
Morte o lesione della donna	598	681 e 684	396 e 398
Atti abortivi su donna ritenuta incinta	599	681 e 686	396 e 400
Causa di onore	600	681 e 684	396 e 398
Pene accessorie	601	681	396
 CAPO SECONDO — Dei delitti contro l'onore.			
		687-689	401
<i>Considerazioni generali</i>	602	690	403
Ingiuria	603	»	»
Diffamazione	604	691	404
Esclusione dalla prova liberatoria	605	692	405
Querela di parte e estinzione del reato	606	»	»
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.	607	»	»
Ritorsione e provocazione			
 CAPO TERZO — Dei delitti contro la libertà individuale.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		693-698	407
 SEZIONE I^a — Dei delitti contro la perso- nalità individuale.			
<i>Considerazioni generali</i>		699	410
Riduzione in schiavitù	608	700	»
Tratta e commercio di schiavi	609	701 e 702	411

	Art.	Num.	Pag.
Alienazione o acquisto di schiavi	610	701	»
Plagio	611	700 e 703	410 e 412
Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano	612	704	412
SEZIONE II^a — Dei delitti contro la libertà personale.			
<i>Considerazioni generali</i>		705	413
Sequestro di persona	613	706	414
Arresto illegale	614	707	415
Indebita limitazione di libertà personale	615	708	»
Abuso di autorità contro detenuti	616	709	416
Perquisizione e ispezione personale arbitrarie.	617	710	417
SEZIONE III^a — Dei delitti contro la libertà morale			
<i>Considerazioni generali</i>		711	417
Violenza privata	618	»	»
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	619	415 e 712	176 e 418
Minaccia	620	713	419
Stato di incapacità procurato mediante violenza.	621	714, 715, 801 e 814	419, 505 e 516
SEZIONE IV^a — Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.			
Violazione di domicilio	622	716	421
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale	623	717	424
SEZIONE V^a — Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.			
<i>Considerazioni generali e di sistema</i>		718, 725 e 731	425, 429 e 432
Violazione di corrispondenza chiusa	624	719	»
Violazione di corrispondenza aperta	625	»	»
Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche o telefoniche	626	720	426

	Art.	Num.	Pag.
Soppressione di corrispondenza	627	721	427
Sottrazione di corrispondenza	628	»	»
Fraudolento impedimento di comunicazioni .	629	722	»
Rivelazione del contenuto di corrispondenza appreso mediante reato	630	723	»
Rivelazione del contenuto di corrispondenza	631	723 e 724	»
Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.	632	726	429
Rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.	633	»	»
Fraudolenta cognizione di documenti segreti.	634	727	430
Rivelazione di documenti segreti	635	»	»
Rivelazione di segreto professionale	636	728 e 729	431
Rivelazione di segreti scientifici o industriali.	637	729	432
Querela di parte	638	730	»
TITOLO XII. — Dei delitti contro il patri-			
monio.			
<i>Consuetudini generali e di sistema</i>		734-737	435
CAPO PRIMO — Dei delitti contro il pa-			
trimonio mediante violenza alle cose			
o alle persone.			
Furto	639	738 e 739	437
Circostanze aggravanti	640	740	440
Furti punibili a querela di parte	641	741	446
Sottrazione di cose comuni	642	742	449
Rapina	643	743	450
Estorsione	644	»	»
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	645	744	451
Usurpazione	646	745	453
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi	647	»	»
Invasione di terreni o edifici	648	»	»
Turbativa violenta del possesso di cose im- mobili	649	»	»
Danneggiamento	65	746 e 747	455
Introduzione o abbandono di animali nel fon- do altrui e pascolo abusivo	651	»	»
Ingresso abusivo nel fondo altrui	652	»	»
Uccisione o danneggiamento di animali . . .	653	748	458
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.	654	749	459

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.*

	Art.	Num.	Pag.
Truffa	655	750	459
Insolvenza fraudolenta	656	751	460
Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona	657	752	463
Circonvenzione di persone incapaci	658	753	464
Usura	659	754	466
Frode in emigrazione	660	755	469
Appropriazione indebita	661	756	470
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.	662	757	471
Ricettazione	663	758	»

CAPO TERZO — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti.*

Non punibilità e querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti	664	759	473
---	-----	-----	-----

— LIBRO TERZO —

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

Considerazioni generali e di sistema

760-776

489

TITOLO I. — Delle contravvenzioni di polizia.

CAPO PRIMO — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.

SEZIONE I^a — Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

§. 1^o. — Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

	Art.	Num.	Pag.
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.	665	777	489
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale	666	778	»
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.	667	779	490
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati	668	780	»
Grida e manifestazioni sediziose	669	781	491
Radunata sediziosa	670	782	»
Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico	671	783	492
Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata	672	»	»
Procurato allarme presso l'Autorità	673	784	493
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone	674	785	»
Molestia o disturbo alle persone	675	»	»
Abuso della credulità popolare	676	786	494

	Art.	Num.	Pag.
§. 2°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.</i>			
Esercizio abusivo dell'arte tipografica	677	787	494
Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni	678	»	»
Distruzione o deterioramento di affissioni	679	»	»
§. 3°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.</i>			
Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati	680	788	496
Spettacoli o trattenimenti pubblici	681	789	»
Azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo	682	»	»
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive	683	»	»
§. 4°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovagli e la prevenzione dell' accattonaggio.</i>			
Mestieri girovagli	684	790	497
Mendicità	685	791	498
Impiego di minori nell'accattonaggio	686	»	»
SEZIONE II ^a . — <i>Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.</i>			
§. 1°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.</i>			
Omessa custodia e mal governo di animali	687	792	
Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari	688	793	499
Getto pericoloso di cose.	689	794	499
Collocamento pericoloso di cose.	690	»	»
Rovina di edifici o di altre costruzioni.	691	795	500
Edifici o costruzioni che minacciano rovina	692	»	»
§. 2°. - <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.</i>			
Fabbricazione o commercio di materie esplodenti.	693	796	501
Omessa denuncia di materie esplodenti	694	»	»

	Art.	Num.	Pag.
Circostanze aggravanti	695	766	501
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento	696	797	"
SEZIONE III ^a . — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.			
§. 1 ^o . - <i>Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.</i>			
Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.	697	793	502
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere o del Gran Consiglio del Fascismo . .	698	799	"
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale	699	"	"
Indebite manifestazioni concernenti un procedimento penale in corso	700	"	"
§. 2 ^o . - <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza.</i>			
Fabbricazione o commercio di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione	701	800	503
Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita	702	"	"
Ubriachezza	703	801	504
Esercente un'osteria che somministra bevande alcoliche a minori degli anni sedici, ovvero a infermo di mente	704	801	505
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza	705	715 e 801	420 e 505
Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza	706	801	505
§. 3 ^o . - <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.</i>			
Detenzione di misure e pesi illegali . . .	707	802	"
Rifiuto di monete aventi corso legale . . .	708	803	506
Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte	709	496 e 803	246 e 506

§. 4°. - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e la incolumità individuale.*

Fabbricazione o commercio non autorizzato di armi	710	804	506
Vendita ambulante di armi	711	»	»
Detenzione abusiva di armi	712	»	»
Omessa consegna di armi	713	»	»
Porto abusivo di armi	714	»	»
Circostanze aggravanti	715	»	»
Misure di sicurezza	716	»	»
Omessa custodia di armi	717	»	»
Accensioni e esplosioni pericolose	718	»	»
Armi	719	»	»

§. 5°. - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.*

Commercio non autorizzato di cose preziose	720	805	508
Commercio clandestino di cose antiche . .	721	»	»
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli	722	806	»
Possesso ingiustificato di valori	723	»	509
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.	724	»	»
Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta	725	807	509
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti . .	727	808	»
Acquisto di cose di sospetta provenienza .	728	»	510
Libertà vigilata			

§. 6°. - *Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute.*

Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di alienati di mente o di minori	729	809	510
Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente	730	»	»
Omesso avviso all' autorità dell' evasione o fuga d'infermi di mente o di minori .	731	»	»
Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose . .	732	»	»

CAPO SECONDO — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.*

SEZIONE I^a. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

	Art.	Num.	Pag.
Esercizio di giochi d'azzardo	733	810	512
Circostanze aggravanti	734	»	»
Partecipazione a giochi d'azzardo.	735	»	»
Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco	736	»	»
Pene accessorie e misure di sicurezza	737	»	»
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo	738	»	»
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti	739	435 e 811	191 e 514
Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza	740	812	515
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio	741	578 e 812	314 e 515
Maltrattamento di animali	742	813	»


SEZIONE II^a. — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.*

Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui	743	715 e 814	420 e 516
Abuso di sostanze stupefacenti	744	815	516
Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive	745	»	817

TITOLO II. — *Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione.*

Istruzione elementare dei minori	746	816	518
Avviamento dei minori al lavoro	747	»	»
Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale	748	817	»
Distruzione o deturpamento di bellezze naturali	749	»	»

INV
2058 301 59



Prezzo L. 40

三
天